REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 15 maggio 2015 **Anno XLVI - N. 48**



Pianiga (Ve), Villa Rizzi Albarea.
Villa Rizzi Albarea, la più antica villa veneta nell'area della Riviera del Brenta, si trova in posizione strategica tra due stupende città arte: Venezia e Padova. Da prima del 1100, sino a fine 1700, fu Chiesa e Monastero di suore dell'Ordine di San Biagio e Cataldo. Dopo Napoleone Bonaparte divenne villa veneta, quindi residenza estiva di varie generazioni dell'illustre famiglia Rizzi. Vi si possono ammirare dipinti e affreschi delle scuole di: Tiepolo, Tintoretto, Piazzetta e Palma. La villa é circondata da ettari di parco storico, rivisitato nel 1800 dall'Arch. Jappelli, con statue, un romantico laghetto con cigni, isolotto, montagnola, ghiacciaia antica, torre panoramica e piscina. Il giardino dell'antico Chiostro conserva: rosai, magnolie, porticati e pozzo.

(Archivio fotografico IRVV – Istituto regionale per le ville venete)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 8
Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva. 1

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 9
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto". 26

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 10
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni. 52

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 11
Nuove norme in materia di soccorso alpino. 64

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 12
Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica. 71

REGOLAMENTO REGIONALE 11 maggio 2015, n. 2
Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48. 81

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **55** del 06 maggio 2015
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Delibere del Comitato Esecutivo nn. 55, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del 14.04.2015. 89
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **56** del 12 maggio 2015
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 e 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma degli impegni pluriennali. Integrazioni e proroga dei termini alla DGR N. 440/2015, alla DGR n.439/2015 e alla DGR n. 607/2015. Regolamento (UE) n. 1698/2015 e n. 1305/2013. 91
[Agricoltura]

n. **57** del 12 maggio 2015
Settore vitivinicolo. art. 85 undecies del Reg. (CE) n. 1234/07. Deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015 - Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per l'assegnazione dei diritti. Disposizioni integrative ed errata corrige. 103
[Agricoltura]

n. **60** del 12 maggio 2015
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Nomina Commissario Straordinario. Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53. 107
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **256** del 24 dicembre 2014
Aggiudicazione alla costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. e MA.FRA. Gestioni S.r.l. di Venezia dell'appalto relativo ai lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto, nonché alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia. CUP H74B14000210002, CIG 59750764B2. Impegno della spesa di Euro 459.689,85 IVA compresa. D.Lgs. 163/06 art. 122 co.7 - D.P.R. 207/10. 109
[Appalti]

n. **262** del 30 dicembre 2014
Aggiudicazione definitiva all'impresa Ruffato Mario S.r.l. di Borgoricco (Pd) dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Dipintore. CIG 60034202E8. Impegno della spesa di Euro 362.340,00 Iva compresa. D.Lgs. 163/06 - D.P.R. 207/10. 114
[Appalti]

n. **263** del 30 dicembre 2014
Aggiudicazione definitiva all'impresa B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio di Agna (Pd) dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Falegname. CIG 6003440369. Impegno della spesa di Euro 362.340,00 Iva compresa. D.Lgs. 163/06 - D.P.R. 207/10. 118
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ SISTEMI AGROALIMENTARI

n. **28** del 28 aprile 2015
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Trasferimento iscrizone 2015 - 1^. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - Dgr n. 2330/2014). 122
[Agricoltura]

n. **30** del 04 maggio 2015
Esami organolettici dei vini a denominazione d0origine protetta - Elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori - D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15 - DM 11 novembre 2011 - deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014. Aggiornamento VI/2015. 124
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **366** del 16 dicembre 2014
Approvazione risultanze istruttorie di valutazione e assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, L.R. 39/2001 dei progetti "Tekne 2014", di cui all'avviso approvato con DGR n. 2027 del 28 ottobre 2014, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006 - Asse IV Capitale Umano. 136
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **398** del 24 dicembre 2014
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001, per il finanziamento dei progetti ritenuti ammessi e non finanziati dal DDR Istruzione n.366 del 16/12/2014 che ha approvato l'istruttoria di valutazione dell'avviso pubblico "Tekne 2014" approvato con Dgr n. 2027 del 28 ottobre 2014 - Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. asse IV - Capitale Umano. 144
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **11** del 05 maggio 2015
Affidamento diretto alla ditta BORGHI AZIO S.R.L. per l'acquisizione in economia di materiale bioingegneristico "Gabbiodren T" CIG: ZBB1456215. 148
[Appalti]

n. **12** del 05 maggio 2015
Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, della gara per l'acquisizione in economia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di una fornitura di calzature DPI - scarponi (CIG ZBF13011DF). Affidamento alla ditta Officina Brezzi s.n.c. di Bartolini Simone e C. 150
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITÀ E SOCIALE

n. **82** del 08 aprile 2015
Approvazione del documento "Linee di indirizzo regionale per la prescrizione, l'approvvigionamento e l'erogazione di farmaci e dispositivi medici negli istituti penitenziari". 152
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI

n. **125** del 17 novembre 2014
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative volte a facilitare il turismo anche culturale presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 12. 160
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **127** del 17 novembre 2014
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi ad iniziative culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 9. 166
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **130** del 24 novembre 2014
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi ad iniziative atte a promuovere la conoscenza del territorio veneto quale strumento di valorizzazione degli elementi di eccellenza Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 9 bis. 172
[Relazioni internazionali]

n. **131** del 24 novembre 2014
Approvazione delle risultanze istruttorie delle richieste di beneficio per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. Art. 11, L.R. 2/2003 e s.m.i. 176
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **137** del 27 novembre 2014
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative volte a promuovere il territorio veneto quale strumento di eccellenza Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e smi, art. 12. 178
[Relazioni internazionali]

n. **140** del 01 dicembre 2014
Scorrimento della graduatoria e finanziamento delle domande di contributo, presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1395 del 5 agosto 2014 per la presentazione di progetti relativi ad iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale anno 2014. Scorrimento della graduatoria. Assunzione impegno di spesa. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 12 e smi. 182
[Turismo]

n. **141** del 01 dicembre 2014
Approvazione modulistica prevista dalla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014. L.R. n. 2/2003, così come modificata con L.R. n. 10/2013. 185
[Emigrazione ed immigrazione]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **565** del 21 aprile 2015
Approvazione dello studio di "Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto". 189
[Sanità e igiene pubblica]

n. **610** del 21 aprile 2015
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo rurale. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013. 236
[Agricoltura]

n. **611** del 21 aprile 2015
Protocollo d'intesa per la tutela del vetro artistico di Murano, dei merletti di Burano, delle maschere veneziane e altro per l'anno 2015. Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto 2 luglio 2013 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013". 244
[Settore secondario]

n. **626** del 28 aprile 2015
Adesione della Regione del Veneto alle attività del Comitato Promotore del Premio letterario "Giuseppe Berto". 252
[Cultura e beni culturali]

n. **645** del 28 aprile 2015
Disciplina delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva: disposizioni attuative. 254
[Sport e tempo libero]

n. **653** del 28 aprile 2015
Costituzione della Rete regionale per l'Alzheimer. LR 23/2012. Primo provvedimento: recepimento del Piano Nazionale Demenze e definizione dei primi adempimenti. 257
[Sanità e igiene pubblica]

n. **654** del 28 aprile 2015
Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2016. 268
[Acque]

n. **661** del 28 aprile 2015
Decreto n. 240 del 30 dicembre 2014 "DGRV n. 1912 del 14 ottobre 2014. Bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Approvazione graduatoria e impegno di spesa". Autorizzazione scorrimento graduatoria per la somma di euro 1.732.818,00.= 270
[Commercio, fiere e mercati]

n. **663** del 28 aprile 2015
Istituzione del Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto. Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato". 272
[Artigianato]

n. **665** del 28 aprile 2015
Approvazione "Linee Guida per i Gifted Children a supporto del sistema scolastico per i gifted children e per i ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico". Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10. 284
[Istruzione scolastica]

n. **670** del 28 aprile 2015
Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 329
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **671** del 28 aprile 2015
Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard. 387
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **678** del 28 aprile 2015
Linee di indirizzo per l'attuazione di interventi necessari e urgenti in materia di sicurezza urbana. 477
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

n. **680** del 28 aprile 2015
Autorizzazione all'assunzione di 14 operai forestali a tempo determinato - Parco Regionale dei Colli Euganei. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011; L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10; D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012; D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012; D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013; D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013; D.G.R. n. 2341 del 16 dicembre 2014; D.G.R. n. 233 del 3 marzo 2015. 479
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **684** del 28 aprile 2015
Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) -nonché per la verifica di funzionamento delle stesse- e contestuale revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2225/2008, n. 2838/2009, n. 1432/2010, n. 1433/2010, n. 1891/2012 e n. 1977/2013. Articolo 44, comma 3, LR n. 40/2003. Deliberazione/Cr n. 29 del 18/03/2015. 481
[Agricoltura]

PARTE TERZA

SENTENZE ED ORDINANZE

N. 101 Reg. ordinanze 2015. Ordinanza del 24 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Garda Uno Spa c/Provincia di Verona. 488

CONCORSI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e prova pratica per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico disciplina Gastroenterologia per attività di Endoscopia Pancreatica. 490

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)
Avvisi pubblici per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza e di dirigente medico di anestesia e rianimazione. 491

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO
Avviso pubblico Dirigente Medico - disciplina di Oncologia. 492

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 493

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione. 494

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO
Avviso Pubblico per l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA VASCOLARE del Presidio Ospedaliero di Treviso (SC2015-05). 495

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa Radiologia del P.O. di Cittadella. 511

AZIENDA ULSS N. 21, LEGNAGO (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione. 519

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna n. 1 posto di istruttore direttivo - assistente sociale - cat. D. 528

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Avviso di mobilità profilo di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C) o profilo equiparabile. 529

Avviso di mobilità profilo di "Coordinatore di Polizia Locale" (Cat. D) o profilo equiparabile. 530

IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato. 531

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al Lotto n. 5 - in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in territorio comunale di Villanova Marchesana (RO). 532

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (ATER), ROVIGO
Estratto avviso di asta pubblica immobiliare per l'alienazione degli immobili sfitti. 540

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 14 del 12 maggio 2015. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - ATER di Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza. 541

Avviso n. 15 del 12 maggio 2015. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale di due esperti in materie tecniche e giuridiche del Comitato Tecnico delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - ATER delle Province di Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza. 546

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Ditta Tabarelli Maria Rosa. Rif. pratica D/12529. Uso: irriguo di soccorso e antibrina - Comune di Villafranca di Verona. 551

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Ditta Mion Valter. Rif. pratica D/12516. Uso: irriguo - Comune di Illasi. 552

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Ditta Benati Giovanni. Rif. pratica D/12505. Uso: irriguo - Comune di Ronco all'Adige. 553

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Istanza di sanatoria in data 15.04.2015 per derivazione di mod. 0,0217 max complessivi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 5 mapp. 118 e 104 in loc. San Gaetano del Comune di POLESELLA per uso irriguo e zootecnico presentata dalla ditta Ballani Marcello con sede in POLESELLA Via San Gaetano. 554

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Istanza di sanatoria in data 20.04.2015 per concessione di derivazione di mod. 0,10 medi di acqua pubblica dalla sponda dx del fiume Po di Pila attraverso una tubazione c/o st. 5 in loc. Polesine Camerini nel Comune di PORTO TOLLE per l'irrigazione di ha 16.00.00 di terreno coltivato a seminativi presentata dalla Società Agricola Laurenti Castiliano e Natale s.s. con sede in PORTO TOLLE Via Corridoni Nord n. 40. 555

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Comune di Sant'Urbano, di terebrazione pozzo in comune di Sant'Urbano polo scolastico comunale, ad uso scambio termico. 556

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova Derivazioni. Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta Mafin Spa, in data 03.09.2014 per ottenere l'autorizzazione a terebrare pozzo e la concessione di derivazione da falda sotterranea ad uso scambio termico in comune di Galliera Veneta. 557

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda presentata dalla ditta Plastotecnica S.p.a. , di terebrazione pozzo in comune di Bagnoli di Sopra, ad uso scambio termico. 558

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Pubblicazione di Avviso domanda di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presentata dalla soc. IEIS IMPIANTI S.r.l. (prat. n.541/LE) 559

Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle diposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". art. 8 del R.D. n. 1775/33; Istanza in data 30/10/2014 della Ditta Cazzaro Ivano per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla Roggia Maestra in Via Stazione in Comune di Marano Vicentino(VI), con restituzione della risorsa idrica nella medesima roggia, per uso idroelettrico, per mod. medi 6,08 (l/s 608) e massimi 8,86 (l/s 886), atto a produrre su un salto di m. 3,35 la potenza nominale media di kW 19,97 e massima 29,10 kW. Pratica n. 539/LE Ordinanza n. 188936 del 06/05/2015. 560

Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno Avviso di pubblicazione istanza presentata dalla Società Hotel Evaldo di Lezuo Ewald & C Sas per la derivazione d'acqua dal torrente Cordevole in località Arabba in territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), a uso idroelettrico. 561

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta CANTINA DE PRA S.A.S. di De Pra G. & C. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ORMELLE ad uso Igienico e assimilato-uso cantina. Pratica n. 4917. 562

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Cooperativa Vita Down per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN POLO DI PIAVE ad uso Igienico e assimilato-pompa di calore. Pratica n. 5191. 563

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso T.u. 1775/33, art. 7 - l.r. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Vivai Piante soc. agr. Emmedue s.s. di Maggiotto & Marchesan per concessione di derivazione d'acqua in comune di Loria ad uso irriguo. Pratica n. 5209. 564

PROCEDIMENTI VIA

COMUNE DI PORTO VIRO (ROVIGO)

Società Agricola Tiozzo Carlo s.s., Realizzazione di un nuovo centro avicolo per la produzione di polli da carne, comprensivo di fabbricati, impianti accessori ed impianto fotovoltaico. Provvedimento autorizzativo unico. 565

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - impianto di autodemolizione. Ditta: Luca f.lli s.r.l. - localizzazione intervento:comune di Vicenza, strada del Pasubio n. 427. DETERMINAZIONE N. 229 DEL 21/04/2015. 567

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - complesso alberghiero. Ditta: Giemme stile s.p.a. - localizzazione intervento: comune di Grisignano di Zocco, fr. Pojana di Granfion - via Riazzo. Determinazione n. 227 del 21/04/2015. 568

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. -impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti da scavi e demolizioni non pericolosi. Ditta: Barbieri s.r.l. - localizzazione intervento: comune di Isola Vicentina- via Leogra. Determinazione n. 230 del 21/04/2015. 569

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto di esproprio n. 189 del 7 maggio 2015

Lavori di costruzione e allargamento di alcuni tratti della strada provinciale n. 40 della "Val Senaiga"- I stralcio. 570

PROVINCIA DI PADOVA

Estratto decreto Rep. n. 30126 reg. int. n. 741 del 30 aprile 2015

"Realizzazione della nuova strada di collegamento della S.R. n. 308 "del Santo" con la S.P. 31 "del Muson Vecchio" in Comune di Camposampiero. ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23, comma 1 D.P.R. 327/2001. 572

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Delibera n. 2 del 04.05.2015 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0007\P\2015\0001769 del 04 maggio 2015

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR 327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i lavori di realizzazione di n. 2 sottopassi, necessari per la soppressione dei passaggi a livello posti ai km. 55+806 e 57+530 della linea ferroviaria Vicenza - Treviso, e dello scalo ferroviario denominato "Treviso Servizi", nel territorio dei Comuni di Treviso e Quinto di Treviso. 573

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto di asservimento 495/2015 del 27 aprile 2015

Asservimento immobili Opere complementari al Passante di Mestre - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Int. 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" - Int. 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11". Art. 22 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i. 574

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 25 del 16 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di Forno di Zoldo (BL) per euro 43.932,60 per: "sgombero neve" (codice intervento 25024-1) di cui all'allegato C1 dell' OC 3/2014; TOTALE FINANZIATO EURO 43.932,60; CONFERMA FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 43.932,60. 579

Decreto n. 26 del 20 aprile 2015

OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di LA VALLE AGORDINA (BL) per euro 4.709,64 per: -"Acquisto carburanti (gasolio e benzina) per automezzi in dotazione al Comune utilizzati per lo sgombero neve di strade, piazze e parcheggi pubblici" (codice intervento: 25027-2) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Spese di noleggio di gruppo elettrogeno carellato per emergenza per black-out rete elettrica di ENEL Distribuzione" (codice intervento: 25027-3) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Spese per trasporto (e riconsegna) con autocarro gruppo elettrogeno carrellato preso a noleggio per fronteggiare emergenza per black-out rete elettrica di ENEL Distribuzione" (codice intervento: 25027-4) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Spese per intervento di predisposizione allacciamento ausiliario gruppo elettrogeno, comandato da apposito interruttore sezionatore, per la commutazione manuale (0-1-2) degli impianti elettrici del municipio e dell'ex ambulatorio, con relativi sistemi." (codice intervento: 25027-5) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Noleggi e movimentazione mezzi; Opere provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità; Spese di prima assistenza alla popolazione (pasti e generi di conforto)" (codice intervento: 25027-spint1) di cui all'allegato C dell'OC 4/2014; - TOTALE FINANZIATO EURO 4.709,64. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 4.709,64. 580

Decreto n. 27 del 23 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL) per euro 227.000,00 di cui agli allegati C1 e D1 della OC 3/2014 per: -"RIMOZIONE NEVE TETTI EDIFICI 581

PUBBLICI" (codice intervento: 25016-4); -"RIMOZIONE NEVE DA INFRASTRUTTURE VIARIE E DA AREE PUBBLICHE" (codice intervento: 25016-6); -"PASTI PER VOLONTARI (PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO ECC." (codice intervento: 25016-9); - "SPESE LAVORO STRAORDINARIO OPERAI COMUNALI" (codice intervento: 25016-10); -"SPESE MAGGIORE CONSUMO GASOLIO PER SGOMBERO NEVE" (codice intervento 25016-11); -"DANNI MEZZI COMUNALI PER ATTIVITÀ SGOMBERO NEVE" (codice intervento 25016-13); - "INTERVENTI BOSCHIVI DOVUTI A CADUTA PIANTE" (codice intervento 25016-18); - TOTALE FINANZIATO EURO 227.000,00 - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 227.000,00.

Decreto n. 28 del 23 aprile 2015
OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di ZOLDO ALTO (BL) per euro 105.800,00 di cui all'allegato C1 della OC 3/2014 per: - "PASTI VOLONTARI SOCCORSO ALPINO PER RIMOZIONE NEVE DAI TETTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI" (codice intervento: 25068-1); - "OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE RETE VIARIA COMUNALE" (codice intervento: 25068-2); -"FORNITURA DI ATTREZZATURA E SOSTITUZIONE ACCESSORI PER MEZZI SGOMBRANEVE" (codice intervento: 25068-3) - "FORNITURA GASOLIO PER MOVIMENTAZIONE MEZZI" (codice intervento: 25068-4) - TOTALE FINANZIATO EURO 105.800,00 - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 80.141,67 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 25.658,33. 582

Decreto n. 29 del 23 aprile 2015
OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di MAROSTICA (VI) per euro 49.558,85 per: - "interventi di pulizia cunette, scarichi acque bianche rimozione inerti e relativo smaltimento, chiusura buche con conglomerato bituminoso invernale, spargimento di ghiaino e ghiaione, disposizione di adeguata segnaletica lungo le strade comunali" (codice intervento: 24057-1) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; - "chiusura fessurazioni presenti su varie vie (Via Marchetti, Via Piazzette, Via Sedea, Via Stroppari, ecc.....)" (codice intervento: 24057-3) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; - "Crollo angolo nord- est edificio ex convento S. Sebastiano: realizzata barriera paramassi con altezza di cinque metri, collocata lungo il pendio collinare, al fine di evitare che ulteriori crolli possano creare pericoli nella sottostante Via Beato Lorenzi" (codice intervento: 24057-2) di cui all'allegato C2 dell'OC 3/2014; - "Opere provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità" (codice intervento: 24057-spint1) di cui all'allegato C dell'OC 4/2014; - TOTALE FINANZIATO EURO 49.558,85. - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 40.319,45 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 9.239,40. 583

Decreto n. 30 del 24 aprile 2015
OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di San Vito di Cadore (BL) per euro 68.698,90 di cui all'allegato C della OC 4/2014 per: - "Noleggi e movimentazione mezzi; opere provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità; spese di prima assistenza alla popolazione (pasti e generi di conforto)" (codice intervento 25051-spint1); - TOTALE FINANZIATO EURO 68.698,90; - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 68.698,90. 584

Decreto n. 31 del 24 aprile 2015
OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) per euro 4.000,00 per "escavazioni per far defluire l'acqua per evitare allagamenti stradali; opere previsionali: acquisto sabbia, riempimento sacchi, lavoro straordinario dipendenti etc.." (codice intervento: 26040-1) di cui all'allegato D1 dell'OC 3/2014; TOTALE FINANZIATO EURO 4.000,00. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 2.719,70 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 1.280,30. 585

Decreto n. 32 del 24 aprile 2015
OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di DANTA DI CADORE (BL) per euro 20.500,00 di cui all'allegato D1 della OC 3/2014 per: - "Sgombero ed allontanamento della neve, rifornimento combustibili ai mezzi di soccorso intervenuti, assunzione mediante voucher personale in aiuto all'emergenza" (codice intervento: 25017-2); - TOTALE FINANZIATO EURO 20.500,00 - CONFERMA FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 17.571,94 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 2.928,06. 586

Decreto n. 33 del 24 aprile 2015
OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di CREAZZO (VI) per euro 5.500,00 per "fornitura sabbia e sacchi vuoti e confezionamento" (codice intervento: 24036-1) di 587

cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014;TOTALE FINANZIATO EURO 5.500,00. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 4.723,58 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 776.42.

Decreto n. 34 del 24 aprile 2015
OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di BROGLIANO (VI) per euro 13.000,00 di cui all'allegato C1 della OC 3/2014 per: "Movimento di terreno verso valle in prossimità di abitazioni" (codice intervento: 24017-1); -"Movimento di terreno su strada comunale" (codice intervento: 24017-2); - "Supporto tecnico per esecuzione interventi prima emergenza e straordinario personale dipendente dell'Ente" (codice intervento: 24017-3); TOTALE FINANZIATO EURO 13.000,00 - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 9.444,06 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 3.555,94. 588

Decreto n. 35 del 24 aprile 2015
OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di VALLADA AGORDINA (BL) per EURO 40.000,00 di cui all' allegato C1 della OC 3/2014 per: - "sgombero neve da vie e piazze con mezzi a noleggio" (codice intervento: 25062-1); - TOTALE FINANZIATO EURO 40.000,00 - CONFERMA FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 29.958,27 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 10.041,73. 589

Decreto n. 36 del 24 aprile 2015
O.C.D.P.C. n. 170/2014 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto". OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di VELO VERONESE (VR) per euro 15.506,06 per "Noleggi e movimentazione mezzi" (codice intervento: 23090-spint1) di cui all'allegato C dell'OC 4/2014; - TOTALE FINANZIATO EURO 15.506,06. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 13.204,06 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 2.302,00. 590

Decreto n. 37 del 24 aprile 2015
O.C.D.P.C. n. 170/2014 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto". OC 3/2015: Attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 170/2014. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di AGORDO (BL) per euro 35.000,00 per "Sistemazione viabilità con taglio piante e ripristino superfici ed opere stradali" (codice intervento: 25001-2) di cui all'allegato C dell'OC 3/2015; TOTALE FINANZIATO EURO 35.000,00. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00. 591

Statuti

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO (VERONA)
Deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 28 novembre 2013
Adeguamento dello statuto comunale alla legge 215/12 e altre normative. 592

Trasporti e viabilità

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ (TREVISO)
Delibera Consiglio comunale n. 7 del 18 marzo 2015
Avviso di declassificazione-sdemanializzazione di tratto di strada comunale. 594

Urbanistica

PROVINCIA DI TREVISO
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 139 del 20 aprile 2015
Comune di Susegana. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. n. 11/2004. 595

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 del 20 aprile 2015
Comune di Cornuda. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. n. 11/2004. 597

RETTIFICHE

Errata corrige

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 21 aprile 2015 "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013". (Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 maggio 2015). 599

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 298263)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 8

Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Principi generali

CAPO I
Ambito di applicazione

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente.

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione, conformemente alle finalità di cui all'articolo 1, in concorso con il Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché in concorso con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche e l'istituzione universitaria, persegue i seguenti obiettivi:

a) approva la Carta etica dello sport veneto, di cui all'articolo 3;

b) promuove lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 5;

c) programma la propria attività approvando gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7;

d) favorisce il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore dell'attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative regionali di cui alla presente legge;

e) monitora i soggetti, le attività e le infrastrutture che concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge, per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7, un migliore utilizzo delle risorse;

f) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;

g) promuove azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive tradizionali della cultura veneta;

h) garantisce alle persone con disabilità l'accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;

i) promuove il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza dei praticanti, nell'ambito delle strutture destinate alle attività sportive;

l) favorisce lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all'organizzazione di attività fisiche di base;

m) promuove la diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;

n) sostiene la lotta contro il doping e l'educazione alla corretta alimentazione nell'esercizio dello sport e dell'attività motoria.

Art. 3
La Carta etica dello sport veneto

1. La Carta etica dello sport veneto è il documento d'indirizzo che definisce i principi cui s'ispira l'attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali:

a) il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;

b) il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell'esercizio dell'attività motoria e sportiva;

c) la lealtà e l'onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;

d) il rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.

2. La Carta etica dello sport veneto valorizza il volontariato e l'associazionismo sportivo.

3. La Carta etica dello sport veneto è adottata dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8 ed approvata dal Consiglio regionale.

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;

b) complesso sportivo: l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;

c) impianto sportivo: l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;

d) spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;

e) servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico: le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l'impianto stesso idoneo all'uso cui è destinato;

f) fruibilità da parte delle persone con disabilità: possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell'impianto da parte delle persone con disabilità;

g) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;

h) impianti sportivi di eccellenza: impianti sportivi destinati ad ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;

i) manifestazioni sportive di eccellenza: competizioni olimpiche e paralimpiche, nonché fasi finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Art. 5
Sport di cittadinanza

1. La Regione, a tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;

b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;

c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.

TITOLO II
Pianificazione e partecipazione

CAPO I
Pianificazione

Art. 6
Piano pluriennale per lo sport

1. La Regione approva il Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua:

a) lo scenario dell'attività sportiva nel contesto europeo e nazionale;

b) lo scenario dell'attività sportiva nel Veneto, con particolare riferimento alla situazione degli impianti sportivi, delle società sportive, del numero dei tesserati ed alla diffusione della pratica sportiva fra la popolazione;

c) lo stato di attuazione della pianificazione pregressa;

d) le politiche regionali da mettere in atto, con riguardo alla diffusione della pratica sportiva;

e) il fabbisogno finanziario, anche ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8 ed in base ad una relazione di quest'ultima sullo stato d'attuazione della pianificazione pregressa e sulle politiche regionali in materia, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale, il Piano pluriennale per lo sport.

3. La durata del Piano pluriennale per lo sport viene definita anteriormente alla sua approvazione e i suoi contenuti sono aggiornabili di anno in anno dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in ragione delle sopravvenute esigenze, conservando efficacia e validità fino all'approvazione del successivo Piano pluriennale per lo sport.

Art. 7
Piano esecutivo annuale per lo sport

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo annuale per lo sport che individua:

a) le iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche regionali per lo sport;

b) le risorse da destinare al sostegno dello sport, attraverso la concessione di contributi regionali, con particolare riguardo:

1) agli ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III, ivi compresi gli interventi e le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e i relativi criteri;

2) alle azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III.

2. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il Piano esecutivo annuale per lo sport, unitamente all'aggiornamento annuale del Piano pluriennale.

CAPO II
Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport

Art. 8
Consulta regionale per lo sport

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia di:

a) piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7;

b) regolamenti esecutivi della presente legge;

c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.

2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) del comma 4.

4. Sono componenti della Consulta:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;

b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;

c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;

d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;

e) il Presidente del CONI del Veneto;

f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;

g) il Presidente del CIP del Veneto;

h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;

i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;

l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;

m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;

n) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto;

o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza.

5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.

7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4 all'attività della Consulta è senza oneri a carico della Regione.

8. La Consulta si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale per lo sport di cui all'articolo 9.

Art. 9
Osservatorio regionale per lo sport

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale per lo sport, stabilendone le modalità di funzionamento, ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a:

a) impianti sportivi, indicando quelli dotati di fruibilità da parte delle persone con disabilità;

b) attrezzature per le attività motorie, sportive e ricreative;

c) società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;

d) operatori economici di settore;

e) praticanti le attività in ambito regionale;

f) indici di sportività della popolazione veneta;

g) percorsi attrezzati all'aperto;

h) ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in materia di attività motoria e sportiva.

2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di attività motoria e sportiva, anche attraverso l'istituzione di un Portale regionale dello sport del Veneto, pubblicato in rete, e strumento per la programmazione degli interventi regionali.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 collaborano alle attività dell'Osservatorio regionale per lo sport.

TITOLO III
Interventi a favore dello sport

CAPO I
Ambiti generali di intervento

Art. 10
Sostegno finanziario della Regione

1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:

a) a seguito di apposito bando che definisce:

1) soggetti ammessi;

2) modalità di presentazione delle istanze;

3) interventi o iniziative ammissibili;

4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili;

5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;

6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;

b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al bando di cui alla lettera a).

2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo esclusivamente i seguenti soggetti:

a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;

b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e loro rappresentanze territoriali;

c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;

d) società sportive di capitali o cooperative di cui all'articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", costituite da almeno un biennio e aventi sede nel Veneto;

e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell'articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dal CONI o dal CIP;

f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative;

g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;

h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente in materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;

i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003"e successive modificazioni;

l) società a capitale pubblico interamente partecipate dall'ente territoriale proprietario dell'impianto, aziende speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite dall'ente locale, purché non esercitino attività di carattere lucrativo;

m) istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e fondazioni che erogano esclusivamente servizi di carattere socio-assistenziale, aventi sede nel Veneto.

Art. 11
Contributi a favore dell'impiantistica sportiva

1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di:

a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all'articolo 26, comma 3, lettera f);

b) aree e percorsi attrezzati destinati all'attività sportiva, ivi compresa l'attività di cui all'articolo 5, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo:

a) i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f) g), h), l) e m) forniscono la documentazione atta a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di concessione del contributo;

b) i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera i), forniscono la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto affidamento, da parte dell'ente pubblico territoriale proprietario dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione dell'impianto, con le modalità di cui al Titolo V, nonché i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.

3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale, assegnato in conformità alle disposizioni del presente articolo, non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. La destinazione d'uso di tali impianti, inoltre, è mantenuta per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione finale dell'intervento ed il relativo vincolo dev'essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

5. La fruibilità degli impianti sportivi da parte delle persone con disabilità rappresenta criterio fra quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell'assegnazione del contributo.

Art. 12
Contributi a favore della pratica sportiva

1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative:

a) corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);

b) progetti e corsi volti a favorire l'attività motoria degli anziani realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);

c) attività di cui all'articolo 5 realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e m);

d) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);

e) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);

f) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in materia di attività motoria e sportiva, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);

g) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell' attività motoria e sportiva da parte di atleti con disabilità, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);

h) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b), c) e d).

CAPO II
Azioni specifiche

Art. 13
Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport

1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati, l'organizzazione e la realizzazione di:

a) eventi sportivi;

b) campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport ed attività motoria, finalizzate alla diffusione di attività sportive di base e di aggregazione sociale per l'esercizio dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 5, della pratica sportiva dei giovani, dei minori in età scolare, degli anziani, delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", nonché per la tutela della salute e per scoraggiare l'abbandono dell'attività motoria e sportiva in età giovanile;

c) progetti che attraverso l'attività motoria e sportiva, quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.

2. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 14
Piano pluriennale regionale anti-doping

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", e nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia Mondiale Anti Doping (WADA-AMA), promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping, contenente, in particolare, le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

Art. 15
Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico

1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), le istituzioni scolastiche individuate dall'articolo 10, comma 2, lettera h).

2. Le tipologie di iniziative ammesse a finanziamento regionale sono le seguenti:

a) partecipazione a progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;

b) programmi di preparazione agonistica adottati nel corrispondente Piano dell'offerta formativa per gli atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali;

c) progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità;

d) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.

Art. 16
Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità

1. La Regione, nell'esercizio della sua azione di tutela della disabilità, sostiene ed incentiva la pratica sportiva con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP, con l'ammissione delle spese per l'ordinaria gestione, univocamente attribuibili alle attività destinate in via esclusiva agli atleti con disabilità, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b), c), d) riconosciuti dal CIP.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a sostegno della partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive riconosciute dal CIP.

Art. 17
Contributi a favore dell'eccellenza nello sport

1. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, iniziative per la realizzazione di impianti sportivi e per l'organizzazione di manifestazioni sportive, nel territorio veneto, che rivestano carattere di eccellenza, secondo la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettere h) e i), o la partecipazione alle medesime, anche al di fuori del territorio veneto.

Art. 18
Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive tradizionali destinatarie dei benefici.

Art. 19
Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva

1. La Regione valorizza il merito di atleti e tecnici dirigenti sportivi o soggetti pubblici e privati, che si siano particolarmente distinti, rispettivamente, nello svolgimento e nella promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva, conferendo loro specifici riconoscimenti.

Art. 20
Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, anche statali, a carattere gratuito od oneroso, a sostegno dell'attività motoria e sportiva.

TITOLO IV
Salute, sicurezza e accessibilità nello sport

CAPO I
Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni

Art. 21
Palestre della Salute

1. La Regione promuove l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato, di cui al comma 1, su prescrizione di personale medico adeguatamente formato, sono da svolgersi, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui al comma 2.

Art. 22
Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione.

2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;

b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.

3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell'inizio dell' attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato di cui al comma 2 o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni variazione relativa all'operatore qualificato di cui al comma 2 o all'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;

c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f).

Art. 23
Sanzioni

1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all'articolo 22, comma 1 della presente legge, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

TITOLO V
Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

CAPO I
Gestione degli impianti

Art. 24
Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

3. L'uso degli impianti di cui al comma 1 deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.

Art. 25
Soggetti affidatari

1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.

2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 26.

CAPO II
Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 26
Modalità di affidamento

1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.

2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;

b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri minimi:

a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 27, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 3, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all'articolo 27 e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;

b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;

c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;

f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;

g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

4. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso.

5. Per le procedure di cui al comma 4, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell'ente locale territoriale proprietario del bene.

6. Nelle more dell' approvazione del regolamento di cui al comma 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Titolo. Detti criteri prevalgono, in ogni caso, sui vigenti regolamenti in materia, adottati dagli enti locali, che sono tenuti ad adeguarli alle disposizioni del presente Titolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27
Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto

1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;

b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

TITOLO VI
Norme finali e finanziarie

CAPO I
Disposizioni finali

Art. 28
Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trasmette la proposta di Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 al Consiglio regionale.

2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7 e a trasmetterlo al Consiglio regionale per la acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

3. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con riferimento alle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare è tenuto a segnalare al comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il nominativo dell'operatore qualificato o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui all'articolo 22, comma 1, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

Art. 29
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 " Norme in materia di sport e tempo libero";

b) l'articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993";

c) l'articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1994)";

d) l'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 "Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44";

e) l'articolo 41 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)";

f) gli articoli 46 e 47 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)";

g) l'articolo 13 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997";

h) l'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)";

i) la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta";

l) la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 "Ducato Veneto al merito sportivo";

m) gli articoli 91 e 100 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";

n) l'articolo 59 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)";

o) l'articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003";

p) la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 " Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità";

q) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo";

r) l'articolo 63, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

s) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport";

t) l'articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006";

u) l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2006, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura";

v) l'articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

z) la legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 "Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta" ".

CAPO II
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 30
Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.580.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte quanto ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" (capitoli 73002, 100644, 100774) e quanto ad euro 130.000,00 utilizzando la dotazione dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo 102324) del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 550.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0179 "Impiantistica sportiva" che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio pluriennale 2015-2017.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 31
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - La Carta etica dello sport veneto

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Sport di cittadinanza

TITOLO II - Pianificazione e partecipazione

CAPO I - Pianificazione

Art. 6 - Piano pluriennale per lo sport

Art. 7 - Piano esecutivo annuale per lo sport

CAPO II - Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport

Art. 8 - Consulta regionale per lo sport

Art. 9 - Osservatorio regionale per lo sport

TITOLO III - Interventi a favore dello sport

CAPO I - Ambiti generali di intervento

Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione

Art. 11 - Contributi a favore dell'impiantistica sportiva

Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva

CAPO II - Azioni specifiche

Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport

Art. 14 - Piano pluriennale regionale anti-doping

Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico

Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità

Art. 17 - Contributi a favore dell'eccellenza nello sport

Art. 18 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete

Art. 19 - Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva

Art. 20 - Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici

TITOLO IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport

CAPO I - Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni

Art. 21 - Palestre della Salute

Art. 22 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

Art. 23 - Sanzioni

TITOLO V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

CAPO I - Gestione degli impianti

Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 25 - Soggetti affidatari

CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 26 - Modalità di affidamento

Art. 27 - Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto

TITOLO VI - Norme finali e finanziarie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 28 - Norma transitoria

Art. 29 - Abrogazioni

CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 30 - Norma finanziaria

Art. 31 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Marchese, Niero, Pigozzo, Reolon e Ruzzante relativa a "Interventi per la promozione e diffusione dello sport e dell'attività motoria nel Veneto" (progetto di legge n. 408);
  - disegno di legge relativo a "Disposizioni generali in materia di sport" (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDL del 28 luglio 2014) (progetto di legge n. 457);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo sport sta assumendo una sempre più larga dimensione sociale ed educativa, e contribuisce in modo incisivo, date le strette correlazioni ed implicazioni con le tematiche della salute, con le politiche per la famiglia, per i giovani e le fasce deboli, nonché con il sistema scolastico, all'organizzazione di una società fondata sulla solidarietà, sulla cooperazione e sulla centralità dell'uomo. È infatti un fenomeno sociale che coinvolge fasce sempre più ampie di cittadini di tutte le età nel ruolo di praticanti, organizzatori, dirigenti volontari, ed è chiamato a misurarsi sia con le trasformazioni in atto che riguardano una domanda vista sempre più come diritto dei cittadini, sia con l'evoluzione normativa derivanti dalle novità legislative introdotte negli ultimi anni.

Tale importanza è stata sancita dal Consiglio d'Europa il quale, attraverso la Carta Europea dello Sport, ha definito lo sport come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli".

Le tendenze più recenti a livello europeo confermano gli alti tassi di diffusione e crescita dello sport. La partecipazione sportiva in tutta Europa è molto elevata, interessando all'incirca un cittadino ogni due, due su tre in Italia.

Secondo l'ISTAT, nel 2010 in Italia sono oltre 19 milioni le persone di età pari o superiore a 3 anni che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria, pari al 32,9 per cento della popolazione nella stessa fascia di età, percentuale cui va aggiunto il 28,2 per cento relativo a persone che praticano solo qualche attività fisica. Sostanzialmente il 61 per cento circa della popolazione italiana pratica sport a vario livello, mentre i "sedentari" sono il 38 per cento. Nel Veneto, il dato è decisamente più confortante; infatti le persone di 3 anni e più che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria è pari al 42,5 per cento (+9,6 per cento rispetto al dato nazionale), secondo solo al Trentino Alto Adige (55,9 per cento) e alla Valle d'Aosta (45,8 per cento). La percentuale di persone che praticano solo qualche attività fisica è invece pari al 35,5 per cento (+7,3 per cento rispetto all'intero territorio nazionale), mentre i "sedentari" sono pari al 21,6 per cento (-16,7 per cento rispetto all'intero territorio nazionale). Il fenomeno sportivo nel Veneto può inoltre contare su una potenzialità di 800.000 atleti, di ogni età e ceto sociale, iscritti alle Federazioni sportive nazionali, corrispondenti a quasi 8.000 società sportive che superano abbondantemente le 11.000 unità se si annoverano anche quelle affiliate agli Enti di promozione sportiva.

Infatti, facendo riferimento ai dati aggiornati a giugno 2014, il mondo sportivo veneto è rappresentato da una schiera considerevole di associazioni o gruppi sportivi che operano nel territorio regionale. Trattasi di un esercito di circa 11.200 società sportive (secondo i dati del Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi della legge

289/2002) che interpretano le crescenti esigenze di sport della popolazione veneta (1.965.054 abitanti su 4.800.000 che praticano sport. Indagine Multiscopo Istat del 2011).

Nel definire il fenomeno sportivo deve tuttavia essere considerato anche il mondo scolastico, con i circa 1.900 istituti e i circa 700.000 studenti, verso i quali va rivolta la dovuta attenzione da parte delle istituzioni pubbliche.

Per quanto riguarda invece il patrimonio impiantistico veneto, da una recente rilevazione è risultata la presenza di circa 12.000 spazi di attività, di cui il 63,3 per cento di proprietà pubblica ed il 37,3 per cento di proprietà privata. Complessivamente il maggior numero è dato dai campi di calcio (19 per cento), dalle palestre (18 per cento), dagli impianti polivalenti all'aperto e dai campi da tennis (entrambi 14 per cento), nonché dai campi di bocce (8 per cento). Non va inoltre dimenticato che negli ultimi anni vi è un crescente interesse anche per tutti quegli sport praticabili all'aria aperta che richiedono, quale supporto, piste ciclabili, percorsi podistici, a cavallo ed acquatici in genere. Tali percorsi/attività associano alla pratica sportiva l'interesse verso il patrimonio ambientale e storico-culturale dei luoghi frequentati.

Una crescente caratterizzazione sociale dello sport sta emergendo in quasi tutti i Paesi europei insieme ad una accresciuta importanza economica dell'attività sportiva e dell'industria ad essa collegata. Le ragioni fondamentali di questa tendenza sono per lo più legate alla comparsa di nuovi soggetti protagonisti e di segmenti di utenza nella pratica sportiva (diversamente abili, anziani) e l'emergere di nuovi bisogni legati al miglioramento delle condizioni di vita (tempo libero, salute, divertimento, educazione). Lo sport sta diventando in particolare sempre più un elemento complementare della vacanza tradizionale ed è spesso considerato come un'occasione per fare turismo, così come il turismo offre sempre più occasioni per fare sport. In questo senso rientrano ampiamente gli sport invernali, molto diffusi nel Veneto, come le altre attività sportive praticate da tutti coloro che amano l'alpinismo, che alimentano l'imprenditorialità turistica in montagna. Allo stesso modo, gli eventi sportivi sono in grado di generare interesse per il sistema turistico, attrarre flussi turistici, massimizzare l'utilizzo degli impianti, richiamare l'attenzione su particolari sport, migliorarne e diffonderne l'immagine.

Inoltre lo sport ha raggiunto una notevole dimensione economica richiamando notevoli risorse finanziarie. La forza del sistema sportivo è riconducibile all'indotto, ossia alla spesa sostenuta dalle persone per praticare attività sportive o assistere agli eventi sportivi. Le spese connesse al mondo dello sport, secondo un'indagine Istat del 2009, si sono ormai inserite stabilmente nell'ambito dei consumi delle famiglie italiane. Attorno allo sport ruotano tante altre attività, tra cui quelle attinenti le funzioni degli organismi scolastici, quelle commerciali e produttive interessate alle attrezzature ed oggettistica sportiva, quelle connesse agli spettacoli sportivi e alle sponsorizzazioni.

È facile quindi intuire come l'attenzione della Regione verso questo settore non si fermi al solo aspetto del gesto atletico, all'aspetto fondamentale della promozione di sani stili di vita, della tutela della salute e della persona, anche ai fini della prevenzione delle malattie (che si traducono alla fine in minori costi sociali), ma anche alla produzione industriale, ai servizi e, in particolare per il Veneto, al turismo.

GLI OBIETTIVI E LA STRUTTURA DELLA NUOVA LEGGE SULLO SPORT

Il testo in esame risulta dall'unificazione del disegno di legge n. 457 "Disposizioni generali in materia di sport" e del progetto di legge n. 408 "Interventi per la promozione e diffusione dello sport e dell'attività motoria nel Veneto", redatto a seguito della decisione della Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 25 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, con la quale si è dato mandato ai tecnici del Consiglio regionale e della Giunta regionale di predisporre un testo risultante dall'unificazione e dall'armonizzazione dei due citati progetti di legge, eleggendo, quale testo di riferimento, il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

L'esame del testo unificato, valutato e riveduto a più riprese da una sottocommissione della Sesta Commissione consiliare, è stato successivamente discusso, esaminato ed approvato dalla medesima Sesta commissione consiliare nelle sedute del 30 gennaio e 26 febbraio 2015.

La proposta di legge regionale, innovando significativamente la disciplina dell'attività motoria e sportiva in Veneto, si sostituirà - abrogandole - alle leggi regionali in materia di sport attualmente vigenti in Veneto, le principali fra le quali sono: la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero", composta di 14 articoli, rifinanziata annualmente con specifiche disposizioni nelle leggi finanziarie regionali, e la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", che agli articoli 148 e 149 regola le funzioni attribuite alla Regione e alle Province in materia di sport. Ulteriori norme specifiche in materia di sport, altresì superate dal presente testo sono la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta", la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità"; la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 "Ducato Veneto al merito sportivo".

Con l'attuale proposta, la Regione del Veneto - nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale - promuove e sostiene la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità.

Già con la precedente legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, questo principio è stato sancito. Tuttavia, a più di vent'anni dalla sua promulgazione, la Regione ritiene indispensabile, anche in linea con la tendenza di altre Regioni italiane, intervenire con la nuova e più attuale norma che, da un lato recepisce le disposizioni legislative nazionali e regionali intervenute nel frattempo e, dall'altro, si dota di un adeguato strumento che fondi azioni sempre più mirate ed incisive, finalizzate a soddisfare le mutate esigenze del mondo sportivo.

Molte sono, infatti, le novità legislative che hanno interessato il settore sport dopo l'entrata in vigore della legge regionale

12/1993. La principale delle quali è, senz'altro, la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha allargato la potestà legislativa regionale - che pure rimane concorrente con quella statale - consentendo un intervento più incisivo sul territorio nel settore dello sport. Successivamente, nel 2002, è intervenuta la legge finanziaria dello Stato, 27 dicembre 2002, n. 289 che, all'articolo 90, comma 25, impone alle Regione di disciplinare, con propria legge, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi da parte dell'Ente pubblico territoriale che non intenda gestire direttamente tali impianti.

Alla luce di tali considerazioni, il nuovo testo normativo, che si compone di trentuno articoli, organizzati in sei Titoli, prevede diverse novità così riassunte:

- la "Carta etica dello sport veneto", adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale, quale documento di indirizzi dell'attività motoria e sportiva in Veneto, la quale dovrà tener conto della Carta Europea dello sport e del Codice europeo di etica sportiva, approvati dalla 7° Conferenza dei ministri europei dello sport riunita a Rodi i giorni 13-15 maggio 1992 (articolo 3);
- lo "Sport di cittadinanza", con il quale si intende promuovere lo sport come attività a tutela della salute e del benessere dei cittadini (articolo 5);
- una precisa pianificazione attraverso un Piano pluriennale (non inferiore a tre anni) e un piano esecutivo annuale per lo sport (articoli 6 e 7);
- oltre alla Consulta regionale per lo sport (articolo 8), la costituzione dell'Osservatorio regionale per lo sport, strumento fondamentale per un'adeguata programmazione degli interventi regionali da attuarsi attraverso la pianificazione (articolo 9);
- l'ampliamento della gamma dei possibili soggetti beneficiari dei contributi regionali, sia in materia di impiantistica sportiva, sia in materia di pratica sportiva (articoli 10, 11 e 12);
- la facoltà di integrare le risorse finanziarie regionali mediante l'apporto di fondi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, oltre alla possibilità da parte della Regione di attivare iniziative dirette e campagne promozionali a favore dello sport, anche a tutela della salute dei praticanti, da attuarsi con il coinvolgimento di istituzioni sportive e non (articolo 13);
- un "Piano pluriennale regionale antidoping", nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping". Si evidenzia che l'articolo è stato redatto secondo la proposta indicata nel parere dato dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 148 del 4 dicembre 2014 (articolo 14);
- la possibilità di beneficiare di contributi regionali per le scuole che promuovano l'attività sportiva in ambito scolastico (articolo 15);
- la contribuzione regionale per il sostegno e l'incentivazione alla pratica sportiva degli atleti con disabilità (articolo 16);
- la possibilità di intervenire a sostegno di manifestazioni sportive di "eccellenza" ossia di eventi sportivi di elevato contenuto agonistico a livello internazionale e, per le iniziative riservate ad atleti con disabilità, a livello almeno regionale (articolo 17);
- le "Palestre della salute", quali idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di certificazione determinata con apposito provvedimento della Giunta regionale, nelle quali deve venire fornito adeguato supporto - mediante l'esercizio fisico - alle persone affette da patologie e che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici alla propria salute (articolo 21);
- l'introduzione di norme a tutela della salute delle persone che frequentano impianti sportivi in cui venga praticata una attività motorio-ricreativa, nonché l'introduzione di requisiti di sicurezza degli impianti stessi (articolo 22);
- l'introduzione di norme che disciplinano, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90, comma 25, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non intendano gestirli direttamente (articoli da 24 a 27).

La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Hanno votato a favore i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centrodestra Veneto autonomo e Futuro Popolare. Hanno, altresì, votato a favore i seguenti consiglieri rappresentanti del Partito Democratico Veneto: Giuseppe Berlato Sella, Roberto Fasoli, Alessio Alessandrini. Si è astenuto il consigliere Claudio Sinigaglia, rappresentante del Gruppo Partito Democratico Veneto.";

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo Sport comprende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli» (Commission of the European Communities , White Paper on Sport, Luglio 2007).

La pratica sportiva rappresenta una delle più ramificate reti oggi esistenti nel Paese, cui "aderiscono" circa 35 milioni di italiani. Se si contano le società sportive e le organizzazioni territoriali (CONI, Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva) risultano ben 95.000 i "punti di offerta" dislocati sul territorio.

Tutto ciò vale circa tre punti percentuali di PIL, considerando investimenti in opere pubbliche, turismo, trasporti, media tradizionali e media innovativi, occupati diretti ed indiretti, una moltitudine di piccole, medie e grandi imprese che operano nel manifatturiero, organizzazione di micro e macro eventi, innovazione tecnologica ed export. Un'analisi svolta recentemente dal CONI conferma come il valore stimato della produzione direttamente o indirettamente attivata dallo sport risulti superiore ai 53 miliardi di euro all'anno, con valori di export che si attestano intorno a 1,8 miliardi di euro per i prodotti sportivi. La stima del Pil direttamente legato allo sport è di 25 miliardi.

I dati indicano con chiarezza i fondamentali aspetti valoriali associati al mondo dello sport e della pratica sportiva: spirito di squadra, disciplina, solidarietà, rispetto delle regole.

Nel corso dell'ultimo ventennio lo sport ha rappresentato per l'infanzia e l'adolescenza il terzo pilastro educativo dopo la famiglia e la scuola. Il 66,5 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni pratica una disciplina sportiva e la capacità di trasmissione di principi etici attraverso lo sport rappresenta un valore aggiunto di indiscutibile rilievo. Nel 2011 in Italia, le persone di 3 anni e più che hanno praticato sport sono state poco meno di 19 milioni (il 32,1 per cento della popolazione nella stessa fascia di età). Tra questi il 21,9 per cento si è dedicato allo sport in modo continuativo e il 10,2 per cento in modo saltuario. Focalizzando l'attenzione sull'evoluzione della pratica sportiva giovanile degli ultimi anni, si riscontrano variazioni positive soprattutto tra i bambini. Dal 2001 al 2011 i livelli della pratica sportiva per la fascia d'età compresa tra i 6 e i 10 anni sono aumentati di oltre 5 punti percentuali, passando dal 48,8 per cento al 54 per cento e hanno quasi raggiunto i livelli della fascia d'età 11-14 anni, da sempre più attiva (56,1 per cento di praticanti continuativi nel 2011). Le quote di partecipazione sportiva dei giovani per le classi d'età immediatamente successive sono, invece, rimaste sostanzialmente stabili, attestandosi nel 2011 su valori pari rispettivamente al 46,5 per cento per i ragazzi tra i 15 ed i 17 anni e ad un livello inferiore di ben 10 punti percentuali (35,9 per cento) per i giovani tra i 18 ed i 19 anni.

I trend in atto indicano che la modalità di "adesione" all'ambito sportivo sta cambiando, andando sempre più nella direzione di una pratica destrutturata, fuori dagli schemi classici del tesseramento federale ed interpretando sempre più lo sport come strumento di salute.

Le conseguenze sulla salute determinate da scorretta alimentazione, sedentarietà e, in generale, da stili di vita non salutari, sono motivi di preoccupazione e di impatto sulla spesa sanitaria. Le visite medico-sportive possono consentire, oltre ad una valutazione dello stato di salute, anche uno studio epidemiologico della popolazione giovanile italiana maschile e femminile. Il beneficio dell'attività fisica viene calcolato anche in termini di riduzione della mortalità, con cui si intende il numero di morti evitate all'anno, grazie alla pratica sportiva in relazione all'intensità. Considerando che attualmente in Italia circa il 60 per cento della popolazione pratica un'attività sportiva o fisica, i benefici che implicitamente ne derivano sono dell'ordine di 52.000 malattie evitate ogni anno e 22.000 morti evitate ogni anno. I circa 52.000 casi di malattie evitate ogni anno equivalgono a circa 1,5 miliardi di euro di risparmio sulla spesa annua (sanitaria e non) pari a circa l'1,3 per cento della spesa sanitaria complessiva. Le circa 22.000 morti evitate ogni anno equivalgono a circa 32 miliardi di euro di valore della vita «salvaguardato» (inteso come monetizzazione della mancata produttività e del danno morale) pari a circa il 2 per cento del PIL (vale a dire che in assenza di pratica sportiva, la diminuzione del PIL italiano nel 2011 invece di -0,5 per cento sarebbe teoricamente stato -2,5 per cento). In prospettiva la diminuzione di un punto percentuale del tasso di sedentarietà in Italia (dall'attuale 40 per cento al 39 per cento corrispondente a circa 515.000 persone) porterebbe un beneficio incrementale per lo stato di 200 milioni di euro annui, come risparmio sulla spesa (sanitaria e non) e 4 miliardi di euro annui, come valore della vita salvaguardato. Il beneficio totale ottenuto deriva così da una riduzione dei costi dell'inattività e da un aumento del risparmio dei costi dovuto all'incremento delle persone praticanti attività sportiva e fisica.

I corsi finanziati dalle Regioni, l'attività professionalizzante della Scuola dello Sport, rappresentano rilevanti segmenti d'offerta formativa, culturale e di potenziale inserimento nel mondo del lavoro.

Una fondamentale leva organizzativa del mondo sportivo risiede proprio nel lavoro prestato in modo volontario da centinaia di migliaia di persone. Da un'analisi condotta su un campione di 11.000 associazioni sportive si evince che operano mediamente nel settore 10-12 volontari ad associazione, i quali prestano 5 ore di lavoro a settimana. Nel complesso, si tratta di circa 225.000.000 ore di volontariato per un valore annuo quantificabile in 3,4 miliardi di euro di lavoro equivalente (calcolando un controvalore di 15 euro per ogni ora di lavoro).

Un punto di osservazione privilegiato sulla pratica sportiva in forma organizzata è quello del CONI. Per l'anno 2011, secondo le rilevazioni CONI il numero dei tesserati è stato pari a circa 11 milioni. Si tratta di un dato disomogeneo che comprende i tesserati delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate che coprono segmenti di attività fisico-sportiva caratterizzati da maggior impegno agonistico (4 milioni e mezzo di tesserati delle società ed associazioni sportive) e quelli degli Enti di promozione sportiva (con finalità ludiche, ricreative e formative) che propongono attività fisico-sportiva a carattere amatoriale organizzata (circa 7 milioni di iscritti dichiarati dagli Enti; tale quota comprende anche i tesserati in occasione di manifestazioni sportive promozionali).

Tra i tesserati alle Federazioni sportive nazionali, si osserva un trend positivo: dal 2001 al 2011 il numero di tesserati è passato da 3,3 milioni a 4,5 milioni di atleti, con un incremento superiore al 36 per cento.

Il punto di riferimento nel mondo dello sport per le persone con disabilità è il Comitato Italiano Paralimpico, che ha compiti analoghi a quelli affidati al CONI per quel che attiene la pratica sportiva dei normodotati. Nell'ambito delle proprie attività, in particolare, il CIP svolge un'azione di promozione ed avvicinamento alla pratica sportiva di persone disabili, resa attuativa attraverso i Centri di avviamento allo sport Paralimpico (CASP), gli Istituti scolastici, le Unità spinali/Centri di riabilitazione ed i rapporti con l'INAIL. In base ai dati disponibili, nel 2011 le persone con disabilità tesserate con le 20 Federazioni riconosciute sono state 12.231, divise in 1.295 società sportive; i tesserati con le 11 Discipline sportive paralimpiche riconosciute sono stati 1.315, divisi in 117 società sportive, 47.223 i tesserati con gli 8 Enti di promozione riconosciuti dal CIP, divisi in 534 società o gruppi sportivi, per un totale di 60.769 tesserati e 1.946 Società sportive affiliate.

Il Nord-Est è la ripartizione geografica con la quota più elevata di persone che praticano lo sport (40,4 per cento). I migliori indici di dotazione impiantistica riguardano le macro aree del Nord-Ovest e del Nord-Est (rispettivamente 354 e 352 spazi ogni 100.000 residenti). Il Veneto è la terza regione in Italia per pratica sportiva, dopo le regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. In Veneto praticano sport 1 milione e 965.054 persone, il 41,3 per cento (di cui il 28,7 per cento in modo continuativo). Svolgono un'attività fisica 1 milione e 641.510 persone, ovvero il 34,5 per cento. Sono invece sedentari 1 milione e 137.162 persone, il 23,9 per cento.

Negli ultimi 15 anni la pratica sportiva in Veneto è aumentata del 17,3 per cento, mentre è salito del 24,8 per cento il numero dei praticanti continuativi. Il Veneto è al secondo posto in Italia per chi pratica "qualche attività sportiva" e al secondo posto anche per il minor tasso di sedentarietà, dopo il Trentino.

Le società sportive di base che appartengono a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate in tutta la Regione sono 8.784. Tenendo conto che la popolazione attiva, calcolata dai 3 anni in su, è di 4.758.000 persone, vi è 1 punto di "offerta sportiva" ogni 541 abitanti (si tenga presente che il dato corrispondente in Italia è di 1 punto di "offerta sportiva" ogni 631 abitanti). Un'attività di base di questo tipo è possibile solo grazie al grandissimo numero di volontari che operano a vari livelli all'interno delle società sportive (circa 10 per società) e che garantiscono un monte ore (circa 5 a settimana) preziosissimo.

Annualmente vengono organizzati in Veneto moltissimi eventi sia a livello nazionale che internazionale da parte di Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, o dalle singole società sportive. Per conformazione geografica, il Veneto permette l'organizzazione di eventi di altissimo livello all'aperto, in ogni stagione dell'anno e nelle più svariate discipline; dal ciclismo allo sci alpino, dagli sport su spiaggia agli eventi di corsa su strada o di trial, dagli eventi di sci di fondo agli eventi di ciclismo fuori strada, all'orienteering. Per quanto riguarda gli eventi al coperto o in impianti strutturati, non sempre l'impiantistica del Veneto è a livello dei parametri richiesti. Ad esempio, nelle candidature dei mondiali di basket 2015 o degli Europei di calcio 2016, non erano state previste sedi in Veneto per questi motivi.

La rappresentanza di atleti veneti nelle delegazioni CONI che hanno partecipato alle varie edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici è sempre stata piuttosto numerosa. A Londra 2012 erano veneti 22 atleti su 290 per i Giochi Olimpici e 16 atleti su 112 per i Giochi Paralimpici. Anche nel medagliere gli atleti veneti hanno sempre portato un importante contributo: nelle 27 edizioni dei Giochi Olimpici Estivi hanno infatti conquistato complessivamente 134 medaglie. Da considerare poi la presenza come official (tecnici, dirigenti, arbitri, giudici) che corrisponde circa al 10 per cento del totale. Nei campionati le squadre venete rappresentano più del 10 per cento del movimento totale.

I dati e le valutazioni sopra riportate per ciò che riguarda lo sport italiano sono state ricavate dal Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva del 26 settembre 2012 elaborato dal Dipartimento Turismo e Sport (ufficio per lo sport) mentre i dati che descrivono la situazione dello sport veneto sono stati ricavati dalle relazioni de "I numeri dello sport veneto" a cura di Massimo Zanotto dello Studio Ghiretti & associati e da "I nuovi trend dello sport" a cura di Roberto Ghiretti, presentati alla Conferenza regionale sul ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale, organizzata dal Coni veneto nel mese di dicembre del 2012.

I dati dimostrano come lo strumento legislativo in materia di sport attualmente in vigore nella Regione Veneto sia ormai ampiamente superato dall'evoluzione del movimento sportivo; un movimento sportivo dinamico, molto articolato che si esprime con registri e tonalità diverse. Rimane fondamentale lo sport di squadra e quello organizzato attraverso le società sportive, ma emerge ormai con evidenza quello svolto in forma individuale e quello legato allo sport di cittadinanza, così come quello socio-sanitario che favorisce un invecchiamento attivo e la prevenzione nonché, in casi sempre più ampi anche il trattamento terapeutico.

La presente proposta di legge è innovativa sia nelle finalità che nei contenuti; indica subito una direzione: lo sport non può essere un tema isolato o residuale, ma deve essere uno strumento che per le sue caratteristiche deve trovare ampi spazi nell'integrazione con le politiche sociali e sanitarie, con quelle turistiche e ambientali, con quelle giovanili, scolastiche e culturali. La dimensione sportiva è anche economica, soprattutto nella Regione Veneto che ha nel turismo la prima impresa produttiva. Così il Veneto deve continuare ad attrezzarsi per essere luogo accogliente con percorsi ciclopedonali, con impianti sportivi all'altezza delle aspettative, con spazi ed ambienti anche urbani che consentano l'offerta di attività sportivo e motoria e la conoscenza delle bellezze naturali della nostra regione.

Lo sport è innanzitutto valore agonistico, educativo, relazionale, contribuisce alla crescita personale e della comunità, consente di superare disagi e discriminazioni: da ciò deriva la necessità di proporre la Carta etica dello sport veneto, da inserire, grazie anche all'esperienza ed esemplare storia di tante società, di tanti dirigenti e di tanti atleti veneti, nel solco delle più importanti affermazioni valoriali europee ed internazionali.

Il Veneto deve riconoscere e sostenere l'associazionismo sportivo, le società sportive, il volontariato sportivo così come il talento sportivo: i dirigenti, i tecnici, gli atleti di valore, il volontariato e le famiglie che quotidianamente si prodigano per consentire la pratica sportiva di tanti giovani, devono trovare il giusto riconoscimento nelle politiche sportive venete.

Il Veneto deve continuare a promuovere e sostenere lo sport nella scuola e deve continuare a collaborare nella programmazione e nell'esecuzione dei progetti con il mondo sportivo veneto, in particolare con il CONI e le sue articolazioni. Centrale deve essere il superamento di ogni barriera architettonica per consentire a tutti l'accesso agli impianti e alle attività sportive.

La presente proposta di legge istituisce la palestra della salute, certificata e in possesso di quei requisiti necessari per svolgere attività motoria terapeutica, di trattamento e cura, a favore delle persone con quadro clinico stabilizzato che trovano nello sport risposte adeguate ed efficaci in termini di mantenimento della salute.

Lo sport è sport per tutti, è sport di cittadinanza. Cittadinanza attiva! Per questo deve essere riconosciuta la valenza dello sport di cittadinanza sia nella dimensione socio educativa sia come opportunità di riqualificazione degli spazi urbani.

Formazione e lotta al doping sono gli altri due punti fondamentali per tutelare l'immagine dello sport, ma soprattutto chi pratica lo sport. Il Veneto deve dimostrarsi all'avanguardia anche su questo piano."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 90, comma 17 della legge n. 289/2002 è il seguente:

"90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.".

- Il testo dell'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 è il seguente:
"90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.".

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 381/1991 è il seguente:
"4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, letterab), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.".

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 376/2000 è il seguente:
"5. Competenze delle regioni.
1. Le regioni, nell'àmbito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.".

Nota all'articolo 22
- Il testo dell'art. 17, comma 115 della legge n. 127/1997 è il seguente:
"17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla letterac), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.".

Note all'articolo 23

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate

dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (112)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

- Il testo degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 è il seguente:

"Articolo 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.".

"Articolo 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.".

Nota all'articolo 24

- Per il testo dell'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 vedi nota all'art. 10

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

"Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

8. I «lavori» di cui all'*allegato I* comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.".

- Il testo dell'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

"Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.".

4. Strutture di riferimento

- Sezione lavori pubblici
- Sezione programmazione risorse finanziarie SSR

(Codice interno: 298266)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 9

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 1

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituita dalla seguente: *"Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge".*

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.".

Art. 2

Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole *"e piscicoltura"* sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è inserita la seguente:

"d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.".

Art. 3

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva.".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura.".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate.".

4. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"commissione provinciale tecnica"* sono aggiunte le parole: *"con funzioni consultive.".*

Art. 4
Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) la parola: *"coltivazione"* è sostituita con la parola: *"gestione";*

b) dopo le parole: *"specie ittiche"* sono inserite le parole: *", teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,";*

c) dopo le parole: *"uniformandosi alle indicazioni contenute"* sono inserite le parole: *"nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e";*

d) le parole: *"e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"* sono soppresse.

Art. 5
Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) dopo le parole: *"ciascuna Provincia predispone"* sono inserite le parole: *"nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,";*

b) dopo le parole: *"sono delimitate le zone omogenee"* sono aggiunte le parole: *", anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.".*

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito con il seguente:

"3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;

c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;

d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono soppresse le parole: *"Su richiesta delle Province interessate".*

4. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"divieto di pesca"* sono inserite le parole: *"con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale".*

Art. 6
Modifiche dell'articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni e norme transitorie

1. Il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.".

3. Le Province adeguano la propria carta ittica alle disposizioni regionali di cui al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del suddetto comma.

4. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Art. 7
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituita dalla seguente: *"Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali".*

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

a) forme e modalità di coltivazione delle acque;

b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;

c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;

d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;

e) specie ittiche di cui è consentita la semina;

f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;

g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;

h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dopo le parole: *"della produzione naturale"* sono inserite le parole: *"e dell'ecosistema".*

Art. 8
Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.".

Art. 9
Inserimento dell'articolo 8bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis
Ambiti - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole

1. Nelle zone salmonicole (A) le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono uno o più ambiti idrografici omogenei, con la presenza nel loro interno di concessioni di pesca, definendo i criteri di interazione fra le Concessioni stesse, al fine di consentire la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessioni, con criteri di mutualità fra le concessioni.".

Art. 10
Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.".

2. Alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 la parola: *"ricercatori"* è sostituita con la parola: *"soggetti"*.

3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserita la seguente:

"d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).".

4. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

Art. 11
Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 la parola: *"quattordici"* è sostituita con la parola: *"diciotto"*.

Art. 12
Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis
Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico

1. I regolamenti provinciali devono prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalle Province e vengono destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.".

Art. 13
Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come introdotto dall'articolo 12 della presente legge è inserito il seguente:

"Art. 11 ter
Scale di risalita

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita che contemplino comunque l'assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.".

Art. 14
Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole *"della provincia"* sono inserite le parole: *", salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.".*

3. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"7. É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.".

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale.".

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:

"8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.".

Art. 15
Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

   a) le parole: *"dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio"* sono sostituite dalle parole: *"dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo".*

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunta la seguente frase: *"Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca".*

3. Al comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"non sussiste"* sono inserite le parole: *"per i salmonidi e i timallidi".*

4. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"4. In tutte le acque della regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso del motore elettrico fuoribordo alimentato con potenza non superiore a 12 V , esclusivamente per la navigazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.".

Art. 16
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza.".

Art. 17
Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole *"località determinati."* sono aggiunte le parole *", anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.".*

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici."* è inserito il periodo *"Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.".*

Art. 18
Inserimento dell'articolo 19 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis
Imprenditore ittico

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura come disciplinata dall'articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l'imprenditore ittico viene equiparato all'imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.

4. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in favore dell'imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:

a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;

b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.".

Art. 19
Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *"e di piscicoltura"* sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) le parole: *"e piscicoltura"* sono soppresse;

b) dopo le parole: *"regolamenti provinciali"* sono aggiunte le parole: *"che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.".*

Art. 20
Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.".

Art. 21
Inserimento dell'articolo 24 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis
Attività connesse alla pesca professionale

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all'attività d'impresa:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina

delle attività turistiche connesse al settore primario";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.".

Art. 22
Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. L'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 25
Esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nei singoli regolamenti provinciali.

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalle Province ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.".

Art. 23
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle province la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.".

Art. 24
Inserimento dell'articolo 27 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis
Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.

3. La Commissione è composta da:

a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;

b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.

4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:

a) il responsabile dell'Osservatorio socio - economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;

b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;

c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.

5. La Commissione, all'esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.

6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.".

Art. 25
Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"4. La Provincia verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.

4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.".

3. La disposizione di cui al comma 4 quater dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotta dal comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Art. 26
Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.".

Art. 27
Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.".

3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *"da lire 50.000 a lire 300.000"* sono sostituite con le parole: *"da euro 40,00 a euro 200,00".*

4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) le parole: "*da lire 100.000 a lire 600.000"* sono sostituite con le parole: *"da euro 100,00 a euro 500,00";*

b) le parole: *"lire 20.000 per capo"* sono sostituite con le parole: *"euro 20,00 per capo".*

5. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "*da lire 200.000 a lire 1.200.000"* sono sostituite con le parole: *"da euro 1.000,00 a euro 6.000,00".*

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.".

7. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) le parole: "*al comma 2 dell'articolo 12"* sono sostituite con le parole: *"all'articolo 11 ter";*

b) le parole: *"scale di monta"* sono sostituite con le parole: *"scale di risalita";*

c) le parole: *"da lire 5.000 a lire 30.000"* sono sostituite con le parole: *"da euro 4.000,00 a euro 20.000,00";*

d) le parole: *"da lire 1.000.000 a lire 3.000.000"* sono sostituite con le parole: *"da euro 500,00 a euro 2.000,00";*

e) le parole: *"sanzione raddoppiata"* sono sostituite con le parole: *"sanzione triplicata".*

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.".

9. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *"da lire 1.500.000 a lire 10.000.000"* sono sostituite dalle parole: *"da euro 1.000,00 a euro 7.000,00".*

10. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) dopo le parole: *"sostanze atte a stordire il pesce,"* sono inserite le parole: *", tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,";*

b) le parole: *"oltre alla confisca del prodotto pescato ed al"* sono sostituite con le parole: *"; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il";*

c) dopo le parole: *"degli strumenti"* sono inserite le parole: *"e attrezzi";*

d) dopo le parole: *"utilizzati per la pesca e"* sono inserite le parole: *"il sequestro dei mezzi utilizzati per".*

Art. 28
Inserimento di articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis
Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus"

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.".

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con un incremento della dotazione dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo di nuova istituzione "Attività di sorveglianza entomologica di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus") riducendo per pari importo lo stanziamento dell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/7010 per euro 100.000,00 e capitolo U/100833 per euro 100.000,00) del bilancio di previsione 2015.

TITOLO II
Norme finali e di prima applicazione

Art. 29
Funzioni delle Province

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermative in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo.

Art. 30
Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno

1. In prima applicazione della presente legge, il regolamento quadro regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; i regolamenti provinciali di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, si conformano entro i successivi novanta giorni.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

3. Le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno.

Art. 31
Norma di prima applicazione

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti provinciali di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 con i quali le Province si conformano al regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12, articolo 13 e articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 in tema di divieti ed obblighi, lunghezze di cattura e periodi di proibizione della pesca, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 32
Norma di abrogazione

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 4 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni e norme transitorie

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 8bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 10 - Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 11 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 14 - Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 15 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 16 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 17 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 19 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 19 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 20 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 21 - Inserimento dell'articolo 24 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 22 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 23 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 27 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e

marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 25 - Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 26 - Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 27 - Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 28 - Inserimento di articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

TITOLO II - Norme finali e di prima applicazione

Art. 29 - Funzioni delle Province

Art. 30 - Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno

Art. 31 - Norma di prima applicazione

Art. 32 - Norma di abrogazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 456 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Possamai, Bendinelli, Azzalin, Toscani, Peraro e Bond;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 febbaio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, e su relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin , ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in Veneto la pesca costituisce un elemento importante nell'economia e nella tradizione locale.

La presenza del mare, delle lagune, dei laghi e dei molteplici corsi d'acqua che la attraversano ha fatto si che da sempre fosse grande il numero di chi, per lavoro o per passione, praticassero questa attività.

A livello sportivo essa conta migliaia di appassionati nella nostra Regione, per questo può vantare anche di essere uno strumento di promozione turistica, costituendo altresì un fattore di crescita oltre che un importante elemento economico per l'indotto della produzione e della commercializzazione di strumenti ad alta tecnologia.

La presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche alla legge 19/1998 al fine di adeguare le norme esistenti alle attuali esigenze sia dei pescatori dilettantistico-sportivi, sia per una maggiore sensibilità alla tutela degli ambienti acquatici e delle specie autoctone a rischio di rarefazione.

In particolare si rafforza il ruolo dell'associazionismo pescatorio nella programmazione e gestione affinché, nell'ottica della sussidiarietà, sgravi gli enti pubblici da compiti di gestione e controllo.

Tre le principali novità introdotte si riportano:

- inserimento del concetto di tutela delle tradizioni e delle antiche forme di pesca, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- inserimento, fra le attività disciplinate dalla presente legge, della pesca autorizzata, collettiva o professionale, ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
- potenziamento del ruolo della Consulta regionale per la pesca dilettantistico e sportiva (Tavolo Blu);
- costituzione degli elenchi delle specie autoctone a grave rischio di rarefazione e delle specie alloctone invasive;
- rafforzamento dell'uso delle aree no-kill e di zone a tutela;
- azione di agevolazione e avvicinamento alla pesca per i giovani, attraverso l'esenzione dal versamento della concessione regionale per i minorenni;
- attuazione della presente legge attraverso il Regolamento quadro regionale e i Regolamenti provinciali;
- regolamentazione delle licenza di pesca a scopo turistico;
- delega alla Giunta regionale della determinazione delle misure minime dei pesci per esercitare la pesca;
- delega alla Giunta regionale della determinazione dei periodi di proibizione della pesca e delle metodologie di pesca;
- consentire l'uso del motore elettrico di limitata potenza, nelle acque in cui è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi;
- ampliamento delle competenze alle guardie ittiche volontarie anche in materia ambientale;
- attivazione di iniziative per attuare azioni di riqualificazione ittico-ambientale nelle zone ciprinicole;
- consentire una maggior mobilità dei pescatori nelle acque salmonicole attraverso l'identificazione di ambiti omogenei.

La Quarta Commissione consiliare ha altresì inserito una norma di rispetto dell'autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria che lo Statuto regionale e la legge regionale 25/2014 riconoscono alla provincia di Belluno.

La Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 25 febbraio 2015, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al provvedimento in oggetto, con modifiche al testo.

Hanno espresso voto favorevole il presidente Bond (Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto) ed i consiglieri Possamai

e Falconi (Liga Veneta - Lega Nord Padania), Gerolimetto (Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto) e Peraro (Unione di Centro).

Si è astenuto il consigliere Bortoli con delega del vicepresidente Azzalin (Partito Democratico Veneto).

Della relazione in aula è stato incaricato il consigliere Possamai, correlatore il vicepresidente Azzalin.";

- Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oltre alle cose dette dal consigliere relatore Possamai, che in parte condivido, vorrei fare una serie di puntualizzazioni, di sottolineature in base alle quali noi ci siamo astenuti, ma in base anche alla discussione e se si recepiranno una serie di emendamenti, il nostro atteggiamento potrebbe essere anche di valutazione positiva nel voto finale, stante un po' le premesse che già il relatore diceva.

Anch'io voglio dare atto della collaborazione che vi è stata con le associazioni, che ha portato a questo testo direi largamente condiviso e che ha permesso, appunto, di arrivare in questi termini anche alla vigilia delle elezioni ad affrontare un testo così complesso, così ampio, perché di fatto va ad incidere su tutta la disciplina vigente. Per cui da questo punto di vista un intervento abbastanza corposo, insomma, anche se in maniera scientifica, chirurgica in alcuni casi, va a modificare alcune norme.

Va sottolineato anche il ruolo della pesca, le sue caratteristiche, le sue funzioni di monitoraggio ambientale, quale attività economica, di attività sportiva; un fatto non va dimenticato, anzi è opportuno sempre ribadirlo in momenti come questi, un fatto identitario che costituisce una ricchezza culturale, basta pensare alle tradizioni. Per cui anche un interessamento da parte del Consiglio in questi termini è, secondo me, un fatto positivo; l'ampio numero di soggetti coinvolti, di cui diceva il relatore, è una esemplificazione pratica degli elementi che ho sottolineato.

Si va ad un adeguamento normativo che tiene conto dell'evoluzione del settore, di nuove esigenze e delle nuove problematiche che sono sorte non ultime quelle che si citavano relative al fenomeno del bracconaggio, all'invasione di pescatori stranieri nelle acque interne, soprattutto nei corsi d'acqua del Polesine. Lo snellimento burocratico, tutto il capitolo dell'inasprimento anche sanzionatorio, ma anche qui una novità nella diversificazione delle modalità repressive.

La norma, secondo me, introduce una cosa molto significativa anche per le acque interne, cioè l'ittiturismo e il pescaturismo, già attività comprese in una precedente legge che questo Consiglio ha approvato insieme all'agriturismo, ma credo che questo completi una attività per quanto riguarda le acque interne.

Sulla lotta al bracconaggio è opportuno soffermarsi. È un fatto grave che interessa i nostri corsi d'acqua e qui bisogna attivarsi e cerchiamo di farlo sul piano legislativo attraverso la tutela del pescatore dilettantistico, ma anche dei pescatori professionali che al di là di tutte le questioni, rischiano di trovare a breve, se non per alcuni aspetti già presente, un impoverimento molto preoccupante della fauna ittica presente. Quindi, credo che su questo aspetto la legge sia particolarmente incisiva.

In premessa della mia breve correlazione, dicevo che se vi è un recepimento positivo da parte dell'Aula degli emendamenti che sono proposti e che riguardano l'autonomia finanziaria della Provincia di Belluno, un intervento che per quanto riguarda la deroghe si deve rifare ad un regolamento specifico e quindi, da questo punto di vista, una flessibilità sì, ma all'interno non di una deregolation che non tiene conto di una regolamentazione complessiva, il nostro atteggiamento può essere di valutazione positiva. Grazie.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - *Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge.*

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi

quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 2 - Tipi di pesca.

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

a) la pesca dilettantistica e sportiva;

b) la pesca professionale;

c) la pesca scientifica;

d) l'acquacoltura [e piscicoltura]

d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva.

2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura.

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.

5. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale *con funzioni consultive*.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.

1. La *gestione* delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, *teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,* uniformandosi alle indicazioni contenute *nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale* e nelle Carte ittiche provinciali [e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge].

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 5 - Carta ittica.

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone *nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,* la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, *anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.*

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;

c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;

d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.

4. [Su richiesta delle Province interessate], per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime.

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca *con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale.* Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 5 bis della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1. La carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.

1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.

2. omissis

3. Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - *Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali.*

1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale *e dell'ecosistema* delle acque confinanti.".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.".

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi

quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 9 - Licenze di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
d) *i soggetti in* possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.

d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

[10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validità non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge].".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.

[1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.]

2. I minori di anni *diciotto* e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.".

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

[2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati proget-

tuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.]

3. É vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. É vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia, *salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.*

7. É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale.

8. É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.".

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata *dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo,* fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. *Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca".*

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste *per i salmonidi e timallidi* nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. In tutte le acque della regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso del motore elettrico fuoribordo alimentato con potenza non superiore a 12 V , esclusivamente per la navigazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.".

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigi-

lanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.".

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati, *anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.*

1 bis. La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 7.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. *Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.* Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.".

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura [e di piscicoltura].

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura [e piscicoltura] sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali *che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei*.".

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.".

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle province la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.".

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Provincia verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.

4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.

4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.".

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 40,00 a euro 200,00.* La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 100,00 a euro 500,00.* In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di *euro 20,00 per capo.* Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa *da euro 1.000,00 a euro 6.000,00* oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui *all'articolo 11 ter,* concernente l'obbligo di costruzione di *scale di risalita,* viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 4.000,00 a euro 20.000,00,* mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 500,00 a euro 2.000, sanzione triplicata* qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa *da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.*

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, *tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,* oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; *è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il* sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi e strumenti *e attrezzi* utilizzati per la pesca e *il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.*

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 1, comma 91 della legge n. 56/2014 è il seguente:

"Art. 1.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze."

Nota all'articolo 30

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 3.
- Per il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 4.
- Per il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 31

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 3.
- Per il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 4.
- Per il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 14.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2014 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 14 - Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 5, dopo le parole "sulla stesura dei piani di miglioramento" sono aggiunte in fine le parole: "e sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base del principio della sostenibilità ambientale";

b) al comma 1 dell'articolo 7 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
omissis

c) dopo il comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
omissis

d) al comma 7 dell'articolo 33 le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "sette anni" e sono aggiunte a seguire le parole "oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce".

[2. Gli importi minimi e massimi delle altre sanzioni previste dall'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aumentati di un terzo.]

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00, si fa fronte a valere sulla upb U0034 "Servizi integrati agro faunistici venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità.".

4. Struttura di riferimento

Sezione caccia e pesca

(Codice interno: 298279)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 10

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituita dalla seguente:

"c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.".

Art. 2
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

Art. 3
Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purché l'intervento vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;

b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

e) acquisto di terreni;

f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;

g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda;

i) i semplici investimenti di sostituzione.".

2. Il comma 3 ter dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 aggiunto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

"3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.".

3. Il comma 3 quater dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è abrogato.

Art. 4
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2008 n. 20, le parole: *"in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono soppresse.

Art. 5
Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificati dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento.".

2. Il comma 4 bis dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

"4 bis. L'importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014.".

Art. 6
Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: "*ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005"*, sono sostituite dalle parole: *"ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013".*

Art. 7
Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008"*, sono sostituite dalle parole: *"dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.".*

Art. 8
Abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. L'articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, inserito dall'articolo 24 della legge regionale 25 luglio 2008 n. 9, è abrogato.

Art. 9
Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"dal regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono sostituite con le parole: *"dal regolamento (UE) n. 1305/2013".*

Art. 10
Modifica dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"del regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono sostituite con le parole: *"del regolamento (UE) n. 1305/2013".*

Art. 11
Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono sostituite dalle parole: *"ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013".*

Art. 12
Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. All'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"26 bis"* sono soppresse.

Art. 13
Modifica dell'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. L'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

"1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.".

Art. 14
Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 6 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 7 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 9 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 10 - Modifica dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 11 - Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 12 - Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 13 - Modifica dell'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 15 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 gennaio 2015, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 gennaio 2015, dove ha acquisito il n. 493 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano AZZALIN, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", oltre a disciplinare la programmazione di settore, istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese agricole e agroindustriali che costituisce il secondo pilastro dello sviluppo rurale in Veneto.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI:

1) in deroga al principio di incompatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune (articolo 107, paragrafo 1 del trattato), la UE consente, entro rigide regole, la concessione di aiuti pubblici a singole imprese;

2) nell'ambito della politica di controllo degli aiuti di stato, alla Commissione europea va preventivamente richiesto il parere di compatibilità per ogni progetto volto a introdurre aiuti ("obbligo di notifica") oppure, in "regime di esenzione", la Commissione deve essere preventivamente informata che l'aiuto concesso rispetta tutte le condizioni previste dai regolamenti di riferimento. Quest'ultima modalità consente di aumentare le possibilità di concedere aiuti in tempi più brevi, riducendo le formalità burocratiche per gli stati membri e per i beneficiari.

A conferma del bassissimo grado di flessibilità, anche formale, concesso nell'applicazione delle regole sugli aiuti pubblici e al fine di garantire trasparenza ed efficacia, la Commissione esige che gli stati membri adeguino i propri regimi di aiuto esistenti man mano che si modifichino i regolamenti comunitari di riferimento, secondo un meccanismo di rinvio che si potrebbe definire di tipo statico.

La legge regionale n. 40 del 2003 è stata, pertanto, oggetto di ripetuti interventi di novellazione discesi proprio dalla necessità di adeguarne le disposizioni alle numerose modifiche indotte dal continuo mutamento della normativa comunitaria di riferimento (rappresentata dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, dalle procedure di esenzione e infine dalla disciplina di sostegno allo sviluppo rurale).

Ciò, in virtù dell'obbligo che i regimi di aiuto (in questo caso, la legge regionale 40/2003), oltre a soddisfare tutte le condizioni poste dal regolamento di riferimento, contengano anche un rinvio esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione.

I CONTENUTI DEL PDL 493:

Gli articoli 1, 3, comma 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 13, come conseguenza di un'interpretazione di tipo statico dei riferimenti normativi, modificano puntualmente i riferimenti presenti nella legge regionale 40/2003 al regolamento (CE) 1698/2005 di sostegno allo sviluppo rurale del periodo di programmazione 2007-2013 con il vigente regolamento (UE) 1305/2013 relativo al periodo 2014-2020. Vengono, altresì, modificati i riferimenti al regolamento n. 1857/2006 e al regolamento n. 800/2008 in quanto abrogati e sostituiti dal regolamento UE n. 702/2014 in materia di esenzione dalla notifica per gli aiuti relativi al settore agricolo e forestale. Questo regolamento, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ricomprende le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e alle imprese nel settore delle trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, precedentemente normati da due regolamenti distinti (Reg. CE 1857/2006 e Reg. CE n. 800/2008).

L'articolo 3, commi 1 e 2 adegua le finalità e l'ammissibilità degli investimenti ai criteri previsti dal Reg. UE n.702/2014 del 25 giugno 2014, articolo 14.

L'articolo 3, comma 4, abroga il riferimento all'articolo 15 del Reg. CE n. 800/2008 in quanto non più vigente e sostituito dal Reg. UE n. 702/2014, le cui previsioni sono già assorbite nel comma 3 dell'articolo 3.

L'articolo 5, comma 1, adegua l'intensità massima di aiuto per gli investimenti nelle aziende agricole alle previsioni di cui agli articoli 14 e 17 del Reg. UE n. 702/2014.

L'articolo 5, comma 2, adegua i limiti massimi di aiuto per gli investimenti alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Reg. UE n. 702/2014.

L'articolo 8, prevede l'abrogazione dell'articolo 26 bis della L.R. 40/2003 relativo ai limiti di aiuto alle imprese intermedie. Ciò in quanto le imprese di tali dimensioni non risultano tra i beneficiari previsti dal Reg. UE n. 702/2014.

La finalità precipua di questo progetto di legge è quella di pervenire all'adeguamento della legge regionale 40/2003 alla nuova normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e di sviluppo rurale, con l'intento di creare le condizioni per effettuare la comunicazione alla Commissione di esenzione dalla notifica del regime previsto da taluni articoli della legge.

Il primo effetto successivo all'approvazione del disegno di legge sarà, pertanto, la possibilità di riprendere l'iter per la riattivazione del Fondo di rotazione del settore primario (opera dal 2005, finanzia interventi di investimenti sull'agroalimentare, è dotato di circa 24 milioni di euro, alcune centinaia sono state le aziende interessate 300 nei dieci anni trascorsi)), di cui agli articoli 57 e 58 della legge, a oggi temporaneamente sospeso in quanto il regime di esenzione degli articoli da 17 a 24 è scaduto il 31 dicembre 2014 insieme all'operatività dei regolamenti comunitari di riferimento.

La possibilità di riattivare il fondo in tempi rapidi rappresenta un obiettivo da perseguire al fine di dare risposta concreta al mondo delle imprese impegnate in politiche di ammodernamento e sviluppo degli investimenti per far fronte alle sempre più stringenti sfide che il mercato impone.

È un intervento che va nella direzione di valorizzare una politica imprenditoriale più spinta.

L'articolo 2 abroga il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 40/2003 che prevede che il vincolo di destinazione sui beni immobili oggetto di finanziamento sia trascritto presso i relativi pubblici registri, con onere a carico dei beneficiari. Tale disposizione, non prevista da alcuna norma comunitaria o nazionale, risulta obsoleta in quanto la strumentazione informatica in dotazione all'Amministrazione pubblica è in grado di monitorare i vincoli previsti dalle norme sugli investimenti e, inoltre, rappresenta un pesante adempimento burocratico e un onere finanziario a carico dei beneficiari.

Questo riguarda tutte le aziende che godono di qualsiasi finanziamento pubblico, è una modifica di semplificazione ma anche di risparmio!

CONCLUSIONI:

Da quanto esposto risulta pertanto evidente che il PDLR 493 apporta alla legge regionale 40/2003 delle modifiche di carattere tecnico, che adeguano la normativa regionale al nuovo regolamento (702/2014), in base alla richiesta della Commissione che esige che gli Stati membri adeguino puntualmente e costantemente la propria legislazione alle novità intervenute a livello europeo.

L'urgenza dell'adozione del PDLR 493 è dettata dal fatto che si è chiuso il periodo di programmazione 2007-2013 e con l'avvio della nuova programmazione (relativa al periodo 2014-2020), la normativa regionale di settore deve essere tempestivamente "allineata" con le nuove disposizioni comunitarie al fine di consentire al Veneto di partecipare alla programmazione medesima.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) imprenditore agricolo: l'imprenditore che esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

b) imprenditore agricolo professionale:

1) per le persone fisiche, l'imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento.

c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l'impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca;

e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;

e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;

g) banca: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa".

2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s'intendono:

a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG);

b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c) omissis

d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità".

e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 15 – Vincolo di destinazione.

1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda.

[2. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.]".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 17 – Investimenti ammissibili e loro finalità.

1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purché l'intervento vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;

b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

e) acquisto di terreni;

f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;

g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda;

i) i semplici investimenti di sostituzione.

3 bis omissis

3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.".

[3 quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.]".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 18 – Beneficiari.

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti [in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005]. I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 – Limiti di aiuto.

1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento.

3. L'aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento.

4 bis. L'importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 – Priorità.

1. Nella concessione dei benefici di cui all'articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori.

2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali:

a) le produzioni di qualità;

b) il risparmio energetico;

b bis) la difesa dell'ambiente;

c) la natura e grado di innovazione degli investimenti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto *ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013,* viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale.

3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge.".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 – Investimenti ammissibili e finalità.

1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.

2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;
b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;
d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione;
e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;
f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni;
g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;
h) adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto *dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014;* sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.

3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l'acquisto di macchine e attrezzature usate.

5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della condizione prevista al comma 5.".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 35 – Interventi nel settore agro-ambientale.

1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell'ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle seguenti azioni:

a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria;
b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;
c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;
d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all'articolo 69;
e) l'impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;
f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine;
f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti *dal regolamento (UE) n. 1305/2013.*

3 bis. L'intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale , sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche.

4. Nelle more dell'approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 57 – Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;
c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione *del regolamento (UE) n. 1305/2013.".*

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 70 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 70 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale" e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 "Interventi per il settore agricolo e agroalimentare" e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 "Interventi per l'associazionismo agricolo", dell'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento".

2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo:

a) u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale" di euro 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 17, 17 bis articolo 24, articolo 29, articolo 31, articolo 33, articolo 34, articolo 38, articolo 39, articolo 49, articolo 50, articolo 51, articolo 53, articolo 56 e articolo 58;
b) u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 21, articolo 30, articolo 48 e articolo 63;
c) u.p.b. U0048 "Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali" di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60;
d) u.p.b. U0111 "Interventi di tutela ambientale" di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 35, articolo 36 e articolo 43;
e) u.p.b. U0033 "Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola" di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 62, relativamente alle epizoozie;
f) u.p.b. U0039 "Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole" di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 62, relativamente alle fitopatie;
g) u.p.b. U0031 "Servizi a favore delle produzioni zootecniche" di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 65;
h) u.p.b. U0035 "Interventi strutturali nel settore zootecnico" di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69.

3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell'istituenda l'u.p.b. "Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto *ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013".".*

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 72 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 72 – Parere comunitario di compatibilità.

1. Gli effetti di cui agli articoli [26bis] 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45bis 52, 53, 54, 55, 56, 57 comma 2, lettere b) e c), 58ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.".

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 72bis della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 72 bis - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria.

1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.".

4. Strutture di riferimento

- Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
- Sezione competitività sistemi agroalimentari

(Codice interno: 298280)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 11

Nuove norme in materia di soccorso alpino.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto

1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e successive modificazioni ed ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV - CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.

Art. 2
Soccorso ed elisoccorso

1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASV - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie, attraverso il numero unico 118 e con le centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), attraverso il 112 di cui alla direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e successive modificazioni ed alla normativa nazionale di recepimento.

2. La Regione del Veneto, anche in osservanza al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del SASV - CNSAS nelle centrali operative NUE 112 di cui al comma 1 sia a valenza regionale sia a valenza provinciale o interprovinciale.

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie si avvalgono di personale SASV - CNSAS, tramite idonee convenzioni onerose stipulate con il SASV - CNSAS stesso, ovvero con le sue articolazioni territoriali. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi della legge n. 74 del 2001.

4. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASV - CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3
Scuole ed attività specialistiche

1. La Regione del Veneto sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASV - CNSAS e si avvale del SASV - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

Art. 4
Rete radio

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione in capo al SASV - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112 di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando il SASV - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASV - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

Art. 5
Prestazioni

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza". Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3. La Giunta regionale, sentito il SASV - CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell'utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione del Veneto.

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unità locale sociosanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.

Art. 6
Segni distintivi

1. Il SASV - CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e dalla normativa nazionale di recepimento.

Art. 7
Comitato di indirizzo e controllo

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alle competenti commissioni consiliari.

2. La Giunta regionale nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge. Alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

Art. 8
Finanziamento delle attività

1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese per:

a) l'attività formativa, l'attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l'attività del personale dipendente e del personale SASV - CNSAS;

c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;

d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all'articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SASV - CNSAS.

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39 dell'articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 650.000,00 per l'esercizio 2015, si provvede con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione denominata "Finanziamento attività del soccorso alpino - Sanità" (Funzione obiettivo F0019 "Tutela della salute"; Area Omogenea A0040 "Tutela della salute"), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/101703) del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2016, si provvede con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione denominata "Finanziamento interventi strutturali in materia di soccorso alpino - Protezione civile" (Funzione obiettivo F0017 "Protezione civile"; Area Omogenea A0036 "Protezione civile"), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente, nell'esercizio 2016, quella dell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio pluriennale 2015-2017.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 10
Norma transitoria

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, così come previsti e disciplinati dalla legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 "Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino", continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 11
Norma di abrogazione

1. La legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 "Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino" è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto

Art. 2 - Soccorso ed elisoccorso

Art. 3 - Scuole ed attività specialistiche

Art. 4 - Rete radio

Art. 5 - Prestazioni

Art. 6 - Segni distintivi

Art. 7 - Comitato di indirizzo e controllo

Art. 8 - Finanziamento delle attività

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Norma transitoria

Art. 11 - Norma di abrogazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 marzo 2014, dove ha acquisito il n. 425 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toscani, Bond, Reolon, Cenci e Fracasso;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Toscani ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015 , n. 11.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo TOSCANI, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge proposto intende rivedere la normativa regionale in materia di soccorso alpino alla luce delle mutate condizioni operative emerse dall'entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 "Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino" ed alle novità legislative nel frattempo intervenute.

Il rapporto con il Servizio sanitario regionale è andato, nel tempo, progressivamente istituzionalizzandosi sia a livello regionale sia a livello di singole ULSS e rispettivi SUEM 118 (es. ULSS n. 1 di Belluno e SUEM 118 di Pieve di Cadore con l'ultra venticinquennale rapporto legato all'attività di soccorso ed elisoccorso) con la stipula di convenzioni e protocolli operativi tesi a migliorare aspetti prettamente gestionali e procedure di carattere operativo. Analogamente si è rafforzato il rapporto con il sistema regionale della Protezione Civile, viste le specifiche competenze nel settore del CNSAS (es. Emergenza neve 2013/2014) anche se al riguardo va ridefinito, quindi previsto ex lege, il rapporto con questa struttura regionale. Parimenti, si deve pervenire al rapporto con la Direzione Turismo della Regione Veneto per quanto attiene alle azioni rivolte all'informazione e prevenzione degli incidenti e degli infortuni derivati dalle pratiche alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, scialpinistiche, ecc., già parzialmente sviluppate nel periodo di vigenza della legge regionale 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Proprio questo triplice rapporto trova compendio puntuale nell'articolazione prevista dal presente progetto di legge che diventa strumento per normare un'attività - quella del CNSAS - che è andata assumendo un connotato e un rilievo sempre più pubblico e ciò al di là delle specifiche attribuzioni di legge volute dal legislatore nazionale.

In effetti, appare evidente come l'attività del CNSAS Veneto abbia subito nel medio periodo, ovvero nel periodo di applicazione della legge regionale 33/2007, un marcato aumento di alcuni parametri numerici che rendono comprensibile quanto sopra illustrato. Questi valori sono rilevabili sia sotto il profilo dell'attività di soccorso reale effettuata, sia sotto il profilo dell'attività di tipo formativo e addestrativo rivolta alla certificazione prevista per legge di tutto il personale CNSAS.

In base ai report annuali trasmessi alla Regione Veneto, nel quinquennio oggetto di analisi, il CNSAS ha compiuto n. 3.794 interventi di soccorso per complessive n. 4.347 persone soccorse, valori numerici che segnano, rispetto al quinquennio precedente 2003/2007, un incremento rispettivamente del + 38,58 per cento e del + 26,04 per cento. Tra le 4.347 persone a vario titolo soccorse, si registra il recupero di 1.679 illesi (soggetti che si trovavano in difficoltà per le caratteristiche dei luoghi e dei tempi, in imminente pericolo di vita, ecc.), 2.399 persone ferite con condizioni di gravità assai diverse e, purtroppo, il recupero di 266 soggetti deceduti (tre persone disperse non sono ancora state ritrovate). A fronte di questi numeri oltremodo rilevanti e che attestano la mole del servizio corrisposto, va registrato un altro valore importante e in realtà il motore reale dell'attività effettuata: 21.339 operatori CNSAS complessivamente impegnati nelle varie missioni di soccorso (+ 12 per cento rispetto al quinquennio precedente); un piccolo esercito di volontari impegnati spesso in condizioni di assoluta criticità ambientale e in scenari spesso non immaginabili. In queste cifre si deve tenere conto che sono stati impegnati per 1.591 volte gli elicotteri di cui per 1.546 interventi quelli appartenenti al SUEM 118 delle basi di elisoccorso di Pieve di Cadore, Treviso e Verona dove quotidianamente svolgono il servizio attivo tecnici di elisoccorso, tecnici di centrale ed unità cinofile del CNSAS.

Al pari di queste cifre e nell'obbligatorietà dell'azione addestrativa e certificativa del personale CNSAS (resa obbligatoria dalla legge 74/2001 che riconosce ed istituisce scuole tecniche/sanitarie e che prevede l'attivazione di specifici piani formativi a cui tutto il personale CNSAS deve attenersi ed uniformarsi), si fa presente come nel solo anno 2012 il CNSAS Veneto abbia ad esempio effettuato tra esercitazioni, raggiungimento e mantenimento di qualifiche, incontri e riunioni di carattere tecnico-formativo, assemblee

ed altre tipologie similari 768 eventi con la partecipazione di 6.968 operatori del CNSAS. Anche in questo caso un dato di assoluto rilievo quantitativo che dimostra la professionalità raggiunta (per quanto di carattere obbligatorio) nel mantenimento dei parametri formativi e della loro implementazione a seguito di corsi ad hoc pianificati e finalizzati al raggiungimento delle qualifiche previste dai piani formativi nazionali e regionali che vengono in taluni casi addirittura mutuati da enti dello Stato.

Altro elemento che caratterizza la presente relazione e che non può essere sottaciuto è quello che si riferisce all'ordinamento di riferimento nazionale del CNSAS. Un patrimonio di diritti (pochi invero) e doveri che è andato via via diventando sempre più significativo, trasferendo sempre maggiori oneri e responsabilità alla struttura del CNSAS. Non è pleonastico ricordare, infatti, che le attribuzioni di legge sono davvero notevoli ed hanno caratterizzato il pubblico servizio svolto dal CNSAS in modo sempre più dettagliato.

Tra gli oneri maggiori richiamiamo a solo titolo esemplificativo l'articolo 2 comma 2 della legge 74/2001 che dispone che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto d'indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo" (principio recepito dalla stessa legge regionale 33/2007); oppure l'articolo 80, comma 39 della legge 289/2002 che stabilisce che "Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità" (va rilevato come la portata di questa norma, forse, non è mai stata valutata così attentamente da far comprendere come il CNSAS abbia dovuto potenziare la propria struttura da un punto di vista operativo/gestionale) o, infine, l'articolo 5 bis della legge 26/2010 che prevede che "il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi" (un provvedimento che attribuisce ulteriori competenze al CNSAS nella prevenzione e vigilanza delle attività in elenco e negli scenari ambientali dati).

Da questa disamina "quali-quantitativa", pur esplicitata in estrema sintesi, si comprende in modo puntuale "cosa sia" e "cosa faccia" il CNSAS e, soprattutto, quali siano gli enormi carichi di lavoro e responsabilità gravanti attualmente sulla struttura e sul personale, sempre più spesso chiamato nelle più diversificate attività tecniche come attestano quotidianamente gli addetti ai lavori.

Dalla stessa disamina emerge inoltre, in modo del tutto inequivocabile, come il CNSAS sia il concreto e comprovato esempio di come nella Regione Veneto sia stato applicato con successo il c.d. principio di sussidiarietà verticale che, già con l'approvazione della legge regionale 71/1975, aveva iniziato a produrre e raggiungere obiettivi qualificanti per il nostro territorio regionale ma anche per il livello nazionale, posto che alcuni provvedimenti successivi (legge regionale 52/1986 e legge regionale 5/1993) furono addirittura mutuati a livello nazionale.

Si comprende allora con chiarezza come anche la partita della norma finanziaria si correli ad un'attività economico-finanziaria conosciuta, le cui componenti in gioco sono quelle che garantiscono l'efficienza gestionale dei vari servizi resi (soccorso ed elisoccorso con modalità convenzionali, ad esempio, del tutto aderenti ai principi operativi prima richiamati e alla natura ormai storicizzata del rapporto con le ULSS sedi di basi di elisoccorso e di quelle con sede SUEM 118), il mantenimento/potenziamento della struttura amministrativa, il riconoscimento della necessità di adeguamento ed ammodernamento dei Dpi/Dpc, oltre che la garanzia di tutela del personale CNSAS (sorveglianza sanitaria e controllo sanitario), il riconoscimento di spese particolari quali quelle assicurative e quelle rivolte alla prevenzione, il mantenimento delle reti radio (canoni di locazione e manutenzione) ed altre componenti di assoluto rilievo per non contrarre gli attuali parametri raggiunti.

Va ricordato infine, fuori da qualsivoglia retorica ed emotività strumentale al progetto di legge, come il CNSAS abbia pagato nell'ultimo quinquennio, per garantire un servizio di reale e comprovata eccellenza, un tributo davvero notevole in termini di vite umane, segno dell'elevatissimo coefficiente di rischio implicitamente presente nell'attività del CNSAS.

Il 22 agosto 2009, a Rio Gere - Cortina d'Ampezzo, durante una missione di elisoccorso, a causa dell'impatto dell'elicottero contro i cavi di una linea elettrica di media tensione ed il conseguente crash, il CNSAS perdeva un proprio tecnico di elisoccorso, un tecnico aereonautico che era anche tecnico di soccorso alpino ed un medico del SUEM 118 che era anche il coordinatore regionale del CNSAS, oltre al pilota che, seppur non appartenente ufficialmente al CNSAS, era come lo fosse.

Il 31 agosto 2011 nel corso di un recupero notturno di due alpinisti tedeschi feriti, sulla via Simon-Rossi sulla parete nord del Pelmo, decedevano all'istante 2 operatori della CNSAS della stazione di S. Vito di Cadore sotto una frana di enormi dimensioni.

Poi, il 10 agosto 2012, nel corso di una sessione formativa, ancorché non fosse un'attività di soccorso/addestramento ufficiale, sul Cridola decedevano 2 operatori del CNSAS ed uno, pre-iscritto al CNSAS, che di lì a poco lo sarebbe diventato a tutti gli effetti. Anche a loro crediamo vada tribuito il più sincero dei nostri "grazie".

Per ultimo, si ricorda l'anniversario del CNSAS che proprio nel 2014 festeggia il proprio 60° anno di fondazione e di attività garantita senza soluzione di continuità alle comunità della montagna veneta e all'utenza turistica propria di quelle zone.

La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato all'unanimità, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Erano presenti i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centrodestra Veneto autonomo, Partito Democratico Veneto e Futuro Popolare.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 29 della legge n. 383/2000 è il seguente:

"29. Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 74/2001 è il seguente:

"2. Rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 11 del DPR del 27 marzo 1992 è il seguente:

"11.Onere del trasporto di emergenza.

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.".

4. Struttura di riferimento

Sezione protezione civile

(Codice interno: 298281)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 12

Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità ed oggetto

1. La Regione del Veneto, in conformità ai propri principi statutari, riconoscendo il sistema integrato della informazione e comunicazione quale condizione preliminare per la attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico, interviene con la presente legge a promuovere il diritto al pluralismo della informazione e comunicazione come bisogno individuale e valore collettivo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto:

a) sostiene le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore della informazione e comunicazione, al fine di promuovere la presenza di una molteplicità di operatori;

b) incentiva la occupazione nelle imprese della informazione e comunicazione, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;

c) promuove lo sviluppo locale della società della informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale in ambito locale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali, anche favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento;

d) riconosce la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione ed opera per promuovere a livello regionale e di enti locali una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni.

Art. 2
Ambito di applicazione e esclusioni

1. Il sistema integrato della informazione e comunicazione è costituito, ai fini di cui alla presente legge:

a) dalla emittenza radiofonica e televisiva, via etere e digitale terrestre e via web;

b) dalle imprese di editoria locale di quotidiani o periodici, anche on line;

c) dalle agenzie di stampa quotidiana via web;

d) dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla regione e dagli enti locali del Veneto.

2. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diversa forma giuridica ed iscritti nel Registro degli operatori della comunicazione, operanti sul territorio regionale e che:

a) si avvalgono, per la attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 recante l'ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 "Equo compenso nel settore giornalistico" ed in regime di correntezza retributiva e contributiva;

b) dispongono di una redazione giornalistica che si avvale di figure di giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno;

c) destinano alla informazione locale autoprodotta una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30) o una foliazione o percentuale degli articoli pubblicati, nella misura definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;

d) relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), offrono una area di copertura geografica ed una percentuale di popolazione servita, definita dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in termini percentuali rispettivamente del territorio regionale e della popolazione residente come da dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;

e) relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), diffondono a pagamento i propri prodotti in una area del territorio regionale in cui risiede una percentuale, come definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, della popolazione residente, sulla base dei dati disponibili da ultimo censimento ISTAT;

f) relativamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), dispongono di una redazione giornalistica con almeno due giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del settore giornalistico.

3. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali di cui alla lettera d) del comma 1, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di ufficio stampa.

4. Non sono destinatarie degli interventi di cui alla presente legge:

a) le emittenti televisive che svolgono attività con carattere prevalente di televendita; ai fini di cui alla presente legge si intende prevalente la attività di televendita ove effettuata in misura superiore all'80 per cento della propria programmazione;

b) le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni del capo secondo del titolo quarto del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente alla entrata in vigore della presente legge ed a valere per il primo programma annuale degli interventi finanziato.

Art. 3
Tipologie e programmazione degli interventi

1. La Regione del Veneto persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere:

a) la innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e diffusione radio-televisiva, ivi compresi i costi per la progettazione e realizzazione del sito web e per la gestione ed alimentazione delle pagine, nonché gli interventi afferenti locali da adibire o adibiti a studi radiofonici e televisivi e per le attività di autoproduzione, privilegiando iniziative in regime di collaborazione fra diverse testate giornalistiche radiotelevisive finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici;

b) le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e veneta, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine italiana e veneta;

c) la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché la produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e al pubblico giovanile, ivi compresi i prodotti di informazione

locale;

d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;

e) la produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, al fine di modernizzare il sistema di produzione, distribuzione e vendita, privilegiando iniziative volte ad assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità;

f) gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, privilegiando le iniziative volte a favorire occupazione giovanile e femminile;

g) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali come rilevate anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e l'Ordine dei Giornalisti del Veneto, attuate nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisito il parere del CORECOM e sentita la competente commissione consiliare, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi di cui al comma 1.

Art. 4
Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso

1. I benefici previsti dalla presente legge sono costituiti:

a) da concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, ivi compresi gli incentivi per la occupazione nel settore;

b) da incentivi all'esercizio associato da parte degli enti locali della regione delle funzioni di ufficio stampa di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale provvede a:

a) definire, sentita la competente commissione consiliare ed in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per gli interventi di cui alla presente legge;

b) definire, per ogni categoria di interventi, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;

c) definire, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

3. Sono condizioni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) per accedere ai benefici previsti dal presente articolo:

a) la applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 e la applicazione dei codici deontologici della informazione come individuati, anche su proposta del CORECOM, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

b) non essere incorsi nella misura di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione e durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" avente ad oggetto la immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge medesima;

c) la conformazione della disciplina dei rapporti di lavoro non subordinato, comunque denominati, con i giornalisti iscritti all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 31 dicembre 2012, n. 233.

4. Sono riconosciute forme di priorità alle emittenti televisive che stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e la assistenza dei sordi, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione televisiva locale accessibile anche alle persone non udenti.

5. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 5
Incentivi per l' occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) che operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i quali, senza esservi tenuti, incrementano la propria base occupazionale, possono concorrere per beneficiare della concessione di contributi regionali, secondo le seguenti condizioni e modalità:

a) nella misura massima del 70 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni stabilizzazione o reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

b) nella misura massima del 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) nella misura massima del 30 per cento per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

2. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 concludono i contratti di lavoro entro l'anno 2015.

3. I contributi di cui al presente articolo spettano dall'anno di conclusione del contratto di lavoro e fino al secondo anno compiuto.

4. Il valore del contributo non può comunque superare l'importo massimo di euro 40.000,00 per ogni contratto di lavoro concluso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

5. La misura dei contributi di cui al presente articolo è aumentata di 30 punti percentuali, ove le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, rientrante in una delle seguenti categorie: giovani, svantaggiati o disabili, quali definiti dalla vigente normativa comunitaria o statale.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, previsti dall'ordinamento statale o da quello regionale.

Art. 6
Esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa

1. La Regione promuove e sostiene l'esercizio in forma associata delle funzioni di ufficio stampa da parte degli enti locali, in una delle forme previste dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri di accesso agli incentivi costituiti da contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio, tenendo conto della dimensione associativa attuata per l'esercizio delle funzioni di ufficio stampa con riferimento ai livelli demografici, al numero di comuni associati, alla durata del rapporto associativo per le convenzioni e al numero di funzioni già gestite in uno dei regimi di esercizio associato.

Art. 7
Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale

1. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione e nei limiti delle rispettive attribuzioni istituzionali ed al fine di concorrere a garantire effettività al diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni, possono richiedere alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alle emittenti radiofoniche e televisive della regione, la trasmissione a titolo gratuito di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale.

Art. 8
Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni biennio, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9
Norma transitoria

1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, ogni riferimento al Consiglio per le autonomie locali deve intendersi operato alla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

Art. 10
Norma di abrogazione

1. É abrogata la legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 "Interventi regionali ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Art. 11
Norma finanziaria

l. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell'upb U0167 "Iniziative per attività editoriali"; contestualmente la dotazione dell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo 07010) e la dotazione dell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" (capitolo 3002) vengono rispettivamente ridotte ciascuna di euro 150.000,00 per l'esercizio 2015; inoltre la dotazione dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", viene ridotta di euro 300.000,00 per l'esercizio 2016.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2016, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell'upb di nuova istituzione "Iniziative strutturali per attività editoriali" (funzione obiettivo F0021 "Cultura"; area omogenea A0049 "Cultura"); contestualmente la dotazione dell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", viene ridotta di euro 200.000,00 per l'esercizio 2016.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2015 ed in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si provvede incrementando di pari importo la dotazione dell'upb U0167 "Iniziative per attività editoriali"; contestualmente la dotazione dell'upb U0244 "Politiche del lavoro" viene ridotta di euro 300.000,00 nell'esercizio 2015 e di euro 500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, utilizzando a tal fine le linee di spesa alimentate con risorse regionali autonome, in proporzione al loro rispettivo peso percentuale (capitolo U/23000 e capitolo U/101313).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione e esclusioni

Art. 3 - Tipologie e programmazione degli interventi

Art. 4 - Misure di agevolazione e condizioni e priorità di accesso

Art. 5 - Incentivi per l' occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e della editoria

Art. 6 - Esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa

Art. 7 - Messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale

Art. 8 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

Art. 9 - Norma transitoria

Art. 10 - Norma di abrogazione

Art. 11 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 381 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Toscani, Bonfante, Teso, Tiozzo, Grazia, Bond, Cortelazzo, Tesserin, Caner, Bassi, Azzalin, Fracasso, Ruzzante, Franchetto, Marchese, Peraro, Laroni, Sinigaglia, Fasoli, Padrin, Mainardi, Coppola, Bortoli, Conta, Pettenò, Pipitone, Marotta e Bottacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 aprile 2015, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino CENCI, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

informazione quale condizione preliminare per la attuazione ad ogni livello, centrale e locale, della forma propria dello Stato democratico.

Non è semplicemente la finalità e l'oggetto dell'intervento che il legislatore regionale, in conformità ai propri principi statutari, si propone con la presente iniziativa legislativa, al fine di promuovere il pluralismo della informazione e comunicazione, ma è l'espressione della intima adesione del legislatore all'insegnamento della Corte costituzionale che reiteratamente è intervenuta a ribadire come il diritto alla informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione deve essere "qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presente punti di vista ed orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obbiettività e dalla imparzialità dei dati forniti, sia dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità della attività di informazione erogata".

Ma il pluralismo nella attività di comunicazione ed informazione passa necessariamente attraverso il riconoscimento della qualificazione professionale dei suoi operatori giornalistici ed il riconoscimento del giusto compenso dell'opera prestata.

Ne risultano così conseguentemente definiti, quali connessi ed interdipendenti, gli ambiti di intervento della iniziativa legislativa (articolo 1), con la quale ci si propone di promuovere lo sviluppo locale della società della informazione, favorendo e consolidando il pluralismo dei centri di informazione, sostenendo le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore della informazione e comunicazione, al fine di garantire la presenza attiva di una molteplicità di operatori e di incentivare la occupazione nelle imprese del settore, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico.

E sotto tale ultimo profilo non può dimenticarsi il contesto nazionale, contraddistinto dall'intervento del legislatore statale con la recentissima legge 31 dicembre 2012, n. 233 recante "Equo compenso del settore giornalistico" al dichiarato fine di promuovere la equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo professionale e titolari di un rapporto di lavoro non a carattere subordinato nelle imprese del sistema della informazione e comunicazione; quanto sopra definendo come equo compenso la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed individuando quali strumenti per il perseguimento delle finalità della legge la costituzione di una apposita commissione per la valutazione dell'equo compenso, chiamata a definire l'equo compenso medesimo e la costituzione e tenuta di un elenco dei soggetti che si conformano alla relativa disciplina, con la contestuale previsione del blocco dei finanziamenti per l'editoria nei confronti dei soggetti non iscritti all'elenco.

Ne consegue come, con la presente iniziativa, individuato l'ambito del sistema integrato della informazione e comunicazione (emittenza radiofonica e televisiva, imprese di editoria locale, agenzie di stampa) viene definito quale requisito di base per l'accesso alle provvidenze individuate dalla legge, l'avvalimento per la attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo di cui alla legge n. 69 del 1963 con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva del comparto o retribuito mediante equo compenso ed in regime di correntezza retributiva e contributiva (articolo 2).

La disponibilità di una redazione giornalistica che si avvale di giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la destinazione alla informazione locale autoprodotta di una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno,

nonché parametri differenziati per la emittenza radiofonica e televisiva e per le imprese di editoria locale volti a verificare l'area di copertura geografica e la percentuale di popolazione servita, sono gli ulteriori requisiti, la cui concreta definizione viene affidata alle determinazioni della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, per l'accesso agli interventi di sostegno materiale ed immateriale, elencati nella loro tipologia all'articolo 3.

Risultano invece escluse le emittenti che privilegiano la programmazione di carattere meramente commerciale oltreché le emittenti incorse in violazione dei codici di comportamento ed a tal fine destinatarie di sanzioni da parte della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai tradizionali strumenti di sostegno - secondo la gamma degli interventi previsti già dal decreto legislativo n. 123 del 1998 in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e alla cui disciplina in materia di modalità di erogazione, termini di esecuzione degli interventi, variazione delle iniziative, modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli - per i quali si rinvia alla competenza della Giunta regionale nella definizione della disciplina della concessione delle provvidenze, sentita la competente commissione consiliare (articolo 4), si affiancano le incentivazioni per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e dell'editoria previste dall'articolo 5.

Il riconoscimento della comunicazione istituzionale quale parte integrante della azione della pubblica amministrazione, con il correlato intervento volto a promuovere a livello regionale e di enti locali una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione, al fine di determinare condizioni di effettività nel diritto alla informazione dei cittadini sull'operato delle rispettive amministrazioni, completa il quadro degli interventi del progetto di legge, traducendosi (articolo 6) in forme di sostegno all'esercizio associato delle funzioni di uffici stampa, mutuando modelli e soluzioni già intraprese dal legislatore regionale per promuovere e sostenere l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

Viene altresì riconosciuto (articolo 3, comma 2) il ruolo istituzionale del Comitato regionale per le comunicazioni, come previsto e disciplinato, nelle rispettive funzioni proprie e delegate, dalle legge regionale n. 18 del 2001, laddove incida sugli aspetti della disciplina oggetto della iniziativa legislativa, e ne viene previsto il coinvolgimento anche per la acquisizione di elementi ulteriori rilevanti ai fin della gestione degli interventi previsti (articolo 3, comma 1, lettera g)).

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, volte a definire norme transitorie, norme di abrogazione - che concernono la legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 recante una disciplina di interventi regionali a favore delle imprese editrici e di provvidenze per l'editoria, peraltro non finanziata negli ultimi esercizi e comunque sussunta nelle previsioni della iniziativa in esame - nonché la norma finanziaria recante la individuazione delle risorse da destinare, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 agli interventi previsti.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Hanno votato a favore i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centrodestra Veneto autonomo e Partito Democratico. Si è astenuto il consigliere Gustavo Franchetto, rappresentante del Gruppo Futuro Popolare.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 è il seguente:

"27. Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.".

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 è il seguente:

"Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 28/2000 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"10. Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato].

- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 vedi nota all'articolo 2.

- La legge 31 dicembre 2012, n. 233 reca disposizioni in materia di "Equo compenso nel settore giornalistico.".

Nota all'articolo 5

- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 177/2005 è il seguente:

"Art. 33. Comunicati di organi pubblici

1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del

Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.".

4. Struttura di riferimento

Dipartimento cultura

(Codice interno: 298282)

REGOLAMENTO REGIONALE 11 maggio 2015, n. 2

Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", reca nell'allegato A) che ne costituisce parte integrante il "Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza".

Art. 2
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diffusione su Internet

Art. 3 - Entrata in vigore

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 48

REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 48

Titolo I - PREMESSA

Art. 1 - Riferimenti normativi.

1. Le disposizioni del presente Codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza (di seguito denominato codice) sono adottate in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e sono diretta espressione dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione, imparzialità, disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Art. 2 - Oggetto del Codice.

1. Oggetto di questo Codice sono le norme di comportamento che il consigliere regionale si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni e le modalità di informazione ai cittadini circa le norme di comportamento cui il sottoscrittore volontariamente dichiara di conformarsi.

Art. 3 - Definizione delle funzioni.

1. Ai fini del presente codice il termine "funzioni" indica il mandato conferito e l'insieme delle funzioni esercitate dal consigliere regionale in virtù di detto mandato.

Art. 4 - Principi.

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il consigliere regionale opera in armonia con i principi di lealtà, integrità, obbiettività ed imparzialità, responsabilità, trasparenza e credibilità.

Art. 5 - Definizioni dei principi.

1. Lealtà: le funzioni sono esercitate nell'esclusivo vantaggio della comunità veneta.

2. Integrità: non si assumono impegni nei confronti di soggetti e/o organizzazioni che possano influenzare in modo indebito od occulto l'esercizio delle funzioni.

3. Obiettività ed imparzialità: le scelte effettuate nell'esercizio delle funzioni si adeguano a criteri oggettivi e di merito.

4. Responsabilità: consapevolezza di essere responsabili del proprio operato, acconsentendo alle necessarie ed appropriate forme di controllo.

5. Trasparenza: le decisioni sono assunte con espressa indicazione delle motivazioni e viene promosso un pieno accesso alle informazioni riguardanti gli interessi pubblici.

6. Credibilità: la condotta del consigliere regionale costituisce un esempio concreto del rispetto e realizzazione dei suddetti principi evitando di configurare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o al prestigio dell'amministrazione pubblica.

Titolo II - DIVIETI

Art. 6 - Divieto di accettare o praticare influenze indebite.

1. Il consigliere regionale non accetta né sollecita alcun compenso, monetario o di altra natura, riconducibile anche indirettamente all'esercizio di forme di influenza sui voti da lui espressi o sullo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il consigliere regionale non chiede né esige da soggetti, con cui ha intrattenuto rapporti di natura contrattuale o professionale, prestazioni, conferimenti di beni e servizi, assunzioni di personale da cui possa ricavare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri indebitamente ad altri un analogo beneficio.

Art. 7 - Divieto di accettare regali.

1. Il consigliere regionale non chiede né sollecita per sé od altri alcun tipo di regalo o beneficio avente valore economico.

2. Il consigliere regionale non accetta per sé o per altri - inclusi i familiari - regali con un valore superiore a quello conforme alle consuetudini di cortesia, quantificato nella cifra massima di 100,00 euro annui, da soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura

autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 8 - Divieto di conflitto di interessi.

1. Il conflitto potenziale di interessi si realizza quando il consigliere regionale è portatore di un interesse personale o indiretto (ossia relativo a parenti e affini entro il quarto grado o conviventi) che possa interferire con l'oggetto delle decisioni cui egli partecipa e su cui può esercitare influenza indebita.

2. Non si configura alcun conflitto di interessi se l'amministratore trae da tali decisioni un vantaggio in qualità di cittadino o membro di una formazione sociale.

3. Quando si manifestano situazioni di conflitto di interessi, anche in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, il consigliere regionale adotta tutti i provvedimenti necessari a porvi rimedio. Qualora ciò non sia possibile, il consigliere regionale rende pubblica tale condizione e si astiene da qualsiasi deliberazione o forma di partecipazione o influenza nel procedimento di formazione della decisione.

Art. 9 - Divieto di clientelismo.

1. Il consigliere regionale non condiziona l'approvazione di atti né influenza le scelte di soggetti privati a fini clientelari, ossia per promuovere l'interesse particolare di individui e gruppi a detrimento dell'interesse pubblico.

Titolo III - DOVERI

Art. 10 - Dovere di utilizzare in modo corretto e trasparente le risorse pubbliche affidate.

1. Il consigliere regionale è personalmente responsabile di indennità e provvidenze comunque denominate derivanti da risorse pubbliche, delle quali assicura in modo trasparente un impiego strettamente connesso all'esercizio del mandato.

2. Il consigliere regionale contrasta gli sprechi, custodisce e impiega con prudenza ed equilibrio le risorse a lui affidate, risponde in modo trasparente del loro impiego, diffonde le buone pratiche a garanzia di una gestione efficiente del denaro pubblico.

3. Il consigliere regionale contiene il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto ad organi e strutture per la attività istituzionale, motivandone l'impiego.

Art. 11 - Dovere di trasparenza degli interessi finanziari e sulla raccolta di fondi per attività politica.

1. Il consigliere regionale integra la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale prevista dalle norme di legge con informazioni su:

a) attività di amministrazione e/o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l'inizio del suo mandato, ivi compresa la partecipazione, anche in corso di mandato, a organismi di amministrazione o di controllo di imprese, associazioni, fondazioni o altri soggetti giuridici, anche se a titolo gratuito;

b) attività di raccolte di fondi per il finanziamento di partiti politici e per forme dirette o indirette di sostegno economico alla attività politica.

2. Il consigliere si astiene dal ricevere contributi da parte di soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed alla cui definizione abbia concorso.

Art. 12 - Dovere di tutelare l'immagine dell'istituzione.

1. Il consigliere regionale non pone in essere alcuna condotta che possa danneggiare la reputazione o mettere a repentaglio l'integrità dell'istituzione cui appartiene.

Art. 13 - Dovere di riservatezza.

1. Il consigliere regionale che nell'adempimento dei propri doveri istituzionali acquisisca informazioni riservate le utilizza solo in relazione all'esercizio delle proprie funzioni. Non impiega tali informazioni per conseguire, o far ricavare ad altri soggetti, guadagni e altri vantaggi personali.

Art. 14 - Dovere di obiettività.

1. Il consigliere regionale si oppone a qualsiasi modalità di selezione e promozione del personale basata su principi che non siano il riconoscimento

obiettivo di meriti e competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio.

2. Il consigliere regionale effettua le nomine presso enti, aziende, agenzie e società, utilizzando procedure di evidenza pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di valutazione comparativa. Il consigliere regionale che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di selezione, fornisce adeguata motivazione. In tali casi, il consigliere regionale non conferisce incarichi a soggetti che siano parenti o affini entro il quarto grado propri o di altri consiglieri.

Art. 15 - Dovere di confronto e di responsabilità democratica.

1. Il consigliere regionale risponde del proprio operato nei confronti della collettività ed ha il dovere di accettare il confronto democratico con le altre forze politiche, con i cittadini e con i mezzi di comunicazione, rispondendo in modo sollecito e diligente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni relativa allo svolgimento della propria funzione.

2. Il consigliere regionale incoraggia e sviluppa ogni attività che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi, l'accesso alle informazioni, la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

3. Il consigliere regionale favorisce la più ampia libertà di espressione ed assume atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni altrui, pur nell'esercizio della normale dialettica politica, evitando toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.

Art. 16 - Doveri nei confronti dell'autorità giudiziaria.

1. Il consigliere regionale assicura la collaborazione propria e degli uffici con l'autorità giudiziaria in presenza di indagini relative all'ente. In caso di rinvio a giudizio di dipendenti o di altri amministratori dell'ente per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, peculato, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, il consigliere regionale promuove la costituzione di parte civile della amministrazione.

2. Il consigliere regionale promuove e verifica l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

3. Il consigliere regionale denuncia immediatamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o tentativo diretto o indiretto di corruzione che subisca o di cui venga a conoscenza.

Art. 17 - Dovere di promozione dei principi del Codice.

1. Il consigliere regionale incoraggia la diffusione della conoscenza del presente Codice e promuove la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, formazioni sociali, personale dipendente della regione, mezzi di comunicazione, favorendo forme di partecipazione pubblica alle procedure di revisione ed integrazione del presente Codice.

Titolo IV - ADESIONE, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 18 - Adesione al Codice.

1. I consiglieri regionali aderiscono al Codice mediante sottoscrizione individuale o deliberazione dei gruppi consiliari di riferimento.

Art. 19 - Controllo e sanzioni in caso di inadempimento delle disposizioni del Codice.

1. Ogni consigliere regionale è responsabile del proprio adempimento e vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte degli altri consiglieri.

2. L'Ufficio di presidenza, sentito il Gruppo consiliare cui appartiene il consigliere che ha aderito al Codice, assume tutte le iniziative necessarie per assicurarne il rispetto e sanzionare la inosservanza, dal richiamo formale alla osservanza delle disposizioni del presente Codice fino alla censura pubblica in caso di reiterate violazioni.

3. Il Consiglio regionale rende pubblico sul proprio sito l'elenco dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali che hanno comunicato la adesione al presente Codice.

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 298315)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 55 del 06 maggio 2015

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Delibere del Comitato Esecutivo nn. 55, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del 14.04.2015.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede con i poteri della Giunta Regionale alla richiesta di chiarimenti sui provvedimenti inviati al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. 53/93.

Il Presidente

VISTA la L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.
VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n. 38.

PREMESSO che ai fini del controllo previsto dall'art. 3 della L.R. n. 53/1993 e s.m., il Parco Regionale dei Colli Euganei, in data 20.04.2015 con note prot. nn. 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, ha trasmesso alla Giunta Regionale le delibere del Comitato Esecutivo nn. 55, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del 14.04.2015 come di seguito precisato:

- n. 55: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Recupero ambientale dell'area provinciale ex cava Monte Croce". SGP VE32P006 - CUP E56J14000740003";

- n. 58: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Realizzazione del Sentiero del Principe". SGP VE32P009-CUP E76J14000730003";

- n. 60: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Recupero e messa in sicurezza del Giardino storico del Parco Pietro d'Abano (ex inps) nel comune di Battaglia Terme". SGP VE32P011 - CUP E56J14000760003";

- n. 62: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Sistemazione e valorizzazione del Parco delle Ginestre in comune di Baone". SGP VE32P013 - CUP E36J14000650003";

- n. 65: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Conservazione e ripristino di strutture per la salvaguardia degli anfibi". SGP VE32P016 - CUP E46J14001310003";

- n. 66: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Sistemazione della pista per diversamente abili del Giardino Botanico dei Colli Euganei". SGP VE32P017 - CUP E76J14000740003";

- n. 67: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Recupero e sistemazione degli antichi sentieri sopra Luvigliano". SGP VE32P018 - CUP E76J14000750003";

- n. 68: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Realizzazione del Sentiero delle Creste". SGP VE32P019 - CUP E76J14000670003";

- n. 69: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Recupero e sistemazione Sentiero del Giubileo". SGP VE32P020 - CUP E76J14000760003";

- n. 70: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Recupero dei terrazzamenti sulla proprietà di Roccolo Bonato con completamento percorso storico-naturalistico". SGP VE32P021 - CUP E56J14000790003".

DATO ATTO, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che sono stati acquisiti i pareri delle Strutture regionali competenti in materia.
VISTI i pareri della Sezione Lavori Pubblici, depositati agli atti.
VISTI, in particolare, i pareri della Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela Consumatori, dai quali si rileva la necessità di acquisire elementi in ordine alla mancata sottoscrizione da parte dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei della convenzione relativa ai progetti in oggetto, condizione essenziale per l'approvazione da parte dell'Ente Parco dei progetti stessi, in considerazione, tra l'altro, che la citata convenzione, una volta sottoscritta, diventa efficace ai fini del finanziamento e prevede il previo parere della Struttura regionale vigilante per procedere all'approvazione dei progetti esecutivi.
RITENUTO, pertanto, necessario chiedere chiarimenti ed elementi integrativi al riguardo.
RAVVISATA la necessità, indifferibile e urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale alla richiesta di chiarimenti sul provvedimento inviato al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/93 per l'esercizio della funzione, fatta salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.
VISTO l'art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto, nonché l'art. 6 della L.R. 1.09.1972, n. 12 e l'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27.

decreta

1. di chiedere chiarimenti ed elementi integrativi sulle delibere del Comitato Esecutivo del Parco Regionale dei Colli Euganei nn. 55, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del 14.04.2015, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;
3. di incaricare la Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 298329)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 56 del 12 maggio 2015

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 e 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma degli impegni pluriennali. Integrazioni e proroga dei termini alla DGR N. 440/2015, alla DGR n.439/2015 e alla DGR n. 607/2015. Regolamento (UE) n. 1698/2015 e n. 1305/2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone alcune integrazioni e chiarimenti alle disposizioni previste dalla DGR n. 440/2015 relativamente al bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per la linea d'intervento 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica, 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica e 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana. Vengono inoltre introdotte alcune modifiche al testo dei bandi relativi alle domande di conferma degli impegni pluriennali relative alla misura 214/a e 214/i di cui alla DGR n. 607/2015. Viene inoltre disposta la proroga dal 15 maggio 2015 al 15 giugno 2015 dei termini di presentazione delle domande di aiuto per tutte le linee d'intervento attivate con la DGR n. 440/2015 nonché dei termini di presentazione delle domande di conferma degli impegni pluriennali previsti dalle DGR n. 439/2015 e DGR n. 607/2015.

Il Presidente

Con deliberazione n. 71/CR del 10/06/2014, la Regione ha adottato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di PSR 2014-2020 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione, avvenuta con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

Con deliberazione n 1234 del 15 luglio 2014, la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In data 15 luglio 2014 con deliberazione n. 1235, la Giunta Regionale ha inoltre adottato il Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2104-2020 per il Veneto e il Rapporto di valutazione di incidenza, demandando alla Sezione Piani e Programmi Primario gli adempimenti necessari alla loro pubblicazione e al completamento della procedura di valutazione ambientale (VAS) e la presa d'atto del Rapporto completo di valutazione ex ante del Programma.

La proposta di PSR 2014-2020, corredata dai documenti di analisi e valutazione sopra citati, è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.

Da tale data decorrono i 6 mesi entro i quali la Commissione europea dovrebbe inviare le proprie osservazioni e, a seguito delle risposte della Regione, concludere il negoziato.

Con la nota C(2014) 9927 final del 12/12/2014, la Commissione europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di programma. Si evidenzia che gran parte delle osservazioni pervenute sono connesse alla modifica dell'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 nella sua versione finale da parte della Commissione europea a seguito del negoziato con l'Italia.

Nel PSR adottato sono indicati, tra l'altro, le priorità e strategie di intervento, gli obiettivi specifici (focus area) a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

Con DGR n. 440 del 31 marzo 2015, sono stati attivati i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per alcune delle linee di intervento previste dal PSR 2014-2020.

La misura 10 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020 comprende numerosi interventi e i relativi impegni individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

La linea d'intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, che si pone in continuità con la sottomisura 214a del PSR 2007-2013, promuove la realizzazione di fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi, allo scopo di migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.

A tale proposito, è necessario introdurre nel bando approvato con DGR n. 440/2015 alcune precisazioni tecniche al paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità che chiariscano i limiti connessi alla superficie oggetto di impegno, il requisito della coltivazione, e la modalità di computo della superficie oggetto dell'intervento per i boschetti. Viene inoltre introdotta al paragrafo 4.2 Livello ed entità dell'aiuto una precisazione in merito al rispetto del massimale dell'aiuto previsto per la superficie aziendale totale nel caso dei boschetti.

La linea d'intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, è finalizzata al mantenimento di tali superfici con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L'azzeramento degli input di origine chimica in tutte le azioni proposte riveste altresì un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici. A riguardo si rende necessario inserire al paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità un requisito che per mero errore materiale è stato riportato nel paragrafo 3.3 Impegni a carico del beneficiario.

Nei bandi relativi alle linee d'intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, al paragrafo 3.2 Condizione di ammissibilità degli interventi è opportuno inserire un chiarimento in merito alla definizione di colture foraggere. Viene inoltre introdotto al paragrafo 4.2 Livello ed entità dell'aiuto un chiarimento in merito alle colture in serra precisando che si tratta di colture orticole.

Per quanto riguarda il bando 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, viene specificato al paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti che possono presentare la domanda di aiuto anche le aziende miste, sia per le superfici biologiche che per le superfici in conversione.

La linea d'intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana prevede l'erogazione di un'indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

A tale proposito, è necessario introdurre nel bando approvato con DGR n. 440/2015 una modifica al paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità che chiarisca quali sono le superfici ammissibili nel caso di aziende non zootecniche.

Inoltre, con DGR n. 607/2015 sono stati aperti i termini per il 2015 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, e 215 Benessere animale, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Gli impegni delle misure 214 e 215 e i relativi pagamenti sono stati sottoposti alla revisione periodica a fronte dell'evoluto quadro giuridico, come previsto dai Regolamenti UE di riferimento della nuova programmazione 2014-2020.

A tale riguardo, è necessario esplicitare più chiaramente il livello di premio riconosciuto nel bando della sottomisura 214/a Pagamenti agroambientali - Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti. Nel bando della sottomisura 214/i azione 1 Adozione di tecniche di agricoltura conservativa, 214/i azione 2 Copertura continuativa del suolo e 214/i azione 3 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, è necessario introdurre una modifica relativa agli impegni legati al soddisfacimento degli obblighi di gestione delle EFA - Ecological focus area.

Tutte le modifiche proposte ai bandi, della DGR n. 440/2015 e n. 607/2015 sono riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Infine, su richiesta di numerosi Stati membri, la Commissione europea ha proposto una modifica del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 che prevede - per la solo annualità 2015 - di derogare l'articolo 13.1 del Reg. (UE) n. 809/2014 dando facoltà agli Stati membri di spostare dal 15 maggio al 15 giugno 2015 la data finale per la trasmissione della domanda unica PAC, delle domande di aiuto per i pagamenti diretti o per le domande di pagamento dello sviluppo rurale per le misure collegate alla superficie relative sia alla programmazione 2014-2020 che alle programmazioni precedenti.

La proposta è stata approvata nel Comitato congiunto Pagamenti Diretti/Sviluppo Rurale che si è tenuto a Bruxelles lo scorso 23 aprile e pertanto nei prossimi giorni verrà ufficializzato il regolamento con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si ritiene quindi di spostare dal 15 maggio al 15 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto relative alle linee d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui alla DGR n. 440/2015 nonché per la presentazione delle domande di conferma degli impegni pluriennali di cui alla DGR n. 439/2015 e alla DGR n. 607/2015.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 1383, relativa all'istituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, che autorizza la Giunta regionale a condurre il conseguente negoziato con la Commissione europea e ad apportare tutte le modifiche necessarie a seguito del negoziato medesimo o in relazione all'approvazione dei regolamenti attuativi dell'UE o delle decisioni assunte a livello nazionale per quanto riguarda il primo pilastro della PAC, mentre incarica la Giunta di informare la competente commissione consiliare dello stato di evoluzione del negoziato e delle determinazioni conseguentemente assunte;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 15 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1235 del 15/07/2014 "Adozione del Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, e della Valutazione di incidenza (art. 55 del reg. UE n. 1303/2013 e art. 77 del reg. UE n. 1305/2013)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/INF del 5 agosto 2014, relativa alla conferma di avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e della contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la comunicazione prot. n. 323042 del 29 luglio 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, che informa il Presidente del Consiglio Regionale in merito all'avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e alla contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 contenente "Osservazioni della Commissione sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014";

VISTA la comunicazione n. 545514 del 22 dicembre 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, con la quale viene trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 relativa alle "Osservazioni della Commissione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014", unitamente alle medesime osservazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 18 marzo 2015 che approva il quadro delle osservazioni-risposte alla Commissione europea, il piano finanziario, il Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, la Valutazione di incidenza e la Dichiarazione di sintesi del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9,11,13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e programmi settore primario;

VISTO il DM n. 180 del 23/01/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

VISTA la Deliberazione n. 30/CR del 18 marzo 2015, con cui la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo;

VISTA la deliberazione n. 440 del 31 marzo 2015 relativa all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per le linee d'intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica, 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la deliberazione n. 609 del 21 aprile 2015 che fornisce alcuni chiarimenti ed integrazioni alla DGR n. 440/2015;

VISTA la deliberazione n. 439 del 31 marzo 2015 relativa all'apertura dei termini per l'anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2011. Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 607 del 21 aprile 2015 relativa all'apertura dei termini per l'anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013;

VISTO il testo del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, approvato dal Comitato per i Pagamenti Diretti e del Comitato per lo Sviluppo Rurale nella sessione del 23 aprile 2015, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

RAVVISATA la necessità di disporre alcune integrazioni e di prorogare i termini previsti dalla DGR n. 440/2015, dalla DGR n. 439/2015 e dalla DGR n. 609/2015;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12 come modificato dell'art. 6 della Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

PRESO ATTO della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui al comma I, lett. d) del citato art. 6 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il documento **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che dispone alcuni chiarimenti ed integrazioni alle disposizioni previste dall'Allegato C alla DGR n. 440/2015 e all'Allegato A alla DGR n. 607/2015;
3. di fissare al 15 giugno 2015 la data finale, indicata nella DGR n. 440/2015, per la trasmissione delle domande di aiuto relative alle linee d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
4. di fissare al 15 giugno 2015 la data finale, indicata nella DGR n. 439/2015 e nella DGR n. 607/2015, per la trasmissione delle domande di conferma degli impegni pluriennali assunti nei precedenti periodi di programmazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta Regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27.

Luca Zaia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 56 del 12 maggio 2015

Modifiche ed integrazioni all'Allegato C alla DGR n. 440/2015

LINEA D'INTERVENTO 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi

1. Sostituzione testo

Paragrafo **3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi**

SOSTITUZIONE TESTO

I punti elenco a), b), c), d) vengono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA

a) Superficie oggetto di impegno (SOI) massima: 20% della superficie totale dell'UTE.
b) La formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti seminativi ed essere costituita da un "**modulo base**" di 1 metro lineare di fascia arboreo-arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6. Nel caso di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 metri, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base".
c) Conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: SOI minima ammissibile 0,125 ha. Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita (larga 5 metri nel "modulo base"), sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.
d) Boschetti: SOI minima 0,05 ha; SOI massima 1 ha; comunque la superficie non deve essere contigua ad altra superficie arboreo-arbustiva esistente.

CORRIGE

a) Superficie oggetto di impegno (SOI) massima:
- 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;

- 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;

- 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;

- 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT .

b) La formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti coltivati ed essere costituita da un "**modulo base**" di 1 metro lineare di fascia arboreo-arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6. Nel caso di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 metri, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base".
c) Conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: SOI minima ammissibile 0,125 ha. Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita (larga 5 metri nel "modulo base"), sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.

d) Boschetti: SOI minima a corpo 0,05 ha; SOI massima a corpo 1 ha; comunque la superficie non deve essere contigua ad altra superficie arborea-arbustiva esistente.

2. Sostituzione testo

Paragrafo **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

SOSTITUZIONE TESTO
La prima tabella viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA
L'entità dell'aiuto è indicata nella tabella seguente:

Interventi	Aiuto
Fasce tampone e siepi	2,42 euro/ml
Boschetti	192 euro/ha

CORRIGE
L'entità dell'aiuto è indicata nelle seguenti tabelle:

Interventi	Aiuto (euro/ml)
Fasce tampone e siepi	2,42

Intervento	Aiuto (euro/mq)	Riporto a ettaro considerato il vincolo del 10% della SAU (euro/ha)
Boschetti da precedenti programmazioni	0,19	192

Comunque deve essere garantito, nel caso dei boschetti, il rispetto contestuale del massimale di 192 €/ha di SAT e di 0,19 €/mq di SOI sulla base del limite di percentuale massima di impegno pari al 10% della superficie agricola totale aziendale.

LINEA D'INTERVENTO 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli

1. Integrazione testo

Paragrafo **3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi**

INTEGRAZIONE TESTO
Dopo la frase viene inserito il testo seguente:

Nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno: obbligo di inserire nell'applicativo web regionale, che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO), le informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti.

2. Eliminazione testo

Paragrafo **3.3. Impegni a carico del beneficiario**

ELIMINAZIONE TESTO
Viene eliminato il testo seguente:

IMPEGNI GENERALI
Il beneficiario deve:

- nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno: inserire nell'applicativo web regionale, che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO), le informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti.

LINEA D'INTERVENTO 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica

1. Integrazione testo

Paragrafo **3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi**

INTEGRAZIONE TESTO
Alla fine del terzo trattino, viene inserito il testo seguente:

Con il termine colture foraggere, ai fini del rispetto del presente vincolo, sono compresi i prati stabili e i pascoli permanenti soggetti a BCAA 8, nonché l'erba medica, le superfici a prato non stabile e tutti gli erbai compreso il silomais.

2. Sostituzione testo

Paragrafo **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

SOSTITUZIONE TESTO
Nell'ultima riga delle prime due tabelle, la descrizione del tipo di coltura viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA
Colture in serra

CORRIGE
Colture orticole in serra

LINEA D'INTERVENTO 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

1. Integrazione testo

Paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

INTEGRAZIONE TESTO
Alla fine dell'ultimo capoverso, viene inserito il testo seguente:

Rientrano nel presente bando di aiuto anche le aziende miste, sia per le superfici biologiche che per le superfici in conversione.

2. Integrazione testo

Paragrafo **3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi**

INTEGRAZIONE TESTO
Alla fine del terzo trattino, viene inserito il testo seguente:

Con il termine colture foraggere, ai fini del rispetto del presente vincolo, sono compresi i prati stabili e i pascoli permanenti soggetti a BCAA 8, nonché l'erba medica, le superfici a prato non stabile e tutti gli erbai compreso il silomais.

3. Sostituzione testo

Paragrafo **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

SOSTITUZIONE TESTO
Nell'ultima riga delle prime due tabelle, la descrizione del tipo di coltura viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA
Colture in serra

CORRIGE
Colture orticole in serra

LINEA D'INTERVENTO 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana

1. Sostituzione testo

Paragrafo **3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi**

SOSTITUZIONE TESTO
La tabella viene sostituita dal testo seguente:

Allegato A al Decreto n. 56 del 12 maggio 2015 pag. 5/7

ERRATA

Tipo azienda	**Superfici ammissibili**
azienda zootecnica	superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e le superfici a seminativo destinate all'alimentazione del bestiame con un carico minimo di 0,2 UBA/ha.
altra azienda	tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra, vivai , fungaie, vigneti

CORRIGE

Tipo azienda	**Superfici ammissibili**
azienda zootecnica	superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e le superfici a seminativo destinate all'alimentazione del bestiame con un carico minimo di 0,2 UBA/ha.
altra azienda	tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto)

2. Eliminazione testo

Paragrafo **3.5 Requisiti obbligatori**
Dall'elenco puntato eliminare il testo seguente:

c) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;

Modifiche all'Allegato A alla DGR n. 607/2015

Misura 214/A - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

1. Sostituzione testo

Paragrafo 5. **NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO**

Allegato A al Decreto n. 56 del 12 maggio 2015 pag. 6/7

SOSTITUZIONE TESTO
La tabella viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

	pagamento annuale senza riduzione componente greening
Fasce tampone e siepi derivanti da precedenti programmazioni pubbliche	1,98 €/ml
Fasce tampone e siepi non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche	1,34 €/ml
Boschetti	180 €/ha

CORRIGE

Interventi	**Pagamento annuale senza riduzione componente greening**
Fasce tampone e siepi derivanti da precedenti programmazioni pubbliche	1,98 €/ml
Fasce tampone e siepi non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche	1,34 €/ml

Intervento	**Pagamento annuale senza riduzione componente greening**	**Riporto a ettaro considerato il vincolo del 10% della SAU (euro/ha)**
Boschetti da precedenti programmazioni pubbliche	0,18 €/mq	180

Misura 214/I - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

1. Eliminazione testo

Paragrafo **5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO**

Nel penultimo capoverso viene eliminato il testo seguente:

ELIMINAZIONE TESTO

Nell'annualità 2015 il beneficiario, ai fini dei pagamenti diretti, di cui al Reg. 1307/2013, dovrà assolvere all'impegno EFA, qualora pertinente, senza coinvolgere le colture azotofissatrici presenti nella rotazione appartenenti alla SOI.

Misura 214/I - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
AZIONE 2 – *Copertura continuativa del suolo*

3. Eliminazione testo

Paragrafo **5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO**

ELIMINAZIONE TESTO

Nell'ultimo capoverso viene eliminato il testo seguente:

Con riferimento alla componente EFA del greening, va segnalato che le superfici ad impegno non possono essere utilizzate per soddisfare tale condizione, poiché escluse a tal fine dal DM MIPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014.

Misura 214/I - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
AZIONE 3 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

1. Eliminazione testo

Paragrafo **5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO**

ELIMINAZIONE TESTO

Nel penultimo capoverso viene eliminato il testo seguente:

Nell'annualità 2015 il beneficiario, ai fini dei pagamenti diretti, di cui al Reg. 1307/2013, dovrà assolvere all'impegno EFA, qualora pertinente, senza coinvolgere le colture azotofissatrici presenti nella rotazione appartenenti alla SOI.

(Codice interno: 298306)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 12 maggio 2015

Settore vitivinicolo. art. 85 undecies del Reg. (CE) n. 1234/07. Deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015 - Riserva regionale dei diritti di impianto. Procedure per l'assegnazione dei diritti. Disposizioni integrative ed errata corrige.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento sono adottate disposizioni in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015, relative all'assegnazione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale, e riguardanti i soggetti che possono richiedere le superficie riservate per l'area viticola bellunese. Sono adottate altresì delle correzioni riguardanti la formulazione dei testi relativi ai requisiti tecnico-colturali. Estremi dei principali strumenti istruttori: - Regolamento (CE) 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 85 undecies; - Deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003; - Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 31 marzo 2015.

Il Presidente

VISTO il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

VISTO l'articolo 230 "Abrogazioni" del regolamento (UE) n. 1308/2013, lett. b), ii);

TENUTO CONTO che l'articolo 230 del regolamento n. 1308/2013, stabilisce che le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo II, sezione IVbis, sottosezione II, relative al regime transitorio dei diritti di impianto, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015, in sintonia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008;

CONSIDERATO che trascorso tale termine, di cui all'articolo 230, cessa l'operatività anche della Riserva regionale dei diritti di impianto, istituita dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 e successive norme di applicazione, di istituzione dello schedario vitivinicolo regionale, quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore e i provvedimenti deliberativi relativi alle singole annualità del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vitivinicola;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 che ha, tra l'altro, istituito la Riserva regionale dei diritti di impianto;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, con la quale sono state individuate le funzioni istruttorie e gestionali di competenza di AVEPA;

CONSIDERATE le dinamicità del settore, caratterizzato da una forte espansione del potenziale e le richieste formulate dalle principali associazioni di rappresentanza della filiera viticola , con la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 31 marzo 2015 è stata attivata la procedura di "assegnazione dei diritti di impianto a partire dalla riserva";

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione n. 441/2015 si è inoltre aperto il bando per la concessione dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale, da destinare al potenziamento delle aziende viticole/vitivinicole, per una superficie pari a 455,7137 ettari;

PRESO ATTO che con lo stesso atto sono stati riservati ettari 20 all'area viticola bellunese per le produzioni DOP e IGP del territorio, in considerazione del fatto che l'introduzione della coltivazione viticola peraltro già presente storicamente nella provincia, rende possibile uno strumento di diversificazione per le aziende agricole e leva per lo sviluppo territoriale locale;

PRESO ATTO che la provincia di Belluno detiene meno dell'1% del potenziale viticolo regionale con una media di superficie per azienda viticola di 1 ha.

CONSIDERATO che tale situazione, connessa ad una maglia poderale altamente frazionata caratteristica delle zone di bassa e media montagna - dove è possibile la coltivazione della vite - determina la necessità, al fine di garantire l'efficacia dell'azione voluta con la definizione della suddetta riserva, di derogare dalle condizioni generali di ammissibilità eliminando la clausola della conduzione di superfici vitate al momento della domanda;

CONSIDERATO, peraltro, che tale clausola, se applicata alla riserva dei diritti di impianto per la provincia di Belluno, determinerebbe la mancanza di requisiti di generalità nell'individuazione dei beneficiari, visto che, ad oggi, i conduttori di superfici vitate in provincia di Belluno sono 78;

RITENUTO quindi, di rettificare, per la sola riserva dei diritti di impianto posta a concorso per la provincia di Belluno definita alla lettera a) del capitolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 441/2015, le condizioni di accesso, limitandole alla sola disponibilità dei richiedenti della superficie sufficiente per realizzare l'impianto di viti;

RITENUTO, anche, l'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 18 maggio, si ritiene, solo per la casistica in esame, sia necessario prorogare tale termine sino al 5 giugno 2015;

CONSIDERATO, inoltre, che gli obiettivi della predetta deliberazione n. 441/2015 sono quelli di potenziare le imprese viticole venete al fine di renderle più efficienti e competitive attraverso anche la diversificazione dell'offerta qualitativa e conseguentemente delle tipologie di prodotto, si rende necessario rettificare un inciso sia del settimo capoverso della prima pagina dell'Allegato A e sia del terzo capoverso del capitolo 11 "Disposizioni generali" del medesimo Allegato, per ovviare a un refuso nella predisposizione del testo;

ATTESO quanto sopra esposto e tenuto conto dell'imminente scadenza dei termini di presentazione delle domande a valere sulla deliberazione n. 441/2015, si rende necessario assumere pertanto tempestivamente il provvedimento con il quale si dispone di:

- definire i requisiti che debbono avere i soggetti che possono presentare istanza per l'assegnazione dei diritti di reimpianto riservati per l'area bellunese, così come previsto al capitolo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015;
- prorogare il termine di presentazione delle predette domande dal 18 maggio 2015 al 5 giugno 2015, fermi restando i termini per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità e assegnabilità di cui al capitolo 10 dell'allegato A alla deliberazione n. 441/2015;
- rettificare il refuso riportato al settimo capoverso della prima pagina del predetto Allegato A e al terzo capoverso del capitolo 11 "Disposizioni generali" del medesimo Allegato;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire, giusto quanto riportato in premessa, in deroga a quanto previsto al capitolo 3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015, che i richiedenti dei diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale e destinati all'area bellunese di cui alla lettera a) del capitolo 5 del medesimo allegato, debbano esclusivamente rispondere al requisito previsto al secondo capoverso del citato capitolo 3;
2. di stabilire che il termine di presentazione delle sole istanze di cui si fa riferimento al punto 1, è prorogato sino al 5 giugno 2015, fermi restando i termini per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità e assegnabilità di cui al capitolo 10 dell'allegato A della citata deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015;
3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto riportato in premessa, che il settimo capoverso della prima pagina dell'Allegato A alla deliberazione n. 441/2015 e il terzo capoverso del capitolo 11 "Disposizioni generali" del medesimo Allegato, sono così modificati:

settimo capoverso della prima pagina dell'Allegato A

ERRATA:

"Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le varietà, le forme di allevamento e la relativa densità d'impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d'origine."

CORRIGE:

"Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le forme di allevamento e la relativa densità d'impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d'origine e indicazione geografica."

terzo capoverso del capitolo 11 "Disposizioni generali" dell'Allegato A

ERRATA

"Il modello di domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili alla definizione della ammissibilità, della graduatoria e dell'utilizzo del diritto assegnabile, anche in relazione al rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le varietà, le forme di allevamento e la relativa densità d'impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d'origine."

CORRIGE:

"Il modello di domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili alla definizione della ammissibilità, della graduatoria e dell'utilizzo del diritto assegnabile, anche in relazione al rispetto dei requisiti minimi tecnico-colturali definiti dalla Regione del Veneto per ciascun bacino omogeneo di coltivazione della vite (di cui al Programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti), e riguardano le forme di allevamento e la relativa densità d'impianto, nonché i parametri specifici definiti per ciascuna denominazione d'origine e indicazione geografica."

4. di stabilire che la Sezione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di sottoporre il presente provvedimento a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

Luca Zaia

(Codice interno: 298330)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 12 maggio 2015

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Nomina Commissario Straordinario. Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare il Commissario Straordinario dell'ATER di Verona, a seguito di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda allo stato in carica e l'automatico scioglimento del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Presidente

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Verona è stato costituito con Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa n. 15 del 21 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 10, come segue:

a) due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta Regionale;
b) un componente nominato dall'Amministrazione provinciale;
c) un componente nominato dal Comune capoluogo;
d) un componente designato dall'ANCI regionale;

che l'assetto istituzionale delle ATER è stato modificato dalla Legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 ai sensi della quale sono organi dell'ATER il Direttore Generale ed il Revisore Unico dei Conti, ma il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i Revisori dei conti dell'ATER che siano in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza del loro mandato, ovvero fino al 120° giorno successivo all'elezione della Giunta Regionale, come previsto dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che il primo comma dell'art. 11 della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 stabilisce che le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di un Ente amministrativo regionale, tra cui le ATER del Veneto, comportano l'automatico scioglimento del Consiglio di Amministrazione medesimo e la nomina da parte della Giunta regionale di un Commissario;

VISTE le dimissioni presentate all'ATER di Verona dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Niko Cordioli in data 27 aprile 2015, prot. aziendale n. 5159, nonché le dimissioni presentate all'Azienda medesima dai Consiglieri Raimondo Dilara e Giovanni Pesenato in data 28 aprile 2015, prot. aziendale n. 5212;

PRESO ATTO del realizzarsi dei presupposti di cui alla fattispecie prevista dall'art. 11, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53,

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Commissario Straordinario dell'ATER di Verona;

DATO ATTO che al Commissario Straordinario, cui non spetta alcun compenso mensile, ma solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute a carico del bilancio dell'ATER di Verona, competono poteri limitati all'ordinaria amministrazione ed all'assunzione di provvedimenti indifferibili ed urgenti con decorrenza immediata e fino alla nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 11bis della Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 10, come modificata dalla Legge regionale 28 giugno 2013, n. 13;

VISTA la Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

VISTE le Leggi regionali 9 marzo 1995, n. 10 e 28 giugno 2013, n. 13;

VISTO l'art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 come parzialmente modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere dell'Avvocatura regionale "Certa è la circostanza che fin tanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicché la scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. n. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del

Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della nomina di cui alla DGR n. 117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicché allo stato attuale non vi è l'inibizione della Giunta regionale a conferire incarichi.".

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare Commissario Straordinario dell'ATER di Verona per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata e fino alla nomina del Direttore generale dell'Azienda medesima, l'ing. Salvatore Patti, dirigente regionale, nato a Venezia l'11 aprile 1956, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, come risulta dal curriculum pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto, sezione "Amministrazione trasparente";

2. di stabilire che al Commissario Straordinario competono poteri limitati all'ordinaria amministrazione ed all'assunzione di provvedimenti indifferibili ed urgenti;

3. di stabilire che al Commissario Straordinario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a carico del bilancio dell'ATER di Verona;

4. di sottoporre il presente decreto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 1972, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 27 del 1973, alla Giunta Regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile;

5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 297490)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 256 del 24 dicembre 2014

Aggiudicazione alla costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. e MA.FRA. Gestioni S.r.l. di Venezia dell'appalto relativo ai lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto, nonché alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia. CUP H74B14000210002, CIG 59750764B2. Impegno della spesa di Euro 459.689,85 IVA compresa. D.Lgs. 163/06 art. 122 co.7 - D.P.R. 207/10.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, ad aggiudicare a soggetto esterno l'appalto inerente i lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto, nonché la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia. Si impegna inoltre parte della spesa a copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto. Estremi dei principali documenti relativi al fascicolo del procedimento: DDR n. 215 del 25.11.2014 relativo all'approvazione del progetto dei lavori, delle risultanze dell'indagine di mercato precedentemente svolta ed all'indizione della procedura di gara; Lettera d'invito alla procedura negoziata del 5.12.2014 prot. 523785; Verbale della seduta pubblica di gara del 23.12.2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, per il tramite del Settore Sedi Regionali e Manutenzione, provvede, fra l'altro, alla manutenzione ordinaria delle Sedi centrali della Giunta Regionale, mediante appalti di durata di norma biennale, definiti per singole categorie di opere (opere edili ed affini, opere da dipintore, da elettricista, etc.) ed affidati, previe procedure di gara ad evidenza pubblica, a operatori economici specializzati nei relativi settori.

VISTO il Programma Triennale per il periodo 2014-2016 dei lavori pubblici di competenza della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi che prevede, fra i vari interventi cui dare attuazione l'appalto biennale dei lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto, nonché l'esecuzione dei lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia.

VISTO e richiamato il Decreto n. 184 del 20.10.2014 nel quale si è provveduto principalmente, ex art. 93 del D.Lgs. 163/2006, relativamente ai lavori in oggetto, a nominare il personale interno del Settore Sedi Regionali e Manutenzione per l'espletamento delle attività del responsabile del procedimento, di progettazione, di direzione lavori e di accertamento della regolare esecuzione - nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione Regionale del nuovo regolamento previsto per legge.

VISTO il Decreto n. 254 del 24.12.2014 nel quale si è provveduto a rettificare il gruppo di lavoro approvato con il provvedimento di cui al punto precedente e ad effettuare apposito impegno di spesa per l'accantonamento delle somme da destinare al Fondo per la Progettazione e l'Innovazione di cui art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

VISTA l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del DPR 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle sedi interessate dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori de quo, datata 17.11.2014 e depositata agli atti d'ufficio.

VISTO il Decreto n. 215 del 25.11.2014, con il quale si è provveduto a:

- approvare il progetto definitivo dei lavori internamente redatto, per un importo complessivo di Euro 757.017,73 oltre IVA, di cui Euro 734.620,72 per lavori e servizi accessori e spese tecniche di progettazione soggetti a ribasso ed Euro 22.397,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- approvare le risultanze dell'indagine di mercato precedentemente svolta per l'individuazione di Operatori Economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto, indetta con DDR 187/2014;
- indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, da esperirsi ai sensi dell'art. 122, co. 7 e 57 co. 6 del D.Lgs. 163/06, al fine di procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare l'appalto di lavori, invitando le quindici ditte individuate con l'indagine di mercato e qualificate nel settore della "Opere Idrotermosanitarie" (cat. OG11, qualif. III), con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- approvare i documenti a base di gara predisposti per la successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- precisare che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con l'Operatore Economico miglior offerente, così come definito nei documenti di progetto e in quelli di gara, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere di manutenzione che si rendesse necessario attuare nel periodo contrattuale;
- dare atto che all'impegno delle somme per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure d'appalto, si farà fronte utilizzando le risorse di cui al capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature".

VISTA la lettera di invito del 5.12.2014 prot. 523785/69.02.01, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata di che trattasi, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte il 19.12.2014 (ore 12.00), le sottoindicate Ditte:

1. Bassetto Impianti S.n.c. - Via Altinia, 246/b - 30173 Favaro Veneto - Loc. Dese (VE);
2. Re.t.i.c.e. S.r.l - Via Dell'Artigianato, 40 - 45021 Badia Polesine (RO);
3. COVECO S.c.p.a. - Via Ulloa, 5 - 30175 Venezia - Marghera;
4. MA.FRA. Gestioni S.r.l. - Via A. Rossetto, 6 - 30172 Venezia - Mestre;
5. Piemme Impianti S.r.l. - Via Della Meccanica, 23 - 36016 Thiene (VI);
6. Crea.Mi S.r.l. - Viale Tunisia, 38 - 20124 Milano;
7. Paolo Beltrami S.p.a. - Via IV Novembre, 72 - 26024 Paderno Ponchielli (CR)
8. Tecnica Restauri S.r.l. - Via Calucci, 29 - 30174 Venezia - Mestre;
9. Toninato Impianti S.r.l. - Via Roma, 108 - 30020 Noventa di Piave (VE);
10. Fen Energia S.p.A. - Via Malipiero, 20 - 20138 Milano;
11. Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. - Z.I. VIII Strada, 9 - 30030 Fossò (VE);
12. Fiel S.p.A. - Via Adige, 554 - 30032 Ceggia (VE);
13. Nalon S.r.l. - Via Brianza, 7 - 30034 Mira - Oriago (VE);
14. SO.GE di.CO. S.r.l. - Via Selvanese, 22/b/2 - 30174 Venezia - Zelarino;
15. Rampin S.r.l. - Via Vigonovese, 115 - 35127 Padova.

VISTO il verbale di seduta pubblica di gara del 23.12.2014, che **Allegato A** forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale si è proceduto, tra l'altro:

- all'esame della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti, a seguito del quale tutti venivano ammessi al prosieguo della gara;
- all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei sei concorrenti ammessi, constatando che la prima migliore offerta è stata presentata dalla costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. con sede in Via Selvanese 22/b/2, 30174 Venezia - Zelarino (CAPOGRUPPO) e MA.FRA. Gestioni S.r.l. con sede in Via A. Rossetto 6, 30174 Venezia - Mestre (MANDANTE), che ha offerto un ribasso percentuale unico del 46,52 % sull'importo a base di gara di Euro 757.017,73 comprensivo di Euro 22.397,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e oltre IVA;
- ad aggiudicare quindi in via provvisoria l'appalto di che trattasi alla succitata costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. (C.F./P.IVA 03309320277) e MA.FRA. Gestioni S.r.l. (C.F./P.IVA 03200890279), entrambe di Venezia, per l'importo complessivo di Euro 757.017,73 oltre IVA, di cui Euro 22.397,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

VISTO il medesimo verbale di seduta pubblica, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta Nalon S.r.l. con sede in via Brianza, 7 - 30034 Mira - Oriago (VE), C.F./P.IVA 03643690278, che ha offerto il ribasso percentuale del 35,51 % sull'importo a base di gara.

RITENUTO pertanto di affidare l'appalto in parola alla costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. con sede in Via Selvanese 22/b/2, 30174 Venezia - Zelarino (CAPOGRUPPO) e MA.FRA. Gestioni S.r.l. con sede in Via A.

Rossetto 6, 30174 Venezia - Mestre (MANDANTE) per l'importo complessivo di Euro 757.017,73 per lavori, servizi accessori ed oneri della sicurezza oltre Euro 166.672,12 per l'IVA, ripartiti secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - BASE DI GARA						
A	LAVORI D'APPALTO					
	A.1	Lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento, e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto.				
		a.1.1	Lavori a misura, soggetti a ribasso	Euro. 166.857,60		
		a.1.2	Oneri per attuazione piani di sicurezza relativi ad (a.1.1), non soggetti a ribasso	Euro. 8.045,54		
		a.1.3	Servizio conduzione e manutenzione ordinaria impianti, soggetto a ribasso	Euro. 128.352,00		
		a.1.4	Oneri per attuazione piani di sicurezza relativi ad (a.1.3), non soggetti a ribasso	Euro. 6.664,00		
		a.1.5	Somme derivanti dal ribasso di gara da utilizzarsi per l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione	Euro. 341.745,56		
			Totale (A.1)		Euro. 651.664,70	
	A.2	Lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia.				
		a.2.1	Lavori, soggetti a ribasso	Euro. 95.038,07		
		a.2.2	Oneri per attuazione piani di sicurezza relativi ad (a.2.1), non soggetti a ribasso	Euro. 7.687,47		
		a.2.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica di (A.2) affidata al soggetto aggiudicatario dell'appalto.	Euro. 2.627,49		
			Totale (A.2)		Euro. 105.353,03	
			Totale complessivo (A)			Euro. 757.017,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (*)		Euro. 25.000,00		
	b.2	Incentivi di progettazione preliminare e definitiva per lavori di (A.2) affidata a personale interno all'Amministrazione Regionale		Euro. 818,90		
	b.3	Accantonamento 2% di (A) Fondo per la Progettazione e l'Innovazione di cui art. 93 del D.Lgs. 163/2006		Euro. 15.140,35		
	b.4	Spese tecniche presunte per attività del preposto alla gestione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori (A.2) mediante il "Servizio tecnico... Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" di cui al DDR 170/2014		Euro. 4.000,00		
	b.5	Oneri IVA sui lavori (22 % di A.1)		Euro. 143.366,23		
	b.6	Oneri IVA sui lavori (22 % di a.2.1 + a.2.2)		Euro. 22.599,62		
	b.7	Oneri IVA sui lavori (22% di b.1)		Euro. 5.500,00		
	b.8	Contributi previdenziali (4 %) ed Oneri IVA (22 %) su spese tecniche (a.2.3)		Euro. 706,27		
	b.9	Oneri IVA su spese tecniche (22% di b.4)		Euro. 880,00		
			Totale complessivo (B)			Euro. 218.011,37
			TOTALE GENERALE (A + B)			Euro. 975.029,10
(*) Somme da utilizzare per liquidazione interventi di pronto intervento straordinario ed altre attività afferenti il servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti.						

PRESO ATTO CHE l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. e MA.FRA. Gestioni S.r.l. miglior offerente, così

come definito nel DDR 215/2014 e nei documenti di gara, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

CONSIDERATO CHE la scelta di tale modalità è resa possibile poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto che prevede anche lavori di manutenzione non predeterminati né predeterminabili nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento della Direzione Lavori, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, lo sconto offerto, per quanto attiene ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, ha valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità.

CONSIDERATO CHE la aggiudicazione dell'appalto di lavori di che trattasi è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs 163/06 e s.m. e i.

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in questione alla costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. (C.F./P.IVA 03309320277) con sede in Via Selvanese 22/b/2, 30174 Venezia - Zelarino (CAPOGRUPPO) e MA.FRA. Gestioni S.r.l. (C.F./P.IVA 03200890279) con sede in Via A. Rossetto 6, 30174 Venezia - Mestre (MANDANTE), per la spesa complessiva di Euro 923.689,85, ripartita in Euro 734.620,72 per lavori e servizi accessori e spese di progettazione, Euro 22.397,01 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 166.672,12 per IVA e contributi previdenziali, nonché di procedere:

- all'impegno della spesa di Euro 459.689,85 (IVA inclusa) sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2014, codice SIOPE 1351, che presenta sufficiente disponibilità;
- alla prenotazione della somma, per la restante quota, di Euro 464.000,00 (IVA inclusa) sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2016.

DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTA la L.R. 39/01;

VISTO il D. Lgs. 163/06 e s.m. e i.;

VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;

VISTA la D.G.R. 516/2014, "Approvazione delle direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTA la documentazione agli atti.

decreta

1. di approvare il verbale di seduta pubblica di gara del 23.12.2014, che **Allegato A** forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando redatta ai sensi dell'art. 122, co. 7 e 57 co. 6 del D.Lgs. 163/06, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto, nonché alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia, CUP H74B14000210002, CIG 59750764B2;
2. di aggiudicare l'appalto di lavori di cui al punto precedente, alla costituenda associazione temporanea di imprese tra SO.GE.di.CO. S.r.l. (C.F./P.IVA 03309320277) con sede in Via Selvanese 22/b/2, 30174 Venezia - Zelarino (CAPOGRUPPO) e MA.FRA. Gestioni S.r.l. (C.F./P.IVA 03200890279) con sede in Via A. Rossetto 6, 30174 Venezia - Mestre (MANDANTE) per la spesa complessiva di Euro 923.689,85, ripartita in Euro 734.620,72 per lavori e servizi accessori e spese di progettazione, Euro 22.397,01 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 166.672,12 per IVA e contributi previdenziali, secondo il quadro economico di cui in premessa;
3. di prendere atto che l'aggiudicazione è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs 163/06 e s.m. e i.;
4. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta Nalon S.r.l. con sede in Mira - Oriago (VE), Via Brianza n. 7, C.F./P.IVA 03643690278, che ha offerto il ribasso percentuale del 35,51% sull'importo a base di gara;
5. di far fronte alla spesa complessiva di Euro 923.689,85 (IVA inclusa), a favore del soggetto aggiudicatario di cui al punto 2., mediante l'assunzione con il presente atto di un impegno di spesa per Euro 459.689,85 (IVA inclusa) sul

capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2014, codice SIOPE 1351, che presenta sufficiente disponibilità, nonché con la prenotazione della somma di Euro 464.000,00 (IVA inclusa), per la restante quota d'appalto, sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2016.

6. di demandare a successivi decreti del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi i provvedimenti in merito ad eventuali ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;
7. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori all'associazione temporanea di imprese di cui al punto 2. costituita come per legge, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi;
9. di pubblicare i risultati della presente procedura sul profilo del committente/sito informatico della Giunta Regionale del Veneto;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che i pagamenti per mezzo dei fondi impegnati con il presente provvedimento si prevede verranno effettuati, per l'intero, entro il prossimo esercizio finanziario;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**.

Gian Luigi Carrucciu

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 297579)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 262 del 30 dicembre 2014

Aggiudicazione definitiva all'impresa Ruffato Mario S.r.l. di Borgoricco (Pd) dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Dipintore. CIG 60034202E8. Impegno della spesa di Euro 362.340,00 Iva compresa. D.Lgs. 163/06 - D.P.R. 207/10.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, ad aggiudicare a ditta esterna l'appalto di durata biennale dei lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Dipintore, nonché ad impegnare quota parte della spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Programma Triennale dei Lavori Pubblici di competenza regionale 2014-2016; DDR n. 80 del 19.05.2014 di nomina del gruppo di progettazione; Parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza del 1.09.2014; DDR 207/2014 di approvazione del progetto definitivo e di indizione della procedura di gara; Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse (indagine di mercato) del 14.11.2014; Verbale di esito indagine di mercato a seguito di avviso pubblico del 27.11.2014; Lettera di invito del 4.12.2014; Verbale di esito procedura negoziata e di aggiudicazione provvisoria del 22.12.2014.

Il Direttore

Premesso che la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, per il tramite del Settore Sedi Regionali e Manutenzione, provvede, fra l'altro, alla manutenzione ordinaria delle Sedi centrali della Giunta Regionale, mediante appalti di durata di norma biennale, definiti per singole categorie di opere (opere edili ed affini, opere da dipintore, da elettricista, etc.) ed affidati, previe procedure di gara ad evidenza pubblica, a operatori economici specializzati nei relativi settori.

Visto il Programma Triennale per il periodo 2014-2016 e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2014, nel quale, fra i vari interventi da attuarsi, è prevista l'esecuzione dei lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Dipintore, per un ammontare complessivo pari a 363.000,00 Euro, da ripartirsi nel biennio 2014-2016.

Visto il Decreto Direttoriale n. 80 del 19.05.2014, nel quale, per quanto concerne la categoria delle da Dipintore, si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al Regolamento approvato con D.G.R.V. 30.09.2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i.. Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con D.G.R.V. 3.04.2007 n. 874 - "... Recepimento delle modifiche legislative intervenute".

Visto il parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza dell'1.09.2014 con voto n. 142, giusta L.R. 27/2003 e s.m. e i.. nonché il Rapporto conclusivo e l'atto di validazione del responsabile del procedimento sul medesimo progetto redatto in data 9.09.2014.

Vista l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del DPR 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle Sedi Regionali interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori di manutenzione, datata 10.11.2014 e depositata agli atti d'ufficio.

Visto il Decreto Direttoriale n. 207 del 12.11.2014, con il quale si è provveduto, rispettivamente, a:

- approvare il progetto definitivo, internamente redatto, afferente alla specifica categoria dei lavori, per un importo complessivo di 362.340,00 Euro, ripartito in Euro 290.000,00 per lavori soggetti a ribasso, Euro 7.000,00 per ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 65.340,00 per somme a disposizione;

- stabilire di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, preceduta da indagine di mercato con avviso pubblico;
- approvare l'avviso pubblico per l'espletamento dell'indagine di mercato, contenente le clausole e le modalità per la selezione degli operatori economici da invitarsi alla successiva procedura negoziata, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da esperirsi ai sensi degli art. 57 co. 6, 53 co. 2 lett. a) e 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
- approvare i documenti di gara predisposti per la successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
- precisare che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con l'operatore economico miglior offerente, e così come definito nei documenti di progetto e nella lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendesse necessario attuare nel periodo contrattuale;
- dare atto che all'impegno di Euro 362.340,00 per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure dell'appalto di che trattasi, si farà fronte utilizzando le risorse di cui al capitolo 100482.

Visto l'avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato in data 14.11.2014 sul sito internet della Regione del Veneto nella parte "Bandi, avvisi e concorsi", e presso l'albo pretorio del Comune di Venezia (Ve).

Viso il verbale di esito indagine di mercato a seguito di avviso pubblico, redatto in data 27.11.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, con il quale, mediante sorteggio, si sono selezionati, in conformità a quanto stabilito con il DDR 207/14, i dodici operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata.

Vista la lettera di invito del 4.12.2014 prot. 522543/69.02.01, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte le ore 12,00 del 18.12.2014, le sottoindicate Ditte:

1. Pezzana S.r.l., Cannaregio n. 4144-4146/A, 30131 Venezia (Ve)
2. Ruffato Mario S.r.l., Via S. Antonio n. 17, 35010 Borgoricco (Pd)
3. Cooperativa Meolese soc. coop., Via delle Industrie II n. 90, 30020 Meolo (Ve)
4. Graffito S.r.l., Via G. Galilei n. 6, 31048 San Biagio di Callalta (Tv)
5. Dal Pozzo Mario S.r.l., Via Cappella n. 58, 31059 Zero Branco (Tv)
6. Bincoletto Mario S.r.l., Via Armellina n. 5, 30027 San Donà di Piave (Ve)
7. Veneta Pitture Restauri Soc. Coop., Via Europa Unita n. 17, 35010 Loreggia (Pd)
8. Dal Pozzo S.r.l., Via Enrico Mattei n. 3, 31059 Zero Branco (Tv)
9. Tecnica Restauri S.r.l., Via Calucci n. 29, 30174 Venezia Mestre (Ve)
10. Costruzioni 2000 S.r.l., Via Cesare Battisti n. 11, 30027 San Donà di Piave (Ve)
11. Edilmar S.r.l., Via Po n. 40, 30010 Campagna Lupia (Ve)
12. Palladio Servizi S.r.l., Via Edison n. 21, 31050 Villorba (Tv)

Visto il verbale unico della seduta pubblica di gara, redatto in data 22.12.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, relativo all'esame della documentazione amministrativa, allo spoglio delle offerte ammesse, e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, dal quale si rileva che la prima migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta Ruffato Mario S.r.l. con sede in Borgoricco (Pd), Via S. Antonio n. 17, che ha offerto il ribasso percentuale di 26,200% sull'importo a base di gara di Euro 290.000,00 soggetto a ribasso oltre a Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, demandando ogni ulteriore valutazione alla Stazione Appaltante.

Visto il medesimo verbale unico della seduta pubblica di gara, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta Dal Pozzo S.r.l. con sede in Zero Branco (Tv), Via Enrico Mattei n. 3, che ha offerto il ribasso percentuale di 25,253% sull'importo a base di gara.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta Ruffato Mario S.r.l. per un importo complessivo di 362.340,00 Euro, di cui Euro 297.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 65.340,00 per somme a disposizione, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	LAVORI:		
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, al netto del ribasso di gara	Euro. 214.020,00	
A.2)		Euro. 75.980,00	

	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzarsi per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere		
A.3)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso d'asta	Euro. 7.000,00	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2 + A.3):		Euro. 297.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	Incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.	Euro. 4.003,09	
B.2)	I.V.A. su lavori ed opere (22% di A)	Euro. 65.340,00	
B)	Sommano (B.1 + B.2)		Euro. 69.343,09
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		Euro. 366.343,09

Preso atto che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la Ditta Ruffato Mario S.r.l. miglior offerente, così come definito nel DDR 207/2014 e nella lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Considerato che la scelta di tale modalità è resa possibile poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto di lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, gli sconti offerti hanno valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità.

Preso atto che la somma per incentivi alla progettazione di cui all'art. all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., sopra richiamata nel quadro economico di appalto, di importo pari a 4.003,09.- Euro, è stata impegnata con il DDR 80/2014 soprarichiamato.

Considerato che la presente aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi diverrà efficace una volta verificato il possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i..

Dato atto che il ruolo di responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi, sarà svolto dal dirigente responsabile del Settore Sedi Regionali e Manutenzione.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla Ditta Ruffato Mario S.r.l. con sede in Borgoricco (Pd), Via S. Antonio n. 17, C.F. e P.IVA 02005120288, per la spesa complessiva di Euro 362.340,00=, ripartita in Euro 290.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 65.340,00 per IVA, nonché all'impegno di spesa dell'intera somma di appalto pari ad 362.340,00 IVA compresa.

Considerato che alla copertura della somma sopra riportata si può far fronte con la disponibilità del capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" dell'esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità.

Dato atto che l'impegno della spesa del presente atto si configura come "debito commerciale".

- Vista la L.R. 54/12;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare il verbale di esito indagine di mercato a seguito di avviso pubblico, redatto in data 27.11.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, con il quale, mediante sorteggio, si sono selezionati, in conformità a quanto stabilito con il DDR 207/14, i dodici operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di durata biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Dipintore - CIG 60034202E8;
2. di approvare il verbale unico della seduta pubblica di gara per l'affidamento dei lavori (relativo all'apertura delle offerte ed all'aggiudicazione provvisoria), redatto in data 22.12.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio,

3. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di che trattasi, alla Ditta Ruffato Mario S.r.l. con sede in Borgoricco (Pd), Via S. Antonio n. 17, C.F. e P.IVA 02005120288, per la spesa complessiva di Euro 362.340,00=, ripartita in Euro 290.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 65.340,00 per IVA calcolata al 22%;
4. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi diverrà efficace una volta verificato il possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i..
5. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta Dal Pozzo S.r.l. con sede in Zero Branco (Tv), Via Enrico Mattei n. 3, C.F. e P.IVA 03529730263, che ha offerto il ribasso percentuale di 25,253% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso;
6. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 79, co. 5 lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i. nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara, mediante l'inoltro agli stessi dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 27.11.2014 e 22.12.2014;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 362.340,00 quale quota parte dei lavori di appalto sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2014, codice SIOPE 1351, che presenta sufficiente disponibilità, a favore della ditta aggiudicataria di cui al punto 3.;
8. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
9. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta Ruffato Mario S.r.l. con sede in Borgoricco (Pd), Via S. Antonio n. 17, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 297580)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 263 del 30 dicembre 2014

Aggiudicazione definitiva all'impresa B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio di Agna (Pd) dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Falegname. CIG 6003440369. Impegno della spesa di Euro 362.340,00 Iva compresa. D.Lgs. 163/06 - D.P.R. 207/10.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, ad aggiudicare a ditta esterna l'appalto di durata biennale dei lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Falegname, nonché ad impegnare quota parte della spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Programma Triennale dei Lavori Pubblici di competenza regionale 2014-2016; DDR n. 79 del 19.05.2014 di nomina del gruppo di progettazione; Parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza delL'1.09.2014; DDR 206/2014 di approvazione del progetto definitivo e di indizione della procedura di gara; Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse (indagine di mercato) del 14.11.2014; Verbale di esito indagine di mercato a seguito di avviso pubblico del 27.11.2014; Lettera di invito del 4.12.2014; Verbale di esito procedura negoziata e di aggiudicazione provvisoria del 22.12.2014.

Il Direttore

Premesso che la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, per il tramite del Settore Sedi Regionali e Manutenzione, provvede, fra l'altro, alla manutenzione ordinaria delle Sedi centrali della Giunta Regionale, mediante appalti di durata di norma biennale, definiti per singole categorie di opere (opere edili ed affini, opere da dipintore, da elettricista, etc.) ed affidati, previe procedure di gara ad evidenza pubblica, a operatori economici specializzati nei relativi settori.

Visto il Programma Triennale per il periodo 2014-2016 e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2014, nel quale, fra i vari interventi da attuarsi, è prevista l'esecuzione dei lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Falegname, per un ammontare complessivo pari a 363.000,00 Euro, da ripartirsi nel biennio 2014-2016.

Visto il Decreto Direttoriale n. 79 del 19.05.2014, nel quale, per quanto concerne la categoria delle da Falegname, si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al Regolamento approvato con D.G.R.V. 30.09.2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i.. Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con D.G.R.V. 3.04.2007 n. 874 - "... Recepimento delle modifiche legislative intervenute".

Visto il parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza dell'1.09.2014 con voto n. 141, giusta L.R. 27/2003 e s.m. e i.. nonché il Rapporto conclusivo e l'atto di validazione del responsabile del procedimento sul medesimo progetto redatto in data 9.09.2014.

Vista l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del DPR 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle Sedi Regionali interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori di manutenzione, datata 10.11.2014 e depositata agli atti d'ufficio.

Visto il Decreto Direttoriale n. 206 del 12.11.2014, con il quale si è provveduto, rispettivamente, a:

- approvare il progetto definitivo, internamente redatto, afferente alla specifica categoria dei lavori, per un importo complessivo di 362.340,00 Euro, ripartito in Euro 290.000,00 per lavori soggetti a ribasso, Euro 7.000,00 per ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 65.340,00 per somme a disposizione;
- stabilire di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, preceduta da indagine di mercato con avviso pubblico;

- approvare l'avviso pubblico per l'espletamento dell'indagine di mercato, contenente le clausole e le modalità per la selezione degli operatori economici da invitarsi alla successiva procedura negoziata, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da esperirsi ai sensi degli art. 57 co. 6, 53 co. 2 lett. a) e 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
- approvare i documenti di gara predisposti per la successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
- precisare che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con l'operatore economico miglior offerente, e così come definito nei documenti di progetto e nella lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendesse necessario attuare nel periodo contrattuale;
- dare atto che all'impegno di Euro 362.340,00 per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure dell'appalto di che trattasi, si farà fronte utilizzando le risorse di cui al capitolo 100482.

Visto l'avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato in data 14.11.2014 sul sito internet della Regione del Veneto nella parte "Bandi, avvisi e concorsi", e presso l'albo pretorio del Comune di Venezia (Ve).

Viso il verbale di esito indagine di mercato a seguito di avviso pubblico, redatto in data 27.11.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, con il quale, mediante sorteggio, si sono selezionati, in conformità a quanto stabilito con il DDR 206/14, i dodici operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata.

Vista la lettera di invito del 4.12.2014 prot. 522503/69.02.01, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte le ore 12,00 del 18.12.2014, le sottoindicate Ditte:

1. B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio, Via G. di Vittorio n. 7, 35021 Agna (Pd);
2. Bincoletto Mario S.r.l., Via Armellina n. 5, 30027 San Donà di Piave (Ve);
3. Car. Mas. Di Carraretto Bruno & C. S.n.c., Via dell'Artigianato n. 48, 31050 Zenson di Piave (Tv);
4. Ruffato Mario S.r.l., Via S. Antonio n. 17, 35010 Borgoricco (Pd);
5. Cooperativa Meolese soc. coop., Via delle Industrie II n. 90, 30020 Meolo (Ve);
6. Costruzioni 2000 S.r.l., Via Cesare Battisti n. 11, 30027 San Donà di Piave (Ve);
7. crea. Mi S.r.l., Viale Tunisia n. 38, 20124 Milano (Mi);
8. Nuova Vetro S.r.l., Via Giacomo Zanella n. 18, 36043 Camisano Vicentino (Vi);
9. Falegnameria Baradel S.r.l., Via Sile n. 111, 30022 Ceggia (Ve);
10. Imeca S.r.l., Via A. Tarsia n. 2/A, 25040 Nadro di Ceto (Bs);
11. Tecnica Restauri S.r.l., Via Calucci n. 29, 30174 Venezia Mestre (Ve)
12. Impredil S.r.l. uni personale, Via Santa Lucia n. 24, 35139 Padova (Pd).

Visto il verbale unico della seduta pubblica di gara, redatto in data 22.12.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, relativo all'esame della documentazione amministrativa, allo spoglio delle offerte ammesse, e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, dal quale si rileva che la prima migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio, che ha offerto il ribasso percentuale di 33,500% sull'importo a base di gara di Euro 290.000,00 soggetto a ribasso oltre a Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, demandando ogni ulteriore valutazione alla Stazione Appaltante.

Visto il medesimo verbale unico della seduta pubblica di gara, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta Nuova Vetro S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale di 28,500% sull'importo a base di gara.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio di Agna (Pd) per un importo complessivo di 362.340,00 Euro, di cui Euro 297.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 65.340,00 per somme a disposizione, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	LAVORI:		
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, al netto del ribasso di gara	Euro. 192.850,00	
A.2)	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzarsi per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere	Euro. 97.150,00	
A.3)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso d'asta	Euro. 7.000,00	

A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2 + A.3):		Euro. 297.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	Incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.	Euro. 4.003,09	
B.2)	I.V.A. su lavori ed opere (22% di A)	Euro. 65.340,00	
B)	Sommano (B.1 + B.2)		Euro. 69.343,09
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		Euro. 366.343,09

Preso atto che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la Ditta B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio miglior offerente, così come definito nel DDR 206/2014 e nella lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Considerato che la scelta di tale modalità è resa possibile poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto di lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, gli sconti offerti hanno valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità.

Preso atto che la somma per incentivi alla progettazione di cui all'art. all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., sopra richiamata nel quadro economico di appalto, di importo pari a Euro 4.003,09.-, è stata impegnata con il DDR 79/2014 soprarichiamato.

Considerato che la presente aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi diverrà efficace una volta verificato il possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i..

Dato atto che il ruolo di responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi, sarà svolto dal dirigente responsabile del Settore Sedi Regionali e Manutenzione.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla Ditta B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio con sede in Agna (Pd), Via G. di Vittorio n. 7, C.F. e P.IVA 02444490284, per la spesa complessiva di Euro 362.340,00=, ripartita in Euro 290.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 65.340,00 per IVA, nonché all'impegno di spesa dell'intera somma di appalto pari ad 362.340,00 IVA compresa.

Considerato che alla copertura della somma sopra riportata si può far fronte con la disponibilità del capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" dell'esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità.

Dato atto che l'impegno della spesa del presente atto si configura come "debito commerciale".

- Vista la L.R. 54/12;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare il verbale di esito indagine di mercato a seguito di avviso pubblico, redatto in data 27.11.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, con il quale, mediante sorteggio, si sono selezionati, in conformità a quanto stabilito con il DDR 206/14, i dodici operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di durata biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Falegname - CIG 6003440369;
2. di approvare il verbale unico della seduta pubblica di gara per l'affidamento dei lavori di cui al punto 1. del presente dispositivo, redatto in data 22.12.2014 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio;
3. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di che trattasi, alla Ditta B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio di Agna (Pd), per la spesa complessiva di Euro 362.340,00=, ripartita in Euro 290.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 65.340,00 per IVA calcolata al 22%;
4. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi diverrà efficace una volta verificato il possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 11, co. 8 del

D.Lgs. 163/06 e s.m. e i..

5. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta Nuova Vetro S.r.l. con sede in Camisano Vicentino (Vi), Via Giacomo Zanella n. 18, C.F. e P.IVA 00202090247, che ha offerto il ribasso percentuale di 28,500% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso;
6. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 79, co. 5 lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i. nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara, mediante l'inoltro agli stessi dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 27.11.2014 e 22.12.2014;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 362.340,00 quale quota parte dei lavori di appalto sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2014, codice SIOPE 1351, che presenta sufficiente disponibilità, a favore della ditta aggiudicataria di cui al punto 3.;
8. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
9. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta B. & B. S.n.c. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio con sede in Agna (Pd), Via G. di Vittorio n. 7, C.F./P.IVA. 02444490284, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 297961)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 28 del 28 aprile 2015

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Trasferimento iscrizone 2015 - 1^. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - Dgr n. 2330/2014).
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento provvede a trasferire l'iscrizione del tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini dall'articolazione regionale Friuli-Venezia Giulia all'articolazione regionale Veneto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Dichiarazione di trasferimento del 10/03/2015 (ns. prot. n. 166586 del 21/04/2014), assenso della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13/03/2015 prot. n. 19993 (ns. prot. n. 110188 del 13/03/2015).

Il Direttore

VISTO il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini", in particolare l'art. 17 che prevede l'istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata modificata dalla legge 3 agosto 1998, n 313 "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergini di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva", ed in particolare l'articolo 3 che istituisce l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2330 del 9 dicembre 2014 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento ed integrazione procedure.";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2611 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli art. 9,11,13 e 15 della legge regionale n. 54/2012" nella quale la relativa competenza dei procedimenti in materia di costituzione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini dell' ex Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari viene assegnata alla Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 giugno 2014 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.";

VISTA la domanda di trasferimento dell'iscrizione presentata ai termini della vigente normativa dalla sottoindicata richiedente, iscritta con Decreto Dirigenziale n. 9398 del 05/12/2006 nell' articolazione regionale dell'elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

cognome e nome	*cod. fisc.*	*data domanda*	*data e n. prot. ricezione*
POPULIN TIZIANA	(*omissis)*	10/03/2015	21/04/2015 - n. 166586

VISTO l'assenso rilasciato a riguardo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con prot. n. 19993 del 13/03/2015, pervenuto alla Regione del Veneto il 13/03/2015 prot. n. 110188;

CONSIDERATO che, dalla relativa istruttoria, la dichiarazione di trasferimento è accoglibile;

CONSIDERATO che l'articolazione regionale dell'elenco nazionale è predisposta in conformità a quanto indicato dalla specifica normativa, e che la stessa contiene i seguenti dati del richiedente:

cognome e nome; luogo e data di nascita; comune di residenza; eventuale annotazione della qualifica di capo panel;

RITENUTO, quindi, di dover procedere al trasferimento dell'iscrizione della suindicata richiedente nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

decreta

1. di trasferire l'iscrizione, ai termini di quanto disposto dalla Legge n. 169/92, art. 17 e succ. mod. e int., e dalla Dgr n. 2330/2014, nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini la sottoindicata richiedente:

cognome e nome	***cod. fisc.***	***Luogo e data di nascita***	***Comune di residenza***	***Capo Panel***
POPULIN TIZIANA	(*omissis)*	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - 24/04/1975	PASIAN DI PRATO (UD)	NO

2. di stabilire che il presente decreto sia inviato all' interessata al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali PQAI IV e all'Unioncamere del Veneto;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del D.lgs 14/03/2013 n. 33;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale.

Alberto Zannol

(Codice interno: 297962)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 30 del 04 maggio 2015

Esami organolettici dei vini a denominazione d0origine protetta - Elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori - D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15 - DM 11 novembre 2011 - deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014. Aggiornamento VI/2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a DO, il presente decreto integra gli Elenchi dei Tecnici degustatori e degli Esperti degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1 luglio 2014. Con questo provvedimento si inseriscono nei succitati elenchi i nominativi dei tecnici ed esperti che hanno presentato apposita domanda. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15; - DM 11 novembre 2011 - deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014; - istanze presentate al fine della prima iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori"; - verbale dell'istruttoria.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO in particolare l'art. 15, commi 5 e 6, del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che sono, tra l'altro, da stabilire:

- le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
- i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC; la nomina dei loro membri e la nomina ed il funzionamento delle commissioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 novembre 2011, concernente disposizioni in attuazione dell'art. 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 61/2010, riguardanti gli esami analitici ed organolettici e le attività delle commissioni di degustazione;

VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai competenti organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 29 dicembre 2011, riguardante gli: "Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta- D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15. DM 11 novembre 2011, Attività commissioni di degustazione - Disposizioni e ambito di applicazione. - elenchi tecnici ed esperti degustatori. Disposizioni d'urgenza per l'attivazione delle commissioni di competenza dei vini a DO veneti.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1 luglio 2014 avente per oggetto. "Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta- D.lgs n. 61 del 8 aprile 2010 art. 15. Decreto ministeriale 11 novembre 2011, commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011.";

TENUTO CONTO di quanto stabilito al punto 1 del deliberato e al punto 5 dell'allegato A) riguardo alle modalità per la prima iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori";

VISTA le domande pervenute dalle persone riportate di seguito, con le quali chiedono il riconoscimento a svolgere l'attività di componente delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'elenco dei tecnici degustatori:

- Marco Tebaldi (a.n. 1967),
- Roberto Boron;

ATTESO che la documentazione prodotta dalle succitate persone è completa ed esaustiva;

TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ex PQA IV, del 27 febbraio 2014, prot. n. 0014470, avente per oggetto: DM 11/11/2011 articolo 6 - Iscrizione elenco regionale tecnici ed esperti degustatori vini DOP. Tassa di concessione governativa ai sensi del DPR n. 641/1972;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento delle persone citate in premessa nell'Elenco dei Tecnici degustatori e nell'Elenco degli Esperti degustatori;

decreta

1. di stabilire, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'allegato A della deliberazione n. 1142/2014, che i soggetti di cui sotto hanno i requisiti per svolgere le attività di tecnico nelle commissioni di degustazione che operano presso gli organismi di controllo incaricati per le DO venete:

- Marco Tebaldi (a.n. 1967),
- Roberto Boron;

2. di stabilire che in relazione a quanto previsto al punto 1, l'elenco di cui all'allegato C) della deliberazione n. 1142/2014 e successivi aggiornamenti, è conseguentemente ulteriormente integrato con i nominativi riportati al medesimo punto 1 e sostituito integralmente nella versione allegata al presente provvedimento (**allegato A**);

3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a DO veneti, è trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord-est) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di Controllo che operano in Veneto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 1/9

REGIONE DEL VENETO

DM 11 novembre 2011
Elenco dei tecnici degustatori

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
1	ACCORDINI	DANIELE	VR
2	ADAMI	MASSIMO	TV
3	AMBROSIN	MARIA GRAZIA	PD
4	AMURO	GIORGIO	TV
5	ANDREOLI	LUIGI	VR
6	ANGELI	PIERANTONIO	VE
7	ARTUSI	CLAUDIO	TV
8	ARTUSI	CLAUDIO	VE
9	ARZENTON	GIANMARCO	VI
10	AZZANO	MARIO	TV
11	BABETTO	STEFANO	PD
12	BALLARIN	PAOLO	VE
13	BALTIERI	ANDREA	VR
14	BARATTO	ENRICO	TV
15	BARBIERI	MARIO	TV
16	BATTISTUZZI	LUIGINO	TV
17	BEGALI	ANTONELLA	VR
18	BELLE'	COSTANTINO	TV
19	BENATO	GIANCARLO	PD
20	BENAZZOLI	FULVIO	VR
21	BERTAGGIA	GIOVANNI	TV
22	BERTOCCO	MIRCO	VE
23	BERTOLAZZI	LUIGINO	VR
24	BETTIOL	EROS	TV
25	BIGAI	ANTONIO	VE
26	BIGAL	ANTONIO	TV
27	BOARETTI	ANDREA	PD
28	BONATO	DIEGO	PD
29	BONOMO	FEDERICO	VR
30	BONOTTO	STEFANO	TV
31	BORANGA	GIOVANNI	VR
32	BORELLA	LUIGI	PD
33	BORGNA	PIERLUIGI	VR
34	BORIN	GIANNI	PD
35	BORIN	GIORGIO	PD
36	BORLETTI	LORENZO	PD
37	BOSCAINI	SERGIO	VR
38	BOTTARO	ANDREA	VI
39	BOTTEON	LAURA	TV
40	BOZZA	DANIELE	VE
41	BRESCACIN	EZIO	PD
42	BRESSAN	MARIO	TV
43	BRESSANIN	STEFANO	PD

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 2/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
44	BRUNELLI	LUIGI	VR
45	BUSETTO	ERMES	TV
46	BUSOLIN	VINCENZO	TV
47	CALIARI	DANIELE	VR
48	CAMEROTTO	LUCIANO	VE
49	CAMPANER	MASSIMO	TV
50	CAPPIA	ULRICO	TV
51	CARLETTI	GIOVANNI BATTISTA	VI
52	CARNIELLI	ROBERTO	TV
53	CARPANESE	MARIO	PD
54	CARPENE'	ANTONIO	TV
55	CARPENE'	ETILE	TV
56	CARRER	LAMBERTO	TV
57	CARRETTIN	GIOVANNI PAOLO	TV
58	CASAGRANDE	ABELE	VR
59	CASAGRANDE	SERGIO	TV
60	CASONATO	LORIS	TV
61	CASSINO	LUIGI	TV
62	CATTELAN	IDO	TV
63	CAVAZZA	GIANCARLO	VI
64	CAVESTRO	ALBERTO	VR
65	CAZORZI	ITALO	TV
66	CENEDESE	ADRIANO	TV
67	CESARO	CRISTIAN	PD
68	CESCON	DANILO	TV
69	CESCON	GABRIELE	TV
70	CESCON	IVAN	TV
71	CESELIN	CLAUDIO	VE
72	CHIES	VINCENZO	VI
73	CHINI	DANILO	VR
74	CIANI BASSETTI	VINCENZO	TV
75	CIELO	RENZO	VI
76	CIGAIA	LUIGI	TV
77	CILONA	GIUSEPPE	TV
78	CINI	GINO	TV
79	CIPRIAN	LUCIANO	TV
80	CISILAN	BERNARDINO	VI
81	COLLOVINI	CLAUDIO	VE
82	COLLOVINI	LORIANO	VE
83	COLLOVINI	STEFANO	VE
84	COMETTI	PASQUALE	TV
85	CONTE	GIANNI ARTURO	VR
86	COPPOLA	VITTORIO	TV
87	CORATO	MARIO	VI
88	COSMI	TERESA	VR
89	COSTANTIN	AMELIO	TV
90	CRESTANI	PIERGIUSEPPE	VR
91	CURTOLO	ANDREA	TV
92	DA DALTO	ALESSANDRO	TV
93	D'AGOSTIN	PAOLO	VR
94	DAL BIANCO	LUCA	TV
95	DAL CIN	ANDREA	VR

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 3/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
96	DAL MARTELLO	ARTENIO	PD
97	DALLA ROSA	FRANCO	TV
98	DALLA VALLE	INNOCENTE	VI
99	DANESE	GIUSEPPE	VI
100	DE BORTOLI	CLAUDIO	PD
101	DE NONI	RENATO	TV
102	DE POLO	BRUNO	TV
103	DE ROSA	FRANCESCO	TV
104	DE STEFANI	ALESSANDRO	VE
105	DE STEFANI	TIZIANO	VE
106	DE STEFANI	TIZIANO	TV
107	DEGANI	DINO	VR
108	DEGANI	LUCA	VR
109	DELLA MORA	LORIS	VR
110	DELL'EVA	MARCO	VR
111	DEMO	GIACOMO	VE
112	DI LEO	FRANCESCO	TV
113	DIANIN	FEDERICO	PD
114	D'INCA'	RANIERO	TV
115	DURANTE	GIUSEPPE	PD
116	EQUISETTO	ALESSIO	PD
117	FACCHIN	ANDREA	PD
118	FACCHIN	STEFANO	PD
119	FALCOMER	SAVIO	VE
120	FALTRACCO	SILVANO	VI
121	FARNEA	DENIS	TV
122	FASOLETTI	EMILIO	VR
123	FATTORE	CRISTIANO	PD
124	FAVERO	CARLO	VE
125	FERRAZZO	FRANCESCO	VE
126	FILIPPI	PAOLO	PD
127	FILIPPINI	ENRICO	VR
128	FIORETTI	PIER LUIGI	TV
129	FIORINI	PAOLO	VR
130	FOLONARI	PAOLO	VR
131	FORATO	ELVIO	VI
132	FORNASIERO	GIAN ANGELO	VE
133	FRACCHETTI	GABRIELE	VR
134	FRANCHI	ORAZIO	VE
135	FRANCO	LUIGI	VE
136	FURLANETTO	GIUSEPPE	VR
137	FUSON	VALERIO	TV
138	GAVA	FABRIZIO	TV
139	GAVA	STEFANO	TV
140	GERETTO	ANTONIO	VE
141	GIANESINI	ANDREA	PD
142	GIRARDI	LUCA	TV
143	GIURIATO	ANDREA	VE
144	GOLFETTO	VLADIMIRO	TV
145	GRANZIERA	LUIGI	TV
146	GRANZOTTO	PLINIO	TV
147	GRAZIANI	PIERO	TV

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 4/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
148	GREGOLETTO	ANTONELLA	TV
149	GRIGOLLI	PAOLO	VR
150	GUIZZO	PAOLO	TV
151	LA GRASSA	FRANCESCO	TV
152	LAUDICINA	GIUSEPPE	TV
153	LIUT	MARIO	VR
154	LOFFREDO	CARMINE	VE
155	LONGO	GIOVANNI	VR
156	LONGO	MASSIMO	TV
157	LORENZON	FRANCESCO	TV
158	LORENZONI	ALDO	VI
159	LORENZONI	ALDO	VR
160	LOVATO	STEFANO	VI
161	LUCCHETTA	AFRA MAURO	TV
162	LUCCHETTA	MARCO	TV
163	LUISON	MASSIMILIANO	VE
164	MACCARI	FRANCO	VR
165	MACCARI	PIETRO	TV
166	MACULAN	FAUSTO	VI
167	MACULAN	MARIA VITTORIA	VI
168	MAMELI	MASSIMO	VR
169	MANGIAMELI	MAURO	TV
170	MARCATO	ENRICO	VR
171	MARCOLONGO	MANUELE	VE
172	MARINI	LORENZO	TV
173	MARTELLOZZO	GIORGIO	VE
174	MARTELLOZZO	GIORGIO	TV
175	MASCARIN	GIORGIO	VE
176	MASCARIN	PIETRO	TV
177	MASUTTI	PIETRO	TV
178	MAZZA	MAURIZIO	TV
179	MAZZER	MARCO	TV
180	MENAPACE	PAOLO	VR
181	MENEGOTTI	ANDREA	VR
182	MENINI	PIERLUIGI	TV
183	MENINI	UMBERTO	VR
184	MERLO	MAURIZIO	TV
185	MICHELET	ENZO	TV
186	MILANESE	COSTANTINO	VI
187	MILANESE	COSTANTINO	PD
188	MODANESE	LUIGI	TV
189	MOLARO	IVAN	TV
190	MONTAGNER	MAURIZIO	TV
191	MORET	RENZO	TV
192	MORLIN	ANDREA	VR
193	NANDI	STEFANO	TV
194	NAPOLITANO	ANDREA	TV
195	NARDI	ANGELO	TV
196	NICOLE'	FABRIZIO	VR
197	NICOLIS	GIUSEPPE	VR
198	NORDERA	GIOVANNI ALFREDO	VR
199	NORO	DAMIANO	VI

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 5/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
200	OLIVETTO	LORENZO	VI
201	PADOVAN	PAOLA	TV
202	PAGOT	LAURO	TV
203	PALADIN	DINO	TV
204	PALADIN	DINO	VE
205	PALADIN	EUGENIO	TV
206	PALLOTTA	EUGENIO	TV
207	PANCIERA	GIORGIO	TV
208	PANCOT	MARIANO	TV
209	PANTANO	GIORGIO	PD
210	PARPAIOLA	PAOLO	PD
211	PASQUALIN	GUGLIELMO	TV
212	PASQUALINI	GUGLIELMO	VR
213	PASSADOR	FRANCO	VE
214	PASSADOR	LUIGI	VE
215	PAVANETTO	CARLO	TV
216	PEDRON	EMILIO	VR
217	PEDRON	FILIPPO	VR
218	PEDROTTA	LORELLA	PD
219	PERONI	DAMIANO	VR
220	PERONI	FLAVIO	VR
221	PEZZUTO	EMILIANO	TV
222	PIAZZA	ANTONIO	VE
223	PIAZZA	ELISA	TV
224	PIAZZA	STEFANO	VE
225	PIGHIN	SONIA	TV
226	PIRANI	CLEMENTE	VE
227	PIZZOLATO	ANDREA	TV
228	PIZZOLI	LIVIO	VI
229	POSER	CELESTINO	TV
230	POSOCCO	PAOLO	TV
231	POSSAMAI	GIANFRANCO	TV
232	PRA	FLAVIO	VI
233	PRANOVI	GIOVANNI	VI
234	PRETOTTO	NICOLA	TV
235	PREVARIN	GIANCARLO	VI
236	RABER	ENRICO	VR
237	REBULI	ALDO	TV
238	REPETTO	SEVERINO	VR
239	RIDOLFI	CRISTIAN	VR
240	RIVA	GIANMARIA	VE
241	RONCADOR	FRANCO	VR
242	RONCHI	ELIO	TV
243	ROSSI	BIAGIO ALFIO	TV
244	ROTA	DANIELE	VR
245	RUGGERO	RUGGERI	VI
246	SACCHETTO	MARZIO	TV
247	SACCON	ANDREA	TV
248	SALMASO	ANTONIO	PD
249	SALMASO	GIANNI	PD
250	SALVADOR	SERGIO	VI
251	SALVADORI	RENATO	TV

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 6/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
252	SALVAN	GIORGIO	PD
253	SANDRE	CARLO	TV
254	SANTIMARIA	FRANCESCO	PD
255	SANTIN	ALBERTO	TV
256	SANTINELLO	SANDRO	PD
257	SANZUOL	ALBERTO	TV
258	SARTORELLO	COSTANTINO	TV
259	SARTORELLO	PIETRO	TV
260	SARTORI	ANTONIO	PD
261	SCHENATO	UGOLINO	VI
262	SEGAT	MARIO	TV
263	SERAFIN	ATTILIO	TV
264	SERAFINI	PIERANTONIO	TV
265	SIMONETTI	BRUNO	VR
266	SIMONETTI	MASSIMO	TV
267	SINIGAGLIA	ANDREA	PD
268	SORDATO	LINO	VI
269	SPINAZZE'	ANTONIO	TV
270	STENICO	DANIELE	PD
271	STIVAL	GIOVANNI	TV
272	STIVAL	GIOVANNI	VE
273	STIVAL	MAURO	TV
274	STIVAL	MAURO	VE
275	SUPERGA	FRANCESCO	VE
276	TEZZA	GIOVANNI	VR
277	TIRINDELLI	GIANFRANCO	TV
278	TOBIN	GAETANO	VR
279	TOCCHET	GIANPIETRO	TV
280	TOFFOLI	DARIO	TV
281	TONICELLO	GIORGIO	TV
282	TONINATO	EMANUELE	VE
283	TONON	PASQUALE	TV
284	TONON	VALENTINO	TV
285	TORRESANI	LUIGI	VR
286	TURRI	ADRIANO	VR
287	VALDESOLO	PAOLO	VI
288	VALETTI	STEFANO	VR
289	VALMASSOI	ABRAMO	TV
290	VANZELLA	LUIGI	TV
291	VAONA	GIAMPAOLO	VR
292	VASSANELLI	ROBERTO	VR
293	VAZZOLER	LORIS	VE
294	VELO	MARCO	VE
295	VENTURIN	GESSICA	TV
296	VENTURINI	GIORDANO	VR
297	VERZE'	GIUSEPPE	VR
298	VERZELLESI	GIUSEPPE	VR
299	VESCO	ARMANDO	VR
300	VETTORELLO	GIANCARLO	TV
301	VETTORI	LUCIANO	TV
302	ZACCARON	GIANLUIGI	VE
303	ZAMBON	LUIS	TV

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 7/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
304	ZAMBURLINI	WALTER	VE
305	ZANARDO	MICHELE	TV
306	ZANARDO	PAOLO	TV
307	ZANCHETTA	CLAUDIO	VE
308	ZANCHETTA	NARCISO	TV
309	ZANDOMENEGHI	GIANFRANCO	TV
310	ZANDONA'	VITTORIO	VR
311	ZANEL	GIANCARLO	VR
312	ZANETTE	ORESTE	TV
313	ZANINOTTO	GIANNI	VR
314	ZANUSSO	EZIO	TV
315	ZARDETTO	FABIO	TV
316	ZARDINI	PAOLO	VR
317	ZENATO	FABIO	VR
318	ZENNATO	AUGUSTO	PD
319	ZERMAN	ANDREA	VR
320	ZIGGIOTTI	CARLO	VR
321	ZIGGIOTTI	ELENA	PD
322	ZONATO	MARCO	VR
323	ZONI	ALESSANDRO	TV
324	ZUCCARELLO	FRANCO	TV
325	ZUCCOTTO	WALTER	VR
326	ANGELI	GIOVANNI	PD
327	CARRETTIN	GIOVANNI	PD
328	CRISTOFERI	FORTUNATO	PD
329	MENGHINI	CESARINO	VR
330	SORANZO	FLAVIO	PD
331	TREVISAN	MARISA	PD
332/14	POL	FRANCESCO	TV
333/14	PAGOTTO	CARLO	TV
334/14	DAN	DENIS	TV
335/14	DA LOZZO	LUCA	TV
336/14	CALLACI	SAVERINO	PD
337/14	FOLLADOR	LUIGI	TV
338/14	BONAZZI	IVO	VR
339/14	MENEGUZ	MARCO	TV
340/14	DONA'	ALESSANDRO	VR
341/14	MATTIELLO	ANDREA	VI
342/14	SOZZA	FABIO	TV
343/14	ERIDANI	CORRADO	VR
344/14	STRAGLIOTTO	CHRISTIAN	VI
345/14	DELLA BELLA	TIZIANO	VI
346/14	BERTON	PAOLO	TV
347/14	FRANCESCHI	DEBORAH	TV
348/14	SERAFIN	EMANUELE	TV
349/14	BERTOLDI	MIRCO	VR
350/14	VASSANELLI	GIANCARLO	VR
351/14	PILLON	GIANPAOLO	TV
352/14	SARTOR	CLAUDIO	VE
353/14	TESSARI	MICHELE	VR
354/14	MARASSO	MASSIMO	CN
355/14	ANGELI	PAOLO	VR
356/14	MENTI	NICOLA	VI

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 8/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
357/14	BASILE	FABIO	VR
358/14	ANTIGA	LUIGI	TV
359/14	D'URSO	ALESSANDRO	VR
360/14	DAL BIANCO	ANDREA	TV
361/14	BARRO	RICCARDO	TV
362/14	RIGHETTI	FRANCESCO	VR
363/14	ZANATTA	RAFFAELLO	TV
364/14	BOTTARO	BEATRICE	VR
365/14	CARACCI	MIRKO	TV
366/14	ZUCCON	DAVIDE	TV
367/14	SANT	FEDERICO	TV
368/14	CECCHETTO	BRUNO	TV
369/14	GIOTTO	PAOLO	TV
370/14	GRANETTO	PAOLO	VR
371/14	CASAZZA	SIMONE	TV
372/14	PERONI	MICHELE	VR
373/14	PIUBELLI	GIANCARLO	VR
374/14	MARTINICO	SALVINA	VR
375/14	AVANZI	GIUSEPPE	VR
376/14	FROIO	ANTONIO PAOLO	PD
377/14	UGOLINI	WILLIAM	VR
378/14	MOSCONI	ALBERTO	VR
379/14	VICENZI	NAZARENO	VR
380/14	TODESCHINI	GIORGIO	VI
381/14	COSTA	NICOLA	VR
382/15	FRANCHI	ALDO	TV
383/15	CASAZZA	STEFANO	AT
384/15	BIXIO	EMILIO	VR
385/15	BENAZZOLI	CLAUDIA	VR
386/15	LESSIO	EDOARDO	VR
387/15	VENDRAME	VALERIA	TV
388/15	CARRETTA	EMANUELE	VR
389/15	PASSIGATO	ANDREA	VR
390/15	BORTOLATO	MASSIMO	VR
391/15	NASSO	ERICA	VR
392/15	VALENTINO	SAVERIA	VR
393/15	MARCATO	LISA	VR
394/15	VAONA	MARCELLO BRUNO	VR
395/15	BORIN	FRANCESCO	PD
396/15	DEGANI	DAVIDE	VR
397/15	VENTURINI	GIUSEPPE	VR
398/15	TOMMASI	GIANCARLO	VR
399/15	SPERI	EDOARDO	VR
400/15	TEBALDI	MARCO *1989*	VR
401/15	DAL ZOVO	DAVIDE	VR
402/15	LO PARO	JUNIO FRANCESCO	VR
403/15	CANTACHIN	FEDERICA	VR
404/15	RECCHIA	ENRICO	VR
405/15	SCELFO	ALESSIO	VR
406/15	ZANATO	ROBERTO	TV
407/15	SANTI	ELISA	VR
408/15	ZAVAN	ANDREA	TV
409/15	FILIPPI	ALESSANDRO	VR

Allegato A al Decreto n. 30 del 4 maggio 2015 pag. 9/9

n° iscrizione	COGNOME	NOME	PROVINCIA PERTINENZA
410/15	TEBALDI	MARCO *1967*	VR
411/15	BORON	ROBERTO	VE

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 297637)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 366 del 16 dicembre 2014

Approvazione risultanze istruttorie di valutazione e assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, L.R. 39/2001 dei progetti "Tekne 2014", di cui all'avviso approvato con DGR n. 2027 del 28 ottobre 2014, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006 - Asse IV Capitale Umano.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento propone l'approvazione degli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati in adesione all'avviso pubblico "*Tekne 2014", approvato con DGR n. 2027/2014 per la realizzazione di progetti di ricerca e/o approfondimenti tematici, con conseguente impegno di spesa per finanziare i progetti ammessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.*

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il provvedimento n. 2027 del 28 ottobre 2014 con il quale la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di ricerca e/o approfondimento tematico nell'ambito del bando "*Tekne 2014"*, prevedendo uno stanziamento di Euro 500.000,00 per l'Asse IV Capitale Umano;
- in adesione all'avviso di cui al suddetto provvedimento, sono pervenute n. 56 proposte progettuali per una richiesta di contributo pubblico pari ad Euro 820.915,00;
- la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva, Allegato B alla menzionata DGR n. 2027/2014 ed è stata effettuata dal nucleo di valutazione appositamente costituito con DDR n. 352 del 01 dicembre 2014;

RITENUTO DI:

- approvare le risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- **Allegato A "Progetti ammessi e finanziati"**;
- **Allegato B "Progetti ammessi e non finanziati"**;
- **Allegato C "Progetti ammessi e non finanziabili"**;
- **Allegato D "Progetti non ammessi"**;
- approvare i relativi percorsi di ricerca per un importo finanziabile pari ad Euro 490.540,00, come da **Allegato A** al presente atto;
- di provvedere pertanto alla registrazione dell'impegno di spesa pari al 100% del finanziato, per ciascuno dei progetti di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad Euro 490.540,00 a carico dei capitoli n. 101333 e 101334 del bilancio regionale 2014 (codici siope 1.05.01.1512, 1.06.03.1634), che presentano sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 238.884,59 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334;
- Euro 251.655,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

RAMMENTATO:

- e confermato quanto riportato al punto 20 dell'Allegato C alla DGR n. 2027/2014, circa le "Modalità di erogazione dei contributi" e al punto 22 dello stesso Allegato, circa modalità e tempi di presentazione del rendiconto delle spese;

- che con il citato provvedimento n. 2027/2014 la Giunta regionale ha incaricato dell'esecuzione il Direttore della Sezione Istruzione;
- che ai sensi del paragrafo 5.4 della Direttiva, Allegato B alla DGR n. 2027/2014, i progetti potranno essere avviati dopo la pubblicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti stessi sul sito istituzionale della Regione del Veneto e dovranno concludersi entro il 15/05/2015 al fine di garantire il rispetto dei tempi di chiusura della programmazione comunitaria FSE;

DATO ATTO CHE:

- come indicato nell'art. 12 della L.R. n. 1/2011, la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ivi riportate, non trattandosi di spese per studi ed incarichi di consulenza, di spese per relazioni pubbliche, di spese per convegni, mostre, di spese per pubblicità e rappresentanza, di spese per sponsorizzazioni, per missioni, bensì trattandosi di un intervento finalizzato a generare un processo di sviluppo, innovazione nel territorio, attraverso la realizzazione di percorsi di ricerca/approfondimento disciplinare contestualizzati nel sistema produttivo veneto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 2, e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI

- la DGR n. 2027 del 28 ottobre 2014: "*Approvazione Avviso pubblico "Tekne 2014" per la presentazione di progetti di ricerca/approfondimenti disciplinari. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. Asse IV "Capitale Umano"*;
- il DDR n. 352 del 01/12/2014: "*Nomina commissione per la valutazione dei progetti "Tekne" anno 2014.*

DGR n. 2027 del 28 ottobre 2014. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano";

- la DGR n. 516 del 15 aprile 2014 "*Direttive per la gestione del Bilancio 2014";*
- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;
- Vista la L.R. 54/2012, art. 14, co. 1, in ordine alle attribuzioni dei Direttori di Sezione;
- la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti di ricerca/approfondimento disciplinare i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento:

- **Allegato A "Progetti ammessi e finanziati"**;
- **Allegato B "Progetti ammessi e non finanziati"**;
- **Allegato C "Progetti ammessi e non finanziabili"**;
- **Allegato D "Progetti non ammessi"**;

2. di finanziare i progetti di cui all'**Allegato A** per un importo complessivo di Euro 490.540,00 per l'Asse IV Capitale Umano;
3. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla registrazione di un impegno di spesa, che non costituisce debito commerciale, pari al 100% del finanziato per ciascuno dei progetti di cui all'**Allegato A**, per un importo complessivo pari ad Euro Euro 490.540,00, a carico dei capitoli n. 101333 e 101334 del Bilancio Regionale 2014 (codici siope 1.05.01.1512, 1.06.03.1634) che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 238.884,59 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334;
- Euro 251.655,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

4. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, secondo le disposizioni indicate nell'Allegato C alla DGR n. 2027/2014, subordinando le liquidazioni stesse alla effettiva disponibilità di cassa presente sui capitoli di riferimento;
5. di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il riferimento al presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa;
7. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di confermare al 15 maggio 2015 la data entro la quale concludere i progetti approvati, che potranno essere avviati dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione del Veneto, dell'avvenuta approvazione dei progetti stessi;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 2, e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le graduatorie dei progetti saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/istruzione/sistema_istruzione_fse_progetti.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

Allegato A DDR N. 366 del 16/12/2014

FSE 2007/2013 - ASSE CAPITALE UMANO
DGR n. 2027 del 28/10/2014 "TEKNE 2014"
Progetti Ammessi e Finanziati







CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	N. DESTINATARI	ORE	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	DI CUI FSE 48,7%	DI CUI FDR 51,3%	PUNTEGGIO
2691/1/1/2027/2014	IPSSAR M. ALBERINI	TURISMO 2.0.	5	150	€ 35.625,00	€ 17.348,77	€ 18.276,23	32
2747/1/1/2027/2014	ITIS C. ZUCCANTE	Ricerca di Web Services da dispositivi mobili: studio e applicazioni	5	100	€ 11.750,00	€ 5.722,05	€ 6.027,95	30
2868/1/1/2027/2014	LGS G.B. BROCCHI	Materiali innovativi per l'ecosostenibilità	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	30
1027/1/1/2027/2014	UGL - UTL SEGRETERIA REGIONALE VENETO	Independence D.E.I. (Diesel Electric Item)	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	28
2875/1/1/2027/2014	L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FASHION INSIDER	5	150	€ 32.865,00	€ 16.004,69	€ 16.860,31	28
218/1/1/2027/2014	ITIS MAX PLANCK	DISTURBI ELETTROMAGNETICI NEI SISTEMI ELETTRONICI: MISURE E CERTIFICAZIONE	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	28
4940/2/3/2027/2014	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL	STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FRUTTICOLO: MELO, PERO, PESCO, SUSINO E ACTINIDIA	5	100	€ 11.750,00	€ 5.722,05	€ 6.027,95	28
2781/1/1/2027/2014	CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE	Albergo didattico - nuovi modelli organizzativi di ricettività turistica	5	150	€ 18.375,00	€ 8.948,31	€ 9.426,69	28
2157/1/1/2027/2014	ITC G. PIOVENE	Accessible S.T.E.P. - Social Touristic Entepreneurial Proposals	5	150	€ 18.375,00	€ 8.948,31	€ 9.426,69	26
3901/1/1/2027/2014	ISIS LEONARDO DA VINCI	SALVAGUARDIA DEL TERROTORIO: DALLA TECNOLOGIA DEL PASSATO A QUELLA DEL FUTURO	5	100	€ 11.750,00	€ 5.722,05	€ 6.027,95	26
1027/1/2/2027/2014	UGL - UTL SEGRETERIA REGIONALE VENETO	Fare Impresa	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	24
1917/1/1/2027/2014	EQUASOFT SRL	LAVORARE E STUDIARE PER SCOPRIRE E APPRENDERE NELL'AMBITO AGRARIO	5	100	€ 23.250,00	€ 11.322,35	€ 11.927,65	24
158/1/1/2027/2014	REVIVISCAR SRL	Ricerca di un modello di microcentrale idroelettrica impiegabile per scopi didattici	5	120	€ 14.000,00	€ 6.817,76	€ 7.182,24	24
4940/2/4/2027/2014	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL	CASA PASSIVA	5	100	€ 11.750,00	€ 5.722,05	€ 6.027,95	24
1027/1/5/2027/2014	UGL - UTL SEGRETERIA REGIONALE VENETO	Strumenti di aiuto allo start-up di impresa	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	24
2685/1/1/2027/2014	IPSIA G. GALILEI	TEKNE - Monumenti in digitale	5	100	€ 12.750,00	€ 6.209,03	€ 6.540,97	24

Allegato A DDR N. 366 del 16/12/2014

FSE 2007/2013 - ASSE CAPITALE UMANO
DGR n. 2027 del 28/10/2014 "TEKNE 2014"
Progetti Ammessi e Finanziati

CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	N. DESTINATARI	ORE	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	DI CUI FSE 48,7%	DI CUI FDR 51,3%	PUNTEGGIO
1027/1/4/2027/2014	UGL - UTL SEGRETERIA REGIONALE VENETO	L'indicizzazione del livello simbolico del testo musicale	5	120	€ 14.000,00	€ 6.817,76	€ 7.182,24	24
2159/1/1/2027/2014	ITIS A. ROSSI	Progettazione, costruzione e testing di un sistema videosorvelianza tramite drone	4	100	€ 11.200,00	€ 5.454,21	€ 5.745,79	24
2730/1/1/2027/2014	IPSIA G. GIORGI	Dal Drone al Boeing747: conoscenze e competenze per la manutenzione aeronautica.	5	100	€ 12.750,00	€ 6.209,03	€ 6.540,97	24
1300/1/1/2027/2014	CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO	La ricerca di un sistema costruttivo modulare in Legno per gli edifici con destinazione scolastica	5	120	€ 14.000,00	€ 6.817,76	€ 7.182,24	22
4940/2/2/2027/2014	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL	L'INNOVAZIONE NELLA MECCANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MATERIE PRIME BIOLOGICHE	5	100	€ 11.750,00	€ 5.722,05	€ 6.027,95	22
1027/1/3/2027/2014	UGL - UTL SEGRETERIA REGIONALE VENETO	Il metodo della Flipped classroom per una didattica orientata al lavoro	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	22
160/1/1/2027/2014	IPSIA F. LAMPERTICO	Quale futuro per il fotovoltaico: celle al silicio o celle organiche?	3	120	€ 8.600,00	€ 4.188,05	€ 4.411,95	22
2718/1/2/2027/2014	IIS DI ASIAGO	Business-tekne: Realizzazione di un business plan per lo sviluppo e la gestione dell'impiantistica invernale per la società Melette 2000 srl	5	150	€ 18.375,00	€ 8.948,31	€ 9.426,69	22
1003/1/1/2027/2014	SIVE FORMAZIONE SRL	STRATEGIE E TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING	4	100	€ 9.250,00	€ 4.504,59	€ 4.745,41	20
2169/1/1/2027/2014	METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA	Fundraising a servizio dellimpresa sociale	5	100	€ 12.750,00	€ 6.209,03	€ 6.540,97	20
3650/1/1/2027/2014	COGES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUTURE LAB 3D	5	100	€ 12.750,00	€ 6.209,03	€ 6.540,97	20
2764/1/1/2027/2014	ITCG L. EINAUDI	TRADING IN THE CLOUDS	5	120	€ 14.000,00	€ 6.817,76	€ 7.182,24	20
4390/1/1/2027/2014	IIS UMBERTO MASOTTO	Green City 2015	5	120	€ 14.500,00	€ 7.061,25	€ 7.438,75	20
2089/1/2/2027/2014	CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO	Le coltivazioni boschive nella filiera dell'energia da biomassa	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	18
2169/1/2/2027/2014	METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA	Team work a servizio dell'organizzazione del processo commerciale: un caso aziendale	5	100	€ 12.750,00	€ 6.209,03	€ 6.540,97	18
		TOTALI	**151**	**3820**	**€ 490.540,00**	**€ 238.884,59**	**€ 251.655,41**	

SEZIONE ISTRUZIONE

Allegato B DDR N. 366 del 16/12/2014

FSE 2007/2013 - ASSE CAPITALE UMANO
DGR n. 2027 del 28/10/2014 "TEKNE 2014"
Progetti Ammessi e non finanziati

1/1







CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO	N. DESTINATARI	ORE	FINANZIAMENTO RICHIESTO	PUNTEGGIO
2089/1/1/2027/2014	CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO	La multimedialità quale supporto al cambiamento delle strategie informative e di comunicazione	5	150	€ 17.375,00	16
215/1/1/2027/2014	COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	DISEGNO MODELLAZIONE E INTAGLIO MOBILI D'ARTE	5	150	€ 17.700,00	16
2169/1/3/2027/2014	METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA	Dal sapere al saper fare nella funzione commerciale: un caso aziendale	5	100	€ 12.750,00	16
241/1/1/2027/2014	I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA	L'industria veneta alla scalata dei mercati europei e americani	5	100	€ 11.750,00	16
1300/1/2/2027/2014	CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO	GICAS.2 -Gestione Integrata Confort Ambienti Scolastici-	5	120	€ 14.000,00	16
2089/1/4/2027/2014	CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO	Il consolidamento dei versanti quale modello di gestione del territorio montano	5	150	€ 17.375,00	16
215/1/2/2027/2014	COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	Marketing dei prodotti delle industrie artistiche	5	150	€ 17.700,00	16
50/1/1/2027/2014	FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO	L'ECO SOSTENIBILITÀ: UN PUNTO DI PARTENZA	5	100	€ 12.750,00	14
4940/2/1/2027/2014	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL	LA LUCE IN AZIONE, NELLA DIDATTICA E NELLA SCIENZA	5	100	€ 12.250,00	14
2713/1/1/2027/2014	ISIS G. LUZZATTO	L'informatica al servizio dell'agricoltura	5	120	€ 15.000,00	14
1004/1/2/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	Microbiologia e tecniche di analisi nel settore della cosmesi per esportare in un mercato globale	5	100	€ 11.750,00	13
			TOTALE	**1340**	**€ 160.400,00**	

SEZIONE ISTRUZIONE

Allegato C DDR N. 366 del 16/12/2014

FSE 2007/2013 - ASSE CAPITALE UMANO
DGR n. 2027 del 28/10/2014 "TEKNE 2014"
Progetti Ammessi e non finanziabili

1/1

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO	N. DESTINATARI	ORE	FINANZIAMENTO RICHIESTO	PUNTEGGIO
1004/1/1/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	Facciamoci un ritratto in 3D? L'uso della stampante 3D applicata alla grafica	5	100	€ 11.750,00	0
1004/1/3/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	Tecnologia e laboratorio sperimentale di restauro attraverso l'uso della grafica e delle stampanti 3D	5	100	€ 11.750,00	0
1004/1/4/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	Stampanti che si costruiscono da sole: il mondo delle stampanti 3D entra nella vita di tutti i giorni	5	100	€ 11.750,00	0
1004/1/6/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	Un nuovo approccio al turismo	5	100	€ 11.750,00	0
1004/1/7/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	PROGETTAZIONE INTEGRATA DI IMPIANTI REMOTI	5	100	€ 11.750,00	0
1004/1/8/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	DOMOTICA ED AUTOMAZIONE	5	100	€ 11.750,00	0
		TOTALE	**600**		**€ 70.500,00**	

SEZIONE ISTRUZIONE

Allegato D DDR N. 366 del 16/12/2014

FSE 2007/2013 - ASSE CAPITALE UMANO
DGR n. 2027 del 28/10/2014 "TEKNE 2014"
Progetti non ammessi

1/1

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO	N. DESTINATARI	ORE	FINANZIAMENTO RICHIESTO	MOTIVO DELLA NON FINANZIABILITA'
1004/1/5/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	L'invecchiamento della popolazione ed i servizi per gli anziani una nuova comunicazione volta alla animazione	5	100	€ 0,00	REQUISITO 2
2675/1/2/2027/2014	IIS JACOPO DA MONTAGNANA	ALLA SCOPERTA DEL MODELLO COSMOLOGICO STANDARD E DELLE SUE VERIFICHE SPERIMENTALI	5	120	€ 14.000,00	REQUISITO 7
2697/1/1/2027/2014	ISISS G. VERDI	VELOCIPEDE REVERSIBILE	0	0	€ 19.600,00	REQUISITO 5
2718/1/1/2027/2014	IIS DI ASIAGO	Bio-Tekne: La ricerca biotecnologica nel distretto di Arzignano	5	150	€ 18.375,00	REQUISITO 5
2764/1/2/2027/2014	ITCG L. EINAUDI	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE REMOTA, A BASSO COSTO, PER UNA CENTRALE TERMICA AD USO CIVILE	4	100	€ 9.500,00	REQUISITO 4
2879/1/1/2027/2014	IIS PRIMO LEVI	Progetto TIPOLOGIA 1 - La prototipazione rapida: processo e tecnica per ridurre i costi di realizzazione e i tempi di costruzione del prototipo stesso. CAD e modellizzazione 3D, CAM e sistemi fresa a controllo numerico, stampanti 3D.	5	100	€ 12.250,00	REQUISITO 2
2879/1/2/2027/2014	IIS PRIMO LEVI	Progetto TIPOLOGIA 1 - La prototipazione rapida: processo e tecnica per ridurre i costi di realizzazione e i tempi di costruzione del prototipo stesso. CAD e modellizzazione 3D, CAM e sistemi fresa a controllo numerico, stampanti 3D.	5	100	€ 12.250,00	REQUISITO 2
3550/1/1/2027/2014	ITIS E. BARSANTI	BioMonitor.net	5	120	€ 13.500,00	REQUISITI 1 - 2

LEGENDA REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	
REQUISITO 1	TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
REQUISITO 2	MODALITA' PRESENTAZIONE
REQUISITO 3	REQUISITI SOGGETTIVI PROPONENTI
REQUISITO 4	PARAMETRI DI COSTO
REQUISITO 5	NUMERO E CARATTERISTICHE DESTINATARI
REQUISITO 6	DURATA E ARTICOLAZIONE
REQUISITO 7	PARTENARIATI OBBLIGATORI

(Codice interno: 297638)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 398 del 24 dicembre 2014

Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001, per il finanziamento dei progetti ritenuti ammessi e non finanziati dal DDR Istruzione n.366 del 16/12/2014 che ha approvato l'istruttoria di valutazione dell'avviso pubblico "Tekne 2014" approvato con Dgr n. 2027 del 28 ottobre 2014 - Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. asse IV - Capitale Umano.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento propone, utilizzando le somme di competenza rese disponibili sui capitoli di riferimento del bilancio 2014 a seguito della legge di assestamento, l'assunzione dell'impegno di spesa per finanziare i progetti FSE - Asse Capitale Umano, pervenuti nell'ambito dell'avviso "Tekne 2014" (Dgr n. 2027/2014) e considerati "ammessi e non finanziati" dall'istruttoria di valutazione, i cui esiti sono stati approvati con DDR Istruzione n. 366/2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con il provvedimento n. 2027 del 28 ottobre 2014, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di ricerca e/o approfondimento tematico nell'ambito del bando "*Tekne 2014"*, prevedendo uno stanziamento di Euro 500.000,00 per l'Asse IV Capitale Umano;
- in adesione all'avviso di cui al suddetto provvedimento, sono pervenute n. 56 proposte progettuali per una richiesta di contributo pubblico pari ad Euro 820.915,00;
- la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva, Allegato B alla menzionata DGR n. 2027/2014 ed è stata effettuata dal nucleo di valutazione appositamente costituito con DDR n. 352 del 01 dicembre 2014;
- con decreto n. 366 del 16/12/2014 sono state approvare le risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati ed è stato assunto l'impegno di spesa per ciascuno dei progetti di cui al relativo Allegato A "Progetti ammessi e finanziati";
- in allegato al decreto in parola è stato approvato anche l'elenco dei progetti ammessi, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili, denominato Allegato B "Progetti ammessi e non finanziati";
- la Dgr n. 2027/2014 ha autorizzato il Direttore della Sezione Istruzione a procedere, con proprio atto, allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati in prima istanza, qualora con successivi provvedimenti, anche a seguito della Legge di assestamento, fossero stati aumentati gli stanziamenti dei capitoli 101333 e 101334 del bilancio 2014;

ATTESO CHE

- Con L.R. n. 41 del 22/12/2014, il Consiglio Regionale ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e l'attuale disponibilità finanziaria sui capitoli 101333 e 101334 del bilancio 2014 ammonta complessivamente a Euro 533.160,36;

RITENUTO DI:

- di finanziare i progetti contenuti nell'Allegato B "Progetti ammessi e non finanziati" al decreto n. 366 del 16/12/2014, per un importo complessivo di Euro 160.400,00;
- di provvedere pertanto alla registrazione dell'impegno di spesa pari al 100% del finanziato, per ciascuno dei progetti elencati nell'Allegato B al DDR n. 366/2014 ("Progetti ammessi e non finanziati") che, ai fini del presente provvedimento assume la denominazione di **Allegato A**, divenendone parte integrante e sostanziale dello stesso, per un importo complessivo pari ad Euro 160.400,00 a carico dei capitoli n. 101333 e 101334 del bilancio regionale 2014 (codici siope 1.05.01.1512, 1.06.03.1634), che presentano sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 78.112,06 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334;
- Euro 82.287,94 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

RAMMENTATO:

- e confermato quanto riportato al punto 20 dell'Allegato C alla DGR n. 2027/2014, circa le "Modalità di erogazione dei contributi" e al punto 22 dello stesso Allegato, circa modalità e tempi di presentazione del rendiconto delle spese;

- che con il citato provvedimento n. 2027/2014 la Giunta Regionale ha incaricato dell'esecuzione del presente atto il Direttore della Sezione Istruzione;
- che ai sensi del paragrafo 5.4 della Direttiva, Allegato B alla DGR n. 2027/2014, i progetti potranno essere avviati dopo la pubblicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti stessi sul sito istituzionale della Regione del Veneto e dovranno concludersi entro il 15/05/2015 al fine di garantire il rispetto dei tempi di chiusura della programmazione comunitaria FSE;

DATO ATTO CHE:

- come indicato nell'art. 12 della L.R. n. 1/2011, la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ivi riportate, non trattandosi di spese per studi ed incarichi di consulenza, di spese per relazioni pubbliche, di spese per convegni, mostre, di spese per pubblicità e rappresentanza, di spese per sponsorizzazioni, per missioni, bensì trattandosi di un intervento finalizzato a generare un processo di sviluppo, innovazione nel territorio, attraverso la realizzazione di percorsi di ricerca/approfondimento disciplinare contestualizzati nel sistema produttivo veneto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 2, e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI

- la Dgr n. 2027 del 28 ottobre 2014: "*Approvazione Avviso pubblico "Tekne 2014" per la presentazione di progetti di ricerca/approfondimenti disciplinari. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. Asse IV "Capitale Umano"*;
- il DDR n. 352 del 01/12/2014: "*Nomina commissione per la valutazione dei progetti "Tekne" anno 2014.*

DGR n. 2027 del 28 ottobre 2014. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. Asse IV Capitale Umano";

- il DDR n. 366 del 16/12/2014: "*Approvazione risultanze istruttorie di valutazione e assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, L.R. 39/2001 dei progetti "Tekne 2014", di cui all'avviso approvato con DGR n. 2027 del 28 ottobre 2014, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006 - Asse IV Capitale Umano*";
- la L.R. n. 41 del 22/12/2014 "*Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014";*
- la DGR n. 516 del 15 aprile 2014 "*Direttive per la gestione del Bilancio 2014";*
- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;
- Vista la L.R. 54/2012, art. 14, co. 1, in ordine alle attribuzioni dei Direttori di Sezione;
- la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di finanziare i progetti di cui all'**Allegato A** per un importo complessivo di Euro 160.400,00 per l'Asse IV Capitale Umano;
2. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla registrazione di un impegno di spesa, che non costituisce debito commerciale, pari al 100% del finanziato per ciascuno dei progetti di cui all'**Allegato A**, per un importo complessivo pari ad Euro Euro 160.400,00, a carico dei capitoli n. 101333 e 101334 del Bilancio Regionale 2014 (codici siope 1.05.01.1512, 1.06.03.1634) che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 78.112,06 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334;
- Euro 82.287,94 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

4. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, secondo le disposizioni indicate nell'Allegato C alla DGR n. 2027/2014, subordinando le liquidazioni stesse alla effettiva disponibilità di cassa presente sui capitoli di riferimento;
5. di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il riferimento al presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa;
7. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di confermare al 15 maggio 2015 la data entro la quale concludere i progetti approvati, che potranno essere avviati dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione del Veneto, dell'avvenuta approvazione dei progetti stessi;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 2, e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le graduatorie dei progetti saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/istruzione/sistema_istruzione_fse_progetti.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

Allegato A DDR N. 398 del 24/12/2014

FSE 2007/2013 - ASSE CAPITALE UMANO
DGR n. 2027 del 28/10/2014 "TEKNE 2014"
Progetti Finanziati

1/1

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	N. DESTINATARI	ORE	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	DI CUI FSE 48,7%	DI CUI FDR 51,3%	PUNTEGGIO
2089/1/1/2027/2014	CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO	La multimedialità quale supporto al cambiamento delle strategie informative e di comunicazione	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	16
215/1/1/2027/2014	COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	DISEGNO MODELLAZIONE E INTAGLIO MOBILI D'ARTE	5	150	€ 17.700,00	€ 8.619,60	€ 9.080,40	16
2169/1/3/2027/2014	METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA	Dal sapere al saper fare nella funzione commerciale: un caso aziendale	5	100	€ 12.750,00	€ 6.209,03	€ 6.540,97	16
241/1/1/2027/2014	I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA	L'industria veneta alla scalata dei mercati europei e americani	5	100	€ 11.750,00	€ 5.722,05	€ 6.027,95	16
1300/1/2/2027/2014	CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO	GICAS.2 -Gestione Integrata Confort Ambienti Scolastici-	5	120	€ 14.000,00	€ 6.817,76	€ 7.182,24	16
2089/1/4/2027/2014	CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO	Il consolidamento dei versanti quale modello di gestione del territorio montano	5	150	€ 17.375,00	€ 8.461,33	€ 8.913,67	16
215/1/2/2027/2014	COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	Marketing dei prodotti delle industrie artistiche	5	150	€ 17.700,00	€ 8.619,60	€ 9.080,40	16
50/1/1/2027/2014	FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO	L'ECO SOSTENIBILITÀ: UN PUNTO DI PARTENZA	5	100	€ 12.750,00	€ 6.209,03	€ 6.540,97	14
4940/2/1/2027/2014	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL	LA LUCE IN AZIONE, NELLA DIDATTICA E NELLA SCIENZA	5	100	€ 12.250,00	€ 5.965,54	€ 6.284,46	14
2713/1/1/2027/2014	ISIS G. LUZZATTO	L'informatica al servizio dell'agricoltura	5	120	€ 15.000,00	€ 7.304,74	€ 7.695,26	14
1004/1/2/2027/2014	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORT	Microbiologia e tecniche di analisi nel settore della cosmesi per esportare in un mercato globale	5	100	€ 11.750,00	€ 5.722,05	€ 6.027,95	13
		TOTALI	**55**	**1340**	**€ 160.400,00**	**€ 78.112,06**	**€ 82.287,94**	

SEZIONE ISTRUZIONE

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 297599)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 11 del 05 maggio 2015

Affidamento diretto alla ditta BORGHI AZIO S.R.L. per l'acquisizione in economia di materiale bioingegneristico "Gabbiodren T" CIG: ZBB1456215.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento diretto per l'acquisizione in economia di materiale bioingegneristico "Gabbiodren T" CIG: ZBB1456215. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo del 30/04/2015 ns. prot. 181579.

Il Direttore

PREMESSO che con Legge Regionale 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;

DATO ATTO che con D.G.R. 1240 del 16/07/2013 e D.G.R. 1444 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale rispettivamente per l'anno 2013 e 2014 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi;

DATO ATTO che con D.G.R. 259 del 03/03/2015 si è provveduto ad accordare l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Dirigenti dei Settori Forestali incardinati presso le rispettive Sezioni Bacino Idrografico e di assegnare ai Dirigenti stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché di Datore di Lavoro;

VISTO che con L.R. n. 44 del 30/12/2014 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 446 del 31/03/2015 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo U.2.02.01.09.014;

VISTO che con L.R. n. 7 del 27/04/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

RICHIAMATA la D.G.R. 2401 del 27 novembre 2012 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 per importi inferiori a 40.000,00 Euro al netto di IVA è possibile procedere ad affidamento diretto;

CONSIDERATO che per effettuare le opere progettate nell'assolvimento dei compiti d'istituto derivanti da disposizioni normative di settore, da eseguirsi in economia con la forma dell'amministrazione diretta, si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di 120 ml di pannelli drenanti "Gabbiodren T";

PREMESSO che per l'affidamento della fornitura di "Gabbiodren T" si è ricorsi, come previsto dalla DGR n. 2401 del 27/11/2012, al Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) e che dalla ricerca effettuata è risultato che il servizio in argomento non è offerto dal Mepa e non ci sono attive Convenzioni di Consip;

DATO ATTO che la ditta Borghi Azio S.r.l. è l'unica impresa a fornire i pannelli drenanti "Gabbiodren T", coperti da brevetto, e che gli stessi rispondono alle esigenze specifiche del cantiere in corso e sono già stati utilizzati con successo in precedenti interventi di sistemazione idraulico forestale;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Borghi Azio S.r.l., nostro protocollo n. 181579 del 30/04/2015, i cui prezzi sono stati giudicati congrui;

DATO ATTO che per la stipula del contratto si procederà mediante apposita lettera d'ordine;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

VISTE le D.D.G.R. 16 luglio 2013, n. 1240 e 05 agosto 2014, n. 1444;

VISTA la D.G.R. 03 marzo 2015, n. 259;

VISTA la D.G.R. 31 marzo 2015, n. 446;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 44;

VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta BORGHI AZIO - S.R.L., P.I. 00248350357, la fornitura e il trasporto di 120 ml di pannelli drenanti "Gabbiodren T", per l'importo complessivo di euro 6.000,00 IVA esclusa;
3. di dar corso alla stipula del contratto mediante apposita lettera d'ordine;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

(Codice interno: 297600)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 12 del 05 maggio 2015

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, della gara per l'acquisizione in economia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di una fornitura di calzature DPI - scarponi (CIG ZBF13011DF). Affidamento alla ditta Officina Brezzi s.n.c. di Bartolini Simone e C.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva della gara per l'acquisizione in economia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di una fornitura di calzature DPI scarponi. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di Offerta (RDO) n. 736377 del 04/03/2015; Offerta dell'impresa aggiudicataria Officina Brezzi s.n.c. di Bartolini Simone e C. presentata in data 25/03/2015.

Il Direttore

PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
DATO ATTO che con D.G.R. 1240 del 16/07/2013 e D.G.R. 1444 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale rispettivamente per l'anno 2013 e 2014 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi;
DATO ATTO che con D.G.R. 259 del 03/03/2015 si è provveduto ad accordare l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Dirigenti dei Settori Forestali incardinati presso le rispettive Sezioni Bacino Idrografico e di assegnare ai Dirigenti stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché di Datore di Lavoro;
VISTO che con L.R. n. 44 del 30/12/2014 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 446 del 31/03/2015 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo U.2.02.01.09.014;
VISTO che con L.R. n. 7 del 27/04/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;
RICHIAMATA la D.G.R. 2401 del 27 novembre 2012 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 per importi inferiori a 40.000,00 Euro al netto di IVA è possibile procedere ad affidamento diretto;
CONSIDERATO che per effettuare le opere progettate nell'assolvimento dei compiti d'istituto derivanti da disposizioni normative di settore, da eseguirsi in economia con la forma dell'amministrazione diretta, si rende necessario, tra l'altro, anche l'acquisto di calzature DPI - scarponi;
PREMESSO che per l'affidamento della fornitura di calzature DPI - scarponi si è ricorsi, come previsto dalla DGR n. 2401 del 27/11/2012, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che dalla ricerca effettuata risulta che l'iniziativa "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative / Dispositivi di Protezione Individuale" include la categoria "Calzature DPI di sicurezza di categoria S";
DATO ATTO che in data 04/03/2015 si è proceduto, mediate MEPA, al lancio della richiesta di offerta (RDO) n. 736377 invitando n. 5 operatori economici abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, risultano essere pervenute le offerte delle ditte:

- ALEMAX SRL UNIPERSONALE;
- SICARS SERVICE - SRL;
- OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE E C.

CONSIDERATO che sulla base della predetta documentazione, l'offerta con il prezzo complessivo più basso è stata presentata dalla ditta Officina Brezzi s.n.c. di Bartolini Simone e C., per un importo di Euro 7.524,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria effettuata in data 30/03/2015, sono state disposte le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dichiarati dalla ditta Officina Brezzi s.n.c. di Bartolini Simone e C. in sede di presentazione della documentazione amministrativa di offerta;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006,

all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura in argomento alla ditta ditta Officina Brezzi s.n.c. di Bartolini Simone e C., P.I. 01656080510;
DATO ATTO che per la stipula del contratto si procederà mediante apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato sulla piattaforma CONSIP;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
VISTO D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;
VISTE le D.D.G.R. 16 luglio 2013, n. 1240 e 05 agosto 2014, n. 1444;
VISTA la D.G.R. 03 marzo 2015, n. 259;
VISTA la D.G.R. 31 marzo 2015, n. 446;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 44;
VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7;
VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta Officina Brezzi s.n.c. di Bartolini Simone e C. (P.I. 01656080510), ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la fornitura acquisita in via telematica sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di n. 110 paia di calzature DPI - scarponi, per l'importo complessivo di Euro 7.524,00 IVA esclusa;
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dalla predetta ditta in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'articolo 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. di procedere, ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs. n. 163/2006, all'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
5. di dar corso alla stipula del contratto mediante apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato sulla piattaforma CONSIP;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 297663)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 82 del 08 aprile 2015

Approvazione del documento "Linee di indirizzo regionale per la prescrizione, l'approvvigionamento e l'erogazione di farmaci e dispositivi medici negli istituti penitenziari".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento recepisce il documento approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci che disciplina la prescrizione, dispensazione e gestione di farmaci e dispositivi medici negli istituti penitenziari al fine di garantire omogeneità di accesso all'assistenza sanitaria e identici standard di sicurezza a tutta la popolazione detenuta presente nella Regione del Veneto.

Il Direttore generale

VISTO il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, che sancisce che "*I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali"*;

VISTO il D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000, *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*, dove si specifica che l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati deve essere assicurata all'interno degli istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne solo quando siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai Servizi Sanitari interni agli istituti;

VISTO il DPCM 1 aprile 2008 *"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"* che attribuisce alle Regioni per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali il compito di garantire ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale il soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno bisogno;

VISTA la DGR n. 2144 del 29 luglio 2008 ed i successivi provvedimenti regionali con i quali è stata data piena attuazione al predetto DPCM;

VISTA la DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011 con la quale sono state approvate le "*Linee di indirizzo regionali sull'organizzazione della Sanità Penitenziaria*" elaborate dai Referenti degli Uffici per la Sanità Penitenziaria e si è proceduto alla classificazione degli Istituti Penitenziari e all'individuazione dei requisiti organizzativi delle UU.OO., delle dotazioni organiche e delle prestazioni erogabili ai detenuti;

VISTO l'allegato B alla DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013 "*Linee guida per l'organizzazione del distretto socio-sanitario*" che ha previsto di istituire presso ogni Distretto di Azienda ULSS sede di istituto penitenziario una "Unità Operativa Semplice per la sanità penitenziaria" a valenza dipartimentale (UOSD) cui è affidato il ruolo di garantire l'assistenza sanitaria ai detenuti in termini di prestazioni di medicina generale individuate nei LEA, assistenza specialistica, gestione delle emergenze-urgenze, assistenza infermieristica, fornitura di farmaci e dispositivi medici; di raccordare dette attività con quelle assicurate dai Dipartimenti per le Dipendenze e Salute mentale; di garantire i rapporti fra l'Azienda ULSS e la Direzione dell'Istituto penitenziario;

CONSIDERATO che la L. R. 29.06.2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario 2012-2016*", ribadisce l'importanza del riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e la necessità di una piena collaborazione interistituzionale tra SSN e Amministrazione penitenziaria, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute, nonché l'esigenza di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e di rendere omogenea l'assistenza sanitaria a favore della popolazione detenuta;

VISTA la DGR 18 giugno 2013, n. 952 "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari*

Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "*redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici"* e *"attuare interventi finalizzati a migliorare l'appropriatezza e l'uso sicuro delle terapie farmacologiche"*, nonché al Direttore Generale Area Sanità e Sociale il compito di approvare le determinazioni assunte dalla CTRF;

VISTA la nota prot. n. 169583 del 16 aprile 2014, in atti del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici regionale, con la quale è stata avviata un'indagine presso le Aziende ULSS venete sedi degli Istituti Penitenziari volta ad accertare le modalità di gestione di farmaci e dispositivi medici da parte di questi ultimi;

PRESO ATTO delle successive valutazioni espresse dalla CTRF nel corso della seduta del 24 luglio 2014 in merito alla necessità di predisporre un protocollo regionale di gestione dei farmaci e dei dispositivi medici da parte degli Istituti Penitenziari;

PRESO ATTO che detto protocollo è stato concertato e condiviso con il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Regione Veneto;

RILEVATO che anche l'art. 7 del Nuovo patto per la Salute per gli anni 2014-2016 (su cui è stata sancita intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n.82/CSR), prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnino ad approvare in sede di Conferenza Unificata l'Accordo avente ad oggetto "*Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, implementazione delle reti regionali e nazionali*";

VISTO il documento "*Linee di indirizzo regionale per la prescrizione, l'approvvigionamento e l'erogazione di farmaci e dispositivi medici negli istituti penitenziari*", approvato dalla CTRF nella seduta del 26 febbraio 2015, e la connessa modulistica che potrà essere adottata dagli Istituti Penitenziari per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici;

decreta

1. di approvare il documento di cui in premessa "*Linee di indirizzo regionale per la prescrizione, l'approvvigionamento e l'erogazione di farmaci e dispositivi medici negli istituti penitenziari"*, **Allegato A** al presente provvedimento;
2. di approvare il "*Modulo di richiesta di approvvigionamento farmaci di classe A, H e C non inseriti nel Prontuario Terapeutico Aziendale*", **Allegato A1** al presente provvedimento, il *"Modulo di richiesta di approvvigionamento farmaci in Prontuario Terapeutico Aziendale"*, **Allegato A2** al presente provvedimento e il *"Modulo di richiesta di approvvigionamento di dispositivi medici inseriti nel Repertorio Aziendale"*, **Allegato A3** al presente provvedimento, da utilizzarsi da parte degli Istituti Penitenziari per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS sede di Istituti Penitenziari e a questi ultimi;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 82 del 8 aprile 2015 pag. 1/3

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALE PER LA PRESCRIZIONE, L'APPROVVIGIONAMENTO E L'EROGAZIONE DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

(Documento approvato nella seduta del 26 febbraio 2015 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013)

PREMESSA

Il D.P.C.M. 1/4/2008 *"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"* ha disposto che tutte le funzioni sanitarie in capo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia siano trasferite al SSN e che siano le Regioni ad assicurare l'espletamento di tali funzioni attraverso le Aziende ULSS nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari.

Relativamente all'assistenza farmaceutica, la Regione Veneto non avendo finora emanato indicazioni né sulle modalità di approvvigionamento ed erogazione del farmaco né sulla tipologia di farmaci erogati, al fine di evidenziare eventuali disparità a livello locale, ha somministrato alle Aziende ULSS sede di istituti penitenziari un questionario sulla gestione del farmaco.

OBIETTIVO

Vista l'eterogeneità di comportamenti rilevati, si forniscono di seguito alcune indicazioni per disciplinare prescrizione, dispensazione e gestione di farmaci e dispositivi medici negli istituti penitenziari, garantendo lo stesso grado di accesso all'assistenza sanitaria e identici standard di sicurezza a tutta la popolazione detenuta presente nella Regione Veneto.

MODALITÀ OPERATIVE

Prescrizione

Le Aziende ULSS nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari garantiscono l'assistenza farmaceutica a favore della popolazione detenuta fornendo i farmaci di fascia A, H e C sia con ricetta che SOP/OTC inclusi nei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA) e i dispositivi medici (DM) inclusi nei Repertori Aziendali.

Il medico della struttura penitenziaria prescrive i farmaci di fascia A, H e C inclusi nel PTA nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di farmaci, comprese le limitazioni previste dalle Note AIFA.

Per i farmaci soggetti a Piano Terapeutico (PT) o a Registro di monitoraggio AIFA, il medico della struttura penitenziaria deve verificare, all'atto della prescrizione, la presenza del PT o del Registro debitamente compilati da parte dello specialista autorizzato. Nel caso di pazienti già in trattamento per i quali non si riesca a recuperare la documentazione prevista, il medico della struttura penitenziaria prenota appena possibile una visita specialistica per la compilazione del PT/Registro e nel frattempo, al fine di garantire la continuità terapeutica evitando interruzioni di terapia, invia la richiesta alla Farmacia Ospedaliera per l'erogazione del farmaco.

All'atto della prescrizione il medico della struttura penitenziaria verifica la presenza dei farmaci che intende prescrivere nel PTA.

Nel caso di detenuti in trattamento cronico con un farmaco non incluso nel PTA, il medico lo sostituisce con una alternativa terapeutica presente in PTA, avendo cura di informare il detenuto che il farmaco sostituito presenta un effetto terapeutico sovrapponibile al medicinale che stava assumendo.

In casi eccezionali, qualora il medico della struttura penitenziaria, dopo adeguata valutazione, ritenga non sostituibile la terapia cronica assunta dal detenuto con un altro farmaco presente nel PTA, può fare una richiesta extra-PTA. Tale richiesta deve essere autorizzata dalle Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD) di Sanità Penitenziaria previste dalla DGR n. 2271 del 10.12.2013, utilizzando il modulo riportato in **Allegato A1** (nelle Aziende ULSS che non hanno ancora istituito le UOSD di Sanità Penitenziaria, la predetta richiesta dovrà essere indirizzata al Direttore del Distretto). La richiesta va motivata e deve essere privilegiato il medicinale che a parità di efficacia e sicurezza presenta il costo più basso. Nel caso in cui si autorizzi la prescrizione, la richiesta viene successivamente inviata alla Farmacia Ospedaliera che provvederà all'acquisto del farmaco.

La richiesta di autorizzazione per la prescrizione di farmaci extra-PTA può essere fatta solo per i farmaci di classe A, H e C. Non può essere fatta né per i farmaci SOP/OTC né per i DM.

Qualora il medico della struttura penitenziaria ritenga necessario per particolari condizioni del detenuto prescrivere un farmaco *off-label*, la richiesta adeguatamente motivata deve essere autorizzata dal Responsabile dell'UOSD di Sanità Penitenziaria ed inviata alla Farmacia Ospedaliera la quale, verificata la completezza della stessa e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, la inoltrerà alla Direzione Sanitaria secondo quanto previsto dalla DGR n.685 del 13.05.2014.

Approvvigionamento e gestione

Il Medico di Sanità Penitenziaria, previo nulla osta da parte del Responsabile di UOSD di Sanità Penitenziaria, con cadenza da concordare con l'Azienda ULSS dove ha sede l'Istituto, fatte salve le urgenze, redige la richiesta di approvvigionamento utilizzando il modulo riportato in **Allegato A2**, specificando i farmaci e la quantità necessaria, e la invia alla Farmacia Ospedaliera dell'Azienda ULSS.

Il Medico di Sanità Penitenziaria provvede inoltre alla corretta conservazione e stoccaggio dei farmaci. A tal fine la struttura carceraria deve essere dotata di armadio farmaceutico proporzionato alle esigenze interne e con le caratteristiche necessarie per la corretta conservazione dei farmaci.

Non è consentito conservare farmaci in altri spazi al di fuori dell'armadio farmaceutico né ai detenuti trattenerli nella cella di detenzione, fatta salva diversa indicazione del medico della struttura penitenziaria.

Analogo percorso deve essere seguito per i DM, utilizzando il modulo riportato in **Allegato A3**.

Dispensazione e somministrazione

Le modalità di dispensazione/somministrazione dei farmaci vanno individualizzate sul singolo paziente, tenendo conto della specifica patologia, nonché della situazione psicologica e ambientale. Il medico redige la prescrizione e definisce le modalità di dispensazione/somministrazione in forma scritta e gli infermieri provvedono, secondo le modalità definite dal medico, alla dispensazione/somministrazione delle terapie direttamente nelle aree detentive e, laddove funzionale alla salute del detenuto, in ambulatorio in condizioni di sicurezza e di garanzia dell'identificazione del paziente.

Ispezione e verifica

La Farmacia Ospedaliera delle Aziende ULSS nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari effettua ispezioni con frequenza almeno annuale per accertare la corretta tenuta dei farmaci e dei dispositivi medici.

MONITORAGGIO

Le presenti Linee di Indirizzo devono essere monitorate al fine di valutarne il grado di adesione, rilevare eventuali criticità nonché verificare la necessità di aggiornarne il contenuto.
Si affidano alle Direzioni dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari, in collaborazione con i Responsabili delle UOSD di Sanità Penitenziaria e i Direttori delle Farmacie Ospedaliere, le seguenti azioni:

- diffusione delle informazioni contenute nelle Linee di Indirizzo a tutti gli operatori coinvolti nella presa in carico della popolazione detenuta;
- audit interni sul grado di adesione e su eventuali criticità di applicazione delle linee stesse.

A distanza di un anno dalla trasmissione delle Linee di Indirizzo verrà convocato un incontro regionale tra i Responsabili delle UOSD di Sanità Penitenziaria e i Responsabili delle Farmacie Ospedaliere delle Aziende ULSS per valutarne l'applicazione e raccogliere eventuali criticità emerse a livello locale.

DOCUMENTO REDATTO DA

Il documento è stato redatto da:
Lorenzo Rampazzo - Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria Regionale
Giulia Bassetti – Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria Regionale
Giovanna Scroccaro – Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale (componente CTRF)
Margherita Andretta – Dipartimento Farmaceutico Territoriale AULSS 20 (componente CTRF)
Paola Pilati – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco

con la collaborazione di:
Responsabili delle UOSD di Sanità Penitenziaria e Direttori di Farmacia Ospedaliera delle Aziende ULSS sedi degli Istituti Penitenziari (AULSS 1, 6, 9, 12, 16, 18, 20)
Personale medico e infermieristico operante all'interno degli Istituti Penitenziari

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

AllegatoA1 al Decreto n. 82 del 8 aprile 2015 pag. 1/1

MODULO DI RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO FARMACI DI CLASSE A, H e C NON INSERITI NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO AZIENDALE

Istituto Penitenziario _____

Per il paziente (nome e cognome) _____

Data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Patologia _____

si richiede il seguente farmaco:

Principio attivo _____

Specialità _____

Classe _____

Dosaggio _____

N. confezioni _____

per il seguente motivo:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Il medico richiedente _____

Data _____ Firma _____

Parte riservata al Responsabile dell'UOSD di Sanità Penitenziaria/Direttore del Distretto

□ Si autorizza

□ Non si autorizza per _____

Data _____ Timbro e Firma _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

AllegatoA2 al Decreto n. 82 del 8 aprile 2015 pag. 1/1

MODULO DI RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO FARMACI IN PRONTUARIO TERAPEUTICO AZIENDALE

Istituto Penitenziario _____

Principio attivo	Dosaggio	N. confezioni	Codifica interna

Data _____ Il Medico di Sanità Penitenziaria

_____

Parte riservata al Responsabile di UOSD di Sanità Penitenziaria

□ Si autorizza

□ Non si autorizza per _____

Data _____ Timbro e Firma _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

AllegatoA3 al Decreto n. 82 del 8 aprile 2015 pag. 1/1

MODULO DI RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI INSERITI NEL REPERTORIO AZIENDALE

Istituto Penitenziario _____

Prodotto	Quantità	Codifica interna

Data _____ Il Medico di Sanità Penitenziaria

_____

Parte riservata al Responsabile di UOSD di Sanità Penitenziaria

□ Si autorizza

□ Non si autorizza per _____

Data _____ Timbro e Firma _____

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI

(Codice interno: 297512)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n. 125 del 17 novembre 2014

Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative volte a facilitare il turismo anche culturale presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 12.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.G.R. n. 1395 del 5 agosto 2014 vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative volte a facilitare il turismo anche culturale presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero per l'anno 2014 e viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore

VISTO l'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;

VISTO il Piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2013-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 29 ottobre 2013;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, ed in particolare la Linea d'Azione C3.3 "Sostegno di iniziative volte a facilitare il turismo anche culturale presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero";

VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1395 del 5 agosto 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a iniziative volte a facilitare il turismo, anche culturale, presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero per l'anno 2014;

RILEVATO che con la medesima D.G.R. n. 1395/2014 il Direttore della Sezione flussi migratori è stato incaricato dell'esecuzione dello stesso Avviso pubblico;

VISTO il proprio precedente decreto n. 76 del 20 agosto 2014 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione dei progetti in oggetto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 114 del 7 novembre 2014 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per l'esame, sia in ordine alla ammissibilità che al merito, dei progetti presentati e relativi a iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1395/14;

RILEVATO che il suddetto nucleo di valutazione ha concluso la valutazione delle istanze progettuali presentate a valere sull'avviso in argomento;

VISTI i verbali in data 7 e 11 novembre 2014 recanti i risultati di tale valutazione condotta dal nucleo di valutazione sia in ordine all'ammissibilità che al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;

RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nei verbali suindicati e di procedere quindi alla definizione degli elenchi delle domande presentate che sono state tutte ammesse nonchè all'approvazione della graduatoria delle domande finanziabili, finanziate e non finanziabili per carenza di risorse;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze del procedimento di valutazione dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1395/14, espletato dal nucleo di valutazione costituito con proprio decreto n. 114 in data 7 novembre, così come riportate nei seguenti allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- **Allegato A "**Elenco delle domande presentate e ammesse";
- **Allegato B "**Elenco delle domande ammesse e finanziabili";
- **Allegato C "**Graduatoria delle domande finanziate"**;**
- **Allegato D "**Elenco delle domande non finanziabili per carenza di risorse";

2. di finanziare i progetti di cui **all'Allegato C** "Graduatoria delle domande finanziate", assegnando ai soggetti ivi inseriti il contributo a fianco di ciascuno indicato;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 39.875,00 a favore dei soggetti di cui **all'Allegato C** sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.06.03.1634);
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
5. di dare atto che le risorse residue non sono sufficienti a finanziare il progetto posizionato al numero successivo in graduatoria;
6. di riservarsi di impegnare le somme a favore dei soggetti di cui **all'Allegato D,** subordinatamente alla relativa disponibilità di bilancio, mediante scorrimento della graduatoria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 gironi dalla notifica;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 125 del 17 NOVEMBRE 2014

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Finanziamento richiesto
Comitato (Comvers) delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul Brasile	Ritorno alla terra dei suoi antenati	17/09/2014	€ 20.000,00
Ente Vicentini nel mondo di Vicenza	Soggiorno in Veneto per emigrati od oriundi veneti provenienti da Sudamerica e Sudafrica	20/10/2014	€ 20.000,00
Comitato (Cava) delle Associazioni venete dell'Argentina	Conoscere il Veneto	20/10/2014	€ 19.875,00
Associazione Bellunesi nel mondo di Belluno	Dall'Europa al Veneto	20/10/2014	€ 11.200,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 125 del 17 NOVEMBRE 2014

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento richiesto
Comitato (Comvers) delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul Brasile	Ritorno alla terra dei suoi antenati	29/09/2014	6	€ 20.000,00
Ente Vicentini nel mondo di Vicenza	Soggiorno in Veneto per emigrati od oriundi veneti provenienti da Sudamerica e Sudafrica	20/10/2014	9	€ 20.000,00
Comitato (Cava) delle Associazioni venete dell'Argentina	Conoscere il Veneto	20/10/2014	8	€ 19.875,00
Associazione Bellunesi nel mondo di Belluno	Dall'Europa al Veneto	20/10/2014	6	€ 11.200,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 125 del 17 NOVEMBRE 2014

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE *

Nr	Soggetto proponente	Codice Fiscale	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento assegnato
1	Ente Vicentini nel mondo di Vicenza	80008990246	Soggiorno in Veneto per emigrati od oriundi veneti provenienti da Sudamerica e Sudafrica	20/10/2014	9	€ 20.000,00
2	Comitato (Cava) delle Associazioni venete dell'Argentina	92102450282	Conoscere il Veneto	20/10/2014	8	€ 19.875,00
	* La graduatoria è formulata tenuto conto del criterio, previsto dalla D.G.R. n. 1395/14, di preferenza per qui progetti presentati dai soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la "Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero". Successivamente si è proceduto al finanziamento degli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, partendo da quello con il punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio si è proceduto al finanziamento secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti."					**TOTALE€39.875,00**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 125 del 17 NOVEMBRE 2014

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento richiesto
Comitato (Comvers) delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul Brasile *	Ritorno alla terra dei suoi antenati	17/09/2014	6	€ 20.000,00
Associazione Bellunesi nel mondo di Belluno *	Dall'Europa al Veneto	20/10/2014	6	€ 11.200,00

* Al fine del finanziamento, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, essendo entrambi i soggetti proponenti in possesso del requisito di preferenza previsto di finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero", a parità di punteggio, si procederà al finanziamento secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti, come previsto dalla DG.R. 1395/2014

(Codice interno: 297513)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n. 127 del 17 novembre 2014

Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi ad iniziative culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 9.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.G.R. n. 1269 del 22 luglio 2014 vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi ad iniziative culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero per l'anno 2014 e viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore

VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;

VISTO il Piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2013-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 29 ottobre 2013;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, ed in particolare la Linea d'Azione consistente nella "Realizzazione di iniziative culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero";

VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1269 del 22 luglio 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad iniziative culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero per l'anno 2014;

RILEVATO che con la medesima D.G.R. n. 1269/2014 il Direttore della Sezione flussi migratori è stato incaricato dell'esecuzione dello stesso Avviso pubblico;

VISTO il proprio precedente decreto n. 71 del 7 agosto 2014 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione dei progetti in oggetto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 101 del 22 ottobre 2014 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per l'esame, sia in ordine alla ammissibilità che al merito, dei progetti presentati e relativi ad iniziative culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1269/14;

RILEVATO che il suddetto nucleo di valutazione ha concluso la valutazione delle istanze progettuali presentate a valere sull'avviso in argomento;

VISTI i verbali in data 29 ottobre, 11 e 17 novembre 2014 recanti i risultati di tale valutazione condotta dal nucleo di valutazione sia in ordine all'ammissibilità che al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;

RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nei verbali suindicati e di procedere quindi alla definizione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nonchè all'approvazione della graduatoria delle domande finanziate e non finanziabili;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze del procedimento di valutazione dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1269/14, espletato dal nucleo di valutazione costituito con proprio decreto n. 101 in data 22 ottobre 2014, così come riportate nei seguenti allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- **Allegato A "**Elenco delle domande presentate e non ammesse" con l'indicazione dei rispettivi motivi di esclusione;
- **Aleegato B "**Elenco delle domande presentate e ammesse";
- **Allegato C "**Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili" con l'indicazione dei rispettivi motivi**;**
- **Allegato D "**Graduatoria delle domande ammesse e finanziate"**;**

2. di finanziare i progetti di cui **all'Allegato D** "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate", assegnando ai soggetti ivi inseriti il contributo a fianco di ciascuno indicato;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 79.980,00 a favore dei soggetti di cui **all'Allegato D** sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.06.03.1634);
4. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00 a favore del soggetto di cui **all'Allegato D** sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.05.03.1535);
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 gironi dalla notifica;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 127 del 17 NOVEMBRE 2014

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E NON AMMESSE

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Requisito di ammissibilità mancante
Comune di Teglio Veneto (VE)	Giuramento di fraternità	05/09/2014	Congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 719/2014
Associazione Padovani nel mondo di Padova	Il leone di San Marco torna a Varsavia	07/10/2014	Domanda ritirata dal soggetto proponente
Accademia veneta dello spettacolo di Rovigo	Settimana del cinema veneto e mostra ciak lungo il Po	10/10/2014	Presentazione della domanda nei limiti temporali fissati dalla Giunta Regionale
Circolo Elisa di Santa Giustina (BL)	Rappresentazione teatrale nel sud del Brasile	10/10/2014	Presentazione della domanda nei limiti temporali fissati dalla Giunta Regionale
Associazione periti industriali minerari di Agordo (BL)	Il perito minerario agordino nella ricerca delle georisorse in Italia e all'estero	07/10/2014	Congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 719/2014
Comitato (Comvesc) delle Associazioni venete dello Stato di Santa Caterina Brasile	Il barocco veneziano ambasciatore della cultura veneta	20/10/2014	Presentazione della domanda nei limiti temporali fissati dalla Giunta Regionale

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 127 del 17 NOVEMBRE 2014

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento richiesto
Federazione Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela	Mostra Antonio Palladio	28/08/2014	7	€ 5.680,00
Comitato (Comvers) delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul Brasile	Voci venete nel mondo	09/09/2014	8	€ 10.000,00
Nova compagnia del careteo di Castelfranco Veneto (TV)	In Brasile alla ricerca del Veneto dei nostri avi	26/09/2014	7	€ 10.000,00
Associazione Veneto oltre i confini di Padova	Veneto oltre i confini	07/10/2014	3	€ 9.000,00
Circolo del Cinema di Adria (RO)	Festival del cinema veneto a Rovigno (Croazia)	07/10/2014	6	€ 10.000,00
Associazione Filarmonica Fisorchestra "G. Rossini" di Santa Giustina (BL)	Tour orchestrale nel sud del Brasile	06/10/2014	6	€ 10.000,00
Filodrammatica G.Negri di Castelfranco Veneto (TV)	Secondo concorso teatrale "Oggi in Veneto" Premio Nina Scapinello	06/10/2014	7	€ 9.500,00
Comune di Fontaniva (PD)	Cent'anni di musica	06/10/2014	8	€ 10.000,00
Associazione Bellunesi nel mondo di Belluno	50° anniversario tragedia Mattmark	06/10/2014	10	€ 10.000,00
Belluno senza frontiere di Belluno	Emigrazione ti vedo, ti sento, ti tocco	07/10/2014	6	€ 8.000,00
Associazione Teatrale "Fuori di quinta" di San Gregorio nelle Alpi (BL)	Vivere con il teatro luoghi di emigrazione bellunese: in Belgio "a zercar fortuna"	05/10/2014	6	€ 6.800,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 127 del 17 NOVEMBRE 2014

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIABILI

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Motivo di non finanziabilità
Associazione Veneto oltre i confini di Padova	Veneto oltre i confini	07/10/2014	Punteggio inferiore a 6

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 127 del 17 novembre 2014

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE *

Nr	Soggetto proponente	Codice Fiscale	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento assegnato
1	Associazione Bellunesi nel mondo di Belluno	00213580251	50° anniversario tragedia Mattmark	06/10/2014	10	€ 10.000,00
2	Comitato (Comvers) delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul Brasile	Beneficiario estero	Voci venete nel mondo	09/09/2014	8	€ 10.000,00
3	Federazione Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela	93176850233	Mostra Antonio Palladio	28/08/2014	7	€ 5.680,00
4	Comune di Fontaniva (PD)	81000430280	Cent'anni di musica	06/10/2014	8	€ 10.000,00
5	Nova compagnia del careteo di Castelfranco Veneto (TV)	92038380264	In Brasile alla ricerca del Veneto dei nostri avi	26/09/2014	7	€ 10.000,00
6	Filodrammatica G.Negri di Castelfranco Veneto (TV)	02150240261	Secondo concorso teatrale "Oggi in Veneto" Premio Nina Scapinello	06/10/2014	7	€ 9.500,00
7	Associazione Teatrale "Fuori di quinta" di San Gregorio nelle Alpi (BL)	91011340253	Vivere con il teatro luoghi di emigrazione bellunese: in Belgio "a zercar fortuna"	05/10/2014	6	€ 6.800,00
8	Associazione Filarmonica Fisorchestra "G. Rossini" di Santa Giustina (BL)	91000950252	Tour orchestrale nel sud del Brasile	06/10/2014	6	€ 10.000,00
9	Belluno senza frontiere di Belluno	93045900250	Emigrazione ti vedo, ti sento, ti tocco	07/10/2014	6	€ 8.000,00
10	Circolo del cinema di Adria (RO)	90007760292	Festival del cinema veneto a Rovigno (Croazia)	07/10/2014	6	€ 10.000,00
	* La graduatoria è formulata tenuto conto del criterio, previsto dalla D.G.R. n. 1269/14, di preferenza per quei progetti presentati dai soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la "Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero". Successivamente si è proceduto al finanziamento degli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, partendo da quello con il punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio si è proceduto al finanziamento secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti."					**TOTALE€89.980,00**

(Codice interno: 297514)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n. 130 del 24 novembre 2014

Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi ad iniziative atte a promuovere la conoscenza del territorio veneto quale strumento di valorizzazione degli elementi di eccellenza Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 9 bis.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.G.R. n. 1396 del 5 agosto 2014, vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi ad iniziative atte a promuovere la conoscenza del territorio veneto quale strumento di valorizzazione degli elementi di eccellenza per l'anno 2014 e viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore

VISTO l'art. 9 bis della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;

VISTO il Piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2013-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 29 ottobre 2013;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, ed in particolare la Linea d'Azione C3.1 "Realizzazione di iniziative volte a promuovere il territorio veneto";

VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1396 del 5 agosto 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad iniziative atte a promuovere la conoscenza del territorio veneto quale strumento di valorizzazione degli elementi di eccellenza per l'anno 2014;

RILEVATO che con la medesima D.G.R. n. 1396/2014 il Direttore della Sezione Flussi Migratori è stato incaricato dell'esecuzione dello stesso Avviso pubblico;

VISTO il proprio precedente decreto n. 77 del 20 agosto 2014 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione dei progetti in oggetto;

RILEVATO che entro il termine perentorio del 21 ottobre 2014, fissato con la nominata D.G.R. n. 1396/2014, è pervenuta una sola istanza progettuale;

VISTO il proprio precedente decreto n. 115 del 7 novembre 2014 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per l'esame, sia in ordine alla ammissibilità che al merito, dei progetti relativi a iniziative di interscambio imprenditoriale presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 1396/14;

RILEVATO che il suddetto nucleo di valutazione ha concluso la valutazione dell'istanza progettuale presentata a valere sull'avviso in argomento;

VISTI i verbali in data 7 e 11 novembre 2014 recanti i risultati di tale valutazione condotta dal nucleo di valutazione sia in ordine all'ammissibilità che al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;

RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nei verbali suindicati e di procedere quindi all'assegnazione del contributo richiesto;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le risultanze del procedimento di valutazione dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 1396/14, espletato dal nucleo di valutazione costituito con proprio decreto n. 115 in data 7 novembre 2014, così come riportate nei seguenti allegati al presente provvedimento,

quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- **Allegato A** "Domande presentate e ammesse";
- **Allegato B** "Domande ammesse e finanziate";

2. di finanziare il progetto di cui all'**Allegato B** "Domande ammesse e finanziate", assegnando al soggetto ivi inserito il contributo a fianco indicato;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 25.000,00 a favore del soggetto di cui all'**Allegato B** sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.06.03.1634);
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 130 del 24 NOVEMBRE 2014

DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento richiesto
Comitato (Comvesc) delle Associazioni venete dello Stato di Santa Caterina Brasile	La cucina veneta strumento di crescita professionale e commerciale	20/10/2014	6	€ 25.000,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 130 del 24 NOVEMBRE 2014

DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE

Nr	Soggetto proponente	Codice Fiscale	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento assegnato
1	Comitato (Comvesc) delle Associazioni venete dello Stato di Santa Caterina Brasile	Beneficiario estero	La cucina veneta strumento di crescita professionale e commerciale	20/10/2014	6	€ 25.000,00
						TOTALE € 25.000,00

(Codice interno: 297515)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n. 131 del 24 novembre 2014

Approvazione delle risultanze istruttorie delle richieste di beneficio per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. Art. 11, L.R. 2/2003 e s.m.i.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.D.R. n. 81 del 18 settembre 2014 vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle richieste di beneficio per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero per l'anno 2014 e viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, e, in particolare il punto C.2 1 "Promozione di sinergie con il mondo universitario per favorire lo scambio di conoscenze del contesto culturale, sociale ed economico del Veneto";

PRESO ATTO di quanto previsto dalle direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1194 del 15 luglio 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU di Padova, Venezia e Verona, per la gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero, stabilendo in Euro 10.000,00 l'importo massimo di ciascun beneficio;

RILEVATO che il sopracitato accordo di collaborazione è stato sottoscritto in data 16 settembre 2014;

CONSIDERATO che la sopracitata D.G.R. 1194/2014 ha previsto che il Direttore della Sezione regionale competente provveda con propri atti ad approvare l'avviso e l'apposito modulo per la presentazione delle domande, a determinare la data di scadenza entro cui presentare le domande stesse, nonché a porre in essere gli atti necessari alla gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero;

VISTO il proprio precedente decreto n. 81 del 18 settembre 2014 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione dei progetti in oggetto;

PRESO ATTO che secondo quanto concordato, e approvato con la sopracitata deliberazione n.1194 del 15 luglio 2014 la Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti previsti dalla L.R. n. 2/2003 e, secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare all'ESU- ARDSU nel cui ambito territoriale di competenza si trova l'Università erogatrice del Master per cui viene richiesto il beneficio, il nominativo del soggetto richiedente in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R.2/2003;

PRESO ATTO inoltre che l'ESU-ARDSU interessata in ragione dell'Università di iscrizione si è impegnata con il succitato accordo di collaborazione a trasmettere all'Università stessa la documentazione ricevuta dalla Regione ai fini della valutazione dei curricula e delle coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario prescelto;

RILEVATO che entro il termine del 31 Ottobre 2014 stabilito, a pena di esclusione, con Decreto direttoriale n. 81 del 18 settembre 2014 sono pervenute due richieste di beneficio;

ATTESO che entrambi i sottoelencati richiedenti, fatta salva la valutazione in ordine al possesso dei titoli di studio coerenti con il master richiesto, risultano in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. N. 2/2003 per poter accedere al beneficio in parola

Candidato	**Data di invio**	**Protocollo regionale**
Dott.ssa Romina Braghetto residente in Santiago del Cile	29/10/2014	456544 del 30/10/2014
Dott.ssa Camilla Milani residente in San Paolo, Brasile	31/10/2014	461398 del 3/11/2014

CONSIDERATO che il budget allo stato disponibile è sufficiente per entrambi i richiedenti e che si può pertanto procedere all'assegnazione delle relative risorse;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. Di disporre , per le motivazioni di cui in premessa e fatta salva la successiva valutazione in ordine ai titoli di studio posseduti demandata agli ESU di riferimento secondo quanto stabilito nella convenzione di cui alla DGR n.1194 del 15 luglio 2014, l'assegnazione del beneficio dell'importo massimo Euro 10.000,00 per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero, ai soggetti di seguito indicati:

Nome e Cognome	**Università erogatrice del Master**	**ESU-ARDSU**	**IMPORTO**
Dott.ssa Romina Braghetto	Università degli studi di Padova	ESU-ARDSU di Padova	Euro 10.000,00
Dott.ssa Camilla Milani	Università degli studi di Padova	ESU-ARDSU di Padova	Euro 10.000,00

2. di assegnare all'Azienda ESU-ARDSU di Padova (C.F. 00815750286), con sede in Via S.Francesco, 122 Padova, la somma di Euro 20.000,00 per la gestione del sopracitato beneficio per la frequenza del percorso di studio presso l' Università di Padova;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 20.000,00 a favore dell'Azienda ESU-ARDSU di Padova (C.F. 00815750286), con sede in Via S.Francesco, 122 Padova, sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.05.03.1549);
4. di comunicare all'Azienda ESU-ARDSU di Padova i nominativi dei soggetti assegnatari dei benefici;
5. di liquidare alla sopracitata Azienda le somme di cui ai punti 1) e 2) all'esecutività del presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 gioni dalla notifica;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

(Codice interno: 297516)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n. 137 del 27 novembre 2014

Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative volte a promuovere il territorio veneto quale strumento di eccellenza Assunzione impegno di spesa. Programma anno 2014. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e smi, art. 12.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.G.R. n. 1397 del 5 agosto 2014 vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative volte a promuovere il territorio veneto quale strumento di eccellenza per l'anno 2014 e viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore

VISTO l'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;

VISTO il Piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2013-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 29 ottobre 2013;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, ed in particolare la Linea d'Azione C3.2 "Sostegno di iniziative volte a promuovere il territorio veneto nei suoi aspetti turistico-culturali";

VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1397 del 5 agosto 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a iniziative volte a promuovere il territorio veneto nei suoi aspetti turistico-culturali per l'anno 2014;

RILEVATO che con la medesima D.G.R. n. 1397/2014 il Direttore della Sezione flussi migratori è stato incaricato dell'esecuzione dello stesso Avviso pubblico;

VISTO il proprio precedente decreto n. 75 del 20 agosto 2014 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione dei progetti in oggetto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 116 del 7 novembre 2014 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per l'esame, sia in ordine alla ammissibilità che al merito, dei progetti presentati e relativi a iniziative di interscambio destinate a giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero e presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1397/14;

RILEVATO che il suddetto nucleo di valutazione ha concluso la valutazione delle istanze progettuali presentate a valere sull'avviso in argomento;

VISTI i verbali in data 7, 11 e 27 novembre 2014 recanti i risultati di tale valutazione condotta dal nucleo di valutazione sia in ordine all'ammissibilità che al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;

RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nei verbali suindicati e di procedere quindi alla definizione degli elenchi delle domande presentate che sono state tutte ammesse nonchè all'approvazione della graduatoria delle domande finanziabili e finanziate;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze del procedimento di valutazione dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1397/14, espletato dal nucleo di valutazione costituito con proprio decreto n. 116 in data 7 novembre, così come riportate nei seguenti allegati al presente provvedimento, quali parti

integranti e sostanziali dello stesso:

- **Allegato A "**Elenco delle domande presentate e ammesse";
- **Allegato B "**Elenco delle domande ammesse e finanziate";

2. di finanziare i progetti di cui **all'Allegato B** "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate", assegnando ai soggetti ivi inseriti il contributo a fianco di ciascuno indicato;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 25.000,00 a favore dei soggetti di cui **all'Allegato B** sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.06.03.1634);
4. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00 a favore dei soggetti di cui **all'Allegato B** sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.05.03.1535);
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 gironi dalla notifica;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 137 del 27 novembre 2014

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE

Soggetto proponente	Titolo Progetto	Data presentazione	Finanziamento richiesto
Comitato (Comvesc) delle Associazioni venete dello Stato di Santa Caterina Brasile	Un soggiorno per la cultura e l'educazione	20/10/2014	€ 25.000,00
Comune di Monselice	Le strade del vino in Veneto - Monselice e in Brasile - Santa Catarina e Rio Grande do Sul - tra tradizione e innovazione	21/10/2014	€ 25.000,00
Comune di Feltre	Lussemburgo - Veneto, viaggio di ritorno per incontrare il feltrino	21/10/2014	€ 25.000,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 137 del 27 novembre 2014

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE

Soggetto proponente	Codice fiscale	Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento richiesto
Comitato (Comvesc) delle Associazioni venete dello Stato di Santa Caterina Brasile	Beneficiario estero	Un soggiorno per la cultura e l'educazione	20/10/2014	6	€ 25.000,00
Comune di Monselice	00654440288	Le strade del vino in Veneto - Monselice e in Brasile - Santa Catarina e Rio Grande do Sul - tra tradizione e innovazione	21/10/2014	7	€ 25.000,00
Comune di Feltre	00133880252	Lussemburgo - Veneto, viaggio di ritorno per incontrare il feltrino	21/10/2014	7	€ 25.000,00
				TOTALE	**€ 75.000,00**

* La graduatoria è formulata tenuto conto del criterio, previsto dalla D.G.R. n. 1397/14, di preferenza per quei progetti presentati dai soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la "Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero". Successivamente si è proceduto al finanziamento degli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, partendo da quello con il punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio si è proceduto al finanziamento secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti."

(Codice interno: 297517)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n. 140 del 01 dicembre 2014

Scorrimento della graduatoria e finanziamento delle domande di contributo, presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1395 del 5 agosto 2014 per la presentazione di progetti relativi ad iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale anno 2014. Scorrimento della graduatoria. Assunzione impegno di spesa. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 12 e smi.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 2193 del 27 novembre viene scorsa la graduatoria e vengono quindi finanziate le domande di contributo per progetti relativi a iniziative volte a facilitare il turismo anche culturale presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero per l'anno 2014 che con DDR n. 125 del 17 novembre 2014 erano risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e viene assunto l'impegno di spesa.

Il Direttore

VISTO l'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;

VISTO il Piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2013-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 29 ottobre 2013;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, ed in particolare la Linea d'Azione C3.3 "Sostegno di iniziative volte a facilitare il turismo anche culturale presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero";

VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1395 del 5 agosto 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a iniziative volte a facilitare il turismo, anche culturale, presso la nostra Regione dei nostri corregionali all'estero per l'anno 2014;

RILEVATO che con la medesima D.G.R. n. 1395/2014 il Direttore della Sezione flussi migratori è stato incaricato dell'esecuzione dello stesso Avviso pubblico;

VISTO il proprio precedente decreto n. 76 del 20 agosto 2014 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione dei progetti in oggetto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 114 del 7 novembre 2014 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per l'esame, sia in ordine alla ammissibilità che al merito, dei progetti presentati e relativi a iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1395/14;

VISTO il proprio precedente decreto n. 125 del 17 novembre 2014 con il quale sono state approvate le risultanze del procedimento di valutazione dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R 1395/14, espletato dal nucleo di valutazione costituito con proprio decreto n. 114 in data 7 novembre, , così come riportate nei seguenti allegati :

- Allegato A "Elenco delle domande presentate e ammesse";
- Allegato B "Elenco delle domande ammesse e finanziabili";
- Allegato C "Graduatoria delle domande finanziate";
- Allegato D "Elenco delle domande non finanziabili per carenza di risorse";

VISTA la D.G.R. n. 2193 del 27 novembre 2014 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'utilizzo delle risorse residuate dall'avvenuto finanziamento dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1269 del 22 luglio 2014, per il finanziamento dei progetti ammissibili e finanziabili, ma non finanziati per insufficienza delle risorse, presentati a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1395 del 5 agosto 2014 per le iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale, stabilendo lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 125 del 17 novembre 2014;

PRESO ATTO che con la sopracitata deliberazione n. 2193/14 la Giunta Regionale ha determinato in Euro 31.075,00 l'importo massimo delle risorse da utilizzare per il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato D del decreto n. 125 del 17 novembre 2014 autorizzando il Direttore della Sezione Flussi Migratori all'esecuzione dello stesso;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di destinare la somma di Euro 31.075,00 come previsto dalla D.G.R. n. 2193 del 27 novembre 2014, per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo, presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1395 del 5 agosto 2014;
2. di dare atto che, ai fini dell'indicato scorrimento della graduatoria, viene utilizzata anche la residua somma di Euro 125,00, non impegnata con il proprio precedente decreto n. 125 del 17 novembre 2014 in quanto non sufficiente a finanziare il progetto posizionato al numero successivo in graduatoria, per cui la somma complessiva disponibile è di Euro 31.200,00;
3. di finanziare i progetti di cui **all'Allegato A** "Scorrimento delle domande ammesse con DDR n. 125/14 ma non finanziabili per carenza di risorse", assegnando ai soggetti ivi inseriti il contributo a fianco di ciascuno indicato;
4. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 31.200,00 a favore dei soggetti di cui **all'Allegato A** sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.06.03.1634);
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 gironi dalla notifica;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 140 del 1 DICEMBRE 2014

Scorrimento della graduatoria delle domande ammesse con DDR n. 125/14 ma non finanziabili per carenza di risorse

Soggetto proponente	Codice Fiscale / Titolo Progetto	Data presentazione	Punteggio	Finanziamento assegnato
Comitato (Comvers) delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul Brasile *	Beneficiario estero Ritorno alla terra dei suoi antenati	17/09/2014	6	€ 20.000,00
Associazione Bellunesi nel mondo di Belluno *	00213580251 Dall'Europa al Veneto	20/10/2014	6	€ 11.200,00
			TOTALE	**€ 31.200,00**

* Al fine del finanziamento, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, essendo entrambi i soggetti proponenti in possesso del requisito di preferenza previsto di finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero", a parità di punteggio, si procederà al finanziamento secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti, come previsto dalla DG.R. 1395/2014

(Codice interno: 297518)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n. 141 del 01 dicembre 2014

Approvazione modulistica prevista dalla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014. L.R. n. 2/2003, così come modificata con L.R. n. 10/2013.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 vengono approvati l'atto di adesione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da inviare unitamente al rendiconto delle spese sostenute da parte dei beneficiari .

Il Direttore

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" così come modificata con L.R. n. 10/2013;

VISTA la D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014 di approvazione del Programma di interventi 2014 di cui alla succitata legge regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 con la quale sono state approvate le direttive per l'applicazione della L.R. n. 2/2003 e smi;

VISTO in particolare i punti: C1.2a. "Atto di adesione" e C1.3b. "Presentazione del rendiconto di spesa" dell'Allegato A) della citata D.G.R. n. 1035/14;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1269 del 22 luglio 2014, n. 1395, 1396 e 1397 del 5 agosto 2014 con le quali sono stati approvati gli avvisi pubblici di presentazione di istanze progettuali in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, 9 bis e 12 della L.R. n.2/2003;

VISTI i propri precedenti decreti n. 125 e n. 127 del 17 novembre 2014, n. 130 del 24 novembre 2014, n. 137 del 27 novembre 2014 e n. 140 del 1 dicembre 2014 con i quali sono state approvate le risultanze istruttorie delle domande di contributo presentate a valere sui sopracitati Avvisi pubblici;

RILEVATO che i beneficiari devono presentare, quale accettazione del beneficio e impegno al rispetto delle disposizioni ed adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo, nonché pubblicitario dettate per la realizzazione del progetto;

RILEVATO altresì che unitamente al rendiconto dei costi sostenuti i beneficiari devono inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove attestano, sotto la propria personale e ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, la regolare esecuzione del progetto stesso nonché della spesa sostenuta;

RITENUTO di approvare la seguente modulistica:

- Atto di adesione - **Allegato A)**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da inviare unitamente al rendiconto delle spese sostenute) **- Allegato B)**;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli **Allegati A) e B)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 141 del 1 dicembre 2014

INTESTAZIONE ENTE (CARTA INTESTATA)

Alla Regione del Veneto
Sezione Flussi Migratori
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

ATTO DI ADESIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della Associazione/Ente_____ con sede legale in _____ Via_____,

- preso atto di quanto previsto dall'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. ..... del ..... ;
- dato atto che ha regolarmente presentato domanda per l'accesso ai finanziamenti previsti dal bando indicato, ai sensi della L.R. n 2/2003 e smi;
- preso atto dell'avvenuto ammissione al finanziamento con decreto direttoriale n. ... del ...;
- preso altresì atto di quanto contenuto nelle disposizioni regionali in materia di gestione e rendicontazione delle predette attività, nonché di erogazione degli anticipi, di cui alla D.G.R. n.1035 del 24 giugno 2014;
- dato atto del proprio impegno a realizzare l'iniziative secondo il programma illustrato all'atto della presentazione della domanda di contributo assegnato con il sopracitato decreto direttoriale;

si impegna, ad ogni effetto di legge, a

- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo, nonché pubblicitario, previsti dalle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n.1035 del 24 giugno 2014;
- a essere pienamente disponibile e tempestivo nell'adempiere, per quanto di propria competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;

allega

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data, _____ Timbro e firma

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 141 del 1 DICEMBRE 2014

Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2003 e smi
"Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA'

(ART. 47 - D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto_____nato a_____il_____,
domiciliato presso_____ in qualità di legale rappresentante*
dell'Ente/Associazione_____(natura giuridica_____) con sede
legale in_____,Via _____ n. _____

DICHIARA

Sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000:

- che il progetto denominato "_____" assegnatario del contributo di Euro _____da parte della Regione del Veneto sulla base della D.G.R. n._____ del _____ è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
- che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è stata di Euro_____;
- che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell'elenco giustificativi di spesa in calce riportato;
- che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la diversa sede sita in _____ e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi momento, per il controllo da parte dell' Amministrazione regionale;
- che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
- di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
- che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera le spese complessivamente sostenute;
- che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale;
- di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
- di essere consapevole che qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Ente/Associazione rappresentato decade dal beneficio concesso;
- di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;

Luogo e data, Il Legale Rappresentante

Si allegano:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario rappresentante legale;
- relazione finale.

* Se persona diversa dal legale rappresentate, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.

Nota Bene-Art. 38-comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 141 del 1 DICEMBRE 2014

Elenco dei documenti giustificativi di spesa riferiti alle spese effettivamente sostenute

	Natura del documento di spesa	Numero del documento	Data del documento	Denominazione fornitore/soggetto emittente il documento	Descrizione oggetto documento	Importo del documento	Importo rendicontato	Tipo pagamento	Data pagamento
A) Costi di preparazione									
1-									
2-									
3-									
4-									
B) Costi di realizzazione									
1-									
2-									
3-									
4-									

Timbro e firma
del Legale Rappresentante

Luogo e data, _____

_____

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 297485)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 565 del 21 aprile 2015

Approvazione dello studio di "Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende approvare lo studio di biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto elaborato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e la relativa modulistica associata. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Premesso che, a seguito di indagini sperimentali realizzate a livello europeo e a livello nazionale, è stata rilevata la presenza di sostanze perfluorurate nelle acque superficiali e potabili in vari Comuni veneti, con particolare riferimento alla Provincia di Vicenza.

Preso atto che nel documento tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità, prot. n. 1584 del 16/01/2014, trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. n. 2565 del 2/01/2014, si afferma che le concentrazioni delle sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) per le acque potabili nelle aree in questione "sono significativamente inferiori ai valori limite estrapolabili dalla TDI (Tollerable daily Intake) dell'Istituto Europeo per la Sicurezza alimentare (EFSA) e che i livelli forniti sulla base delle concentrazioni di tali sostanze nelle acque potabili rilevate nel monitoraggio continuo regionale rappresentano un valore tossicologicamente accettabile e si indicano contestualmente i livelli di *performance* (obiettivo) nei valori di seguito specificati: "PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro".

Considerato che nelle conclusioni del citato documento, stante la complessità del quadro di esposizione, si segnala "l'utilità di uno studio di biomonitoraggio su marcatori di esposizione interna (PFAS plasmatici), capace di fornire una misura cumulativa della esposizione della popolazione".

Vista la D.G.R. n. 168 del 20/02/2014, nella quale, al punto 4 del deliberato, è stata prevista da parte della Regione del Veneto, con il contributo tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità, la predisposizione di uno studio di biomonitoraggio su un campione rappresentativo della popolazione esposta e la valutazione circa la sua fattibilità e sostenibilità.

Con D.G.R. n. 764 del 27/05/2014è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'Analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio".

Nell'ambito di questo accordo, perfezionato in data 17/10/2014, vi è tra gli obiettivi la realizzazione di uno Studio di monitoraggio biologico, stratificato per area di rischio, sesso e fasce di età, su gruppi di popolazione residente nel territorio interessato al fenomeno di inquinamento, finalizzato alla definizione dei livelli di esposizione integrata a PFAS ed alla conseguente valutazione del rischio associato.

Nel corso dell'anno 2014 e dei primi mesi del 2015 sono stati organizzati dal Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica diversi incontri con la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità dell'Arpav e delle Aziende Ulss interessate. Durante questi incontri, documentati dai verbali relativi conservati agli atti del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, sono state poste le basi dello studio ed, in particolare, sono state individuate le aree a maggior contaminazione e predisposti e i documenti contenenti la descrizione dello studio.

Oggetto dello studio è la determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione e l'analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS. Unitamente alla descrizione dello studio sono stati elaborati i modelli relativi all'informativa per la riservatezza dei dati personali e del consenso informato, le lettere informative ed i questionari per i partecipanti al progetto. A corredo sono state anche predisposte tutte le procedure operative necessarie per la

realizzazione dello studio.

La documentazione relativa allo studio è stata trasmessa ai Comitati Etici delle provincie di Padova, Treviso, Verona e Vicenza per l'acquisizione del relativo parere.

Con il presente atto si approva quindi il lo studio di "Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto", contenente la descrizione dello studio, la modulistica relativa e le procedure elaborate in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, **Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Con successivo provvedimento della Giunta Regionale verranno disposti i finanziamenti per le Aziende Ulss partecipanti allo studio.

Si ritiene, inoltre, necessario che venga costituito con successivo decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale il "Gruppo regionale biomonitoraggio PFAS" per il monitoraggio delle azioni attuative dello studio di "Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto", costituito da rappresentanti degli enti istituzionali coinvolti nello studio, con adeguata esperienza e competenza professionale sul tema oggetto dello studio. Il gruppo di lavoro avrà tra i suoi compiti l'acquisizione e condivisione della documentazione nonché il supporto operativo, logistico e di coordinamento delle azioni inerenti lo studio, al fine di garantire un azione omogenea e coerente sul territorio regionale coinvolto. Tra i compiti del gruppo vi saranno altresì la definizione degli strumenti di valutazione e giudizio nonché delle modalità di informazione interistituzionale anche al fine della comunicazione alla popolazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 168 del 20/02/2014;

VISTA la D.G.R. n. 764 del 27/05/2014.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo studio di "Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto" **Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che le modifiche e le integrazioni che dovessero risultare necessarie allo studio di "Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto" di cui all'Allegato "A", verranno disposte con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

4. di prevedere, con successivo Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale, la costituzione del "Gruppo regionale biomonitoraggio PFAS" per il monitoraggio delle azioni attuative dello studio di biomonitoraggio di cui al precedente punto 2;

5. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Regionale verranno disposti i finanziamenti per le Aziende Ulss partecipanti allo studio;

6. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;

7. dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALL_A alla Dgr n. 565 del 21 aprile 2015

REGIONE DEL VENETO

Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto

Regione del Veneto
Area Sanità e sociale
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria
Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica

Venezia, marzo 2015

Indice

1. **Introduzione e presentazione sintetica**
2. **Documento di descrizione dello studio**: *"Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella Regione del Veneto. Determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione. Analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS"*
3. **Modulistica**:
    - *a. Informativa a Tutela della Riservatezza dei Dati Personali*
    - *b. Modulo di consenso informato per i donatori di sangue (Determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione)*
    - *c. Modulo di consenso informato per i donatori di sangue (Analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS)*
4. **Questionari**:
    - *a.* Questionario (aziende agricole e zootecniche)
    - *b.* Questionario (popolazione generale)
5. **Procedure**:
    - a. Guida operativa di avvio e reclutamento delle persone per lo studio di biomonitoraggio
    - b. Istruzione operativa di prova. PFAS Questionari di arruolamento donatori. Siero umano (IOP-CT-P1)
    - c. Istruzione operativa di prova. PFAS prelievo, conservazione e spedizione. Siero umano (IOP-CT-P2)
    - d. Istruzione operativa di prova. PFAS prelievo, conservazione e spedizione. Sangue umano. (IOP – METOX)
    - e. Procedura di campionamento "Studio sulla popolazione generale"
6. **Lettere informative e foglio informativo**:
    - a. Invito a partecipare a uno studio di Biomonitoraggio Umano
    - b. FAC –SIMILE lettera informativa ai medici di medicina generale
    - c. Determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione e analisi sulla influenza di fattori genetici individuali sulla esposizione interna ai PFAS
7. **Flusso dei campioni**.

1. Introduzione e presentazione sintetica

Il presente documento intende principalmente definire il dettaglio operativo del Disegno Generale dello studio predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità . Tale Studio, a seguito di numerosi incontro ufficiali operativi in ambito regionale, è stato condiviso e integrato con i contributi della Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) e delle Aziende Ulss dei territori identificati nell'area di maggior impatto (Az. Ulss 5 Ovest Vicentino e ULSS 6 Vicenza) e nell'area di controllo (Az. Ulss 6 di Vicenza, 8 di Asolo, 9 di Treviso, 15 di Cittadella, 22 di Bussolengo), della Sezione Ambiente e Tutela del Territorio della Regione del Veneto e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.

Le attività previste sono definite nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità e Regione del Veneto finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio" (DGR n. 764 del 27/05/2014).
L' insieme degli strumenti di lavoro presentati nel presente documento sono l'esito di un ampio consenso costruito nei numerosi incontri operativi interistituzionali svolti sia in ambito regionale che in ambito nazionale con l'obiettivo principale di garantire la condivisione, l'omogeneità dei criteri impiegati e dei giudizi, la solidità dello studio e il rigore dei risultati legato all'accuratezza delle procedure da utilizzare.
E' necessario evidenziare che lo studio proposto, il primo sulla popolazione regionale, ha carattere "esplorativo" e rappresenta solo una fase di intervento tempestivo di tutela , all'interno di un percorso, sistematico e dinamico di analisi e gestione del rischio che si perfezionerà e si affinerà "in progress" alla luce dell'incremento e del consolidamento delle informazioni acquisite.

Lo studio si propone di definire l'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in soggetti residenti in aree delle Province del Veneto caratterizzate da presumibile esposizione incrementale a questi inquinanti rispetto a popolazione di controllo residente in altra area geografica del Veneto.

Poiché anche gli alimenti possono contribuire a determinare il carico corporeo di PFAS, si è ritenuto includere nello studio anche gruppi di operatori di aziende agricole e zootecniche situate nei Comuni selezionati che presumibilmente consumano alimenti di produzione propria

A seguito dell'ultima campagna di monitoraggio ambientale sulle acque i comuni individuati per l'area di impatto maggiore risultano essere Brendola, Sarego Lonigo e Montecchio Maggiore dell'Ulss n. 5 di Arzignano e i comuni di Sovizzo, Creazzo ed Altavilla per l'Ulss n. 6 di Vicenza. Questi comuni risultano essere più compromesse per la contaminazione delle acque sotterranee.
I Comuni dell'ambito di controllo sono: Mozzecane, Dueville, Carmignano, Fontaniva, Loreggia, Resana, Treviso. Questi sono stati individuati tra quelli situati in zona con caratteristiche ambientali e geologiche simili a quella dell'area d'impatto ovvero area agricola di media pianura, comunque laddove vi sia anche la presenza di acque di captazione ed in assenza di sostanze PFAS rilevate dai monitoraggi ambientali.

2. **Documento di descrizione dello studio: *"Biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella Regione del Veneto. Determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione. Analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS"***

Determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione

Descrizione dello studio e suoi obiettivi

Lo studio si propone di definire l'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in soggetti residenti in aree delle Province del Veneto caratterizzate da presumibile esposizione incrementale a questi inquinanti rispetto a popolazione di controllo residente in altra area geografica del Veneto.

E' condotto nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità e Regione del Veneto finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio" (DGR n. 764 del 27/05/2014).

I PFAS sono un gruppo di sostanze caratterizzate, a livello della struttura chimica, dalla presenza una catena alchilica idrofobica completamente fluorurata, di varia lunghezza ma generalmente costituita da 4-16 atomi di carbonio, e da un gruppo idrofilico. Tra i PFAS, l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e il perfuoroottansulfonato (PFOS) sono le due molecole di gran lunga più abbondanti nell'ambiente e negli organismi viventi, incluso l'uomo, a causa del loro vasto impiego a livello industriale e commerciale e da una elevata persistenza ambientale e biologica.

I PFAS sono caratterizzati da spiccate capacità di bioaccumulo, che aumentano con l'aumentare del numero di atomi di carbonio, e da proprietà anfotere. A differenza di altri composti organici persistenti (POP), quali i composti organoclorurati, le cui proprietà chimico-fisiche limitano significativamente le circostanze di contaminazione delle acque, i PFAS presentano un'elevata idro-solubilità che ne connota una diffusa presenza nell'ambiente idrico.

Sotto un profilo tossicologico, le informazioni disponibili caratterizzano PFOS e PFOA come composti a elevata tossicità, mentre sono estremamente lacunose o del tutto assenti dati tossicologici sulle altri membri della famiglia.

I PFAS oggetto dello studio sono quelli individuati nelle acque per il consumo umano dalle Autorità competenti sul territorio.

L'esposizione ai PFAS selezionati verrà caratterizzata attraverso il biomonitoraggio, misurandone la concentrazione in un campione di sangue. Il biomonitoraggio umano è lo strumento più efficace nella misura dell'esposizione umana a inquinanti organici persistenti, perché l'analisi della loro concentrazione nel corpo umano fornisce una misura della reale dose interna risultante da tutte le possibili vie e fonti espositive.

Protocollo dello studio

Partecipano allo studio, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, la Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale, Sezione Tutela Ambiente e ARPAV) e le Aziende Ulss dei territori identificati nell'area di maggior impatto (Az. Ulss 5 Ovest Vicentino e ULSS 6 Vicenza) e nell'area di controllo (Az. Ulss 6 di Vicenza, 8 di Asolo, 9 di Treviso, 15 di Cittadella, 22 di Bussolengo).

Lo studio si propone di caratterizzare un'eventuale sovraesposizione a PFAS in gruppi di soggetti residenti nelle aree interessate dalla contaminazione delle acque per il consumo umano a fronte di residenti in Comuni ubicati in aree a presumibile esposizione "di fondo" a questi inquinanti, considerando il ruolo che gli alimenti possono avere a determinare il carico corporeo di PFAS. Per questo motivo si reputa opportuno includere nello studio anche gruppi di operatori di aziende agricole e zootecniche situate nei Comuni selezionati che consumino alimenti di produzione propria.

Selezione dei Comuni da includere nello studio

I Comuni da includere nello studio sono stati selezionati dalle Autorità competenti sul territorio nelle aree identificate come a più elevato impatto in base ai dati di contaminazione ambientale disponibili.

Nell'effettuare la selezione si è tenuto conto anche della storia pregressa delle aree in esame, a causa della lunga emivita e delle spiccate capacità di bioaccumulo dei PFAS e delle modificazioni succedutesi nel tempo della rete idrica.
I comuni selezionati sono:
per l'area di impatto: Montecchio Maggiore, Lonigo, Brendola, Creazzo, Altavilla, Sovizzo, Sarego;
per l'area di controllo: Mozzecane, Dueville, Carmignano, Fontaniva, Loreggia, Resana, Treviso.

Studio sulla popolazione generale dell'area di impatto e di controllo
Verranno arruolati 480 soggetti, 240 residenti nei Comuni sotto impatto (area di presumibile sovraesposizione) e 240 residenti in Comuni a presumibile esposizione di fondo (area di presumibile *background*) agli inquinanti di interesse.
In ogni area, verranno arruolati 120 soggetti per sesso, 40 per ognuna delle classi di età: 20-29, 30-39 e 40-49 anni. All'interno di ognuna di queste fasce, si cercherà di assicurare una distribuzione il più possibile omogenea dell'età dei soggetti.
Ogni soggetto dovrà essere residente nell'area da almeno 10 anni.

Studio sugli operatori e residenti di aziende zootecniche
Una volta individuati i Comuni prioritari per lo studio, la selezione delle aziende all'interno degli stessi sarà orientata dalla presenza dei seguenti fattori di rischio:

1) Consumo di alimenti di produzione propria. Verranno selezionate 20-30 aziende zootecniche sulla base di una lista prodotta dai servizi veterinari delle Ulss coinvolte nelle quali ci sia un presunto significativo consumo di prodotti di produzione propria sia di origine animale (animali allevati al pascolo e a terra e prodotti derivati) che vegetale (in particolare, verdure a foglia larga e tuberi), sulle quali effettuare una ricognizione dei soggetti arruolabili e acquisire, laddove possibile, informazioni sulle concentrazioni dei PFAS in studio negli alimenti.

2) Livelli di contaminazione (anche pregressa) delle acque utilizzate per consumo umano, irriguo e zootecnico.

L'utilizzo di fanghi e digestati non è stato incluso tra i fattori di rischio considerati per la selezione, poiché i referenti delle Ulss e di ARPAV hanno comunicato che nell'area di impatto non sono applicate pratiche agronomiche che prevedono l'impiego di fanghi e digestati da depuratori.

Lo studio includerà 120 soggetti residenti nelle 20-30 aziende selezionate, stesse classi di età come sopra, 60 soggetti per sesso, residenza nell'azienda da almeno 10 anni.
Potranno essere arruolati più soggetti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare/aziendale.

Al momento del prelievo del campione ematico sarà consegnato ad ogni soggetto materiale informativo riguardante lo studio (modulo di consenso informato, informativa a tutela della riservatezza dei dati personali). Sarà inoltre somministrato un questionario che ha lo scopo di raccogliere le informazioni utili all'interpretazione del dato di biomonitoraggio e che contiene domande su stili di vita e abitudini alimentari.
Il prelievo ematico consterà di circa 5 mL. Sul campione di siero ottenuto dopo centrifugazione e inviato al Reparto di Chimica Tossicologica dell'Istituto Superiore di Sanità verranno determinati:

- *acido perfluorobutanoico (PFBA)*
- *acido perfluoropentanoico (PFPeA)*
- *acido perfluoroesanoico (PFHxA)*
- *acido perfluotoeptanoico (PFHpA)*
- *acido perfluoroottanoico (PFOA)*
- *acido perfluorononanoico (PFNA)*
- *acido perfluorodecanoico (PFDeA)*

- *acido perfluoroundecanoico (PFUnA)*
- *acido perfluorododecanoico (PFDoA)*
- *perfluorobutansulfonato (PFBS)*
- *perfluoroesansulfonato (PFHxS)*
- *perfluoroottansulfonato (PFOS)*

Potenza dello studio e analisi statistiche

Studio sulla popolazione generale. Tenendo conto di quanto rappresentato dalla Regione del Veneto sulla necessità di includere nello studio il massimo numero di aree e soggetti compatibili con la numerosità campionaria totale definita nell'accordo di collaborazione, in modo da rendere massima la probabilità di evidenziare eventuali "criticità" espositive sul territorio sulle quali orientare azione di prevenzione e tutela della salute pubblica, verranno arruolati 480 soggetti, 240 nei Comuni sotto impatto e 240 residenti in Comuni a presumibile esposizione di fondo ai PFAS di interesse.

In base ai valori di concentrazione nel siero di PFOS e PFOA riscontrati nello studio più ampio ad oggi disponibile su gruppi della popolazione generale italiana (Ingelido et al., 2010), utilizzando come riferimento il valore medio osservato per ognuna delle due sostanze (PFOS: valore medio 6.86 ng/g, deviazione standard 3.93 ng/g; PFOA: valore medio 4.15 ng/g, deviazione standard 3.79 ng/g), si stima che la numerosità selezionata consenta di rilevare un incremento percentuale del valore medio iniziale pari a circa 13 per il PFOS e 21 per il PFOA (utilizzando il test T di Student per dati appaiati ad una coda, per un rischio alfa=0.05 e una potenza beta=0.80).

Studio su lavoratori di aziende agricole e zootecniche. Si stima che la numerosità selezionata consenta di rilevare un incremento percentuale del valore medio iniziale pari a circa 16 per il PFOS e 25 per il PFOA, facendo riferimento al gruppo dei 240 residenti in Comuni a presumibile esposizione di fondo.

Trattazione statistica dei risultati

In base ai risultati degli studi di distribuzione dei dati, verrà selezionato l'approccio statistico più appropriato. Con ogni probabilità, essendo generalmente le distribuzioni dei dati di biomonitoraggio umano su inquinanti organici persistenti non normali, per lo studio della differenza tra gruppi la trattazione dei risultati verrà effettuata con test statistici non parametrici (es. test di Mann-Whitney, test di Kruskal-Wallis) Lo studio delle correlazioni tra le concentrazioni ematiche degli inquinanti e le variabili prese in considerazione dal questionario (consumi alimentari, fattori di rischio ambientale, etc.) verrà effettuato con analisi di regressione multipla.

Considerazioni sullo studio

Lo studio sopra descritto ha carattere esplorativo, e come tale non può fornire una caratterizzazione esaustiva dell'esposizione della popolazione a PFAS, ma può sicuramente individuare situazioni ad elevata criticità espositiva ed orientare, in un percorso a *step* successivi, eventuali studi su più larga scala ed estesi ad altre fasce della popolazione. Per raggiungere questo obiettivo è cruciale la selezione delle aree, che deve essere supportata da criteri tecnico-scientifici chiaramente definiti anche ai fini di una trasparente comunicazione pubblica.

Vale sottolineare che lo studio è centrato sulle tre fasce di età che comprendono le donne in età riproduttiva, i cui livelli di cui carico corporeo sono predittivi dell'esposizione *in utero*.

Nello studio non sono stati inclusi i soggetti in età pediatrica, tenendo conto delle indicazioni delle linee-guida del *Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)* di Ginevra, che ribadiscono che, nel caso di studi (clinici, di ricerca, etc.) su gruppi di popolazione "*…before undertaking research involving children, the investigator must ensure that the research might not equally well be carried out with adults*" **(**prima di intraprendere una ricerca che coinvolga i bambini si deve essere sicuri che la stessa ricerca non possa essere ugualmente ben condotta sugli adulti). Questa indicazione merita particolare attenzione nel caso in cui lo studio di biomonitoraggio implichi una procedura invasiva per il prelievo del campione.

Referenze

Ingelido AM, Marra V, Abballe A, Valentini S, Iacovella N, Barbieri P, Porpora MG, di Domenico A, De Felip E. Perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanoic acid exposures of the Italian general population. Chemosphere. 2010 Aug 80(10):1125-30.
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects. Council for International Organizations of Medical Sciences, CIOMS, Geneva, Switzerland, 2002.

Analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS

Le caratteristiche chimico-fisiche e cinetiche dei PFAS sono tali da farli ricadere nella definizione di vP (very Persistent), vB (very bioaccumulative) and T (toxic), vale a dire molto persistenti, molto bioaccumulabili e tossici. Il potenziale di bioaccumulo dei PFAS non è correlato alla ripartizione nella frazione lipidica tissutale e nel tessuto adiposo (come accade per gli altri composti organici persistenti), ma al loro rapido assorbimento orale unito a (1) un legame rilevante alle proteine nel plasma e nel fegato, (2) assenza di reazioni di biotrasformazione, (3) eliminazione molto lenta con riassorbimento a livello renale, un processo attivo regolato da trasportatori degli anioni organici (OAT, *organic anion transporters*). I PFAS infatti sono substrati di tali trasportatori, che mostrano diversi livelli di espressione tra le specie (*ECHA 2013*).

Le principali differenze tossicocinetiche tra le specie riguardano l'emivita ($t_{1/2}$, cioè il tempo necessario ad eliminare il 50% della sostanza dal circolo) dei PFAS, e sono state attribuite essenzialmente ad un diverso riassorbimento renale attivo mediato dai trasportatori sopra menzionati. Nel ratto le differenze sono evidenziabili anche tra i due sessi perché l'espressione dei trasportatori OAT è sotto il controllo ormonale. L'eliminazione nel ratto femmina di PFOA ($t_{1/2}$= 3 ore) è rispettivamente 40 e 6.000 volte più veloce rispetto al ratto maschio ($t_{1/2}$= 5 giorni) e all'uomo ($t_{1/2}$= 3.8 anni media dei valori; intervallo di valori: 1.5 – 13.5 anni). E' stato stimato che nell'uomo la clearance renale sia solo circa lo 0.001% della velocità di filtrazione glomerulare, avvalorando ulteriormente il ruolo del riassorbimento renale.

Nel ratto è stato evidenziato che è il trasportatore di anioni organici OATP1A1 (*anion-transporting polipeptide*) localizzato sulla membrana apicale dell'epitelio del tubulo contorto prossimale facilita il riassorbimento renale dei PFAS; il corrispondente trasportatore nell'uomo è l'OATP1A2 e un ruolo è stato evidenziato anche per OAT4.
Il polimorfismo (descritto in letteratura) per alcune isoforme dei trasportatori renali OAT/OATP nella specie umana potrebbe essere responsabile delle differenze interindividuali, potenzialmente notevoli considerando l'ampiezza dell'intervallo delle emivite finora calcolate (1.5 – 13.5 anni). Finora questo tipo di associazione nell'uomo non è mai stata studiata, ma i risultati ottenuti sugli animali, fanno ipotizzare che una influenza delle varianti genetiche possa essere rilevante anche nella specie umana per determinare differenze interindividuali nella dose interna.
Per questo motivo, sarà prelevata un'aliquota (circa 1mL) di sangue agli individui arruolati nell'ambito dello studio di biomonitoraggio per la valutazione dell'esposizione ai PFAS (che avranno dato il loro consenso informato a questo tipo di analisi genetica). La numerosità degli individui, le zone di arruolamento e le caratteristiche del disegno dello studio sono perciò sovrapponibili a quelle sopra descritte.
Il sangue verrà utilizzato per l'estrazione del DNA e la messa a punto di test genetici per l'identificazione di polimorfismi dei trasportatori renali OAT, potenzialmente responsabili di alterazioni dell'escrezione e riassorbimento renale dei PFAS, prolungando o diminuendo la loro persistenza nell'organismo. Una volta messo a punto il metodo, verranno condotte le analisi sugli stessi individui arruolati nello studio di biomonitoraggio.
La combinazione dei dati di esposizione esterna/interna con i dati genetici permetterà l'acquisizione di importanti informazioni utili ad una migliore valutazione e gestione dei rischi. Infatti, a parità di esposizione esterna (come deducibile dai questionari), la presenza di variazioni interindividuali nei livelli di PFAS nel sangue degli individui arruolati potrà essere spiegata con eventuali differenze interindividuali nei trasportatori. In alternativa se le differenze saranno presenti anche in assenza di variabilità genetica, si potrà

ipotizzare ed identificare la presenza di altre fonti di esposizione significative, fino al quel momento non considerate, ma evidentemente rilevanti.
In base ai risultati degli studi di distribuzione dei dati, verrà selezionato l'approccio statistico più appropriato. Si prevede di utilizzare il test del χ^2 per verificare che la frequenza dei genotipi segue la legge di Hardy-Weinberg e la distribuzione nei gruppi di esposti e non esposti. Saranno valutati gli odds ratio (OR) con intervalli di confidenza del 95% e si prevede di utilizzare analisi con test non parametrici e la analisi detta del *case-only*, considerata una buona strategia per determinare interazioni gene-ambiente, seguendo una strategia precedentemente utilizzata dal gruppo.
Lo studio sopra descritto ha carattere esplorativo: tale caratteristica propria dello studio di biomonitoraggio è ulteriormente supportata dal fatto che per la prima volta si tenterà di spiegare differenze espositive ai PFAS attraverso uno studio di interazione gene-ambiente come quello proposto. Lo studio permetterà comunque di individuare le situazioni a più elevata criticità espositiva e metterà eventualmente in evidenza fonti espositive non considerate e/o caratteristiche interindividuali come determinanti di una più elevata dose interna.

Referenze:
Han X, Nabb DL, Russell MH, Kennedy GL, Rickard RW. (2012) Renal elimination of perfluorocarboxylates (PFCAs). Chem Res Toxicol 25 (1): 35 – 46.
ECHA (2013). Member State Committee Support document for identification of Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) as a substance of very high concern because of its CMR1 and PBT2 properties. Adopted on 14 June 2013.
Roth M, Obaidat A and Hagenbuch B (2012) OATPs, OATs and OCTs: the organic anion and cation transporters of the SLCO and SLC22A gene superfamilies British Journal of Pharmacology 165 1260–1287.
S. Vichi, E. Medda, A.M. Ingelido, M.G. Porpora, A. Ferro, S. Resta, L. Nisticò, A. Abballe, E. De Felip, S. Gemma and E. Testai Genetic polymorphisms of Glutathione Transferases and exposure to PCBs in the susceptibility to endometriosis: A gene-environment interaction. Fertility and Sterility 97, 1143-1151 (2012).

3. Modulistica:

a. Informativa a Tutela della Riservatezza dei Dati Personali

Gentile Signora/Gentile Signore,
la normativa in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e successivi regolamenti applicativi) sancisce, a favore degli interessati, una serie di diritti. Lei, in quanto interessato/a ai trattamenti effettuati presso l'Azienda ULSS……..…e presso l'Istituto Superiore di Sanità, titolari del trattamento, ha il diritto di essere informata sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che la legge Le riconosce. Per quanto sopra, ai sensi dell'Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni.
Il campione di sangue da lei donato, e i dati personali da Lei forniti (cioè le informazioni personali che La riguardano) saranno utilizzati unicamente nell'ambito delle attività di biomonitoraggio previste dal Progetto "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'Analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio." mirato alla caratterizzazione di:

- Livelli di PFAS nel siero
- Analisi sulla influenza di fattori genetici individuali sulla esposizione interna ai PFAS

Secondo quanto previsto dalla normativa, il trattamento dei Suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza. I Suoi dati saranno utilizzati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale. I dati saranno utilizzati proteggendo la Sua riservatezza: i questionari riportanti le informazioni personali raccolte nell'ambito dello studio e i campioni di sangue prelevati verranno associati dalle ULSS della Regione del Veneto coinvolte a un numero di codice e non riporteranno il Suo nome, e con tale codice saranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità. I risultati dello studio verranno presentati in relazioni e pubblicazioni scientifiche privi di elementi che permettano di ricondurli alla Sua persona.
I suoi dati sono al sicuro: le Aziende Sanitarie Locali del Veneto custodiranno i Suoi dati in archivi cartacei o informatici, e proteggeranno questi ultimi con misure di sicurezza in grado di garantire che solo il personale autorizzato e tenuto al segreto possa conoscere le informazioni che La riguardano. Lei ha diritto di avvalersi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'esercizio dei suoi diritti.
La Sua partecipazione allo studio è volontaria e Lei può ritirarsi dallo studio e, qualora lo ritenga opportuno, ritirare il Suo consenso e ottenere la cancellazione dei Suoi dati, senza che questo abbia alcuna conseguenza sui servizi forniti dalle Aziende Sanitarie Locali coinvolte

Titolari del trattamento sono l'Azienda ULSS ……..di ….. con sede in….., e l'Istituto Superiore di Sanità, con sede in Roma, in Viale Regina Elena n. 299.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dr….. Per qualunque ulteriore informazione riguardo l'indagine può rivolgersi al Dr….. al seguente numero di telefono …….dal……al……..dalle……alle……

Grazie per la Sua collaborazione.

Consenso all'Utilizzo dei Dati Personali

Sono stato/a informato/a e acconsento, ai sensi degli Artt. 7 e 23 del DL.ivo n. 196/03 affinché i miei dati personali possano essere esaminati dalle autorità titolari del trattamento e da persone appositamente autorizzate. Sono al corrente che tali informazioni saranno trattate come strettamente confidenziali e in modo anonimo.

Firma dell'interessata/o …… Data ……

b. Modulo di consenso informato per i donatori di sangue (Determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione)

Acconsento a partecipare allo studio di biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), condotto nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità e Regione del Veneto finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio" (DGR n. 764 del 27/05/2014).
La mia partecipazione comporta la donazione di un campione di sangue e un'intervista.
Dichiaro di essere stato/a informata che:

- lo studio è condotto dal Reparto di Chimica Tossicologica del Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la Regione del Veneto e le Az. ULSS 5,6,8,9,15 e 22;

- lo studio si propone di caratterizzare, attraverso il biomonitoraggio, l'esposizione a sostanze perfluorurate (*Perfluorinated Alkyl Substances* o *PFAS*) di gruppi di popolazione residenti in diversi Comuni delle Province di Vicenza, di Verona, Padova e Treviso, in aree a presumibile differente esposizione agli inquinanti di interesse (aree interessate da fenomeni di contaminazione ambientale e aree a esposizione "di fondo");

- i PFAS inclusi nello studio sono stati selezionati poiché ne è stata riscontrata la presenza nelle acque da destinare e destinate al consumo umano in diverse province del Veneto, e tenendo conto del loro profilo tossicologico e del potenziale di bioaccumulo;

- nel campione di sangue che donerò (circa 5 mL) verranno determinati:

  - *acido perfluorobutanoico (PFBA)*
  - *acido perfluoropentanoico (PFPeA)*
  - *acido perfluoroesanoico (PFHxA)*
  - *acido perfluotoeptanoico (PFHpA)*
  - *acido perfluoroottanoico (PFOA)*
  - *acido perfluorononanoico (PFNA)*
  - *acido perfluorodecanoico (PFDeA)*
  - *acido perfluoroundecanoico (PFUnA)*
  - *acido perfluorododecanoico (PFDoA)*
  - *perfluorobutansulfonato (PFBS)*
  - *perfluoroesansulfonato (PFHxS)*
  - *perfluoroottansulfonato (PFOS)*

- durante una breve intervista, condotta dal personale autorizzato dell'Az.ULSS…….mi verrà chiesto di rispondere ad alcune domande, contenute in un apposito questionario, riguardanti i miei dati anagrafici, la mia residenza, la mia attività lavorativa e le mie abitudini di vita, incluse le abitudini alimentari;

- i dati che verranno ricavati saranno utilizzati per definire, in un campione della popolazione residente/domiciliato nelle Provincie di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso l'esposizione a PFAS in funzione di specifiche situazioni ambientali.

- i risultati delle determinazioni analitiche relative ai campioni di sangue dei singoli donatori non consentiranno di definire (o predire) il rischio individuale di specifiche patologie, ma potranno essere utilizzati nel loro insieme per lo studio della esposizione a PFAS della popolazione coinvolta e dare conto delle maggiori fonti di esposizione;

- i campioni di sangue raccolti per il presente studio, che non ha interessi commerciali, serviranno esclusivamente per la ricerca delle sopra citate sostanze, e saranno conservati presso il Reparto di Chimica Tossicologica dell'Istituto Superiore di Sanità fino al completamento delle attività;

- le informazioni personali raccolte nell'ambito dello studio e i campioni di sangue prelevati verranno identificati solo da un numero di codice e non riporteranno il mio nome. I risultati dello studio verranno presentati in relazioni e pubblicazioni scientifiche privi di elementi che permettano di ricondurli alla mia persona. Le informazioni raccolte saranno trattate in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successivi regolamenti applicativi).

- La mia partecipazione allo studio è completamente volontaria e mi posso ritirare in qualunque momento.

Dichiarazione di Consenso Informato

Io sottoscritto/a ……,
contattato/a dal Dott...……,
ho acconsentito a partecipare allo studio le cui finalità sono descritte nel premesso "**Modulo di Consenso Informato per i donatori di sangue**".

La mia firma indica che ho avuto l'opportunità di fare domande circa lo studio e che ho ricevuto risposte esaurienti e chiarificatrici, nonché copia del presente testo esplicativo. I risultati della ricerca a me relativi o relativi al mio gruppo di appartenenza (*pool* di sangue), confrontati con gli altri campioni che fanno parte della stessa ricerca, mi saranno illustrati i risultati delle analisi relative al mio prelievo ematico.

Firma …… Data ……

Firma del responsabile dei prelievi……

c. Modulo di consenso informato per i donatori di sangue (Analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS)

Acconsento a partecipare allo studio di analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS. Lo studio si colloca tra le attività previste dal Progetto *"Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'Analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio."* (DGR n. 764 del 27/05/2014 Convenzione ISS-Regione del Veneto, Coordinatore scientifico Dr.ssa Loredana Musmeci).

Dichiaro di essere stata informata/o che:

- lo studio è condotto dal Reparto Meccanismi di Tossicità del Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la Regione del Veneto e le ULSS 5,6,8,9,15 e 22;

- Lo studio si propone, dopo estrazione del DNA dal sangue da me donato, di mettere a punto e successivamente utilizzare metodologie di biologia molecolare, atte alla identificazione di varianti genetiche nella popolazione relative ad alcuni trasportatori renali, potenzialmente responsabili di prolungare o diminuire la persistenza di PFAS nell'organismo. Ciò permetterà di caratterizzare il contributo di fattori genetici nell'influenzare la concentrazione di PFAS osservata nel campione di sangue che ho donato. I dati genetici saranno quindi incrociati con quelli relativi alla determinazione dei livelli di PFAS nel siero in gruppi di popolazione residenti in diversi Comuni delle Province di Vicenza, di Verona, Padova e Treviso, in aree a presumibile differente esposizione agli inquinanti di interesse (aree interessate da fenomeni di contaminazione ambientale e aree a esposizione "di fondo";

- Nel caso in cui le concentrazioni di PFAS osservate nel campione di siero che ho donato (risultati delle determinazioni analitiche) fossero significativamente diverse rispetto agli altri soggetti partecipanti allo studio, i dati genetici permetteranno di capire se le differenze siano dovute a mie caratteristiche individuali nell'eliminazione dei PFAS e se ci siano altre fonti di esposizione significative finora non considerate, ma evidentemente rilevanti.

- I risultati delle determinazioni genotipiche relative ai campioni di sangue dei singoli donatori, e i risultati delle determinazioni dei livelli dei PFAS nel siero, non consentiranno di definire (o predire) il rischio individuale di specifiche patologie, ma potranno essere utilizzati nel loro insieme per lo studio della esposizione a PFAS della popolazione coinvolta e dare conto delle maggiori fonti di esposizione.

- I campioni di sangue e il DNA estratto raccolti per il presente studio, che non ha interessi commerciali, serviranno esclusivamente per le analisi descritte e saranno conservati presso il Reparto Meccanismi di Tossicità dell'Istituto Superiore di Sanità fino al completamento delle attività.

- Le informazioni personali raccolte nell'ambito dello studio e i campioni di sangue/DNA verranno identificati solo da un numero di codice e non riporteranno il mio nome. I risultati dello studio verranno presentati in relazioni e pubblicazioni scientifiche privi di elementi che permettano di

ricondurli alla mia persona. Le informazioni raccolte saranno trattate in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successivi regolamenti applicativi).

- La mia partecipazione allo studio è completamente volontaria e mi posso ritirare in qualunque momento

Dichiarazione di Consenso Informato

Io sottoscritto/a …….,
contattato/a dal Dott...……,

ho acconsentito a partecipare allo studio le cui finalità sono descritte nel premesso "**Modulo di Consenso Informato per i donatori di sangue**".
La mia firma indica che ho avuto l'opportunità di fare domande circa lo studio e che ho ricevuto risposte esaurienti e chiarificatrici, nonché copia del presente testo esplicativo. I risultati della ricerca a me relativi del presente testo esplicativo. I risultati della ricerca a me relativi o relativi al mio gruppo di appartenenza, confrontati con gli altri campioni che fanno parte della stessa ricerca, potranno essermi illustrati su mia richiesta.

Firma …… Data ……
Richiedo di conoscere i risultati delle analisi relative al mio prelievo ematico.

☐ SI' ☐ NO

Firma …… Data ……

Firma del responsabile dei prelievi…….....

ALL_A alla Dgr n. 565 del 21 aprile 2015

4. Questionari:

a. Questionario (aziende agricole e zootecniche)

Studio di biomonitoraggio per la valutazione dell'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche nella Regione del Veneto

Questionario (aziende agricole e zootecniche)

Codice Numerico Progressivo:	
ULSS:	
Esposto/Non Esposto:	Esposto
Data del prelievo (gg/mm/aa):	
Il prelievo è effettuato a digiuno?	
Intervistatore:	

Prima di proseguire salvare il File nominandolo con il codice campione che si genererà automaticamente	
CODICE DA RIPORTARE SUL CAMPIONE:	COMPILARE TUTTI I CAMPI VERDI

SEZIONE 1. Dati personali

Data di nascita (gg/mm/aa)	
Luogo di nascita	
Sesso	
Età all'intervista	
Quanto è alto/a (cm)?	
Quanto pesa (kg)?	
BMI (Kg/m^2) Non compilare	
Stato civile	
Qual è l'ultimo titolo di studio che ha conseguito?	
E' donatore abituale di sangue ?	
Se donna, ha mai allattato?	

SEZIONE 2. Condizioni ambientali

L'abitazione

Comune:	
Da quanti anni vive nel comune sopraindicato?	
Indirizzo:	
Coordinata Geografica WGS84 - Y:	
Coordinata Geografica WGS84 - X:	
Da quanti anni vive all'attuale indirizzo?	
In quale zona abita?	
In casa fa uso di tappeti o moquette?	

Gli spazi esterni

Coltiva un orto o un frutteto per uso personale?		
	Categoria	Coltura
Che tipo di prodotti coltiva (se più di un tipo compilare più righe)?		
Se altro, specificare		
Che tipo di acqua usa per irrigare?		
Se altro, specificare		

Alleva animali per consumo personale?	
Che tipo di animali alleva (se più di un tipo compilare più righe)?	

Se altro, specificare	
Che tipo di acqua usa per abbeverare gli animali?	
Se altro specificare	

SEZIONE 3. Attività lavorativa

Lavora o ha mai lavorato negli ultimi dieci anni in industrie tessili o galvaniche?	
Qual è la sua attuale occupazione?	
Se altro, specificare	
Da quanti anni svolge la sua attuale mansione?	
In quale comune lavora?	

SEZIONE 4. Dieta

Descriva per favore la frequenza del consumo degli alimenti in tabella **in volte a settimana** in accordo con le quantità suggerite equivalenti a una porzione media. Specificare la **provenienza,** se in prevalenza propria, locale o da rete commerciale. Si intende di provenienza **locale** anche un alimento venduto nella grande distribuzione ma prodotto localmente ad es. latte, formaggi, carni o verdure prodotti in zona, ma venduti al supermercato.

N.B. nel caso il consumo sia meno frequente del settimanale si può introdurre un numero non intero. Es: se si consuma una porzione di alimento al mese nella casella volte/settimana si può scrivere 0.23 (1:30x7=0.23).

Tipo di cibo	Quantità	Volte/settimana	Provenienza
latte	1 tazza (125 mL)		
yogurt	un vasetto (125 g)		
Cereali e derivati (pane, pasta, pizza…)	80 g		
Prodotti da forno dolci (biscotti, brioches...)	40 g (circa 5 biscotti)		
formaggi freschi (mozzarella, ricotta…)	100 g		
formaggi stagionati (fontina, parmigiano…)	50 g		
uova	1 uovo (50 g)		
pollo	200 g		
manzo o vitello	150 g		
fegato	150 g		
frattaglie	150 g		
maiale	150 g		
agnello	150 g		
affettati (prosciutto, salame…)	50 g		
pesce	150 g		
molluschi e crostacei	150 g		
Oli vegetali	un cucchiaio (10 g)		
Oli e grassi animali (es. burro o strutto)	10 g		
Frutta	150 g		
Frutta secca	15 g (circa 4 noci sgusciate)		
Legumi cotti	150 g		
Verdure e ortaggi cotti o crudi - ESCLUSE LE PATATE	200 g		
Patate	200 g		
Dolci (torte, dolci al cucchiaio, gelati…)	100g		
Vino	1 bicchiere (125 mL)		
Birra	1 lattina (330mL)		
Superalcolici	1 bicchierino (40 mL)		
Caffè	1 tazzina (40 mL)		
Tè	1 tazza (125 mL)		

Consuma prodotti della caccia?	
Consuma prodotti della pesca?	

Se sì, descriva per favore la tipologia (cervi, cinghiali, volatili, tipo di pesce...) di prodotto consumato (in caso di più tipologie riempire una riga per tipologia), la frequenza del consumo in volte a settimana e la provenienza (abituale zona di caccia o pesca):

ALL_A alla Dgr n. 565 del 21 aprile 2015

Tipo di pesce o selvaggina	Quantità	Volte/settimana	Zona di caccia o pesca o sito di pesca sportiva
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		

SEZIONE 5. Acqua

N.B. Le domande in questo box si riferiscono alle abitudini su uso e consumo di acqua precedenti "l'emergenza PFAS".

Consumo di acqua per bere

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Consumo di acqua per cucinare (cottura di verdure, legumi e pasta, preparazione di caffè, tè, tisane, minestre, pizza, dolci …)

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Che tipo di acqua usa per lavare i cibi?	
Se altro, specificare	

N.B. Le domande in questo box si riferiscono alle abitudini su uso e consumo di acqua seguenti "l'emergenza PFAS".

Consumo di acqua per bere

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Consumo di acqua per cucinare (cottura di verdure, legumi e pasta, preparazione di caffè, tè, tisane, minestre, pizza, dolci …)

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Che tipo di acqua usa per lavare i cibi?	
Se altro, specificare	

SEZIONE 6. Altro

Domande per gli allevatori

Che tipo di animali alleva (se più di un tipo compilare più righe)?	

Se altro, specificare	

Per la sua attività fa uso di fanghi o digestati da depuratori civili?	
Che tipo di acqua usa per abbeverare gli animali?	
Se altro specificare	

Domande per i piscicoltori

Che tipo di pesci alleva?	
Che tipo di acqua usa per la piscicoltura?	
Se altro specificare	

Domande per gli agricoltori	**Categoria**	**Coltura**
Che tipo di prodotti coltiva (se più di un tipo compilare più righe)?		
Se altro, specificare		

Per la sua attività fa uso di fanghi o digestati da depuratori civili?	
Che tipo di acqua usa per irrigare?	
Se altro specificare	

b. Questionario (popolazione generale)

Studio di biomonitoraggio per la valutazione dell'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche nella Regione del Veneto

Questionario (popolazione generale)

Codice Numerico Progressivo:	
ULSS:	
Esposto/Non Esposto	
Data del prelievo (gg/mm/aa):	
Il prelievo è effettuato a digiuno?	
Intervistatore:	

Prima di proseguire salvare il File nominandolo con il codice campione che si genererà automaticamente	
CODICE DA RIPORTARE SUL CAMPIONE:	COMPILARE TUTTI I CAMPI VERDI

SEZIONE 1. Dati personali

Data di nascita (gg/mm/aa)	
Luogo di nascita	
Sesso	
Età all'intervista	
Quanto è alto/a (cm)?	
Quanto pesa (kg)?	
BMI (Kg/m^2) Non compilare	
Stato civile	
Qual è l'ultimo titolo di studio che ha conseguito?	
E' donatore abituale di sangue ?	
Se donna, ha mai allattato?	

SEZIONE 2. Condizioni ambientali

L'abitazione

Comune:	
Da quanti anni vive nel comune sopraindicato?	
Indirizzo:	
Coordinata Geografica WGS84 - Y:	
Coordinata Geografica WGS84 - X:	
Da quanti anni vive all'attuale indirizzo?	
In quale zona abita?	
In casa fa uso di tappeti o moquette?	

Gli spazi esterni

Coltiva un orto o un frutteto per uso personale?		
	Categoria	Coltura
Che tipo di prodotti coltiva (se più di un tipo compilare più righe)?		
Se altro, specificare		
Che tipo di acqua usa per irrigare?		
Se altro, specificare		

Alleva animali per consumo personale?	
Che tipo di animali alleva (se più di un tipo compilare più righe)?	

Se altro, specificare	
Che tipo di acqua usa per abbeverare gli animali?	
Se altro, specificare	

SEZIONE 3. Attività lavorativa

Lavora o ha mai lavorato negli ultimi dieci anni in industrie tessili o galvaniche?	
Qual è la sua attuale occupazione?	
Se altro, specificare	
Da quanti anni svolge la sua attuale mansione?	
In quale comune lavora?	

SEZIONE 4. Dieta

Descriva per favore la frequenza del consumo degli alimenti in tabella **in volte a settimana** in accordo con le quantità suggerite equivalenti a una porzione media. Specificare la **provenienza,** se in prevalenza propria, locale o da rete commerciale. Si intende di provenienza **locale** anche un alimento venduto nella grande distribuzione ma prodotto localmente ad es. latte, formaggi, carni o verdure prodotti in zona, ma venduti al supermercato.

N.B. nel caso il consumo sia meno frequente del settimanale si può introdurre un numero non intero. Es: se si consuma una porzione di alimento al mese nella casella volte/settimana si può scrivere 0.23 (1:30x7=0.23).

Tipo di cibo	Quantità	Volte/settimana	Provenienza
latte	1 tazza (125 mL)		
yogurt	un vasetto (125 g)		
Cereali e derivati (pane, pasta, pizza…)	80 g		
Prodotti da forno dolci (biscotti, brioches...)	40 g (circa 5 biscotti)		
formaggi freschi (mozzarella, ricotta…)	100 g		
formaggi stagionati (fontina, parmigiano…)	50 g		
uova	1 uovo (50 g)		
pollo	200 g		
manzo o vitello	150 g		
fegato	150 g		
frattaglie	150 g		
maiale	150 g		
agnello	150 g		
affettati (prosciutto, salame…)	50 g		
pesce	150 g		
molluschi e crostacei	150 g		
Oli vegetali	un cucchiaio (10 g)		
Oli e grassi animali (es. burro o strutto)	10 g		
Frutta	150 g		
Frutta secca	15 g (circa 4 noci sgusciate)		
Legumi cotti	150 g		
Verdure e ortaggi cotti o crudi - ESCLUSE LE PATATE	200 g		
Patate	200 g		
Dolci (torte, dolci al cucchiaio, gelati…)	100g		
Vino	1 bicchiere (125 mL)		
Birra	1 lattina (330mL)		
Superalcolici	1 bicchierino (40 mL)		
Caffè	1 tazzina (40 mL)		
Tè	1 tazza (125 mL)		

Consuma prodotti della caccia?	
Consuma prodotti della pesca?	

Se sì, descriva per favore la tipologia (cervi, cinghiali, volatili, tipo di pesce...) di prodotto consumato (in caso di più tipologie riempire una riga per tipologia), la frequenza del consumo in volte a settimana e la provenienza (abituale zona di caccia o pesca):

Tipo di pesce o selvaggina	Quantità	Volte/settimana	Zona di caccia o pesca o sito di pesca sportiva
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		
	150 g		

SEZIONE 5. Acqua

N.B. Le domande in questo box si riferiscono alle abitudini su uso e consumo di acqua precedenti "l'emergenza PFAS".

Consumo di acqua per bere

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Consumo di acqua per cucinare (cottura di verdure, legumi e pasta, preparazione di caffè, tè, tisane, minestre, pizza, dolci …)

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Che tipo di acqua usa per lavare i cibi?	
Se altro, specificare	

N.B. Le domande in questo box si riferiscono alle abitudini su uso e consumo di acqua seguenti "l'emergenza PFAS".

Consumo di acqua per bere

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Consumo di acqua per cucinare (cottura di verdure, legumi e pasta, preparazione di caffè, tè, tisane, minestre, pizza, dolci …)

	Quantità	Volte/giorno
Acqua da acquedotto	1L	
Acqua da pozzo privato	1L	
Acqua imbottigliata	1L	

Che tipo di acqua usa per lavare i cibi?	
Se altro, specificare	

5. Procedure:

a. Guida operativa di avvio e reclutamento delle persone per lo studio di biomonitoraggio

Questa guida operativa è stata sviluppata per fornire ai referenti e operatori aziendali delle Aziende ULSS/Dipartimenti di Prevenzione coinvolte nello studio uno strumento di indirizzo per lo svolgimento delle attività e azioni preliminari all'intervista delle persone campionate e prelievo del sangue per le stesse. Ogni Azienda ULSS valuterà poi in base alla propria realtà locale e organizzazione interna aziendale l'opportunità delle azioni preliminari qui indicate.

Per poter avviare le proprie attività il referente dell'Azienda ULSS/Dipartimento di Prevenzione disporrà:

1. dell'elenco delle persone campionate casualmente dall'anagrafe sanitaria (titolari e sostituti);
2. dell'elenco delle aziende zootecniche e agricole selezionate (ULSS 5 e 6)
3. il testo della lettera informativa per le persone campionate e per i rispettivi medici di famiglia (da inviare via posta).

1. ELENCO DELLE PERSONE CAMPIONATE – biomonitoraggio nella popolazione generale

Ai referenti viene fornito dal Settore Promozione e Sviluppo Igiene Sanità Pubblica della Regione del Veneto in formato excel l'elenco delle persone campionate (titolari e sostituti) dall'anagrafe sanitaria da sottoporre allo studio. L'elenco fornito contiene dati personali (nome, cognome, data di nascita, ecc), indirizzo e numero di telefono.
È responsabilità del referente e degli operatori proteggere la riservatezza delle persone partecipanti allo studio assicurandosi che le informazioni personali raccolte (in formato cartaceo o informatizzato) e il campione di sangue prelevato nell'ambito dello studio vengano identificati solo da un codice univoco (vedi le due procedure ISS) e soltanto l'Azienda ULSS di competenza rimarrà in possesso dei dati utili all'identificazione necessari fino al completo espletamento dello studio compresa la consegna dei risultati ai diretti interessati conservandoli in un luogo sicuro e non accessibile ad estranei.

2. ELENCO DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE E AGRICOLE – biomonitoraggio nella popolazione residente/operante nelle aziende zootecniche e agricole (ULSS 5 e 6)

Le Aziende ULSS 5 e 6 disporranno dell'elenco delle aziende zootecniche e agricole che rispettano i requisiti dello studio fornito dai loro Servizi Veterinari.
È responsabilità del referente e degli operatori proteggere la riservatezza delle persone partecipanti allo studio assicurandosi che le informazioni personali raccolte (in formato cartaceo o informatizzato) e il campione di sangue prelevato nell'ambito dello studio vengano identificati solo da un codice univoco (vedi le due procedure ISS) e soltanto l'Azienda ULSS di competenza rimarrà in possesso dei dati utili all'identificazione necessari fino al completo espletamento dello studio compresa la consegna dei risultati ai diretti interessati conservandoli in un luogo sicuro e non accessibile ad estranei.

3. LETTERE INFORMATIVE

Ai referenti e operatori aziendali vengono forniti i fac-simile delle lettere informative sia per i medici di famiglia che per le persone campionate ed arruolate per entrambe le popolazioni. Le due lettere sono correlate da una sintesi esplicativa dello studio da allegare.
Entrambe le lettere sono strutturate in due parti:

a. una uguale per tutte le Aziende ULSS
b. una parte personalizzabile da parte dell'ULSS.

Entrambe le lettere saranno personalizzabili con il proprio logo aziendale.

Attività preliminari all'intervista e al prelievo

1. ***per il biomonitoraggio nelle aziende zootecniche e agricole – ULSS 5 e 6*:**

   Una volta reperito l'elenco delle aziende zootecniche e agricole che rispettano i criteri individuati nello studio, le due Aziende ULSS procederanno all'arruolamento degli individui residenti e/o operanti da almeno 10 anni per le fasce di età previste dallo studio secondo le modalità ritenute da loro più opportune in base alle informazioni a loro disposizione e alla propria realtà locale (contatto telefonico, invio della lettera di invito via posta, consegna di persona della lettera di invito….).

2. ***per il biomonitoraggio nella popolazione generale*** potranno procedere:

   a. (ULSS 5 e ULSS 6) alla verifica di eventuali sovrapposizioni tra il campione estratto e quello delle persone residenti e/o operanti da almeno 10 anni nelle aziende zootecniche e agricole selezionate. In caso di sovrapposizione l'individuo verrà sostituito nel campione della popolazione generale secondo i criteri qui di seguito descritti mentre rimarrà incluso in quello delle aziende zootecniche e agricole;

   b. al recupero del numero di telefono dei titolari e dei sostituti:
   si suggerisce di utilizzare i canali già conosciuti (CUP, MMG, pagine bianche,…) e impiegati in esperienze pregresse e consolidate.

   c. all'individuazione dei medici di famiglia delle persone campionate:
   l'informazione è recuperabile dalle proprie banche dati aziendali;

   d. all'invio dell'informativa ai medici di famiglia degli assistiti campionati (titolari e sostituti) con relativa sintesi dello studio allegata:
   la lettera contiene una breve introduzione allo studio uguale per tutte le Aziende ULSS e una parte e a cura dell'Azienda. In quest'ultima verranno inseriti i nominativi degli assistiti campionati (titolari e sostituti) e i riferimenti per eventuali richieste di informazioni.

   e. all'invio della lettera di invito ai titolari campionati con relativa sintesi dello studio allegata:

      la lettera nella parte uguale per tutte le Aziende ULSS indica le finalità e modalità di realizzazione dello studio.
      Nella parte riservata a cura dell'Azienda ULSS viene lasciato alla stessa di indicare:
      i. in che gruppo di studio rientra il destinatario della lettera
      ii. che il medico di famiglia è stato informato dello studio
      iii. che avvisa dell'eventuale contatto telefonico
      iv. che indica il requisito della residenza/domicilio da almeno 10 anni nell'attuale comune e/o in uno dei comuni dell'area di riferimento (impatto o controllo) e indicare i comuni (requisito necessario per l'inclusione nello studio e verificabile anche con il contatto telefonico).
      v. orario e luogo per intervista e prelievo
      vi. riferimenti e recapiti per eventuali richieste di informazioni o variazioni di appuntamento

f. a contattare telefonicamente gli individui indicati nell'elenco e invitati a partecipare allo studio:
si suggerisce di contattare telefonicamente la persona campionata ad una settimana circa dalla spedizione della lettera. L'operatore darà una prima breve spiegazione dello studio; verificherà il rispetto del criterio della residenza di almeno 10 anni nel comune o in uno dei comuni dell'area di appartenenza (impatto o controllo), criterio non verificabile a priori al momento dell'estrazione, e la disponibilità a partecipare allo studio stesso. In questa occasione l'ULSS 5 e 6 potranno anche verificare eventuali sovrapposizioni con l'altro campione.
Nel caso di rifiuto, o non rispetto del criterio di residenza o sovrapposizione con il campione delle aziende zootecniche, si dovrà procedere alla sostituzione della persona secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.
Nel caso in cui non sia immediatamente reperibile la persona, si suggerisce di effettuare tre tentativi nelle tre fasce orarie principali della giornata (mattina, pomeriggio e sera) prima di effettuare la sostituzione.

g. ad effettuare le sostituzioni:
una volta che si rende necessaria la sostituzione di una persona campionata per rifiuto, per non rintracciabilità, per non rispetto del criterio di almeno 10 anni di residenza/domicilio nell'area o per altri motivi, il referente dovrà prendere dall'elenco dei sostituti forniti una persona con le medesime caratteristiche.
Il sostituto dovrà essere dello stesso sesso e età o comunque della medesima classe di età il più vicina possibile a quella del titolare.

A questo punto gli operatori potranno procedere con lo studio effettuando l'intervista e il prelievo secondo le specifiche procedure fornite dall'Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei questionari (IOP-CT-P1) e dei prelievi (IOP-METOX e IOP-CT-P2).

N.B
1) Si ricorda che per entrambe le popolazioni sottoposte allo studio (popolazione generale e popolazione delle aziende zootecniche e agricole) il prelievo è **caldamente auspicato** che venga effettuato a digiuno. Questo requisito è richiesto per standardizzare la procedura di campionamento ed evitare difformità nei campioni.
Viene, inoltre, auspicato che intervista e prelievo vengano effettuati *possibilmente* contestualmente in quanto il codice che deve essere riportato sulle provette è quello generato automaticamente dalle prime informazioni inserite nel file del questionario. Nel caso in cui per motivi logistici e organizzativi questo non fosse possibile, il questionario può esser somministrato in un diverso momento in base alle esigenze organizzative dell'Azienda. In questo caso si prega di fare **massima attenzione** alla corrispondenza del codice della provetta e del questionario, ricordando che **il codice si genera automaticamente nel file excel del questionario**.

2) Comuni area di impatto: Altavilla Vicentina, Brendola, Creazzo, Lonigo, Montecchio Maggiore, Sarego e Sovizzo

3) Comuni area di controllo: Carmignano di Brenta, Dueville, Fontaniva, Loreggia, Mozzecane, Resana, Treviso

b. Istruzione operativa di prova. PFAS Questionari di arruolamento donatori . Siero umano (IOP-CT-P1)

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La fase precedente l'analisi delle sostanze alchiliche perfluorurate (PFAS) nel siero umano prevede il prelievo del campione di sangue, e un'intervista al donatore.

Il presente documento definisce le modalità di esecuzione dell'intervista all'atto del prelievo e si applica alle analisi di PFAS in campioni di siero umano eseguite dal Reparto di Chimica Tossicologica dell'Istituto Superiore di Sanità (CT-ISS).

2 RIFERIMENTI

Istruzione operativa	IOP-CT-P2: PFAS prelievo, conservazione e spedizione — Siero umano

3 DEFINIZIONI

CT-ISS	Reparto di Chimica Tossicologica dell'Istituto Superiore di Sanità
PFAS	Sostanze alchiliche perfluorurate
IOP-CT-P2	Istruzione operativa IOP-CT-P2: PFAS prelievo, conservazione e spedizione Siero umano

4 ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE

- Computer
- Microsoft Excel versione 2007 o superiore
- Etichette per i codici identificativi dei campioni (vedi IOP-CT-P2)

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 Generale

5.1.1. Compilare i questionari in formato elettronico
5.1.2. Compilare i questionari in modo completo
5.1.3. Non usare più di una volta lo stesso codice numerico
5.1.4. Registrare la corrispondenza tra soggetto e codice
5.1.5. La maggior parte delle celle del questionario dispone di un menu a tendina: Non copiare, tagliare,incollare o spostare le celle durante la compilazione, tali operazioni compromettono le funzioni.

5.2 Operazioni preliminari

5.2.1. Aprire il questionario in formato Excel relativo al tipo di soggetto:

- POPOLAZIONE GENERALE: Questionario PFAS RV (popolazione generale).xlsx
- LAVORATORI DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE: Questionario PFAS RV (lavoratori di aziende agricole e zootecniche).xlsx

5.2.2. Immettere il Codice Numerico Progressivo che può essere un numero compreso nell'intervallo assegnato ad ogni ULSS come da seguente tabella:

ULSS 5	1-300
ULSS 6	301-600
ULSS 8	1-100
ULSS 9	101-200
ULSS 15	201-300
ULSS 22	301-400

All'interno delle singole ULSS occorre avere cura di non usare un Codice Numerico Progressivo già usato.

5.2.3. Compilare tutti i campi verdi.

5.2.4. Nel campo corrispondente al "CODICE DA RIPORTARE SUL CAMPIONE" comparirà il CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE da utilizzare per etichettare il Campione di Siero e il Campione di Sangue da inviare all'ISS (vedi IOP-CT-P2 par. 5.3).

5.2.5. Salvare con nome il Questionario prima di proseguire la compilazione usando come nome del file lo stesso CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE.

5.3 Compilazione

Il questionario è diviso in 5 Sezioni più una sesta presente solo in quello per i lavoratori di aziende agricole e zootecniche:

SEZIONE 1. Dati personali
SEZIONE 2. Condizioni ambientali
SEZIONE 3. Attività lavorativa
SEZIONE 4. Dieta
SEZIONE 5. Acqua
SEZIONE 6. Altro

5.3.2 Istruzioni particolari:

SEZIONE 2. Condizioni ambientali:

Nel riquadro "L'abitazione" sono richieste le coordinate geografiche. Se al momento dell'intervista tale informazione non fosse disponibile è possibile lasciare in bianco le due righe, proseguire con l'intervista e aggiungere in seguito l'informazione mancante.

E' possibile ottenere le coordinate geografiche di un luogo con Google Maps nel modo seguente:

- Aprire il browser sul computer (Es: Chrome, Firefox o Internet Explorer)
- Aprire Google Maps
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul luogo o sull'area sulla mappa di cui si vogliono conoscere le coordinate
- Selezionare: Che cosa c'è qui?
- Sotto la casella di ricerca, apparirà una scheda informativa con le coordinate in formato WGS84 (il formato richiesto nel questionario)

Nel riquadro relativo alle coltivazioni vanno compilate 2 colonne:

- Categoria - con menu a tendina
- Coltura - descrittiva

Se necessario compilare più righe

N.B.: I riquadri relativi alle coltivazioni o all'allevamento di animali si riferiscono esclusivamente a quelli per uso personale.

SEZIONE 4. Dieta:

Nel primo riquadro vanno compilate 2 colonne:

- Volte/settimana

  Indicare la frequenza del consumo degli alimenti in tabella in volte a settimana in accordo con le quantità suggerite equivalenti a una porzione media.
  Nel caso il consumo sia meno frequente del settimanale si può introdurre un numero non intero. Es: se si consuma una porzione di alimento al mese nella casella volte/settimana si può scrivere 0.23 (1:30x7=0.23).

- Provenienza- con menu a tendina.

  Specificare la provenienza, se in prevalenza propria, locale o da rete commerciale. Si intende di provenienza locale anche un alimento venduto nella grande distribuzione ma prodotto localmente ad es. latte, formaggi, carni o verdure prodotti in zona, ma venduti al supermercato.

  N.B.: Compilare tutta la tabella

Nel riquadro riguardante i prodotti della caccia o della pesca vanno compilate 3 colonne:

- Tipo di pesce o selvaggina - descrittiva

  Descrivere la tipologia (cervi, cinghiali, volatili, tipo di pesce...) di prodotto consumato (in caso di più tipologie riempire una riga per tipologia).

- Volte/settimana - descrittiva

  Indicare la frequenza del consumo degli alimenti in tabella in volte a settimana in accordo con le quantità suggerite equivalenti a una porzione media.
  Nel caso il consumo sia meno frequente del settimanale si può introdurre un numero non intero. Es: se si consuma una porzione di alimento al mese nella casella volte/settimana si può scrivere 0.23 (1:30x7=0.23).

- Zona di caccia o pesca o sito di pesca sportiva - descrittiva

  Descrivere la provenienza (abituale zona di caccia o pesca).

SEZIONE 5. Acqua:
I due riquadri presenti sono identici e si riferiscono alle abitudini di consumo di acqua prima e dopo l'emergenza PFAS. Compilare entrambi i riquadri anche nel caso di intervista ai Non Esposti.
Nella casella volte/giorno si possono introdurre numeri interi o non interi.Es. per un consumo di 1 litro e mezzo di acqua al giorno scrivere 1.5.

SEZIONE 6. Altro:
Nel riquadro relativo alle coltivazioni vanno compilate 2 colonne:

- Categoria - con menu a tendina
- Coltura - descrittiva

Se necessario compilare più righe

5.4 Archiviazione e conservazione

Al termine della compilazione salvare il file del Questionario accertandosi di aver usato il CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE come nome ed archiviarlo.

Conservare la registrazione della corrispondenza tra nome del soggetto e codice, ma non inviarla all'ISS.

5.5 Spedizione

Per ogni spedizione di campioni inviare per e-mail al CT-ISS (vedi par. 6 Contatti) i relativi questionari in formato Excel.

c. Istruzione operativa di prova. PFAS prelievo, conservazione e spedizione. Siero umano (IOP-CT-P2)

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La fase precedente l'analisi delle sostanze alchiliche perfluorurate (PFAS) nel siero umano prevede: a) prelievo del campione di sangue; b) separazione e trasferimento del siero; c) etichettatura del campione di siero ottenuto; d) conservazione del campione in attesa della spedizione; e) spedizione del campione; f) conservazione del campione in attesa dell'analisi.

Il presente documento definisce le modalità di esecuzione delle fasi (a-e) dal prelievo alla spedizione e si applica alle analisi di PFAS in campioni di siero umano eseguite dal Reparto di Chimica Tossicologica dell'Istituto Superiore di Sanità (CT-ISS).

2 RIFERIMENTI

Istruzione operativa	IOP-CT-P1: PFAS Questionari di arruolamento donatori Siero umano

3 DEFINIZIONI

CT-ISS	Reparto di Chimica Tossicologica dell'Istituto Superiore di Sanità
PFAS	Sostanze alchiliche perfluorurate
IOP-CT-P1	Istruzione operativa IOP-CT-P1: PFAS Questionari di arruolamento donatori Siero umano

4 ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE

- Provette sterili sottovuoto per il prelievo di siero prive di anticoagulante (possono contenere attivatore della coagulazione e gel separatore)
- Altro materiale per il prelievo (aghi, siringhe, guanti…)
- Portaprovette adatto a contenere le provette per il prelievo
- Centrifuga adatta a contenere le provette per il prelievo
- Pipette per il trasferimento di liquidi
- Provette in polipropilene da 15 mL con tappo a vite
- Etichetta con il codice identificativo del campione (vedi IOP-CT-P1)
- Nastro adesivo trasparente
- Portaprovette adatto a contenere provette in polipropilene da 15mL
- Congelatore
- Materiale per la spedizione

N.B. Evitare il contatto fra il campione e materiali in teflon, le contaminazioni derivanti dalla presenza di materiale teflonato possono essere causa di interferenza analitica.

5 MODALITA' OPERATIVE

Il prelievo di sangue è unico, e di volume pari a 6 mL. Per la raccolta del sangue si devono usare due provette differenti, secondo le modalità descritte nella presente procedura (IOP-CT-P2) e nella procedura (IOP-METOX).

5.1 Prelievo

Prelevare da ogni soggetto circa 5 mL di sangue con provetta per siero priva di anticoagulante (può contenere attivatore della coagulazione e gel separatore).

5.2 Separazione e trasferimento

Dopo il prelievo posizionare la provetta in posizione verticale (evitando per quanto possibile ogni sollecitazione del contenuto) in adatto portaprovette e lasciarla a temperatura ambiente fino a completa formazione del coagulo (circa 30 min) quindi procedere con la centrifugazione (centrifugare entro 2 ore dal prelievo).

Trasferire delicatamente la provetta in centrifuga e centrifugare a circa 1500 g per 10 minuti, prelevare la provetta dalla centrifuga, posizionarla in portaprovette e quindi rimuovere il siero con una pipetta trasferendolo in provetta in polipropilene da 15 mL con tappo a vite tipo Falcon opportunamente etichettata e congelare immediatamente mantenendo la provetta in posizione verticale all'interno di adatto portaprovette.

5.3 Etichettatura

Le provette in polipropilene da 15 mL con tappo a vite da utilizzare per la conservazione e spedizione del campione di siero vanno identificate riportando sull'etichetta il codice identificativo del campione ottenuto dalla compilazione del questionario (vedi IOP-CT-P1 par. 5.2.4) avendo l'accortezza di rivestire l'etichetta con nastro adesivo trasparente per evitare che l'umidità possa cancellarne il contenuto.

5.4 Conservazione

Le provette contenenti i campioni di siero vanno conservate a -20°C in portaprovette fino al momento della spedizione.

5.5 Spedizione

Concordare la spedizione dei campioni in accordo con il CT-ISS secondo le modalità riportate nel paragrafo 6. Contatti, riportando nella e-mail le seguenti informazioni:

- Numero di provette in polipropilene da 15mL contenenti i campioni di siero per il reparto CT-ISS da spedire
- Numero di provette sterili sottovuoto con EDTA contenenti i campioni di sangue (vedi IOP_Metox_G1) per il reparto Meccanismi di Tossicità da spedire
- Contatti (numeri di telefono) di personale della ULSS per il corriere
- Indirizzo di ritiro dei campioni
- Date e orari proposti per il ritiro

Il CT-ISS contatterà il corriere e richiederà la spedizione in accordo con i tempi e modi concordati.

Il corriere selezionato è equipaggiato per la spedizione di campioni biologici (generalmente il materiale per la spedizione di questo tipo di campioni consiste in contenitori in polistirolo o materiale isolante, ghiaccio secco e buste adatte al trasporto in ghiaccio secco). Il giorno prescelto per il ritiro preparare i campioni per la spedizione come da accordo con il corriere (trasferirli nelle buste congelati) e procedere con la spedizione.

Inserire in contenitori separati i campioni di siero destinati all' Unità Operativa CT-ISS e i campioni di sangue destinati all' Unità Operativa MT-ISS.

Per ogni spedizione di campioni predisporre un elenco (su file excel) con i codici identificativi dei campioni spediti e la data di spedizione, spedirlo per e-mail a CT-ISS e MT-ISS (vedi paragrafo 6.1 Contatti per la spedizione dei campioni) e inserirne una stampa in uno dei contenitori per la spedizione.

L'arrivo dei campioni verrà confermato dal CT-ISS e MT-ISS tramite e-mail alla ULSS competente.

d. Istruzione operativa di prova. PFAS prelievo, conservazione e spedizione. Sangue umano. (IOP – METOX)

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento e si applica alle analisi sulla influenza di fattori genetici individuali sulla esposizione interna ai PFAS con estrazione di DNA dai campioni di sangue umano prelevati, eseguite dal Reparto di Meccanismi di Tossicità dell'Istituto Superiore di Sanità (METOX-ISS).
Si prevede: a) una fase di prelievo di sangue; b) una fase di agitazione per inversione del campione di sangue prelevato; c) una fase di etichettatura; d) una fase di conservazione del campione in attesa della spedizione; e) una fase di spedizione; f) una fase di conservazione in attesa dell'analisi.

Per la riuscita delle analisi genetiche sul DNA, per le operazioni di prelievo, conservazione e invio dei campioni di sangue è necessario seguire protocolli con accorgimenti specifici.

La presente istruzione operativa definisce le modalità di esecuzione delle fasi dal prelievo alla spedizione.

2 RIFERIMENTI

Istruzione operativa: IOP-CT-P2

Modulo di consenso informato: Modulo di consenso informato _METOX_G1

Questionari: IOP-CT-P1

3 DEFINIZIONI

METOX-ISS	Reparto di Meccanismi di Tossicità dell'Istituto Superiore di Sanità
PFAS	Sostanze alchiliche perfluorurate

4 ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE





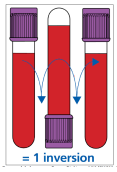
- Provette sterili sottovuoto con EDTA (Vacutainer, Vacuette o simili) per il prelievo di sangue compatibili con camicia monouso;
- Camicia monouso (Holder o Holdex® o simili);
- Altro materiale per il prelievo ritenuto necessario (aghi, siringhe, guanti…);
- Portaprovette adatto a contenere le provette per il prelievo;
- Etichette con i codici identificativi dei campioni (IOP-CT-P1);
- Nastro adesivo trasparente;
- Contenitore a tenuta e refrigerato;
- Congelatore -20°C;
- Materiale per la spedizione.

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 Prelievo

Il prelievo di sangue è unico. Il volume di 6 ml prelevato con camicia o alternativamente con siringa monouso, sarà suddiviso in due aliquote: una (1 ml circa) sarà gestita secondo la seguente istruzione operativa (IOP-METOX) e l'altra aliquota secondo la Istruzione ioperativa IOP-CT-P2.
Del sangue prelevato circa 1mL verrà trasferito in provette sterili sottovuoto con EDTA.

5.2 Separazione e trasferimento



Non appena prelevato il campione, la provetta contenente anticoagulante deve essere prontamente invertita per permettere la miscelazione del sangue con l'anticoagulante. Ripetere tale passaggio almeno 3-4 volte.

Trasferire la provetta in adatto portaprovette, contenuto in un apposito contenitore a tenuta e refrigerato, adatto a mantenere la giusta temperatura (circa +4°C) per tutto il corso del campionamento, fino allo stoccaggio finale dei campioni in congelatore -20°C.

Monitorare regolarmente (in base anche alle temperature ambientali e ai tempi necessari per il completamento delle operazioni di campionamento) che le condizioni di temperatura ottimali siano mantenute.

Evitare possibili rotture delle provette sia scegliendo adeguatamente il portaprovette e i contenitori utilizzati nel corso del campionamento sia predisponendo condizioni adatte al loro trasporto.

5.3 Etichettatura

Le provette sottovuoto con EDTA, da utilizzare per la conservazione e spedizione del campione di sangue, vanno identificate riportando sull'etichetta il codice identificativo del campione ottenuto dalla compilazione del questionario (IOP-CT-P1) seguito dal suffisso MT scrivendo il codice identificativo con una matita/pennarello vetrografico, avendo l'accortezza di rivestire l'etichetta con nastro adesivo trasparente per evitare che l'umidità possa cancellarne il contenuto.

5.4 Conservazione

Le provette contenenti i campioni di sangue vanno conservate a -20°C in portaprovette fino al momento della spedizione. Purché non si interrompa la catena del freddo, non ci sono particolari problemi di scadenza per il campione, che congelato può mantenersi per mesi, quindi un tempo compatibile alla esecuzione dello studio in oggetto.

5.5 Spedizione

Scegliere il giorno della spedizione dei campioni in accordo con le unità operative (CT e MT)-ISS secondo le modalità riportate nel paragrafo seguente (Contatti e indirizzo di spedizione), quindi contattare il corriere e richiedere la spedizione in accordo con i tempi concordati con le unità operative (CT e MT)-ISS.

Scegliere un corriere che sia equipaggiato per la spedizione di campioni biologici (generalmente il materiale per la spedizione di questo tipo di campioni consiste in contenitori in polistirolo o materiale isolante, ghiaccio secco e buste per campioni biologici e adatte al trasporto in ghiaccio secco). Il giorno prescelto per il ritiro preparare i campioni per la spedizione come da accordo con il corriere (trasferirli nelle buste congelati) e procedere con la spedizione.

Per ogni spedizione di campioni predisporre un elenco (su file excel) con i codici identificativi dei campioni spediti, la data di spedizione e la ULSS di provenienza dei campioni, spedirlo per e-mail alle unità operative (CT e MT)-ISS e inserirne una stampa in uno dei contenitori per la spedizione.

N.B. Prevedere due contenitori separati per i relativi campioni biologici destinati alle due Unità Operative da etichettare con il nome dell'Unità Operativa da considerare come unico collo di spedizione.

e. Procedura di campionamento "Studio sulla popolazione generale"

Lo studio si propone di caratterizzare un'eventuale sovraesposizione a PFAS in un gruppo di persone residenti nelle aree interessate dalla contaminazione delle acque per il consumo umano (area di impatto) a fronte di un gruppo di residenti in aree a presumibile esposizione "di fondo" (area di controllo) a questi inquinanti.

Le due aree sono state identificate sulla base dei dati della contaminazione ambientale disponibili.
Verranno arruolati 480 soggetti, 240 residenti nei Comuni sotto impatto (area di presumibile sovraesposizione) e 240 residenti in Comuni a presumibile esposizione di fondo (area di presumibile *background*) agli inquinanti di interesse.

In ogni area, verranno arruolati 120 soggetti per sesso, 40 per ognuna delle classi di età: 20-29, 30-39 e 40-49 anni.

Procedura di definizione delle liste di campionamento e di estrazione del campione di cittadini dei Comuni dell'area di impatto e dell'area di controllo per la contaminazione da PFAS

Il campione verrà estratto dall'anagrafe sanitaria regionale degli assistiti delle Aziende ULSS coinvolte dallo studio.
La procedura è stata redatta sulla base dei criteri generali esplicitati nel disegno di studio e della proposta più specifica del SER (nota prot. n°31/15, nostro prot. n.47615 del 04/02/15) a seguito dell'incontro tenutosi il 29/01/15 a Venezia.
Comuni area di Impatto:

- ULSS 5: Brendola, Lonigo, Montecchio Maggiore e Sarego
- ULSS 6: Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo

Comuni area di Controllo:

- ULSS 6: Dueville
- ULSS 8: Resana
- ULSS 9: Treviso
- ULSS 15: Carmignano, Fontaniva, Loreggia
- ULSS 22: Mozzecane

Requisiti di eleggibilità:

- Persone domiciliate e residenti per ognuno dei Comuni sopraelencati
- Data di inizio assistenza nell'ULSS di domicilio da almeno 10 anni in data 01/08/2013
- Cittadinanza italiana
- Forniti di indirizzo
- Età compresa tra 20 e 49 anni compiuti al 01/08/2013

Per quanto riguarda il requisito della residenza da almeno 10 anni, come indicato nel disegno di studio, non è reperibile a priori tramite l'anagrafe sanitaria in maniera certa in quanto l'informazione non è sempre disponibile e completa. Per superare tale criticità nella definizione della popolazione eleggibile si è ritenuto opportuno utilizzare l'informazione relativa alla data di inizio assistenza nell'ULSS di domicilio. Si è comunque chiesto di estrarre anche l'informazione relativa alla data di inizio residenza nel Comune.
Inoltre tale aspetto sarà superabile al momento del contatto telefonico o eventualmente specificando nella lettera di invito al prelievo che tale requisito è vincolante per l'accesso al prelievo stesso.
Informazioni da estrarre

- ULSS di domicilio

- Comune di domicilio
- Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Età in anni compiuti al 01/08/2013
- Sesso
- Indirizzo
- Numero di telefono
- Data di inizio assistenza nell'ULSS di domicilio
- Data di inizio residenza continuativa nel Comune

Criteri di formazione del campione:
Titolari (totale 480):

- Stratificazione per sesso e classe di età (6 strati): M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49
- Area di impatto (totale 240):
    - Comuni area di impatto ULSS 5 (totale 144)
      24 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49
    - Comuni area di impatto ULSS 6 (totale 96)
      16 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49

Si è ritenuto di considerare il territorio individuato per l'area di impatto in modo omogeneo. Le ragioni di tale scelta sono state condivise con gli esperti dell'ISS, anche alla luce della potenziale differente distribuzione in merito all'esposizione storica alle diverse tipologie di approvvigionamento. Si è pertanto concordato il criterio dell'omogeneità nella distribuzione del campione sulla base delle seguenti considerazioni:

- lo studio ha carattere esplorativo
- l'OMS raccomanda cautelativamente di attribuire al consumo di acqua potabile non più del 10-20% dell'esposizione totale (parere ISS prot. 16/01/2014-0001584)
- a priori informazioni insufficienti per definire i pesi rispetto i quali ripartire la popolazione e il campione

Inoltre, considerando che la popolazione residente target dello studio (ISTAT 2012) si ripsrtisce per circa il 60% nei comuni dell'ULSS 5 e circa il 40% nei comuni dell'ULSS 6, si è ritenuto opportuno replicare la stessa ripartizione nel campione estraendo, quindi il 60% (144 individui) dalla lista degli assistiti dell'ULSS 5 e il restante 40% (96 individui) da quella dell'ULSS 6.

- Area di controllo (totale 240):
    - Comuni area di controllo ULSS 9 (totale 60)
      10 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49
    - Comuni area di controllo ULSS 6,8,15 e 22 (totale 180)
      30 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49

Anche per l'area di controllo si è ritenuto di considerare il territorio individuato in maniera omogenea.
Poiché il comune di Treviso presenta una popolazione residente che risulta essere circa il 60% della popolazione dell'area individuata, per avere una maggiore omogeneità nel campione estratto ed evitare uno "sbilanciamento" di persone residenti nel comune di Treviso non si è considerato un'unica lista di campionamento ma due liste separate: una per il solo comune di Treviso e una per i restanti comuni. La ripartizione della numerosità di persone da estrarre dalle due liste, come sopra definite, è stata determinata considerando pertanto i 7 comuni individuati aventi lo stesso peso (1/7) e arrotondando alla decina per semplificazione operativa per Treviso.

Sostituti 2 a 1 (totale 960):

- Stratificazione per sesso e classe di età (6 strati): M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49
- Area di impatto (totale 480):
  - Comuni area di impatto ULSS 5 (totale 288)
    48 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49
  - Comuni area di impatto ULSS 6 (totale 192)
    32 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49

- Area di controllo (totale 480):
  - Comuni area di controllo ULSS 9 (totale 120)
    20 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49
  - Comuni area di controllo ULSS 6,8,15 e 22 (totale 360)
    60 persone per ciascuno dei 6 strati: M 20-29, M 30-39, M 40-49, F 20-29, F 30-39, F 40-49

Tipo di campionamento

Campionamento casuale semplice dall'anagrafe sanitaria di ciascuno dei 4 gruppi di comuni (2 area impatto e 2 area di controllo) cui sopra e per ciascuno dei 6 strati sulla base della numerosità sopra indicata.

6. Lettere informative e foglio informativo:

a. Invito a partecipare a uno studio di Biomonitoraggio Umano

Indirizzo

Invito a partecipare a uno studio di Biomonitoraggio Umano

Data

Gentile Signora/e,

il suo nome è stato selezionato dalla lista degli assistiti del Suo Comune di residenza/domicilio, per partecipare allo "Studio di biomonitoraggio per la valutazione dell'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella Regione del Veneto".

L'indagine è finanziata dalla Regione del Veneto e svolta in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, e sei Aziende Sanitarie Locali della Regione del Veneto: ULSS 5 Ovest Vicentino, ULSS 6 Vicenza, ULSS 8 Asolo, ULSS 9 Treviso, ULSS 15 Alta Padovana e ULSS 22 Bussolengo.

Lo studio è un'indagine volta a valutare l'esposizione umana a un gruppo di contaminanti ambientali (PFAS) tramite la determinazione di tali sostanze nel siero della popolazione di alcune provincie della Regione del Veneto.

E' stata infatti rilevata in studi precedenti la presenza di PFAS in corsi d'acqua e nell'acqua potabile di alcune zone del Veneto; questo studio si propone di misurare i livelli di PFAS nel siero degli abitanti di tali zone e di confrontarli con quelli di abitanti di zone di controllo, per valutare se la contaminazione delle acque abbia portato a un aumento di PFAS nei consumatori. Per questo motivo sono stati scelti comuni in aree diverse, per le quali i dati disponibili indicano diversi livelli di contaminazione nelle acque, che potranno consentire dei confronti.

Per lo studio verranno arruolati complessivamente 600 individui: 480 fra la popolazione generale (240 residenti nelle zone in cui è stata rilevata contaminazione da PFAS (Esposti) e 240 residenti in zone di controllo (Non esposti)), e 120 agricoltori, allevatori o piscicoltori (Esposti agricoltori e allevatori).

Lei fa parte del gruppo:

Esposti
Non esposti
Esposti agricoltori e allevatori

Lo studio prevede che a ogni partecipante venga richiesto un prelievo di sangue e la compilazione tramite intervista di un questionario con domande su ambiente di vita, attività lavorativa, stile di vita, dieta.
Il prelievo di sangue servirà:

1. alla determinazione dei livelli di PFAS nel sangue;
2. all'analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS.

L'adesione allo studio è di tipo volontario, e Le verranno fornite tutte le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole se prendervi parte per le analisi previste sia al punto 1 che 2 (o in alternativa solo al punto 1). A tale proposito insieme a questa lettera. Le viene allegato un foglio illustrativo dello studio.
Si informa che il suo medico di famiglia è stato informato di questo studio.

I dati saranno utilizzati proteggendo la Sua riservatezza: le informazioni personali raccolte nell'ambito dello studio e il campione di sangue prelevato verranno identificati solo da un codice e non riporteranno il Suo nome, e soltanto la ULSS di competenza rimarrà in possesso dei dati utili alla Sua identificazione.

Lei riceverà i risultati dell'analisi del Suo campione con informazioni per la loro interpretazione.

Ci auguriamo che vorrà partecipare a questo studio, che ci aiuterà a conoscere i livelli di questi contaminanti negli abitanti della Sua zona e di altre zone della Sua Regione, fornendo un utile strumento conoscitivo che consentirà di stimare il rischio ed approntare tutte le misure necessarie alla protezione della salute.
La invitiamo, pertanto, a presentarsi a digiuno presso……. Il giorno …….alle ore ……..per effettuare il prelievo e l'intervista.
Per qualsiasi informazione e eventuale variazione dell'appuntamento può contattarci al seguente numero di telefono ……dal ……al……dalle……alle……..e chiedere del dott…….

La ringraziamo fin da ora per il tempo e la preziosa collaborazione
Cordiali saluti
Firma del responsabile della ULSS di appartenenza

b. FAC –SIMILE lettera informativa ai medici di medicina generale

Indirizzo

Data

Gentile Collega,

nel 2013 è stata rilevata la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in corsi d'acqua e nell'acqua potabile di alcune zone del Veneto.

La Regione del Veneto, dopo aver provveduto a compiere le azioni necessarie per la messa in sicurezza, sta effettuando in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità uno studio (vedi allegato) volto a valutare l'esposizione umana a un gruppo di contaminanti ambientali (PFAS) tramite la determinazione di tali sostanze nel siero della popolazione di alcune province del Veneto. Questa indagine si propone, quindi, di misurare i livelli di PFAS nel siero degli abitanti di tali zone e di confrontarli con quelli di abitanti di zone di controllo, per valutare se la contaminazione delle acque abbia portato a un aumento di PFAS nei consumatori. Per questo motivo sono stati scelti comuni in aree diverse, per le quali i dati disponibili indicano diversi livelli di contaminazione nelle acque, che potranno consentire dei confronti.

L'indagine svolta dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità vede coinvolte sei Aziende Sanitarie Locali della Regione del Veneto: ULSS 5 Ovest Vicentino, ULSS 6 Vicenza, ULSS 8 Asolo, ULSS 9 Treviso, ULSS 15 Alta Padovana e ULSS 22 Bussolengo.

Lo studio prevede che ad ogni partecipante venga richiesto un prelievo di sangue e la compilazione tramite intervista di un questionario con domande su ambiente di vita, attività lavorativa, stile di vita, dieta.

Il prelievo di sangue servirà:

3. alla determinazione dei livelli di PFAS nel sangue;
4. all'analisi della influenza di fattori genetici individuali nella esposizione interna da PFAS.

I dati saranno utilizzati proteggendo la riservatezza: le informazioni personali raccolte nell'ambito dello studio e il campione di sangue prelevato verranno identificati solo da un codice e non riporteranno il nome, e soltanto la ULSS di competenza rimarrà in possesso dei dati utili all' identificazione.

Per lo studio verranno arruolati complessivamente 600 individui: 480 fra la popolazione generale (240 residenti nelle zone in cui è stata rilevata contaminazione da PFAS (Esposti) e 240 residenti in zone di controllo (Non esposti), e 120 agricoltori, allevatori o piscicoltori (Esposti agricoltori e allevatori).

Tra le persone individuate per lo studio è/sono presente/i un Suo/ i Suoi assistito/i:

Il/la Sig./ra_____nato/a il _____
Residente in _____
Il/la Sig./ra_____nato/a il _____
Residente in _____
Il/la Sig./ra_____nato/a il _____
Residente in _____
Il/la Sig./ra_____nato/a il _____
Residente in _____
Il/la Sig./ra_____nato/a il _____
Residente in _____

Un operatore del nostro Dipartimento procederà a contattare telefonicamente e con lettera il/i suo/i assistiti e a invitarlo/i ad aderire allo studio.

Analogamente a quanto fatto per altre iniziative nazionali e regionali, chiediamo la Tua collaborazione nel momento in cui verrai contattato dall'operatore dell'ULSS per:

- facilitare la ricerca del numero di telefono dell'assistito campionato
- segnalare eventuali condizioni che dovessero essere di ostacolo alla realizzazione dell'intervista e del prelievo

ed nel qual caso fosse necessario sostenere l'adesione allo studio nei confronti degli assistiti che eventualmente si rivolgessero a Te per chiarimenti.

L'avvio dello studio è stato comunicato anche all'ordine dei medici.

Per qualsiasi informazione e eventuale variazione dell'appuntamento può contattarci al seguente numero di telefono ……dal ……al……dalle……alle…….e chiedere del dott…….

La ringraziamo fin da ora per il tempo e la preziosa collaborazione
Cordiali saluti
Firma del responsabile della ULSS di appartenenza

c. Determinazione della concentrazione dei biomarcatori di esposizione e analisi sulla influenza di fattori genetici individuali sulla esposizione interna ai PFAS

1. Qual è l'obiettivo dello studio?

Lo studio si propone di definire l'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di residenti in aree della Regione del Veneto interessate dalla contaminazione da parte di questi inquinanti delle acque destinate al consumo umano e di residenti in Comuni ubicati in aree non interessate dalla contaminazione delle acque potabili. Sugli stessi individui saranno caratterizzati fattori genetici potenzialmente responsabili di variazioni nella concentrazione di PFAS nel sangue.

2. Quali sono gli inquinanti di interesse per lo studio?

Gli inquinanti ambientali oggetto dello studio sono i PFAS, un gruppo di sostanze organiche fluorurate, le cui molecole sono composte da una parte solubile nelle sostanze organiche e una parte solubile in acqua. La parziale solubilità in acqua ne determina una diffusa presenza nell'ambiente idrico. Tra i PFAS, l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e il perfuoroottansulfonato (PFOS) sono le due molecole di gran lunga più abbondanti nell'ambiente e negli organismi, incluso l'uomo, a causa del loro vasto impiego a livello industriale e commerciale in vari settori (refrigeranti, tensioattivi, ritardanti di fiamma, lubrificanti, adesivi, cosmetici ed insetticidi).

3. Perché proprio questi inquinanti?

Per le loro caratteristiche i PFAS una volta immessi nell'ambiente vi rimangono inalterati per tempi anche molto lunghi (sono stabili e resistenti alle alte temperature), dall'ambiente possono passare all'interno degli organismi viventi e all'interno dell'organismo tendono ad accumularsi nel tempo (si assorbono velocemente, non vengono trasformati e si eliminano lentamente).

Per queste loro caratteristiche i PFAS sono oggi contaminanti presenti in suolo, aria, sedimenti, polveri, ambienti idrici ed organismi viventi. In condizioni normali la principale via di esposizione a queste sostanze per l'uomo è il cibo, seguito dall'acqua potabile. Tuttavia, in presenza di contaminazioni anomale delle acque potabili il consumo di acqua può diventare una via espositiva molto importante. Poiché in studi precedenti è stata rilevata la presenza di PFAS in corsi d'acqua e nell' acqua potabile di alcune zone della Regione del Veneto, questo studio si propone di misurare i livelli dei PFAS individuati nelle acque per il consumo umano e nel siero degli abitanti di tali zone e di confrontarli con quelli di abitanti di zone di controllo, per valutare se la contaminazione delle acque abbia portato a un aumento di PFAS nei consumatori.

4. Come sono state selezionate le aree di studio?

I Comuni da includere nello studio sono stati selezionati nelle aree identificate come a più elevato impatto in base ai dati di contaminazione ambientale da PFAS resi disponibili dalle ULSS e dalla Regione del Veneto. Nell'effettuare la selezione si è tenuto conto anche della storia pregressa delle aree in esame, a causa della persistenza ambientale e delle spiccate capacità di bioaccumulo dei PFAS. Per poter avere un elemento di confronto sono stati selezionati anche Comuni del territorio regionale simili per caratteristiche, ma dove non è stata evidenziata una contaminazione delle acque di matrice ambientale.

5. Come verrà realizzato lo studio?

Lo studio prevede la raccolta e l'analisi di campioni biologici (sangue) nei gruppi di individui che accettano di aderire allo studio.

Il campione di sangue che sarà prelevato (ca 6 ml) sarà suddiviso in due aliquote: una parte sarà analizzata per determinare il livello di PFASe l'altra per l'estrazione del DNA e la determinazione delle varianti dei trasportatori (analisi genetica).
Per la popolazione generale verranno scelti 480 soggetti, 240 residenti nei Comuni selezionati come aree con più elevata presenza di PFAS nelle acque (Esposti) e 240 residenti in Comuni a presumibile esposizione di fondo (Non Esposti). In ogni area, verranno scelti 120 soggetti per sesso, 40 per ognuna delle classi di età: 20-29, 30-39 e 40-50 anni. All'interno di ognuna di queste fasce, si cercherà di assicurare una distribuzione il più possibile omogenea dell'età dei soggetti. Ogni soggetto dovrà essere residente nell'area da almeno 10 anni.
Nei Comuni con presenza di PFAS nelle acque verranno arruolati anche 120 agricoltori, allevatori o piscicoltori (Esposti agricoltori e allevatori) residenti in 20-30 aziende, stesse classi di età descritte per la popolazione generale, 60 soggetti per sesso, residenza nell'azienda da almeno 10 anni. Per questi ultimi, l'uso di acque contaminate per irrigazione o abbeveramento del bestiame, nonché il consumo di alimenti autoprodotti potrebbe aver portato a un'esposizione aggiuntiva a PFAS. Potranno essere arruolati più soggetti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare/aziendale.
Al momento del prelievo del campione ematico sarà consegnato ad ogni soggetto materiale informativo riguardante lo studio (modulo di consenso informato (in cui è descritto il progetto e le sue finalità), informativa a tutela della riservatezza dei dati personali). Al donatore verrà chiesto di sottoscrivere il modulo di consenso informato e di compilare tramite intervista un questionario che ha lo scopo di raccogliere le informazioni utili all'interpretazione del dato di biomonitoraggio e che contiene domande su stili di vita e abitudini alimentari.
Le informazioni personali raccolte nell'ambito dello studio e i campioni di sangue verranno identificati solo da un codice, senza alcun riferimento al donatore.
I dati verranno raccolti ed archiviati in modo adeguato e saranno utilizzati solo da personale autorizzato, esclusivamente per gli scopi di questo studio.

6. Il biomonitoraggio: prerogative e limiti

Il biomonitoraggio umano è uno strumento efficace per la valutazione dell'esposizione a inquinanti ambientali attraverso la misura della concentrazione di tali inquinanti e/o dei loro metaboliti (cioè sostanze da esse derivate) nei liquidi e nei tessuti del corpo umano, come ad esempio urina, sangue, latte materno e capelli.
Il biomonitoraggio serve a rilevare la dose interna (cioè l'esposizione complessiva) a un certo inquinante, considerando:

- Tutte le fonti di esposizione (alimenti, aria, acqua e suolo),
- Tutte le vie di esposizione (respirazione, ingestione e contatto cutaneo)
- le caratteristiche individuali (stili di vita, metabolismo ecc.).

I dati di biomonitoraggio forniscono per questo la migliore stima dell'esposizione da utilizzarsi nella valutazione del rischio tossicologico per la salute umana.
Una fase molto delicata di uno studio di biomonitoraggio è l'interpretazione dei risultati. Nel caso di analisi di PFAS è da tenere presente che tutta la popolazione ha livelli circolanti determinabili di tali sostanze. La presenza di un contaminante non è automaticamente associata ad un effetto sulla salute.
I dati ottenuti possono essere confrontati con i valori abitualmente riscontrati nella popolazione generale, e quindi permettere di individuare soggetti sottoposti ad una maggiore esposizione. Per tali soggetti possono essere messe in atto azioni per limitare l'esposizione (a meno che non si tratti di esposizione pregressa e oramai terminata), o iniziare attività che permettano di monitorarne la situazione nel tempo.
In questo caso specifico, lo studio di biomonitoraggio è affiancato dalla ricerca di alcune caratteristiche genetiche che permetteranno una migliore interpretazione di eventuali variazioni di livelli di PFAS nel sangue dei diversi individui.

7. Perché saranno studiate le varianti genetiche?

L' eliminazione molto lenta dei PFAS dagli organismi animali è dovuta a fenomeni di riassorbimento a livello renale, un processo regolato da alcuni trasportatori, presenti nel rene per riassorbire alcune

sostanze utili all'organismo (trasportatori degli anioni organici OAT). La presenza e l'attività di questi trasportatori varia tra le specie e determina le differenze di persistenza nel sangue: per esempio l'eliminazione di PFOA nel ratto femmina è 40 volte più veloce rispetto al ratto maschio, perché i trasportatori che determinano il riassorbimento sono meno attivi nella femmina. Nell'uomo, dove i trasportatori sono molto attivi, la permanenza nel sangue è molto maggiore. Ma non tutti gli individui hanno gli stessi livelli di riassorbimento, perché i trasportatori sono presenti in varianti genetiche diverse (o polimorfismi genetici).
Potrebbero quindi essere presenti differenze nelle concentrazioni di PFAS nell'organismo dovute alle specifiche differenze genetiche.
Quindi nel caso in cui i livelli di PFAS nel sangue degli individui arruolati presentino variazioni interindividuali non spiegabili attraverso differenze espositive deducibili dai questionari prendendo in esame le fonti di esposizione più frequenti, eventuali differenze interindividuali nei trasportatori potranno indicare se tali differenze siano dovute alle caratteristiche dell'individuo e/o se ci siano altre fonti di esposizione significative non considerate, ma evidentemente rilevanti.

8. Chi realizza lo studio?

Lo studio è disegnato e coordinato dalla Regione del Veneto e dall'Istituto Superiore di Sanità che eseguirà anche le analisi sul sangue e analizzerà i dati, in collaborazione con la Regione del Veneto. Le ULSS coinvolte si faranno carico del reclutamento dei donatori, della raccolta di campioni biologici, della somministrazione del materiale informativo, dei questionari, e della restituzione dei risultati.
Lo studio è finanziato dalla Regione del Veneto attraverso una convenzione stipulata con l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare con il Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria che si occuperà delle analisi, dell'elaborazione dei dati e della loro interpretazione, e contribuirà con le ULSS alla presentazione dei risultati.

9. Perché è importante questo studio?

I risultati delle determinazioni analitiche e genotipiche relative ai campioni di sangue dei singoli donatori non consentiranno di definire (o predire) il rischio individuale di specifiche patologie, ma potranno essere utilizzati nel loro insieme per identificare specifiche fonti espositive rilevanti in diversi gruppi di popolazione, confrontare l'esposizione della popolazione in aree di 'impatto' rispetto ad altre zone. Lo studio ha carattere esplorativo, e come tale non può fornire una caratterizzazione esaustiva dell'esposizione della popolazione a PFAS, ma può sicuramente individuare situazioni ad elevata criticità espositiva. Sulla base dei risultati ottenuti in questo primo studio si potrà valutare se e come procedere con eventuali ulteriori accertamenti su altri campioni di popolazione al fine di garantire progressivamente la sorveglianza e la tutela della salute.
I risultati dello studio permetteranno di perfezionare e implementare le azioni già in corso di prevenzione primaria nell'area a rischio e di proporre provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica.

10. Come sarà divulgato lo studio?

I risultati complessivi dello studio verranno presentati pubblicamente in forma aggregata, i risultati individuali verranno restituiti dalle ULSS competenti ai diretti interessati e saranno accompagnati da tutte le spiegazioni necessarie per un'ampia comprensione.

7. Flusso dei campioni

Il flusso di campioni e dati coinvolgerà i partecipanti allo studio, le ULSS di appartenenza, la Regione Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).



Le Aziende ULSS contatteranno gli individui selezionati per la partecipazione allo studio secondo un modello di procedure predisposto dalla Regione del Veneto e Istituto Superiore di Sanità, che potrà comunque essere adattato alle esigenze logistiche di ciascuna ULSS. Al momento del prelievo verranno consegnati al partecipante i moduli di consenso informato e l'informativa a tutela dei dati personali. Verrà inoltre somministrato il questionario, da compilarsi tramite intervista.

Con trasporto organizzato dall'ISS campioni e questionari (questi ultimi via mail) verranno poi inviati dalle ULSS all'ISS che procederà con l'analisi, la costruzione del database comprendente i risultati delle analisi chimiche e i dati da questionario, l'analisi statistica dei dati e la loro interpretazione. I risultati relativi ai singoli campioni e l'elaborazione degli stessi verranno inviati alla Regione del Veneto che provvederà a consegnarli alle ULSS competenti.

Per la comunicazione dei risultati si prevedono due fasi, costituite da una presentazione pubblica dei dati in forma aggregata e da una restituzione dei dati ai singoli partecipanti. In questa seconda fase, i risultati delle analisi verranno consegnati dalle ULSS competenti (in forma scritta, su carta intestata) ai diretti interessati.

(Codice interno: 297489)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 21 aprile 2015

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo rurale. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il 17 dicembre 2013 è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il pacchetto di regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020. In particolare, oltre al regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni ai fondi SIE, è stato approvato il regolamento (UE) n. 1305/2013 che definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tale regolamento prevede, tra l'altro, che il sostegno del fondo FEASR alla strategia "Europa 2020" sia assicurato attraverso le seguenti sei priorità:

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e di innovazione
2. Potenziare la redditività e la competitività dell'agricoltura
3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare
4. Preservare e valorizzare gli ecosistemi
5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse naturali
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali.

Le priorità dello sviluppo rurale sono, a loro volta, articolate in diciotto focus area che contribuiscono al raggiungimento degli undici obiettivi tematici ed ai tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi) di "Europa 2020". Sulla base di tali priorità e nel rispetto della proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020, la Regione ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di PSR 2014-2020 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione, avvenuta con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

Con deliberazione n 1234 del 15 luglio 2014, la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In data 15 luglio 2014 con deliberazione n. 1235, la Giunta Regionale ha inoltre adottato il Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2104-2020 per il Veneto e il Rapporto di valutazione di incidenza, demandando alla Sezione Piani e Programmi Primario gli adempimenti necessari alla loro pubblicazione e al completamento della procedura di valutazione ambientale (VAS) e la presa d'atto del Rapporto completo di valutazione ex ante del Programma.

La proposta di PSR 2014-2020, corredata dai documenti di analisi e valutazione sopra citati, è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.

Con la nota C(2014) 9927 final del 12/12/2014, la Commissione europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di programma. Si evidenzia che gran parte delle osservazioni pervenute sono connesse alla modifica dell'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 nella sua versione finale da parte della Commissione europea a seguito del negoziato con l'Italia.

Le osservazioni e le controdeduzioni elaborate dagli uffici della Regione sono state alla base del negoziato con i Servizi della Commissione europea e tale intenso lavoro ha portato alla revisione della proposta di programma.

L'interlocutoria con i servizi della Commissione è avvenuta attraverso due incontri bilaterali presso gli uffici della Direzione Generale Agricoltura in data 10 dicembre 2014 e 20-21 gennaio 2015 e attraverso la trasmissione informale di richieste di ulteriori chiarimenti e relative risposte e delucidazioni. A seguito della conclusione tecnica del negoziato con gli uffici della Commissione, con DGR n. 305/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle osservazioni della Commissione e delle relative risposte, il piano finanziario, il Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, della Valutazione di incidenza e della Dichiarazione di sintesi, che sono stati notificati ufficialmente alla Commissione europea in data 27 marzo 2015 tramite il sistema informativo SFC2014 insieme al testo del PSR 2014-2020 contenente le modifiche corrispondenti.

L'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che per ciascun Programma di sviluppo rurale sia istituito un Comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica della decisione di approvazione del Programma. Tale Comitato, presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione, stabilisce e adotta il proprio regolamento interno. I successivi articoli 48 e 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 disciplinano invece la composizione e le funzioni del Comitato di sorveglianza. La composizione del Comitato viene decisa dallo Stato membro, e ne possono far parte i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché gli organismi intermedi ed i rappresentanti dei partner. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del Comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del Comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, esaminando tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

Il Comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

Il Comitato di sorveglianza può inoltre formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Il Comitato di Sorveglianza al fine di accertare le prestazioni e l'effettivo stato di attuazione del Programma:

- è consultato in merito ai criteri di selezione adottati per la selezione delle operazioni;
- verifica lo stato di avanzamento del Programma rispetto ai suoi obiettivi;
- esamina gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia nell'attuazione;
- esamina le valutazioni periodiche;
- esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima dell'invio alla Commissione Europea;
- è consultato ed esprime il parere sulle eventuali modifiche del Programma proposte dall'Autorità di gestione;
- esamina le azioni del Programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante;
- formula osservazioni all'Autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma.

Il regolamento (UE) di applicazione n. 808/2014, prevede inoltre che l'Autorità di gestione presenti entro sei mesi dall'approvazione definitiva del PSRla strategia di comunicazione al Comitato di Sorveglianza. L'autorità di gestione inoltre deve informare il Comitato di Sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

Al capitolo 15.2 del Programma, è stata definita la proposta di composizione del Comitato nel rispetto dei regolamenti citati e delle norme previste dagli art. 10 e 11 del regolamento (UE) n. 240/2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

A tale proposito, particolare attenzione va data all'inclusione dei rappresentanti del partenariato consultato nella fase di predisposizione del Programma. Sulla base del Codice europeo di condotta per il partenariato, con DGR n. 1383/2013 sono stati definiti i criteri e le condizioni per la definizione del partenariato ed individuati, conseguentemente,n. 91 partner quali componenti effettivi del Tavolo regionale di Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020. L'elenco dei partner è stato suddiviso in 4 aree: autorità pubbliche e territoriali; imprenditoriale, economica e produttiva; ambientale e naturalistica; sociale, occupazionale e del lavoro.Si ritiene, in questo contesto, di procedere anche all'integrazione della composizione del Tavolo regionale di Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020 approvata con l'allegato A alla DGR n. 1383/2013, sulla base della successiva richiesta di partecipazione dell'associazione UECOOP - Unione Europea delle Cooperative del 19 marzo 2014, in coerenza con le condizioni ed i criteri approvati dalla Regione.

Tutti i soggetti del Tavolo di Partenariato sono stati ampiamente consultati ed hanno avuto la possibilità di esprimere direttamente le proprie osservazioni e proposte nelle diverse fasi in cui si è articolata la predisposizione del PSR 2014-2020.

In analogia a quanto attuato in fase di predisposizione del Programma, anche per la costituzione del Comitato di Sorveglianza si ritiene opportuno assicurare una composizione numericamente ampia e sufficientemente equilibrata nella rappresentanza delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, e dei portatori di interessi diffusi economici, sociali, civili e ambientali.

La composizione del Comitato deve infatti assicurare da una parte la presenza delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione e nella gestione del Programma stesso, dall'altra la rappresentanza a titolo consultivo dei soggetti con i quali il Programma interagisce o ai quali si rivolge.

Tenuto conto anche della positiva ed efficace esperienza del Comitato di Sorveglianza relativo al Programma 2007-2013, che ha confermato l'equilibrata e completa rappresentanza delle diverse categorie di soggetti coinvolti nel partenariato regionale per lo sviluppo rurale,il PSR 2014-2020 prevede una composizione articolata come di seguito descritto.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato, ed è composto da:

- l'Autorità di Gestione;

- i Direttori delle Sezioni regionali responsabili delle misure del Programma;

- un rappresentante dei GAL;

- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;

- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;

- un responsabile regionale del FEAMP;

- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- un rappresentante di AVEPA;

- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;

- un rappresentante della Commissione Pari Opportunità del Veneto;

- otto rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali;

- tre rappresentanti delle Autonomie Locali.

I rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzioni consultive.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente ed esperti di altre Amministrazioni.

A seguito delle osservazioni della Commissione europea e del relativo negoziato, la categoria delle parti economiche, sociali ed ambientali è stata opportunamente integrata di una unità, per assicurare una rappresentazione rispondente. Non rilevando altre particolari criticità sulla effettiva rappresentatività e completezza del Comitato previsto nella proposta di Programma trasmessa alla Commissione europea il 27 marzo 2015, si ritiene che la composizione dello stesso potrà essere confermata nella versione finale del documento approvato dalla CE.

Riguardo all'attività del Comitato, viene sottolineato il ruolo fondamentale ricoperto dallo stesso nelle fasi di avvio della gestione del Programma, laddove è previsto che il Comitato sia "consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni"; tale disposizione, dal punto di vista applicativo, comporta che l'approvazione da parte della Giunta regionale dei bandi pubblici di selezione delle domande di aiuto sia preceduta dalla consultazione obbligatoria del Comitato. Nelle more della Decisione comunitaria di approvazione del Programma, è quindi opportuno avviare le procedure di costituzione del Comitato, al fine di permettere una pronta attivazione delle misure del PSR una volta che lo stesso sia approvato.

Stante la composizione sopra esposta, si evidenzia la necessità di assicurare la massima coerenza delle designazioni previste per il Comitato di sorveglianza, rispetto alle condizioni e criteri che hanno caratterizzato la definizione del Tavolo di Partenariato regionale, confermando in particolare che l'individuazione degli otto rappresentanti delle parti economiche, sociali, ambientali e dei tre rappresentanti delle Autonomie locali del Veneto avvengano nell'ambito delle correlate "aree di interesse" in cui si articola il Tavolo (autorità pubbliche e territoriali; imprenditoriale, economica e produttiva; ambientale e naturalistica; sociale, occupazionale e del lavoro). Nell'ambito del Partenariato, infatti, alcuni soggetti hanno prioritariamente contribuito alla definizione del PSR, garantendo la predisposizione di un Programma mirato, efficace, condiviso e rappresentativo delle esigenze e dei fabbisogni delle diverse componenti operanti sul territorio.

In relazione alla necessità già richiamata di garantire la più ampia rappresentatività della complessità degli interessi richiamati dal PSR 2014-2020, si propone pertanto che gli otto rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali siano individuati nell'ambito delle suddette "aree di interesse" e con riferimento alle seguenti "categorie" di soggetti, considerate adeguatamente rispondenti a rappresentare le relative componenti del Partenariato:

a. organizzazioni professionali agricole

b. organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli

c. cooperazione agricola e agroalimentare

d. imprese agroalimentari e alimentari

e. associazioni ambientaliste

f. associazioni dei consumatori

g. associazioni di rappresentanza del terzo settore

h. ordini e collegi professionali.

In particolare, si prevede la designazione di un rappresentante da parte di ciascuna delle categorie individuate.

I diversi soggetti classificati nell'ambito di ciascuna categoria che verranno invitati a fornire le rispettive indicazioni per la rappresentanza effettiva all'interno del Comitato sono individuati sulla base dell'elenco del Tavolo di Partenariato dello sviluppo rurale di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1383/2013, come integrato dal presente provvedimento.

Ciascuna categoria così individuata ha la facoltà di riconoscere ed esprimere la propria rappresentanza nell'ambito del Comitato, tramite adeguato confronto e consultazione tra i singoli soggetti che la compongono. La conseguente nomina dei suddetti rappresentanti in seno al Comitato è disposta, quindi, in base alle designazioni proposte dai diversi soggetti, nell'ambito di ogni categoria.

Si ritiene peraltro opportuno, al fine di assicurare una effettiva rappresentatività delle componenti all'interno del Comitato, che l'esponente di una categoria debba in ogni caso essere espressione condivisa da parte di più soggetti. Pertanto, in assenza di designazioni, o qualora un candidato non raccolga comunque più di una designazione, non si darà luogo alla nomina del rappresentante della categoria interessata all'interno del Comitato.

Per la definizione del rappresentante delle associazioni dei consumatori viene fatto riferimento all'elenco delle associazioni iscritte al Registro regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

Per quanto riguarda le Autonomie Locali, si ritiene rispondente e significativa la rappresentanza delle seguenti categorie di soggetti:

A. Province,

B. Comuni,

C. Enti Montani.

Per le Autonomie Locali, la richiesta di indicare un proprio rappresentante in seno al Comitato sarà rivolta rispettivamente alle Unioni regionali delle Province (UPI), dei Comuni (ANCI), e dei Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM) del Veneto.

Per quanto riguarda il rappresentante dei GAL, il componente del Comitato verrà indicato, in via transitoria, dai Gruppi di azione locale approvati nell'ambito del PSR 2007 - 2013, fino all'approvazione dei nuovi GAL selezionati nell'ambito del PSR 2014 - 2020, ai quali spetterà la designazione del componente definitivo.

Ai fini della programmazione dello sviluppo rurale, l'Autorità ambientale regionale è individuata nel Direttore del Dipartimento regionale all'Ambiente.

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Autorità di Gestione del Programma, con il supporto tecnico-amministrativo ed operativo della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, è incaricato di procedere all'avvio delle fasi di confronto e consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive designazioni ai fini della costituzione del Comitato stesso.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 1383, relativa all'istituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, che autorizza la Giunta regionale a condurre il conseguente negoziato con la Commissione europea e ad apportare tutte le modifiche necessarie a seguito del negoziato medesimo o in relazione all'approvazione dei regolamenti attuativi dell'UE o delle decisioni assunte a livello nazionale per quanto riguarda il primo pilastro della PAC, mentre incarica la Giunta di informare la competente commissione consiliare dello stato di evoluzione del negoziato e delle determinazioni conseguentemente assunte;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 15 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1235 del 15/07/2014 "Adozione del Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, e della Valutazione di incidenza (art. 55 del reg. UE n. 1303/2013 e art. 77 del reg. UE n. 1305/2013)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/INF del 5 agosto 2014, relativa alla conferma di avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e della contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la comunicazione prot. n. 323042 del 29 luglio 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, che informa il Presidente del Consiglio Regionale in merito all'avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e alla contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 contenente "Osservazioni della Commissione sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014";

VISTA la comunicazione n. 545514 del 22 dicembre 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, con la quale viene trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 relativa alle "Osservazioni della Commissione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014", unitamente alle medesime osservazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 18 marzo 2015 che approva il quadro delle osservazioni-risposte alla Commissione europea, il piano finanziario, il Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, la Valutazione di incidenza e la Dichiarazione di sintesi del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9,11,13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e programmi settore primario;

DATO ATTO che, ai fini delle attività previste dal presente provvedimento, il Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale, Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, si avvale direttamente del supporto tecnico ed amministrativo della Sezione Piani e programmi settore primario, in coerenza con il quadro delle competenze stabilite dalla DGR n. 2611/2013;

CONSIDERATO che il negoziato con i Servizi della Commissione europea non ha evidenziato particolari criticità sulla rappresentatività e la completezza del Comitato previsto nella proposta di Programma;

RITENUTO che, a seguito delle osservazioni della Commissione europea e del relativo negoziato, si è concordato di aggiungere un ulteriore rappresentante nella categoria delle parti economiche, sociali ed ambientali;

RITENUTO che, non essendoci altre particolari criticità sulla rappresentatività e la completezza del Comitato previsto nella proposta di Programma, la composizione dello stesso verrà quindi confermata nella versione finale del documento.

RITENUTO che la composizione del Comitato debba assicurare la presenza delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione e nella gestione del Programma stesso, nonché una adeguata rappresentanza a titolo consultivo dei soggetti con i quali il Programma interagisce o ai quali si rivolge;

RITENUTO di individuare specifiche e rappresentative categorie di soggetti tra i componenti il Partenariato, ognuna delle quali possa esprimere un unico rappresentante in seno al Comitato;

RITENUTO di prevedere adeguate procedure di nomina che assicurino una effettiva rappresentatività dei soggetti appartenenti alle categorie interessate;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;

2. di attivare, nelle more dell'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, le procedure necessarie per la costituzione del Comitato di sorveglianza previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013, secondo la composizione prevista dalla Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014 e dal testo del PSR 2014-2020 come integrata a seguito del negoziato con la Commissione europea in base al documento di osservazioni e delle risposte di cui all'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale del n. 305 del 18 marzo 2015;

3. di individuare i rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali previsti nell'ambito del Comitato di cui al precedente punto 2, nell'ambito delle correlate "aree di interesse" in cui si articola il Tavolo regionale di Partenariato per il PSR 2014-2020 (DGR n. 1383/2013) e con riferimento alle seguenti categorie di soggetti:

a. organizzazioni regionali dei produttori agricoli

b. sindacati regionali dei lavoratori agricoli

c. federazioni regionali della cooperazione agricola e agroalimentare

d. associazioni regionali di imprese del settore agroalimentare

e. associazioni ambientaliste di livello regionale

f. associazioni regionali dei consumatori

g. associazioni regionali di rappresentanza del terzo settore

h. ordini e collegi professionali.

4. i soggetti componenti le categorie di cui al precedente punto 3 sono individuati sulla base dell'elenco del Tavolo di Partenariato di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 1383, integrato con l'Associazione UECOOP - Unione Europea delle Cooperative, che successivamente ha presentato richiesta di partecipazione;

5. di stabilire la designazione dei rappresentanti in numero di uno per ciascuna delle categorie di cui al precedente punto 3;

6. di prevedere che la designazione del rappresentante delle associazioni dei consumatori venga effettuata in base all'elenco delle associazioni iscritte al Registro regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

7. di stabilire che la nomina in seno al Comitato del rappresentante di ognuna delle categorie di cui al precedente punto 3 sia disposta sulla base delle designazioni ricevute dai soggetti appartenenti alle stesse categorie;

8. di stabilire che in assenza di designazioni, o qualora un candidato non raccolga più di una indicazione all'interno di una categoria, non si dia luogo alla nomina di alcun rappresentante della medesima categoria nell'ambito del Comitato;

9. di prevedere che i tre rappresentanti delle Autonomie Locali all'interno del Comitato siano designati rispettivamente dalle Unioni regionali delle Province (UPI), dei Comuni (ANCI) e dei Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM) del Veneto;

10. di prevedere che il componente del Comitato nominato in rappresentanza dei GAL veneti venga indicato, in via transitoria, dai Gruppi di azione locale approvati nell'ambito del PSR 2007-2013, fino all'approvazione dei nuovi GAL selezionati nell'ambito del PSR 2014 - 2020, ai quali spetterà la designazione del componente definitivo;

11. di individuare, ai fini della programmazione dello sviluppo rurale, l'Autorità ambientale regionale nel Direttore del Dipartimento regionale all'Ambiente;

12. di stabilire che i rappresentanti dell'Autorità di Gestione del PSR, delle Sezioni regionali responsabili delle misure del Programma, delle Autorità di Gestione della programmazione regionale del FESR e del FSE, un responsabile regionale del FEAMP, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Organismo pagatore regionale AVEPA, della Commissione Pari Opportunità del Veneto vengano individuati sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse autorità;

13. di incaricare il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Autorità di Gestione del Programma, con il supporto tecnico-amministrativo ed operativo della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, di procedere all'avvio delle fasi di confronto e consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive designazioni ai fini della costituzione del Comitato stesso;

14. di stabilire che la nomina in seno al Comitato sia disposta con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni ricevute e secondo le modalità di cui ai punti precedenti;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

16. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;

17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 297488)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 611 del 21 aprile 2015

Protocollo d'intesa per la tutela del vetro artistico di Murano, dei merletti di Burano, delle maschere veneziane e altro per l'anno 2015. Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto 2 luglio 2013 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione di un Protocollo di intesa per la tutela dei prodotti vetrari, dei merletti e delle maschere e altro tra la Regione del Veneto, la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia, Unioncamere del Veneto, le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. 23 ottobre 2009, n. 27, il Consorzio Promovetro di Murano, la Fondazione Musei Civici di Venezia, le forze dell'ordine e le organizzazioni imprenditoriali di categoria degli artigiani e dei commercianti, in attuazione del Decreto 2 luglio 2013 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013".

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2394 del 16/12/2013 è stato approvato il protocollo d'intesa per la tutela del Vetro Artistico di Murano e delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane per gli anni 2014 e 2015.

Il predetto protocollo è stato firmato nell'isola di Murano in data 24 febbraio 2014 ed ha ottenuto grande consenso e risalto dalla stampa locale e nazionale.

Successivamente alla firma del protocollo, la Prefettura di Venezia ha espresso la volontà di partecipare, sia per se stessa che anche a nome di altre Istituzioni e delle forze dell'ordine, in qualità di sottoscrittori dello stesso apportandone però alcune modifiche al fine di inquadrare tale iniziativa nell'ambito di un precedente Protocollo Generale in materia di contraffazione e vendita abusiva di prodotti sottoscritto in data 25 maggio 2011 tra la Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e la Camera di Commercio di Venezia.

In data 23/03/2015, dopo aver richiesto e concordato con gli uffici regionali alcune modifiche non sostanziali al testo, la Prefettura di Venezia inoltrava a mezzo mail la versione definitiva del Protocollo d'Intesa per la proposta di sottoscrizione.

Ferme restando tutte le premesse previste dalla DGR n. 2394/2013, e considerando che la presenza della Prefettura di Venezia tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'Intesa potrà senz'altro aggiungere valore alle azioni da porre in atto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista procedurale, si ritiene di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale il nuovo testo di protocollo così come da **Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 148, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il Decreto 2 luglio 2013 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013";

VISTO l'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTA la DGR 15 ottobre 2013, n. 1872 avente ad oggetto "Approvazione del Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2013, denominato Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto";

CONSIDERATO che la DGR n. 1872/2013 ha previsto tra l'altro la realizzazione di un progetto specifico sul territorio della provincia di Venezia, finalizzato alla verifica dell'oggettistica che viene venduta principalmente ai turisti tramite attività di controllo sui vetri di Murano, sui merletti di Burano e sulle maschere veneziane oltre ad un'attività di comunicazione che aiuti il consumatore a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti e che lo agevoli nella conoscenza delle modalità e procedure per adire un eventuale ricorso all'autorità garante per la concorrenza nel caso in cui si riscontrassero episodi di scorrettezza commerciale;

VISTA la DGR n. 2394 del 16 dicembre 2013;

VISTA la DGR n. 226 del 24 febbraio 2015 avente ad oggetto: Rimodulazione del Programma Generale di Intervento per la concessione della seconda tranche di contributi assegnati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2014. Programma Generale d'Intervento denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto", di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872. Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0043087 del 26 marzo 2015 con la quale viene accettata la rimodulazione al Programma Regionale d'Intervento così come prevista dalla DGR 226 del 24 febbraio 2015;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2. di aderire, per quanto in premessa indicato, al Protocollo d'intesa per la tutela del vetro artistico di Murano, dei merletti di Burano, delle maschere veneziane e altro per l'anno 2015 tra la Regione del Veneto, la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia, Unioncamere del Veneto, le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. 23 ottobre 2009, n. 27, il Consorzio Promovetro di Murano, la Fondazione Musei Civici di Venezia, le forze dell'ordine e le organizzazioni imprenditoriali di categoria degli artigiani e dei commercianti, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;

3. di incaricare il Presidente della Regione o un suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui al punto precedente, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;

4. di dare atto che il Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2. si inserisce nell'ambito delle azioni previste dall'Intervento n. 2 "Turista protetto"di cui al punto 2. delle premesse della DGR 15 ottobre 2013 n. 1872, così come rimodulato con DGR n. 226 del 24 febbraio 2015 e che, pertanto, i relativi costi, per un importo massimo di 15.000,00 euro, sono ricompresi nell'importo complessivo di euro 52.500,00 previsto a favore dell'Associazione Adiconsum ai sensi della medesima deliberazione;

5. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 611 del 21 aprile 2015 pag. 1/5

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TUTELA DEL VETRO ARTISTICO DI MURANO,
DEI MERLETTI DI BURANO,
DELLE MASCHERE VENEZIANE E ALTRO

PREMESSO

- che, in data 25 maggio 2011, è stato sottoscritto tra la Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e la Camera di Commercio di Venezia il Protocollo d'intesa in materia di contraffazione e vendita abusiva di prodotti, finalizzato a potenziare ulteriormente la collaborazione tra Istituzioni e Associazioni di categoria, al fine di attivare mirate e coordinate strategie volte a garantire la sicurezza dei prodotti a tutela dei consumatori e della concorrenza leale;
- che, in attuazione del predetto Protocollo d'intesa, è stato istituito, presso la Prefettura di Venezia, un tavolo tecnico, quale cabina di regia, per il coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno, attraverso il coinvolgimento degli Enti Istituzionali preposti, delle Forze dell'Ordine, delle Polizie Locali e delle Associazioni di categoria interessate;
- che è stato costituito, presso la Camera di Commercio di Venezia, un Osservatorio sulla sicurezza dei prodotti, con il compito di dare impulso a specifiche azioni di sensibilizzazione, quale lo studio e l'analisi di misure atte al contrasto degli illeciti nel settore della sicurezza dei prodotti, la programmazione e la promozione di iniziative di informazione delle imprese sulla materia della sicurezza;
- che dai dati presentati dall'Associazione Confartigianato di Venezia emerge che il 70% dei prodotti di vetro di Murano, come pure i merletti ei Burano e le maschere veneziane risulterebbero per lo più oggetto di importazione, spesso realizzati con sostanze tossiche o allergizzanti, che provocano gravi danni alla salute;
- che, nell'ambito del Protocollo citato in premessa, è interesse delle Parti assicurare la tutela di tali specifici prodotti che, per le caratteristiche, la tipicità e l'originalità, contraddistinguono l'attività artigianale della Città di Venezia, attraverso un'azione sinergica ed unitaria, tesa a garantire condizioni di piena trasparenza, di legalità e di qualità, allo scopo di prevenire gravi rischi alla salute pubblica;
- che, in data 24 febbraio 2014, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia, le Associazioni di categoria interessate e le Associazioni dei consumatori per la tutela del vetro artistico di Murano, del merletto di Burano e della maschere veneziane;
- che si rende necessario apportare al predetto documento alcune modifiche correttive, inerenti in particolare l'attività di vigilanza e di controllo, inquadrando l'iniziativa nell'ambito del Protocollo generale in materia di contraffazione e vendita abusiva di prodotti, sottoscritto in data 25 maggio 2011;

ALLEGATOA alla Dgr n. 611 del 21 aprile 2015 pag. 2/5

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, l'Unioncamere Veneto, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di categoria ed il Consorzio Promovetro di Murano

SI IMPEGNANO

ART. 1

Cooperazione interistituzionale

Le Parti, nel rispetto delle specifiche competenze, si impegnano a rafforzare ulteriormente la cooperazione interistituzionale per assicurare, attraverso un'azione unitaria e coordinata i seguenti interventi:

a) informazione capillare e sensibilizzazione dei consumatori sulle caratteristiche storiche e culturali e le qualità intrinseche alla lavorazione artistica del vetro di Murano e sull'importanza del marchio Vetro Artistico di Murano, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane, nonché delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia;

b) sensibilizzazione dei produttori e dei commercianti di oggetti di vetro, dei merletti e delle maschere sul valore culturale e commerciale della lavorazione artistica del vetro di Murano e del marchio Vetro Artistico Murano, dei merletti di Burano e delle maschere veneziane, nonché delle conterie e vetro a lume prodotti a Murano e Venezia;

c) istituzione di un apposito tavolo tecnico, nell'ambito dell'Osservatorio sulla sicurezza dei prodotti, entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, con il compito di redigere un documento sulle "modalità di esposizione, etichettatura e proposta di vendita al pubblico dei prodotti in vetro", contenente tutte le indicazioni utili agli operatori commerciali per garantire il rispetto della normativa sull'etichettatura di tali prodotti.

Il tavolo tecnico sarà composto da rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale del Comune di Venezia e dalla Camera di Commercio di Venezia e dalle Associazioni dei Consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 L.R. 27/2009;

d) informazione dei consumatori, dei produttori e dei commercianti di oggetti in vetro, sulle norme che regolamentano la lavorazione artistica del vetro di Murano e sulla normativa di legge che disciplina la trasparenza dell'etichettatura dei prodotti;

e) informazione dei consumatori, dei produttori e dei commercianti dei merletti di Burano e delle maschere veneziane sulla normativa di legge che disciplina la trasparenza dell'etichettatura dei prodotti;

f) attuazione di eventuali forme di ricorso all'Autorità garante per la concorrenza per azioni volte a tutelare la produzione locale e di conseguenza gli acquisti da parte dei consumatori;

g) raccolta di segnalazioni da parte delle Associazioni Consumatori, delle Associazioni di categoria e di Promovetro da inoltrare alla Camera di Commercio di Venezia, su pratiche commerciali sospette di scorrettezza aventi ad oggetto la produzione di vetro artistico, la produzione dei merletti, delle maschere veneziane, nonché delle conterie e vetro a lume prodotte a Murano e Venezia;

ART. 2

Coordinamento e comunicazione

La Regione del Veneto, d'intesa con la Prefettura di Venezia, coordinerà le specifiche iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione a tutela dei prodotti vetrari, dei merletti, delle maschere e altro.

La Regione del Veneto e le Associazioni dei Consumatori, non appena verrà finanziato il progetto regionale "Turista Protetto", di cui alla DGR 1872 del 15 ottobre 2013, già approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, stanzieranno a favore della Camera di Commercio di Venezia per gli anni 2014 e 2015 la somma complessiva di euro 15.000,00 da destinarsi alle eventuali indagini chimico fisiche che si dovessero rendere necessarie nell'ambito dell'attività di controllo.

Il Comune di Venezia si impegna a promuovere ogni iniziativa di comunicazione atta a contrastare il fenomeno della contraffazione e la difesa dei valori della legalità, attraverso lo sviluppo dei progetti approvati dalla Prefettura di Venezia e finanziati dagli Enti sottoscrittori, e la promozione delle relative attività di comunicazione e di marketing nel territorio veneziano.

In particolare, l'attività di informazione, sensibilizzazione e tutela dei consumatori è affidata, in via principale, alle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro Regionale, in ragione della loro vocazione istituzionale e della specifica competenza in materia.

I rapporti con le imprese saranno direttamente curati dalle Associazioni di categoria preposte, caratterizzate da una specifica vocazione istituzionale, rappresentatività e competenza tecnica nel settore.

ART. 3

Attività di vigilanza e controllo

1 – Nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sarà valutato l'andamento del fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla produzione e vendita di oggetti di vetro di Murano, di merletti di Burano e delle maschere veneziane, ai fini della definizione di adeguate ed appropriate strategie congiunte di prevenzione, controllo e contrasto.

2 – In tale prospettiva, verranno pianificati servizi integrati di controllo da parte delle Forze dell'Ordine, con il coinvolgimento della Polizia Locale del Comune di Venezia, degli Organi ispettivi della Camera di Commercio, nonché degli Organi di vigilanza preposti, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

A tal fine, potranno essere effettuate, a cura della Camera di Commercio di Venezia, apposite verifiche sulle qualità chimico-fisiche dei prodotti, attraverso l'impiego dei fondi erogati dalla Regione del Veneto.

Articolo 4

Durata e verifiche

Il presente Protocollo d'Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà una durata corrispondente all'anno 2015.

ALLEGATOA alla Dgr n. 611 del 21 aprile 2015 pag. 4/5

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, con cadenza almeno semestrale, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente documento, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.

Venezia,

Il Prefetto di Venezia

La Regione del Veneto

Il Commissario Straordinario del Comune di Venezia

Il Commissario della Provincia di Venezia

Il Presidente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Venezia

Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia

Per adesione:

Il Questore di Venezia

Il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Venezia

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia

Il Presidente di Confcommercio di Venezia

Il Presidente di Confesercenti Venezia

Il Presidente di Confartigianato Venezia

ALLEGATOA alla Dgr n. 611 del 21 aprile 2015

Il Presidente di CNA Venezia

_____

Il Presidente di Adiconsum Veneto

_____

Il Presidente di ADOC Veneto

_____

Il Presidente di Federconsumatori Venezia

_____

Il Presidente di Lega Consumatori Venezia

_____

Il Presidente di Unione Nazionale Consumatori Veneto

_____

Il Presidente di Promovetro di Murano

_____

Il Presidente di Casartigiani Venezia

_____

Il Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia

_____

(Codice interno: 297497)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 626 del 28 aprile 2015

Adesione della Regione del Veneto alle attività del Comitato Promotore del Premio letterario "Giuseppe Berto".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Regione aderisce, dall'anno 2015, al Comitato Promotore della ripresa del Premio letterario dedicato alla memoria dello scrittore Giuseppe Berto.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto sostiene, nell'ambito delle azioni a supporto e promozione della cultura, la realizzazione dei più importanti Premi letterari che si svolgono nel Veneto, manifestazioni che rappresentano anche significativi volani per la valorizzazione e la conoscenza della regione stessa.

Tra questi, anche il Premio dedicato alla memoria dello scrittore Giuseppe Berto ha ricoperto negli anni passati un ruolo importante. Nato nel 1988 su iniziativa di un gruppo di studiosi ed estimatori dello scrittore nonchè di critici illustri, il Premio "Giuseppe Berto" si è tenuto continuativamente sino al 2010, quando a causa di difficoltà organizzative ha dovuto essere sospeso, dopo 22 edizioni.

Nel 2014, in occasione del centenario della nascita dello scrittore, si è sentita l'esigenza di dare nuova luce alla figura di Giuseppe Berto, attraverso un programma di iniziative che hanno trovato realizzazione grazie al Comitato regionale appositamente costituito con DGR. n.1095 del 1° luglio 2014, ai sensi della L.R. n.4 del 16 marzo 2006 "Interventi regionali per le celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale".

Il soggetto attuatore dell'anzidetto Comitato è stato individuato nella Associazione culturale "Giuseppe Berto" di Mogliano Veneto, che presenta tra le proprie finalità, all'articolo 2) dello Statuto, anche il riavvio del Premio Letterario, iniziativa peraltro caldeggiata anche dal Comitato medesimo.

Il prestigio del Premio, che è assegnato ad opere prime di narrativa di scrittori viventi, prodotte in lingua italiana, al quale sarà affiancato anche un riconoscimento per una tesi di laurea di studio sull'Autore, e l'opportunità di rivalutare la figura di Giuseppe Berto, uno tra i maggiori autori del Novecento, hanno indotto il Comitato a prevedere tra i soggetti promotori anche la presenza della Regione del Veneto, che ha sempre sostenuto il Premio.

Per l'edizione 2015 sono già state avviate le necessarie procedure per la definizione e diffusione del bando, che non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Si ritiene pertanto che la Regione del Veneto possa accogliere la proposta del Comitato regionale per le celebrazioni di Giuseppe Berto, aderendo al Comitato promotore del premio Letterario "Giuseppe Berto", precisando che l'adesione non comporta oneri finanziari per l'amministrazione regionale. Va precisato che a tale Comitato hanno già aderito importanti Istituzioni della città di Mogliano Veneto, quali l'Amministrazione comunale, il Liceo Statale "Giuseppe Berto" oltre che l'Associazione culturale "Giuseppe Berto".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO lo Statuto della Associazione Culturale Giuseppe Berto, con sede in Mogliano Veneto, agli atti della competente Sezione regionale Attività Culturali e Spettacolo;

CONDIVISO quanto proposto dal relatore;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

delibera

1. di aderire al Comitato promotore per il Premio Letterario "Giuseppe Berto", Comitato composto dalla Associazione Culturale "Giuseppe Berto" di Mogliano Veneto organizzatrice del Premio, dal Comune di Mogliano Veneto e dal Liceo Statale "Giuseppe Berto" di Mogliano Veneto;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 297434)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 645 del 28 aprile 2015

Disciplina delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva: disposizioni attuative.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono chiarimenti in merito alla certificazione medica per l'attività sportiva, in attesa di approfondimenti e precisazioni a livello nazionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica, non agonistica e amatoriale, ha subito recentemente una rapida evoluzione.

In particolare, il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, in applicazione dell'art. 7 comma 11 della Legge 8 novembre 2012 n. 189, entrato in vigore il 5 agosto 2013, ha riorganizzato la disciplina relativa alla certificazione medico sportiva, stabilendo i criteri e i parametri su cui basare l'idoneità della certificazione per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica ed introducendo il concetto di attività ludico motoria amatoriale, prevedendone l'obbligatorietà di certificazione per alcune tipologie di tale attività.

Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 che, all'art. 42 bis, sopprime l'obbligo appena introdotto di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni", ed elimina altresì l'obbligo dell'elettrocardiogramma a riposo per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, demandandone l'eventuale richiesta alla valutazione clinica del medico o pediatra di base che effettua la visita.

La Legge n. 135 del 30 ottobre 2013 *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.'* aggiorna le modalità di certificazione della attività sportiva non agonistica.

Nel dettaglio, la legge *de qua* prevede che le suddette certificazioni siano rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Inoltre, essa prevede che i predetti medici si avvalgano dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Nell'applicazione delle norme sopraccitate sono emerse delle criticità, tanto che in considerazione della complessità e delicatezza della materia, nel giugno 2014 il Ministero della Salute ha istituito un gruppo di lavoro, composto da esperti segnalati dalle Regioni, che ha avuto il compito di approfondire i molteplici aspetti in materia di medicina sportiva.

Anche grazie al contributo del suddetto gruppo di lavoro relativamente alle criticità sollevate, è stato adottato il Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014 *"Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, in attuazione a quanto previsto dall'art. 42-bis del D.L. n. 69/2013",* che prevedeva la predisposizione di linee-guida da parte della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurgici e degli odontoiatri, sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Tale provvedimento non è risultato, tuttavia, sufficientemente esaustivo, infatti, lo stesso Ministero ha incaricato il suddetto gruppo di lavoro ad elaborare una nota esplicativa.

La bozza di tale nota è stata presentata alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 24 marzo 2015. La Commissione non ha condiviso parte dei contenuti, tanto da segnalare al Ministero l'opportunità di una rivisitazione della definizione di attività sportiva non agonistica che dovrà tenere conto, non solo del tesseramento presso federazioni sportive nazionali o enti riconosciuti dal CONI, ma *'anche di altri criteri legati alla tipologia di attività, al suo impegno cardiovascolare, osteo -muscolo- articolare ed età dei praticanti.*'

Inoltre, nella medesima seduta, la Commissione Salute, rispetto agli esami clinici previsti del Decreto dell'8 agosto 2014, ha espresso '*una forte perplessità nell'aver inserito l'elettrocardiogramma basale per tutti in quanto ritenuto non sempre idoneo e*

necessario ai fini della certificazione medica'.

Gli esiti della Commissione Salute sono stati trasmessi dalla Regione Veneto, in qualità di regione coordinatrice, al competente ufficio ministeriale in data 31 marzo 2015, prot. n. 136370, e si rimane in attesa di ulteriori disposizioni a livello nazionale.

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge un quadro normativo alquanto complesso che necessita di ulteriori approfondimenti. Pertanto, nelle more dell'adozione di provvedimenti esplicativi nazionali, risulta necessario, al fine di evitare comportamenti disomogenei in ambito regionale, precisare tempestivamente alcuni punti in materia di certificazione medica.

In via preliminare, dalla lettura delle norme vigenti in materia stratificatesi nel tempo, possono essere individuate quattro tipologie di attività fisica e sportiva, precisamente:

1) attività sportiva agonistica, per la quale è richiesta la certificazione di idoneità alla pratica agonistica della specifica disciplina sportiva da parte di un Medico dello sport, secondo protocolli e procedure definite;

2) attività sportiva non agonistica, per la quale è richiesta una generica certificazione preventiva di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e dalle successive modifiche introdotte dall'art. 42 bis della L. n. 98/2013, con obbligatorietà dell'elettrocardiogramma;

3) attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, di cui all'art. 4 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013, che richiede certificazione preventiva come normato dallo stesso art. 4;

4) attività ludico-motoria o amatoriale, che non necessita di certificazione, salvo il caso in cui si ricada nell'ipotesi di cui al punto precedente.

Si evidenzia che l'obbligatorietà, prevista per legge, di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela di un bene sovraordinato, la quale deve essere utilizzata in modo rigoroso e non può essere estesa in modo indiscriminato a qualsiasi situazione collegata all'attività fisico-motoria. Tanto più se si considera che evidenze scientifiche consolidate dimostrano l'efficacia dell'attività fisica e motoria nel promuovere la salute della popolazione e nel prevenire molte patologie croniche, per cui bisogna evitare di frapporre inutili ostacoli a chi intende adottare stili di vita più attivi e dedicarsi a forme di attività fisica che non si configurino come attività sportiva in senso stretto.

Ciò premesso, si rende necessario, nelle more di chiarimenti a livello nazionale e alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra esposte, fornire indicazioni puntuali e applicabili in modo omogeneo.

La certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come "sportive". A tal riguardo, come precisato altresì da altre Regioni, in particolare l'Emilia-Romagna, l'attività motoria può essere definita "sportiva" se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l'organizzazione dell'attività (organi scolastici, CONI, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all'attività (l'essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), come già sottolineato dalla Commissione Salute nella seduta del 25 marzo 2015.

Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di "attività sportiva" , come sopra definita, sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all'obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i.;

Vista la Legge n. 135 del 30 ottobre 2013;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, "Approvazione delle linee-guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica";

Viste le DGR n. 489/2004 e n.1937/2013;

Visti gli esiti della Commissione Salute trasmessi dalla Regione Veneto, in qualità di regione coordinatrice, al competente ufficio ministeriale in data 31 marzo 2015, prot. n. 136370;

Visto l'art.2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità in premessa riportate, le disposizioni attuative in ordine alla disciplina delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva;

2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

3. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 297442)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 653 del 28 aprile 2015

Costituzione della Rete regionale per l'Alzheimer. LR 23/2012. Primo provvedimento: recepimento del Piano Nazionale Demenze e definizione dei primi adempimenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto recepisce il Piano Nazionale per le Demenze, predisponendo i seguenti primi adempimenti: definizione del sistema informatico e del flusso informativo; programmazione di un corso di formazione; costituzione del Tavolo permanente per la Rete dell'Alzheimer; ridenominazione del "Centro per il Decadimento Cognitivo" (CDC) in "Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze" (CDCD).

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'assessore Davide Bendinelli, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 intitolata "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" sono state fornite indicazioni in merito alle reti cliniche integrate con il territorio (paragrafo 3.2.4), tra le quali è inclusa la Rete dell'Alzheimer. La norma specifica che "... con propri provvedimenti la Regione ha costituito una rete di servizi clinico-assistenziali specificatamente dedicati alle persone colpite da malattia di Alzheimer e da altri tipi di declino cognitivo e demenza. Secondo tale modello, i Centri di Decadimento Cognitivo costituiscono uno degli elementi chiave della rete assistenziale e sono omogeneamente diffusi su tutto il territorio regionale e fanno parte integrante di tale sistema le Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali e le Strutture ad Alta Protezione per i malati di Alzheimer (SAPA) assieme al Centro Regionale di Riferimento per l'Invecchiamento Cerebrale (CRIC), affidato all'Azienda Ospedaliera di Padova".

La LR 23/2012 dispone che la rete Alzheimer regionale individui come attività di indirizzo l'adozione di sistemi omogenei di raccolta dati (cartella clinica informatizzata regionale) indispensabile per la costruzione di un registro regionale; la definizione di percorsi clinico assistenziali condivisi e specifici per le diverse forme di patologia degenerativa, in grado di ridurre la disomogeneità di accesso alle cure e di razionalizzare l'uso delle risorse; la sperimentazione di forme assistenziali territoriali in grado di assicurare la continuità dell'assistenza dalla diagnosi fino alle fasi di maggiore gravità di malattia, garantendo un adeguato supporto ai pazienti e alle famiglie.

Il Piano dispone, inoltre, che al CRIC competano: il coordinamento dei Centri di Decadimento Cognitivo regionali e il supporto alla rete di Alzheimer; lo sviluppo e la verifica di linee guida e percorsi assistenziali; la collaborazione con centri e consorzi di ricerca internazionali; le attività di ricerca clinica e di trasferimento delle conoscenze; la qualificazione professionale e l'aggiornamento con un rafforzamento dei sistemi di formazione.

Per quanto riguarda le Strutture ad Alta Protezione per i malati di Alzheimer (SAPA), la programmazione di tali unità di offerta è stata approvata con DGR 2208 del 3 agosto 2001.

I contenuti della LR 23/2012 in materia di Rete dell'Alzheimer necessitano di disposizioni attuative, al fine di coordinare in un nuovo assetto operativo i provvedimenti attualmente vigenti: DGR n. 1404/2000 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Aziende ULSS per l'avvio sperimentale di programmi integrati per la Malattia di Alzheimer ed altre demenze); DGR n. 3542/2007 (Linee guida per il riassetto dei servizi socio-sanitari per le persone affette da decadimento cognitivo).

Per quanto riguarda inoltre la programmazione dei SAPA, la cui rete è composta attualmente da n. 145 posti, attivati in 15 strutture, su un totale di oltre 25 mila impegnative e quote di residenzialità extraospedaliera per persone non autosufficienti di norma anziane, si rileva opportuno definire un modello in grado di intervenire in modo più significativo ed in grado di meglio rispondere ad un fabbisogno di utenza più elevato. Si stima infatti che oggi nelle strutture extraospedaliere regionali l'utenza con problemi di demenza accompagnata da disturbi comportamentali rappresenti più della metà delle persone accolte.

Con decreto del Segretario regionale per la Sanità, oggi Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 38 del 9 maggio 2013 è stato costituito il Gruppo di lavoro per la Rete dell'Alzheimer con il mandato di elaborare una proposta di deliberazione della Giunta regionale, con la quale siano esplicitate le disposizioni attuative della LR 23/2012, con particolare riferimento al ruolo del CRIC e dei Centri per il Decadimento Cognitivo e con la ridefinizione della programmazione dei SAPA, nonché le modalità di costituzione del Tavolo permanente per la Rete Alzheimer regionale.

Tale Gruppo è stato composto da personale della Direzione regionale Attuazione Programmazione sanitaria, della Direzione regionale Servizi sociali, dal direttore del CRIC, da rappresentanti dei medici e delle principali associazioni rappresentative dei malati di Alzheimer.

Nel mese di novembre 2013 è stato pubblicato il report "Stato dell'arte sull'applicazione delle "Linee guida per il riassetto dei servizi sanitari e socio-sanitari per le persone affette da decadimento cognitivo", realizzato ai sensi della DGR 3542/2007. Il documento è scaricabile dal sito istituzionale della Regione del Veneto (http://www.regione.veneto.it/web/sanita/rete-dell-alzheimer) e se ne propone di seguito una sintesi dei contenuti.

Con la DGR 3542 del 6 novembre 2007 la Regione del Veneto ha dato avvio alle "Linee guida per il riassetto dei servizi sanitari e socio-sanitari per le persone affette da decadimento cognitivo".

Le linee guida facevano seguito alla precedente DGR 1404/2000 che, di fatto, non aveva trovato un'applicazione omogenea sull'intero territorio della regione anche per il persistere delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) sul territorio nazionale (ai sensi del DM 204/2000).

La DGR 3542/2007 ha apportato importanti aspetti innovativi rispetto alla precedente DGR 1404/2000 e alla disciplina delle UVA, istituendo il Centro per il Decadimento Cognitivo (CDC) quale punto nodale che si interfaccia con il Medico di Medicina Generale (MMG) da una parte e con l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) dall'altra, nell'ottica della presa in carico della persona affetta da decadimento cognitivo e della famiglia.

I Centri per il Decadimento Cognitivo (CDC) sostituiscono, pertanto, le preesistenti Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) e i Centri Ospedalieri di Approfondimento Diagnostico della Demenza (COADD) e in essi confluiscono le risorse delle UVA e dei COADD con compiti di tipo multiprofessionale e multidimensionale.

Secondo i dati contenuti nella citato report, la DGR 3542/2007 ha portato all'istituzione di 26 CDC in 15 delle 23 Aziende sanitarie esistenti (comprese le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona). Il percorso è stato completato nell'anno 2014, e l'obiettivo della costituzione del CDC è stato inserito tra gli

obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende sanitarie del Veneto per l'anno 2014 ai sensi della DGR n. 2533 del 20 dicembre 2013..

La DGR 3542/2007 ha previsto all'interno del CDC anche la presenza di alcune figure professionali specifiche chiamate a svolgere attività medica clinica e di follow-up, infermieristica, prescrizione di farmaci e di monitoraggio, valutazione neuropsicologica, stimolazione cognitiva, sostegno psicologico al paziente e al familiare, *counseling* ed attività psicoeducativa rivolti alle famiglie.

Dal report emerge che i casi attesi di demenza nel Veneto sono 65.321, di cui 50.324 di demenza tipo Alzheimer. A questi vanno sottratti 18.290 (28%) casi di demenze secondarie o di persone con demenza istituzionalizzate che solitamente afferiscono ai CDC solo per la prescrizione e il monitoraggio di farmaci soggetti a registro. Pertanto i casi di demenza potenzialmente afferenti ai CDC dell'intero territorio regionale ammontano a circa 43.000.

I casi prevalenti intercettati dai CDC sull'intero territorio della Regione del Veneto sono stati 19.885 nel 2009 e 22.412 nel 2010.

I casi prevalenti, calcolati come rapporto tra i casi intercettati dai CDC e i casi potenzialmente afferenti ai CDC, sono stati il 42% nel 2009 e il 48% nel 2010.

I nuovi casi di demenza attesi nel Veneto calcolati sulla base del 12,5¿, secondo lo studio ILSA (Studio Italiano Longitudinale sull'Invecchiamento) del CNR, sono circa 12.000 e i casi intercettati dai CDC sono stati 6.629 con un rapporto tra osservati e attesi pari al 55%.

Le valutazioni neuropsicologiche (sia diagnostiche che di follow-up) sono state 16.441 nel 2009 e 19.450 nel 2010. Il numero di pazienti trattati con inibitori delle colinesterasi nel 2010 sono stati 10.835, mentre i pazienti trattati con farmaci antipsicotici atipici sono stati 3.790, rispettivamente pari a circa il 45% e 17% dei pazienti intercettati nel 2010 (22.412).

Il numero di prestazioni (visite, test neuropsicologici, valutazioni comportamentali) per numero di pazienti per CDC e il tempo medio (visite mediche ed esami neuropsicologici) per anno dedicato ad ogni paziente hanno evidenziato un'ampia variabilità tra i Centri, in virtù probabilmente della variabilità della composizione dei team e della dotazione di personale.

I dati quantitativi indicano che nei CDC viene intercettato circa il 50% dei casi prevalenti dei casi attesi di demenza. Dal report risulta, inoltre, un'importante variabilità nelle procedure diagnostiche, nel trattamento farmacologico o non farmacologico, nel

numero di prestazioni/anno e nel tempo medio/anno dedicato ai malati e nell'aiuto di cui possono disporre i loro familiari. Questo ha indotto una conseguente riflessione sul grado di appropriatezza degli interventi sanitari e psicosociali che vengono erogati. Dalla raccolta dei dati attraverso la scheda di rilevazione delle attività dei CDC finalizzata alla produzione del report del 2013 è emersa la necessità di attivare un flusso informatico.

In sintesi, perciò, la finalità del report è stata quella di stimolare una riflessione sul sistema demenza nel Veneto al fine di facilitare lo sviluppo di percorsi di attuazione della DGR e per superarne i limiti.

L'attivazione del Gruppo di lavoro per l'attuazione della LR 23/2012 in materia di rete per l'Alzheimer e la contestuale analisi dello stato dell'arte illustrata nel report sopra citato si sono innestate in un percorso di predisposizione ed approvazione in seno alla Conferenza Unificata del documento "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze", di seguito denominato Piano o Piano nazionale demenze (PND). Il Piano è stato approvato con l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome il 30 ottobre 2014 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 9 del 13 gennaio 2015.

Il Piano nazionale muove dalla considerazione che le demenze, in crescente aumento nella popolazione generale, sono state definite secondo il Rapporto OMS del 2012 "una priorità mondiale di salute pubblica".

Il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza delle demenze è l'età e l'Italia è uno dei paesi con la più alta presenza di anziani. In Europa i tassi di incidenza per demenza variano dal 2,4 per 1.000 anni/persona nella classe d'età 65-69 anni fino al 40,1 per 1.000 anni/persona in quella maggiore di 90 anni nella popolazione maschile, e dal 2,5 all'81,7 rispettivamente nella popolazione femminile.

Le demenze rappresentano una delle maggiori cause di disabilità, soprattutto nell'anziano. Considerato il progressivo invecchiamento della popolazione generale queste patologie stanno diventando, e lo saranno sempre più, un problema rilevante in termini di sanità pubblica.

Il Piano nazionale intende promuovere e migliorare gli interventi relativi alle demenze sugli aspetti terapeutici specialistici e sul sostegno del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura.

Questi i 4 obiettivi principali del documento:

1) Interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria.

2) Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata.

3) Implementazione di strategie e interventi per l'appropriatezza delle cure.

4) Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita.

Il Piano si propone di aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro familiari, ma anche dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e coinvolgimento, su prevenzione, diagnosi tempestiva, trattamento e assistenza delle persone con demenza con attenzione anche alle forme ad esordio precoce. Inoltre intende migliorare la capacità del SSN nell'erogare e monitorare i servizi attraverso la razionalizzazione dell'offerta e l'uso di metodologie di lavoro basate soprattutto sull'appropriatezza delle prestazioni erogate al fine di rendere omogenea l'assistenza, con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sanitaria.

Il recepimento del Piano nazionale demenze da parte della Regione del Veneto viene perciò declinato nelle seguenti azioni di supporto che si definiscono con la presente deliberazione:

1) Definizione del sistema informativo regionale sulle demenze.

2) Organizzazione del Corso di formazione multiprofessionale sul tema "I Centri per i Disturbi cognitivi e le Demenze per la Rete dell'Alzheimer del Veneto".

3) Costituzione del Tavolo permanente per la Rete regionale dell'Alzheimer.

4) Ridenominazione dei "Centri per il Decadimento Cognitivo" (CDC) in "Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze" (CDCD).

Per quanto riguarda il sistema informativo, con la DGR n. 1238 del 16 luglio 2013, nell'ambito del "Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (PRIHTA)" e con riferimento al bando approvato con la DGR n. 2461 del 4

dicembre 2012 è stato approvato il progetto "CaCEDem. Cartella clinica elettronica per le demenze", avente come promotore l'Azienda ULSS 21 di Legnago, quale capofila di un gruppo di 9 Aziende sanitarie del Veneto. Il progetto ha avuto come obiettivo la creazione di una cartella clinica (e relativa banca dati) per le Demenze, atta a supportare la diagnosi e i processi di cura dei pazienti affetti, seguiti presso i vari CDC della Regione del Veneto. Lo strumento è stato configurato per essere idoneo a:

- supportare scenari e processi di cura, rendendo disponibile la storia clinica del paziente a tutti gli autori coinvolti;
- supportare la continuità delle cure, permettendo a diversi operatori che hanno già in carico un paziente di essere consapevoli delle iniziative diagnostiche e terapeutiche portate avanti dai colleghi;
- supportare le attività gestionali ed amministrative correlate ai processi di cura, permettendo di condividere tra gli operatori le informazioni amministrative (ad esempio: prenotazioni di visite specialistiche, ricette, ecc...) o organizzative/ausiliarie per le reti di supporto ai pazienti nelle cronicità e/o nella riabilitazione.
- Lo strumento è configurato come applicativo basato su tecnologia web per fornire una duplice possibilità di utilizzo e servizio alle varie utenze regionali:
- in qualità di vera e propria procedura applicativa per la gestione di una cartella clinica delle demenze;
- nella forma di *repository* (data base di appoggio) di riferimento (*Repository* delle Demenze) per l'archiviazione delle informazioni di cartella clinica delle demenze espressamente finalizzato alla loro condivisione tra le Aziende sanitarie e per la produzione di un flusso informativo verso il *datawarehouse* regionale.

La messa a punto, la formazione e l'utilizzo del sistema CaCEDem è prevista a partire dal secondo semestre del 2015, con l'obiettivo di portarne a regime l'utilizzo in tutto il territorio regionale a partire dal 1° gennaio 2016.

Con l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, si definiscono i contenuti del Tracciato record ai fini dell'invio del flusso per le Demenze al portale regionale dei flussi in materia sanitaria e sociosanitaria.

L'elaborazione dei dati rientra tra i compiti dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie di cui alla DGR n. 2667 del 29 dicembre 2014.

Il corso di formazione multiprofessionale sul tema "I Centri per i Disturbi cognitivi e le Demenze per la Rete dell'Alzheimer del Veneto" verrà articolato secondo il programma di massima contenuto nell'**Allegato B** della presente deliberazione. E' rivolto a personale medico e infermieristico operante nei CDCD del Veneto, limitatamente a due persone per Azienda Sanitaria, con emissione di crediti ECM.

Il Tavolo permanente per la Rete dell'Alzheimer della Regione del Veneto sarà costituito entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento con decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, dovrà essere rinnovato con cadenza triennale e dovrà prevedere la presenza di almeno:

- Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale (o suo delegato) in qualità di presidente;
- Dirigente del Settore Strutture di ricovero intermedie e integrazione socio sanitaria;
- Dirigente del Settore Assistenza ambulatoriale;
- Dirigente della Sezione Non Autosufficienza;
- un Direttore dei Servizi sociali e della Funzione territoriale di un'Azienda ULSS del Veneto;
- Direttore del Centro regionale per lo studio e la cura dell'Invecchiamento Cerebrale - CRIC;
- due responsabili di CDCD del Veneto;
- due rappresentanti dei Medici di Medicina Generale;
- un rappresentante del Coordinamento delle Associazioni Alzheimer del Veneto;
- un rappresentante della Federazione Veneta Solidarietà Alzheimer.

Il provvedimento di costituzione del gruppo potrà integrare ulteriori componenti e dovrà definire le modalità di lavoro e la frequenza di convocazione del Tavolo, per la partecipazione al quale non sono previsti oneri a carico della Regione del Veneto a favore dei componenti.

Sulla base degli obiettivi e delle azioni prioritari definiti dal Piano Nazionale Demenze, nonché sulla scorta delle elaborazioni sui dati del flusso, il Tavolo dovrà fornire le indicazioni operative e il cronoprogramma per la declinazione del Piano nella Regione del Veneto, dovrà inoltre coordinare la stesura di un PDTA e del suo aggiornamento, e dovrà infine predisporre iniziative di formazione. Tali attività saranno quindi oggetto di successivi provvedimenti della Giunta regionale.

L'insieme dei documenti prodotti e dei materiali di lavoro verrà pubblicato nell'area web http://cureintermedie.regione.veneto.it.

Infine, con lo scopo di armonizzare la denominazione dei Centri per il Decadimento Cognitivo, istituiti con la 3542/2007, alla denominazione condivisa a livello nazionale attraverso il Piano Nazionale Demenze, si dispone che, con l'entrata in vigore del

presente provvedimento il Centro per il Decadimento Cognitivo acquisiscano la seguente denominazione: "Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR 23/2012;

Vista la DGR 3542/2007.

Visto il Decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 38 del 9 maggio 2013;

Visto l'accordo tra Governo e Regioni e PA sottoscritto in Conferenza Unificata il 30 ottobre 2014 per l'approvazione del "Piano Nazionale Demenze", pubblicato in GU, serie generale n. 9 del 13 gennaio 2015;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012.

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. Di recepire il Documento Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" approvato dal la Conferenza Unificata il 30 ottobre 2014 e di avviare gli adempimenti descritti nei successivi punti.

3. Di confermare la scelta del sistema informativo "CaCEDem" approvato e finanziato nell'ambito del programma PRIHTA con la DGR 1238/2013 per la creazione di una cartella clinica (e relativa banca dati) per le Demenze, atta a supportare la diagnosi e i processi di cura dei pazienti affetti, seguiti presso i vari CDC della Regione del Veneto.

4. Di approvare con l'**Allegato A** lo schema di flusso dei dati dal sistema "CaCEDem" al portale regionale dei flussi in materia sanitaria e sociosanitaria.

5. Di approvare con l'**Allegato B** il programma ed il calendario di massima del Corso di formazione multiprofessionale sul tema "I Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) per la Rete dell'Alzheimer del Veneto".

6. Di modificare la denominazione del "Centro per il Decadimento Cognitivo" (CDC) di cui alla DGR 3542/2007 in "Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze" (CDCD), in quanto denominazione condivisa a livello nazionale.

7. Di demandare a Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, da assumere entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, la costituzione e del Tavolo permanente per la Rete dell'Alzheimer della Regione del Veneto, prevedendone la composizione con le figure illustrate in premessa e definendo le modalità di lavoro e la frequenza di convocazione.

8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale.

9. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /4

ALLEGATOA alla Dgr n. 653 del 28 aprile 2015

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Tracciato Sistema informativo della Rete Alzheimer regionale

	N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	CACEDEM	Istruzioni per la codifica
	1. TRACCIATO DATI ASSISTITO								
Dati Anagrafici dell'assistito	**1.1**	X	**Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico**	20	1	AN	O		Codice identificativo univoco assegnato dall'Azienda Sanitaria all'assistito per la correlazione del dato anagrafico con le informazioni contenute nelle altre sezioni del tracciato record, gestite separatamente per il trasferimento dei dati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. Viene generato dall'applicativo aziendale al momento della registrazione dell'episodio di assistenza (corrisponde ai numeri di pratica che identificano episodi di presa in carico diversi). Deve essere mantenuto costante per l'assistito.
	1.2		**Codice fiscale utente**	20	21	AN	O		Il campo va valorizzato con il Codice Fiscale per tutte le schede riferite a cittadini italiani e stranieri.
	1.3		**Cognome**	30	41	A	O		Campo da valorizzare, in lettere maiuscole.
	1.4		**Nome**	30	71	A	O		Campo da valorizzare, in lettere maiuscole.
	1.5		**Data di nascita**	8	101	D	O		Utilizzare il formato GGMMAAAA.
	1.6		**Genere**	1	109	N	O		Utilizzare i codici seguenti: 1 – maschio, 2 – femmina, 9 – non disponibile.
	1.7		**Cittadinanza**	3	110	AN	O		Identifica la cittadinanza dell'assistito alla fine del periodo di riferimento della rilevazione. Per i cittadini italiani codificare con 100. Per gli altri cittadini stranieri utilizzare il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.Per gli apolidi codificare 999.
	1.8		**Scolarità**	2	113	N	O		Numero complessivo di anni di frequenza scolastica. Non si contano gli anni di ripetenza.
	1.9		**Professione**	2	115	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. casalinga 2. agricoltore 3. operaio 4. commerciante 5. artigiano 6. impiegato 7. insegnante 8. professionista 9. dirigente 10. imprenditore 11. altro
	1.10		**Professione (specifica)**	30	117	A	F		Se nel campo precedente il valore è 11, usare questo campo per la specificazione della professione
	1.11		**Pensionato**	1	147	N			I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	1.12		**Stato civile**	1	148	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. celibe/nubile 2. coniugato/a 3. separato/a 4. divorziato/a 5. vedovo/a 6. sconosciuto
	1.13		**Convivente/i**	1	149	N	O		Identifica i conviventi con il paziente. I codici da utilizzare sono: 1. coniuge 2. figli 3. coniuge e figli 4. fratelli 5. solo 6. badante 9. altro
	1.14		**Convivente (specifica)**	30	150	A	F		Se nel campo precedente il valore è 9, usare questo campo per la specificazione del convivente
Residenza/ Domicilio alla presa in carico	**1.15**		**Comune/Stato estero di Residenza**	6	180	N	O		Indica il Comune di residenza dell'assistito . Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
	1.16		**Comune di Domicilio**	6	186	N	OF		Indica il Comune di domicilio dell'assistito . Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
Informazioni non modificabili	**1.17**		**Età della prima visita**	3	192	N	O		Indica l'età del paziente alla prima visita
	1.18		**Età di esordio dei sintomi**	3	195	N	O		Indica l'età del paziente aall'esordio dei sintomi
	1.19		**Data di decesso**	8	198	D	OF		Utilizzare il formato GGMMAAAA.
Caregiver	**1.20**		**Caregiver**	1	206	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	1.21		**Relazione del Caregiver**	1	207	N	OF		I codici da utilizzare sono: 1. coniuge 2. figlio 3. fratello 4. nipote 5. badante/assistente familiare 9. altro
	1.22		**Caregiver (specifica)**	30	208	A	OF		Se nel campo precedente il valore è 9, usare questo campo per la specificazione del caregiver

	1.23		**Coabitazione del caregiver**	2	238	N	OF		I codici da utilizzare sono: 1. convivente 2. non convivente
	1.24		**Anno di nascita del Caregiver**	4	240	N	OF		Indicare le 4 cifre dell'anno di nascita in formato AAAA
Tutela	**1.25**		**Presenza di Rappresentanza legale**	1	244	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. Amministratore di sostegno 2. Tutore legale/Curatore 3. nessuno
	1.26		**Coincidenza del Rappresentante legale con il Caregiver**	1	245	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	1.27		**Rapporti con Associazione di Volontariato di riferimento**	1	246	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no

	2. TRACCIATO CDC								
Dati del CDC	**2.1**	X	**Identificativo CDC**	6	1	AN	O		Codice identificativo assegnato al CDC. In Codice CDC è fornito dalla Regione.
	2.2		**Codice MRA del CDC**	15	7	AN	F		Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena diponibile.
	2.3		**Azienda Sanitaria sede del CDC**	3	22	N	O		Indica il Codice della Azienda Sanitaria dove si trova la struttura erogatrice (es. 101).
	2.4		**Comune - codice ISTAT**	6	25	N	O		Codice ISTAT del Comune sede del CDC
	2.5		**Comune - descrizione**	30	31	A	O		Descrizione del Comune sede del CDC
	2.6		**Indirizzo**	60	61	A	O		Nome della Via, Piazza, ecc...
	2.7		**Cap**	5	121	N	O		Codice di Avviamento Postale
	2.8		**Provincia**	2	126	A	O		Sigla della Provincia
	2.9		**email**	60	128	A	O		Indicare un solo indirizzo di posta elettronica
	2.10		**indirizzo web**	60	188	A	O		Indicare il link alla pagina web di riferimento del CDC
	2.11		**telefono**	10	248	AN	O		Indicare un solo numero di telefono, senza spazi o altri caratteri (/, -, ecc)
	2.12		**fax**	10	258	AN	O		Indicare un solo numero di fax, senza spazi o altri caratteri (/, -, ecc)
	2.13		**Cognome e nome del responsabile**	60	268	A	O		Indicare il cognome e il nome del medico responsabile del CDC

	3. TRACCIATO EPISODI DI CURA								
Presa in carico	**3.1**	X	**Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico**	20	1	AN	O		Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI ASSISTITO)
	3.2	X	**Identificativo CDC**	6	21	AN	O		Codice identificativo assegnato al CDC.
	3.3		**Data dell'episodio di cura**	8	27	D	O		Utilizzare il formato GGMMAAAA.
	3.4		**Tipologia dell'episodio di cura**	1	35	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. prima visita (primo contatto) 2. controllo
	3.5		**Diagnosi**	1	36	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. in corso di definizione 2. effettuata in questo episodio di cura 3. non effettuata in questo episodio di cura
	3.7		**Diagnosi disturbo dell'umore - specificazione**	30	37	A	OF		Specificazione del valore previsto se selezionato il punto 21 del campo precedente
	3.8		**Altro tipo di demenza - *specificazione***	30	67	A	OF		Specificazione del valore previsto se selezionato il punto 22 del campo precedente
	3.9		**Punteggio MMSE - corretto per età e scolarità**	5	97	N	OF		Indicare il punteggio in formato NN,NN con due decimali a destra della virgola
	3.10		**Punteggio ADL**	3	102	AN	OF		Indicare le funzioni perse (n) sul numero totale di funzioni misurate (N). Il formato è "n/N"
	3.11		**Punteggio iADL**	3	105	AN	OF		Indicare le funzioni perse (n) sul numero totale di funzioni misurate (N). Il formato è "n/N"
	3.12		**Presenza di disturbi comportamentali significativi**	1	108	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.13		**Punteggio NPI - complessivo**	3	109	N	OF		Indicare il punteggio in formato NNN.
	3.14		**Punteggio NPI - Frequenza per Gravità (FxG)**	3	112	N	OF		Indicare il punteggio in formato NNN.
	3.15		**Punteggio NPI - 2° requisito FxG per ICDm**	1	115	N	OF		Verifica che almeno 2 dei 7 disturbi principali a(deliri, allucinazioni, agitazione/aggressività, ansia, disinibizione, attività motoria aberrante, disturbi del sonno) bbiano riportato un punteggio di almeno 9. I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.16		**Punteggio NPI - Stress Caregiver**	2	116	N	OF		Indicare il punteggio in formato NN.
	3.17		**Prescrizione Anticolinesterasico**	1	118	N	OF		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.18		**Tipo Anticolinesterasico**	2	119	N	OF		Da compilare se nel campo precedente è stato riposto si. I codici da utilizzare sono 1. Aricept (Donepezil) 2. Memac 3. Exelon (Rivastigmina) 4. Exelon cerotto 5. Reminyl 6. Ebixa 9. Altro
	3.19		**Prescrizione memantina**	1	121		OF		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.20		**Prescrizione farmaci anti psicotici atipici**	1	122	N	OF		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.21		**Prescrizione farmaci anti psicotici tipici**	1	123	N	OF		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.22		**Terapia non farmacologica**	1	123	N	OF		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no

Terapia	**3.23**		**1. Codice ICD9 di Malattia di Alzheimer (AD)**	5	124	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.24		**2. Codice ICD9 di Atrofia corticale posteriore (PCA)**	5	124	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.25		**3. Codice ICD9 di Demenza con corpi di Lewi (DLB)**	5	129	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.26		**4. Codice ICD9 di Paralisi sopranucleare progressiva (PSP**	5	129	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.27		**5. Codice ICD9 di Degenerazione cortico basale (CBD)**	5	134	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.28		**6. Codice ICD9 di Demenza frontotemporale variante comportamentale (FTLDc)**	5	134	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.29		**7. Codice ICD9 di Demenza semantica (SD)**	5	139	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.30		**8. Codice ICD9 di Afasia primaria progressiva (PAA)**	5	139	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.31		**9. Codice ICD9 di Afasia logopenica**	5	144	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.32		**10. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica**	5	144	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.33		**11. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica (di tipo P)**	5	149	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.34		**12. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica (di tipo C)**	5	149	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.35		**13. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica (non definita)**	5	154	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.36		**14. Codice ICD9 di Malattia di Parkinson (PD)**	5	154	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.37		**15. Codice ICD9 di Malattia di Parkinson con demenza (PDD)**	5	159	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.38		**16. Codice ICD9 di Demenza Vascolare (VD)**	5	159	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.39		**17. Codice ICD9 di Demenza mista degenerativo/vascolare (MD)**	5	164	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.40		**18. Codice ICD9 di idrocefalo normoteso (NPH)**	5	164	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.41		**19. Codice ICD9 di Malattia di Huntington (HC)**	5	169	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.42		**20. Codice ICD9 di malattia di Creutzfeldt Jakob (CJD)**	5	169	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.43		**21. Codice ICD9 di Disturbo dell'umore (aperto, da specificare)**	5	174	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.44		**22. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	174	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.45		**23. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	179	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.46		**24. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	179	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.47		**25. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	184	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.48		**26. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	184	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.49		**27. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	189	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.50		**28. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	189	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.51		**29. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	194	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.52		**30. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)**	5	194	AN	OF		La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.53		**Codice ICD9 di altra malattia 1**	5	199	AN	OF		La malattia viene direttamente codificata in ICD9 su portale CaCEDem
	3.54		**Codice ICD9 di altra malattia 2**	5	199	AN	OF		La malattia viene direttamente codificata in ICD9 su portale CaCEDem
	3.55		**Codice ICD9 di altra malattia 3**	5	204	AN	OF		La malattia viene direttamente codificata in ICD9 su portale CaCEDem

	Si ricordano alcune regole generali di compilazione dei campi:
1)	I campi alfanumerici (a lunghezza variabile) vanno allineati a sinistra ed eventualmente completati con caratteri "spazio"; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri "spazio".
2)	I campi numerici vanno allineati a destra ed eventualmente completati con caratteri "zero"; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri "zero".
3)	I campi "data", se non utilizzati, devono contenere caratteri "spazio". Utilizzare il formato GGMMAAAA.
3)	Nel tracciato 3 campi "OF", sono facoltativi quando non sono contenuti nell'episodio di presa in carico (record del tracciato 3)

1. Malattia di Alzheimer (AD)
2. Atrofia corticale posteriore (PCA)
3. Demenza con corpi di Lewi (DLB)
4. Paralisi sopranucleare progressiva (PSP
5. Degenerazione cortico basale (CBD)
6. Demenza frontotemporale variante comportamentale (FTLDc)
7. Demenza semantica (SD)
8. Afasia primaria progressiva (PAA)
9. Afasia logopenica
10. Atrofia multisistemica
11. Atrofia multisistemica (di tipo P)
12. Atrofia multisistemica (di tipo C)
13. Atrofia multisistemica (non definita)
14. Malattia di Parkinson (PD)
15. Malattia di Parkinson con demenza (PDD)
16. Demenza Vascolare (VD)
17. Demenza mista degenerativo/vascolare (MD)
18. idrocefalo normoteso (NPH)
19. Malattia di Huntington (HC)
20. malattia di Creutzfeldt Jakob (CJD)
21. Disturbo dell'umore (aperto, da specificare)
22. Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 653 del 28 aprile 2015 pag. 1/2

Corso di Formazione multiprofessionale:

I Centri per il Declino Cognitivo e le Demenze per la Rete dell'Alzheimer del Veneto

1 giornata LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO E LO STATO DELL'ARTE	L'Accordo Conferenza Unificata del 30 ottobre 2014: il Piano Nazionale Demenze e le strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze Il Piano Socio Sanitario Regionale del Veneto 2012-2016 e la Rete per l'Alzheimer "Linee guida per il riassetto dei servizi sanitari e socio-sanitari per le persone affette da decadimento cognitivo" (DGR 3542/2007): da UVA a CDC: un nuovo modello di presa in carico. Epidemiologia: from Global Report Dementia to Local Report Dementia Health Care Systems for Dementia in the World Lavori in piccoli gruppi con ricostruzione della distribuzione dei servizi e degli operatori
2 giornata La DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE	La ridefinizione di malattia di Alzheimer e la diagnosi precoce Le Demenze Fronto-Temporali: diagnosi e approccio farmacologico La Malattia con corpi di Lewy: diagnosi e terapia La valutazione neuroradiologica Biomarcatori di Malattia Neurodegenerativa
3 giornata ACCERTAMENTO STRUMENTALE E NEUROPSICOLOGICO	L'uso appropriato del neuroimaging nucleare La valutazione e refertazione neuropsicologica nell'iter diagnostico La comunicazione della diagnosi: elementi di psicologia ed etica professionale Il referto neuropsicologico nel lavoro di equipe
4 giornata FARMACI, BPSD E PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE E DELLA SUA FAMIGLIA	Trattamento farmacologico della malattia di Alzheimer Problematiche nella gestione dei disturbi del comportamento

ALLEGATOB alla Dgr n. 653 del 28 aprile 2015

	Il Sostegno al Caregiver Rapporti tra il CDC e il Territorio Il ruolo dell'infermiere nella rete dei CDC
5 giornata TERAPIE NON FARMACOLOGICHE	L'ambiente fisico e sociale Valutazione Psicologica e Neuropsicologica del paziente da riabilitare La Stimolazione Cognitiva La Terapia Occupazionale L'Attività Fisica Una Palestra per la Mente
6 giornata IL SOCIALE E *PALLIATIVE CARE*	Counseling familiare e genetica delle demenze La Rete non è solo sanitaria: i servizi sociali ruolo e funzioni Politiche economiche a sostegno delle famiglie: l'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 1338/2013) Palliative Care end End-Life care Le nuove competenze dei CDC necessarie alla presa in carico del paziente e della sua famiglia Conclusioni e test

(Codice interno: 297402)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 654 del 28 aprile 2015

Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
L'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. Si tratta ora di aggiornare i canoni demaniali per l'anno 2016.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'articolo 83, comma quarto, della legge regionale 13. aprile 2001 n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce alla Giunta Regionale, sentite le province la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Detti canoni si riferiscono all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da soggetti privati o pubblici.

La Giunta Regionale deve provvedere altresì, ai sensi della medesima norma all'aggiornamento dei canoni vigenti per l'anno successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni per il prossimo anno 2016, va considerato il valore dello 0,23%, corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2014, come riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 gennaio 2014 n. 20, da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2015.

Riguardo ai canoni vigenti, si evidenzia che nel passato sono stati rilasciati titoli concessori per l'occupazione del suolo appartenente al demanio idrico con corresponsione di canoni agevolati in considerazione delle migliorie apportate alla gestione del corso d'acqua dalle opere eseguite dal richiedente.

A titolo di esempio, si riporta il caso di utilizzo di superfici demaniali derivanti dal tombinamento di scoli di modeste dimensioni appartenenti al reticolo secondario, in gestione ai consorzi di bonifica. In tali casi, i consorzi di bonifica competenti hanno rilasciato titoli concessori di durata pluriennale che comportavano la corresponsione di un canone, per la quota di competenza consortile, di importo contenuto, nell'ordine anche di alcuni euro, essendo ragguagliato alle migliorie che si potevano conseguire nella gestione del fossato.

Si ritiene pertanto di stabilire che per l'occupazione permanente del suolo ad uso residenziale, il canone minimo annuale, stabilito dalla Deliberazione della Giunta rgionale 25 giugno 2004, n. 1997 e successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, e s.m.i. (Euro 210,96 per l'anno in corso), è ridotto al 25% nel caso di occupazioni esistenti di suolo demaniale, per le quali era stato rilasciato dall'autorità competente il titolo concessorio con canone ragguagliato alle migliorie conseguibili nella gestione del corso d'acqua interessato.

Ulteriore problematica riguarda le derivazioni d'acqua ad uso innevamento artificiale. Il Veneto si configura come una delle regioni alpine più importanti in termini di offerta di piste per lo sci alpino. Il settore attraversa da anni una situazione di crisi/stagnazione che si può ricondurre allo stato di difficoltà del turismo invernale e dello sci alpino - su cui ancora si fonda l'economia delle principali stazioni turistiche invernali alpine - dovuto essenzialmente a tre fattori:

1) il cambiamento del mercato del turismo, con la tendenza alla contrazione dei soggiorni e alla scelta di mete sempre diverse e con la forte concorrenza esercitata dalle regioni/province a statuto speciale confinanti;

2) la scarsità delle risorse e il contestuale aumento dei costi di gestione, con, in particolare, l'elevato costo degli investimenti per l'adeguamento tecnologico e la qualità dell'offerta complessiva (infrastrutture sciistiche, ricettive e turistiche in senso lato) a causa dei costi crescenti di energia e materie prime.

3) il verificarsi del fenomeno, ormai noto, del cambiamento climatico, che si sta traducendo in un aumento della temperatura media, con a volte anche una riduzione delle precipitazioni, e conseguenti difficoltà di innevamento naturale dei territori montani.

Quest'ultimo aspetto comporta un aumento dei costi che il comparto del turismo veneto deve sostenere causa le maggiori quantità di acqua da utilizzare per l'innevamento, sulle quali viene applicato il canone annuo di derivazione d'acqua che risulta pari a Euro/modulo 31.952,75 per l'annualità in corso.

Si ritiene, pertanto, ai fini di agevolare per questo aspetto la ripresa del turismo montano, di stabilire che il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale è ridotto al 25% dell'importo.

Con note della Sezione Difesa del Suolo 16 marzo 2015 n. 112334 e 17 aprile 2015 n. 163163, ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, è stato chiesto il parere delle Amministrazioni Provinciali in merito all'aggiornamento dei canoni in questione.

Le Amministrazioni Provinciali non hanno avanzato osservazioni o proposto modifiche riguardo ai canoni stessi. La Provincia di Verona, con nota prot. n. 31872 del 1 aprile 2015, ha richiesto che provincie e comuni siano esonerati dal pagamento dei canoni, "considerate le note e rilevanti difficoltà di gestione dei bilanci che gli enti locali quotidianamente devono affrontare".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;

VISTA la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 gennaio 2014 n. 20;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11;

VISTE le note della Sezione Difesa del Suolo 16 marzo 2015 n. 112334 e 17 aprile 2015 n. 163163;

VISTA la nota prot. n. 31872 del 1 aprile 2015 della Provincia di Verona;

delibera

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, che l'aggiornamento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico, per l'anno 2016, sia pari alla percentuale dello 0,23 % da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2015;

2. di stabilire che per l'occupazione permanente del suolo ad uso residenziale, il canone minimo annuale, fissato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2004, n. 1997 e successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, e s.m.i., è ridotto al 25% nel caso di occupazioni esistenti di suolo demaniale, per le quali era stato rilasciato dall'autorità competente il titolo concessorio con canone ragguagliato alle migliorie conseguibili nella gestione del corso d'acqua interessato;

3. di stabilire, inoltre, che il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale è ridotto al 25% dell'importo;

4. di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento a tutti gli uffici e agli Enti competenti al rilascio delle concessioni del demanio idrico e ai consorzi di bonifica a cui è stata affidata la riscossione dei canoni regionali;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

(Codice interno: 297409)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 661 del 28 aprile 2015

Decreto n. 240 del 30 dicembre 2014 "DGRV n. 1912 del 14 ottobre 2014. Bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Approvazione graduatoria e impegno di spesa". Autorizzazione scorrimento graduatoria per la somma di euro 1.732.818,00.=

[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene stabilito di destinare risorse finanziarie pari ad euro 1.732.818,00.= a favore dei progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio del Veneto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 2014.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 veniva approvato, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, un bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio con la funzione di indirizzare, a regime, i soggetti pubblici e privati verso la predetta forma di aggregazione economica e sociale prevista dal legislatore regionale per il perseguimento delle finalità di sviluppo del commercio e dell'economia urbana, destinando la somma pari a 5.722.414,20 euro.

In particolare il bando intendeva finanziare specifiche tipologie progettuali di natura infrastrutturale, di comunicazione ed animazione del territorio e di miglioramento dei servizi legati alle attività di accoglienza turistica al fine di favorire la fruizione dei luoghi di interesse commerciale all'interno dei distretti del commercio.

La misura finanziaria in questione ha riscosso un rilevante interesse presso le Amministrazioni comunali e le imprese destinatarie dell'iniziativa, sia in termini di numerosità delle domande di finanziamento pervenute sia in termini di risorse economiche, professionali ed organizzative messe a disposizione dai *partners* pubblici e privati nella realizzazione degli interventi previsti nel quadro dei singoli progetti.

Entro il termine di scadenza previsto dal bando sono infatti pervenuti n. 53 progetti da parte delle Amministrazioni interessate, con il coinvolgimento di n. 81 Comuni e la programmazione di investimenti per circa 35.700.000,00 di euro, con una richiesta di contributi pari a circa 18.200.000,00.

Considerata l'ampia adesione riscontrata dall'iniziativa sul territorio, con la DGR n. 2611 del 23 dicembre 2014, si è provveduto a destinare le risorse stanziate con la legge regionale di assestamento pari ad euro 2.054.511,29, aggiornando il piano di copertura relativa al bando di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 2014 per un importo complessivo pari ad euro 7.776.925,49.

Successivamente con decreto n. 240 del 30 dicembre 2014, il direttore della Sezione commercio ha approvato la graduatoria delle domande ammesse a contributo per la realizzazione di n. 51 progetti ritenuti ammissibili, disponendo contestualmente il finanziamento per i progetti dal n. 1 al n. 26 fino alla concorrenza dell'importo disponibile.

Tenuto conto del buon esito della valutazione dei progetti pervenuti e considerata l'opportunità di sostenere, nell'attuale difficile congiuntura economica, le politiche attive a favore del commercio riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, favorendone la rigenerazione in una ottica di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, si propone di destinare le risorse, pari ad euro 1.732.818,00.= , stanziate sul capitolo statale a destinazione vincolata n. 32039 "*Interventi nel settore del commercio e del turismo (art. 16, c. 1, l. 07/08/1997, n.266 - del. Cipe 05/08/1998, n.100,* a scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Direttore della Sezione Commercio n. 240 del 30 dicembre 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 44 del 30 dicembre 2014 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale";*

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1" Statuto del Veneto""*;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera *n)* e 8;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 "*Bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50";*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 23 dicembre 2014 *"Deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 Bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 aggiornamento piano di copertura finanziaria ";*

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Commercio n. 240 del 30 dicembre 2014 di approvazione graduatoria e impegno di spesa.

delibera

1. di disporre, per le motivazioni in premessa indicate, le risorse pari ad euro 1.732.818,00.= per lo scorrimento della graduatoria approvata con il Decreto del Direttore della sezione Commercio n. 240 del 30 dicembre 2014;

2. di determinare in euro 1.732.818,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti, sulla base dei presupposti contabili e giuridici previsti dalla normativa vigente, il Direttore della Sezione Commercio disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 32039 "*Interventi nel settore del commercio e del turismo (art. 16, c. 1, l. 07/08/1997, n.266 - del. Cipe 05/08/1998, n.100)"*;

3. di dare atto che la spesa indicata al punto 2 ha natura di spesa di investimento e non costituisce debito commerciale;

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. di incaricare il Direttore della Sezione Commercio dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 297412)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 663 del 28 aprile 2015

Istituzione del Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto. Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato".

[Artigianato]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si istituisce il registro regionale delle imprese artigiane storiche venete e si approva il relativo disciplinare.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Il Veneto vanta una lunga tradizione artigianale che si è espressa storicamente nei mercati delle vie dei centri storici delle sue città. Da lungo tempo le imprese artigiane sono il cuore pulsante dell'economia veneta e sono presenti soprattutto nei molti laboratori che producono manufatti di antica memoria e di notevole attualità per pregio di fattezze e di dedizione. Molto spesso famiglie di artigiani si sono tramandate la professione di generazione in generazione, mantenendo merceologie specializzate e garantendo alla clientela un alto livello di ricerca e qualità. Si trovano così, ancora oggi, spazi caratteristici, con ambienti e arredi storici a volte di grande pregio artistico, che conservano le tradizioni artistiche e culturali della regione Veneto.

Nell'impresa artigiana l'opera è prestata in prevalenza dal lavoro personale del singolo secondo un processo non standardizzato nel quale, di regola, ciascun prodotto è un pezzo unico in quanto lavorato singolarmente; i prodotti hanno una valenza anche di identità storica di un certo patrimonio culturale, valore aggiunto non sempre facilmente quantificabile, seppur in continua "rivisitazione"e ricerca di nuovi percorsi per un artigianato rivolto non solo al passato, ma anche orientato verso - ed arricchito da - nuove opportunità.

La Regione del Veneto intende tutelare le imprese artigiane storiche di maggiore rilevanza, che hanno saputo interpretare al meglio le caratteristiche produttive valorizzando la comunità ed il territorio dove operano, anche laddove abbiano ceduto il passo a forme di produzione più moderne e talvolta efficaci, sempre mantenendo inalterata la propria natura ed identità.

Viene, pertanto, istituito il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato" che all'art. 33 bis riconosce le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all'economia del territorio. Si tratta di un importante strumento di valorizzazione delle imprese artigiane, che esprime l'opportunità di un contatto diretto con l'imprenditore artigiano che opera nel territorio, prevedendo l'identificazione di realtà imprenditoriali come detentori di una tecnica produttiva di rilevanza storica e culturale. Ecco perché nella domanda di inserimento nel Registro è necessario che vi sia una accurata documentazione che rappresenti l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività storica dell'impresa, composta dalla produzione di materiali visivi, audiovisivi, cartacei ed altro, atti a testimoniare il particolare rilievo e la permanenza nel tempo delle caratteristiche dell'impresa, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici, nonché l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

Obiettivo del provvedimento è, quindi, quello salvaguardare e valorizzare il patrimonio rappresentato dalle imprese artigiane, con oltre 40 anni di attività, connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale e di trasferire conoscenze e competenze, fondamentali per la valorizzazione professionale nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, al fine di promuovere la trasmissione del patrimonio di professionalità e competenze distintive dell'artigianato storico anche in proiezione futura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";

VISTA lalegge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato";

VISTO il D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2. di istituire il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto e di approvare il relativo Disciplinare per il riconoscimento (**Allegato A**), l'elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura (**Allegato A1)** e lo schema di domanda (**Allegato A2)**, quali parti integranti della presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Industria e Artigianato;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 663 del 28 aprile 2015

REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE DELLA REGIONE DEL VENETO – DISCIPLINARE

Art. 1 - Definizione
Allo scopo di tutelare e valorizzare l'artigianato e di salvaguardare il patrimonio tradizionale, artistico e culturale veneto, è istituito il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto.

Art.2 - Interventi
La Regione del Veneto (di seguito per brevità "Regione") individua le imprese artigiane storiche anche attraverso l'intervento di altri soggetti pubblici e privati che, per statuto o per funzione, possono essere a conoscenza di realtà locali artigiane a carattere storico nonché creando eventi promozionali e di comunicazione.
In particolare, i Comuni, le Camere di Commercio, Unioncamere, le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori possono segnalare alla Regione l'esistenza di imprese artigiane a rilevanza storica .

Art. 3 - Requisiti ai fini dell'iscrizione
Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale, costituiscono requisiti necessari per il riconoscimento di impresa artigiana storica:

a) l'inserimento nell'elenco delle imprese svolgenti "mestieri artistici e/o tradizionali" di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura" Allegato A1;
b) l'età anagrafica e la durata dell'attività di almeno 40 anni, calcolati a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile di avvio della medesima attività.

Saranno, inoltre, considerati come elementi valutativi:

c) la tradizione familiare e il mantenimento dell'impresa tramite la conservazione della titolarità da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di "continuità d'impresa";
d) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;
e) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

Art. 4 - Modalità di iscrizione nel Registro
La domanda di iscrizione nel Registro è presentata alla Regione del Veneto dal titolare lavorante dell'impresa in presenza dei requisiti previsti all'articolo 3.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda, secondo il modello di cui all'Allegato A2, dovrà contenere:

a) l'individuazione dell'impresa e la specifica dell'attività svolta;
b) l'anno di fondazione oppure della prima testimonianza documentabile di avvio dell'attività;
c) una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche della comunità di riferimento e del territorio;
d) la presenza della tradizione familiare ed il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di "continuità d'impresa";

e) documentazione fotografica - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
f) documentazione storica dell'impresa (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei etc. atti a documentarne il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
g) le caratteristiche dell'impresa, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
h) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

Art. 6 -Obblighi degli iscritti
Lo *status* di impresa artigiana storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche produttive e tecniche per l'iscrizione nel Registro.
L'iscrizione nel Registro è, pertanto, subordinata all'impegno a proseguire lo svolgimento dell'attività con le medesime tecniche e modalità indicate al momento della domanda. Qualora l'impresa non rispetti tale impegno, sarà soggetta ad una nuova valutazione da parte della Regione circa la permanenza dei requisiti.

Art. 7 - Gestione del Registro
Il Registro delle imprese artigiane storiche è pubblico e di proprietà della Regione.
Alla tenuta del suddetto Registro provvede la Sezione Industria e Artigianato, che svolge tutti i connessi compiti amministrativi provvedendo agli aggiornamenti ed alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.
La gestione del Registro è gratuita per gli iscritti.

Art. 8 - Controlli
La Regione potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli alle imprese artigiane storiche**,** al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro ed il mantenimento delle relative condizioni.

Art. 9 - Utilizzo del logo "Impresa artigiana storica del Veneto"
La Regione individuerà con proprio atto il logo distintivo dell'impresa iscritta nel Registro disciplinandone il modo di farne uso nella propria attività pubblicitaria.

Art. 10 - Cancellazione dal Registro
La Regione dispone la cancellazione dal Registro delle imprese artigiane storiche:
a) per uso scorretto dell'appartenenza al Registro;
b) per uso scorretto del logo;
c) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli a cui sono tenuti gli iscritti;
d) per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
e) per cessazione dell'attività;
f) per modifica della tipologia delle lavorazioni.
Al momento della cancellazione si decade dallo *status* previsto per gli iscritti.
Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati previa diffida cui l'impresa può rispondere entro un congruo termine.
Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta regionale che deciderà definitivamente in merito.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 663 del 28 aprile 2015

Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al DPR 25 maggio 2001, n. 288 (elenco esemplificativo)

I - Abbigliamento su misura:

lavori di figurinista e modellista;

modisterie;

confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;

sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;

realizzazione di modelli per pellicceria;

sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;

camicerie;

fabbricazione di cravatte;

fabbricazione di busti;

fabbricazione di berretti e cappelli;

confezione a maglia di capi per abbigliamento;

fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;

lavori di calzoleria.

II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:

bulinatura del cuoio;

decorazione del cuoio;

limatura del cuoio;

ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);

lucidatura a mano di pelli;

fabbricazione di pelletteria artistica;

fabbricazione di pelletteria comune;

pirografia;

sbalzatura del cuoio;

fabbricazione di selle;

stampatura del cuoio con presse a mano;

tappezzeria in cuoio;

tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni)

III - Decorazioni:

lavori di addobbo e apparato;

decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;

decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;

decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);

lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;

lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.

IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:

riproduzione di acquaforti;

realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;

riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;

riproduzione di xilografie;

lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;

riproduzione di disegni per tessitura;

lavori di copista di galleria;

composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);

lavori di fotoincisione;

lavori di fotoritocco.

V - Legno e affini:

lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;

lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;

lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);

fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;

tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;

lavorazione del sughero;

fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;

fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;

lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;

fabbricazione di sedie;

fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;

fabbricazione e montaggio di cornici;

fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);

ebanisteria;

fabbricazione di pipe;

fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;

carpenteria in legno;

verniciatura di imbarcazioni in legno;

fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno.

VI - Metalli comuni:

arrotatura di ferri da taglio;

lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti;

fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco;

fabbricazioni di chiavi;

lavori di damaschinatore;

fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali;

lavorazione del ferro battuto e forgiato;

fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani);

modellatura dei metalli;

fabbricazione di modelli meccanici;

battitura e cesellatura del peltro;

lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano);

lavori di sbalzatura;

lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco;

fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo;

lavorazione dell'ottone e del bronzo;

carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto;

lavori di cromatura;

lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni.

VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:

lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);

lavori di cesellatura;

lavori della filigrana;

lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;

lavorazione ad intarsio delle pietre dure;

incastonatura delle pietre preziose;

lavori di miniatura;

lavori di smaltatura;

formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);

infilatura di perle.

VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista:

servizi di barbiere;

lavorazione di parrucche;

servizi di parrucchiere per uomo e donna;

attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990).

IX - Strumenti musicali:

fabbricazione di arpe;

fabbricazione

fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;

fabbricazione di ottoni;

liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;

fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;

fabbricazione di campane;

lavori di accordatura;

fabbricazione di corde armoniche.

X - Tessitura, ricamo ed affini:

fabbricazione di arazzi;

lavori di disegno tessile;

fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;

lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;

tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);

tessitura a mano di tappeti e stuoie;

confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;

lavorazione e produzione di arredi sacri;

fabbricazione e tessitura di bomboniere;

fabbricazione di vele;

fabbricazione di retine per capelli.

XI - Vetro, ceramica, pietra ed affini:

lavori di applicazione di vetri;

lavori di decorazione del vetro;

fabbricazione di perle a lume con fiamma;

lavori di incisione di vetri;

lavori di piombatura di vetri;

fabbricazione di oggetti in vetro;

fabbricazione di vetrate;

molatura di vetri;

modellatura manuale a fuoco del vetro;

soffiatura del vetro;

fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;

produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;

fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;

lavori di formatore statuista;

lavori di mosaico;

lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;

lavorazione artistica dell'alabastro.

XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie:

rilegatura artistica di libri;

fabbricazione di oggetti in pergamena;

fabbricazione di modelli in carta e cartone;

lavorazione della carta mediante essiccazione;

fabbricazione di ventagli;

fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;

fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.

XIII - Alimentaristi:

lavorazione cereali e sfarinati;

produzione di paste alimentari con o senza ripieno;

produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;

produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;

produzione di gelateria;

produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;

produzione di olio d'oliva;

produzione di conserve animali e vegetali;

produzione e conservazione di prodotti ittici;

produzione e stagionatura di salumi;

lavorazione ed essiccazione di carni fresche;

lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;

produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;

produzione di specialità gastronomiche;

produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari;

produzione di distillati e liquori;

lavorazione di funghi secchi e tartufi;

lavorazione di erbe e aromi;

lavorazione di frutta secca e conservata.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 663 del 28 aprile 2015 pag. 1/2

Modello di richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Sezione Industria e Artigianato
Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23
30121 Venezia
Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ C.F. _____

residente a _____

in Via _____ n. _____

Tel. _____ PEC _____

in qualità di:

□ titolare

□ legale rappresentante

□ altro (indicare titolo) _____

dell'impresa denominata: _____,

sita in via _____ n. _____

P.I./C.F. _____

iscritta dal _____ all'Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura della Provincia di _____ al numero_____

nonché all'elenco delle imprese svolgenti "mestieri artistici e/o tradizionali" di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 per l'attività di: _____

_____

_____

C H I E D E

di essere iscritto nel Registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 663 del 28 aprile 2015

A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

a) che la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività è di anni …….(superiore ai 40 anni);

b) la tradizione familiare e il mantenimento dell'impresa tramite la conservazione della titolarità da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di "continuità d'impresa";

c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;

d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

e) che i locali dove si svolge l'attività sono: □ in proprietà □ in affitto □ e che la sede di svolgimento dell'attività è in Via/ Piazza _____ Comune di _____

A L L E G A

□ documentazione storica dell'impresa (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei etc. atti a documentare il particolare rilievo e la permanenza nel tempo dell'impresa e delle sue caratteristiche) e di ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta;

□ una relazione in cui sono descritti:
- le caratteristiche dell'impresa, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta, meritevole di qualificazione regionale;

□ fotocopia documento di identità in corso di validità, qualora l'istanza non sia firmata digitalmente.

Luogo, data _____ Firma _____

(Codice interno: 297525)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 665 del 28 aprile 2015

Approvazione "Linee Guida per i Gifted Children a supporto del sistema scolastico per i gifted children e per i ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico". Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva le linee guida a supporto del sistema scolastico per i gifted children e per i ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo, elaborate nell'ambito degli interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo (finanziati con DDGR n. 1192 del 25/06/2012, n. 1146 del 05/07/2013 e n. 2261 del 27/11/2014) e degli impegni assunti con il provvedimento della Giunta Regionale n. 1462 del 05/08/2014, che ha inteso sostenere la realizzazione di un programma strutturato e pluriennale di studi e ricerche sul tema del capitale umano. Tali Linee Guida sono state elaborate da un Tavolo Tecnico-Scientifico composto tra gli altri anche da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell'Università degli Studi di Padova, dell'Associazione Scientifica Gifted And Talented Education (GATE - Italy).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con i provvedimenti n. 1192 del 25/06/2012, n. 1146 del 05/07/2013 e n. 2261 del 27/11/2014 la Giunta Regionale del Veneto ha inteso ampliare il bagaglio di interventi a sostegno della scuola, recependo la necessità, da tempo segnalata, di non massificare contenuti e prestazioni, bensì di garantire lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel potenziamento delle caratteristiche cognitive, emotive e relazionali di ciascun individuo.

La scuola deve essere in grado di riconoscere le differenze esistenti fra gli allievi, per permettere ad ognuno di svilupparsi nel migliore dei modi, e di continuare a porsi in linea con le misure suggerite dagli organismi nazionali e internazionali, che indicano come:

- bambini/e, ragazzi/e, allievi sono diversi fra loro e ogni diversità va, nella misura del possibile, riconosciuta e considerata nel sistema educativo;
- il considerare le differenze non deve portare a discriminare o privilegiare nessuna categoria;
- le soluzioni interne al normale funzionamento scolastico, fondate sul principio d'integrazione di tutti gli allievi, sono da privilegiare nell'assunzione di ogni tipo di differenza.

La centralità della persona e la conseguente valorizzazione delle differenze è un pre-requisito imprescindibile nella realizzazione di percorsi pedagogici e didattico-educativi all'interno di una società complessa, in cui la qualità delle intelligenze rappresenta la risorsa fondamentale a cui dedicare impegno e attenzione istituzionale.

Misure di differenziazione e di sostegno sono, quindi, necessarie per valorizzare ogni tipo di differenza e vanno applicate non solo per gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, ma anche per gli allievi che presentano un buon/alto potenziale cognitivo e sono particolarmente interessati al sapere (cosiddetti *gifted children*).

Disporre di una grande motivazione verso la conoscenza ed essere più maturi dei coetanei può essere fonte di disagio nella misura in cui la maturazione psicologica non sia in sintonia con l'investimento conoscitivo. Nei casi più problematici, questa disarmonia dello sviluppo può causare una notevole sofferenza e i docenti dovrebbero essere particolarmente attenti nel sostenere questi allievi, anche attraverso una riprogettazione didattica che possa offrire loro spazi stimolanti e valorizzanti con ricadute positive per l'intero gruppo classe.

I suddetti provvedimenti, nel quadro strategico di valorizzazione del capitale umano, si sono posti la finalità di sviluppare percorsi formativi che coinvolgessero il corpo docente, contribuendo a migliorarne le competenze, così da adeguare i sistemi di istruzione e formazione nell'offerta di percorsi flessibili mirati alle diverse capacità degli allievi. L'obiettivo era, quindi, quello di offrire un ulteriore contributo a sostegno della formazione continua del corpo docente sul tema della valorizzazione delle differenze, declinato nei suoi diversi aspetti: allievi con un potenziale cognitivo medio, allievi con difficoltà di apprendimento e allievi con un buon potenziale cognitivo.

Per prima in Italia, la Regione del Veneto ha, quindi, finanziato la realizzazione di percorsi formativi sperimentali rivolti agli insegnanti sulle tematiche e problematiche legate ai bambini con un buon potenziale cognitivo e ad un loro inserimento di successo nel contesto scolastico, affiancando anche specifici servizi di accoglienza e supporto per famiglie e minori sul

territorio regionale.

Nell'agosto del 2014, tenuto conto anche dei positivi riscontri ed esiti delle attività realizzate, la Regione del Veneto ha approvato, con provvedimento della Giunta Regionale n. 1462/2014, la realizzazione di un programma strutturato e pluriennale di studi e ricerche sul tema del capitale umano, che prevede anche un Osservatorio regionale "Education to Talent", che si occuperà di ricerca sperimentale e applicata, formazione, orientamento e accompagnamento per le nuove generazioni e i sistemi scuola, università e imprese nelle sfide del nuovo millennio.

Con tale provvedimento è stata, quindi, autorizzata la sottoscrizione di una convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Scientifica *Gifted and Talented Education* - Italy (con acronimo Gate - Italy) che si pone le seguenti finalità:

- promuovere l'innovazione e l'eccellenza nell'ideazione, sviluppo e utilizzo di nuovi modelli di intervento in ambito sociale, formativo, didattico e lavorativo, con metodologie e approcci scientifici che siano in grado di orientare efficacemente le nuove generazioni promuovendo i loro talenti all'interno della Regione;
- favorire nell'ambito del quadro strategico di valorizzazione del capitale umano, competenze, eccellenze indirizzate verso la ricerca accademica e il mondo delle imprese, cercando di contrastare la "fuga dei cervelli" e potenziando il capitale umano e sociale;
- realizzare servizi avanzati per gli studenti e le imprese per rendere la Regione una struttura fra le più avanzate e innovative nel Paese;
- esportare il modello di "*intelligent valley*" per creare sinergie anche a livello nazionale ed internazionale offrendo maggiori opportunità di sviluppo e crescita professionale ed accademica ai giovani.

Tra i diversi impegni assunti dalla Regione del Veneto per il raggiungimento di tali finalità, vi sono quello di valutare la finanziabilità di interventi per dare impulso ad una efficace diffusione della cultura dei talenti e delle eccellenze nel Veneto e quello di favorire la diffusione di nuovi modelli didattici, di orientamento, di ricerca.

Le "Linee Guida per i *Gifted Children*a supporto del sistema scolastico per i *gifted children* e per i ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo", di cui all'**Allegato A**,che si sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale, nascono all'interno dell'esperienza maturata nell'ambito dei progetti finanziati per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo e sono state elaborate dal Tavolo Tecnico-Scientifico, costituito da rappresentanti della Regione del Veneto - Sezione Formazione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, dell'Azienda Ulss 16 di Padova - S.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia, dell'Associazione Scientifica *Gifted And Talented Education* (GATE - Italy), del Centro Nazionale di Ricerca TalentGate, della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV), dell'Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati (C.N.I.S.).

Lo scopo di tali Linee Guida è quello di definire standard operativi, applicabili su tutto il territorio della Regione Veneto, relativi alle attività ed alle pratiche di supporto/assistenziali per l'individuazione e la presa in carico dei bambini/ragazzi ad alto potenziale cognitivo. Si ritiene, infatti, di particolare importanza che sia promossa la messa a sistema delle diverse azioni attivate dai singoli, al fine di uniformare, in una logica di sistema, azioni e procedure tali da assicurare uguali opportunità formative a ciascun alunno.

Le Linee Guida si pongono, quindi come uno strumento in grado di fornire indicazioni e procedure per affrontare la ricchezza, e talvolta la problematicità, che alcuni allievi presentano in funzione di uno sviluppo precoce nell'ambito intellettuale, rendendo gli operatori della scuola capaci di rispondere ai bisogni educativi emergenti, proponendo un modello di intervento che va dalla segnalazione, alla valutazione del profilo cognitivo ed emotivo-relazionale, fino alla presa in carico della persona tramite il supporto alla famiglia ed alla scuola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

Vista l'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali "Linee guida per la formazione nel 2010" siglata il 17 febbraio 2010;

Vista la Legge Regionale n. 10/90 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1192 del 25/06/2012 - Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1146 del 05/07/2013 - Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - FASE II - ANNO 2013 - Artt. 117 e 118 della Costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1462 del 05/08/2014 - Approvazione schema di Convezione tra la Regione del Veneto e l'Associazione scientifica Gate and Talented Education - Italy. (L.R. n. 3 del 13 marzo 2009);

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2261 del 27/11/2014 - Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - FASE III - ANNO 2014/2015 - Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10;

Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2. di approvare le "Linee Guida per i *Gifted Children*a supporto del sistema scolastico per i *gifted children* e per i ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto nonché dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015 pag. 1/42

REGIONE DEL VENETO

LINEE GUIDA
PER GIFTED CHILDREN

a supporto del sistema scolastico per i gifted children e per i ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico.

Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10.

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015 pag. 2/42

I N D I C E

Premessa …………………..………………..………………………………….……………………….. **pag. 3**
(a cura della Regione del Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto)

Il ruolo della scuola .... **pag. 5**
(a cura del Comitato Scuola dell'Associazione GATE-Italy)

Introduzione .... **pag. 7**
(a cura del Comitato Scientifico dell'Associazione GATE-Italy)

Cap.1 Lo scopo delle presenti Linee Guida .... **pag. 8**
1.1 Caratteristiche dei gifted children .... *pag. 8*
(a cura di tutti i partner)

Cap. 2 I bambini gifted ....……. **pag. 9**
2.1 Caratteristiche dei gifted children..*pag. 9*
2.2 Possibili criticità .... *pag. 11*
2.3 Aspetti emotivi e relazionali ....*pag. 12*
(a cura dell'Ulss 16 e dell'Università degli Studi di Padova)

Cap. 3 Campo di applicazione.. **pag. 15**
3.1 Premesse giuridiche ed etiche .... *pag. 15*
3.2 Equipe multidisciplinare.. *pag.17*
3.3 Modello di intervento.. *pag. 18*
3.4 Dalla programmazione del curricolo alle strategie didattiche e di orientamento ..…...….….. *pag. 19*
3.5 Responsabilità ....*pag. 22*
(a cura del Gruppo di Studio su Temi etici dell'Associazione GATE-Italy, dell'Ulss 16, dell'Associazione CNIS, dell'Università degli Studi di Padova)

Cap.4 La formazione per gli operatori ……………….…………………………………..………….. . **pag 22**
4.1 Criteri per il riconoscimento di figure abilitate ad operare …….…...………………….....….............. *pag 23*
4.2 Istituzione di un Registro Regionale delle figure abilitate …...............………………………...........…. *pag 23*
(a cura del Comitato Scuola dell'Associazione GATE-Italy, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, del Gruppo di Studio su temi etici dell'Associazione GATE-Italy, del Centro TalentGate, del Centro Produttività Veneto e dell'Università degli Studi di Padova)

Cap.5 L'Osservatorio Regionale *Education to Talent* …………..……………..………….….... **pag 24**
5.1 Struttura e gestione dell'Osservatorio …..……..……………………........ ….……………….....…….. *pag 25*
5.2 Criteri per la gestione del flussi informativi e della raccolta dati.……....………...….…….........….….. *pag 26*
5.3 Il Comitato Etico Regionale per i gifted children.…....…………………………..….........….….. *pag 28*
(a cura del Comitato Scientifico dell'Associazione GATE-ITALY, del Gruppo di Studio su temi etici dell'Associazione GATE-Italy, dell'Università degli Studi di Padova, del Centro TalentGate e della Regione del Veneto)

Riferimenti bibliografici ………... **pag. 30**
Sitografia di riferimento .... **pag. 32**
Allegato………………………………………………………………………………………… **pag.33**

Mappatura delle scuole del progetto "Education to Talent" e "Education to Talent 2"
(a cura del Centro Produttività Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto)

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Premessa

La Regione del Veneto è da sempre attenta a porre al centro dei propri interventi la persona nella sua unicità, recependo la necessità, da tempo segnalata, di non massificare contenuti e prestazioni bensì di garantire lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel potenziamento delle caratteristiche cognitive, emotive e relazionali di ciascun individuo, qualsiasi sia l'ambito d'intervento: dalla formazione iniziale alla formazione continua, dalla formazione degli insegnanti agli interventi sui lavoratori, dalle attività di accompagnamento al lavoro a quelle di sostegno per i soggetti più fragili.

In tale ottica si pone la volontà della Regione di ampliare il bagaglio di interventi a sostegno della scuola, sviluppando, per prima in Italia, una serie di interventi formativi sperimentali sull'intero territorio regionale, volti a diffondere e implementare, all'interno del sistema scolastico, le conoscenze sulle tematiche/problematiche della plus dotazione intellettiva per realizzare percorsi scolastici flessibili mirati alle diverse capacità di ogni allievo.

La Regione ha, quindi, ideato e finanziato la realizzazione di interventi a sostegno della formazione continua del corpo docente sul tema della valorizzazione delle differenze, declinato nei suoi diversi aspetti: allievi con un potenziale cognitivo medio, allievi con difficoltà di apprendimento e allievi con un buon potenziale cognitivo. La scuola, infatti, deve essere in grado di riconoscere le differenze esistenti fra gli allievi, per permettere a ognuno di svilupparsi nel migliore dei modi, e di continuare a porsi in linea con le misure suggerite dagli organismi nazionali e internazionali, che indicano come:

- bambini/e, ragazzi/e, allievi/e sono diversi fra loro e ogni diversità va, nella misura del possibile, riconosciuta e considerata nel sistema educativo;
- il considerare le differenze non deve portare a discriminare o privilegiare nessuna categoria;
- le soluzioni interne al normale funzionamento scolastico, fondate sul principio d'integrazione di tutti gli allievi, sono da privilegiare nell'assunzione di ogni tipo di differenza.

La centralità della persona e la conseguente valorizzazione delle differenze è un pre-requisito imprescindibile nella realizzazione di percorsi pedagogici e didattico - educativi all'interno di una società complessa, in cui la qualità delle intelligenze rappresenta la risorsa fondamentale a cui dedicare impegno e attenzione istituzionale. Misure di differenziazione e di sostegno sono, quindi, necessarie per valorizzare ogni tipo di differenza e vanno applicate non solo per gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, ma anche per gli allievi che presentano un buon potenziale cognitivo (*gifted children*) e sono particolarmente interessati al sapere.

Nel perseguire la finalità di elaborare misure di differenziazione a sostegno dei bambini con buon potenziale cognitivo, non si può prescindere dal coinvolgimento della famiglia e dei minori stessi. Negli ultimi anni, sono stati, quindi, sperimentati, grazie ad una azione efficace di una serie di Soggetti pubblici e privati, servizi territoriali specifici di accoglienza e supporto alle famiglie ed ai minori, nonché spazi e momenti di aggregazione, che potessero contribuire a sostenere una crescita quanto più possibile armonica, rispondendo alle reali potenzialità di ciascuno.

Ad oggi, tenuto conto anche dei positivi riscontri ed esiti delle attività sinora realizzate, la Regione del Veneto intende sostenere l'attuazione di un programma strutturato e pluriennale sul tema della plusdotazione intellettiva e della valorizzazione dei talenti, considerato che gli stessi potranno contribuire allo sviluppo del capitale umano e dei giovani che rappresenta, in una società complessa come quella attuale, uno dei più importanti fattori competitivi per raggiungere gli obiettivi di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile che anche l'Europa si pone per il 2020.

Nell'impegno che vede coinvolte le scuole del Veneto nella ricerca di strategie per l'inclusione di tutti gli alunni e per la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, ho il piacere di presentare le Linee Guida per *gifted children*, risultato tangibile delle azioni sperimentate nella prima e seconda edizione del Progetto *Education to Talent - Potenziare il potenziale nel sistema scolastico.*

Da un lato, il documento raccoglie i dati e descrive le azioni sviluppate dalla proficua collaborazione e co-progettazione con la Regione del Veneto, prima in Italia ad aver sostenuto interventi a supporto degli studenti con buon potenziale cognitivo; dall'altro, la pubblicazione vuole essere memoria delle buone prassi regionali per la diffusione e la disseminazione di metodologie di didattica inclusiva, per la valorizzazione di ogni tipo di intelligenza.

La ricerca scientifica, infatti, ha già ampiamente dimostrato che l'attenzione ai diversi stili di pensiero degli studenti e l'approccio cognitivo-emotivo, da parte dei docenti, nello sviluppo dei loro apprendimenti, mobilitano tutte le risorse delle persone (Pellerey, 2004), rendendole così competenti per la vita, ovvero autonome e responsabili (Raccomandazione 2006/962/CE).

La scuola è cruciale in tal senso; può essere utile al suo scopo nella misura in cui scopre e sostiene la crescita massima possibile di ogni studente, attraverso il riconoscimento e lo sviluppo dei suoi "talenti" e delle sue competenze, indispensabili per l'esercizio della cittadinanza attiva e per la realizzazione del suo progetto di vita.

Per tali motivazioni, queste Linee Guida intendono offrire ulteriori spunti di riflessione e prospettive di lavoro, aperte a tutte le comunità scolastiche, sia per il primo che per il secondo ciclo di istruzione, frutto della ricerca azione di coloro, Docenti e Dirigenti Scolastici, che direttamente hanno partecipato in questi primi due anni alle diverse fasi del Progetto, sotto la supervisione attenta ed appassionata del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo dell'Università di Padova.

Il riconoscimento dei *gifted children* merita ulteriore approfondimento e diffusione, poiché apre la straordinaria prospettiva del potenziale sviluppo di una élite trainante, in grado di agevolare la creazione del benessere personale, sociale ed economico del Territorio.

Tutto ciò potrà avvenire *senza lasciare indietro nessuno* (Montessori), ovverosia, senza rinunciare alla funzione di socializzazione e integrazione che la scuola ha assunto come propria da molti anni.

Rivolgo il mio personale invito ai Dirigenti scolastici affinché valorizzino i Docenti già formati e siano essi stessi promotori all'interno delle rispettive scuole della diffusione delle presenti Linee Guida.

Auspico che la valorizzazione dei talenti possa continuare a trovare un fertile terreno di incontro e di concreta operatività nell'offerta formativa di tutta la scuola veneta.

Il ruolo della scuola

"La scuola ha un problema solo: i ragazzi che perde". Così si esprimeva, in *Lettera a una professoressa*, don Lorenzo Milani (1967), per indicare il compito del sistema scolastico in un periodo di grande espansione del nostro Paese, tuttavia non sufficientemente sostenuto dalle forze culturali e politiche. I ragazzi persi avevano nomi, famiglie, condizioni sociali, aspirazioni. Ma passavano attraverso i buchi di uno scolapasta che tratteneva solo quanti potevano fare da sé, quelli cioè che non abbisognavano di maestri per raggiungere un titolo di studio e per inserirsi positivamente nella società.

Dopo tanti anni, il problema della scuola è ancora questo, non solo perché le aule delle nostre istituzioni scolastiche si sono formalmente aperte all'accoglienza dei disabili e più recentemente agli alunni con cittadinanza non italiana ponendo in maniera altrettanto imperativa la necessità dell'inclusione, ma anche perché è maturata una sensibilità nuova verso un'utenza debole, che richiede cura, ossia passione educativa, dedizione e ostinato amore nei confronti della crescita delle giovani generazioni.

La ricerca scientifica, del resto, stimolata anche dalla normativa europea, ci interpella fortemente affinché non si sprechino le risorse più preziose, quelle umane appunto, che devono abitare il mondo nell'immediato futuro. Oggi sono poco meno di 7 milioni e 300.000 gli studenti in Italia; ma circa 2 milioni e 300.000 giovani dai 15 ai 29 anni non studiano né lavorano, né sono iscritti a corsi di formazione. Negli ultimi 15 anni circa 3 milioni di alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado hanno abbandonato gli studi: una vera "catastrofe" che denuncia la difficoltà grande che il Paese incontra nella lotta alla dispersione.

Infatti l'alto tasso di dispersione materiale (le non promozioni e gli abbandoni) e di quella intellettuale (provocata anche da un insegnamento spesso "riproduttivo", verbalistico e nozionistico), segnala un'autentica patologia che porta ad una forte perdita di capitale umano, unica risorsa sulla quale si può puntare per la competitività europea.

Entro questa dispersione si collocano talora anche gli allievi che, pur in possesso di più che apprezzabili doti, non riescono ad adattarsi ad una metodologia di insegnamento apprendimento che schiaccia la loro creatività, blocca la curiosità intellettuale, non diversifica le metodologie e le prassi, preferendo modalità rigide, incapaci di flessibilizzare la didattica a seconda dei bisogni e delle inclinazioni personali. In una parola: non coltivano il talento di ciascuno. L'ancora scarsa conoscenza, che si ha di loro, e di tutta la problematica sottesa ai "dotati" o "superdotati" (stimati attorno al 2% della popolazione scolastica), non consente di predisporre piani di formazione generalizzati in tutto il Paese nei confronti del personale scolastico, ma induce piuttosto a "sperimentare", aprendo le porte della scuola innanzitutto ai genitori, con i quali si andrà a stringere il patto formativo, ma anche a quelle professionalità che si dedicano alla ricerca scientifica o erogano servizi e che, da tale sperimentazione, potranno trarre ed elaborare conoscenze utili a rinvenire se non immediate soluzioni, pratiche condivise e fruttuose sul piano del benessere degli studenti.

Accade così che non solo ai ragazzi "certificati", in base alla L. 104 e a quanti rientrano nella recente Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES, 2012) la scuola deve un'attenzione del tutto particolare. Non si può non evidenziare che la Direttiva, sia pure brevemente, richiama infatti l'attenzione di tutti i docenti anche su coloro - i cosiddetti gifted children o "superdotati" - che, pur avendo potenzialità intellettive alte, possono presentare difficoltà nell'apprendimento o, più spesso, disarmonie a livello delle competenze relazionali ed emotive tali da essere scambiati con ragazzi dal potenziale basso, o iperattivi, o svogliati al punto da abbandonare la frequenza scolastica.

Il cammino alla lotta a questo tipo di dispersione è stato tracciato sul piano normativo già da alcuni anni. L'Italia, sia pure con grave ritardo, aveva infatti offerto agli insegnanti momenti di riflessione coerentemente con quanto già la Costituzione prevede, essendo tutta incentrata sulla persona e i suoi diritti. Già la Legge 170/10 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - si propone come normativa decisamente diretta ad evidenziare un'area di lavoro per le scuole nei confronti dei ragazzi con difficoltà di apprendimento, rappresentando un punto di svolta, poiché apre un diverso canale di cura educativa. Acquistano in tal modo concretezza i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella Legge 53/2003 (Riforma Moratti) nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da

parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno.

Tutti gli alunni quindi, senza eccezioni, devono essere aiutati a realizzare pienamente le proprie potenzialità mediante la proposta di strategie e di percorsi capaci di risvegliare l'interesse per i contenuti culturali previsti dal curricolo, contribuendo al benessere complessivo, ovvero a quello stare bene a scuola, di cui ognuno ha bisogno per realizzare se stesso e per cooperare allo star bene dei compagni e, in generale, della comunità.

Di fronte a quanto normativamente prodotto, e nella consapevolezza di quanto sia delicato il compito che la legge attribuisce al mondo della scuola, in merito alla formazione dei docenti e del personale tutto, alla collaborazione con le famiglie e con gli enti territoriali, all'adeguatezza delle risorse necessarie, può ancora apparire un "salto in avanti" la proposta della ricerca posta in essere in Veneto.

Di fatto non lo è; anzi, risponde invece ad una sensibilità esigente maturata in questi anni da un lato nelle aule universitarie, dall'altro nelle aule scolastiche, nonché nel territorio, grazie alle Associazioni dei genitori e, più in generale, a quanti hanno a cuore la scuola e la sua missione.

Lo dimostra l'interesse che l'esperienza condotta in Veneto sta suscitando non solo a livello locale, ma anche nazionale. Si tratta di un percorso affascinante sotto il profilo scientifico, poiché la scoperta delle intelligenze multiple consente ai docenti di valorizzare ciascun alunno, nessuno escluso, e conferisce significato al loro lavoro. Aiuta i genitori a comprendere e a supportare il figlio; prepara e sostiene il rapporto scuola - famiglia non in maniera banale o artefatta, ma in maniera sostanziale, nella stesura e condivisione del patto educativo previsto dalla scuola dell'autonomia. Responsabilizza gli allievi della classe e dell'Istituto che si sentono valorizzati in quanto le proposte formative li vede protagonisti in qualità di costruttori delle conoscenze. Indirizza l'apporto delle nuove tecnologie per una didattica rinnovata ed efficace sul piano della predisposizione e realizzazione delle lezioni - attive, partecipate, motivanti - sì da restituire un significato più alto alla professionalità docente.

Come per gli argomenti di ricerca da affidare agli alunni, anche per i docenti la sperimentazione deve essere attività sfidante. Banalizzare tutto come una rivisitazione della didattica per centri di interesse affidata ai lavori di gruppo, o utilizzare le nuove tecnologie per presentare ciò che si faceva un tempo con la lavagna di ardesia, porterebbe al fallimento non solo del progetto, ma più in generale dell'innovazione prevista dalla Riforma. Cosa ancor più grave, porterebbe ad illudere i genitori e ad emarginare, ancora una volta, gli studenti condannandoli a vivere con difficoltà, e spesso in maniera dolorosa (si veda, per non fare che un esempio, il cyberbullismo in forte aumento), una situazione che dovrebbe invece essere vissuta con soddisfazione e serenità in un ambito governato da un alto profilo etico. Perché non sia negato ad alcuno di fruire dei servizi di cui abbia bisogno in un'ottica di pari opportunità. Perché non si debba rinunciare ancora una volta a battere la dispersione sprecando la possibilità di realizzare una scuola per tutti e per ciascuno nella sua unicità.

Introduzione

Rispetto ai “Gifted” nella letteratura nazionale e internazionale esistono diverse linee di orientamento teorico e di azione.

Una prima linea di orientamento sostiene che la dotazione sia essenzialmente riconducibile ad aspetti universali di tipo biologico rilevabili quantitativamente come di misura del QI (Quoziente di intelligenza) in termini di deviazione dalla norma.

Una seconda linea teorica sostiene che la dotazione sia il risultato di una sinergia tra gli aspetti universali e gli effetti educativi ambientali, rilevabili non solo sulla base di indicatori quantitativi, pure necessari alla misura dell’intensità della dotazione, ma anche di indici qualitativi quali creatività, pensiero divergente, autoregolazione, emozioni, ecc… (come dimostrano i recenti studi di Epigenetica).

Il nostro gruppo di lavoro abbraccia come propria questa seconda linea ritenendo fondamentale il ruolo del contesto educativo (famiglia, scuola e società) nel garantire e raggiungere la migliore riuscita e realizzazione dei propri talenti.

L’impegno enorme di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto Education to Talent è segno tangibile della risposta istituzionale e scientifica all’emergenza dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che nell’anno 2014 ha segnalato la necessità di provvedere al rischio corso, soprattutto dai bambini ad alto potenziale, non solo nella mancata realizzazione dei propri talenti cognitivi, ma dal contenimento del malessere psicologico generale nel vivere le proprie caratteristiche più come un problema che come una risorsa.

Si rende inoltre necessario l’avvio di percorsi di ricerca sistematica, a livello nazionale, sulla diffusione del fenomeno e sull’efficacia degli interventi terapeutici e didattici.

Cap.1
Lo scopo delle presenti Linee Guida

Lo scopo delle presenti Linee Guida è definire standard operativi, applicabili su tutto il territorio della Regione Veneto, relativi alle attività ed alle pratiche di supporto/assistenziali per l'individuazione e la presa in carico dei bambini/ragazzi ad alto potenziale cognitivo (di seguito denominati "gifted"). Si ritiene di particolare importanza che sia promossa la messa a sistema delle diverse azioni attivate dai singoli, al fine di uniformare, in una logica di sistema, azioni e procedure tali da assicurare uguali opportunità formative a ciascun alunno.

Le Linee Guida si pongono come uno strumento in grado di fornire le indicazioni e le procedure per affrontare la ricchezza, e talvolta la problematicità, che alcuni allievi presentano in funzione di uno sviluppo precoce nell'ambito intellettuale, rendendo gli operatori della scuola capaci di rispondere ai bisogni educativi emergenti.

Le presenti Linee Guida vogliono incrementare una corretta informazione sui bambini gifted ed indicare delle linee di intervento comuni per il sostegno della persona nel suo complesso. Si propone quindi un modello di intervento che va dalla segnalazione, alla valutazione del profilo cognitivo ed emotivo-relazionale, fino alla presa in carico della persona tramite il supporto alla famiglia ed alla scuola.

1.1 Caratteristiche dei gifted children

Le ricerche condotte sulla popolazione scolastica dotata hanno dimostrato che l'incidenza è stimabile in un range che va dal 2% al 5%, a seconda degli studi, dell'utenza scolastica complessiva e che un numero significativo di alunni gifted si trova in difficoltà e cerca di frequente un percorso di supporto, per evitare l'insuccesso o l'abbandono scolastico. Uno studio internazionale comparativo effettuato dalla rete che copre i 30 paesi membri (Eurydice Network, 2011) analizza le misure educative destinate agli alunni gifted attraverso tre principali aree:

- la *terminologia nazionale* e le *definizioni* utilizzate per caratterizzare i giovani dotati o talentati. A tal riguardo i termini adoperati in gran parte dei paesi europei sono "*gifted*" e "*talented*" (o il corrispettivo delle altre lingue), usati separatamente o in combinazione
- l'esistenza e il tipo di *misure specifiche educative* introdotte
- l'offerta di *formazione iniziale e in servizio per gli insegnanti* in questo settore.

Dare la possibilità a tutti gli allievi di vivere con i coetanei le proprie e le altrui differenze, evitando le condizioni di sofferenza, è una prospettiva di evoluzione che la Regione Veneto ha intrapreso da qualche decennio e che merita di essere riconfermata. Il presente documento si pone di implementare iniziative e misure necessarie per un'adeguata promozione dello sviluppo delle caratteristiche di questi bambini/ragazzi e di definire le linee di intervento e le specifiche azioni da attuare con bambini gifted. Le raccomandazioni prodotte da questo documento, pur avendo come priorità il supporto a questi bambini/ragazzi, alle loro famiglie ed agli insegnanti, si inseriscono in un contesto sociale e culturale nel quale vanno implementate iniziative sulla tematica descritta e aperto un nuovo dibattito culturale, scientifico ed etico. In Italia non esiste una legislazione utile a regolamentare l'identificazione e l'intervento e che fornisca indicazioni specifiche in merito alle esigenze formative e di crescita dei bambini ad alto potenziale cognitivo. Vi è dunque un aspetto di fondamentale importanza: che la formazione degli insegnanti e dei professionisti che a diverso titolo si occupano dei bambini/ragazzi gifted e delle loro famiglie sia specifica e di alto livello.

Perché, dunque, "investire nel talento"? Il supporto allo sviluppo del talento, anzi, della molteplicità di talenti è un ambito di intervento che dovrebbe rappresentare la sfida educativa delle nuove politiche scolastiche e sociali.

Nella Premessa delle Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 25472012), si auspica come finalità specifica, infatti, di *"favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi (…) la scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva,*

per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità (…)". "Investire nel talento a scuola", quindi, significa favorire l'acquisizione di apprendimenti realmente centrati sulla persona, calibrati nella prospettiva di una didattica per l'inclusione che tenga conto delle originalità di ciascuno, della singolarità e complessità di ogni persona, delle sue aspirazioni e delle sue propensioni al sapere. Non ultimo, le scuole autonome sono chiamate ad elaborare il proprio curricolo (DPR 275/1999), all'interno dei principi della Costituzione italiana (artt. 2, 3, 33, 117), nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, ivi comprese le eccellenze, per lo sviluppo e l'innovazione del Paese

Cap. 2
I bambini gifted

La prima definizione di "gifted children" fu elaborata nel 1925 da Terman, il quale considerò la giftedness in termini di *"[…] elevata qualità intellettiva collocabile nell'1% della popolazione"*.

La giftedness è variamente definita; sono infatti numerosi i punti di vista degli studiosi sul "come e quanto" una certa caratteristica sia necessaria per considerare un bambino o un ragazzo gifted. Essa appare come una complessa costellazione di caratteristiche personali e comportamentali che si esprimono in modi differenti. La giftedness è un termine utile a "categorizzare" uno studente che mostra un'abilità eccezionale o non comune, rispetto ai suoi pari, in un dato momento temporale (Keating, 2009) e in determinate aree. Essa non è un tratto fisso e costante (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Ceci & Williams, 1997), anzi va evidenziato che i contesti di crescita (famiglia, scuola, società) e gli eventi della vita sembrano avere un ruolo fondamentale nel suo sviluppo e mantenimento.

Chi è un bambino gifted?

La *National Association for Gifted Children* (NAGK – UK) definisce i bambini gifted come "*[…] persone che mostrano, o hanno il potenziale per mostrare, un livello eccezionale di performance, se confrontati con i loro pari, in una o più delle seguenti aree: abilità intellettiva generale, specifica attitudine scolastica, pensiero creativo, leadership, arti visive e dello spettacolo*".

Seguendo un approccio strettamente psicometrico, un bambino iperdotato è colui che possiede un livello cognitivo superiore alla norma, cioè un bambino la cui efficienza intellettiva (valutata con test standardizzati) è significativamente superiore a quella ottenuta dalla maggioranza degli altri bambini della sua età.

Ampliando la visuale al di là della misurazione psicometrica, è possibile identificare una serie di elementi che caratterizzano lo sviluppo del bambino iperdotato e che aiutano nell'identificazione di tali abilità.

2.1 Caratteristiche dei gifted children

Nonostante l'eterogeneità del profilo cognitivo, i bambini dotati hanno caratteristiche comuni sintetizzate nelle pagine che seguono (Edwards, 2009). Tuttavia, le caratteristiche di seguito descritte non vogliono essere esaustive della molteplicità di sfumature esistenti nei bambini gifted. Si ritiene, infatti, che tali tratti distintivi possano non essere presenti contemporaneamente in uno stesso individuo. La descrizione che segue ha dunque lo scopo di delineare alcune delle possibili caratteristiche riscontrabili ed osservabili nel bambino/ragazzo gifted in un dato momento temporale.

Caratteristiche nell'apprendimento:

- Mostrano un pensiero logico e analitico
- Sono capaci di individuare prontamente modelli e relazioni

- Colgono facilmente i principi e i nessi fondamentali
- Si impegnano per individuare soluzioni valide, alternative e creative ai problemi
- Cercano di ridefinire i problemi, di rappresentare le idee e di formulare ipotesi
- Amano le sfide intellettuali
- Saltano alcune fasi di apprendimento
- Possono imparare a leggere prima degli altri e la loro comprensione è migliore
- Colgono il significato del testo molto rapidamente
- Organizzano rapidamente le informazioni
- Sono in grado di conservare ed elaborare grandi quantità di informazioni
- Possono richiamare una vasta gamma di conoscenze
- Cercano di decidere da se stessi basandosi sulla razionalità
- Formulano e sostengono le idee con le evidenze
- Cercano di scoprire in modo indipendentemente il come e il perché delle cose

Caratteristiche del pensiero creativo:
- Producono un gran numero di idee
- Producono idee originali
- Mostrano giocosità intellettuale, immaginazione e fantasia
- Creano testi originali o inventano le cose
- Mostrano un acuto ed insolito senso dell'umorismo
- Hanno intuizioni insolite
- Amano fare speculazione e pensare al futuro
- Dimostrano consapevolezza delle qualità estetiche
- Non hanno paura di essere diversi
- Sono pronti a sperimentare nuove idee e rischiare di sbagliare
- Cercano modalità insolite, piuttosto che i rapporti convenzionali

Caratteristiche motivazionali:
- Si sforzano di raggiungere elevati standard di realizzazione personale
- Sono auto-diretti e preferiscono lavorare in modo indipendente
- Sono fortemente auto-motivati e si fissano obiettivi personali da raggiungere
- Sono persistenti nel completare compiti
- Si impegnano e vengono assorbiti dai compiti e dalle attività
- Tendono ad essere auto-critici e valutativi
- Sono affidabili

Caratteristiche nella leadership sociale:
- Prendono l'iniziativa nelle situazioni sociali
- Sono sicuri di sé e popolari con i coetanei
- Comunicano bene con gli altri
- Sono socialmente maturi
- Dimostrano alto livello di empatia
- Cercano attivamente la leadership nelle situazioni sociali
- Manifestano capacità di motivare un gruppo per raggiungere gli obiettivi
- Sanno convincere un gruppo ad adottare idee o metodi
- Sono adattabili e flessibili in situazioni nuove
- Cercano attivamente la leadership nelle attività sportive
- Sono disposti ad assumersi le responsabilità
- Sanno sintetizzare idee elaborate dai membri del gruppo per formulare un piano d'azione

Caratteristiche di autodeterminazione:
- Sono scettici verso le dichiarazioni autoritarie
- Mettono in discussione le decisioni arbitrarie
- Insistono con insegnanti ed adulti per ottenere chiarimenti
- Mostrano un interesse precoce per i problemi da adulti
- Sono riluttanti ad esercitarsi in abilità già padroneggiate
- Sono facilmente annoiati in compiti di routine
- Esprimono molto francamente le idee, le preferenze e le opinioni
- Si relazionano meglio con bambini più grandi e con gli adulti, e spesso preferiscono la loro compagnia
- Tendono a porre domande in maniera incalzante

Caratteristiche psicologiche:
- Mostrano notevole sensibilità su come gli altri li percepiscono
- Evidenziano un alto livello di resilienza
- Manifestano un'alta consapevolezza delle loro azioni
- Possono modificare il proprio comportamento per adattarsi ad una situazione
- Possono manifestare atteggiamenti depressivi perché "nessuno li capisce"
- Possono manifestare una certa tendenza all'isolamento
- Possono mostrare bassa autostima e sensi di colpa

2.2 Possibili criticità

Le sorprendenti abilità del bambino gifted non devono far ritenere che lo sviluppo generale (cognitivo, biologico e sociale) proceda in maniera armonica. Una delle più tipiche disarmonie identificata in questa popolazione consiste nella differenza fra lo sviluppo cognitivo e quello motorio. Tipicamente, il bambino iperdotato mostra sorprendenti abilità di lettura e di calcolo, ma nelle attività motorie può apparire "goffo o maldestro", in altre parole decisamente in ritardo rispetto al gruppo dei pari (Lovecky, 2004). Notevole può essere il divario fra lo sviluppo cognitivo e quello emotivo. Non è raro, infatti, che il bambino iperdotato mostri un vocabolario più sviluppato rispetto ai coetanei ma che, dal punto di vista emotivo, abbia reazioni tipiche dell'età cronologica o addirittura di età inferiori (Pfeiffer & Stocking, 2000; Webb et al., 2005).

Il documento Alberta Learning (Canada) del 2002, distingue in modo più raffinato sei profili di allievi ritenuti "dotati" (di successo, creativo, sotterraneo, a rischio, doppiamente eccezionale, autonomo) secondo Betts e Neihart, (1988). Vi è un notevole consenso sul fatto che esistano studenti due volte eccezionali, ad es. con associati dei disturbi dello sviluppo (Betts & Neihart, 1988; NJCLD, 2011; Lovett & Sparks, 2011; Udall & Maker, 1983; Whitmore & Maker, 1985), tuttavia si sa poco circa la loro prevalenza o l'incidenza. L'identificazione è difficile perché i punti di forza di questi studenti possono a volte mascherare debolezze (effetto mascheramento). Questi studenti, ad ogni modo, hanno alte probabilità di sviluppare impotenza appresa, frustrazione, scarsa motivazione, bassa autostima, problemi emotivi sociali/comportamentali (Luna e Reis, 2004). Secondo Va-Tassel Baska (2000) il 63% dei gifted non raggiunge il successo scolastico.

Di seguito si descrivono le *possibili criticità* riscontrabili nei profili del bambino/ragazzo gifted:
- Manifesta forte volontà, impazienza verso la lentezza altrui e antipatia verso le attività di routine (rifiutando gli esercizi ripetitivi e le procedure standard di apprendimento)
- Può rifiutare i piani prestabiliti o rifiutare le attività che già conosce
- Domina le discussioni e pone domande imbarazzanti
- Rifiuta o omette dettagli durante la comunicazione
- Può venir percepito come prepotente, maleducato o brusco
- Può usare le competenze verbali per sfuggire o evitare determinate situazioni
- Evidenzia gli interessi in modo eccessivo e si aspetta altrettanto dagli altri
- Ha difficoltà nell'accettare fatti non razionali (ad es. emozioni, tradizioni, questioni religiose)

- Denota difficoltà nell'esprimere le emozioni
- Evidenzia scarsa concretezza nella vita quotidiana
- Si annoia a scuola e con i coetanei
- Spesso non sa ascoltare e viene visto dagli altri come "quello che sa tutto"
- E' eccessivamente auto-critico e può mostrarsi critico o intollerante verso gli altri
- Facilmente si scoraggia o si deprime
- Se vi è pressione da parte degli adulti sulla performance, può manifestare sentimenti di inadeguatezza e di incomprensione
- Adotta uno stile eccessivamente perfezionista e rigido, focalizzandosi eccessivamente su alcuni aspetti o dettagli
- Nei momenti in cui si focalizza su attività di suo interesse resiste alle distrazioni, trascurando i compiti assegnati o le persone
- Viene visto dagli altri come "diverso", "sopra le righe", "bizzarro", "strano"
- Può apparire ostinato
- Manifesta eccessiva sensibilità alla critica, ai conflitti interpersonali con pari e famigliari o rifiuto dei pari
- Si aspetta che gli altri abbiano sistemi di valori simili ai suoi
- Manifesta necessità di successo e di riconoscimento per non sentirsi diverso o alienato
- Manifesta frustrazione nei momenti di inattività disturbando il lavoro dei compagni, fino ad essere considerato iperattivo
- Può rifiutare gli aiuti di genitori o dei pari
- Può essere non convenzionale o anticonformista
- Può apparire dispersivo e disorganizzato
- Usa l'umorismo in modo improprio per attaccare gli altri
- Prova frustrazione quando l'umorismo non viene capito
- È a rischio di isolamento sociale
- Ha bassa autostima dovuta alla percezione della differenza con i pari in modo negativo

Inoltre, questi bambini vengono spesso descritti come più vivaci/energici della media (Clarck, 2001). Non è infrequente che il bambino iperdotato venga erroneamente diagnosticato come bambino con Disturbo da Deficit di Attenzione con/senza Iperattività, poiché condivide con questa popolazione molte caratteristiche (Lovecky, 2004). Delaubiere (2002) individua nel 5% dei bambini iperdotati la stima dei soggetti che vanno incontro a difficoltà rilevanti, in ragione dell'iperdotazione, per i quali si rende necessario un intervento clinico. Tuttavia molti punti di forza di questi bambini, che probabilmente saranno apprezzati in altre epoche della vita, possono produrre un'interferenza al percorso scolastico e all'integrazione sociale.

2.3 Aspetti emotivi e relazionali

L'aspetto più limitante allo sviluppo del bambino è indubbiamente quello relativo alle difficoltà nelle relazioni sociali. Il bambino iperdotato si trova spesso immerso in un contesto sociale in cui i coetanei hanno interessi radicalmente diversi dai suoi. Il bambino gifted, per esempio, può essere estremamente interessato alla lettura di libri che riguardano l'universo fin dall'ingresso alla scuola primaria, ma molto difficilmente troverà dei coetanei che condividono questo interesse. Ovviamente non tutti i bambini con queste caratteristiche di QI presentano problematiche di rilevanza clinica o sono a conoscenza di rientrare all'interno di questa popolazione esclusiva.

Negli sport di squadra (calcio, basket, rugby, ecc…), il bambino gifted risulta chiaramente svantaggiato a seguito dell'impaccio motorio che talvolta lo caratterizza. In altre parole egli si trova immerso in un mondo di coetanei che si interessano ad argomenti apparentemente banali e si appassionano a giochi in cui egli si sente inadeguato. La difficoltà nel costruire una rete sociale compare spesso già nei primi anni della scuola

primaria, ma diventa un importante fattore di rischio nell'adolescenza. L'adolescente sprovvisto di una rete sociale di supporto ha un'elevata probabilità di sviluppare un disturbo dell'umore o comportamenti devianti. La popolazione degli iperdotati, in adolescenza, presenta alte percentuali di disturbi dell'umore (Pfeiffer et al., 2000).

I bambini iperdotati, come qualsiasi altro bambino, hanno bisogno di amici. Questo loro bisogno, a volte, può essere difficilmente soddisfatto poiché questi bambini mostrano interessi peculiari, che difficilmente condividono con i loro coetanei (Webb, Gore, Amend, & DeVries, 2007). Molto spesso, mostrano una spiccata preferenza per bambini più grandi di loro o adulti. Lo studio di Dauber & Benbow (1990) mette, inoltre, in luce come le difficoltà di socializzazione sembra siano legate al tipo di iperdotazione. In particolare, i bambini con eccellenti abilità logico-matematiche socializzano più facilmente con i coetanei rispetto agli iperdotati che eccellono nelle abilità linguistico-verbali. Tale dato è stato spiegato sostenendo che, mentre gli iperdotati abili nell'ambito logico-matematico notano la differenza rispetto ai coetanei solo durante le lezioni di matematica, o in pochi altri ambiti, gli iperdotati abili nell'ambito linguistico verbale notano la diversità di linguaggio praticamente in ogni conversazione, confrontandosi così quotidianamente con la loro diversità.

Dal punto di vista emotivo, alcuni iperdotati mostrano delle peculiarità. Secondo il modello di Dabrowski (1964) alcuni gifted mostrano la cosiddetta "ipereccitabilità emotiva", cioè sentono ed esprimono le emozioni in maniera amplificata. Questo li può rendere bambini estremamente sensibili, con uno minor autocontrollo rispetto ai loro coetanei. Gli adulti, insegnanti o genitori, possono osservare reazioni emotive apparentemente esagerate o che sembrano tipiche di età minori e non dell'età cronologica del bambino.

Al fine di una maggiore chiarezza, nella tabella sottostante, si riportano in maniera schematica le principali caratteristiche distintive cui corrispondono bisogni e possibili problemi associati (tratto da Clark, 1997).

Caratteristiche distintive	Bisogni associati	Possibili Problemi
Ampio bagaglio di informazioni circa le proprie emozioni e quelle degli altri	Essere capace di denominare e processare informazioni relative alle proprie emozioni, riconoscere le emozioni degli altri, essere sensibile ai bisogni ed emozioni degli altri	Le informazioni possono essere male interpretate influenzando negativamente l'individuo
Insolita sensibilità verso le aspettative e i sentimenti degli altri	Imparare a capire i sentimenti e le aspettative degli altri	Insolitamente vulnerabile alle critiche, alti livelli di bisogno di successo e riconoscimento
Spiccato senso dell'umorismo	Imparare come i comportamenti influenzano i sentimenti o i comportamenti degli altri	Uso dell'umorismo per attaccare criticamente gli altri, creando problemi alle relazioni
Spiccata consapevolezza accompagnata da sensazione di "essere diverso"	Imparare ad esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni assertivamente, condividere i propri pensieri con gli altri al fine di capirsi meglio	Isolarsi, restare distante emotivamente, sentirsi rifiutato, vedere la propria diversità come un aspetto negativo che può causare un abbassamento dell'autostima
Idealismo e senso della giustizia che compaiono già in età precoce	Sentirsi superiore in alcuni aspetti morali	Tentativi irrealistici di aderire a valori e alti obiettivi, che generalmente portano ad un'intensa frustrazione
Precoce sviluppo di un locus of control interno	Essere in grado di chiarire le priorità personali e i propri valori, confrontarsi con i sistemi di valori delle altre persone	Difficoltà a conformarsi, viene visto dagli altri come sfidante verso le autorità e le tradizioni
Insolita profondità ed intensità emotiva	Trovare propositi e direzioni in base al proprio sistema di valori, tradurre il proprio coinvolgimento in azioni quotidiane	Insolita vulnerabilità, problemi a focalizzarsi su obiettivi realistici per la propria vita lavorativa
Alte aspettative su sé stesso e gli altri, che spesso portano ad alti livelli di frustrazione, tendenza al perfezionismo	Imparare a fissare obiettivi realistici e accettare gli insuccessi come parte del processo di apprendimento, ascoltare come fanno gli altri per esprimere la loro crescita nell'accettazione di sé	Scoraggiamento e frustrazione derivanti da alti livelli di criticismo, problemi nel mantenere buone relazioni con gli altri a causa degli alti standard autoimposti
Forte bisogno di coerenza tra i valori astratti e il comportamento umano	Trovare una vita professionale che dia l'opportunità di realizzare i propri valori personali o di esprimerne le proprie abilità	Senso di frustrazione con se stessi o con gli altri che può portare ad inibire la propria realizzazione e a relazioni interpersonali limitate o povere
Alti livelli di giudizio morale	Bisogno di ricevere l'autorizzazione dal proprio senso morale	Intolleranza e mancanza di comprensione per il gruppo dei pari, che può comportare un possibile rifiuto e isolamento

Cap. 3
Campo di applicazione

I bambini che manifestano competenze precoci e interessi non comuni per l'età suscitano molto interesse da parte dell'ambiente scolastico, psicologico, sociale e familiare. Tuttavia, tali caratteristiche sono spesso associate a stereotipi e conoscenze inesatte che rendono difficile un'appropriata comprensione delle caratteristiche del bambino e, di conseguenza, l'adozione di adeguate strategie educative.

Il 7 ottobre 1994 *l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa*, durante la sessione relativa all'educazione dei bambini iperdotati, ha stilato la *Raccomandazione n. 1248* nella quale si sottolinea la necessità di sviluppare il loro potenziale intellettivo attraverso strumenti e condizioni di insegnamento particolari. Infatti, secondo tale raccomandazione, "*i bambini talentati dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, capaci di sviluppare completamente le loro potenzialità, nel loro interesse e nell'interesse della società. Nessun paese si può permettere di sprecare dei talenti, poiché sarebbe proprio uno spreco di risorse umane non riconosciute in tempo delle potenzialità intellettuali o di altra natura, per le quali sono necessari strumenti adeguati*". Si sottolinea, pertanto, l'importanza di sviluppare delle disposizioni all'interno del sistema scolastico in modo da rispondere in modo flessibile ai diversi bisogni educativi, senza tuttavia 'etichettare' gli alunni, poiché, come afferma l'articolo 5 della raccomandazione in oggetto, "*l'apporto di un'educazione speciale non deve privilegiare in alcun modo dei gruppi di bambini a scapito di altri*".

3.1 Premesse giuridiche ed etiche

Premesse giuridiche

Gli alunni delle scuole sono bambini, almeno fino al 18° anno, e quindi sono, dal punto di vista giuridico, "minori", ai quali non è ancora possibile riconoscere un'autonomia e una competenza decisionale. Questo contrasta, a volte, con l'effettiva capacità del bambino/ragazzo di esprimere la propria volontà, che deve essere interpretata ed espressa dai genitori, tutori legali a tutti gli effetti. Quando poi, nel mondo della scuola, emergono problemi particolari, gli adulti che ruotano intorno agli allievi, hanno un ruolo importante nel gestire ed indirizzare le varie soluzioni. Esiste quindi una problematica etica peculiare, legata al fatto che la scuola si occupa di minori. Vanno considerati, infatti, la dimensione evolutiva dell'alunno, la dignità di persona del bambino, il suo stretto rapporto con i genitori e la famiglia, la complessità dei fattori che determinano l'esperienza di vita nella scuola in età pediatrica, la rilevanza che ricopre, fin dalle fasi più precoci, la prevenzione di problematiche legate alla delicata fase dello sviluppo e, infine, l'incongruenza fra la capacità dell'alunno di esprimere la propria volontà e lo stato giuridico di minore.

E' evidente che vi sono aspetti etici che devono essere affrontati in particolare nell'identificazione gestione dei bambini e ragazzi gifted.

Dalla salute al benessere del minore

Nel 2005 compaiono nei documenti internazionali, tra i quali la "Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina", le prime espressioni in termini di legge del riconoscimento dell' "autonomia del minore", che deve essere tutelato, ma che ha anche una partecipazione attiva nella gestione della propria salute (Bompiani). Si passa così dalla tutela del "diritto alla salute", intesa come integrità fisica e integrità psicofisica alla tutela e promozione del "complessivo benessere" del minore (art 24, Diritti del bambino/minore, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

È noto che **i diritti dell'uomo** sono garantiti dalla Costituzione italiana (v. articoli qui richiamati):

Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale, che limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 30 – E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli […]

Art. 31 – La Repubblica […] protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti […]

I documenti giuridici che segnano il passaggio dalla salute al benessere, con conseguenze positive sui diritti del minore sono i seguenti:

Carta dei diritti fondamentali UE (2000/2007)

Capo III Uguaglianza, art.24 Diritti del minore

Comma 1° : I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.

Possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione in funzione della loro età e della loro maturità.

Comma 2°: In tutti gli atti relativi ai minori […] l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Autonomia versus protezione

Nel nostro ordinamento giuridico esiste un principio già operante nella determinazione dell' "interesse del minore". La miglior protezione dei soggetti in formazione va garantita con la maggior promozione possibile della loro autonomia, pur tenendo conto del problema giuridico della capacità legale di agire, che si acquisisce con la maggior età (Piccinni, 2007).

Principi etici

Di seguito si riporta la sintesi dei principi etici e raccomandazioni utili nelle situazioni di presa in carico dei bambini/ragazzi gifted e delle loro famiglie.

Principio di beneficità

Sancisce il dovere di ricercare, comunque, nella scuola il bene complessivo di tutti i bambini, oltre che quello degli operatori. Spesso i bambini gifted presentano problemi affettivo/relazionali: favorire in loro uno sviluppo armonico con una presa in carico mirata è etico perché produce il loro bene. D'altro canto, tuttavia, non si può ignorare il bene dei compagni di classe, sottraendo loro tempo, attenzione, mezzi dedicati al gifted, o suscitando in essi sentimenti di gelosia, invidia, ridotta autostima. Lo stesso vale per i fratelli del gifted: anch'essi sono bambini da tutelare. Potrebbe essere etico l'utilizzo di una didattica inclusiva e capace di personalizzare gli interventi formativi.

Principio di autonomia

Questo principio sancisce il diritto di ogni persona di decidere e scegliere autonomamente. Questo vale per gli insegnanti, gli allievi e per i loro genitori ed è un diritto che va rispettato. Il bambino nei primi anni tuttavia, e quindi anche il gifted, non ancora "maturo" per la legge, è ancora dipendente dal genitore, suo tutore naturale e miglior interprete del suo bene (nell'attività di gioco, nelle favole e nell'impegno di studio, ecc…). Ma se il gifted è un adolescente, "minore maturo" con capacità di scelta e di decisione, sarà corretto ed etico "ascoltarlo", chiedere il suo consenso nelle scelte, farlo partecipe alle decisioni.

Principio di non maleficità

Per il bambino gifted sarebbe certamente negativo se venissero trascurate e non valorizzate le sue doti, ma è anche negativo generare in lui un eccessivo investimento emotivo puntando sulle sue possibilità. Sottolineare le sue potenzialità può creare delle aspettative non concretamente raggiungibili e procurare ansia da prestazione. È noto come la percezione di un obbligo di non deludere genitori ed insegnanti possa essere fonte di patologia e di vissuti negativi nei ragazzi.

Il principio di non maleficità deve poi essere considerato anche per gli altri bambini/ragazzi: i compagni e i fratelli. Proporre dei modelli non facilmente imitabili ed enfatizzare le capacità dei gifted potrebbe essere negativo, così come sottrarre delle risorse ai meno dotati in favore dei gifted (vedi principio di giustizia).

Principio di giustizia

Tale principio sancisce il dovere di distribuire in ugual maniera i beni comuni in modo che tutti godano degli stessi diritti. Occupandosi di gifted si deve pertanto valutare cosa è giusto fare nella scuola, dove si dovrebbe dare a tutti in maniera uguale. Ci si deve porre il quesito di quanto l'impiego di maggiori risorse verso i più dotati possa andare a scapito dei più deboli e di tutti gli altri, o se sia etico invece valorizzare ciascun allievo, con l'obiettivo di sviluppare il suo talento.

La scelta etica richiede, quindi, un attento delicato equilibrio.

3.2 Èquipe multidisciplinare

La tempestività degli interventi, accompagnata alla precocità, appaiono indispensabili nell'identificazione e nella presa in carico dei gifted children. Per questo motivo si rende necessario il coinvolgimento non solo delle Istituzioni ma anche di varie figure professionali che, a seconda del ruolo rivestito nei diversi momenti dello sviluppo ed apprendimento dell'allievo, possano accompagnare il bambino/ragazzo e la famiglia nel percorso evolutivo di crescita.

Le persone coinvolte nella gestione e presa in carico dei gifted sono numerose e questo da un lato tutela il benessere del minore, dall'altro moltiplica le responsabilità e porta a considerare eventuali criticità. Gli attori che vanno considerati sono: i genitori, gli insegnanti, parte integrante della scuola, lo psicologo, l'educatore, i compagni di scuola, i fratelli del gifted e la società in cui queste persone vivono ed operano.

Le possibili criticità sono legate alla differenza di ruolo ed estrazione sociale, al diverso rapporto con il minore gifted, alla selezione del caregiver o della figura preminente. Vi è, infatti, il rischio di far passare messaggi confondenti; da ciò deriva la necessità di confronto iniziale ed in itinere (che comprende una rivalutazione periodica) per stabilire un progetto preciso per quel bambino, per definire le competenze, che saranno diverse a seconda dei ruoli. E' necessaria la ricerca di un linguaggio comune, con una condotta etico-morale-deontologica che miri costantemente al bene del minore. In quest'ottica multidisciplinare esistono, dal punto di vista etico, responsabilità di tutta l'equipe ma anche dei singoli.

Si ritiene necessario che tutti gli interventi che coinvolgano gli allievi gifted e le loro famiglie siano progettati da parte di una équipe multidisciplinare.

Il pediatra tiene conto degli indicatori di iperdotazione alla luce dei dati anamnestici, accoglie i segnali di difficoltà riportati dalla famiglia in vari ambiti e indirizza agli approfondimenti specialistici.

Gli insegnanti, opportunamente formati, possono individuare la presenza di alcune caratteristiche di iperdotazione cognitiva negli alunni e segnalarle alla famiglia, indirizzandola ai Servizi specialistici competenti del Sistema Pubblico o di Enti Scientifici con personalità giuridica convenzionati con la Regione Veneto che, al loro interno, abbiamo un Comitato Tecnico-scientifico e un Comitato etico. Dette strutture attiveranno le procedure di definizione dei profili cognitivi e di funzionamento avviando gli opportuni interventi con la scuola e la famiglia, avvalendosi di strategie didattiche personalizzate che motivino e sostengano gli alunni. É opportuno che la scuola, nella figura del Dirigente scolastico e/o del suo Legale Rappresentante, sia coinvolta fin dalle prime fasi e messa al corrente del piano di valutazione e dell'intervento previsto, così da poter prontamente individuare un proprio referente ed indicare azioni individualizzate da porre in essere nel contesto della classe di appartenenza dell'alunno gifted.

Lo psicologo, con il supporto delle figure professionali di sistema, è inoltre responsabile dell'intero progetto di intervento rivolto al minore, alla scuola ed alla famiglia.

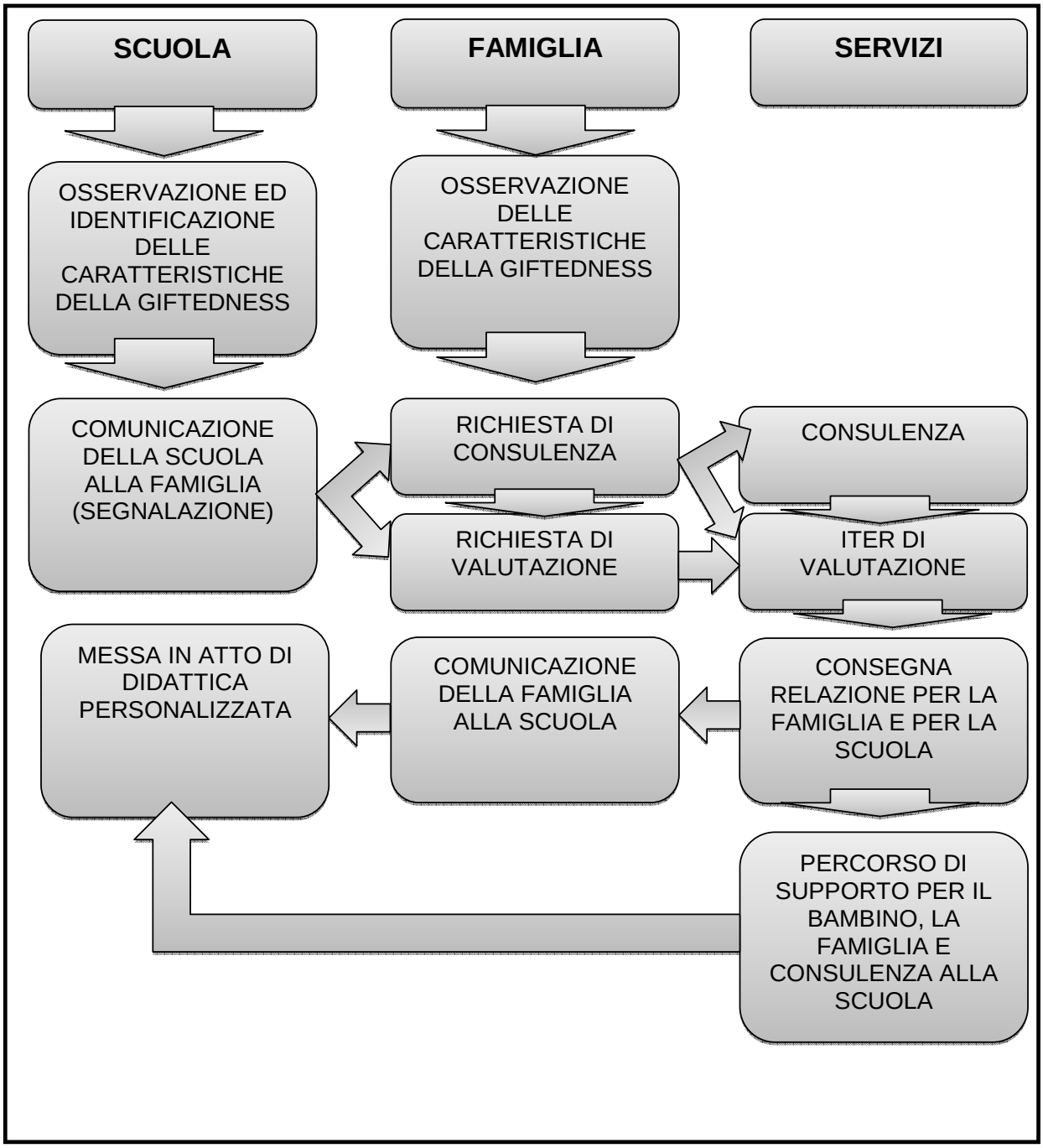
Si auspica l'implementazione di protocolli condivisi per il profilo di funzione, basati su prove standardizzate a livello nazionale, utili anche alle attività di monitoraggio o per la ricerca epidemiologica.

3.3 Modello di intervento

Nella progettazione di un intervento con il bambino gifted si segnala la necessità di prevedere le seguenti fasi:

1. analisi dei bisogni dei destinatari dell'intervento (bambini/ragazzi, genitori, insegnanti, ecc…) e del contesto in cui si andrà ad operare;
2. osservazione delle caratteristiche e dei comportamenti del bambino attraverso apposite griglie di osservazione (questionari per la famiglia e la scuola) per ottenere una descrizione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche distintive;
3. individuazione dell'équipe multidisciplinare;
4. definizione degli obiettivi di miglioramento misurabili e delle competenze da sviluppare;
5. individuazione delle modalità pratiche per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici;
6. stesura del progetto di intervento e specificazioni delle sue fasi (con obiettivi, tempi, strumenti e modalità) a cura dell'équipe e del Referente scolastico Education to Talent;
7. condivisione del progetto con il Dirigente scolastico e l'intero team dei docenti. Eventuali integrazioni o modifiche del progetto andranno apportate in itinere;
8. definizione di criteri e strumenti di monitoraggio e di valutazione iniziale, intermedia e finale per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Lo schema riassume le varie fasi del Modello Education to Talent per la segnalazione e la presa in carico dei gifted children, che dovrebbe prevedere il coinvolgimento della scuola, delle famiglie e dei Servizi:



3.4 Dalla programmazione del curricolo alle strategie didattiche e di orientamento

Il modello proposto sostiene la necessità di adottare misure di personalizzazione pedagogica e didattica in modo da rendere l'insegnamento il più flessibile possibile, di predisporre la possibilità di variazioni curricolari, di adottare delle misure di sostegno e di sensibilizzare gli ambiti scolastici su queste tematiche. Il

presente documento intende, pertanto, colmare questo bisogno educativo, indicando le procedure per una corretta valutazione della situazione scolastica, personale e familiare, così come di strutturare misure di didattica personalizzata con lo scopo di evitare che le caratteristiche di sviluppo asincrono siano causa di disadattamento scolastico. Una struttura scolastica efficace favorisce l'integrazione delle differenze sia attraverso misure di adattamento interno alle classi sia con accorgimenti che riguardano l'organizzazione curricolare, come indicato nelle Indicazioni Nazionali del 2012: "*[…] A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee […]. Fin dalla scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado l'attività didattica è orientata alla qualità dell'apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari*". Le strategie didattiche che ne derivano dovrebbero sempre tener conto degli stili cognitivi di ciascun alunno, assecondandone le specifiche inclinazioni ed i personali interessi, tramite percorsi didattici specifici per i diversi bisogni educativi presenti nel gruppo classe.

In una visione ecosistemica, al cui centro c'è il bambino con i suoi talenti e le sue difficoltà, la scuola è un ambiente di apprendimento che necessita di un supporto specifico atto a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

L'insegnante, per lavorare in un ambiente di apprendimento dove sono presenti tratti di plusdotazione dovrebbe possedere determinate competenze tra le quali (Cross & Dobbs, 1987; Feldhusen e Hansen, 1988):

- ✓ essere informato sui bisogni specifici dei gifted students
- ✓ conoscere il quadro di riferimento dal punto di vista psicopedagogico
- ✓ fornire collegamenti tra discipline, andando oltre il programma prestabilito
- ✓ sviluppare tecniche di problem solving e metodologie didattiche adeguate
- ✓ arricchire il curricolo
- ✓ promuovere le abilità utili a condurre autonomamente una ricerca
- ✓ dimostrare una mentalità aperta (open-mindedness) e flessibile
- ✓ possedere una profonda conoscenza dei contenuti che vengono affrontati.

La **programmazione didattica** per i gifted necessita sicuramente di un cambio di prospettiva che, se adottata per tutta la classe, porterebbe dei benefici a tutti gli alunni (Baldacci, 2002). Sarebbe opportuno partire non dalle difficoltà che pongono gli allievi gifted ma cercare di cambiare prospettiva metodologica (Cisotto, 2013) valorizzando così i talenti che ciascuno manifesta. In questo senso, la programmazione ideata per i gifted children necessita di attività che prevedano un approfondimento dei contenuti e una mentalità flessibile dell'insegnante orientato alla complessità e non alla semplificazione. Le unità di apprendimento per competenze chiave europee (Indicazioni Nazionali 2012) possono prevedere livelli di padronanza specifici, individuati a partire dai bisogni educativi specifici dei gifted.

Le tipologie di misure educative e di programmazione didattica specifiche per gli alunni gifted potrebbero prevedere:

- *ARRICCHIMENTO*: una modalità per programmare delle attività didattiche specifiche per la classe. Il modello dell'arricchimento è stato presentato da Renzulli (1997) all'interno del suo *School Wide Enrichment Model* (SEM). Tramite questo modello si favorisce il raggiungimento dell'apprendimento significativo e dello sviluppo di abilità di *problem solving*.
- *ACCELERAZIONE*: una forma di arricchimento che, secondo Pressey (1949), è un avanzamento attraverso un programma educativo a ritmi molto veloci oppure riguarda la programmazione di attività previste per classi più avanzate rispetto a quella in cui è inserito il bambino *gifted*. Questo metodo permetterebbe di progredire più velocemente, basandosi sui suoi ritmi di apprendimento e sulla sua alta motivazione ad imparare (NAGC, 2004); inoltre fornisce attività di livello avanzato, che permettono, attraverso l'utilizzo di vari metodi di insegnamento, uno studio più approfondito delle discipline scolastiche nell'ambito del piano di studi tradizionale e/o un'offerta più ampia delle tematiche disciplinari. In letteratura sono state identificate 18 forme di accelerazione, tuttavia raggruppabili in due macro-categorie: a*ccelerazione in una disciplina,* in cui gli studenti rimangono con il gruppo dei pari e si provvede a fornire contenuti e abilità che da programma sarebbero state ipotizzate per alunni più grandi

(Southern & Jones, 2004) e il s*alto di classe*, che prevede di collocare gli studenti in una o due classi più avanti (Rogers, 2004). Quest'ultima pratica didattica in Italia avviene in entrata nella scuola primaria e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Nella programmazione didattica, volta all'arricchimento o all'accelerazione, si consiglia di prevedere il *Curricolo Compattato* (Renzulli, 1977) tramite l'utilizzo di un "contratto di apprendimento" per i gifted ossia un "patto" per negoziare le estensioni didattiche e/o il comportamento tra alunno e insegnante. Il contratto si predispone a partire da un capitolo o unità di apprendimento, suddividendolo in varie sezioni (Winebrenner, 1998; Tomlinson, 2008).

Ulteriori strategie didattiche per valorizzare i talenti a scuola e scoprire gli interessi degli alunni sono costituite da:

- *utilizzo di un Portfolio*, ossia di uno strumento che raccoglie esclusivamente i prodotti che documentano particolari attitudini e/o interessi (*Total Talent Portfolio* di Renzulli, 1997)
- promozione dello *studio autonomo*, ossia di una modalità che consente di rispettare il ritmo di apprendimento più veloce dei *gifted* e di promuovere l'autonomia. Betts e Kercher (1999) hanno predisposto un modello di "*Apprendimento Autonomo*" pensato per i gifted e costituito da cinque principali dimensioni: orientamento, sviluppo individuale, attività di arricchimento, seminari (ad es. il Seminario socratico) e lo studio approfondito.

Si ritiene utile, inoltre, prevedere la possibilità di attivare attività extrascolastiche, organizzate dalla scuola o da altri enti/associazioni/istituti/centri, che consentano ai giovani gifted di sviluppare le loro abilità in un determinato settore di interesse e che possano implementare la creazione di reti specifiche di sostegno per alunni, insegnanti e genitori. Le reti a cui si fa riferimento all'interno di tutto il documento è una struttura di servizio che produce legami, condivisione, dialogo, comunicazione a tutto vantaggio della persona e del suo sviluppo.

Orientamento formativo, come strategia trasversale per la formazione della persona

La parola Orientamento, che deriva da "orior", oriente (che indica il sorgere del sole), significa trovare la direzione da dare alla propria vita. Nelle Linee Guida del MIUR per l'orientamento permanente (febbraio 2014) si afferma che:
"L'orientamento è un processo associato alla crescita della persona in contesti sociali, formativi e lavorativi. È un diritto del cittadino e comprende una serie di attività finalizzate a mettere in grado il cittadino di ogni età ed in ogni momento della sua vita di:

- *identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini*
- *identificare opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i condizionamenti*
- *prendere decisioni in modo responsabile in merito all'istruzione, alla formazione, all'occupazione e al proprio ruolo nella società*
- *progettare e realizzare i propri progetti*
- *gestire percorsi attivi nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro e in tutte quelle situazioni in cui le capacità e le competenze sono messe in atto.*

Oggi le persone devono orientarsi in società sempre più complesse e liquide ed in più momenti della vita. Ciò implica per gli allievi la necessità di acquisire quelle competenze trasversali per la vita che mettano ciascuno in grado di affrontare cambiamenti, difficoltà, rischi con un atteggiamento di fiducia in se stesso e con responsabilità, assumendo il rischio che ne potrebbe derivare.

Il modello a cui facciamo riferimento oggi è il Modello formativo-relazionale. L'orientamento formativo è, infatti, un lungo processo formativo (long life learning) intrecciato ai percorsi didattici, che mette la persona in condizione di progettare il proprio futuro, realizzarlo in modo flessibile, costruire le proprie scelte e partecipare attivamente alla vita sociale anche con la prospettiva di modificarla. La didattica orientante o orientativa sembra poter costituire uno strumento efficace per la formazione che dura tutto l'arco della vita.

Per innestare cambiamenti così radicali della didattica è necessario un nuovo modello di formazione, differente da quello che conosciamo, centrato sulla persona e i suoi bisogni. Inoltre, a fronte dei grandi cambiamenti e delle difficoltà manifestate dai soggetti più fragili, è necessario programmare iniziative di formazione iniziale e continua per tutti i docenti, sia per inserire l'orientamento nelle loro competenze strutturali, sia per far loro acquisire tecniche e strumenti più coerenti con le caratteristiche dello studente di oggi e di ogni studente.

Si propone qui un possibile "decalogo orientativo" per la presa in carico di ogni studente e la messa a punto di un'offerta formativa coerente con i bisogni di ciascuno:

1. Accogliere la persona e identificare i suoi bisogni
2. Individuare il modello di comunicazione e di intervento più efficace
3. Progettare, se necessario, specifici itinerari di formazione sui "gifted children" per il consiglio di classe coinvolto
4. Identificare tutte le risorse interne ed esterne disponibili
5. Individuare possibili collaborazioni di soggetti competenti e di esperti
6. Definire un progetto personalizzato in accordo con la famiglia, che tenga conto di attitudini, competenze, interessi, linguaggi
7. Prevedere esperienze di alternanza scuola – lavoro e forme di mobilità e scambio
8. Monitorare il percorso formativo sin dall'inizio e verificare la coerenza degli interventi
9. Accompagnare nelle fasi di transizione e passaggio tra gradi di scuola e formazione
10. Valutare esiti formativi e personali nel tempo.

3.5 Responsabilità

Il Team docenti ed il Consiglio di classe e lo psicologo sono responsabili, ciascuno a vario titolo, dell'inquadramento del profilo cognitivo e di funzione del bambino, delle proposte ad esso legate e dell'attuazione del progetto. I genitori hanno la responsabilità dell'accettazione della diagnosi proposta, della gestione di un figlio gifted e di quella dei suoi fratelli. La scuola infine ha la responsabilità del bambino, dei compagni, della società che tutela il principio di uguaglianza nella personalizzazione delle risorse. L'intesa tra adulti, in tal senso, implica la costruzione di una comunicazione di cura e di tutela dei minori, sancita nel Patto educativo di corresponsabilità scuola–famiglia (DPR 235/2007), che esplicita e condivide i comuni intenti educativi.
Importanza etica non derogabile assume la "comunicazione", processo longitudinale e non solo atto iniziale, ai genitori, ai gifted, ai fratelli, ai compagni. Dalla comunicazione/informazione nasce l'importante problema del consenso all'iter proposto, consenso del genitore ma anche del ragazzo, che nonostante sia un minore, può essere sufficientemente "maturo" ed autonomo per essere informato e coinvolto nel progetto; consenso importante in un percorso personalizzato dal punto di vista scolastico ma, soprattutto, qualora emerga un progetto di ricerca.

Cap.4
La formazione per gli operatori

La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è un elemento fondamentale per la corretta applicazione delle presenti Linee Guida e per il raggiungimento delle suddette finalità. Al riguardo, si pone in primo piano il tema della formazione in servizio.

L'insegnante referente per gli alunni gifted può svolgere un ruolo importante di raccordo e di continuità in merito agli interventi da attuare. La formazione delle figure coinvolte nell'èquipe multidisciplinare (neuropsicologo, psicologo clinico, educatore, neuropsichiatra infantile) si pone, quindi, quale condizione fondamentale per la presa in carico della famiglia.

Emerge la necessità, pertanto, per ciascuna figura professionale coinvolta nella presa in carico del bambino/ragazzo gifted, di sviluppare percorsi formativi che comprendano obbligatoriamente alcuni temi specificatamente collegati ai gifted. Ad esempio:

- saper riconoscere i bambini gifted, implicazioni e ricadute sul gruppo classe
- imparare ad utilizzare strumenti di supporto all'identificazione del bambino/ragazzo gifted
- conoscere i diversi tipi di intelligenze e come valorizzarle in relazione alle caratteristiche degli allievi
- acquisire metodologie e tecniche più indicate per valorizzare le capacità dei bambini gifted nel sistema scolastico italiano
- conoscere le problematiche socio-emotive e relazionali che i bambini gifted possono sperimentare e intervenire con strategie adeguate a supporto, evidenziando i riflessi e le ricadute anche sull'intero gruppo classe
- capire come adottare misure di differenziazione pedagogica, didattica e di orientamento in modo da rendere l'insegnamento il più flessibile possibile, prevedendo anche la possibilità di variazioni curricolari
- imparare ad utilizzare le tecnologie digitali e le innovazioni tecnologiche come supporto alle misure di personalizzazione
- imparare a sensibilizzare gli ambiti scolastici su queste tematiche
- approfondire la messa in atto di una corretta comunicazione nella relazione con la famiglia dei bambini gifted.

4.1 Criteri per il riconoscimento di figure abilitate ad operare

Nella definizione dei criteri da attuare per il riconoscimento delle figure professionali abilitate ad operare, all'interno delle scuole, si ritiene di annoverare le seguenti figure:

- insegnanti formati nelle varie edizioni del Progetto Regionale Education to Talent
- referenti per l'inclusione e per gli alunni con BES previa formazione di 60 ore specifiche sulla giftedness e sul modello Education to Talent
- docenti che hanno anche il titolo di psicopedagogista e/o psicologo previa formazione di 40 ore specifiche sulla giftedness e sul modello Education to Talent
- docenti di sostegno previa formazione di 60 ore specifiche sulla giftedness e sul modello Education to Talent
- docenti con formazione attinente e curriculum adeguato previa formazione di 60 ore specifiche sulla giftedness e sul modello Education to Talent
- altri docenti e figure previste nel POF della scuola (DPR 275/1999), previa formazione di 60 ore specifiche sulla giftedness e sul modello Education to Talent.

Tutte le figure menzionate devono aver avuto, come indicato dalle presenti Linee Guida, specifica formazione sulla giftedness erogata dalle Università o da Enti Scientifici con Personalità Giuridica convenzionati con la Regione Veneto per la giftedness.

4.2 Istituzione di un Registro Regionale delle figure abilitate

L'istituzione di un Registro dei Referenti Scolastici Education to Talent per il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo dei talenti sarà coordinata dalla Cabina di Regia del progetto Education to Talent.

L'obiettivo è garantire lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel potenziamento delle caratteristiche cognitive, emotive e relazionali di ciascun individuo. La scuola deve essere in grado di riconoscere le differenze esistenti fra gli allievi per permettere ad ognuno di svilupparsi nel migliore dei modi.

Il Referente scolastico Education to Talent, quale docente formato individuato nel Piano dell'Offerta Formativa delle scuole:

- è in grado di identificare le principali caratteristiche, osservare, ed eventualmente segnalare, i bambini iperdotati nell'ambito della classe
- conosce le caratteristiche dell'iperdotazione nel contesto educativo, gli aspetti motivazionali dei bambini iperdotati
- è in grado di coinvolgere e sensibilizzare la scuola all'aggregazione dei ragazzi plusdotati per valorizzarne il talento
- ha seguito o è disposto ad approfondire la tematica dei gifted con formazione riconosciuta
- è in grado di promuovere all'interno dell'Istituto lo sviluppo e l'utilizzo di nuovi modelli di intervento in ambito sociale, formativo, didattico, di orientamento e di inserimento lavorativo, con metodologie e approcci supportati dalla letteratura scientifica che siano in grado di orientare efficacemente le nuove generazioni promuovendo i loro talenti
- ha il compito di favorire l'adozione da parte dell'Istituto di piani di lavoro e servizi personalizzati per gli studenti, esportando il modello di "Education to Talent" al fine di creare sinergie con istituzioni e aziende, per offrire maggiori opportunità di sviluppo e crescita a tutti gli alunni
- contribuisce a promuovere lo studio e la conoscenza sul tema della plusdotazione
- si adopera per la sensibilizzare delle istituzioni al tema del riconoscimento e della valorizzazione del talento dei bambini/ragazzi plusdotati
- si attiva e collabora per promuove attività di aggregazione per i bambini/ ragazzi plusdotati
- promuove e realizza azioni di supporto a favore delle famiglie dei bambini/ragazzi plusdotati
- è in grado di collaborare, in accordo e in collaborazione con il Dirigente scolastico, alla predisposizione di progetti per reperire fondi per finanziare iniziative sulla plusdotazione nel contesto italiano ed estero.

Regolamento

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti generali e le modalità operative per la concessione, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione e la revoca della certificazione delle competenze della figura del Referente scolastico Education to Talent. Il controllo del Regolamento sarà coordinato dalla Cabina di Regia della Regione Veneto. Il Regolamento definisce anche i Supervisori autorizzati ad accertare, tramite monitoraggio, le competenze del Referente scolastico Education to Talent per il riconoscimento la promozione e lo sviluppo dei talenti.

I Candidati Referenti possono conseguire e/o estendere la certificazione di competenza attraverso i seguenti percorsi:

a) Candidatura a REFERENTE

b) Candidatura a Responsabile Provinciale (UST) per i Progetti sui Talenti

Il Regolamento sarà da applicarsi a tutti i Candidati referenti che intendono certificare le competenze acquisite nel campo della didattica per la plusdotazione, facendolo presente al proprio Dirigente Scolastico, tramite le comunicazioni specifiche dell'USR per il Veneto.

Cap. 5
L'Osservatorio Regionale *Education to Talent*

Per proporre nelle Linee Guida Regionali un modello di Osservatorio che sia applicabile e replicabile, il Comitato Scientifico ha indicato le seguenti definizioni che dovrebbero strutturare le aree dell'Osservatorio: RUOLO, SISTEMA ORGANIZZATIVO, SISTEMA DI GESTIONE e PROCESSO DI SVILUPPO.

L'Osservatorio è strumento di conoscenza operativa il cui scopo è volto alla trasformazione, in funzione del processo di riforma in atto nel settore della scuola e delle politiche formative e sociali. Non è quindi uno strumento di ricerca teorica o accademica o meramente descrittiva. La ricerca si pone come ricerca-

intervento in quanto basata sul legame di circolarità tra osservazione e trasformazione, attraverso quattro momenti secondo un processo circolare:
- OSSERVARE
- VALUTARE
- INTERVENIRE
- VERIFICARE.

Si tratta quindi di conoscere per operare conseguentemente.

Le realtà monitorate (OSSERVARE) nel territorio dall'Osservatorio non riguarderanno soltanto il fenomeno dei gifted children o gli interventi dei servizi, ma anche le logiche ed i modelli perseguiti. Le informazioni raccolte ed analizzate diventano perciò altrettante proposte di riflessione sugli interventi effettuati e su quelli che si intendono effettuare da parte dei servizi esistenti.

L'Osservatorio è uno strumento di valutazione e di progettazione (VALUTARE), cioè di riflessione critica sugli obiettivi, sui programmi, sull'efficacia delle tecniche di realizzazione degli interventi, coinvolgendo, nella valutazione, le reti in cui è inserito.

L'Osservatorio è uno strumento aperto (INTERVENIRE) cioè in grado di:
- ricevere dati ed informazioni,
- fornire dati ed informazioni a tutti coloro che operano nella scuola, nel sociale e nella ricerca accademica.

Questi dati, registrati e trasmessi e in modo costante e sistematico, consentono una circolazione delle informazioni aggiornate sull'esistente. Tale circolazione è indispensabile per costruire una rete tra servizi che garantisca una gestione efficace di interventi, rispondenti alle situazioni reali delle comunità e dei soggetti interessati (VERIFICARE).

La specificità dell'Osservatorio è legata ad un rinnovamento nel modo di pensare la scuola, le politiche della formazione e sociali. In particolare potrà tornare utile quando si affronta il tema della plusdotazione nei bambini, valorizzando le risorse e puntando ad una diversa e più equilibrata distribuzione degli interventi e dei servizi scolastici nel territorio.

Il lavoro dell'Osservatorio deve rispondere all'esigenza di dotare la Regione del Veneto e tutto il sistema dell'Istruzione, della Ricerca e del Lavoro di uno strumento privilegiato che consenta di OSSERVARE PER PROGETTARE in modo sempre più corretto gli interventi che rispondono al bisogno di una popolazione di bambini che ancora non ha trovato risposte adeguate ai loro problemi di crescita.

IL RUOLO

L'Osservatorio è un soggetto che ha la capacità di costruire strumenti e sistemi di conoscenza e di monitoraggio, di offrire elementi di conoscenza, analisi e prospettive interpretative, nonché di raccomandazioni ai diversi attori in campo.

5.1 Struttura e gestione dell'Osservatorio

Il SISTEMA ORGANIZZATIVO

Nell'individuazione e definizione della struttura giuridico-organizzativa di un Osservatorio sarà necessario, una volta individuati i soggetti costitutivi, definire la sua collocazione rispetto alle istituzioni regionali e locali, i rapporti con le istituzioni centrali, le partnership e le collaborazioni con i variegati soggetti delle politiche e dei servizi sociali territoriali.

LA RETE DI RELAZIONI

Far parte di una rete è un'opportunità di scambio e di crescita. La rete diventa così spazio di dialogo, di condivisione e luogo di co-progettazione (va preventivamente prevista la costruzione di un disegno complessivo che formalizzi le rete con i suoi nodi strategici). In questo contesto, l'Osservatorio può essere espressione di una rete territoriale già attiva sui temi della plusdotazione, o esso stesso favorire l'avvio di un sistema di rete territoriale. Nel primo caso l'Osservatorio si inserisce in un processo che lo porterà nel tempo a diventare nodo strategico della rete stessa; nel secondo caso esso viene legittimato ad essere nodo strategico.

In entrambi i casi, l'essere nodo in più reti significa divenire portatore di conoscenze e veicolatore di informazioni a più livelli:

- LOCALE: in questi ambiti l'Osservatorio svolge un ruolo importante rispetto al territorio, ma anche a livello politico regionale. In effetti, esso è portatore di conoscenze e interesse da e per il contesto in cui è inserito. Strategico è il collegamento con le scuole e le realtà del territorio che si occupano delle tematiche afferenti delle attività dell'Osservatorio. Parlando di rete a livello territoriale, potranno essere individuate e definite forme e modalità di coordinamento e di collaborazione interistituzionale su base regionale anche per tramite degli Uffici scolastici territoriali che consentano di coinvolgere gli attori delle comunità locali
- NAZIONALE: l'Osservatorio Regionale è inserito in un sistema costituito da nodi strategici a livello nazionale come i Centri di ricerca accademici e le Università. Questo comporta la possibilità di interagire con gli altri nodi a reti nazionali, ma anche per un'azione di condivisione e divulgazione delle buone pratiche
- TRANSNAZIONALE: l'Osservatorio Regionale, grazie alla partecipazione a progetti di ricerca internazionale, interagirà con altre realtà che a livello internazionale si occupano delle stesse tematiche; potrà inoltre proporre modalità di intervento e venire a conoscenza di modelli e "pratiche" da studiare ed eventualmente adattare al proprio territorio.

5.2 Criteri per la gestione del flussi informativi e della raccolta dati

L'Osservatorio Regionale Education to Talent deve prevedere un assetto organizzativo che risponda alle funzioni amministrative, tecniche e scientifiche, e contempli una dimensione operativa di staff. Le caratteristiche proprie dello staff dell'Osservatorio sono: flessibilità, multidisciplinarietà, affidabilità, stabilità e capacità comunicativa-relazionale multilivello.

Dovranno altresì essere esplicitati i livelli di responsabilità e di autonomia operativa, i piani di attività a medio-lungo termine, in attuazione del mandato istituzionale e/o normativo e nel contesto delle funzioni proprie dell'organizzazione stessa, nonché il sistema delle collaborazioni ed interazioni a più livelli (sussidiarietà verticale e orizzontale).

L'avvio di un Osservatorio Regionale Education to Talent deve poter contare su risorse proprie dell'Ente gestore (Regione con un sistema pubblico/privato), in modo da assicurare condizioni di stabilità e continuità, una rispondenza (radicamento) al territorio di volta in volta considerato e prospettive di sviluppo pluriennali.

Si suggerisce che il budget iniziale sia destinato ad azioni specifiche per la fase di avvio che possano essere propedeutiche per sviluppi operativi futuri a più livelli (consolidamento della struttura, dell'organizzazione, dei piani di attività e della rete delle collaborazioni dell'Osservatorio stesso).

IL PROCESSO DI SVILUPPO

Nell'individuazione e definizione del processo di sviluppo di un Osservatorio Regionale occorrerà definire la composizione dei soggetti costitutivi, la sua collocazione rispetto alle istituzioni regionali e locali, i rapporti

con le istituzioni centrali, le partnership e le collaborazioni con i variegati soggetti delle politiche e dei servizi sociali territoriali. L'Osservatorio si pone infatti come soggetto che ha la capacità di costruire strumenti e sistemi di conoscenza e di monitoraggio, nonché di offrire elementi di conoscenza, analisi e prospettive interpretative, raccomandazioni ai diversi attori in campo.

Sarebbe auspicabile avviare la raccolta dei dati con la supervisione della Regione del Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale in modo da poterne valutare così i risultati a breve, medio e lungo termine.

AVVIO

Il sistema dei flussi informativi dovrà essere ricalibrato, in questo modo si potrà successivamente procedere ad un allargamento del campo di indagine.

Utilizzando la metodologia "step by step" (annuale) ed in base alle priorità stabilite dal Comitato Tecnico verranno creati gruppi tematici che potrebbero lavorare per argomento, sviluppando nel tempo la crescita dei flussi informativi dell'Osservatorio.

STABILIZZAZIONE DEL SISTEMA

La stabilizzazione del futuro Osservatorio Regionale dovrebbe prevedere la possibilità di utilizzare a pieno regime tutti gli strumenti a sua disposizione: dai collegamenti di Rete locale (Comitato Scientifico locale, coordinatori di ambito, rapporti diretti con le fonti informative, etc…) ai collegamenti di rete (es. vari tavoli tecnici locali quali la Regione, le Province etc…) al collegamento con la Rete Nazionale, in particolare con l'Osservatorio Nazionale, fino all'utilizzo del sistema di flussi informativi attraverso software con la raccolta costante e l'analisi dei dati.

Il lavoro ormai consolidato con la Rete locale, regionale e nazionale dovrebbe esplicitarsi soprattutto nei momenti di programmazione (lavoro propedeutico e di supporto alla realizzazione dei PdZ (Piani di Zona) e/o di programmazione regionale, ecc.) continuando ad essere, nel tempo, il banco di prova per il continuo sviluppo e adeguamento del sistema.

SOSTENIBILITÀ GIURIDICA

La costituzione di un Osservatorio Regionale Education to Talent, dovrebbe:

- basarsi su un sistema informativo che colleghi le diverse realtà del territorio

- essere inoltre inserito con un ruolo ben specifico, con le competenze di "raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa, etc…",

- essere istituito attraverso specifici atti normativi o deliberativi da parte della Regione del Veneto.

SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA

Un punto importante, che garantisce la continuità del progetto e la sua rispondenza alle esigenze concrete dell'amministrazione che lo porta avanti, è l'utilizzo permanente di risorse interne all'Ente per la direzione, la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio. Questa disponibilità dovrebbe essere garantita dalla collaborazione interistituzionale.

5.3 Il comitato Etico Regionale per i Gifted Children

Il Comitato Etico (CE) è un organo indipendente che si propone come strumento operativo per affrontare i problemi etici emergenti nella ricerca, nel lavoro e nella pratica professionale, connessi all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi nell'ambito della Giftedness e delle pari opportunità.

Il CE assume la prospettiva etica come sua prospettiva costitutiva, in forza della quale le valutazioni del Comitato, sia inerenti ad una specifica prassi, o ad un protocollo di ricerca o ad uno specifico caso, si riferiscono tutte agli aspetti etici. In questo si distingue da organismi di natura giuridica e deontologico – professionale.

L'Istituzione del CE è espressione della crescente richiesta di etica nel delicato campo della presa in carico dal punto di vista didattico, psicologico, sociale di soggetti "non maturi". Tali individui sono caratterizzati dalla dimensione evolutiva (adulti di domani); dalla loro dignità di persona e insieme dallo stretto rapporto con i genitori, tutori naturali; dalla incongruenza tra competenza decisionale e stato giuridico di minore. Il CE ha il compito di farsi carico dei problemi etici derivanti dal delicato rapporto degli stessi con familiari, operatori e società.

Funzioni specifiche del Comitato Etico:

1) Valutazione degli aspetti etici della ricerca

Nell'analisi dei protocolli il CE farà riferimento ai criteri indicati nella Good Clinical Practice (1991) quali:

- controllo scientifico della ricerca
- valutazione del rapporto rischi / benefici per i soggetti coinvolti
- consenso informato non solo dei genitori ma, ove possibile, del bambino stesso
- equità e criteri nella selezione dei soggetti.

Tutela del bene:

- dei bambini / ragazzi "gifted"
- delle loro famiglie
- dei fratelli
- dei compagni di classe

con particolare riguardo alle modalità e metodologie di Comunicazione della Giftedness ed alla gestione di una presa in carico differenziata.

2) Analisi etica di casi problematici

- sviluppo e preparazione di metodo di discussione etica (griglia dedicata)
- formulazione di pareri utili agli operatori afferenti al mondo della scuola e al mondo socio-sanitario al fine di supportare e guidare le decisioni che meglio configurino il bene del bambino.
  Tale parere sarà solo consultivo, non decisionale.

3) Sensibilizzazione alla dimensione etica

- del mondo della ricerca, del lavoro, della scuola, dell'area socio-sanitaria
- per il ruolo formativo dei soggetti coinvolti (operatori sanitari, scolastici e sociali in particolare, ma anche familiari del soggetto gifted)

4) Formulazione di Direttive o di Linee Guida

- per regolamentazione scelte/proposte
- per favorire la soluzione di problemi etici similari.

Composizione del Comitato Etico

La composizione del Comitato si basa su una duplice esigenza:

- sufficiente competenza per fornire e valutare le informazioni pertinenti
- adeguata rappresentanza da diversi punti di vista della società

Pertanto dovrà essere composto da un esperto di etica (filosofo), da uno psicologo/psicoterapeuta, da un neuropsichiatra infantile, da due insegnanti di ordini di scuola diversi, da un rappresentante delle famiglie (facente parte di un'associazione genitori), da un pediatra, da un giurista o medico legale, da un sociologo o da un esperto di scienze della comunità e da un epidemiologo.

Membri: saranno nominati dalla Regione del Veneto e da enti scientifici rappresentativi che si occupano di giftedness e di etica, di famiglia e scuola.

Per approfondimenti, materiali operativi e ulteriori metodologie didattiche, si veda Manuale Operativo Regionale (MOR).

Riferimenti bibliografici

Alberta Education, Learning and Teaching Resources Branch (2004), *A handbook for parents of children who are gifted and talented*, Edmonton

Alberta Learning, Special Education Branch (2000), *Teaching students who are gifted and talented*, Edmonton

Baldacci M. (2002), *Una scuola a misura di alunno. Qualità dell'istruzione e successo formativo*, UTET, Torino

Betts G. T., Neihart M. (1988), Profiles of the gifted and talented, *Gifted Child Quarterly*, 32(2), 248-253

Betts G. T., & Kercher J. K. (1999), *Autonomous learner model: Optimizing ability - Expanded and updated*, Greeley, CO: ALPS Publishing

Bronfenbrenner U, Ceci S. (1994), Nature - Nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model, *Psychological Review*

Ceci S., Williams W. (1997), *Schooling, intelligence and income*, American Psychologist, 52:1051-58

Clarck B. (2001), *Growing up gifted: Developing the potential of chidren at home and at school*, 6th ed. Upper Saddle River NY: Merril Prentice Hall

Clark B. (1997), Social ideologies and gifted education in today's schools, *Peabody Journal of Education*, 72(3/4), 81-100.

Cross J. A. & Dobbs C. (1987), Goals of a teacher training program for teachers of the gifted, *Roeper Review*, 9, 170–171

Dabrowski K. (1964), *Positive disintegration*, Boston, Little Brown

Dauber S.L. & Benbow C. P. (1990), Aspects of personality and peer relations of extremely talented adolescents, *Gifted Child Quarterly*, 34, 10–15

Delaubier J. P. (2002), *La scolarisation des enfants intellectuellement precoces*, Rapport a Monsieur le Ministre de l'Education Nationale

Edwards K. (2009), *Misdiagnosis, the recent trend in thinking about gifted children with ADHD*

Eurydice Network (2011), *Science Education in Europe*. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Feldhusen J. F. & Hansen J. (1988), Teachers of the gifted: Preparation and supervision, *Gifted Education International*, 5, 84–89

Keating D.P. (2009), Developmental science and giftedness: An Integrated life-span frame-work. In F.D. Horowitz, R.F. Subotnik, & D.J. Matthews (Eds), *The development of giftedness and talent across the life span*. Washington, DC: American Psychological Association.

Lovecky D. (2004), *Different Minds.* London: Jessica Kingsley Publishers

Lovett B. J., & Sparks R. L. (2011), The identification and performance of gifted students with learning disability diagnoses: A quantitative synthesis., *Journal of Learning Disabilities*, 1-13

National Association for Gifted Children (NAGC) UK

National Joint Committee on Learning Disabilities - NJCLD (2011, March), *Learning disabilities: Implications for policy regarding research and practice.* Retrieved from http://www.ldonline.org/about/partners/njcld

Pellerey M. (2004), *Le competenze individuali e il portfolio*, La Nuova Italia, Scandicci

Pfeiffer S. I., & Stocking V. B. (2000), Vulnerabilities of academically gifted students. Special Services in the Schools, 16, 83–93

Piccinni M. (2007), *Il consenso al trattamento medico del minore*, Ed CEDAM, Padova

Pressey S. L. (1949), Educational acceleration: Appraisal and basic problems, Columbus: Ohio State University Press

Renzulli J. S. & Reis S. M. (1997), *The schoolwide enrichment model: A how-to guide for educational excellence* (2nd ed.). Mansfield Center, CT: Creative Learning Press

Renzulli J. S. (1977), *The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for the gifted and talented, Mansfield Center, CT: Creative Learning Press*

Rogers K. B. (2004), The academic effects of academic acceleration, in N. Colangelo, S. G. Assouline, M. U. M. Gross (Eds), A nation deceived: How schools hold back America's brightest students (Vol. 2, pp. 47-58), Iowa City: The University of Iowa, Belin-Blank Centre for Gifted Education and Talent Development

Scuola di Barbiana – Don Lorenzo Milani (1967), *Lettera a una professoressa*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze

Southern T., Jones E.D. (2004), Types of acceleration: Dimension and issues, in N. N. Colangelo, S. G. Assouline, M. U. M. Gross (Eds), *A nation deceived: How schools hold back America's brightest students* (Vol. 2, pp. 47-58), Iowa City: The University of Iowa, Belin-Blank Centre for Gifted Education and Talent Development

Terman L. (1925), *Genetic studies of genius*, Stanford: Stanford University Press

Tomlinson S. (2008), Gifted, talented and high ability: Selection for education in a onedimensional word, Oxford Review of Education, 34, 59-74

Udall A.J. & Maker J. (1983), *Giftedness and Learning Disabilities*, National Institute of Education, US Department of Education

Van Tassel-Baska J. (2000), Teory and research on curriculum development for the gifted. In K.A. Heller, F.J. Monks, R. J. Sternberg & R.F. Subotnik (Eds.). *International handbook of giftedness and talent* (2nd ed., pp. 365–386), Amsterdam: Elsevier

Viafora C. (1995), *Comitati Etici*, Ed. Fondazione Lanza, Padova

Webb J.R., Gore, Amend E. R., & DeVries (2007), *A Parent's Guide to Gifted Children*, Great Potential Press

Webb J. R., Amend E. R., Webb N. E., Goerss J., Beljan, P., & Olenchak F. R. (2005), *Misdiagnosis and dual diagnosis of gifted children and adults: ADHD, bipolar, OCD, Asperger's, depression, and other disorders*, Scottsdale, AZ: Great Potential Press.Il

Whitmore J. R. & Maker C. J. (1985), Intellectual Giftedness in Disabled Persons, Rockville, MD: Aspen

Winebrenner S. (2001) *Teaching gifted kids in the regular classroom: Strategies and techniques every teacher can use to meet the academic needs of the gifted and talented*, Minneapolis, MN: Free Spirit Publishing

Sitografia istituzionale di riferimento

Regione del Veneto *www.regione.veneto.it*

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto *www.istruzioneveneto.it*

Università degli Studi di Padova *www.unipd.it*

Associazione Gifted and Talented Education (GATE– Italy) e Centro di Ricerca TalentGate *www.talentgate.it*

Azienda - Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS 16) – Padova *www.ulss16.padova.it*

Comitato Etico per la Pratica Clinica Pediatrica della Regione Veneto *www.sdb.unipd.it/Bioetica*

Fondazione Centro Produttività Veneto *www.cpv.org*

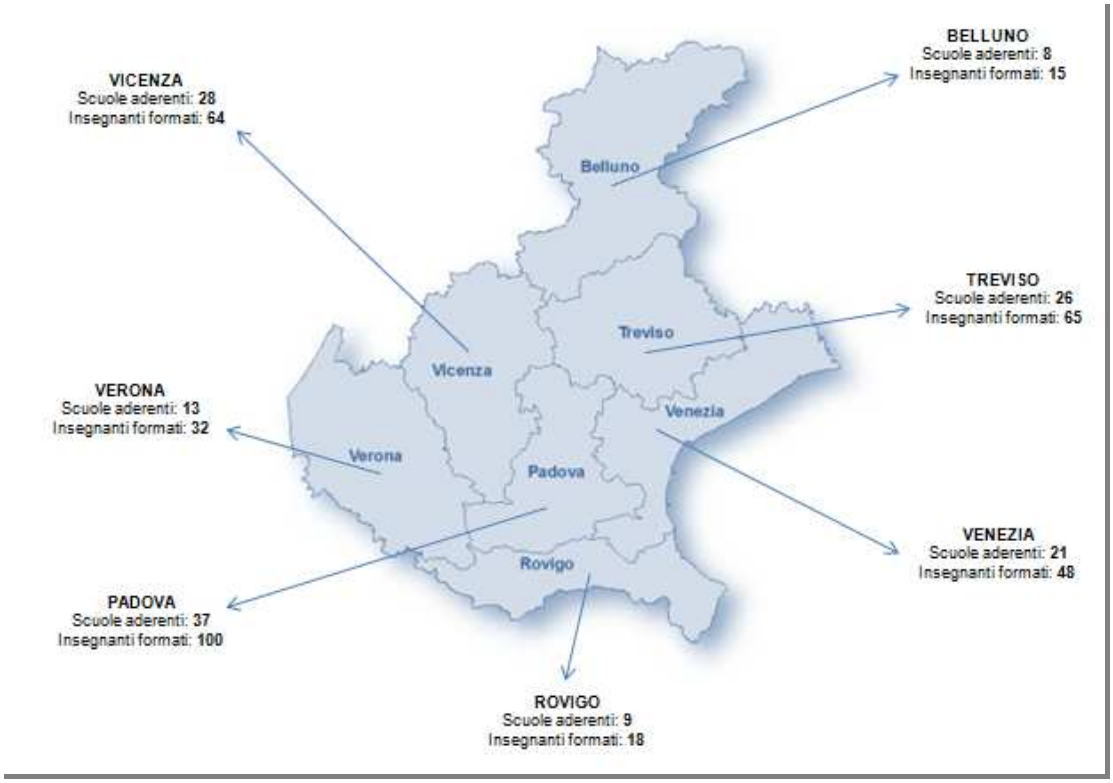
Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati – C.N.I.S. *www.cnis.it*

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

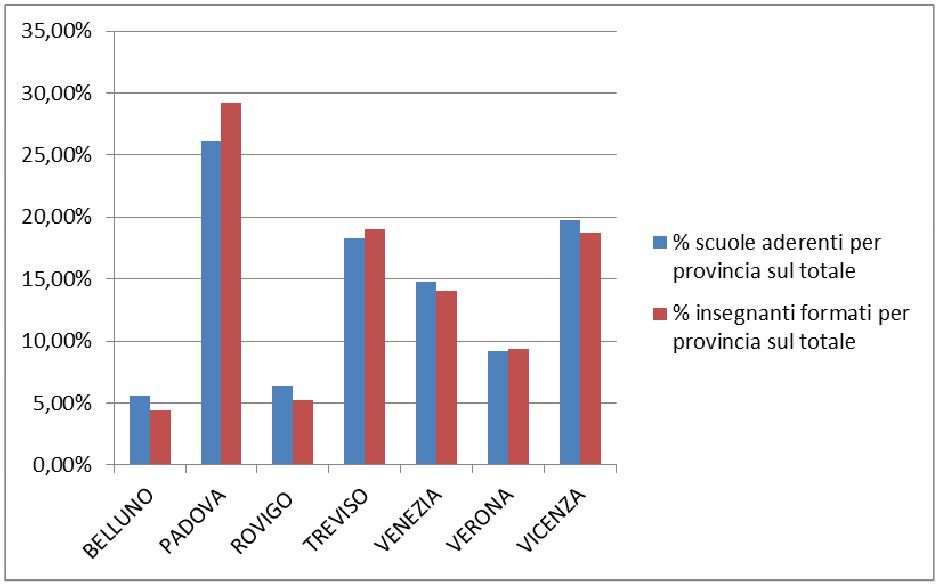
Allegato

Mappatura delle scuole del progetto "Education to Talent"

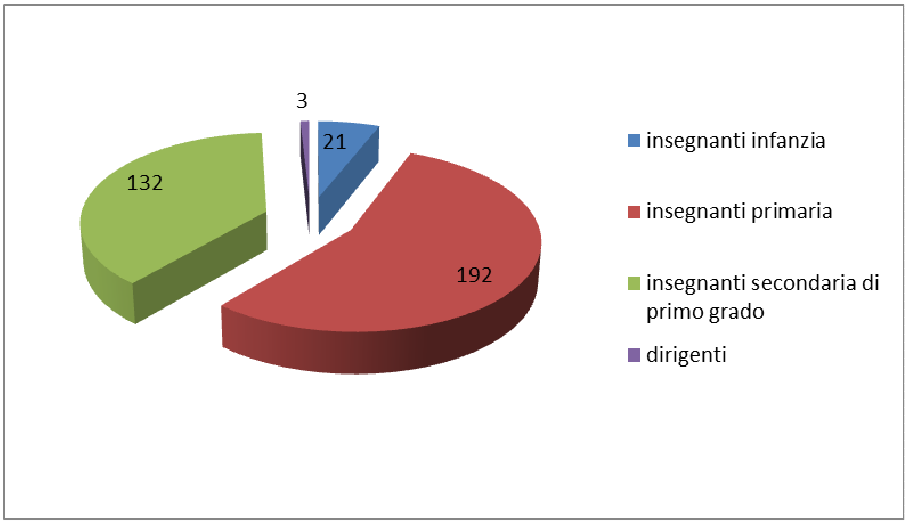
Il totale degli insegnanti e referenti scolastici formati nell'ambito delle prime due annualità del progetto Education to Talent, finanziato dalla Regione del Veneto, ("E.T. Education to Talent" e "Education to Talent 2") è di **348**, di cui 342 inviati direttamente dai **142** Istituti Scolastici di appartenenza, così distribuiti all'interno della Regione del Veneto:



ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015



Nella prima edizione del progetto "*E.T. Education to Talent*" sono state coinvolte le scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre nella seconda edizione "*E.T.2 – Education to Talent 2*" la formazione è stata allargata anche agli insegnanti delle scuole dell'Infanzia.



Si riporta di seguito l'elenco delle Istituzioni Scolastiche che hanno aderito al progetto Education to Talent. L'elenco degli Istituti Scolastici aggiornato è consultabile nei siti: www.cpv.org e www.talentgate.it

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

ISTITUTO SCOLASTICO	SEDE	COMUNE	TEL
BELLUNO			
Istituto Comprensivo (St.) A. Pertile di AGORDO	Viale Sommariva, 31	AGORDO	0437 62063
Istituto Comprensivo (St.) 1 di BELLUNO	Via Cavour, 2	BELLUNO	0437 25127
Istituto Comprensivo (St.) di FELTRE	Viale A. Fusinato, 14	FELTRE	0439 885600
Istituto Comprensivo (St.) F. Fiorenza di LAMON	Via Ferd, 54	LAMON	0439 9007
Istituto Comprensivo (St.) di LONGARONE	Piazza Mazzolà, 1	LONGARONE	0437 770209
Istituto Comprensivo (St.) di PONTE NELLE ALPI	Via Canevoi, 41	PONTE NELLE ALPI	0437 998112
Istituto Comprensivo (St.) Loc. QUERO di QUERO VAS	Via Nazionale, 35/b	QUERO VAS	0439 787111
Istituto Comprensivo (St.) Sedico e Sospirolo di SEDICO	Via Stadio 17	SEDICO	0437 82772
PADOVA			
Istituto Comprensivo (St.) di ALBIGNASEGO	Via Tito Livio, 1	ALBIGNASEGO	049 710031
Istituto Comprensivo (St.) di CADONEGHE	Viale della Costituzione, 1	CADONEGHE	049 700660
Circolo Didattico (St.) di CADONEGHE	Via IV Novembre, 20	CADONEGHE	049 701477
Istituto Comprensivo (St.) Parini di CAMPOSAMPIERO	Via Filippetto, 12	CAMPOSAMPIERO	049 5790500
Istituto Comprensivo (St.) S. Orsato di CASALSERUGO	Via Roma, 14	CASALSERUGO	049 643031
Scuola Primaria (Par.) Farina Loc. Padova di CITTADELLA	Borgo Padova, 14	CITTADELLA	049 5970277
Istituto Comprensivo (St.) N.Tommaseo di CONSELVE	Via Monsignor Beggiato, 48	CONSELVE	049 9500870
Istituto Comprensivo (St.) G.Pascoli di ESTE	Via G. Ghirardini, 21	ESTE	0429 2893
Istituto Comprensivo (St.) di LOREGGIA	Via Palladio, 36	LOREGGIA	049 5790562

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Istituto Comprensivo (St.) di LOZZO ATESTINO	Via G. Negri, 3	LOZZO ATESTINO	0429 94097
Istituto Comprensivo (St.) di MESTRINO	Via De Gasperi, 17	MESTRINO	049 9000017
Scuola Primaria (Par.) Sacro Cuore di MONSELICE	Largo Cardinal Paltanieri, 2	MONSELICE	0429 72927
Istituto Comprensivo (St.) di MONTEGROTTO TERME	Via Claudiana 5	MONTEGROTTO TERME	049 8911763
Istituto Comprensivo (St.) G. Santini di NOVENTA PADOVANA	Via Valmarana, 33	NOVENTA PADOVANA	049 625160
Istituto Comprensivo (St.) 06 Bruno Ciari di PADOVA	Via Madonna del Rosario, 148	PADOVA	049 617932
Istituto Comprensivo (St.) 07 San Camillo di PADOVA	Via Sanudo, 2	PADOVA	049 776950
Istituto Comprensivo (St.) 13 Tartini di PADOVA	Via Vicentini, 21	PADOVA	049 8713688
Istituto Comprensivo (St.) 04 Rosmini di PADOVA	Via J. Da Montagnana, 91	PADOVA	049 8644800
Istituto Comprensivo (St.) 03 Briosco di PADOVA	Via Lippi, 11	PADOVA	049 619116
Scuola Primaria (Par.) Gesù Maria di PADOVA	Via E. Bernardi, 14	PADOVA	049 610071
Istituto Comprensivo (St.) 11 A.Vivaldi di PADOVA	Via Chieti 3	PADOVA	049 681211
Istituto Comprensivo (St.) L.Belludi di PIAZZOLA SUL BRENTA	Via Dei Contarini, 44	PIAZZOLA SUL BRENTA	049 5590067
Istituto Comprensivo (St.) A. Gemelli Loc. PIOMBINO DESE di PIOMBINO DESE	Via Dante, 9	PIOMBINO DESE	049 9365009
Scuola Primaria (Par.) Fondazione Santa Capitanio di PIOVE DI SACCO	Via Castello, 24	PIOVE DI SACCO	0495 841933
Istituto Comprensivo (St.) 2 di PIOVE DI SACCO	Via San Francesco,2	PIOVE DI SACCO	049 9701167
Istituto Comprensivo (St.) di PONTE SAN NICOLO'	Via Don Orione, 1	PONTE SAN NICOLO'	049 717449
Istituto Compr. (St.) Buonarroti Loc. Sarmeola di RUBANO	Viale Po, 20	RUBANO	049 8982111
Istituto Comprensivo (St.) Marco Polo di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	Via Roma, 89	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	049 5747004

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Istituto Comprensivo (St.) di SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	Via Roma, 21	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	049 5846029
Istituto Comprensivo (St.) di SAONARA	Via V. Bachelet, 12	SAONARA	049 640066
Istituto Comprensivo (St.) II di SELVAZZANO DENTRO	Via Cesarotti 1/A	SELVAZZANO DENTRO	049 638633
Istituto Comprensivo (St.) di TOMBOLO	Via Sant'Andrea Apostolo, 7	TOMBOLO	049 9470846
Istituto Comprensivo (St.) G. Ponti di TREBASELEGHE	Via Don Orione, 2	TREBASELEGHE	049 9360440
Istituto Comprensivo (St.) D.P. Galliero di TRIBANO	Via G. Deledda, 6	TRIBANO	049 5342063
Circolo Didattico (St.) di VIGONZA	Via Cavour, 12	VIGONZA	049 8095003
Istituto Comprensivo (St.) Don Milani di VIGONZA	Via Roma, 35	VIGONZA	049 8096930
Istituto Comprensivo (St.) di VILLAFRANCA PADOVANA	Via V.Emanuele II, 44	VILLAFRANCA PADOVANA	049 9050325
ROVIGO			
Istituto Comprensivo (St.) 1 di ADRIA	Via Umberto I, 18	ADRIA	0426 21179
Istituto Comprensivo (St.) 2 di ADRIA	Via Ragazzi del '99, 28	ADRIA	0426 21714
Istituto Comprensivo (St.) di ARIANO NEL POLESINE	Via Mantovani, 23	ARIANO NEL POLESINE	0426 71078
Istituto Comprensivo (St.) di LENDINARA	Via Marconi 36	LENDINARA	0425 641058
Istituto Comprensivo (St.) di LOREO	V.le Stazione, 14	LOREO	0426 334649
Istituto Comprensivo (St.) di PORTO VIRO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2	PORTO VIRO	0426 631742
Istituto Comprensivo (St.) 4 di ROVIGO	Via Mozart, 8	ROVIGO	0425 421753
Istituto Comprensivo (St.) 3 di ROVIGO	Via Filippo Corridoni n. 40	ROVIGO	0425 28054

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Istituto Comprensivo (Par.) Scuola Catt.dioc. di ROVIGO - Scuola Giacomo Sichirollo	Via Sacro Cuore, 37	ROVIGO	0425 21009
TREVISO			
Scuola dell'infanzia (Par.) DE AMICIS di ASOLO	Piazzetta San Pio X, 193	ASOLO	0423 952156
Istituto Comprensivo (St.) di BREDA DI PIAVE	Via San Pio X, 33	BREDA DI PIAVE	0422 90877
Istituto Comprensivo (St.) di CAPPELLA MAGGIORE (+ Istituto Comprensivo (St.) di SARMEDE)	Via Livel, 101	CAPPELLA MAGGIORE	0438 580563
Istituto Comprensivo (St.) di CARBONERA	Via Roma, 56	CARBONERA	0422 396256
Istituto Comprensivo (St.) di CASALE SUL SILE	Piazza all'Arma dei Carabinieri, 7/A	CASALE SUL SILE	0422 788048
Istituto Omnicomprensivo (Par.) COLLEGIO IMMACOLATA di CONEGLIANO	Via Madonna, 20	CONEGLIANO	0438 23562
Istituto Comprensivo (St.) GB Cima di CONEGLIANO	Via Kennedy, 8	CONEGLIANO	0438 31308
Istituto Comprensivo (St.) I. Nievo di CORDIGNANO	Via Gazzari, 1	CORDIGNANO	0438 995391
Istituto Comprensivo (St.) "Follina e Tarzo" di FOLLINA	Via Sanavalle, 13	FOLLINA	0438 970484
Istituto Comprensivo (St.) 1 di MONTEBELLUNA	Via Papa Giovanni XXIII, n. 5	MONTEBELLUNA	0423 22284
Istituto Comprensivo (St.) di MOTTA DI LIVENZA	Via Manzoni 2	MOTTA DI LIVENZA	0422 761581
Istituto Comprensivo (St.) di PONTE DI PIAVE	Via N. Tommaseo, 4	PONTE DI PIAVE	0422 759212
Istituto Comprensivo (St.) di PONZANO VENETO	Via G.B. Cicogna, 16/A	PONZANO VENETO	0422 440693
Scuola dell'infanzia (Par.) A.M. CROCE di SALGAREDA	Via Roma, 25	SALGAREDA	0422 747096
Istituto Comprensivo (St.) Luigi Luzzatti di SAN POLO DI PIAVE	Via Roma, 38	SAN POLO DI PIAVE	0422 855062
Istituto Comprensivo (St.) di SAN VENDEMIANO	Viale De Gasperi, 40	SAN VENDEMIANO	0438 401470
Istituto Comprensivo (St.) di SANTA LUCIA DI PIAVE	Via Foresto Est, 1/b	SANTA LUCIA DI PIAVE	0438 460133
Istituto Comprensivo (St.) di SILEA	Via Tezze 3	SILEA	0422 360817

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Istituto Omnicomprensivo (Par.) Collegio PIO X di TREVISO	Borgo Cavour, 40	TREVISO	0422 411725
Istituto Comprensivo (St.) 02 Serena di TREVISO	Via Caccianiga 16	TREVISO	0422 546707
Istituto Comprensivo (St.) 04 Stefanini di TREVISO	Viale III Armata 35	TREVISO	0422 582385
Istituto Comprensivo (St.) 05 L.Coletti di TREVISO	Via Abruzzo, 1	TREVISO	0422 230913
Istituto Comprensivo (St.) 01 A.Martini di TREVISO	Via V. Rapisardi	TREVISO	0422 300706
Istituto Comprensivo (St.) Da Ponte di VITTORIO VENETO	Via dello Stadio, 5	VITTORIO VENETO	0438 57587
Istituto Comprensivo (St.) di VOLPAGO DEL MONTELLO	Via Francesco Maria Preti n.1	VOLPAGO DEL MONTELLO	0423 620203
Istituto Comprensivo (St.) di ZERO BRANCO	Via IV Novembre 22	ZERO BRANCO	0422 485304
VENEZIA			
Istituto Comprensivo (St.) Diego Valeri di CAMPOLONGO MAGGIORE	VIA ROMA, 47	CAMPOLONGO MAGGIORE	049 5848146
Istituto Comprensivo (St.) 2 Loc. Sottomarina di CHIOGGIA	Via S. Marco 25	CHIOGGIA	041 5509259
Istituto Comprensivo (St.) di DOLO	VIA IV NOVEMBRE, 2	DOLO	041 410114
Istituto Comprensivo (St.) Italo Calvino di IESOLO	Piazza Matteotti, 11	IESOLO	0421 951186
Istituto Comprensivo (St.) Adele ZARA Loc. Oriago di MIRA	Via Marmolada, 20	MIRA	041 429688
Scuola Primaria (Par.) San Pio X di MIRA	Via Silvio Trentin , 26	MIRA	041 420193
Istituto Comprensivo (St.) 2 di MIRANO	Via C. Battisti, 107	MIRANO	041 430085
Istituto Comprensivo (St.) Elisabetta (Betty) PIERAZZO di NOALE	Via G.B.Rossi, 25	NOALE	041 440054
Istituto Comprensivo (St.) di NOVENTA DI PIAVE	Via Guaiane	NOVENTA DI PIAVE	0421 307516
Istituto Comprensivo (St.) Arturo Martini Loc. Peseggia di SCORZE'	VIA VERDI 1	PESEGGIA	041 5830692

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Istituto Comprensivo (St.) Giovanni XXIII di PIANIGA	Via Vescovo, 3	PIANIGA	041 469424
Istituto Comprensivo (St.) Giovanni Pascoli di PORTOGRUARO	Via Camillo Valle N. 15	PORTOGRUARO	0421 71203
Istituto Comprensivo (St.) Dario Bertolini di PORTOGRUARO	Via Liguria,32	PORTOGRUARO	0421 273251
Istituto Comprensivo (St.) I. Nievo di SAN DONA' DI PIAVE	Viale Liberta' 30	SAN DONA' DI PIAVE	0421 330760
Istituto Comprensivo (St.) Tito Livio Loc. SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Corso Del Popolo, 81	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	0431 50242
Istituto Comprensivo (St.) C. Giulio Cesare Loc. Mestre di VENEZIA	Via Cappuccina n. 68/D	VENEZIA	041 981696
Istituto Comprensivo (St.) A. Gramsci Loc. Campalto di VENEZIA	Via Passo, 3/o	VENEZIA	041 903701
Istituto Comprensivo (St.) D. Alighieri Loc. San Marco di VENEZIA	S.Marco 3042	VENEZIA	041 5225157
Istituto Comprensivo (St.) Don Lorenzo Milani Loc. Gazzera di VENEZIA	Via Volpi, 22	VENEZIA	041 915909
Istituto Comprensivo (St.) Leonardo Da Vinci Loc. Mestre di VENEZIA	Via Virgilio, 1	VENEZIA	041 614863
Istituto Comprensivo (St.) Viale San Marco Loc. Mestre di VENEZIA	Viale San Marco N. 67	VENEZIA	041 958791
VERONA			
Istituto Comprensivo (St.) di BOSCO CHIESANUOVA	P.tta degli Alpini, 5	BOSCO CHIESANUOVA	045 6780521
Istituto Comprensivo (St.) F. Cappa di BOVOLONE	Via F.lli Bandiera, 8	BOVOLONE	045 7100124
Istituto Comprensivo (St.) A. Cesari di CASTEL D'AZZANO	Via Marconi, 76	CASTEL D'AZZANO	045 8520813
Istituto Comp. (St.) G. Fracastoro di CAVAION VERONESE	Via Cavalline, 51	CAVAION VERONESE	045 7235072
Istituto Comprensivo (St.) 01 di LEGNAGO	Via Xx Settembre 39	LEGNAGO	0442 20609
Istituto Comprensivo (St.) E. Salgari di NEGRAR	Via degli Alpini, 1	NEGRAR	045 6011631

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Istituto Comprensivo (St.) 02 I. Pindemonte di PESCANTINA	VIA BORGO, 70	PESCANTINA	045 7150482
Istituto Comprensivo (St.) 01 di PESCANTINA	Via Ponte, 156	PESCANTINA	045 7150742
Istituto Comprensivo (St.) G. Baldo di RONCO ALL'ADIGE	Viale V. Veneto, 19	RONCO ALL'ADIGE	045 6615376
Istituto Comprensivo (St.) 02 Loc. VERONA di SAN GIOVANNI LUPATOTO	Via Ugo Foscolo, 13	SAN GIOVANNI LUPATOTO	045 546418
Istituto Comprensivo (St.) Virgilio di SONA	Via Pergolesi, 13	SONA	045 6081300
Istituto Comprensivo (St.) G. Murari di VALEGGIO SUL MINCIO	Via Barbarani 4	VALEGGIO SUL MINCIO	045 7950034
Istituto Comprensivo (St.) 14 S.Massimo di VERONA	Via R. Pole, 3	VERONA	045 8900628
VICENZA			
Istituto Comprensivo (St.) G. Marconi di ALTAVILLA VICENTINA	Piazza Liberta', 21	ALTAVILLA VICENTINA	0444 572060
Istituto Comprensivo (St.) 1 di ARZIGNANO	Corso Mazzini 85	ARZIGNANO	0444 670061
Istituto Comprensivo (St.) Ramiro Fabiani di BARBARANO VICENTINO	Via 4 Novembre 82/84	BARBARANO VICENTINO	0444 886073
Istituto Comprensivo (St.) di CAMISANO VICENTINO	Via Europa n. 45	CAMISANO VICENTINO	0444 610122
Istituto Comprensivo (St.) Fermi di CASTELGOMBERTO	Via Europa, 14	CASTELGOMBERTO	0445 940018
Istituto Comprensivo (St.) di GALLIO	Via Roma 1	GALLIO	0424 445388
Istituto Comprensivo (St.) Galilei di ISOLA VICENTINA	Via A. Moro, 65	ISOLA VICENTINA	0444 976132
Istituto Comprensivo (St.) Ridolfi di LONIGO	Viale della Repubblica, 4	LONIGO	0444 830244
Istituto Comprensivo (St.) P.M. Pozza di LUSIANA	Via Sette Comuni, 18	LUSIANA	0424 406007
Istituto Comp (St.) 1 Anna Frank di MONTECCHIO MAGGIORE	Via Lorenzoni, 2	MONTECCHIO MAGGIORE	0444 696076
Istituto Comprensivo (St.) 2° Loc. Alte Ceccato di MONTECCHIO MAGGIORE	Via Archimede	MONTECCHIO MAGGIORE	0444 696433
Istituto Comprensivo (St.) G. Giardino di MUSSOLENTE	Via Pio X, 2	MUSSOLENTE	0424 577052

ALLEGATOA alla Dgr n. 665 del 28 aprile 2015

Istituto Comprensivo (St.) Loc. San Giacomo di ROMANO D'EZZELINO	Via Tenente Edoardo Velo, 65/67	ROMANO D'EZZELINO	0424 36468
Istituto Comprensivo (Par.) English International School di ROSA'	VIA SEGAFREDO, 50	ROSA'	0424 582191
Istituto Comprensivo (St.) Gianni Rodari di ROSSANO VENETO	Via Stazione, 12/A	ROSSANO VENETO	0424 540082
Istituto Comprensivo (St.) F.Muttoni Loc. Meledo di SAREGO	Via D.Chiesa, 5	SAREGO	0444 820813
Istituto Comprensivo (St.) di THIENE	Piazza Scalcerle, 8	THIENE	0445 361796
Istituto Comprensivo (St.) 2 di VALDAGNO	Lungo Agno Manzoni, 17	VALDAGNO	0445 401636
Istituto Comprensivo (St.) Loc. Novale di VALDAGNO	Via Pasubio, 171	VALDAGNO	0445 410428
Istituto Comprensivo (St.) Bombieri di VALSTAGNA	Via Ferrazzi, 6	VALSTAGNA	0424 99532
Scuola dell'infanzia (Par.) Comunali di VICENZA	Via Levà degli Angeli, 11	VICENZA	0444 222107
Istituto Comprensivo (St.) 06 Muttoni di VICENZA	Via Massaria, 62	VICENZA	0444 507859
Istituto Comprensivo (St.) 01 di VICENZA	Contra' Burci, 20	VICENZA	0444 544397
Istituto Comprensivo (St.) 02 G. Bortolan Loc. Bertesinella di VICENZA	Via Piovene, 31	VICENZA	0444 911223
Little English School srl	Corso Fogazzaro 254	VICENZA	0444 545007
Istituto Comprensivo (St.) 07 di VICENZA	Viale Fiume 97	VICENZA	0444 507219
Istituto Comprensivo (St.) 05 di VICENZA	Contrà S. Maria Nova, 7	VICENZA	0444 327506
Istituto Comprensivo (St.) Goldoni di VILLAVERLA	Via Giovanni XXIII, 9	VILLAVERLA	0445 350244

(Codice interno: 297533)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 670 del 28 aprile 2015

Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il documento in oggetto, dispone la formale adozione del "Testo Unico dei Beneficiari" relativo al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 contenente indirizzi operativi rivolti ai potenziali beneficiari in ordine alle procedure di accesso alla selezione delle operazioni/progetti, alle procedure di attuazione per una corretta gestione finanziaria delle operazioni/progetti, alle categorie di spesa finanziabili ed ai principi generali di ammissibilità della spesa.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

I principali documenti che dettano le modalità e le procedure di attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 rispettivamente:

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondi europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 288/2014, recante le "modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

Con deliberazione n. 43 del 10 luglio 2014, il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Regione del Veneto successivamente approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 9751 del 12 dicembre 2014.

In attuazione ora di quanto disposto dall'art. 125, paragrafo 2, lettera c) del citato Regolamento (UE) 1303/2013 che richiede all'Autorità di Gestione di rendere disponibili ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni per la gestione del Programma Operativo, con il presente provvedimento si ritiene opportuno approvare il "Testo Unico dei Beneficiari" relativo al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Tale documento, riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto dall'Autorità di Gestione tenuto conto, in particolare, di quanto disposto dai Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1304/2013, 215/2014, 1011/2014 s.m.i in materia di Fondi Strutturali e di Investimento europei SIE per la Programmazione 2014-2020, dei Regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 651/2014, 702/2014 e s.m.i. in materia di Aiuti di Stato, del D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 ("Norma sull'ammissibilità della spesa") e s.m.i. ed, infine, del "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E." (P.O. 2007-2013) elaborato di concerto da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7 luglio 2011, che dovrà ritenersi applicabile sino all'adozione del nuovo Vademecum riferito al periodo di programmazione 2014-2020.

In termini generali, il documento di cui trattasi, in ossequio agli obblighi di semplificazione ed economicità delle procedure, intende fornire ai beneficiari uno strumento normativo unitario che raccolga e sintetizzi tutte le disposizioni sostanziali e procedurali cui attenersi in ordine all'avvio, o all'avvio e all'attuazione delle operazioni.

A tale scopo il manuale mette a disposizione del Soggetto attuatore:

- indirizzi operativi circa le *procedure di accesso* da seguire per partecipare alla selezione delle operazioni/progetti;
- indirizzi operativi circa i compiti e le *procedure di attuazione* da seguire per la corretta gestione finanziaria delle operazioni, comprese le procedure di semplificazione connesse all'adozione delle Unità di costo standard;

- la descrizione delle singole categorie di spesa finanziabili e gli indirizzi circa *i principi generali di ammissibilità della spesa*;
- la descrizione delle attività a costi standard, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'art. 14 del Regolamento UE n. 1304/2013 per il FSE.

Si tratta di criteri pratici applicabili agli interventi per i quali la Regione abbia emanato gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti e, con riferimento all'avvio, alla realizzazione e alla rendicontazione, agli interventi per i quali la Regione abbia disposto, con formale atto, la concessione di sovvenzioni ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il Testo Unico dei Beneficiari indica altresì le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili dal beneficiario nonché i casi di revoca, totale o parziale, dei contributi, le ipotesi di mancato riconoscimento delle spese sostenute e/o delle attività realizzate e i relativi procedimenti.

In particolare, dal punto di vista strutturale, dopo una sintetica enunciazione delle principali definizioni, utili alla comprensione di quanto riportato nel testo e negli atti che generalmente caratterizzano le procedure di selezione e gestione degli interventi, il Testo Unico, si articola nelle seguenti sezioni:

- Disposizioni generali;
- Selezione delle operazioni;
- Gestione delle attività;
- Aspetti finanziari;
- Rendicontazione delle Attività;
- Vigilanza e Controllo.

Nella prima sezione oltre alla normativa di riferimento vengono descritti gli adempimenti dei beneficiari e delineate le procedure per l'affidamento a terzi. Nella seconda sezione vengono invece rappresentate le procedure per la selezione delle operazioni tramite avviso pubblico, le procedure per la selezione delle operazioni tramite gara d'appalto, le procedure per l'affidamento di operazioni ad enti in house. La terza sezione è invece dedicata alla gestione delle attività, a partire dall'atto di adesione fino alla chiusura delle operazioni. La quarta e la quinta sezione ineriscono rispettivamente agli aspetti finanziari e alla rendicontazione delle attività, laddove l'ultima parte del Testo Unico si occupa di vigilanza e controlli.

In tal modo, il Testo Unico rappresenta un utile mezzo che consente al beneficiario di orientarsi e muoversi agilmente nell'insieme di regole prescritte per l'avvio e l'attuazione delle operazioni, perseguendo la duplice finalità di assicurare la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari alle procedure concorsuali di selezione e di garantire la massima trasparenza sulle modalità adottate per la selezione l'attuazione gestione e la rendicontazione delle operazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regolamento (UE) 1303/2013;

Visto il Regolamento (UE) 1304/2013;

Visto il Regolamento (UE) 288/2014;

Visto il Regolamento (UE) 215/2014;

Visto il Regolamento (UE) 1011/2014;

Visto il Regolamento (UE) 651/2014;

Visto il Regolamento (UE) 702/2014;

Visto il Regolamento (UE) 1407/2013;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2. di approvare il documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo 2014-2020, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che le procedure nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, agli interventi da realizzarsi nell'ambito del POR FSE 2014/2020;

4. di demandare al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, quale Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi del documento di cui al punto 2, ivi compresi quelli eventuali di modifica, che si dovessero rendere necessari nel corso dell'attuazione del Programma Operativo, nonché l'approvazione della relativa modulistica;

5. di incaricare i rispettivi Direttori della Sezione Formazione, Sezione Lavoro e Sezione Istruzione a dare attuazione al presente atto, ciascuno per le parti di propria competenza;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 670 del 28 aprile 2015 pag. 1/55

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

TESTO UNICO PER I BENEFICIARI

ALLEGATOA alla Dgr n. 670 del 28 aprile 2015 pag. 2/55

Sommario

Definizioni **4**
A. DISPOSIZIONI GENERALI **8**
1. Normativa di riferimento *8*
2. Adempimenti dei beneficiari *8*
3. Procedure per l'affidamento a terzi *10*
B. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI **13**
1. Procedure per la selezione di operazioni tramite avviso pubblico *13*
1.1 Pubblicazione degli avvisi pubblici 14
1.2 Acquisizione e registrazione delle domande 15
1.3 Nomina delle Commissioni di valutazione 16
1.4 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie 17
2. Procedure per la selezione di operazioni tramite gara di appalto *17*
3. Procedure per l'affidamento di operazioni ad Enti in house *17*
C. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ **19**
1. Atto di adesione *19*
2. CUP (Codice Unico di Progetto) *20*
3. Pubblicizzazione delle iniziative *21*
4. Destinatari *21*
5. Attività di selezione *22*
6. Registrazione delle attività *22*
7. Avvio dei progetti e degli interventi *24*
8. Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento *25*
9. Gestione delle attività formative *25*
10. Gestione delle attività di stage/tirocinio *26*
11. Gestione degli interventi di Formazione/Ricerca *27*
12. Gestione degli interventi di formazione a distanza/e-learning *28*
13. Gestione degli interventi di formazione "Outdoor" *28*
14. Variazione del Beneficiario *29*
15. Variazioni di Progetto *29*
16. Variazione Attività *29*
17. Variazione del Piano economico *30*
18. Monitoraggio *30*
19. Adempimenti conclusivi *31*
20. Chiusura delle operazioni *31*
21. Gestione delle rinunce *32*
D. ASPETTI FINANZIARI **33**
1. Procedure per l'erogazione dei contributi *33*
2. Restituzioni *35*
E. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ **37**

1. Presentazione del rendiconto ... 37
2. Adempimenti contabili ... 39
3. Giustificazione dei costi reali ... 40
4. Condizioni per la verifica del rendiconto ... 41
5. Modalità di determinazione del contributo ... 41
6. Ammissibilità dei costi FSE ... 42
7. Ammissibilità dei costi ai sensi dell'art 13, Regolamento UE n. 1304/2013 e/o al FESR. ... 44
8. Aiuti di stato e co-finanziamento privato ... 46
9. Disposizioni specifiche riferite a singole voci di spesa ... 46
F. VIGILANZA E CONTROLLO ... 49
1. Attività di vigilanza della Regione del Veneto ... 49
2. Verifiche amministrative e documentali per l'avvio e la gestione delle attività ... 49
3. Verifiche sul posto delle operazioni, anche a campione ... 49
4. Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari ... 50
5. Verifiche a campione sulla documentazione presentata a supporto delle domande di rimborso ... 51
6. Verifiche rendicontali ... 51
7. Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze ... 52
8. Trattamento dei dati personali ... 54
9. Disposizioni integrative e interpretative ... 55

PREMESSA

Il presente documento risponde alla duplice finalità di assicurare la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari alle procedure concorsuali di selezione e garantire la massima trasparenza sulle modalità adottate per selezionare, attuare e rendicontare gli interventi. A tal fine il manuale fornisce:

- Indirizzi operativi ai potenziali beneficiari circa le *procedure di accesso* da seguire per partecipare alla selezione delle operazioni/progetti;
- Indirizzi operativi ai beneficiari circa i compiti e le *procedure di attuazione* da seguire per la corretta gestione finanziaria delle operazioni;
- La descrizione delle singole categorie di spesa finanziabili e gli indirizzi circa *i principi generali di ammissibilità della spesa*;
- La descrizione delle attività a costi standard, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'art. 14 del Regolamento UE n. 1304/2013 per il FSE.

Dopo una sintetica enunciazione delle principali definizioni, utili alla comprensione di quanto riportato nel testo e degli atti che generalmente caratterizzano le procedure di selezione e gestione degli interventi, il presente Testo Unico, si articola nelle seguente sezioni:

A. Disposizioni generali
B. Selezione delle operazioni
C. Gestione delle attività;
D. Aspetti finanziari;
E. Rendicontazione delle Attività;
F. Vigilanza e Controllo

Tali indicazioni, ove opportuno, potranno essere integrate negli avvisi o negli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione in relazione alle specifiche esigenze emerse in fase di attuazione. Le eventuali modifiche apportate dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 della Regione del Veneto, di concerto con le Sezioni regionali Formazione, Istruzione e Lavoro, verranno adeguatamente diffuse attraverso idonea pubblicazione sul sito della Regione del Veneto.

Definizioni

Beneficiario: Secondo l'art. 2, n. 10 del Regolamento n. 1303/2013, il beneficiario è un organismo pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato di cui all'art. 2, n. 13 del medesimo Regolamento, l'organismo che riceve l'aiuto. Ai fini delle presenti disposizioni, il beneficiario è il Soggetto attuatore in capo al quale è assegnato il finanziamento con l'atto di approvazione dei risultati delle istruttorie.

Impresa: ai fini delle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014, *"si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica"*. La specifica Direttiva di riferimento può definire limitazioni alle imprese che possono essere destinatarie delle attività.

PMI (microimpresa, piccola e media impresa): secondo quanto previsto dal Regolamento UE 651/2014, alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nell'ambito delle PMI si distinguono inoltre:

- **Piccola impresa:** si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.
  Microimpresa: si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di

Euro. Un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatti salvi i casi previsti dall'art. 3, c. 2, par. 2 del Regolamento UE 651/2014.

- **Grande impresa**: ai fini delle presenti disposizioni, si definisce grande impresa ogni entità che eserciti un'attività economica e che non rientri nella classificazione di PMI sopra riportata.

Operazione: Secondo l'art. 2, c. 9 del Regolamento n. 1303/2013, l'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

Costo ammissibile: Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce costo ammissibile:

- Per le attività gestite "a costi reali" il costo che soddisfa integralmente i seguenti requisiti:
  - è sostenuto nel periodo di vigenza previsto dalla Direttiva di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
  - è pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario, ovvero si riferisce ad attività previste dal progetto approvato ed ammissibili al finanziamento secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni;
  - è effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari o dai partner nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite con le presenti disposizioni;
  - è giustificato da documenti contabili, aventi un valore probatorio;
  - è conforme alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
  - è contenuto nei limiti definiti dalla Direttiva di riferimento (parametri di spesa);
  - non è espressamente escluso dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
- per le attività gestite mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione, il costo calcolato sulla base delle attività realizzate nei limiti e alle condizioni specificate dal presente documento e dalla Direttiva di riferimento. Il regime giuridico di riferimento relativamente alle unità di costo standard è quello previsto dall'art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Affidamento a terzi: procedura mediante la quale il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non partner e non persone fisiche, forniture e servizi. L'affidamento a terzi prevede esclusivamente le seguenti ipotesi:

1. delega, ossia affidamento di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico del progetto stesso;
2. acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il progetto; costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di acquisizione di forniture e servizi, la locazione degli immobili, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo e le attività di consulenza amministrativa e contabile. Per l'acquisizione di forniture e servizi non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Non costituiscono ipotesi di affidamento a terzi:

a) gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
b) gli incarichi professionali a studi associati se costituiti, in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;

c) gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;
d) gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo.

Le fattispecie non comprese nell'elenco di cui sopra costituiscono sempre ipotesi di affidamento a terzi.

Partner: Soggetto che coopera attivamente con il soggetto beneficiario, al quale è pienamente assimilato, per la realizzazione del progetto offrendo servizi mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze, o fonti aggiuntive di capitale. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario.

Partenariato operativo e di rete: il partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che partecipano attivamente, a diversi livelli, alla realizzazione delle attività; si distinguono tra partner operativi e partner di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi. Il partner operativo, pertanto, limitatamente alle attività riconosciute "a costi reali", è assoggettato a rendicontazione delle spese sostenute senza possibilità di ricarichi, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte. Per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse progettuali e la partecipazione attiva dell'intera compagine partenariale, devono essere individuati adeguati strumenti e meccanismi volti ad assicurare la collaborazione tra i partner nonché il raccordo tra il soggetto proponente e l'Amministrazione concedente.

Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento e direzione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Tali attività dovranno essere pertanto realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali occasionali.

Sono assimilate al partenariato, (e quindi soggette al controllo della spesa effettivamente sostenuta nel caso di attività "a costi reali") anche se non previste a progetto, le attività affidate:

a) da parte di associazioni ai propri associati e viceversa;
b) da parte di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati;
c) da parte di consorzi o società consortili ai propri consorziati e viceversa;
d) da parte di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'all. I, art. 3 del Regolamento UE 651/2014;
e) da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LA REGIONE

Tutte le richieste di autorizzazione e le comunicazioni destinate alla Regione e da acquisire formalmente agli atti, devono pervenire dai beneficiari esclusivamente tramite PEC o attraverso le funzioni di gestione disponibili nel sistema gestionale.

Devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale rappresentante tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà e le comunicazioni o le richieste di autorizzazione non gestite da funzioni specifiche del sistema gestionale e che necessitano di essere acquisite con data certa al protocollo regionale.

Le comunicazioni tramite PEC devono essere inoltrate in conformità alle disposizioni definite dalla Regione del Veneto, che sono reperibili nel sito istituzionale (www.regione.veneto.it).

Le comunicazioni che non necessitano di essere acquisite con data certa al protocollo regionale e non possono essere inviate tramite sistema gestionale devono essere inoltrate a mezzo mail ordinaria all'Ufficio competente.
Possono essere inviate in forma cartacea esclusivamente le comunicazioni che contengano in allegato uno o più dei seguenti documenti:

- fattura/nota di debito (fino all'entrata a regime della disciplina relativa alla fatturazione elettronica)
- polizza fideiussoria
- documenti vidimati di registrazione delle attività (registro, fogli mobili individuali ecc.)

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Normativa di riferimento

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo al beneficiario, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per la presentazione, l'avvio, la realizzazione e la rendicontazione degli interventi cofinanziati con il contributo del F.S.E. 2014-2020 Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione».
Le fonti normative di riferimento sono:

- Regolamenti UE nn. 1303/2013, 1304/2013, 184/2014, 215/2014, 821/2014, 1011/2014 e s.m.i. nonché emanandi in materia di Fondi Strutturali e di investimento europei SIE per la programmazione 2014-2020;
- Regolamenti UE n. 1407/2013, 651/2014, 702/2014, 207/2015 e s.m.i. nonché emanandi in materia di aiuti di stato;
- In attesa della nuova normativa di riferimento, si applica il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 ("Norma sull'ammissibilità della spesa") e s.m.i.

Sono soggetti alle presenti disposizioni gli interventi per i quali la Regione abbia emanato gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti. Sono altresì soggetti alle disposizioni per l'avvio, la realizzazione e la rendicontazione gli interventi per i quali la Regione abbia disposto, con formale atto, la concessione di sovvenzioni ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Per quanta riguarda i riferimenti normativi ai Regolamenti UE nn. 1303/2013, 1304/2013, 215/2014, 1011/2014 e successivi, tali riferimenti dovranno ritenersi validi sino alla determinazione di diverse procedure disciplinate dal Sistema di Gestione e Controllo, che sarà adottato sulla base dei nuovi Regolamenti UE e opportunamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione del Veneto e in ogni altra forma opportuna.

Nella redazione delle presenti disposizioni si è, inoltre, tenuto conto della versione del "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E." (P.O. 2007-2013) elaborato di concerto da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7 luglio 2011, che dovrà ritenersi applicabile sino all'adozione del nuovo Vademecum riferito al periodo di programmazione 2014-2020.

Nel presente documento sono altresì indicati le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili dal beneficiario nonché i casi di revoca, totale o parziale, dei contributi, le ipotesi di mancato riconoscimento delle spese e/o delle attività sostenute e i relativi procedimenti. Il diritto di credito certo, liquido, esigibile, matura in capo al beneficiario solo con l'intervenuta approvazione, con atto della struttura competente e nei limiti di detta approvazione, del rendiconto. Stante la natura di contributi delle somme erogate, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 s.m.i., la relativa liquidazione, al netto delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già corrisposti, verrà erogata compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

Al fine di soddisfare gli obblighi di semplificazione ed economicità delle procedure, si ritiene di adottare la possibilità di calcolare il contributo anche tramite utilizzo di "costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari" (in seguito "costi standard") per la rendicontazione delle attività, secondo quanto previsto all'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 14 del Regolamento UE n.1304/2013 (FSE) e in accordo con quanto stabilito con le deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione degli studi in materia.

I beneficiari sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

2. Adempimenti dei beneficiari

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

a. realizzare le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie nazionali e regionali e dei progetti approvati e nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;

b. rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e selezione dei destinatari, quando prevista;
c. attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e non discriminazione previste all'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Reg. UE n. 1303/2013);
d. garantire, nei confronti della Regione del Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto;
e. garantire, nei confronti della Regione del Veneto, il possesso da parte dei destinatari, sia individui che aziende/imprese, dei requisiti di accesso previsti dai progetti, dalle direttive di riferimento e dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede. Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti dei destinatari;
f. disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica nei casi previsti dalla Direttiva di riferimento, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità del beneficiario nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
g. disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
h. produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione del Veneto, a fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento;
i. garantire la conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli utenti in stage/tirocinio rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto. In difetto non saranno riconosciuti l'attività e il contributo riferibile all'utente o agli utenti per i quali sia stato accertato il difetto formativo;
j. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento;
k. comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.);
l. comunicare tempestivamente alla Regione le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni comunitarie, nazionali o regionali per accedere ai contributi stessi o alla disciplina dell'accreditamento;
m. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 comma 4 lettera b) del Reg. UE 1303/13 oltre alle disposizioni di cui al punto "Adempimenti contabili", tale da consentire la tracciabilità delle transazioni stesse;
n. adottare un conto corrente dedicato alle attività oggetto di finanziamento, ai fini della tracciabilità della spesa;

o. registrare le attività oggetto di finanziamento secondo le presenti disposizioni e secondo quanto previsto dalle Direttive di riferimento. I documenti utilizzati per la registrazione delle attività (registri, fogli mobili, report ecc.) devono essere mantenuti presso la sede delle attività;

p. corrispondere tempestivamente, quando previste, le indennità spettanti ai destinatari delle azioni; in particolare, le indennità di frequenza dovranno essere integralmente versate ai beneficiari entro il momento della presentazione del rendiconto di spesa, salvo autorizzazione della struttura regionale competente su richiesta motivata del beneficiario, da presentare in ogni caso prima della scadenza del termine di cui sopra; in ogni caso, le indennità di frequenza dovranno essere liquidate ai destinatari dal beneficiario anche in caso di mancato riconoscimento del corrispondente contributo;

q. corrispondere tempestivamente i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione d'esame secondo le vigenti disposizioni;

r. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;

s. conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica per i 10 anni successivi all'ultimo pagamento al beneficiario nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento[1].

t. contabilizzare a norma di legge, al fine di rispettare il divieto di doppio finanziamento delle spese, tutte le entrate derivanti dai finanziamenti pubblici per le attività, nonché tutte le entrate eventualmente generate dall'intervento finanziato, che riducono il contributo per la parte eccedente i dati a preventivo;

u. garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;

v. conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché a conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;

w. gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento;

x. trasmettere tempestivamente agli uffici regionali competenti ogni comunicazione, non indirizzata anche alla Regione del Veneto, rilevante ai fini del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività (a mero titolo esemplificativo, per l'accreditamento, lo stato di avanzamento delle pratiche in essere con le Amministrazioni competenti relative all'idoneità delle sedi);

y. utilizzare, per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, le modalità previste nella medesima Direttiva nonché il sistema gestionale informatico messo a disposizione dalla Regione del Veneto.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario conclude con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario o dai partner, a pena di revoca del finanziamento.

3. Procedure per l'affidamento a terzi

Qualora il beneficiario, entro i limiti e alle condizioni previsti dalle Direttive di riferimento, abbia necessità di affidare parti di attività a soggetti esterni, sia nell'ipotesi di delega che in quella di acquisizione di beni e

[1] Art. 2220 Cod. civile

servizi, dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento. Sono previste procedure diverse in relazione al valore complessivo dell'affidamento stesso, calcolato sul totale dell'operazione, ossia del progetto o del gruppo di progetti approvati a favore del beneficiario relativamente allo stesso atto programmatorio (avviso). Le procedure e le soglie individuate, ad oggi, ai sensi del D. Lgs 163/2006 sono le seguenti:

- Valore affidamento fino a Eur 20.000,00: acquisizione diretta;
- valore affidamento da Eur 20.000,01 a Eur 50.000,00 (Euro 40.000,00 per i soggetti pubblici): consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- valore affidamento da Eur 50.000,01 (Euro 40.000,01 per i soggetti pubblici) a Eur 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato oppure tramite elenco di operatori qualificati nel rispetto del principio di rotazione;
- valore affidamento da Eur 100.000,01 a Eur 207.000,00: previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito del beneficiario e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica e comunque conformi ai principi del codice dei contratti pubblici[2];
- valore affidamento da Eur 207.000,01: selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del Codice dei contratti pubblici[3].

Ogni modifica della normativa pubblicistica in materia di appalti di lavori, forniture e servizi comporta l'automatico adeguamento delle soglie sopra riportate.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.
E' sempre fatta salva la possibilità di utilizzare, per ogni soglia di valore, procedure di affidamento previste per soglie di valore superiori.

Nel caso in cui il Beneficiario abbia natura pubblica dovrà, inoltre, rispettare, ove applicabile, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs 163/2006).

Tutti i soggetti, che per legge sono tenuti all'osservanza delle procedure del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 163/2006), a prescindere dal valore delle acquisizioni sopra descritte, dovranno valutare i requisiti di ordine generale dei fornitori come previsto all'art. 38, salve eventuali specifiche deroghe.

La violazione delle procedure sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze".

Le procedure sopra indicate non si applicano ai costi relativi a strutture utilizzate esclusivamente per l'organizzazione generale del beneficiario (ad esempio, affitto di immobili adibiti esclusivamente ad attività amministrativa).

Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento e direzione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

Con riferimento alla delega, invece, si precisa come essa sia vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il Soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

[2]Il beneficiario che affida a terzi una fornitura/servizio per un valore sopra la soglia indicata (207.000,01), attua procedure ispirate al codice dei contratti pubblici, agendo quindi come S.A. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 29, D.L. 90/2014 (c.d. "white list")
[3] Cfr. nota precedente.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, possono essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto e autorizzate con atto scritto del Direttore competente. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della spesa.

Per l'autorizzazione della richieste di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il beneficiario.

Conferimento incarichi a titolari di cariche sociali:

I titolari di cariche sociali, ovvero soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo della attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc), possono essere impegnati anche in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori e docenti.

A pena di inammissibilità, in questi casi è necessario un incarico, relativo ad una specifica funzione, che rispetti le seguenti condizioni: sia preventivamente autorizzato dalla Regione del Veneto oppure, in alternativa soddisfi congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

a) sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione o organo equiparato e conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;

b) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata, come richiesto dalla direttiva di riferimento;

c) sia precisata la durata ed il relativo compenso che, dovrà essere determinato secondo principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un'attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato (qualora analoga funzione operativa sia stata svolta in precedenza, il trattamento economico non potrà eccedere in maniera ingiustificata quello preesistente).

Nel caso di S.p.A. o S.r.l. Unipersonale in particolare, ai fini dell'ammissibilità della spesa occorre sempre che l'incarico relativo alla funzione operativa sia affidato da soggetto diverso dal titolare della Società medesima o, in alternativa, sia preventivamente autorizzato dalla Regione del Veneto.

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali.

Quanto definito per i titolari di cariche sociali è applicabile anche a forme d'impresa in cui non vi sono cariche sociali in senso stretto (ad es. ditta individuale, ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di indirizzo e decisione delle attività d'impresa. In questi casi, ai fini dell'ammissibilità della spesa occorre sempre che vengano soddisfatti congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

a) l'incarico (ordine di servizio) relativo alla funzione operativa sia affidato da soggetto diverso dall'incaricato, nel rispetto del principio della separatezza tra committente e prestatore d'opera e delle norme previste per la specifica tipologia prescelta o, se del caso, nel contratto costitutivo della società ovvero, laddove ciò non sia possibile, i costi relativi alla funzione operativa svolta dal titolare nell'ambito del progetto potranno essere ammessi solo se l'incarico sia preventivamente autorizzato dalla Regione del Veneto;

b) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;

c) sia precisata la durata ed il relativo compenso che, dovrà essere determinato secondo principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un'attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato (qualora analoga funzione operativa sia stata svolta in precedenza, il trattamento economico non potrà eccedere in maniera ingiustificata quello preesistente).

Appalti verdi

Il beneficiario avrà, inoltre, cura di integrare i criteri ambientali nei propri processi di acquisto, al fine di scegliere prodotti, servizi o soluzioni che abbiano il minore impatto possibile sull'ambiente, in coerenza sia con quanto previsto nel codice degli appalti pubblici (D.lgs 12.04.2006, n. 163, art. 2 comma 2, in cui si prevede che il principio di economicità possa essere subordinato all'adozione di criteri ispirati alla tutela

dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile) sia con i criteri del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (D.M. 11 aprile 2008, aggiornato con il D.M. 10 aprile 2013).

Potranno, a tal fine, essere valorizzati, nella selezione dei propri fornitori, gli operatori che abbiano ottenuto, per i propri processi o prodotti, una qualche certificazione ambientale (EMAS, Ecolabel, UNI EN ISO 14001:2004 – SGA, ecc.).

B. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

INTRODUZIONE

In linea generale le procedure di selezione delle operazioni vengono individuate in relazione alla tipologia degli interventi da attuare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, conformemente alla strategia di intervento delineata nel POR FSE.

Pertanto la selezione dei beneficiari e quindi delle operazioni, prevedono la selezione di attività mediante:

1. Avviso pubblico;
2. Gara d'appalto, per l'aggiudicazione di un servizio;
3. Affidamento a soggetti in house.

1. Procedure per la selezione di operazioni tramite avviso pubblico

La procedura per la selezione dei beneficiari, e quindi delle operazioni, adottata dalla Regione del Veneto, prevede la redazione e la pubblicazione di avvisi pubblici, sia quando il Beneficiario sia un ente specializzato nell'erogazione di attività formative, sia quando esso sia un organismo accreditato per i servizi al lavoro (ai sensi dell'art. 25 della L. R. n. 3/2009), sia infine quando si tratti di un'impresa privata che intende attivare percorsi formativi per i propri dipendenti.

Quando il Beneficiario è un ente specializzato in attività formative, il processo di selezione segue la procedura prevista per l'affidamento di attività formative a soggetti specializzati e accreditati per l'erogazione di tali attività, da svolgersi a favore di persone non impiegate presso le strutture di tali soggetti.

Quando invece è un'impresa privata che intende attivare percorsi di formazione per i propri dipendenti, il processo di selezione si conforma alla procedura prevista per individuare le imprese beneficiarie di un contributo pubblico, da utilizzare nello svolgimento di attività formative a favore del proprio personale. Si tratta di procedure concorsuali similari a quelle previste per l'erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari secondo il D.lgs 123/98[4].

In particolare, nei casi in cui i beneficiari degli interventi siano imprese (da intendersi secondo la definizione del diritto comunitario), si applica la normativa sugli aiuti di Stato (artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) per cui, salvo deroghe previste dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Va precisato che per aiuto di stato si intende qualsiasi vantaggio economico (non solo erogazioni di denaro ma anche esenzioni fiscali, finanziamenti agevolati, garanzie) di origine pubblica avente carattere selettivo, e che incida o possa incidere sugli scambi tra Stati Membri falsando la concorrenza.

Gli aiuti di stato sono concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle condizioni previste dai regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall'obbligo di notificazione) e comunque, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Alla luce di quanto sopra gli aiuti, sono compatibili con la regola della concorrenza nelle ipotesi di seguito individuate, nel pieno rispetto di quanto previsto, se:

[4] Cfr. "Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo" MEF- I.G.R.U.E, pag.87: il Decreto "*individua i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere concessi anche attraverso soggetti terzi*".

1. l'aiuto è stato autorizzato dalla Commissione Europea previa notifica[5];
2. l'aiuto è stato attivato, senza obbligo di notifica, nel pieno rispetto delle condizioni stabilite nei "Regolamenti di esenzione" emanati dalla Commissione;
3. l'aiuto rientra nel "de minimis".

Le intensità di aiuti più favorevoli per le aree assistite possono essere concesse solo in presenza di una carta degli aiuti a finalità regionale. La Commissione Europea, per il nuovo ciclo 2014-2020, ha adottato gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020"[6] (Decisione 2013/C 209/01), con la quale sono state identificate le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. La Regione del Veneto a sua volta, con DGR n. 1329 del 28 luglio 2014 e relativi allegati, ha definito le aree geografiche da ammettere alla deroga di cui all'art. 107 TFUE, inserite nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Ciò premesso, negli avvisi pubblici che concernono aiuti di stato esentati o concessi in regime de minimis, la Regione indicherà sia la normativa di riferimento che gli ulteriori adempimenti amministrativi connessi all'applicazione dei regimi.

Di seguito si illustrano gli adempimenti in capo all'Autorità di Gestione (AdG) per la corretta applicazione di procedure aperte per l'affidamento in regime concessorio[7], al fine di assicurare l'esistenza di una procedura concorsuale che dimostri il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, riconoscimento reciproco e proporzionalità discendenti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Nel caso dei voucher e degli interventi di politica a sostegno dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, date le peculiarità attuative delle relative procedure concorsuali, qualora queste si discostino dai "tradizionali" affidamenti in regime concessorio, se ne dà evidenza nella diverse sezioni in cui il paragrafo si articola.

1.1 Pubblicazione degli avvisi pubblici

La Giunta regionale[8], in linea con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e sulla scorta delle proposte delle Sezioni regionali competenti, avvia le procedure di selezione definendo con delibera i fabbisogni a cui intende rispondere, gli obiettivi che intende perseguire, le tipologie di intervento, le tipologie di soggetti proponenti ammessi alla procedura, ovvero le specifiche condizioni di ammissibilità (oggettive e soggettive) nonché le priorità assegnate.

Pertanto le Deliberazioni di Giunta con cui si approvano gli avvisi pubblici costituiscono lo strumento attraverso il quale il governo porta avanti l'iter di selezione e gestione delle operazioni, sia a livello di Sezione regionale competente per materia all'implementazione del processo, sia a livello di beneficiari.

La Giunta Regionale tenuto conto delle proposte delle Sezioni regionali competenti, avvia pertanto le procedure di selezione adottando specifici e puntuali strumenti operativi che raccolgono le norme di accesso alle procedure nonché le modalità di gestione amministrativo-contabile dei progetti.

---

5 Il Reg. (CE) n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del Reg. (CE) n.659/1999 del Consiglio, relativo all'applicazione dell'articolo 108 del TFUE, stabilisce un modulo generale obbligatorio di notificazione degli aiuti di Stato. Il Reg. (CE) 1627/2006, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, modifica il Regolamento (CE) 794/2004 relativamente ad alcune parti del modulo di notificazione.

6 Comunicazione CE 2013/C 209/201 Orientamenti in materia di Aiuti di Stato – Decisione della CE C (2014) 6424 final Carta degli Aiuti a finalità regionale

7 L'avviso pubblico rappresenta il provvedimento che avvia la procedura; la procedura termina con l'adozione di provvedimenti amministrativi concessori (atto di adesione): per questo motivo si parla di regime concessorio.

8 La Giunta nello svolgimento dell'attività di governo e nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione. In particolare essa delibera sulle direttive e sui criteri generali per la formazione e adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e per la regolamentazione dei relativi procedimenti allo scopo di assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa regionale.

Gli atti che generalmente caratterizzano le procedure di selezione e gestione degli interventi sono i seguenti:

- ***Delibera di Giunta Regionale*** con cui si demanda alle Sezioni competenti (Formazione, Lavoro, Istruzione) l'adozione degli atti necessari ad espletare le attività conseguenti e si approvano i seguenti atti:
  - ***Avviso pubblico***
  - ***Direttiva per la presentazione dei progetti***
- ***Decreti delle Sezioni competenti*** con cui vengono assunti tutti gli atti conseguenti alla emanazione dell'avviso
- ***Atti emanati dalla struttura individuata come Autorità di Gestione*** per l'adozione di eventuali modifiche e/o integrazioni al presente documento che si rendessero necessarie a seguito di variazioni nella normativa comunitaria, nazionale o regionale, oppure per una migliore gestione delle attività.

Al fine di garantire il più ampio accesso alle procedure, tutta la documentazione adottata viene resa disponibile mediante pubblicazione sul sito regionale, affinché i partecipanti possano compilare i formulari per la partecipazione on-line.

1.2 Acquisizione e registrazione delle domande

Alla scadenza dei termini di ricezione delle istanze si avvia la fase di istruttoria in cui, al fine di assicurare la trasparenza, l'accesso e la partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge 241/90 e s.m.i.), viene prestata particolare attenzione alla fase di ricezione e protocollo delle domande, al fine di consentire la rintracciabilità del procedimento in corso e della documentazione corrispondente.

A tal fine sono previste apposite procedure informatiche on-line di ricezione e registrazione delle istanze di partecipazione.

A supporto della fase di presentazione delle proposte progettuali è prevista per ogni direttiva "La Guida alla Progettazione", per il corretto caricamento dei dati progettuali sul sistema on line va inoltre consultato anche il "Manuale per l'accesso al sistema e per la compilazione del formulario", che consente un'immediata comprensione delle modalità di ingresso e utilizzo dell'applicativo web e fornisce un dettagliato supporto alla compilazione delle schede e dei campi di cui l'applicativo si compone.

Modalità di presentazione dei progetti:

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- Richiesta di rilascio credenziali per l'accesso al portale regionale dedicato, presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenente i dati richiesti per l'identificazione del soggetto giuridico (Organismo di formazione/azienda);
- Accesso all'area riservata del portale regionale dedicato con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto;
- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line, dei dati del progetto;
- Conferma del progetto entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; la conferma definitiva blocca successive modifiche del progetto;
- Presentazione, entro la scadenza prevista dall'avviso pubblico, della domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, con allegata la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause ostative, in regola con la normativa di bollo e accompagnata dalla documentazione prevista dalla specifica Direttiva di riferimento.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'assenza delle cause ostative allegata alla domanda di ammissione, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00.
Qualora dagli esiti dei predetti controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nelle predette dichiarazioni sostitutive, l'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

La procedura di selezione per i voucher

La procedura di erogazione dei voucher segue le seguenti fasi:

1) individuazione dei soggetti attuatori e dei percorsi formativi e conseguente costituzione periodica del Catalogo;

2) selezione dei destinatari dei voucher che accederanno ai percorsi formativi inseriti nel Catalogo.

Nel caso dei voucher sia per la presentazione di ammissione degli Organismi di Formazione e delle offerte, che per la presentazione delle domande di voucher sono previste procedure informatiche di ricezione e registrazione, attraverso l'uso di portali tematici

La procedura per gli interventi di politica attiva

Nel caso degli interventi di politica attiva a sostegno dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, c. 8, l. 2/2009 s.m.i.), la modalità di presentazione delle domande di ammissione deve avvenire nel rispetto di specifiche procedure informatiche[9].
La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione, costituisce accettazione senza riserve delle indicazioni contenute nella Direttiva di riferimento.

1.3 Nomina delle Commissioni di valutazione

La selezione/valutazione dei progetti viene effettuata da un'apposita Commissione di valutazione nominata formalmente, tra le professionalità presenti, dalle Sezioni competenti che hanno altresì l'onere di trasmettere a tutti i componenti della Commissione i Criteri di Selezione adottati per lo specifico bando e/o appalto (in esecuzione dello schema generale di selezione adottato dal Comitato di Sorveglianza). Inoltre, i componenti dei gruppi di valutazione, all'atto dell'insediamento devono dichiarare l'assenza di cause ostative/conflitti di interesse allo svolgimento dell'incarico per il quale sono stati nominati.

Il Comitato di sorveglianza in base all'art.110-2 lettera a) del Reg.(CE)1303/2013 "*esamina ed approva, la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni*". (cfr. *Criteri di Selezione*)

L'attività di istruttoria e valutazione segue tre *step*:

a) verifica di ammissibilità alla selezione e istruttoria per la selezione delle iniziative ammissibili, secondo i Criteri di Selezione approvati dalla Giunta Regionale in conformità con quelli approvati in Comitato di Sorveglianza;
b) definizione degli esiti della selezione;
c) comunicazione degli esiti della selezione.

Al termine delle proprie attività, le Commissioni trasmettono gli esiti definitivi alla relativa Sezione assicurando la massima trasparenza, obiettività ed omogeneità della valutazione mediante la formalizzazione degli esiti istruttori in un'apposita graduatoria.

Le Commissioni di valutazione, in particolare indicano in ordine decrescente di punteggio ottenuto, i progetti ammessi a finanziamento. Devono altresì indicare sempre in ordine decrescente di punteggio ottenuto, i progetti ammessi e non finanziati per esaurimento fondi; in un elenco separato devono indicare i progetti esclusi con indicazione delle cause di esclusione.

Nel caso dei voucher le domande di ammissione presentate dagli Organismi di formazione vengono istruite in ordine di ammissibilità e successivamente sottoposte a valutazione di un nucleo formalmente individuato e approvato con Decreto del Direttore Regionale responsabile del procedimento.

Nel caso degli interventi di politica attiva a sostegno dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, l'esito dell'ammissibilità delle domande di ammissione, da parte dei soggetti aventi titolo, avviene con Decreto del Direttore Regionale responsabile del procedimento. Il provvedimento di ammissione/non

[9] Accesso al portale dedicato www.servizilavoro.venetolavoro.it ed imputazione della domanda di ammissione 2) stampa della domanda 3) invio cartaceo della domanda (racc. A/R) sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente ed in regola con la normativa sull'imposta di bollo. La domanda dev'essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore e del modulo di adesione del partner (eventuale).

ammissione, viene pubblicato sul sito istituzionale www.regione.veneto.it che vale quale mezzo ufficiale di notifica.

1.4 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

Conclusa la fase di selezione, le Sezioni competenti per materia ricevono gli esiti dei lavori delle Commissioni e, con decreto del Direttore regionale si adotta la lista dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni. La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione del Veneto[10].
Dopo l'approvazione della graduatoria la Sezione competente riceve gli atti di adesione sottoscritti da ciascun beneficiario ammesso a finanziamento. Ogni atto di adesione deve contenere gli obblighi del beneficiario, come elencati nell'*Atto di adesione*.

Nel caso dei voucher, le Sezioni competenti, acquisiti e verificati i lavori delle Commissioni pubblicano gli elenchi degli Organismi di Formazione e delle offerte formative ammesse, e di quelle non ammesse con le relative motivazioni, in via esclusiva sui siti dedicati e sul portale della Regione del Veneto. Le graduatorie dei destinatari assegnatari dei voucher sono pubblicate nei siti dedicati.

2. Procedure per la selezione di operazioni tramite gara di appalto

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all'affidamento di appalti pubblici di forniture o servizi, la Regione del Veneto applica le norme di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nel rispetto delle Direttive comunitarie e della disciplina nazionale in materia di appalti, ivi compresa la giurisprudenza europea in materia. Si precisa inoltre che, in coerenza con le norme sulla razionalizzazione degli acquisti (ed in particolare con quanto disposto dall'art. 9, coma 8 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 in tema di semplificazione ed efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo co-finanziati con fondi dell'Unione Europea) la Regione è tenuta, in relazione alla tipologia di bene o servizio ed in relazione all'importo, ad acquisire il bene o servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dalla Consip (o comunque rispettandone i parametri di prezzo/qualità) o utilizzando gli strumenti del mercato elettronico (MePA).

Relativamente agli appalti sotto soglia comunitaria (i cui importi sono determinati con Regolamento comunitario ai sensi dell'art. 248 di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) le procedure di acquisizione di beni e servizi sono disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 27.11.2012.

Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi l'Amministrazione applica, inoltre, le norme sui procedimenti amministrativi (Legge 241 del 1990 e s.m.i.), sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136 del 2010) e sulla trasparenza (D.Lgs 33 del 2013).

3. Procedure per l'affidamento di operazioni ad Enti in house

La Regione del Veneto, infine, prevede di adottare la procedura di affidamento diretto di operazioni a soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato, aventi il carattere di strutture "*in house*".
L'affidamento in house è lo strumento attraverso il quale un'amministrazione affida il compito di realizzare un determinato intervento ad un soggetto formalmente terzo rispetto ad essa ma sostanzialmente facente parte della propria organizzazione complessiva. Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria si considerano tali quei soggetti il cui rapporto con l'amministrazione affidante sia caratterizzato da determinati

[10] L'autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco delle operazioni pubblicato a norma dell'articolo 115, paragrafo 2 del Reg. 1303/2013. Le informazioni minime indicate nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII dello stesso regolamento. A tale riguardo si precisa che il portale *OpenCoesione* (www.opencoesione.gov.it) assolve l'obbligo di pubblicazione delle informazioni sugli interventi finanziati e sui beneficiari come indicato nella sezione 4.2 dell'Accordo di Partenariato.

indici di dipendenza (economica, finanziaria, amministrativa) il principale dei quali è rappresentato dal tipo di controllo esercitato che deve essere sostanzialmente analogo a quello che l'amministrazione esercita ordinariamente nei confronti dei propri uffici.

A tale categoria appartengono gli Enti strumentali della Regione, individuati sulla base delle funzioni agli stessi attribuite dalle leggi regionali di istituzione, quali ad esempio Veneto Lavoro.

L'affidamento di operazioni a soggetti in house è effettuata con atto amministrativo e precisamente con deliberazione di giunta, che individua il soggetto affidatario e i compiti ad esso assegnati. Alla deliberazione segue la stipula di un atto convenzionale tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario nel quale si dettagliano i contenuti e i tempi di attuazione dell'intervento.

In relazione alla fase di gestione amministrativo-contabile, la documentazione che il soggetto in house è tenuto a presentare ed i relativi controlli in capo all'Amministrazione, dipendono dall'assimilazione dell'operazione alla categoria degli appalti di pubblici servizi o degli avvisi, stabilita di volta in volta dalla Regione in funzione delle caratteristiche dell'operazione affidata al soggetto in house.

Con riferimento all'ammissibilità dei costi nonché alla loro congruità, si applica la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 7 dicembre 2010 (fino a nuove disposizioni normative in materia) che ha definito le condizioni di ammissibilità dei costi sostenuti. Ai fini del riconoscimento della spesa, l'ente in house deve presentare piani di attività dettagliati e deve disporre di un sistema contabile separato e di una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza.

C. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

INTRODUZIONE

In questo capitolo sono riportati gli adempimenti in relazione alla gestione amministrativa e organizzativa delle attività selezionate tramite avvisi pubblici. Ciò premesso, la Giunta Regionale su indicazione delle Sezioni può puntualizzare in ogni avviso eventuali particolarità che vanno ad integrare le norme generali inerenti gli adempimenti amministrativi e organizzativi annessi agli avvisi pubblici per la gestione delle operazioni cofinanziate dal POR FSE 2014/2020.

1. Atto di adesione

Successivamente all'approvazione del progetto, e prima dell'avvio dell'operazione, il beneficiario sottoscrive l'Atto di Adesione redatto secondo il modello approvato (Allegato A - Atto di adesione) e completo dei documenti richiesti in allegato allo stesso.

L'originale dell'atto di adesione riferito all'operazione viene inoltrato tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il predetto atto di adesione e gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia valido e rilasciato da un certificatore accreditato, secondo le disposizioni pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la presente dicitura: " Sezione… Atto di Adesione - DGR n……del…. - DDR n….del….Nome Ente/Azienda…." e all'inizio del messaggio dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia. La sottoscrizione dell'atto di adesione è condizione indispensabile per l'avvio dei progetti.

La documentazione da inviare è la seguente:

- atto di adesione, con il quale il beneficiario dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni per la gestione delle attività;
- documentazione ai fini antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (se dovuta)

Con l'atto di adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento dell'operazione, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni della direttiva di riferimento.

In particolare, con l'atto di adesione il beneficiario si impegna a:

- realizzare le attività in conformità al progetto approvato;
- adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
- rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella Direttiva operativa di riferimento;
- conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività in base alle normative vigenti e a metterla a disposizione in caso di controllo;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità ;
- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.)
- rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione, ed in particolare le scadenze previste per la presentazione delle richieste di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;

- consegnare il rendiconto finale di delle attività e/o spesa nei termini previsti dalle disposizioni regionali in materia di gestione e rendicontazione delle attività approvate
- accettare di essere incluso nell'elenco delle operazioni.

Nell'atto di adesione il beneficiario indica il domicilio eletto presso il quale intende che ogni comunicazione connessa al progetto approvato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata.
Eventuali variazioni del domicilio eletto non previamente comunicate alla competente struttura tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente riconosciute.
L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della L. 21.12.1978 n. 845.
Nell'ipotesi di partecipazione ad una direttiva che preveda la presentazione di progetti con la modalità a "sportello" il soggetto beneficiario, con il primo atto di adesione, si impegna anche ad accettare i successivi (eventuali) finanziamenti e ad adempiere per le attività approvate a quanto convenuto con la sottoscrizione del suddetto atto di adesione. Pertanto successivamente al finanziamento del primo sportello, il beneficiario, al quale siano concessi ulteriori finanziamenti, non sarà tenuto a presentare un nuovo atto di adesione, salvo il caso di eventuali variazioni a quanto dichiarato nel precedente atto di adesione.

Antimafia

Ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.), il beneficiario dovrà tener conto delle indicazioni di seguito illustrate:

- per i finanziamenti a valere su un avviso di importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000,00 i beneficiari non dovranno produrre alcuna documentazione;
- per i finanziamenti a valere su un avviso di importo complessivo superiore a euro 150.000,00 sia i beneficiari iscritti alla C.C.I.A.A. che quelli non iscritti, ad eccezione degli Enti pubblici, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante recante le indicazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Ciascuno dei quali soggetti dovrà sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa ai propri familiari conviventi di cui all'art. 85, comma 3 del predetto decreto legislativo. Le suddette dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dal beneficiario contestualmente alla trasmissione dell'atto di adesione ovvero, successivamente, nell'ipotesi della modalità di presentazione a "sportello", a seguito del superamento dell'importo di euro 150.000,00 dato dalla somma dei finanziamenti concessi con sportelli successivi al primo, con le medesime modalità di trasmissione previste per l'invio dell'atto di adesione.

2. CUP (Codice Unico di Progetto)

L'assegnazione del Codice Unico di Progetto ad ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003.

Con l'atto di approvazione della struttura competente, dei progetti ammessi a finanziamento è obbligatoria la richiesta del codice CUP, a prescindere dal successivo avvio del progetto.
Per i soggetti privati la Sezione richiederà direttamente al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il codice CUP per tutti i progetti approvati e lo comunicherà successivamente all'ente beneficiario.
Per i soggetti pubblici la richiesta del CUP può avvenire in due modi:

- direttamente da parte del soggetto pubblico che successivamente lo comunica alla Sezione;
- da parte di un "concentratore" sulla base di delega (scaricabile dal sito Internet della Regione del Veneto) che deve contenere l'indicazione della user.id dell'utente accreditato per il soggetto pubblico delegante. Ottenuto il codice, il concentratore lo comunica al soggetto responsabile il cui utente può intervenire, entro 24 ore, per modificare i dati del corredo informativo.

Nel caso in cui il soggetto che decide di delegare a un "concentratore" la richiesta del codice CUP, sia beneficiario di contributi da parte di più Sezioni regionali, deve presentare richiesta di delega per ogni struttura competente.

Si ricorda che il CUP dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde e in particolare su documenti amministrativi e contabili.

3. Pubblicizzazione delle iniziative

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo;
- l'avvenuta selezione nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi, salvo diverse previsioni contenute nella Direttiva di riferimento.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato XII, punto 2 e 3 del Regolamento UE n. 1303/2013, e devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, nonché quanto previsto nella Direttiva di riferimento. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Unione Europea, (Reg. 821/14);
- Repubblica Italiana;
- Regione del Veneto;

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento

In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali nei quali devono essere inseriti anche i loghi del Fondo Sociale Europeo nel Veneto.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010, punto 4, lett. a).

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

4. Destinatari

Gli utenti iscritti all'intervento dovranno essere in possesso dei requisiti specificati nella direttiva di riferimento.

Agli atti dell'Ente va tenuta tutta la documentazione attestante tali requisiti e/o eventuali autocertificazioni degli utenti. Per i minori le predette autocertificazioni sono prodotte dai rispettivi esercenti la potestà dei genitori o dai tutori.

Non potranno avvalersi dell'autocertificazione i cittadini stranieri residenti in Italia che debbano dichiarare stati, fatti e qualità personali non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi degli utenti. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, il difetto accertato dei requisiti soggettivi in capo a uno o più utenti comporterà la non rendicontabilità dell'utente/i mancante/i dei requisiti e la revoca del relativo finanziamento qualora l'utente/i non rendicontabile/i abbia/no concorso a formare il numero minimo necessario per ottenere l'autorizzazione all'avvio dell'intervento o il mancato riconoscimento del relativo finanziamento qualora l'utente/i non rendicontabile/i abbia/no concorso a formare il numero minimo necessario per rendere rendicontabile l'intervento.

5. Attività di selezione

I destinatari dei percorsi sono, di norma, oggetto di selezione.

Al fine di consentire un'adeguata informazione all'utenza, qualora la selezione avvenga dopo l'approvazione dei progetti, la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione deve essere fissata almeno venti giorni dopo la data di apertura, salvo diversa previsione della Direttiva di riferimento.

I documenti relativi alla eventuale selezione dovranno essere resi disponibili alla struttura regionale competente mediante le funzioni del sistema gestionale, e dovranno inoltre essere mantenuti agli atti presso ciascun beneficiario.

In particolare dovrà essere reso disponibile il verbale di selezione, che dovrà contenere, fra l'altro, i criteri utilizzati per la selezione, i nominativi dei soggetti richiedenti e la graduatoria di merito, con indicazione di eventuali cause di esclusione.

Le selezioni che dovessero rendersi necessarie successivamente, secondo le modalità previste dalla Direttiva medesima, potranno essere effettuate nel rispetto della graduatoria di selezione ed entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l'inserimento di nuovi partecipanti.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti le modalità di selezione, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Ribadendo il principio della selezione obbligatoria e che la stessa avviene di norma, successivamente all'approvazione dei progetti, si precisa che in casi particolari, (ad esempio in presenza di soggetti svantaggiati) è possibile effettuare la selezione prima della presentazione dei progetti. Tali specifiche disposizioni devono essere previste nelle direttive di riferimento, in caso contrario, la procedura di selezione segue l'iter ordinario.

6. Registrazione delle attività

Registrazione delle attività on – line

In caso di progetti che prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, ~~Per~~ la registrazione delle presenze durante le attività svolte in presenza di un operatore dell'ente (ad esempio docenza, consulenza, orientamento, attività individuali ecc.) dovrà essere effettuata esclusivamente con il sistema di registrazione on-line rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità e le regole di utilizzo definite dalla Regione.

Durante le attività di stage l'azienda ospitante dovrà provvedere a registrare con idonei sistemi di rilevazione la presenza dell'utente presso la sede di stage. L'obbligo di registrazione delle attività dovrà essere accettato dall'azienda ospitante nella convenzione sottoscritta con il beneficiario.

A titolo di esempio la registrazione delle presenze in stage potrà essere effettuata con il rilascio di un badge analogo a quello utilizzato dai dipendenti dell'azienda, oppure mediante firma di entrata e uscita su apposito

modulo concordato tra l'azienda e l'ente beneficiario (non preventivamente vidimato dalla Regione), o altri sistemi analoghi.
Al termine del periodo di stage dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, ai sensi del DPR 445/00, dal legale rappresentante dell'azienda ospitante o suo delegato, attestante il periodo di svolgimento e le ore effettivamente frequentate. La dichiarazione dovrà essere rilasciata su modello approvato dalle strutture regionali e verrà allegata in formato digitale al rendiconto finale.
Il sistema di registrazione on-line e le dichiarazioni sostitutive di cui sopra costituiscono gli unici strumenti validi ai fini del riconoscimento delle attività realizzate in presenza di utenti, salvo diverse indicazioni fornite dalle strutture regionali competenti (ad esempio per indisponibilità dei sistemi on-line).
Le attività degli operatori coinvolti nel progetto non soggette alle modalità di registrazione di cui sopra (attività di coordinamento, tutoraggio, sportello ecc.) dovranno essere registrate giornalmente su appositi report ("diari di bordo").
I riepiloghi delle attività (c.d. timesheet) svolte dagli operatori coinvolti nel progetto dovranno essere messi a disposizione della Struttura competente, mediante sistema informatico, entro il termine per la presentazione del rendiconto. Fanno eccezione le attività dei docenti, per i quali le ore svolte vengono rilevate dal sistema di registrazione on-line.
In caso di impossibilità ad utilizzare il sistema di registrazione on-line, il beneficiario dovrà contattare tempestivamente la struttura regionale competente per definire la modalità alternativa di registrazione.
In ogni caso, il beneficiario dovrà essere in grado di produrre, su richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 dal legale rappresentante, attestante l'attività svolta, conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati.

Registrazione degli interventi mediante "Registro vidimato"

In caso di progetti che prevedono l'utilizzo di sistemi di registrazione cartacea, per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente vidimato presso la competente Sezione, nel quale dovranno essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti effettivi.

Fatta salva la richiesta di autorizzazione all'uso di modelli diversi, il registro delle presenze, previsto a cura dell'Ente gestore, deve riprodurre il modello regionale ed essere predisposto con una quantità di pagine, preventivamente numerate, superiore alle giornate previste di attività.

Al registro presenze dovranno essere allegate, preventivamente alla vidimazione, le distinte di consegna del materiale didattico e le distinte di utilizzo dei buoni pasto in caso di semiresidenzialità o residenzialità. In caso di utilizzo di fogli mobili individuali, le distinte dovranno comunque essere preventivamente vidimate dalla Sezione competente.

Per la registrazione delle presenze durante lo stage/tirocinio o durante i percorsi personalizzati/individuali devono essere utilizzati fogli mobili individuali conformi al modello regionale, vidimati prima dell'avvio dello stage/tirocinio o del percorso dalla competente Sezione.

I registri delle presenze e i registri a fogli mobili vidimati costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate in presenza di utenti. Le distinte vidimate di consegna del materiale didattico e di utilizzo dei buoni pasto costituiscono l'unico documento ammesso ai fini della dimostrazione della consegna/utilizzo ove previsto.

Le attività degli operatori coinvolti nel progetto non soggette a registrazione su documenti vidimati (attività di coordinamento, tutoraggio, consulenza, sportello ecc.) dovranno essere registrate giornalmente su appositi report ("diari di bordo").

I riepiloghi delle attività (c.d. *timesheets*) svolte dagli operatori coinvolti nel progetto dovranno essere messi a disposizione della Struttura regionale competente, mediante sistema informatico, entro il termine per la presentazione del rendiconto. Fanno eccezione le attività degli operatori (docenti, tutor, coordinatori) rilevabili da documenti vidimati, per la quali non vanno predisposti i riepiloghi di attività. Ad esempio, quindi, se un coordinatore svolge 20 ore di attività in aula, firmando il registro presenze, e 30 ore di attività fuori aula, il *timesheet* dovrà essere presentato solo per le 30 ore non rilevabili da registro.

Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, devono essere predisposte due pagine di registro.

I registri e i fogli mobili vidimati vanno compilati giorno per giorno, in tutte le loro parti, anche con riferimento alle assenze degli utenti e alle variazioni didattiche. (docente, argomento ecc.).

Le firme degli utenti e del docente dovranno essere apposte contestualmente all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza in aula di tutor e/o coordinatore, questi apporranno la propria firma nel registro presenze. Non è necessaria la barratura della relativa casella di firma in caso di mancata presenza del tutor e/o coordinatore in aula.

Le sezioni relative alle ore svolte e ai relativi progressivi, devono essere aggiornate con cadenza al massimo settimanale. Prima della consegna del rendiconto delle attività e/o di spesa, su tutte le pagine del registro dovrà essere apposto il visto del responsabile del progetto volto ad attestare la regolarità del registro medesimo; in caso di mancato adempimento trovano applicazione le decurtazioni previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze - irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività". Si raccomanda ai destinatari degli interventi e agli operatori coinvolti nel progetto una particolare attenzione nella compilazione dei documenti vidimati che risultano, a tutti gli effetti, dei documenti pubblici sui quali sono assolutamente da evitare omissioni o alterazioni o false attestazioni che potrebbero costituire illeciti penali perseguibili a norma di legge.

In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione mediante formale dichiarazione relativa all'attività svolta (utenti, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati. Per le attività di stage/tirocinio le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte anche dall'azienda ospitante.

In caso di impossibilità di presentare la documentazione relativa all'attività per cause di forza maggiore, quali furto o rapina dei predetti documenti, il beneficiario dovrà tempestivamente presentare denuncia alle Autorità competenti, nella quale venga elencata dettagliatamente la documentazione mancante oltre alle circostanze dei fatti.

Il beneficiario dovrà sollecitamente inviare all'Amministrazione la denuncia nonché allegare una formale dichiarazione relativa all'attività svolta (utenti, docenti, ore e giorni), in caso di sottrazione del registro presenze e/o dei fogli mobili, conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati (per le attività di stage/tirocinio le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte anche dall'azienda ospitante). Nella dichiarazione in parola dovrà altresì indicare le cautele adottate per la conservazione della documentazione e la prevenzione di eventuali fatti delittuosi di sottrazione.

7. Avvio dei progetti e degli interventi

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto o degli interventi, il beneficiario inserisce nel portale regionale prima della data prevista per l'avvio dell'intervento, le informazioni (ove richieste) riferite a:

- data di inizio e di conclusione previste;
- elenco e caratteristiche degli operatori coinvolti;
- calendario dell'intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari delle attività;
- eventuale elenco dei partecipanti alla selezione;
- eventuali altre informazioni richieste dal sistema gestionale in base alla tipologia di attività.

Il beneficiario presenta alla struttura competente prima dell'avvio delle attività i registri presenza redatti su modello regionale e completi dei nominativi degli utenti.

La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste e il rispetto delle condizioni previste dalla Direttiva di riferimento, provvede alla vidimazione dei registri presenza e autorizza l'avvio del progetto o dell'intervento.

In caso di attività che non prevedono vidimazione preventiva di registri presenza o fogli mobili, il beneficiario comunica a mezzo e-mail ordinaria alla struttura competente, prima della data di inizio prevista, l'attivazione dell'intervento ai fini dell'autorizzazione all'avvio.

La mancata autorizzazione all'avvio dell'intervento comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".

Il beneficiario conserverà agli atti la documentazione riferita ai destinatari sopra indicati, completa delle firme autografe degli interessati e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

Dovranno inoltre essere conservati agli atti del beneficiario i curricula (in formato riconosciuto Europass o equivalente e debitamente autocertificati dal sottoscrittore ai sensi del Dpr 445/00) debitamente sottoscritti degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate.

L'imputazione dei dati nel sistema gestionale avverrà attraverso una serie di procedure guidate che consentono:

- di verificare il rispetto dei termini previsti;
- di raccogliere i dati relativi ai destinatari delle attività in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti comunitari e dai sistemi di monitoraggio in uso presso la Regione;
- di verificare il rispetto dei requisiti soggettivi dei destinatari e degli operatori, qualora previsti, con l'avviso di riferimento (ad es. tipologia di utenza interessata).

Il sistema gestionale provvede a verificare la congruenza dei dati imputati dal beneficiario rispetto alle disposizioni dello specifico avviso, allo scopo di limitare la possibilità di errore.

Le informazioni sopra indicate verranno gestite per ciascun intervento avviato.

Per quanto riguarda gli interventi di sistema, accompagnamento o stage, il beneficiario comunica, con gli stessi termini e modalità, i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (ad esempio la data di avvio dell'intervento, il relativo calendario di svolgimento delle attività quando previsto, l'elenco e le caratteristiche dei beneficiari e degli operatori) e, per la fase di stage/tirocinio, gli abbinamenti utente/azienda. L'ufficio regionale competente provvede a verificare, anche attraverso l'utilizzo del sistema gestionale, il rispetto dei termini e delle modalità previsti dalle disposizioni di riferimento.

In seguito alla verifica, l'ufficio competente provvede alla eventuale vidimazione dei registri presenza e/o dei fogli mobili. Nel caso di attività che prevede l'utilizzo del registro on line, la struttura competente, effettuate le opportune verifiche, autorizza l'avvio dell'intervento in modo da consentire la registrazione delle presenze tramite registro on-line.

8. Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

L'inserimento di nuovi partecipanti agli interventi formativi andrà effettuato nel rispetto dell'ordine della eventuale graduatoria di selezione ed entro il limite di tempo utile per il loro inserimento e comunicato alla sezione competente secondo quanto disposto al paragrafo "variazioni dell'attività".

9. Gestione delle attività formative

Salvo diverse previsioni contenute nella Direttiva di riferimento, nella gestione delle attività formative il beneficiario dovrà osservare le disposizioni sotto riportate.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto di eventuali sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica rivolta a disoccupati/inoccupati non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 23.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve le attività individuali o diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento. È vietata, a pena di non riconoscimento delle spese sostenute o delle relative attività, la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Visite di studio/aziendali/didattiche

Le visite di studio aziendali/didattiche sono consentite qualora previste nel progetto approvato o successivamente autorizzate.

Eventuali visite non previste costituiscono variazioni progettuali e come tali devono essere espressamente autorizzate in via preventiva dalla struttura regionale competente.

La visita viene annotata nel *Registro di Presenza*, unitamente alle firme degli utenti partecipanti e dei docenti accompagnatori.

Nel caso di utilizzo del *Registro On line*, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli utenti minorenni partecipanti alla visita devono essere in possesso del consenso scritto dei genitori.

10. Gestione delle attività di stage/tirocinio

Per l'autorizzazione all'avvio dello stage/tirocinio, il beneficiario inserisce nel portale regionale prima della data prevista per l'avvio dell'intervento, le seguenti informazioni:

- la data di avvio dello stage/tirocinio;
- il calendario di svolgimento delle attività;
- gli abbinamenti utente/azienda.

Il beneficiario presenta alla struttura competente, entro lo stesso termine, i fogli mobili da vidimare. La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste, provvede alla vidimazione dei fogli mobili.

In caso di attività che non prevedono vidimazione preventiva di registri presenza o fogli mobili, il beneficiario comunica a mezzo e-mail ordinaria alla struttura competente, prima della data di inizio prevista, l'attivazione dell'intervento ai fini dell'autorizzazione all'avvio.

La mancata autorizzazione all'avvio dell'intervento comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".

Fermo restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, l'attività di tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna (art. 9, DGR 1324/13).

Nella gestione dell'orario di tirocinio dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; dovrà inoltre essere adottato, in caso di attività in orari disagiati, un principio di rotazione.

Eventuali deroghe agli orari sopra riportati oppure autorizzazioni allo svolgimento di stage/tirocinio fuori Regione dovranno essere preventivamente richieste alla struttura regionale competente e da questa autorizzate, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla Direttiva di riferimento.

Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

Al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività, durante il periodo di stage/tirocinio il beneficiario organizza visite periodiche dei tutors di stage/tirocinio e/o rientri degli utenti presso la sede formativa secondo le modalità prevista dalla Direttiva di riferimento.

Gli eventuali rientri degli utenti presso la sede formativa vengono conteggiati nel monte ore teorico.

I beneficiari devono in via preliminare:

- individuare le aziende tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda, dell'utente e del percorso formativo;
- stipulare apposita convenzione con le aziende ospitanti, che deve essere trattenuta agli atti del beneficiario a disposizione della Regione;
- concordare le date di svolgimento;
- comunicare lo svolgimento dello stage/tirocinio:
    - per i tirocini curriculari, a:
        - Sede provinciale I.N.A.I.L., ai fini dell'estensione della copertura assicurativa;
        - Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro;
    - per i tirocini extracurriculari, a tutti i soggetti interessati tramite il sistema di Comunicazioni Obbligatorie (CO_Veneto).

Al termine delle attività, i beneficiari devono acquisire dall'azienda ospitante le schede di valutazione sugli esiti degli stage, nonché, in caso di attività gestite mediante sistemi di registrazione telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le attività svolte, secondo quanto previsto al punto "Registrazione delle attività on line"

11. Gestione degli interventi di Formazione/Ricerca

Con riferimento al singolo progetto approvato di durata annuale, il Beneficiario, in fase di avvio, dovrà fornire alla competente Sezione un Piano Operativo semestrale preventivo che evidenzi i luoghi indicativi ove saranno svolte le attività ed espliciti, con un livello di dettaglio più analitico rispetto al progetto, gli obiettivi, le metodologie ed i risultati da conseguire nel semestre.
Il piano suddetto dovrà essere firmato sia dal destinatario (o da ogni destinatario nel caso di progetti che prevedono più destinatari) che dai docenti/tutor/referenti dell'attività di ricerca.
In ogni caso, su richiesta della Regione del Veneto, sarà cura del Beneficiario fornire in tempo reale ed in qualunque momento, l'indicazione circa il luogo di svolgimento delle attività e dunque di reperibilità dei destinatari coinvolti nella ricerca.
Sarà cura, infatti, del Beneficiario monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli adempimenti amministrativi, che sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

Un ulteriore Report, firmato dagli stessi soggetti, dovrà essere inviato a consuntivo, quindi al termine del semestre e dovrà riassumere le attività svolte, precisare luoghi e modalità di svolgimento delle attività, tratteggiare i risultati conseguiti.

Il report consuntivo dovrà descrivere inoltre con particolare attenzione le attività realizzate al di fuori della sede del Beneficiario e della/e azienda/e partner; quindi sia in altri luoghi del territorio regionale che in altre Regioni o all'estero.
Tanto il piano preventivo che il report consuntivo, dovranno essere imputati direttamente nel sistema gestionale on-line.
Entro 5 giorni dalla conclusione di ogni singolo progetto inoltre, il Beneficiario dovrà inviare alla Sezione, caricandolo nel sistema gestionale, il Rapporto di Ricerca definitivo di ogni progetto, che evidenzi in particolare i risultati raggiunti.

Nella Relazione allegata al rendiconto delle spese sostenute/attività infine, il Beneficiario dovrà certificare l'effettivo svolgimento dell'attività così come prevista in progetto, in un quadro di coerenza con le finalità dell'azione e con le prescrizioni operative della presente Direttiva. La relazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. Alla relazione saranno allegati eventuali attestazioni relative a viaggi di studio fuori Regione.

In nessun caso il soggetto delegato potrà essere lo stesso soggetto cofirmatario dei piani preventivi e dei report consuntivi.
Nel sintetizzare le tappe dell'intero percorso, descrivere il contenuto operativo della ricerca e attestare i risultati conseguiti, la relazione dovrà anche dichiarare il valore aggiunto che il progetto ha indotto nelle imprese partner e le opportunità occupazionali che ha generato per il Destinatario.
In sintesi, nell'arco della durata di ogni progetto, fissato in 12 mesi di attività di ricerca (escluse le attività relative all'incentivo all'assunzione e/o allo start-up), dovranno essere redatti ed inviati alla Sezione competente:
- 2 Piani Preventivi,
- 2 Report Consuntivi,
- 1 Rapporto di Ricerca definitivo su supporto digitale.

Tra le diverse forme di diffusione, oltre gli eventi di tipo seminariale, la Regione del Veneto prevede la creazione di un sito web, alimentato direttamente dai Beneficiari, dedicato alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerca realizzate.

12. Gestione degli interventi di formazione a distanza/e-learning

Le attività di formazione a distanza, se previste dalla Direttiva di riferimento e dal progetto approvato, dovranno svolgersi presso strutture del soggetto gestore o altra sede, adeguatamente attrezzate, e rispettare i seguenti standard minimi:

- messa a disposizione da parte dell'Organismo di formazione di strumenti ed attrezzature adeguati per lo svolgimento di attività di formazione a distanza;
- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un docente/esperto di contenuti ecc.);
- sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite durante il percorso di formazione a distanza;
- durata massima dell'attività di formazione a distanza non superiore a quanto previsto dalla Direttiva di riferimento;
- sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line, per l'eventuale messa a disposizione, su richiesta della Regione, dei log-files;
- corrispondenza dei contenuti progettuali (durata delle attività, obiettivi formativi ecc.).

I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorreranno alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo. Le attività di formazione a distanza dovranno essere registrate su appositi supporti a fogli mobili, preventivamente vidimati dalla struttura regionale competente.
Preventivamente all'avvio delle attività di formazione a distanza, il beneficiario dovrà comunicare, tramite il calendario delle attività, gli orari di disponibilità del supporto tecnologico e contenutistico on-line sopra indicato, il numero di ore previste per i destinatari e il periodo di svolgimento.

13. Gestione degli interventi di formazione "Outdoor"

La formazione in spazi aperti (c.d. formazione "outdoor"), se prevista dalla Direttiva di riferimento e dal progetto approvato, può essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo di metodologie finalizzate allo sviluppo individuale e di gruppo, basate sull'apprendimento sperimentale e integrato, con il supporto di situazioni reali e concrete, create in centri opportuni in mezzo alla natura;
- utilizzo di formatori con adeguata preparazione e documentata esperienza nella formazione outdoor;
- utilizzo di tecnologie e attrezzature adeguate e conformi alle disposizioni normative e di legge;
- assicurazione specifica per i corsisti, ove necessaria;
- istituzione di un momento preparatorio alle attività riservando anche spazi informativi adeguati sui rischi e vincoli di tale attività.

Le attività di formazione outdoor dovranno essere registrate sul registro d'aula, con indicazione precisa del luogo e degli orari delle attività.

Preventivamente all'avvio delle attività di formazione outdoor, il beneficiario dovrà comunicare, tramite il calendario delle attività, date e orari, luogo indicativo di svolgimento, nonché luoghi e modalità di accesso per il controllo ispettivo.

14. Variazione del Beneficiario

Le variazioni riferite al soggetto beneficiario devono essere comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti, anche per quanto attiene alle procedure di accreditamento. In particolare:

- le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.) vengono comunicate agli uffici regionali competenti che provvedono all'aggiornamento delle anagrafiche;
- le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. vengono comunicate agli uffici regionali competenti i quali effettuano una valutazione di ammissibilità anche in relazione a quanto previsto dall'avviso di riferimento (requisiti soggettivi) e alle procedure di accreditamento.

La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi o alla disciplina dell'accreditamento.

Qualora necessario, le variazioni vengono recepite con atto del Direttore della struttura regionale competente.

15. Variazioni di Progetto

Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendessero necessarie nell'attuazione dello stesso vanno sottoposte preventivamente alla valutazione delle strutture regionali competenti e da questa approvate.

Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto o degli interventi.

Le variazioni che necessitano di preventiva autorizzazione della Sezione, a pena di inammissibilità delle stesse, potranno essere presentate fino al momento in cui le attività oggetto di rimodulazione possano essere iniziate e ultimate garantendo il raggiungimento dell'obiettivo formativo per cui sono state chieste. La richiesta di variazione dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata e dovrà precisare le attività oggetto di rimodulazione e la tempistica prevista per la loro realizzazione.

Le variazioni orarie sugli interventi entro i limiti minimi e massimi dell'articolazione delle attività definite in direttiva non necessitano di autorizzazione regionale.

16. Variazione Attività

Le seguenti variazioni devono essere comunicate da parte del beneficiario in via preventiva (ossia fino al momento previsto da calendario per l'inizio dell'attività specifica), a pena di inammissibilità secondo quanto previsto al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze":

- le variazioni al calendario delle attività riferite alla sede, data e/o orario;
- sospensione o annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli utenti); in particolare, l'inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi andrà effettuato nel rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione;

Devono inoltre essere comunicate le variazioni riferite al beneficiario, secondo quanto previsto precedentemente.

17. Variazione del Piano economico

Qualora sia prevista autorizzazione alla variazione di budget, le variazioni non autorizzate comporteranno la decurtazione delle voci di spesa rendicontate in eccedenza rispetto al preventivo.

In sede di presentazione delle richieste di rimborso, ed in sede di presentazione del rendiconto finale, il sistema gestionale verifica la capienza delle voci di spesa del piano finanziario rispetto ai giustificativi di spesa presentati e/o alle attività realizzate. In particolare, la capienza viene verificata rispetto alla voce di spesa e al soggetto affidatario dell'attività (beneficiario o partner).

In caso di superamento del preventivo di spesa per la voce e/o per il soggetto affidatario, il sistema non consente l'imputazione del giustificativo di spesa.

Le variazioni del preventivo pertanto, possono riguardare le seguenti ipotesi:

- trasferimento da una voce di spesa ad un'altra all'interno della stessa categoria;
- trasferimento da una voce di spesa ad un'altra su due categorie diverse;
- trasferimento da un partner operativo ad un altro.

Nell'ambito delle attività gestite "a costi reali", le variazioni di budget vengono gestite come segue:

- i trasferimenti di budget da un partner operativo ad un altro, per un importo che non superi la percentuale prevista dall'avviso di riferimento, devono essere tempestivamente comunicati alla struttura regionale competente, anche ai fini delle verifiche di capienza sulle richieste di rimborso o sui rendiconti;
- i trasferimenti di budget da un partner operativo ad un altro, per importi che superano la percentuale prevista dall'avviso di riferimento, devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente;
- i trasferimenti di budget da una categoria di spesa ad un'altra, indipendentemente dall'importo, devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente;
- i trasferimenti di budget all'interno della stessa categoria e per lo stesso soggetto, devono essere comunicati tempestivamente, anche ai fini delle verifiche di capienza sulle richieste di rimborso o sui rendiconti.

Nel caso l'avviso di riferimento non preveda esplicitamente la percentuale massima di variazione di budget fra partner, questa si intende di norma pari al 10% dell'importo inizialmente previsto a preventivo.

Il sistema gestionale provvede a rilevare automaticamente se la variazione proposta è oggetto di semplice comunicazione oppure di autorizzazione.

Nel primo caso, il sistema provvede a registrare in automatico la variazione di preventivo, mantenendo comunque "copia" del preventivo di spesa originale, fermo restando il rispetto, in ogni caso, dei parametri previsti dalle direttive di riferimento.

Nel secondo caso, il sistema comunica agli uffici regionali competenti che sono presenti richieste di variazione soggette ad autorizzazione e non effettua modifiche al preventivo.

In tutti i casi, il sistema gestionale non consentirà l'imputazione di spese in eccedenza rispetto alla capienza della voce di spesa prevista a preventivo o successivamente modificata secondo quanto sopra indicato.

Gli uffici regionali competenti provvedono ad effettuare la valutazione delle richieste di variazione di budget e ad imputare nel sistema gestionale l'esito (ossia l'ammissibilità oppure la causale di non ammissibilità della variazione richiesta).

In caso di esito positivo, il sistema gestionale provvede a registrare la variazione di preventivo, mantenendo comunque "copia" del preventivo di spesa originale e il tracciamento della richiesta (estremi di presentazione della richiesta ed estremi del risultato).

18. Monitoraggio

Il beneficiario ha l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore. Il beneficiario è tenuto altresì a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio quali-quantitativo che saranno richiesti dalla Regione del Veneto secondo le

scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta. La Regione del Veneto si riserva inoltre la potestà di sospendere i pagamenti nella eventualità di ritardi od omissioni ingiustificati, o ripetuti nel tempo, in relazione alla fornitura dei suddetti dati di monitoraggio.

In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui sopra la Regione del Veneto si riserva inoltre la potestà, in relazione alla gravità, di applicare decurtazioni per le attività di coordinamento e direzione del progetto, proporzionali allo stato di avanzamento delle attività, oppure, nei casi più gravi, di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Possono essere previste, inoltre, attività di monitoraggio qualitativo che potranno articolarsi in 2 diversi momenti:
1. *Monitoraggio in itinere:* in occasione delle regolari visite ispettive programmate dall'Ufficio competente, si potrà realizzare una visita sul campo, al fine di approfondire e valutare le attività dal punto di vista qualitativo. Nell'occasione potrà essere somministrato un breve questionario di valutazione ed avviata una breve attività di discussione (individuale o di gruppo) con i partecipanti voltaa raccogliere prevalentemente il grado di soddisfazione.
2. *Monitoraggio finale*: alla fine dei corsi di formazione gli allievi sono chiamati a compilare un questionario di gradimento relativamente alle principali componenti dell'attività formativa a cui hanno partecipato, in particolare a fornire un giudizio qualitativo rispetto ad alcune variabili significative: contenuti ed apprendimento, insegnanti e metodi, organizzazione, stage.
La compilazione dei questionari avviene on line in forma anonima, utilizzando il programma "Monitoraggio utenti web (A39)" durante l'orario del corso.

Infine, nell'ambito del Piano di Comunicazione FSE, l'Amministrazione regionale può promuovere eventi di diffusione sia durante che al termine dei percorsi durante i quali i soggetti proponenti garantiranno il proprio contributo partecipando agli incontri organizzati e alle altre attività di monitoraggio qualitativo.

19. Adempimenti conclusivi

In caso di attività che prevedono verifiche finali, il beneficiario presenta alla struttura competente entro 30 giorni dal termine del progetto la seguente documentazione:

- originale del verbale delle verifiche finali accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli utenti, redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione del Veneto) e stampato secondo le modalità indicate nello stesso;
- attestati di qualifica professionale per gli utenti risultati idonei alle prove finali, compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente Sezione.

20. Chiusura delle operazioni

Al termine dell'intervento, il beneficiario comunica la data di conclusione effettiva dello stesso e, qualora previsto dall'avviso o dalla tipologia di intervento, le altre informazioni significative (ad esempio, esiti degli esami finali).

Inoltre, per ogni utente e per ogni intervento, il beneficiario comunica i dati di frequenza dell'utente, anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

Il sistema gestionale provvede a verificare la congruenza dei dati imputati dal beneficiario rispetto alle disposizioni dello specifico avviso, allo scopo di limitare la possibilità di errore.

Gli uffici regionali competenti, in fase di verifica del rendiconto di spesa/attività, controllano la corrispondenza tra quanto imputato nel sistema gestionale e il contenuto del registro presenza o del foglio mobile vidimati.

Per ogni destinatario degli interventi, quindi, vengono rilevati:

- al momento dell'avvio dell'intervento, i dati anagrafici e quelli necessari per il monitoraggio contestualizzati rispetto alla tipologia di utenza (stato occupazionale, titolo di studio ecc.);
- al momento della conclusione dell'intervento, i dati di effettivo utilizzo del "servizio" (ad esempio, il numero di ore di intervento formativo frequentate).

21. Gestione delle rinunce

Per la rinuncia al finanziamento il beneficiario deve presentare alla struttura regionale competente formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con espresso impegno a provvedere alla restituzione degli acconti eventualmente già erogati dalla Regione, non oltre sessanta giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti la Regione provvede all'escussione della garanzia fidejussoria.

La rinuncia da parte del beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

Ulteriori disposizioni sono previste al punto 2 "Restituzioni" della sez. D "Aspetti finanziari".

D. ASPETTI FINANZIARI

1. Procedure per l'erogazione dei contributi

Premessa

La liquidazione delle anticipazioni e delle erogazioni intermedie avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili. Le erogazioni a favore del beneficiario prevedono:

- un'anticipazione, da richiedere successivamente all'avvio delle attività progettuali;
- erogazioni intermedie successive, legate all'avanzamento delle attività a costi standard e/o della spesa per le attività riconosciute a costi reali. Le somme forfettarie (a norma dell'art. 67 del Reg. UE 1303/2013) verranno riconosciute in ogni caso a seguito della verifica rendicontale;
- erogazione a saldo.

Anticipazione

La gestione finanziaria dei progetti prevede, come detto, l'erogazione di una prima anticipazione per un importo fino al 40% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto, salvo diverse indicazioni contenute nella Direttiva di riferimento. Al fine di ottenere l'anticipazione prevista dal bando, il beneficiario presenterà, una prima richiesta di anticipazione, dopo la firma dell'atto di adesione e l'avvio delle attività.

Ai fini dell'anticipazione il beneficiario dovrà produrre:

- lettera di richiesta di anticipazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario dichiara il corretto avvio delle attività e il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni;
- documento fiscale in regime di esclusione (fattura/nota di debito fuori campo IVA) ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72 e s.m.i.;
- scheda dati anagrafici;
- Scheda posizione fiscale;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell'importo richiesto a titolo di anticipazione. In ogni caso, tutte le somme complessivamente erogate sia a titolo di anticipazione che sulle richieste intermedie dovranno essere garantite da polizza fideiussoria, che verrà svincolata successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non siano dovute restituzioni a carico del beneficiario. E' quindi possibile presentare polizze fideiussorie parziali. E' possibile inoltre presentate polizze fideiussorie cumulative per l'intera operazione.

La garanzia, secondo il modello definito dalle strutture regionali, deve essere rilasciato da Istituti di credito o bancari, Società di Assicurazione regolarmente autorizzate, o da Società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 (o nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario (TUB), ad avvenuta attuazione della normativa ex D.Lgs. 141/2010), a favore della Regione del Veneto per la restituzione a favore della Regione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana".

Detta garanzia decorre dalla data della richiesta di prima anticipazione ed è valida ed efficace, senza che sia in ciò opponibile alcunché alla Regione, fino alla verifica del rendiconto da parte della Regione stessa.

La fideiussione sarà restituita al beneficiario all'atto dell'approvazione del rendiconto stesso, a condizione che non sia necessario procedere a reintroito.

La garanzia è rilasciata esclusivamente senza beneficio d'escussione; l'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione del Veneto per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione.

L'importo garantito dalla fideiussione comprende altresì gli interessi addebitati dalla Regione al beneficiario in caso di richiesta, da parte della stessa, di restituzione integrale o parziale degli importi erogati.

La richiesta di anticipo è sottoposta a verifica amministrativa volta ad accertare la correttezza della richiesta e la presenza della polizza fidejussoria a garanzia delle attività da svolgere.

Erogazione intermedia

Nel corso dell'attuazione dell'operazione, il beneficiario, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, predispone ed inoltra una domanda di rimborso in cui comunicherà, in relazione al periodo di riferimento previsto:

- le attività realizzate nel periodo di riferimento, nel caso di operazioni gestite "a costi standard";
- il dettaglio delle spese sostenute, nel caso di operazioni gestite "a costi reali".

Salvo diverse disposizioni contenute nelle Direttive di riferimento, al fine di velocizzare il processo di controllo ed erogazione, ciascuna richiesta di erogazione intermedia dovrà essere indicativamente di importo pari almeno al 25% del contributo pubblico previsto.

Per i progetti di contributo pubblico previsto inferiore a Euro 30.000,00, è possibile presentare una sola richiesta di erogazione intermedia di importo pari almeno al 25% del contributo pubblico previsto. Le successive richieste di erogazione intermedia che dovessero pervenire verranno erogate a saldo dopo la verifica rendicontale.

Per esigenze legate alle certificazioni di spesa, l'Autorità di gestione potrà dare nuove disposizioni in merito alle percentuali minime per la presentazione delle domande di rimborso in qualsiasi percentuale.

Le richieste di erogazione intermedia potranno essere presentate fino al giorno prima la data di presentazione del rendiconto.

Ai fini della liquidazione delle erogazioni intermedie il beneficiario dovrà produrre:

- lettera di richiesta di liquidazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario attesta l'attività svolta "a costi standard" e/o l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dichiara:
  - che l'attività è stata realizzata nel rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e secondo quanto previsto dal progetto approvato;
  - che le spese sono state sostenute nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, delle presenti disposizioni e della direttiva di riferimento.
- Eventuale scheda contenente il riepilogo delle attività svolte secondo quanto dichiarato nella lettera di richiesta di liquidazione (per attività "a costi standard");
- Eventuale scheda contenente l'elenco dei giustificativi di spesa per i costi diretti e indiretti, riferiti al contributo effettivamente sostenuti nel periodo, con i relativi dati di quietanza (per attività "a costi reali");
- copia della pagina del registro, della relativa copertina e degli eventuali fogli mobili vidimati attestanti la dichiarazione di cui sopra, per la valutazione di corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti di registrazione delle attività. In caso di registro on line, scheda contente il riepilogo delle attività svolte secondo quanto dichiarato nella lettera di richiesta di liquidazione.

La Regione effettuerà la verifica amministrativa volta a valutare la correttezza della richiesta di erogazione intermedia secondo quanto indicato nella sezione "Vigilanza e controllo". L'importo erogabile corrisponderà:

- nel caso di attività "a costi standard", al contributo riconoscibile sulla base delle attività effettivamente realizzate; per le attività soggette a condizioni specifiche per la riconoscibilità (quali ad esempio la percentuale di frequenza per le quote ora/utente di formazione o stage/tirocinio o, la formalizzazione dell'assunzione di un soggetto disoccupato), l'importo erogabile potrà essere richiesto solamente al completamento della relativa attività (quindi, in caso ad esempio di stage/tirocinio, la quota ora/utente potrà essere richiesta, per ciascun utente, al completamento del percorso individuale di stage/tirocinio, dimostrabile dalle copie dei documenti di registrazione delle attività sopra indicate);

- nel caso di attività "a costi reali", alla somma degli importi effettivamente pagati e considerati ammissibili sui costi diretti e indiretti.

Limitatamente alle attività "a costi standard", eventuali errori di determinazione del contributo richiesto potranno essere corretti d'ufficio, sulla base della documentazione esaminata, ai fini della validazione della richiesta di erogazione intermedia.

A seguito della verifica amministrativa, la Regione comunicherà al beneficiario l'esito ai fini dell'emissione del documento fiscale per la liquidazione. Successivamente alla presentazione del documento fiscale, documento fiscale in regime di esclusione (fattura/nota di debito fuori campo IVA) ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72 e s.m.i., la Regione provvederà alla liquidazione.

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo previsto, con esclusione delle somme forfettarie. Le somme forfettarie (a norma dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013) verranno riconosciute in ogni caso a seguito della verifica rendicontale.

L'importo non erogato a titolo di anticipazione e di richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto compatibilmente con le risorse di cassa.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle richieste di anticipazione e di erogazione intermedia, ai sensi degli articoli 71 e ss. del DPR 445/00.

Ulteriori indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle richieste di anticipo ed erogazione intermedia sono disponibili all'interno dell'area documentale del sistema gestionale regionale.

2. Restituzioni

Al rendiconto presentato alla Regione, va allegato l'originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza negativa tra importo complessivo ricevuto dal soggetto beneficiario, a titolo di anticipo e/o acconto per il progetto approvato, e l'importo complessivo esposto in rendiconto relativo al progetto stesso. L'omesso versamento delle somme non utilizzate all'atto della presentazione del rendiconto, determina l'escussione della fideiussione prestata, per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di presentazione del rendiconto alla data di effettiva restituzione. Il procedimento di verifica rendicontale è sospeso fino alla prova dell'effettiva restituzione degli importi dovuti.

Dalla data di notifica formale del Decreto di approvazione del rendiconto presentato, decorre il termine di 60 giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla restituzione di eventuali somme a debito, Tali risultanze sono comunicate, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., anche al fideiussore. Decorso inutilmente detto termine, si procede all'escussione della fideiussione prestata, per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica formale del Decreto di approvazione del rendiconto alla data di effettiva restituzione.

A tal fine, è onere del beneficiario fornire alla struttura regionale competente la prova dell'avvenuto versamento delle somme oggetto di restituzione, facendo pervenire, entro il termine predetto, la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

E' facoltà del beneficiario rinunciare al contributo o a parte di esso mediante formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e comunicata alla struttura competente, con espresso impegno a provvedere alla restituzione degli anticipi/acconti eventualmente già erogati dalla Regione, non oltre 60 giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione. Di tali risultanze è avvisato, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., anche il fideiussore. Decorso inutilmente detto termine, la Regione si procederà all'escussione della fideiussione prestata. Il provvedimento di revoca del finanziamento è comunicato, per conoscenza, anche al fideiussore, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti la Regione si provvederà all'escussione della garanzia fidejussoria.

Non è consentito rinunciare al finanziamento oltre il termine di deposito del rendiconto ovvero dopo la comunicazione da parte della Regione di avvio di procedimento di revoca ovvero di sospensione cautelativa.

La rinuncia da parte del beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Regione di ripetere le somme erogate al beneficiario rinunciante, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinata dalla predetta rinuncia.

In tutti i casi in cui il debitore non adempie alla restituzione entro le scadenze stabilite, verranno calcolati gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli eventuali interessi legali precedentemente maturati.

Ai fini delle presenti disposizioni, viene individuata come data di erogazione il momento dell'ordine di liquidazione materiale (per es. bonifico) dell'importo da parte del Servizio di tesoreria della Regione del Veneto. Analogamente, la data di restituzione è individuabile nella data indicata come valuta contabile dell'ordine di liquidazione materiale effettuato dal beneficiario.

Il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di un punto percentuale e mezzo (cfr. articolo 147, par.2, del Regolamento UE n. 1303/2013).

E. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Presentazione del rendiconto

Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.

Il predetto termine finale può essere differito in ogni caso di non oltre 90 giorni e per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione in termini del rendiconto, non connessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal beneficiario alla Regione prima del predetto termine, previa autorizzazione della Regione.

Integrazioni e/o modifiche al rendiconto sono riconosciute esclusivamente se pervenute entro il termine fissato per la presentazione.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto complessivamente richiesto dal beneficiario a titolo di contributo.

La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli acconti erogati, maggiorati degli interessi legali dalla data di accredito alla data di effettiva restituzione, secondo quanto previsto dal punto "Restituzioni".

Tutti i documenti di cui si compone il rendiconto (cfr. elenco seguente), ad eccezione di quelli vidimati, possono essere trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, quale documentazione accompagnatoria dei documenti vidimati (fogli mobili e registri presenze).

In ogni caso, il rendiconto si intende presentato al completamento della trasmissione di tutta la documentazione sopra indicata.

I documenti vidimati originariamente in cartaceo e la relativa documentazione accompagnatoria dovranno essere trasmessi, alla struttura competente, con modalità tali da garantire la possibilità di determinare il momento dell'invio e il momento della ricezione, entro i termini sopra indicati.

In caso di trasmissione a mezzo PEC, verranno accettati solo documenti sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia valido e rilasciato da un certificatore accreditato.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti presentati entro i termini sopra indicati:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con la quale lo stesso attesta che:
  - i fatti e i dati esposti in rendiconto e nei relativi allegati sono veritieri ed esatti;
  - le attività sono state realizzate in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e secondo quanto previsto dal progetto approvato;
  - è stata rispettata la normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità;
  - è stata rispettata la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
  - sono state rispettate le procedure di accesso al progetto per gli utenti;
  - l'Ente utilizza un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni/spese relative al progetto, ovvero un codice contabile associato al progetto;
  - tutti i documenti relativi al progetto sono conservati in originale o su supporti comunemente accettati per dieci anni successivi all'ultimo pagamento al Beneficiario nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento[11] e, in caso di ispezione da

[11] Art.2220 Cod. civile

parte degli organi competenti, di essi potrà essere fornita una copia, salva in ogni caso l'esibizione dell'originale del documento medesimo;

- la documentazione amministrativa, contabile e tecnica del progetto è archiviata in modo da renderla facilmente consultabile; il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente eventuali modifiche dell'indirizzo presso il quale sono custoditi i documenti di spesa;
- per la realizzazione del progetto oggetto di rendicontazione, non sono stati ottenuti altri contributi o entrate, pubblici o privati, ad eccezione di quelli dichiarati nel rendiconto;

inoltre, per le attività rendicontate "a costi reali":

- i documenti di spesa sono conformi con la normativa civilistica e fiscale e con l'oggetto dell'atto di adesione;
- le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto e sono conformi alle voci di spesa ammissibili, contenute nella normativa nazionale e regionale e nell'atto di adesione di finanziamento;
- i documenti di spesa non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti;
- l'I.V.A. esposta in rendiconto, corrisponde all'importo dell'I.V.A. non detraibile, in quanto realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, dai suoi partner o componenti di Associazioni temporanee;

A titolo esemplificativo, si riportano le voce incluse nella dichiarazione sostitutiva che compone il rendiconto:

1. è stata rispettata la normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità;
2. sono state rispettate le procedure di accesso al progetto per gli utenti;
3. la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata esiste ed è conservata presso l'Ente; a tal proposito l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione eventuali modifiche circa l'ubicazione della documentazione;
4. l'Ente utilizza un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni/spese relative al progetto, ovvero un codice contabile associato al progetto;
5. tutti i documenti relativi progetto sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica per i 10 anni successivi all'ultimo pagamento al beneficiario nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento[12], e di essi potrà essere fornita copia in caso di ispezione da parte degli organi competenti;
6. l'Ente adotta un conto corrente dedicato alle attività oggetto di finanziamento, tale da consentire la tracciabilità della spesa;
7. la documentazione amministrativa, contabile e tecnica del progetto è archiviata in modo da renderla facilmente consultabile;
8. i documenti di spesa sono conformi con la normativa civilistica e fiscale;
9. i documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) sono conformi con l'oggetto dell'atto di adesione;
10. le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, e sono conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria, nazionale, nel Programma Operativo e nell'atto di adesione di finanziamento;
11. le spese dichiarate corrispondono ai relativi pagamenti sostenuti dall'Ente;
12. le attività dichiarate corrispondono ad attività effettivamente realizzate dall'Ente nell'ambito del progetto;
13. le attività finanziate a costo standard (UCS) sono conformi a quanto previsto dalle deliberazioni regionali di approvazione dello studio per l'applicazione unità di costo

[12] Art. 2220 Cod. civile

standard e per il calcolo delle somme richieste sono state utilizzate correttamente le UCS previste dalla Direttiva di riferimento;

14. è stata rispetta la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
15. sono state rispettate le altre condizioni specifiche previste dall'Avviso;

- riepiloghi di attività (timesheet) degli operatori coinvolti nel progetto, secondo quanto previsto al punto "Registrazione delle attività";
- originali del registro presenze utenti e dei fogli mobili dello stage/tirocinio;
- in caso di registro on line, dichiarazione sostitutiva attestante lo svolgimento delle attività di stage secondo quanto previsto al punto "Registrazione delle attività";
- per le attività rendicontate "a costi reali", elenco dei giustificativi riferiti ai costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto;
- eventuale altra documentazione attestante le attività svolte, con particolare riferimento alle attività rimborsate sulla base di somme forfetarie, secondo quanto previsto dalle specifiche Direttive di riferimento;
- elenco delle attività effettivamente realizzate nell'attuazione del progetto;
- eventuale altra documentazione attestante le attività svolte, con particolare riferimento alle attività rimborsate a voucher, secondo quanto previsto dalla specifica Direttiva di riferimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, contenente la Lista di autocontrollo del rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- eventuale altra documentazione prevista dalla specifica Direttiva di riferimento;
- originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza tra importo complessivo ricevuto a titolo di acconto e importo complessivo calcolato sulla base delle attività realizzate.

2. Adempimenti contabili

Le spese sostenute per la realizzazione delle operazioni, giustificate da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in regola con la normativa fiscale e contabile, devono essere debitamente registrate nei sistemi di contabilità generale ed analitica del destinatario e/o dei relativi partner e associati. Il sistema di contabilità analitica dovrà prevedere l'imputazione delle spese sistematica e separata per singolo progetto secondo una classificazione delle voci di spesa e una identificazione dei flussi finanziari tali da consentire anche la revisione dei parametri di costo e di contributo secondo quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 698 del 24.5.2011 e n. 1672 del 18.10.2011 e s.m.i.

La documentazione contabile va conservata sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica[13] per i 10 anni successivi all'ultimo pagamento al beneficiario, nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento[14].

Si precisa che i contributi oggetto del finanziamento sono destinati anche alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente e assimilato e dei collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, ovvero occasionali, impiegati nell'esecuzione dei progetti. L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, nel rispetto della normativa fiscale vigente, anche successivamente alla conclusione delle attività, sulla base delle registrazioni di cui sopra.

[13] Art. 140, par. 4, Regolamento (UE) 1303/2013
[14] Art. 2220 Cod. civile

3. Giustificazione dei costi reali

I costi reali devono essere giustificati da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in regola con la normativa fiscale e contabile, debitamente registrati nella contabilità del destinatario e/o dei relativi partner e associati e debitamente quietanzati sia da parte del partner che del beneficiario. (Vedi punto "Adempimenti contabili").

I costi relativi a materiali consegnati ai destinatari (materiali didattici e di consumo) e a servizi usufruiti dagli stessi (buoni pasto, servizi di residenzialità) dovranno essere giustificati inoltre dalle relative distinte di consegna/utilizzo debitamente sottoscritte dai destinatari.

Relativamente ai costi del personale, in caso di impossibilità di produrre le buste paga in originale a causa della dematerializzazione delle stesse, il beneficiario dovrà presentare la stampa del cedolino paga accompagnata da idonea certificazione di conformità sottoscritta da un soggetto iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro, Commercialisti o Revisori dei conti, se le buste paga vengono fatte internamente dal responsabile amministrativo. Tale certificazione dovrà essere mantenuta, a cura dell'azienda interessata, allegata solidalmente alla stampa del cedolino paga sul quale è stato apposto la dicitura di imputazione al finanziamento regionale come più avanti specificato.

In particolare i documenti probatori debbono contenere la dettagliata indicazione delle tipologie di beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, tranne nei casi di forniture a carattere generale (ad esempio energia elettrica, linee telefoniche, etc.).

La quietanza, attestante il requisito di spesa effettivamente pagata, deve risultare da bonifico bancario, ricevuta di c.c. postale, assegno circolare in copia corredato da estratto di conto bancario, assegno bancario corredato da estratto di conto corrente.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, salvo che per spese di immediata e comprovata necessità debitamente documentate, fino ad un massimo dell'1% del costo complessivo del progetto e di 150 Euro per singolo pagamento. In ogni caso il documento giustificativo di spesa deve individuare con precisione l'oggetto della fornitura.

In parziale deroga delle disposizioni che vincolano la presentazione del rendiconto di spesa all'effettivo pagamento delle spese rendicontate, il soggetto beneficiario può posticipare il pagamento ai propri partner progettuali fino al momento dell'adozione del decreto di approvazione del rendiconto, tenendo conto che l'approvazione del rendiconto è comunque subordinata alla verifica della regolarità della documentazione contabile e fiscale attestante l'avvenuto pagamento delle quote spettanti al partner da parte del soggetto beneficiario.

La documentazione contabile va conservata in originale e tenuta a disposizione per 10 anni successivi all'ultimo pagamento al beneficiario nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento[15].

La giustificazione dei costi sostenuti per collaborazioni individuali deve essere accompagnata dal contratto, o lettera di incarico controfirmata con l'indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario.

La giustificazione dei costi per il personale dipendente deve essere accompagnata da:

- Libro Unico del lavoro
- cedolini stipendi con documentazione a comprova del pagamento
- documenti previsti dalla normativa per i versamenti contributivi;
- ricevute per le ritenute fiscali;
- polizze INAIL;
- copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
- ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso in rapporto al progetto approvato, di data anteriore al suo effettivo inizio, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del soggetto destinatario.

[15] Cfr. nota precedente

4. Condizioni per la verifica del rendiconto

Gli originali dei documenti di spesa saranno custoditi dal beneficiario, a norma e nei termini di legge sopra richiamati, a far data dalla presentazione del rendiconto alla Regione.

La Regione, direttamente o a attraverso Società di revisione contabile appositamente incaricata, procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario e ai controlli amministrativi necessari. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo ad esibire, al personale incaricato dalla Regione, tutta la documentazione relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comportano la revoca del finanziamento, nel rispetto del procedimento ex Legge 241/90 e s.m.i..

Le risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, sono comunicate al destinatario che, entro 30 giorni da tale comunicazione, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione, tenuto conto delle osservazioni presentate, approva con Decreto il rendiconto secondo le risultanze del controllo, dandone comunicazione all'interessato.

In sede di verifica da parte della Regione, l'importo complessivo dichiarato in rendiconto dal beneficiario non potrà essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

Per gli interventi formativi non è ammesso alcun documento sostitutivo dei registri didattici e dei registri a fogli mobili a dimostrazione del numero di ore di presenza degli utenti e dei docenti, nonché dei coordinatori e dei tutor, qualora sia prevista una presenza minima in aula degli stessi.

5. Modalità di determinazione del contributo

Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il seguente procedimento:

1. Verifica dell'ammissibilità della spesa per le attività rendicontate "a costi reali": i giustificativi di spesa presentati in sede di verifica, vengono valutati in ordine all'ammissibilità della spesa, secondo i principi precedentemente richiamati;
2. Riparametrazione del contributo previsto per le attività "a costi reali": il contributo previsto in fase di preventivo per le attività "a costi reali" viene riparametrato tenendo conto sia degli eventuali scostamenti tra l'attività prevista e quella realizzata che del rispetto dei parametri di spesa previsti dalle Direttive di riferimento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Per quanto riguarda i parametri, la verifica viene attuata come segue:
    a. qualora le disposizioni prevedano parametri massimi di spesa, gli eventuali costi eccedenti il parametro non verranno riconosciuti;
    b. qualora le disposizioni prevedano parametri minimi di spesa, il mancato rispetto degli stessi comporta rimodulazione del contributo per ricondurre la ripartizione dei costi alle percentuali previste.
3. Determinazione del contributo riconoscibile a costi reali: il contributo massimo riconoscibile è il minore tra il contributo previsto riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale ammissibile;
4. Determinazione del contributo riconoscibile "a costi standard", calcolato come prodotto tra le attività realizzate e il relativo valore unitario, alle condizioni e secondo le modalità di riconoscimento previste dalle Direttive di riferimento; in particolare verranno verificate tutte le condizioni previste dalle Direttive quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, il rispetto degli standard qualitativi (ad esempio requisiti del gruppo di lavoro), il raggiungimento del numero minimo di destinatari formati ecc.
5. Esame delle attività rimborsate mediante somme forfetarie e determinazione della rimborsabilità degli importi previsti in sede di progetto: l'esame dell'attività può comportare esclusivamente i casi di riconoscimento integrale della somma prevista oppure di nessun riconoscimento della somma per l'attività esaminata;
6. Determinazione del contributo massimo riconoscibile: il contributo massimo riconoscibile è quello calcolato sulla base del contributo riparametrato per le attività "a costi reali", il contributo calcolato

sulla base dei "costi standard" e le somme forfetarie riconosciute; al risultato sottratte eventuali entrate generate dal progetto eccedenti rispetto a quanto indicato a preventivo;

7. Determinazione del contributo riconosciuto: il contributo riconosciuto è determinato sottraendo al contributo massimo riconoscibile eventuali decurtazioni dovute ad irregolarità nella gestione (ad esempio, per ritardo nella presentazione del rendiconto o irregolare tenuta dei registri di attività).

In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà eccedere i limiti previsti dalla Direttiva di riferimento né gli importi previsti dall'atto di approvazione del progetto e il relativo impegno di spesa.

FASE 1 - ESAME DELLA SPESA A COSTI REALI		FASE 2 - ESAME DELL'ATTIVITA' A COSTI REALI	
1A. Costo del lavoro (voce B2.24)	30.000,00	2A. Contributo pubblico a preventivo	70.000,00
1B. Altri giustificativi di spesa (costi diretti)	50.000,00	2B. Quota privata a preventivo	30.000,00
1C. Costi indiretti	16.000,00	2C. Costo totale a preventivo (2A+2B)	100.000,00
1D. Aumenti ammissibili	1.000,00	2D. Attività prevista	100%
1E. Totale spesa (1A+1B+1C+1D)	97.000,00	2E. Attività realizzata	90%
1F. Spese non amm. al contributo pubblico	-2.000,00	2F. Contributo riparametrato (2A/2D*2E)	63.000,00
1G. Spese non amm. al cofin.privato(B2.24)	0		
1H. Spesa ammissibile (1E-1F-1G)	95.000,00		
1I. Spesa ammiss. al cofin.privato (1A-1G)	30.000,00		
1L. Quota pubblica (min(1H-1I),1H/2C*2A)	65.000,00		
FASE 3 - ESAME DELL'ATTIVITA' A COSTI STANDARD			
3A. Attività realizzate (ad es. ore di formazione)	700,00		
3B. Valore unitario contributo pubblico	164,00		
3C. Cofinanziamento in denaro previsto	20.000,00		
3D. Cofinanziamento in denaro effettivo	22.000,00		
3E. Contributo riconoscibile ((3A*3B)+3C-3D)	112.800,00		
FASE 4 - ESAME DELL'ATTIVITA' A SOMME FORFETARIE			
4A. Somme previste	10.000,00		
4B. Attività realizzata (si/no)	VERO		
4C. Somme riconosciute	10.000,00		

FASE 5 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	
5A. Contributo massimo riconoscibile (min(1L,2F)+3E+4C	185.800,00
5B. Costo rendicontato (1B+1C+(3A*3B)+4A)	190.800,00
5C. Giorni di ritardo presentazione rendiconto	5
5D. Decurtazione per giorni di ritardo (5B*5C*0,1%)	954,00
5E. Decurtazioni per irregolarità	500,00
5F. Contributo riconosciuto (5A-5D-5E)	184.346,00

6. Ammissibilità dei costi FSE

Costituiscono **costi ammissibili al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo**, sempreché ricorrano le specifiche condizioni stabilite ed esclusivamente in caso di attività rendicontate "a costi reali":

- spese per l'apertura di uno o più conti bancari relativi all'operazione finanziata;
- spese per acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le seguenti condizioni ovvero il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario, il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo, le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'organizzazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse ad obblighi prescritti dalla Regione;

- spese per garanzie, ove previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario. Stante l'attuale situazione di incertezza in ordine alla detraibilità dell'Iva afferente agli acquisti di beni/servizi che beneficiano di contributi regionali, nazionali e/o comunitari si ritiene di demandare ogni valutazione a quanto verrà indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare di prossima adozione. La materia potrà essere oggetto di successive disposizioni o chiarimenti da parte dell'Amministrazione regionale;
- le imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario;
- contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi;
- Locazione finanziaria (*leasing*), alle condizioni disciplinate dal presente documento;
- Ammortamento di immobili o attrezzature, se:
  a) vi è un nesso diretto con l'intervento finanziato;
  b) il costo dell'ammortamento è calcolato in conformità alle pertinenti norme contabili;
  c) il costo si riferisce esclusivamente al periodo di finanziamento del progetto;
  d) i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di finanziamenti pubblici.

I costi ammissibili sopra indicati non possono, in caso di attività "a costi standard", aumentare il valore dell'unità di costo standard né in alcun caso incrementare il contributo calcolato sulla base delle attività realizzate. In caso di errori riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione, dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione.

Costituiscono, di regola, **costi non ammissibili al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo**:

- gli interessi debitori, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- le perdite di cambio;
- gli altri oneri meramente finanziari;
- le spese di ammende, penali e per controversie legali;
- le spese di acquisto relative a beni ammortizzabili;
- le spese per l'acquisto di terreni;
- le spese per l'acquisto di immobili;
- le spese per le infrastrutture;
- le spese per mutui e capitali di rischio;
- fondi di garanzia;
- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento;
- le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o *audit*, se direttamente connesse all'operazione co-finanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese di contabilità o *audit*, se non connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione;
- le spese sostenute per il rispetto delle normative in materia di antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento;

- i costi per il raggiungimento della sede del corso o dello stage/tirocinio da parte degli utenti, fatto salvo quanto previsto dalle Direttive di riferimento;
- spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già usufruito , per le spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i costi non previsti dalle specifiche Direttive di riferimento.

7. Ammissibilità dei costi ai sensi dell'art 13, Regolamento UE n. 1304/2013 e/o al FESR.

Si riportano di seguito le tipologie di spese **ammissibili e non ammissibili al finanziamento**, fermo restando quanto previsto dalla Direttiva di riferimento in relazione ai costi di competenza del F.E.S.R e/o ai sensi dell'art 13 del Reg. UE n.1304/2013, e a seconda che siano ritenute necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso collegate.

Fatto salvo quanto previsto in materia di ammissibilità dei costi sopra riportate, in generale le spese rendicontate per essere considerate ammissibili dovranno essere:

- sostenute dalla data di pubblicazione della Direttiva di riferimento alla data di presentazione del rendiconto di spesa;
- rientrare nelle tipologie di spesa definite dalla Direttiva di riferimento
- essere previste dal progetto presentato e dalle sue eventuali variazioni
- essere congrue con le finalità ed i contenuti del progetto

Costituiscono **costi non ammissibili al finanziamento:**

- tutte le spese che non rientrano nelle categorie previste dal bando o non sono riconducibili alle specifiche necessità del progetto;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già usufruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- l'I.V.A. e le altre tasse, imposte e bolli comunque ed a qualunque titolo rimborsabili, compensabili ovvero recuperabili fiscalmente dal beneficiario;
- tutte le spese che hanno un'attinenza solo indiretta con il progetto e/o sono riconducibili a normali attività correnti dell'azienda (es. attività amministrativa o di segreteria riferita al progetto, marketing);
- costi fatturati tra imprese partecipanti ad uno stesso R.T.I.. Un'impresa beneficiaria facente parte di un R.T.I. non può fatturare forniture di beni e/o servizi inerenti il progetto finanziato, ad un'altra impresa appartenente allo stesso R.T.I. e, quindi, co-beneficiaria del contributo regionale;
- le quote di ammortamento di beni già in possesso del richiedente alla data di inizio del progetto;
- la valorizzazione di lavori che si configurano come operazioni di *leaseback* su beni già di proprietà o nella disponibilità della impresa richiedente;
- i pagamenti in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- costi sostenuti a qualsiasi titolo riferiti a soggetti con contratti di lavoro dipendente o parasubordinato;
- le spese effettuate e/o da fatturare all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o di collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune soci amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- costi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi direttamente connessi all'acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti, ad eccezione degli interventi direttamente connessi all'acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto;
- oneri per concessioni, spese notarili, interessi passivi, collaudi, etc.;
- hardware e software non specialistici (ad es. programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.) anche se strumentali alla realizzazione del progetto;
- spese relative al trasporto dei beni;

- spese inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- spese di trasporto, vitto, alloggio, diarie per il personale e consulenti, ad eccezione per le spese di solo alloggio e trasferta per i docenti e per i destinatari delle attività, entro i limiti e alle condizioni previste dalla Direttiva di riferimento;
- materiali di consumo, anche se riferiti agli impianti, macchinari, attrezzature strumentali alla realizzazione del progetto;
- spese relative alla mera estensione della validità di un brevetto la cui acquisizione sia antecedente la data di inizio progetto;

Costituiscono **costi ammissibili,** fermo restando quanto previsto dalle specifiche Direttive di riferimento in materia di azioni FESR, e sempre che ricorrano le condizioni generali e specifiche di seguito stabilite:

a) essere chiaramente imputata e sostenuta dal soggetto beneficiario o partner;
b) essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto;
c) soddisfare il principio di buona e sana gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
d) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate dal bando;
e) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità di pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente ed immediatamente la spesa al progetto;
f) essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile grazie ad una contabilità separata del progetto o un utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto;
g) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;

a. i costi di ammortamento, a condizione che il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente e che tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento del progetto in questione;
b. i costi relativi all'acquisizione di beni materiali strumentali, sia nuovi sia usati mediante contratti di acquisto. Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione deve tener conto del principio di economicità.

Nel caso di acquisto di beni nuovi il costo è ammissibile se strettamente correlato al progetto.

Nel caso di acquisto di beni usati devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:

a. L'età del bene al momento dell'acquisto non deve superare i 5 anni;
b. il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine e l'età del bene e confermare che lo stesso, nel corso della sua precedente utilizzazione non ha mai beneficiato di contributi a vario titolo, nonché fornire copia conforme all'originale della fattura di acquisto del bene;
c. il prezzo del bene usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di un bene similare nuovo;
d. le caratteristiche tecniche del bene acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti. Il costo ammissibile per i beni materiali strumentali è determinato di norma mediante piano di ammortamento ordinario e specificatamente;
e. è consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,45;
f. i costi concernenti l'ammortamento vengono calcolati conformemente alle aliquote fissate dalla normativa vigente.

8. Aiuti di stato e co-finanziamento privato

In caso di cumulo dei finanziamenti relativi alla medesima attività, il beneficiario dovrà tenere in particolare considerazione il rispetto delle intensità massime di aiuto, previste dai Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato, anche in base a quanto eventualmente previsto nella Direttiva di riferimento.

Qualora la specifica Direttiva di riferimento o le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali prevedano una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario o dei destinatari delle attività, la stessa deve essere garantita anche a consuntivo, almeno nella stessa percentuale rispetto al costo complessivo prevista in sede di approvazione del progetto. In difetto, il contributo verrà ridotto in misura proporzionale alla ripartizione del costo complessivo fra quota pubblica e quota privata approvato in sede di preventivo.

Il cofinanziamento privato può essere garantito, nelle attività per occupati svolte in orario di lavoro, e qualora la specifica Direttiva di riferimento lo preveda, attraverso dimostrazione del costo sostenuto dall'impresa di appartenenza secondo le modalità sopra indicate.

Tale costo può essere imputato:

- esclusivamente per la parte di attività svolta durante l'orario di lavoro e/o in straordinario retribuito evidenziato in busta paga;
- esclusivamente per i soggetti che abbiano rapporto di lavoro con l'azienda beneficiaria dell'intervento;
- nei limiti della somma complessiva di tutti gli altri costi ammissibili.

Per attività svolta al di fuori del normale orario di lavoro non può essere imputato alcun costo del personale coinvolto in qualità di destinatario.

Per il calcolo dei costi del personale coinvolto in qualità di utente, si configurano esclusivamente i seguenti casi:

- personale dipendente iscritto a libro matricola: costo orario lordo aziendale;
- titolari di contratti comunque non riconducibili ad un contratto di lavoro dipendente (collaborazione, prestazione occasionale ecc.): costo orario determinato quale divisione fra la retribuzione lorda ricondotta su base annua, desumibile dal contratto stipulato, e il monte orario annuo convenzionale (1720 ore secondo quanto previsto dall'art. 68, Reg. UE 1303/13);
- personale con retribuzione oggettivamente non quantificabile (imprenditori, pescatori, artigiani): costo orario desumibile dalle retribuzioni minime INPS;

Per altre categorie non rientranti fra quelle soprarichiamate (ad es. liberi professionisti, soci non lavoratori etc.), non è imputabile alcun costo del personale.

9. Disposizioni specifiche riferite a singole voci di spesa

Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, oppure dalla specifica Direttiva di riferimento, si forniscono le seguenti indicazioni riferite alle voci di spesa del piano finanziario, con riferimento a tutte le attività del progetto approvato.

Progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti esclusivamente in quanto riferiti direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione del avviso. Si tratta di attività quali ideazione, progettazione esecutiva dell'intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di materiale didattico e dispense. Per contro, la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, è esclusa dalla progettazione. Per tale voce è ammissibile nella relativa categoria solo il costo di riproduzione fotostatica nel rispetto della legge sul diritto d'autore. I costi ammissibili non riferiti alle attività sopra indicate dovranno essere imputati alle specifiche voci di spesa del conto economico, e concorreranno, unitamente alle altre voci di spesa, al raggiungimento di eventuali parametri. L'attività di progettazione dei corsi deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile – fatture, ricevute – deve essere supportata dall'esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di mercato, ecc.

Pubblicità e selezione: le spese di pubblicità e selezione debbono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo l'approvazione regionale dell'intervento;

Docenza, tutoraggio e coordinamento: in caso di ricorso a prestazioni professionali individuali, il beneficiario dovrà determinare il compenso orario secondo principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso una attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato;

Locazione immobili: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. In caso di immobili utilizzati per la realizzazione di attività formativa e per le attività organizzative, i canoni di locazione devono essere suffragati da contratti registrati aventi data anteriore all'avvio delle attività finanziate. Nell'ipotesi in cui il beneficiario intenda imputare il costo di locazione quale costo diretto, i canoni potranno essere riconosciuti in relazione alla effettiva necessità progettuale, così come risultante da adeguata documentazione (ad esempio, contratti e accordi con il locatore, calendari delle lezioni, registri delle lezioni, etc. comprovante la disponibilità, in capo al beneficiario, dei locali per tutto il tempo occorrente lo svolgimento effettivo delle attività formative). Nell'ipotesi in cui l'imputazione del costo della locazione dei suddetti immobili avvenga a titolo di costo indiretto, i canoni potranno essere riconosciuti limitatamente all'utilizzo del bene ed in relazione all'effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della durata dello stesso per la quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzata. Per i locali presi in locazione, è ammissibile il costo di manutenzione ordinaria, solo se non incluso nel canone di locazione.

E' imputabile al progetto il costo sostenuto entro il valore massimo ottenuto dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, con riferimento al valore di locazione euro/mq, alla zona ed alla tipologia dei locali e servizi connessi.

In alternativa potrà essere esibita una perizia rilasciata dalla stessa Agenzia del Territorio, oppure dovrà essere allegata alla rendicontazione una perizia giurata rilasciata da un tecnico professionista che stabilisca la congruità del valore del contratto di affitto.

Utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a quote condominiali e/o alla pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il servizio affidato ad impresa di pulizie deve risultare da contratto.

Ammortamenti: l'ammortamento costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
- la quota di ammortamento sia imputata a bilancio di esercizio del beneficiario;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato nel rispetto delle disposizioni normative e principi contabili e secondo le norme fiscali vigenti (escluso l'ammortamento accelerato);
- il costo di ammortamento sia riferito all'operazione;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.
  In base all'articolo 102 c. 5 (già art. 67 c. 6) del D.p.r. n. 917/86 del Tuir (ammortamento dei beni materiali), per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata. In caso di ammortamento, la formula applicabile è : (valore di acquisto (o quota del valore di acquisto) x aliquota di ammortamento x ore di utilizzo x numero di destinatari dell'intervento)/(ore annue convenzionali x numero di utilizzatori totali).

Locazione e manutenzione attrezzature: le spese per attrezzature di proprietà, noleggiate e in leasing (al netto degli oneri finanziari e bancari ed esclusa la quota di riscatto) sono ammissibili alle condizioni seguenti. Nell'ipotesi in cui il beneficiario intenda imputare il costo della locazione quale costo diretto, i canoni potranno essere riconosciuti in relazione all'effettiva necessità progettuale delle attrezzature effettivamente oggetto delle attività progettuali stesse, così come risultante da adeguata documentazione (ad esempio, contratti e accordi con il locatore, calendari delle lezioni, registri delle lezioni etc. comprovante la disponibilità, in capo al beneficiario, di quelle medesime attrezzature il tempo occorrente allo svolgimento effettivo delle attività formative). Nell'ipotesi in cui l'imputazione del costo della locazione delle suddette

attrezzature avvenga a titolo di costo indiretto, i canoni potranno essere riconosciuti limitatamente in rapporto alla durata dell'attività del progetto, per la quota d'uso materialmente usufruita.
In nessun caso sono ammissibili i costi relativi ad attrezzature ubicate all'interno di strutture produttive o comunque pertinenti all'oggetto sociale del destinatario.

Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati da fatture di pagamento e dai relativi prospetti, devono essere determinati, in modo proporzionale e congruo. Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze.

Materiale didattico e di consumo (cancelleria): il movimento di materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino e distribuiti gratuitamente ai partecipanti come materiale didattico individuale o utilizzato per le esercitazioni collettive come materiale di consumo deve essere documentato. Il prelievo di tali materiali deve essere sottoscritto dal docente. La distribuzione del materiale didattico individuale (penne, quaderni, testi, dispense, cancelleria ecc) e di indumenti protettivi (tute, camici, occhiali, guanti, ecc.) sarà attestata dai beneficiari mediante scheda, preventivamente vidimata e allegata al registro presenze, sottoscritta dagli utenti. La documentazione contabile sarà costituita da fatture e sarà integrata da registro di carico e scarico o da bolle di prelievo. Se il materiale consiste in riproduzione di dispense, il costo ammissibile, nel rispetto della legge sul diritto d'autore, è costituito dai costi di fotocopiatura (fattura di terzi o costo commerciale della fotocopia).

Postali e telefoniche: Spese postali e telefoniche e fax sono ammesse fino all'importo massimo per ciascun partecipante stabilito dalla specifica direttiva di riferimento. Non sono ammissibili, tra le suddette spese, i canoni relativi a telefonia mobile e fissa.

Viaggi e trasferte del personale: le spese relative ai viaggi del personale sono ammesse limitatamente all'espletamento di specifici incarichi strettamente connessi alle esigenze didattiche ed organizzative, nei limiti di 1/5 del costo della benzina verde per chilometro, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali. Non sono ammessi rimborsi per il raggiungimento della sede del corso o dello stage/tirocinio da parte degli utenti. I viaggi di studio rivestono carattere eccezionale, e pertanto i relativi costi devono essere debitamente motivati e preventivamente approvati dall'amministrazione in sede progettuale.

Vitto e alloggio degli utenti: il servizio dell'alloggio e vitto degli utenti deve essere attestato dai beneficiari, mediante sottoscrizione dell'apposita scheda, preventivamente vidimata e allegata al registro presenze. La spesa sarà documentata da convenzioni stipulate con esercizi della ristorazione, mense ed alberghi e fatture attestanti il numero dei pasti e/o pernottamenti. In caso di utilizzo di buoni pasto, saranno prodotte le ricevute sottoscritte dai destinatari e le fatture dei fornitori. La semi-residenzialità (vitto) è riconoscibile solo nel caso in cui le lezioni abbiano durata minima giornaliera di sei ore, con rientro pomeridiano. Non è riconoscibile il servizio di vitto e/o alloggio per la fase di stage/tirocinio, se non nei casi e limiti stabiliti dalla specifica Direttiva di riferimento. I costi di semi-residenzialità e residenzialità (vitto e alloggio) sono riconoscibili nei limiti previsti dalla Direttiva di riferimento

Spese per l'esame: le spese per lo svolgimento degli esami sono sempre riconosciute esclusivamente nei limiti del gettone di presenza e dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, da corrispondere, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della relativa Commissione, a ciascun componente esterno della Commissione stessa. Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato secondo la disciplina regionale per i dipendenti pubblici.

In caso di errori riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione. Le indicazioni sopra riportate sono riferite esclusivamente ad attività riconosciute "a costi reali".

F. VIGILANZA E CONTROLLO

1. Attività di vigilanza della Regione del Veneto

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione e il finanziamento delle attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e delle attività approvate.

In particolare, la Regione effettua le seguenti tipologie di controllo:

a) controlli sulle attività:
    a. verifiche amministrative e documentali per l'avvio e la gestione delle attività;
    b. verifiche sul posto delle operazioni, anche a campione
b) controlli sugli aspetti finanziari:
    a. verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
    b. verifiche a campione sulla documentazione presentata a supporto delle domande di rimborso;

Entrambe le tipologie di controllo vengono realizzate anche a conclusione, in fase di verifica del rendiconto finale presentato dai beneficiari (verifiche rendicontali).

In caso di errori sostanziali riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione.

2. Verifiche amministrative e documentali per l'avvio e la gestione delle attività

Le verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività sono volte a verificare, tramite check-list e attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dal beneficiario, il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni in materia di attuazione del progetto.

In particolare, le strutture regionali effettuano, preliminarmente all'avvio delle attività, la verifica delle disposizioni previste dalla Direttiva di riferimento.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la mancata autorizzazione all'avvio delle attività.

In corso di realizzazione del progetto, inoltre, le strutture regionali effettuano controlli, anche con l'ausilio di strumenti informatici, del rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni di variazione attività.

3. Verifiche sul posto delle operazioni, anche a campione

Durante lo svolgimento delle attività progettuali, la Regione, tramite proprio personale o soggetti appositamente incaricati effettua controlli in loco, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento delle stesse, sulla regolarità delle richieste di erogazione intermedia e sulla regolarità delle attività di pubblicizzazione degli interventi e selezione dei partecipanti. Tale controllo, realizzato tramite check-list, è svolto d'ufficio, anche sulla base di metodi di selezione a campione, ovvero su richiesta degli uffici competenti o su segnalazioni di terzi.

Durante il controllo potrà essere verificato inoltre il rispetto degli adempimenti in materia di contabilità separata o codificazione contabile adeguata, anche in relazione alla quadratura con la contabilità generale del beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, sede di svolgimento dell'attività, e a garantire l'accesso presso le aziende sede di stage da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, a fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento.

I registri di presenza, i fogli mobili, ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività e copia della copertura assicurativa obbligatoria, devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento dell'attività stessa, a disposizione per eventuali controlli.

In esito al controllo, il personale che lo ha eseguito redige un verbale di verifica debitamente sottoscritto.

In relazione agli esiti non regolari dei controlli, copia della documentazione concernente l'attività ispettiva è inserita nel relativo fascicolo. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la competente struttura rilascia copia del predetto verbale.

Il verbale rappresenta sinteticamente la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo svolgimento delle attività ed alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto approvato e alla documentazione presentata dal beneficiario alla competente struttura regionale.

Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.

Qualora fossero rilevate, in esito a detta istruttoria, irregolarità concernenti lo svolgimento dell'attività progettuale, le richieste di erogazione intermedia o lo svolgimento delle attività di pubblicizzazione del progetto o selezione dei partecipanti, le stesse sono formalmente contestate, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., al beneficiario, con eventuale richiesta di chiarimenti e con facoltà di presentare comunque osservazioni e memorie. Tenuto conto dei chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, o anche in assenza degli stessi, qualora non fosse pervenuto alcunché entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del beneficiario, la competente struttura, se ritiene non superabili o ingiustificate le irregolarità contestate, individua le conseguenti decurtazioni ovvero nei casi di grave irregolarità, adotta i conseguenti provvedimenti entro 90 giorni dalla ricezione o dall'inutile decorso del termine per la presentazione dei chiarimenti, osservazioni o memorie, dandone sempre comunicazione al beneficiario.

Qualora dal verbale non emergano irregolarità ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la struttura competente dispone l'archiviazione.

Salvo che non si configuri una più grave violazione da parte del beneficiario, le irregolarità od omissioni rilevate e debitamente contestate nella tenuta dei registri e/o fogli mobili comportano, in sede di rendicontazione, l'applicazione delle decurtazioni successivamente indicate, fatti salvi i diritti dei destinatari delle attività.

Stante la sostanziale natura di atto pubblico del registro presenze e dei fogli mobili, in quanto previamente vidimati dalla Regione, si considerano irregolarità le attestazioni contrastanti con quanto accertato in sede di controllo.

La riscontrata mancanza in sede ispettiva, nel luogo di svolgimento dell'attività, del registro e/o dei fogli mobili, comporta, in sede di rendicontazione, le decurtazioni del previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento", ancorché la lezione sia stata riscontrata in atto.

I controlli in loco delle domande di rimborso intermedie, per i quali le operazioni risultino terminate e/o la documentazione già consegnata, verranno effettuati presso la sede regionale.

I documenti, da presentarsi sempre in originale, saranno visionati dal personale regionale incaricato che provvederà alla timbratura con indicazione della data e sigla del controllore.

4. Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari

Per ciò che concerne gli aspetti finanziari, le verifiche amministrative e documentali sono volte a verificare, attraverso l'esame della documentazione presentata, il rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni in materia di monitoraggio dell'avanzamento finanziario.

In particolare, le strutture regionali effettuano, tramite check-list, verifiche amministrative delle richieste di anticipo e delle richieste intermedie volte ad accertare la correttezza della richiesta, la presenza della polizza fidejussioria a garanzia delle attività da svolgere e la sussistenza dei seguenti elementi:

- correttezza formale della domanda di anticipo o di erogazione intermedia;
- correttezza dell'importo richiesto a titolo di erogazione intermedia e in particolare che la somma richiesta corrisponda alle attività effettivamente realizzate per attività rendicontate "a costi standard", come risultano dalla documentazione trasmessa e dai dati disponibili nel sistema gestionale.

E inoltre, per attività a "costi reali":

- ammissibilità della voce di spesa in relazione alle macro-categorie, alle tipologie di spesa, alle previsioni delle Direttive di riferimento e del progetto ammesso;
- ammissibilità della modalità di gestione dell'attività (in proprio, partenariato, acquisizione di forniture e servizi)

- ammissibilità della natura del documento in relazione alla voce di spesa
- ammissibilità della natura del documento giustificativo per ogni macrocategoria, voce di spesa e tipologia di attività, rispetto al progetto approvato e della relativa tipologia di atto di pagamento
- corrispondenza dell'oggetto dei documenti giustificativi indicati (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto dell'atto di adesione, le macro-categorie di costi, le tipologie di attività, le previsioni delle Direttive di riferimento e il progetto approvato
- coerenza dell'importo della spesa rispetto a quanto previsto dal Piano finanziario del progetto approvato
- esattezza e corrispondenza delle spese dichiarate con i relativi pagamenti indicati
- assenza di imputazioni multiple associate al medesimo documento di spesa
- ammissibilità della tipologia di atto di pagamento in relazione alla tipologia di attività, alla tipologia di spesa ed alla macro-categoria.

5. Verifiche a campione sulla documentazione presentata a supporto delle domande di rimborso

Nei casi in cui le attività siano "a costi standard" e risultino ancora in corso, questa tipologia di controllo viene realizzata nell'ambito delle verifiche sul posto delle operazioni (paragrafo 3).

Nel caso di attività per le quali le operazioni risultino terminate e/o la documentazione già consegnata, e per le attività "a costi reali" ancora in corso l'attività di verifica verrà effettuata nella sede regionale secondo le seguenti modalità.

Estratto il campione, le Sezioni competenti provvedono alla convocazione dei Beneficiari per le verifiche finanziarie, indicando l'elenco della documentazione da presentare.

Secondo il progetto campionato, il controllo può riguardare:

- la documentazione a supporto delle spese dichiarate
- i contratti con i docenti, i tutor , il personale amministrativo e altri operatori coinvolti nel progetto
- gli accordi con le aziende per lo stage
- la contabilità separata o il sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni
- il libro IVA
- il libro giornale

I documenti, da presentarsi sempre in originale, saranno visionati dal personale regionale che provvederà alla timbratura con l'indicazione della data e sigla del controllore.

Il personale incaricato redige apposito verbale di verifica, debitamente sottoscritto dal personale stesso. Copia della documentazione concernente la verifica finanziaria è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la competente struttura rilascia copia del predetto verbale. Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.

Le irregolarità od omissioni rilevate saranno valutate e recepite in sede di verifica rendicontale.

6. Verifiche rendicontali

Secondo quanto descritto nella sezione "Rendicontazione delle attività", le strutture regionali effettuano, successivamente alla presentazione del rendiconto, un controllo sul 100% dei documenti presentati a supporto del rendiconto.

Il controllo del rendiconto, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, è volto ad accertare:

- la corretta esecuzione delle attività secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento e dal progetto approvato;

- la realtà e l'ammissibilità delle spese sostenute secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, limitatamente alle attività "a costi reali";
- il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- la correttezza delle richieste di erogazione intermedia;
- il rispetto dei parametri finanziari.

Qualora si riscontri, nell'attuazione del progetto o successivamente, che i sistemi di gestione e controllo del beneficiario non garantiscano una sana gestione finanziaria, con riferimento a ripetute e gravi irregolarità e/o singole irregolarità ripetute per un considerevole lasso di tempo o comunque per una ingente quantità di inadempimenti, oppure nel caso in cui il controllo interno delle attività, da parte del beneficiario, impedisca o renda difficoltosa l'attività ispettiva o di verifica da parte delle Autorità, l'amministrazione regionale si riserva altresì la possibilità di effettuare la verifica rendicontale delle attività irregolari e di quelle successive anche con la modalità "a costi reali", a seguito di provvedimento motivato emesso ai sensi della l.241/90 e s.m.i.

7. Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze

La Regione si riserva la potestà di revocare i contributi concessi al beneficiario nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente documento;
- modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate;
- rifiuto di esibire al personale incaricato dalla Regione o comunque a qualsiasi altra Autorità competente, ogni atto o documento concernente l'attività oggetto di finanziamento, a seguito di formale richiesta e in mancanza di giustificata motivazione.

In caso di violazioni comportanti, secondo le vigenti disposizioni la revoca totale o parziale del finanziamento, la struttura competente, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca.

Qualora tali controdeduzioni non pervengano entro il termine perentorio indicato, tale comportamento del destinatario sarà considerato accettazione di quanto contestato.

Nei casi in cui si manifestino particolari esigenze di celerità, il predetto motivato atto di revoca potrà essere adottato senza la previa contestazione al beneficiario ai sensi dell'art. 21 – sexies, l. 241/1990 s.m.i.

Qualora, per effetto dei predetti atti, il beneficiario debba restituire parte o tutto del contributo eventualmente già erogato, la struttura competente intima al beneficiario ed al fideiussore, di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 60 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.

Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. 526/99, art. 20 D. L.vo n. 74/00, artt. 51 e 52 DPR 633/72 e 31, 31 bis, 32, 33 DPR 600/73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente documento, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato all'interessato.

Indipendentemente dalle modalità di accertamento delle irregolarità, sono previste le seguenti decurtazioni a carico del beneficiario:

1. Mancato avvio entro i termini previsti dalla Direttiva di riferimento: *revoca del finanziamento*;
2. Attività svolta in assenza dei requisiti minimi previsti per l'erogazione (di sede, attrezzature, professionalità degli operatori): *mancato riconoscimento del contributo orario per le attività irregolari*;

3. Attività svolta in assenza di autorizzazione quando prevista (es. stage/tirocinio fuori Regione): *mancato riconoscimento del contributo orario per le attività irregolari*;
4. Variazioni al progetto non autorizzate: *mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività difformi dal progetto*;
5. Attività svolta in assenza di comunicazione di avvio: *mancato riconoscimento delle attività svolte prima della comunicazione di avvio e del relativo contributo pubblico orario*;
6. Attività svolte dopo il termine previsto per la conclusione oppure dopo la comunicazione di conclusione: *mancato riconoscimento delle attività svolte dopo il termine di conclusione previsto o comunicato e del relativo contributo pubblico orario*;
7. Mancata o ritardata comunicazione di annullamento/sospensione attività: *decurtazione del contributo pubblico orario corrispondente al numero di ore previste dal calendario per l'attività non svolta*;
8. Mancata o ritardata comunicazione di variazione calendario relativamente a sede, data e orario: *mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;*
9. Errata o incompleta compilazione del calendario relativamente a sede, data od orario tale da impedire od ostacolare l'attività ispettiva, indipendentemente dal momento di accertamento: *mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;*
10. Mancata apposizione delle firme dell'operatore sui documenti o sistemi di registrazione delle attività: *mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le ore irregolari*;
11. Irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.) o irregolare registrazione tramite sistemi online: *decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari*. Ai fini delle presenti disposizioni, secondo quanto risultante dallo studio in materia di costi standard, la decurtazione oraria avrà un valore pari al 7% del parametro orario arrotondato per eccesso all'euro. Per le attività individuali, al fine di garantire il principio di proporzionalità, la decurtazione verrà calcolata in proporzione al numero di utenti coinvolto[16];
12. Partecipazione di destinatari privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento: *revoca del finanziamento relativo all'intervento qualora il destinatario non rendicontabile abbia concorso a formare il numero minimo necessario per il riconoscimento dell'intervento*;
13. Rifiuto all'accesso per le attività di verifica in loco: *revoca del finanziamento complessivo dell'intervento*;
14. Attività svolta da soggetto non autorizzato: *mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari*;
15. Mancanza del registro nella sede di attività durante le verifiche in loco: *mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le ore previste per la lezione oggetto di ispezione, nonché decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto* (7% dell'unità di costo standard orario) *in diretta proporzione con il numero di ore per le quali sia stata eventualmente presentata richiesta di erogazione intermedia*;
16. Mancato rispetto delle procedure per l'affidamento a terzi: *decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto* (7% dell'unità di costo standard orario) *calcolata rapportando i volumi dell'affidamento e il totale delle unità di costo standard orario assegnate all'operazione*;
17. Mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicizzazione delle attività: *decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto* (7% dell'unità di costo standard orario) *calcolata rapportando il totale delle unità di costo standard orario assegnate all'operazione con il volume complessivo dei costi di pubblicizzazione (interni e/o esterni); ai fini del calcolo della decurtazione, è facoltà del beneficiario dimostrare i costi effettivamente sostenuti per la pubblicizzazione;*

[16] Secondo la formula: X * ore irregolari * n. utenti intervento, tenendo conto che: X (peso del coordinamento e direzione/ora/utente) = contributo pubblico orario* 0,07 * monte ore intervento/monte ore * utenti avviati

18. Presenza in aula di destinatari non autorizzati/non comunicati*: decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto* (7% dell'unità di costo standard orario) *per le ore irregolari.*

Le irregolarità non contemplate nei punti precedenti, indipendentemente dalle modalità di accertamento, verranno comunque ricondotte, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni, ad una delle seguenti due casistiche:

- irregolarità nello svolgimento delle attività: decurtazione della quota di contributo pubblico orario corrispondente alle attività irregolari;
- irregolarità nella registrazione, conservazione e presentazione della documentazione riferita all'attività: decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari, secondo il valore sopra indicato.

Le casistiche sopra indicate verranno applicate secondo un principio di proporzionalità, ossia tenendo conto del rapporto tra la gravità dell'irregolarità e la relativa decurtazione.

In conformità a quanto previsto dalla nota COCOF 07/0037/03-IT "*Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie*", che prevede percentuali variabili in eccesso o in difetto a seconda dell'irregolarità, l'entità delle decurtazioni deve essere determinato in base ad un principio di proporzionalità. Per tale motivo, qualora la decurtazione integrale appaia sproporzionata con riferimento ai punti nn. 3-4-7-8-9-14, verrà applicata una percentuale forfettaria pari al 25% del contributo pubblico complessivo previsto. Le irregolarità previste dai punti precedenti n. 2 e n. 10, anche in caso di applicazione congiunta, rimangono comunque escluse dalla possibilità di applicare la decurtazione forfettaria, salva l'ipotesi di irregolarità meramente documentale per le sedi, di cui al punto n.2, derivante da causa non imputabile al beneficiario qualora sia stato rispettato l'adempimento previsto al punto "Adempimenti dei beneficiari", lett. x).

In nessun caso le decurtazioni applicate potranno comportare un incremento della quota di cofinanziamento a carico dei destinatari rispetto a quanto previsto a preventivo, né una riduzione dei compensi o dei rimborsi spese dovuti ai componenti della commissione d'esame secondo le vigenti disposizioni.

Qualora le irregolarità sopra richiamate pregiudichino l'efficacia dell'intervento o del progetto, la Regione si riserva la potestà di dar luogo alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Qualora in relazione ad una o più operazioni emergano elementi tali da far presumere inadempimenti o irregolarità da parte del beneficiario rispetto alla normativa di riferimento sulle attività finanziate, la Regione si riserva la possibilità di analizzare la contabilità separata del beneficiario, effettuando se del caso la verifica rendicontale a costi reali al fine di determinare il contributo erogabile sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Tra gli elementi sintomatici degli inadempimenti menzionati si citano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: mancati pagamenti dei fornitori e/o dipendenti e/o collaboratori; mancati pagamenti di contributi previdenziali e assicurativi attestati dagli enti previdenziali e/o assicurativi; una grave situazione debitoria a carico del beneficiario, emergente da procedure esecutive aventi ad oggetto debiti afferenti ad attività finanziate.

Nei casi sopra indicati, la mancata giustificazione dei costi reali ovvero la loro mancata registrazione nella contabilità separata, comporta il mancato riconoscimento dei costi medesimi.

Qualora venga previsto il controllo dell'attività finanziata "a costi reali", nel caso in cui vengano accertate irregolarità secondo le ipotesi sopra menzionate, si provvederà alla decurtazione delle relative spese.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alla domanda di ammissione, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00. L'Amministrazione Regionale si riserva di dichiarare decaduto il beneficiario, previo procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non conformi.

8. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione del Veneto – Sezione competente venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 "Codice in

materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

9. Disposizioni integrative e interpretative

I beneficiari sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

(Codice interno: 297643)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 671 del 28 aprile 2015

Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il documento che definisce le Unità di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 17 dicembre 2013 il Regolamento UE n. 1303/2013 che definisce, per il periodo di programmazione 2014/2020, le disposizioni comuni relativamente ai fondi strutturali fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

La Commissione Europea, con Decisione C(2014) 9751 del 12 dicembre 2014, ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Regione del Veneto.

L'art. 67 del citato Regolamento 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento n. 1304/2013 stabiliscono la possibilità di utilizzare opzioni di semplificazione per la gestione delle sovvenzioni, tra le quali l'adozione di tabelle di costi standard unitari (di seguito UCS).

L'utilizzo delle UCS ha preso avvio a partire dalla programmazione FSE 2007/2013 e ha costituito una importantissima innovazione in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, in quanto viene quasi azzerata la gestione della documentazione di spesa, con la conseguenza di una grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione. L'introduzione di questa modalità ha garantito quindi minori costi e tempi più veloci per la gestione del processo di erogazione delle risorse.

Per tale motivo, nella programmazione precedente, la Regione del Veneto ha fatto ricorso all'utilizzo di UCS in maniera sempre più estesa, ed ha approvato con successivi provvedimenti diverse tabelle standard di costi unitari. Al termine del periodo di programmazione risultavano definite ed utilizzate UCS per le seguenti tipologie di intervento:

- Formazione iniziale;
- Formazione continua, sia erogata a piccoli gruppi che in aule più numerose;
- Formazione a qualifica per adulti e per disoccupati;
- Accompagnamento individuale e di gruppo;
- Action research;
- Incentivi all'assunzione;
- Mobilità interregionale e transnazionale.

L'utilizzo delle UCS sopra richiamate è proseguito successivamente anche nella gestione dell'iniziativa Garanzia Giovani, prodromica all'avvio della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Secondo quanto previsto dal citato art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013, una delle modalità per individuare le tabelle di costi unitari è l'adozione di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive oppure su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

Gli studi approvati nel periodo precedente di programmazione erano per l'appunto basati sull'analisi delle serie storiche derivanti dal primo periodo di realizzazione del POR FSE 2007/2013. Alcune UCS individuate in sede di prima analisi sono successivamente state oggetto di rivalutazione basata su elementi economici oggettivi, quali il tasso di inflazione oppure il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore formazione.

Al termine della programmazione 2007/2013, la Regione del Veneto pertanto è dotata di una serie di tabelle di costi unitari che possono essere utilizzati anche per la programmazione 2014/2020. A tale fine, è stato predisposto a cura della Sezione Formazione un documento che riassume tutti gli studi effettuati finora.

Si propone pertanto all'approvazione l'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento, che contiene lo studio per l'applicazione delle Unità di Costo Standard nella gestione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per il Programma Operativo Regionale 2014/2020.

Tali UCS potranno essere utilizzate anche per attività analoghe finanziate con fonti diverse (nazionali o regionali), e potranno essere aggiornate periodicamente secondo necessità, utilizzando le metodologie definite nel documento (analisi dei volumi di spesa, indicatori economici, variazioni normative intervenute ecc.).

Si demanda all'Autorità di Gestione del POR FSE, individuato nel Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, l'esecuzione del presente atto, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari all'adeguamento delle UCS individuate secondo le modalità sopra indicate e meglio definite dal citato **Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e reionale;

- Visto il Regolamento UE n. 1303/2013;

- Visto il Regolamento UE n. 1304/2013;

- Vista la Decisione C(2014) 9751 del 12 dicembre 2014, della Commissione Europea;

- Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2. di approvare l'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento contenente lo studio "Tabelle standard di costi unitari (UCS) per la realizzazione di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020";

3. di stabilire che nella programmazione e nella gestione delle attività del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto vengano utilizzate le tabelle standard di costi unitari definite in **Allegato A**;

4. di stabilire che le stesse tabelle potranno essere utilizzate anche per la gestione di attività finanziate con fonti diverse (nazionali o regionali) qualora ne ricorrano le condizioni di analogia degli interventi;

5. di incaricare l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, individuata nel Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, dell'esecuzione del presente atto;

6. di demandare in particolare all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 l'adozione degli atti necessari all'aggiornamento delle UCS sopra richiamate, secondo necessità e sulla base delle metodologie individuate nell'**Allegato A**;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.







REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI (UCS) PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI FINANZIATE DALLA REGIONE DEL VENETO POR FSE 2014-2020

ALLEGATOA alla Dgr n. 671 del 28 aprile 2015	

1. INTRODUZIONE 5

1.1 AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI 5

2. FORMAZIONE E ISTRUZIONE 7

2.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 7

2.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI 7

2.2.1 Metodologia 7

2.2.2 Dati Esaminati 8

2.2.3 Criteri per l'ottenimento dei risultati 8

2.3 RISULTATI 10

2.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione iniziale 10

2.3.2 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione per adulti disoccupati/inoccupati, anche per il conseguimento di qualifica o specializzazione 10

2.3.3 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari 11

2.3.4 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi di destinatari superiori a 5 11

2.4 CONCLUSIONI 11

3. SERVIZI AL LAVORO – ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO/CONSULENZA 13

3.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 13

3.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI 13

3.2.1 Metodologia 13

3.2.2 Criteri per l'ottenimento dei risultati 14

3.3 RISULTATI 14

3.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di servizio al lavoro, attività di accompagnamento, orientamento e consulenza 14

3.4 CONCLUSIONI 15

4. ATTIVITÀ INNOVATIVE 16

4.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 16

4.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI 17

ALLEGATOA alla Dgr n. 671 del 28 aprile 2015	

4.2.1 Metodologia 17
4.2.2 Criteri per l'ottenimento dei risultati 17
4.3 RISULTATI 18
4.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di *action research* nell'ambito di interventi integrati 18

5. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE 19

5.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 19
5.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI 19
5.2.1 Metodologia 19
5.2.2 Dati esaminati 20
5.2.3 Criteri per l'ottenimento dei risultati 20
5.3 RISULTATI 20
5.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di incentivi all'assunzione 20
5.4 CONCLUSIONI 20

6. AZIONI DI MOBILITÀ 21

6.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 21
6.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI DELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 22
6.2.1 Metodologia 22
6.2.2 La tabella UCS per azioni di mobilità Transnazionali 23
6.3 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI DELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ INTERREGIONALE 24
6.3.1 La tabella UCS per azioni di mobilità Interregionale 25
6.3.2 Elementi di verifica 26

7. VITTO E ALLOGGIO DEGLI ALLIEVI 27

7.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 27
7.2 TABELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD 27
7.3 METODOLOGIA DI CALCOLO 27

8. ASSEGNI DI RICERCA 28

ALLEGATOA alla Dgr n. 671 del 28 aprile 2015	

8.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 28

8.2 TABELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD 28

8.3 METODOLOGIA DI CALCOLO 29

9. STUDIO ED INDAGINE: WORKSHOP E SEMINARI 30

9.1 PREMESSA 30

9.2 LA METODOLOGIA DI CALCOLO 30

10. METODOLOGIE DI CALCOLO 33

10.1 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE 33

10.1.1 Risultati 34

10.2 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ADULTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI, ANCHE PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICA O SPECIALIZZAZIONE 42

10.2.1 I parametri 49

10.3 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTA A GRUPPI RIDOTTI DI DESTINATARI 51

10.3.1 Metodo di indagine 51

10.3.2 Risultati 53

10.4 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTA A GRUPPI DI DESTINATARI SUPERIORE A 5 55

10.4.1 Metodologia 55

10.4.2 Dati esaminati 56

10.4.3 Risultati 56

10.4.4 I parametri 61

10.4.5 Conclusioni 62

10.5 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO AL LAVORO, ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ORIENTAMENTO E CONSULENZA 65

10.5.1 Ambito di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi 65

10.5.2 Metodo di determinazione della tabella di Unità Costo Standard (UCS) 68

10.6 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI ACTION RESEARCH NELL'AMBITO DI INTERVENTI INTEGRATI 73

10.7 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE 85

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 5/88	

1. INTRODUZIONE

L'obiettivo del presente documento è quello di dare continuità alle opzioni di semplificazione già attuate dall'Autorità di Gestione nel periodo di programmazione 2007-2013, in particolare nell'individuazione di costi standard unitari da utilizzarsi nella programmazione, gestione e controllo dei finanziamenti a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Analogamente alla programmazione 2007-2013, la Regione del Veneto dopo un'attenta analisi delle opzioni di semplificazioni utilizzate ed in relazione alle metodologie di calcolo che hanno portato all'utilizzo di tabelle e/o somme forfettarie, ha inteso adottare un documento unico dove sono individuate le unità di costo standard per le diverse politiche che verranno attuate con il POR FSE 2014-2020 e che riprenderà le stesse metodologie di calcolo adottate nella precedente programmazione in quanto risultano attuali e garantiscono l'efficienza e l'efficacia richiesta dalla nuova programmazione, consentendo di consolidare il processo di semplificazione nella gestione ed attuazione del Programma Operativo.

Tale processo di semplificazione delle procedure per la gestione di operazioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo, in continuità con la programmazione precedente è risultata coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014-2020 ed in particolare con le previsioni dell'art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013 "Opzioni semplificate in materia di costi" e dall'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile".

Il presente documento disciplina - pertanto - l'applicazione della menzionata normativa comunitaria a valere su una serie di attività nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, già applicate nell'ambito del POR FSE 2007-2013 della Regione del Veneto, con specifico riguardo all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari per l'attuazione della Programmazione FSE 2014-2020.

Il documento definisce le tabelle di unità di costo standard (UCS) per le seguenti tipologie di interventi:

- Formazione e Istruzione
- Servizi al lavoro
- Attività innovative
- Incentivi all'Assunzione
- Azioni di Mobilità
- Vitto e Alloggio Allievi
- Assegni di ricerca

1.1 AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI

I parametri di costo individuati potranno essere oggetto di revisione periodica al fine di valutare l'effettiva congruenza nel tempo. L'esame dei parametri avverrà attraverso l'utilizzo combinato di uno o più dei seguenti strumenti:

- indicatori economici e variazioni normative (indici di inflazione, contratti nazionali di lavoro, ecc.)
- esame delle attività realizzate;

- analisi dei volumi di spesa e dei sistemi di contabilità generale ed analitica dei soggetti attuatori (anche su base campionaria), compresi i documenti di bilancio e la documentazione di spesa.

Inoltre, per la revisione del parametro si potranno utilizzare anche:

- strumenti di rilevazione della qualità formativa, quali ad esempio: questionari di monitoraggio, strumenti di valutazione delle competenze, ecc;
- indagini volte a verificare i costi di attività analoghe a libero mercato oppure finanziate con altre forme (quali ad esempio i fondi interprofessionali) con particolare riferimento ad eventuali differenze legate alla durata dei percorsi, modalità e contesti di erogazione.

Infine, si rammenta che, anche per le attività finanziate con il metodo delle unità di costo standard, i costi ammissibili corrispondono a quelli previsti per tutte le altre attività finanziate dal FSE. Nella fase eventuale di revisione delle unità di costo standard verranno esaminati e tenuti in considerazione ai fini dell'eventuale rideterminazione dei parametri solamente i dati riferiti alle voci di spesa ammissibili.

2. FORMAZIONE E ISTRUZIONE

2.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Le tabelle standard di costi unitari costituiscono uno strumento di semplificazione delle procedure di dimostrazione e rendicontazione delle spese sostenute dagli operatori.

Esse sono definite sulla base di un metodo:

- giusto, ossia ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo,
- equo, cioè che assicuri la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni,
- verificabile. Il controllo del metodo di calcolo utilizzato dall'Autorità di gestione per definire le tabelle standard di costi unitari e la verifica della loro corretta applicazione nelle operazioni è svolto dalle Autorità nazionali e comunitarie.

Alla presenza di tabelle standard di costi unitari, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. I pagamenti effettuati dai beneficiari non dovranno essere comprovati da documenti giustificativi delle spese in quanto è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati secondo quanto anticipatamente stabilito dall'Autorità di gestione negli avvisi pubblici o, al più tardi, negli atti di concessione della sovvenzione al beneficiario. Qualora gli obiettivi predeterminati risultino parzialmente conseguiti, si applicano le decurtazioni finanziarie appositamente previste.

Poiché i pagamenti derivano dalle quantità realizzate – ad esempio numero di ore di formazione, numero di allievi formati - le prove di tali quantità realizzate devono essere certificate, comprovate e archiviate dal beneficiario. All'Autorità di Gestione spetta il compito di verificare il corretto svolgimento dell'operazione ed i risultati raggiunti da parte dei beneficiari. A tal fine la medesima Autorità può richiedere al beneficiario tutta la documentazione di supporto per giustificare le quantità dichiarate così da potere avere gli elementi informativi necessari a verificare che i risultati realizzati coincidano con quelli dichiarati. Pertanto la natura delle verifiche di cui al Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 si sposta dalle verifiche finanziarie – giustificazione dei costi reali – ad aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con una rilevanza adeguata delle verifiche in loco.

2.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI

2.2.1 Metodologia

L'applicazione delle UCS è riferita a percorsi molto standardizzati in relazione alla durata, alla tipologia e al numero di destinatari e alle metodologie utilizzate. Inoltre, sono attività che sono realizzate da diversi anni e presentano caratteristiche analoghe. Per questo motivo si è ritenuto che la base di analisi per il presente studio potesse essere utilmente costituita dalle attività realizzate nel precedente periodo di programmazione. Allo scopo di garantire la maggiore omogeneità possibile dei dati esaminati, sono stati considerati solo gli interventi che presentano caratteristiche comuni.

Nello studio sono stati considerati solo i costi "ordinari" delle attività, intesi quali costi che vengono sostenuti per tutti i percorsi, e che sono così classificabili:

- Costi di preparazione
- Costi di realizzazione
- Costi di diffusione
- Costi di direzione e monitoraggio
- Costi indiretti di struttura

Per ciascun intervento pertanto sono stati presi in esame i seguenti elementi:

- Piano finanziario preventivo con esclusione delle voci "collaterali" sopra citate
- Ore previste e ore realizzate
- Allievi previsti e allievi formati
- Dove disponibile, importo rendicontato e importo riconosciuto (per l'individuazione di un "fattore di correzione" dei parametri legato all'andamento storico degli importi ammessi a verifica)

Le attività formative non dovrebbero prevedere per il futuro variazioni significative nel processo formativo e negli standard attesi del servizio rispetto a quanto sperimentato nelle analoghe operazioni esaminate. Le prossime attività pertanto dovrebbero comportare un fabbisogno di fattori produttivi quali-quantitativamente analogo rispetto a quanto già sperimentato nelle attività terminate e di conseguenza una sostanziale invarianza sia del costo complessivo che della ripartizione dello stesso tra le varie tipologie di spesa.

Per questo motivo si ritiene che i dati relativi ai progetti realizzati nell'ultimo triennio, opportunamente rettificati, costituiscano una base di studio corretta per l'individuazione di unità di costi standard da applicare alle attività.

2.2.2 Dati Esaminati

E' stata creata pertanto una base dati realizzata sugli esiti e sulla storicità di ogni tipologia di progetto ottenendo - dalle attività realizzate nel triennio 2008-2010 della passata programmazione - le informazioni necessarie all'analisi e che nel contempo escludessero i seguenti interventi:

- Interventi "collaterali" alle attività formative;
- Interventi con errori formali nella compilazione del piano finanziario a preventivo oppure schede d'intervento che fornivano risultati "anomali" rispetto alle previsioni delle Direttive di riferimento;
- Interventi con uscita a qualifica differenziata, in quanto non tutti i fattori produttivi necessari per questa tipologia di percorsi vengono considerati nella determinazione del contributo pubblico;
- Interventi realizzati da Enti pubblici (CFP provinciali o comunali), che per disposizioni regionali adottano un parametro di costo notevolmente ridotto.

2.2.3 Criteri per l'ottenimento dei risultati

Gli interventi sopra indicati sono stati analizzati relativamente al costo dichiarato a preventivo, facendo riferimento ai piani finanziari presentati dagli enti. Per ciascun intervento è stato calcolato il costo orario depurato, come detto, dai costi riferiti ai servizi di sostegno all'utenza.

I costi orari così ricavati sono leggermente diversi poiché tengono conto dei dati effettivi per intervento. Allo scopo di individuare i valori corretti da applicare alle attività, i dati sono stati oggetto di analisi volte a determinare:

a. La ripartizione tra costi su base oraria e costi su base individuale, distinguendo le diverse tipologie di costo prese in esame; l'obiettivo dell'analisi è individuare un valore che compensi le differenze nel numero degli allievi tra i diversi interventi.
b. La riduzione dei costi legata alla semplificazione introdotta dalle unità di costo standard.
c. L'analisi storica delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa, che non troverebbe più applicazione in seguito all'introduzione delle unità di costo standard.
d. L'adeguamento dei costi ai parametri inflattivi.

Individuazione dei costi su base oraria e su base individuale

Nell'analisi si è provveduto a scorporare i costi riferibili al singolo allievo (parametro individuale) da quelli riferibili al percorso formativo nella sua interezza (parametro orario), in modo da verificare in quale misura i costi individuali incidono sulla determinazione del costo complessivo; è stata effettuata, pertanto, un'analisi delle voci di costo per l'attribuzione di ciascuna al parametro orario o al parametro individuale.

Per l'individuazione del parametro individuale sono stati presi in considerazione i costi riferiti a:

- Orientamento (voce di spesa B2.7 del piano finanziario);
- Servizi di supporto agli utenti – vitto e trasporti (voce di spesa B2.13);
- Viaggi di studio (voce di spesa B2.14);
- Materiali di consumo/materiali didattici (voce di spesa B2.18);
- Attrezzature (voci di spesa B2.21, B2.22 e B2.23).

Nell'analisi erano state classificate anche altre voci di spesa (quali ad esempio spese per la selezione dei partecipanti) che però non sono state attivate nei piani finanziari.

Rideterminazione per gli effetti della semplificazione

Rispetto al costo orario determinato secondo le modalità sopra indicate, l'analisi è stata rivolta all'effetto della semplificazione amministrativa.

La principale conseguenza dell'introduzione dei costi standard sarà rappresentata dal minor onere amministrativo legato alla cessata esigenza di presentare e verificare la documentazione giustificativa della spesa. L'effetto della semplificazione agirà sia sugli oneri di amministrazione in senso stretto, che in una riduzione delle attività di coordinamento e monitoraggio.

L'introduzione dei costi standard determinerà una riduzione delle attività riferite ai costi di direzione e controllo così determinata:

- Costi amministrativi (voce di spesa B4.2 del piano finanziario): riduzione del 50%
- Costi di coordinamento (voce di spesa B4.1): riduzione del 20%

- Costi di monitoraggio (voce di spesa B4.3): riduzione del 20%

Le riduzioni sopra indicate sono stimate considerando i seguenti fattori:

- Eliminazione dei tempi necessari alla verifica rendicontale (è stimato un minore impegno di circa 20 ore per ciascun intervento, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio e di gestione documentale);
- Riduzione dei tempi necessari alla predisposizione delle richieste di rimborso intermedio e di saldo (schede SEM – è stimata una riduzione media di circa 8 ore per ciascun progetto, oltre al minor costo di gestione documentale);
- Riduzione dei tempi legati alle verifiche intermedie (è stimata una riduzione di circa 6 ore per progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio), dal momento che viene eliminata la verifica di tipo finanziario;
- Riduzione dei tempi legati alla formazione del personale sugli adempimenti finanziari di cui sopra;
- Riduzione proporzionale delle attività di coordinamento e monitoraggio finanziario.

Le riduzioni saranno applicate esclusivamente al parametro orario, in quanto le voci di spesa interessate sono state considerate solamente nel calcolo di tale parametro.

2.3 RISULTATI

2.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione iniziale

Comparto	UCS ora formazione	UCS allievo
Comparti vari	85,00	403,50
Benessere	77,50	462,00
Edilizia	52,00	585,50

Per il dettaglio della procedura seguita per l'individuazione delle UCS si fa riferimento al paragrafo 10.1 del presente documento.

2.3.2 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione per adulti disoccupati/inoccupati, anche per il conseguimento di qualifica o specializzazione

	UCS ora	UCS ora/allievo	UCS stage
Parametro iniziale	143,08		
Costo iniziale	93,38	3,88	4,70
Effetto semplificazione	89,05	3,88	4,48
Applicazione decurtazioni	87,53	3,82	4,40
Rivalutazioni	93,25	4,07	4,67
Arrotondamenti (valori UCS)	**93,30**	**4,10**	**4,70**

Per il dettaglio della procedura seguita per l'individuazione delle UCS si fa riferimento al paragrafo 10.2 del presente documento.

2.3.3 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari

Allievi	Costi orari	Costi allievo	Costi totali	UCS ora/allievo
2	110,00	18,00	128,00	
3	110,00	27,00	137,00	
4	110,00	36,00	146,00	**€ 9,00**
5	110,00	45,00	155,00	
UCS ora corso	**€ 110,00**			

Tali valori verranno applicati secondo quanto previsto dalle specifiche Direttive di riferimento, e in ogni caso per attività rivolte a gruppi compresi fra 2 e 5 destinatari.

Per il dettaglio della procedura seguita per l'individuazione delle UCS si fa riferimento paragrafo 10.3 del presente documento.

2.3.4 Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi di destinatari superiori a 5

	1009/2008	1886/2008	2299/2009	1568/2010	Media
Valore iniziale	184,07	199,07	199,97	202,76	192,73
Parametro az.le	177,70	175,92	173,31	172,01	175,92
Semplificazione	165,89	167,42	158,93	163,21	164,53
Decurtazioni	161,45	162,94	154,68	158,84	160,13
Rivalutazione	167,01	168,55	157,50	161,55	163,65
Incremento IVA	0,45	0,72	0,45	0,58	0,51
Nuovo parametro	167,46	169,27	157,95	162,13	164,20
Valore finale	164,20				
Arrotondamento	**164,00**				

Per il dettaglio della procedura seguita per l'individuazione delle UCS si fa riferimento paragrafo 10.4 del presente documento.

2.4 CONCLUSIONI

Si segnala che in fase di applicazione dei nuovi parametri l'effetto di semplificazione potrebbe essere leggermente differente in quanto i valori effettivi sono influenzati dalla composizione dei gruppi classe, che non è determinabile a priori.

Va inoltre sottolineato che i risultati della simulazione saranno soggetti a variazioni in base alla ridefinizione dei numeri minimi e massimi di allievi rendicontabili ai fini della quota allievo.

L'introduzione delle unità di costo standard, superando il principio della rendicontazione a costi reali, introducono la necessità di nuove e diverse modalità di controllo da parte del soggetto erogatore.

Per definizione, infatti, le unità di costo standard non corrispondono esattamente a costi effettivamente sostenuti, ma rappresentano un'approssimazione di questi.

Gli avvisi pubblici che verranno emanati secondo queste modalità presenteranno disposizioni specifiche anche in ordine alla modalità di attuazione degli interventi. Lo spostamento del focus dal controllo della spesa al controllo delle attività dovrà essere realizzato con il minor onere gestionale possibile, sia per i beneficiari che per le strutture regionali, nell'ottica di una semplificazione effettiva.

Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno una durata pari a 60 minuti, erogabili anche in frazioni d'ora. Ai fini del calcolo del contributo l'unità di costo non è frazionata ed è arrotondata sempre per difetto.

Ai fini del riconoscimento dell'attività formativa, si precisa che le singole ore di formazione devono essere erogate dal beneficiario e fruite dal destinatario. Non è possibile riconoscere ore corso che siano solo erogate e non fruite.

3. SERVIZI AL LAVORO – ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO/CONSULENZA

3.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Le opzioni di semplificazione dei costi ed in particolare le tabelle standard di costi unitari sono applicate anche alle politiche per il lavoro, attività di accompagnamento, orientamento e consulenza, in particolare gli standard di costo unitario si utilizzano negli interventi, che prevedono l'adozione della Dote Lavoro Individuale, erogati dalla rete dei Servizi accreditati per il lavoro (DGR n.1445 del 19.05.2009 "Art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3: istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro" e DGR 2238 del 20.12.2011) e dagli organismi di formazione accreditati.

3.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI

3.2.1 Metodologia

La Regione del Veneto intende proseguire e consolidare con il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 gli interventi integrati di sostegno all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo.

Al fine di individuare per tali tipologie di attività dei costi standard unitari conformemente a quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 (che prevede all'art. 14 "Opzioni semplificate in materia di costi" il rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari), è stata presa a riferimento la metodologia utilizzata per la programmazione 2007-2013 in quanto risulta coerente rispetto alla normativa attuale e alla natura degli interventi che si intende sostenere con il POR FSE 2014-2020 rientrando nell'ambito di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile così come stabilito dal Regolamento Generale (UE) n. 1303/2013.

Lo strumento della Dote Lavoro – Attività di Accompagnamento, Orientamento e Consulenza

Nell'ambito della programmazione FSE 2007-2013, la Regione del Veneto ha adottato la Dote Individuale come strumento per promuovere e realizzare gli obiettivi della programmazione stessa riferiti alla crescita del capitale umano. La Dote individuale è l'insieme di risorse finanziarie destinate alla persona per la realizzazione del proprio Piano di Azione Individuale (PAI) nell'ambito di percorsi di riqualificazione o di ricollocamento professionale e lavorativo, nelle attività di accompagnamento, orientamento e consulenza. In particolare, il percorso di riqualificazione è finalizzato all'aggiornamento delle competenze coerentemente con i fabbisogni professionali ed è particolarmente rivolto a lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. Il percorso di ricollocamento è finalizzato a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori, attraverso azioni di miglioramento /adeguamento delle competenze; questo tipo di percorso è primariamente rivolto a lavoratori espulsi dai processi produttivi. Dote Individuale non è trasferibile ad altri soggetti e consente l'acquisizione di quei servizi che siano funzionali al raggiungimento della sua occupazione o riqualificazione.

I servizi per il lavoro accreditati

I servizi di politica attiva del lavoro, erogati sulla base della Dote individuale lavoro, sono erogati dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro, per l'attività di accompagnamento, orientamento e consulenza. Con la legge regionale n. 3/2009 è stato istituito l'elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Con successiva deliberazione (Dgr n.1445 del 19.05.2009), sono state stabilite le modalità relative all'istituzione dell'elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento per i servizi al lavoro nel territorio regionale. Con DGR 2238 del 20/12/2011 è stato approvato il sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)

3.2.2 Criteri per l'ottenimento dei risultati

Il metodo di calcolo dei costi ammissibili determinati attraverso il ricorso ad una o più opzioni di semplificazione sarà conforme ai seguenti criteri generali:

- stabilito in anticipo: la possibilità del loro utilizzo dovrà essere prevista da parte dell'AdG
- giusto: il calcolo deve essere basato sulla realità, non eccessivo o estremo;
- equo: il criterio di calcolo adottato dovrà assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni;
- verificabile: l'AdG dovrà essere in grado di dimostrare per mezzo di prove documentali la base di calcolo adottata.

Il metodo di calcolo considera il Tasso Orario Storico (TOS) definito come costo unitario sostenuto per ora di attività/servizio erogato analizzato in conformità ad interventi programmatori riferiti alla precedente programmazione.

3.3 RISULTATI

3.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di servizio al lavoro, attività di accompagnamento, orientamento e consulenza

In considerazione delle analisi riportate nel paragrafo 10.5, per i servizi erogati con modalità collettiva, siano essi di tipo formativo che di counseling, è stato determinato un "Costo standard ora/destinatario" che consideri l'esigenza di assicurare sia il rispetto di adeguati livelli qualitativi, sia la necessaria flessibilità organizzativa richiesta dall'elevata variabilità del numero dei partecipanti, dovuta ad assenza, abbandono, o semplicemente alla disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio. In virtù di detta esigenza, si è operato in modo che il parametro costo/h, risultante dall'applicazione del "Costo standard ora/destinatario" nelle diverse condizioni di frequenza delle attività collettive, mediamente non si discosti in misura eccessiva da un parametro costo ora prestabilito.

In considerazione dei valori citati, di cui il dettaglio viene evidenziato nel paragrafo 10.5 al presente documento, si propone l'adozione dei seguenti parametri:

Tipologia	UCS ora
Costo standard ora/destinatario omnicomprensivo per i servizi erogati a gruppi composti da 2 a 15 allievi – Fascia Base	15,00
Costo standard ora/destinatario omnicomprensivo per i servizi erogati a gruppi composti da 2 a 15 allievi – Fascia alta con esperto con almeno 5 anni di esperienza	25,00
Costo standard ora/destinatario omnicomprensivo per i servizi individuali – Fascia Base	38,00
Costo standard ora/destinatario omnicomprensivo per i servizi individuali – Fascia alta con esperto con almeno 5 anni di esperienza	62,50

Il tasso orario applicato indica l'ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le ore lavorate, moltiplicato per unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno una durata pari a 60 minuti, erogabili anche in frazioni d'ora. Ai fini del calcolo del contributo l'unità di costo non è frazionabile ed è arrotondata sempre per difetto.

3.4 CONCLUSIONI

Nel caso di costi fissi calcolati applicando tabelle standard per unità di costo, l'operazione riceverà una sovvenzione pubblica sulla base delle attività quantificate, di output o risultati, moltiplicati per l'unità di costo standard. L'opzione sarà utilizzata per ogni tipo di sovvenzione, progetto o parte di un progetto, quando è possibile definire le quantità relative ad un'attività e le tabelle di costi unitari. Le modalità di pagamento possono anche prevedere pagamenti intermedi sulla base delle ore svolte dichiarate. In ogni caso la sovvenzione sarà pagata sulla base dei progressi fisici dell'operazione, senza giustificazione dei sottostanti costi reali. Pertanto in linea generale una riduzione delle ore verificate corrisponde ad una riduzione dell'ammontare finale da pagare.

4. ATTIVITÀ INNOVATIVE

4.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Le attività innovative realizzate nella fase di conclusione del POR FSE 2007-2013 denominate percorsi integrati "*Action research*" e che potranno essere programmate anche con il POR FSE 2014-2020, riguardano azioni a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo del sistema produttivo, anche attraverso percorsi di alta formazione e ricerca, rivolti a occupati e disoccupati.

Attraverso la modalità *Action research*, che collega la teoria e la prassi nell'insieme "idee-in-azione", si è inteso fornire al singolo destinatario del percorso integrato l'opportunità di partecipare con ruolo attivo ad azioni di sviluppo e innovazione dei processi produttivi, finalizzate a generare cambiamenti migliorativi, sotto la guida esperta e mirata di docenti e tutor altamente qualificati. In tal modo si intende contemporaneamente massimizzare i risultati di apprendimento dell'allievo e migliorare, attraverso l'esperienza connessa alla sua presenza diretta, i processi produttivi in cui viene inserito.

Nello specifico, attraverso l'utilizzo della modalità *action research*, si intende:

- sostenere la specializzazione finalizzata all'occupabilità e alla crescita professionale dei destinatari;
- promuovere la circolazione di saperi ed esperienze tra Università, centri di ricerca, esperti specialistici ed imprese;
- promuovere l'introduzione nel sistema produttivo regionale di figure professionali qualificate nell'ambito dei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.

Tutte le attività connesse alla modalità *action research* sono svolte in presenza del destinatario e, prevalentemente, in azienda.

Esse si sostanziano nella prestazione di consulenza tecnico scientifica, resa anche in modalità congiunta, di uno o più esperti con elevata qualificazione. Tali attività possono essere, ad esempio, riferite a:

- analisi e raccolta di informazioni;
- predisposizione di piani di sviluppo;
- predisposizione di piani operativi per l'introduzione di azioni migliorative;
- adattamento e personalizzazione di modelli operativi;
- sostegno all'introduzione di innovazioni di processo (organizzative, tecnologiche, ecc.);
- sostegno all'introduzione di innovazioni di prodotto.

I risultati specifici che attraverso l'attività di action research si intendono conseguire sono stabiliti in sede di singolo avviso. In generale essi sono riferiti a:

- occupabilità e crescita professionale dei destinatari;
- divulgazione di esperienze e trasferimento di metodi e tecniche;
- potenziamento dei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.

La durata minima e massima delle attività di *action research* è stabilità in base alle finalità e contenuti del singolo avviso.

4.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI

4.2.1 Metodologia

Al fine di individuare per tali attività UCS conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1304/2013, sono stati analizzati i costi rendicontati per attività similari di consulenza scientifica e docenza specialistica erogata nell'ambito del Progetto Challenge (DGR 389 del 26 febbraio 208) e degli interventi formativi in Alto Apprendistato (DGR 3549 del 18 novembre 2008).

4.2.2 Criteri per l'ottenimento dei risultati

Ai fini dell'analisi sono stati presi in esame il progetto e il rendiconto conclusivo delle attività svolte del Progetto Challenge 2008. Il rendiconto è stato analizzato in tutti i suoi elementi, riepilogativi e di dettaglio. Tra le voci di spesa analizzate, sono state individuate quelle connesse alle attività di docenza specialistica e consulenza tecnico scientifica, riferibili alla loro preparazione, realizzazione, direzione e monitoraggio. Le attività docenza specialistica e consulenza tecnico-scientifica sono, infatti, caratterizzate da significative similarità rispetto alle attività di *action research* tanto rispetto a finalità/obiettivi operativi che a modalità di erogazione, come documentato dalle relazioni fornite dai soggetti attuatori. Nell'ambito delle voci di spesa "Docenza (dipendenti e collaboratori)" e "Docenza di supporto/codocenza (dipendenti e collaboratori)" sono stati considerati i soli costi relativi alle attività di docenza specialistica e consulenza tecnico scientifica afferenti la fase B. di ciascun intervento (fase individualizzata di attività di consulenza), in quanto similari, per modalità e finalità, alle attività di *action research*.

Per la determinazione del costo orario medio complessivo pertanto gli altri costi sono stati attribuiti proporzionalmente al peso percentuale rilevato per i costi relativi alle attività di docenza specialistica e consulenza tecnico scientifica in ciascun progetto.

Gli interventi formativi in Alto apprendistato per favorire l'inserimento organizzativo e professionale dei giovani, cofinanziati in esito alla DGR 3459 del 18/11/2008, erano rivolti a giovani laureati, di età compresa tra i 22 e 29 anni, assunti con contratto di alto apprendistato.

Gli interventi erano proposti ed attuati dalle Università accreditate nell'ambito della Formazione Superiore in partenariato con almeno un ente o organismo bilaterale e un'associazione di categoria in rappresentanza delle imprese venete.

Come esito dell'avviso è stato selezionato un unico Progetto, presentato da un partenariato promosso dalle Università venete, finalizzato alla erogazione di attività formativa nell'ambito di master e di attività individualizzata di formazione e consulenza, per ciascuno dei due indirizzi previsti (organizzativo e tecnologico). L'analisi effettuata su tutte le voci di spesa esposte nel rendiconto ha individuato quelle connesse alla preparazione, realizzazione, direzione e monitoraggio delle attività individualizzate di formazione e consulenza, che sono state utilizzate per la determinazione del loro costo orario medio.

Rispetto a tali costi, al fine della determinazione di una UCS da applicare alle attività di *action research*, è stata operata una riduzione legata alla semplificazione che ha determinato, in generale, una minor incidenza in particolare dei costi riferibili alle voci Coordinamento/direzione progetto (B4.1); Attività amministrativa (B4.2) e Monitoraggio (B4.3). In analogia con quanto già operato per la determinazione delle UCS per le attività di Formazione continua e sulla base delle considerazioni in tale sede svolte la riduzione è pari al 6,5%.

Infine il valore di costo orario così ottenuto viene adeguato rispetto ai parametri inflattivi: tenendo conto che le attività sono state attuate in prevalenza nel corso del 2009 si ritiene congruo, in analogia con quanto già operato per la determinazione delle UCS per le attività di Formazione continua (DGR 1672/2011), l'utilizzo dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi).

4.3 RISULTATI

4.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di *action research* nell'ambito di interventi integrati

I risultati della metodologia di calcolo, di cui si trovano i dettagli al paragrafo 10.6 del presente documento, sono riportati nella tabella seguente:

Costo base, detrazioni e adeguamenti	**Parametro**	**Euro**
Costo orario base 2010		**90,3600**
Riduzione per effetto della semplificazione	-6,50%	-5,8734
Costo orario ridotto per semplificazione		**84,4866**
Adeguamento inflattivo (FOI)	1,064	5,4071
Costo standard per unità oraria		**89,8937**
Costo standard per unità oraria arrotondata		**90,00**

Per la determinazione del costo delle attività di *action research* nell'ambito di interventi integrati il costo unitario standard, per ciascuna ora di attività erogata da ciascun docente/esperto, è di € 90,00; tale valore è ottenuto come arrotondamento del valore di € 89,89, così come determinato nella tabella sopra riportata.

Il costo unitario standard si applicherà, secondo le direttive specifiche impartite nell'ambito di futuri avvisi per la selezione di progetti.

5. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

5.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Gli *incentivi all'assunzione* si collocano nell'ambito delle iniziative regionali di sostegno alla crisi "Linee guida delle Politiche Attive per il contrasto alla crisi" – Linea 3. Il modello d'intervento prefigurato dalle Linee guida prevede che gli incentivi siano inseriti all'interno di un Piano aziendale che "*si focalizzi sull'assetto gestionale/organizzativo e sulle risorse umane puntando all'introduzione di innovazioni e miglioramenti volti a rendere più efficienti i processi organizzativi, lavorativi, gli ambienti ed il clima aziendale, etc.*". Esso pertanto sarà finalizzato a migliorare e rendere più efficienti i processi aziendali attraverso:

- Contributi per l'acquisizione di consulenze e/o per l'introduzione di innovazioni tecnologiche e/o organizzative;
- Finanziamenti per lo svolgimento di attività formativa;
- Incentivi all'assunzione e sostegno alla mobilità occupazionale..

Questi ultimi, in particolare, si prevede che siano accompagnati dall'erogazione di attività formative a favore del lavoratore organizzate in un *percorso di accompagnamento personalizzato e flessibile, di orientamento e/o bilancio di competenze.*

Gli incentivi all'assunzione, quindi, se da un lato saranno finalizzati a sostenere l'ampliamento della base occupazionale delle imprese dall'altro dovranno stimolare la loro efficiente organizzazione, anche in termini economici.

La Regione del Veneto, in fase di implementazione delle politiche di accompagnamento a sostegno dell'innovazione e a supporto delle imprese, ritiene pertanto fondamentale sostenere interventi che possano favorire la permanenza delle imprese nei mercati settoriali di riferimento e al tempo stesso ampliare, nel modo più stabile possibile, la loro base occupazionale.

5.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI

5.2.1 Metodologia

Per determinare la misura degli incentivi si è provveduto ad individuare, quale *fonte primaria* per il calcolo, la "retribuzione annua" dei nuovi assunti. Facendo riferimento ai livelli retribuitivi minimi e massimi stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti, è stato valutato congruo un contributo pari al massimo al 30% della retribuzione annua corrisposta, ritenendo che tale importo, pur costituendo un significativo incentivo all'ampliamento della base occupazionale finalizzata al miglioramento organizzativo ed alla introduzione di innovazioni, non ostacoli in ogni caso la ricerca, da parte delle imprese, di una maggiore efficienza organizzativa ed economica.

Tale considerazione è inoltre suffragata dal ricorso allo stesso parametro (30% della retribuzione annua) nell'ambito di iniziative similari, quali ad esempio l'attuazione del Programma "*Welfare to Work*", promosso da Italia Lavoro, nella Regione Emilia Romagna.

Allo stesso modo, al fine di tener conto dell'articolazione dei possibili inquadramenti contrattuali e dei diversi settori di attività delle imprese si ritiene opportuno applicare un massimale di contributo che equipari i diversi settori di attività e i diversi livelli retributivi. In secondo luogo si è ritenuto opportuno differenziare tale limite per premiare i datori di lavoro che, assumeranno a tempo indeterminato, garantendo maggiore stabilità occupazionale.

5.2.2 Dati esaminati

Sono stati considerati gli importi dei vigenti CCNL per i diversi livelli retributivi e per i diversi settori di attività delle imprese, desumibili dall'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro gestito dall'Ufficio per la raccolta e l'elaborazione dati e reso disponibile sul sito del CNEL.

5.2.3 Criteri per l'ottenimento dei risultati

Preso atto dei dati di reddito minimo e massimo per i diversi livelli retributivi e per i diversi settori di attività delle imprese e considerata:

- La forte variabilità delle retribuzioni per i diversi settori di attività in cui operano le aziende e per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori;
- La necessità di calibrare il sostegno finanziario al fine di premiare la maggiore stabilità occupazionale;

  si è ritenuto di dover individuare un valore-soglia del contributo .

5.3 RISULTATI

5.3.1 Definizione di unità di costo standard per attività di incentivi all'assunzione

Criterio 1	Criterio 2	
	Assunzione a tempo indeterminato	Assunzione a tempo determinato
Assunzione senza altri incentivi	€ 6.000,000	€ 4.000,00

Per il dettaglio della procedura seguita per l'individuazione delle UCS il riferimento è nel paragrafo 10.7 del presente documento.

5.4 CONCLUSIONI

L'applicazione del metodo esposto consentirà pertanto:

- Di rapportare in modo congruo gli incentivi al costo della retribuzione annua del nuovo assunto attraverso il parametro del 30%, ovvero non più del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto;

- Di non favorire i livelli di inquadramento e i settori di attività con le retribuzioni migliori ma al contrario di rendere gli incentivi disponibili e di interesse anche per le imprese operanti in settori con livelli retributivi più bassi e per l'assunzione di personale inquadrabile ai livelli retributivi inferiori attraverso l'introduzione di un valore-soglia di € 6.000,00;
- Di ridurre la portata dell'incentivo in presenza di un assunzione a tempo determinato, attraverso la riduzione di tale valore soglia a € 4.000,00 ed eventualmente ragguagliato in funzione dei mesi di durata del contratto.

Qualora le imprese potranno accedere ad ulteriori forme di incentivazione all'assunzione a carattere nazionale e/o regionale, gli specifici avvisi potranno prevedere ipotesi di riduzione delle soglie sopra indicate.

6. AZIONI DI MOBILITÀ

6.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Per le azioni di mobilità è stato effettuato uno studio per l'individuazione di parametri da utilizzare per il riconoscimento dei costi di mobilità, nell'ambito di azioni per la promozione di percorsi di mobilità transnazionale e interregionale professionalizzante finalizzati all'acquisizione e miglioramento delle competenze di inoccupati, disoccupati ed occupati.

Al fine dell'indagine per la determinazione delle UCS è stato preso a riferimento il programma Erasmus+, in particolare il "Progetto di Mobilità per studenti e personale IFP, aggiornando i valori dello studio precedente che prendevano a riferimento il programma Life long Learning Programme – LLP, inglobato con la nuova programmazione comunitaria dal suddetto Erasmus+ e pertanto non più in vigore.

I principali beneficiari del Programma Erasmus+ sono le persone - studenti, tirocinanti, apprendisti, alunni, discenti adulti, giovani, volontari, professori, insegnanti, formatori, animatori giovanili, professionisti di organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Tuttavia, il Programma raggiunge queste persone attraverso organizzazioni, istituzioni, enti o gruppi che organizzano queste attività. Le condizioni di accesso al Programma, pertanto, si riferiscono a queste due categorie: partecipanti (individui che partecipano al Programma) e organizzazioni partecipanti (compresi gruppi di almeno quattro giovani attivi nell'animazione socioeducativa ma non necessariamente nell'ambito di organizzazioni giovanili, anche in riferimento a gruppi informali di giovani). Sia per i partecipanti sia per le organizzazioni partecipanti, le condizioni per la partecipazione dipendono dal paese in cui essi si trovano.

Visti i beneficiari del programma Erasmus+ e le azioni finanziate, la Regione del Veneto ritiene congruo prendere a riferimento per il calcolo delle UCS nell'ambito delle azioni di mobilità le informazioni di costo presenti in tale programma europeo.

6.2 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI DELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE

6.2.1 Metodologia

Per la determinazione del valore di sostegno individuale sono stati presi i valori di riferimento presenti nella Tabella 1 – Sostegno Individuale (importi in Euro al Giorno) della Guida al Programma Erasmus+ Versione 1 (2015): 01/10/2014, poi elaborati dall'Agenzia Nazionale Erasums+ e tratti dal sito http://www.erasmusplus.it/formazione/costruire-il-budget-dei-progetti-di-mobilita-individuale/.

Nella Guida al programma, la Tabella 1 riporta i seguenti valori di riferimento:

	Mobilità dei discenti
	Min-Max (al giorno)
	A2.1
Austria	23-92
Belgio	23-92
Bulgaria	23-92
Repubblica ceca	23-92
Danimarca	27-108
Germania	21-84
Estonia	18-72
Irlanda	25-100
Grecia	22-88
Spagna	21-84
Francia	25-100
Croazia	18-72
Italia	23-92
Cipro	24-96
Lettonia	21-84
Lituania	18-72
Lussemburgo	24-96
Ungheria	22-88
Malta	21-84
Paesi Bassi	26-104
Austria	23-92
Polonia	22-88

Portogallo	20-80
Romania	22-88
Slovenia	18-72
Slovacchia	21-84
Finlandia	24-96
Svezia	26-104
Regno Unito	28-112
Islanda	25-100
Liechtenstein	22-88
Norvegia	22-88
Turchia	22-88

e si demanda alle agenzie nazionali il compito di stabilire i valori di riferimento.

L'agenzia nazionale Erasmus+ ha definito il valore di riferimento nell'80% del valore massimo giornaliero; la Regione del Veneto considera tale soglia congrua e pertanto la fa propria.

Il programma – inoltre – stabilisce che:

- fino al 14° giorno di attività si riconosce il 100% del parametro per stato membro adottato dall'Agenzia Nazionale;
- dal 15° al 60° giorno di attività (pertanto per i successivi 46 giorni dopo i primi 14) si riconosce il 70% del parametro per stato membro adottato dall'Agenzia Nazionale;
- dal 61° giorno di attività fino a 365° giorno (pertanto per i successivi 305 giorni dopo i primi 14 giorni e i successivi 46 giorni) si riconosce il 50% del parametro per stato membro adottato dall'Agenzia Nazionale.

Sulla base delle condizioni suddette sono state definite le UCS giornaliere per periodo e stato membro di riferimento. Con le UCS così determinate sono stati simulati i valori per le seguenti durate: 1 settimana (7 giorni), 4 settimane (28 giorni), 12 settimane (84 giorni), 24 settimane (168 giorni).

Per le spese di viaggio, viene riconosciuto uno standard per paese di destinazione prendendo a riferimento i valori degli studio precedente in quanto ritenuti ancora attuali.

6.2.2 La tabella UCS per azioni di mobilità Transnazionali

	Parametro A.21 Erasmus+						Parametro Settimanali				
Stato Membro di destinazione	**Min**	**Max**	**Valore Stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ (80% del valore massimo arrotondato all'euro)**	**parametro giornaliero primi 14 giorno**	**parametro giornaliero dal 15° al 60***	**parametro giornaliero dal 61° al 365***	**1 Settimana (7 giorni)**	**4 Settimane (28 giorni)**	**12 settimane (84 giorni)**	**24 settimane (168 giorni)**	**Costi Viaggio**
Austria	23	92	74	74	52	37	515	1.752	4.284	7.375	532

Belgio	23	92	74	74	52	37	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	23	92	74	74	52	37	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	24	96	77	77	54	38	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	18	72	58	58	40	29	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	27	108	86	86	60	43	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	18	72	58	58	40	29	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	24	96	77	77	54	38	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	25	100	80	80	56	40	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	21	84	67	67	47	34	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	25	100	80	80	56	40	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	25	100	80	80	56	40	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	21	84	67	67	47	34	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	18	72	58	58	40	29	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	24	96	77	77	54	38	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	21	84	67	67	47	34	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	26	104	83	83	58	42	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	20	80	64	64	45	32	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	28	112	90	90	63	45	627	2.132	5.215	8.978	616
Repubblica ceca	23	92	74	74	52	37	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	21	84	67	67	47	34	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	18	72	58	58	40	29	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	21	84	67	67	47	34	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	26	104	83	83	58	42	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	22	88	70	70	49	35	493	1.676	4.097	7.054	448

Si specifica che i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo settimanale.

6.3 METODOLOGIA – DATI ESAMINATI – CRITERI PER L'OTTENIMENTO DEI RISULTATI DELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ INTERREGIONALE

Per il calcolo delle UCS della mobilità Interregionale si è partiti dai valori minimi e massimi previsti per l'Italia nell'ambito delle azioni di mobilità per gli studenti IFP dal programma Erasmus+. Come visto per le azioni di mobilità Interregionale nella Tabella 1, l'Italia ha un parametro minimo di 23 euro e un parametro massimo di 92 euro. L'Agenzia Nazionale ha stabilità il parametro giornaliero nell'80% del parametro massimo ossia 74 euro. Per la mobilità regionale si prende un parametro giornaliero univoco calcolato nel

70% del valore giornaliero stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+, pari a € 52,00 (che corrisponde al parametro giornaliero dal 15° al 60° della mobilità Transnazionale). Il parametro di € 52,00 viene arrotondato per difetto a € 50,00 per garantire una migliore gestione del calcolo del contributo settimanale.

Il parametro così determinato viene utilizzato per il calcolo del valore settimanale considerando per la mobilità Interregionale una settimana di 5 giorni.

La scelta di considerare la mobilità interregionale con settimane da 5 giorni e non 7 giorni come per la mobilità Transnazionale è dettata dalla consapevolezza che gli spostamenti sul territorio nazionale sono meno complessi e pertanto non è necessario prevedere giornate aggiuntive per i viaggi e la stabilizzazione nel paese terzo.

Per i costi di viaggio si tengono validi i parametri del catalogo Alta Formazione aggiornati ad aprile 2013.

6.3.1 La tabella UCS per azioni di mobilità Interregionale

Regione italiana (di destinazione)	Sussistenza				Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	12 settimane 60 giorni	24 settimane 120 giorni	
Abruzzo	250	1.000	3.000	6.000	201,59
Basilicata					258,77
Calabria					303,74
Campania					165,55
Emilia Romagna					63,28
Friuli Ven. Giulia					37,29
Lazio					164,98
Liguria					106,22
Lombardia					68,93
Marche					70,06
Molise					194,13
PA Bolzano					96,05
PA Trento					18,98
Piemonte					102,83
Puglia					164,42
Sardegna					248,13
Sicilia					302,84
Toscana					94,92
Umbria					124,92
Valle d'Aosta					154,75

Si specifica che i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi al parametro giornaliero di € 50,00. Al contrario non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 7 giorni.

6.3.2 Elementi di verifica

Il contributo relativo ai costi legati a vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari è determinato sulla base di parametri di costo predeterminati e legati alla reale esecuzione dell'attività. Pertanto a comprova dello svolgimento della stessa, l'Ente attuatore sarà tenuto a presentare il registro presenze del tirocinante, controfirmato dal tirocinante e una relazione finale firmata dall'organizzazione ospitante (che ne attesta la veridicità) sulle attività effettivamente svolte, gli obiettivi raggiunti e il periodo di permanenza.

A tal fine sarà predisposta (anche in sede di Avviso) un'apposita modulistica per la dichiarazione che il soggetto attuatore dovrà rendere, ai fini della erogazione del contributo pubblico.

La dichiarazione dovrà contenere i riferimenti espliciti alla documentazione (fogli mobili, registri, ecc.) che sarà oggetto di controllo a campione (in itinere ed ex post), pertanto in essa dovranno essere chiaramente indicati:

- Il nominativo del destinatario cui è rivolta l'attività;
- I nominativi delle organizzazioni ospitanti;
- Il riferimento ai documenti di registrazione dell'attività (fogli mobili, registri, ecc.).

Le dichiarazioni rese saranno oggetto di controlli a campione (in itinere ed ex post) finalizzati a riscontrare la rispondenza delle dichiarazioni alle informazioni registrate circa l'attività svolta in mobilità.

L'avviso dovrà altresì disciplinare le cause di decadenza e revoca del contributo, le ipotesi e la misura delle riduzioni del contributo per assenze del partecipante.

7. VITTO E ALLOGGIO DEGLI ALLIEVI

7.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

La Regione del Veneto nelle singole Direttive di riferimento potrà riconoscere ai destinatari le spese di vitto per la semiresidenzialità qualora le attività formative abbiano una durata minima di 6 ore giornaliere, con rientro pomeridiano. In caso di residenzialità è riconosciuto il secondo pasto giornaliero. Il costo per l'alloggio è riconoscibile nel caso di attività formative (visite) fuori sede, svolte in più giornate consecutive.

7.2 TABELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD

Le tabelle di unità di costo standard sono le seguenti:

Tipologie di costo	Importo
Vitto per la semiresidenzialità	**€ 7,00** IVA inclusa per un pasto
Vitto per la residenzialità	**€ 14,00** IVA inclusa per due pasti
Residenzialità omnicomprensiva di vitto e alloggio	**€ 50,00** IVA Inclusa per le spese di vitto e alloggio

7.3 METODOLOGIA DI CALCOLO

Per le spese di vitto, la Regione del Veneto prende a riferimento la sentenza n. 225/2013 della Corte Costituzionale della Repubblica italiana, la quale stabilisce che il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Si equiparano i destinatari degli interventi ai dipendenti pubblici.

Residenzialità omnicomprensiva di vitto e alloggio

Si prende a riferimento la metodologia di calcolo delle azioni di mobilità interregionale, nella quale è stato individuato un parametro giornaliero omnicomprensivo pari ad € 50,00 comprensivo di IVA.

8. ASSEGNI DI RICERCA

8.1 COSTI FISSI CALCOLATI CON TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI – FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

L'Avviso di nuovi modelli di intervento a favore dell'occupabilità, dell'adattamento delle competenze dei lavoratori e delle imprese per rilanciare la competitività, nonché promuovere un'inclusione attiva, fondata sullo sviluppo di prodotti, servizi e modelli di innovazione sociale, inseriti nell'Asse I – Adattabilità, nell'Asse III – Inclusione Sociale e nell'Asse IV – Capitale Umano del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2007-2013, in un'ottica di utilizzo sinergico delle risorse con l'Asse I del POR del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ha inteso promuovere la realizzazione di azioni di sistema per sperimentare l'innovazione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei sistemi produttivi veneti, a partire da 5 ambiti tematici ritenuti prioritari:

- GIOVANI AL LAVORO CON I MENO GIOVANI
- RETI TERRITORIALI PER LA CONCILIAZIONE
- CASE MANAGEMENT, TERRITORIO E RETE PUBBLICA E PRIVATA PER IL LAVORO
- RESPONSABILITÀ SOCIALE e PMI
- INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ

In ognuno dei suddetti ambiti tematici sono state presentate azioni di sistema finalizzate al raggiungimento di una molteplicità di obiettivi, composti di due progetti distinti, ma tra loro collegati: un progetto dedicato alla attività di modellizzazione degli interventi ed uno dedicato alla sperimentazione degli stessi.

In particolare, considerando la formazione e la valorizzazione del capitale umano, quali leve fondamentali dello sviluppo socio-economico territoriale e quali strumenti funzionali alla competitività delle imprese, si è ritenuto che determinati interventi di tipo strutturale potessero essere ottimizzati se adeguatamente accompagnati da interventi che rientrano nella finalità propria dei Fondi Strutturali.

Pertanto la Regione del Veneto nelle singole Direttive di riferimento, ha ritenuto opportuno riconoscere ai destinatari un contributo, qualora le attività formative abbiano esito positivo, "sotto forma di assegno di ricerca".

Si prevede di adottare tali interventi anche nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, pertanto si presentano di seguito le Unità di Costo standard riferite agli assegni di ricerca e la relativa metodologia di calcolo.

8.2 TABELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD

Le tabelle di unità di costo standard sono le seguenti:

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 29/88	

Tipologie di spese	Importo
Costo Minimo assegno di ricerca	**€ 2.000,00** mensili

8.3 METODOLOGIA DI CALCOLO

Il Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce che l''importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili. Il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante) ammonterebbe ad **euro 23.075**. Tale importo ragguagliato in mensilità ammonterebbe ad euro **1.922,93**, attualizzato con l'indice FOI si ottiene:

	Anno	2011	2012	2013	2014	2014-2011 Variazione
Indice generale		102,7	105,8	107,0	107,2	4,50
Costo minimo assegno di ricerca 2011 e rivalutazioni	**1.922,93**					**2.009,46**

Il valore pari ad euro 2.009,46, arrotondato per difetto ad euro 2.000,00 costituisce il valore mensile dell'assegna di ricerca, il quale potrà subire delle variazioni in aumento nelle specifiche direttive Regionali.

9. STUDIO ED INDAGINE: WORKSHOP E SEMINARI

9.1 PREMESSA

L'analisi condotta ha la finalità di individuare il costo relativo alle seguenti tipologie di attività:

- **il seminario.** Un'attività articolata in uno o più incontri di discussione su argomenti specifici, al quale è possibile partecipare dibattendo ed approfondendo la tematica trattata. Tale percorso, breve (possono essere previste massimo 8 ore) e strutturato in un programma, mira all'approfondimento di un tema specifico mediante l'intervento di uno o più relatori;
- **il workshop/focus group**. Un'attività attraverso la quale si può partecipare ad analisi su argomenti specifici e/o risultati di ricerche con un gruppo ristretto di relatori che interagiscono su un argomento centrale oggetto dell'evento. Il focus group è una discussione tipicamente svolta da gruppi omogenei al loro interno costituiti da persone la cui attenzione è focalizzata su un argomento specifico. Un moderatore esperto, indirizza e guida la discussione tra i partecipanti, facilitandone l'interazione all'interno di un confronto interpersonale. Per tale attività è prevista una durata massima di 8 ore.

L'approccio metodologico utilizzato ha l'obiettivo di definire il costo di tali attività, tenuto conto che non vi sono a disposizione dati e nel contempo si è voluto valutare il costo di tali interventi qualora l'AdG intenda applicare il sistema di semplificazioni previsto attraverso le UCS.

9.2 LA METODOLOGIA DI CALCOLO

La metodologia di calcolo utilizzata è quella dell'indagine di mercato, in quanto è sembrata la scelta più appropriata per garantire l'individuazione di parametri giusti ed equi. Inoltre – come detto in precedenza - non vi era la disponibilità di eventuali dati storici così come parametri analoghi individuati a livello nazionale e regionale da altre Autorità di Gestione.

Pertanto sono stati inviati a dei soggetti specializzati le richieste di preventivo chiedendo loro di fornire i prezzi dei seguenti servizi di norma richiesti per tali tipologie di attività.

Servizio	Quantificazione
A_Buffet	A persona (minimo 30)
A_Welcome Coffee	A persona (minimo 30)
B_Affitto sala	Sala fino a 50 posti Sala oltre i 50 posti
C_Organizzazione complessiva	A corpo, per eventi fino a 50 persone A corpo, per eventi oltre 50 persone
D_Grafica	A corpo per eventi di un giorno
E_Accoglienza e assistenza	Costo per una hostess per mezza giornata

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 31/88	

Servizio	Quantificazione
	Costo per una hostess per una giornata
F_Interpretariato	A corpo per eventi di un giorno
G_Kit per gli ospiti	A quantità, prevedendo almeno 40 kit
H_Registrazione audio	A corpo
I_Diretta streaming	A corpo per eventi di un giorno
L_Traduzione simultanea	A corpo per eventi di un giorno
M_Verbalizzazione	Per un evento di mezza giornata Per un evento di una giornata

In relazione ai preventivi ricevuti e in applicazione del principio di economicità, ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato preso come riferimento il preventivo che ha offerto il prezzo più basso rispetto alle diverse attività.

Ai fini del calcolo del parametro sono state considerate le voci di costo ritenute fondamentali per l'attuazione di tale tipologie di attività.

Dall'analisi dei preventivi pervenuti è emerso che queste attività sono determinate in prevalenza da costi fissi, ovvero nella determinazione del costo complessivo dell'intervento l'incidenza dei costi variabili risulta essere meno che proporzionale rispetto al numero degli allievi.

Un costo variabile significativo è sicuramente rappresentato dai relatori.

Pertanto per i workshop e i seminari è stato costruito un preventivo standard ed è stato individuato il costo di organizzazione e gestione. Sulla base del numero dei partecipanti e del numero di ore, alcune voci di spesa sono state opportunamente ragguagliate tenendo presente che alcune voci di costo anche dalle offerte pervenute sono state valorizzate per un numero di destinatari minimo (costo fisso). In seguito all'individuazione del costo totale è stato individuato il costo orario primo. A quest'ultimo si aggiunge il costo orario della docenza pervenendo così al costo orario dell'attività oggetto dello studio.

	WorkShop	Seminario	Seminario	WorkShop	Seminario	Seminario
Numero di ore	8	8	8	4	4	4
Destinatari minimi	20	40	80	20	40	80
A_Buffet	510,00	680,00	1.360,00			
A_Welcome Coffee	210,00	280,00	560,00	210,00	280,00	560,00
B_Affitto sala	600,00	900,00	900,00	360,00	540,00	540,00
C_Organizzazione complessiva	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
D_Grafica	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E_Accoglienza e assistenza	125,00	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
G_Kit per gli ospiti	70,00	140,00	140,00	70,00	140,00	140,00
Totale Costo	**2.765,00**	**3.375,00**	**4.335,00**	**1.990,00**	**2.310,00**	**2.590,00**
Durata ore	8	8	8	4	4	4
Costo orario	**345,63**	**421,88**	**541,88**	**497,50**	**577,50**	**647,50**

Il costo orario primo è il parametro orario per garantire la copertura dei costi fissi di organizzazione.

L'altra significativa voce di costo è rappresentata dalla docenza, prendendo a riferimento il massimale della DGR. 4124/2008 (che prevedeva l'applicazione dei costi reali con l'identificazione dei relativi costi ammissibili), sono stati individuati i seguenti parametri orari, in relazione al numero di docenti:

Parametro orario relatori in relazione al numero	Importi
1 relatore/docente	78,00
2 relatori/docenti	156,00
3 relatori/docenti e più	234,00

Sommando il costo orario primo con il costo orario relatori (che varia in relazione al numero di docenti) si ha la seguente tabella:

Parametro orario in relazione al numero dei docenti	Workshop	Seminario	Seminario	Workshop	Seminario	Seminario
Numero di ore	8	8	8	4	4	4
Destinatari minimi	20	40	80	20	40	80
1 docenti	424,00*	500,00*	620,00*	575,50	655,50	725,50
2 docenti	502,00*	578,00*	698,00*	653,50	733,50	803,50
3 docenti e più	580,00*	656,00*	776*	731,50	811,50	881,50

**valori arrotondati a 0,50 Euro*

L'indagine ha individuato le voci di spesa caratteristiche per tali tipologie di attività. Qualora vi siano variazioni in merito alle attività, voci di spesa, servizi aggiuntivi e/o aggiornamenti in relazione ad eventuali revisioni da parte dell'Autorità di Gestione, queste saranno indicate nelle singole direttive regionali di riferimento.

10. METODOLOGIE DI CALCOLO

10.1 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE

Per le attività realizzate nel triennio 2008-2010 del passato periodo di programmazione sono stati considerati gli avvisi emanati con le Delibere di riferimento del medesimo triennio escludendo gli interventi "collaterali" alle attività formative nonché:

- Gli interventi con uscita a qualifica differenziata, in quanto non tutti i fattori produttivi necessari per questa tipologia di percorsi vengono considerati nella determinazione del contributo pubblico;
- Gli interventi che per errori formali nella compilazione del piano finanziario a preventivo oppure delle schede intervento fornivano risultati "anomali" rispetto alle previsioni delle Direttive di riferimento;
- Gli interventi realizzati da Enti pubblici (CFP provinciali o comunali), che per disposizioni regionali adottano un parametro di costo notevolmente ridotto.

Gli interventi esaminati sono raggruppati in progetti: complessivamente il campione estratto è rappresentato da 1.965 interventi, raggruppati in 718 progetti per un costo complessivo di Euro 186.259.718,09. Il campione rappresenta circa l'82% dell'universo degli interventi realizzati, e circa l'80% della spesa sostenuta nel triennio.

Gli interventi sono raggruppabili in tre aree (servizi del benessere o estetica, edilizia e comparti vari), che prevedono l'applicazione di parametri di contributo pubblico diversi tra loro.

Nel caso dell'edilizia, l'applicazione di un contributo misto ora e ora/allievo determina globalmente un minor contributo pubblico riconosciuto (inferiore di circa il 31,5%); la riduzione è compensata dal fatto che è previsto un cofinanziamento a carico del sistema delle casse edili, per cui i costi effettivi sono solo leggermente inferiori alle altre attività. Il cofinanziamento, che è previsto in tutti gli interventi del settore, copre circa il 28% dei costi. Negli altri comparti, il cofinanziamento, a carico degli allievi, è previsto in poco più dell'1% dei casi e copre circa lo 0,2% dei costi. Si ritiene pertanto che nei comparti "estetica" e "vari" il cofinanziamento non incida nella determinazione del parametro.

Complessivamente i dati esaminati sono i seguenti:

Tab. 1 – dati di riepilogo

Anno	Comparto	Progetti	Interventi	Costo totale	Ore	Allievi
2008	Edili	17	20	1.722.146	21.300	258
	Estetica	79	134	12.028.783	143.200	2.697
	Vari	170	552	52.434.026	587.700	9.614
2008 Totale		266	706	66.184.955	752.200	12.569
2009	Edili	18	21	1.730.613	22.400	280
	Estetica	89	160	14.461.228	170.800	3.249
	Vari	180	599	56.872.842	639.100	10.859
2009 Totale		287	780	73.064.684	832.300	14.388

Anno	Comparto	Progetti	Interventi	Costo totale	Ore	Allievi
2010	Edili	11	13	1.110.791	14.300	173
	Estetica	57	109	10.336.585	119.900	2.283
	Vari	97	357	35.562.702	392.600	6.653
2010 Totale		165	479	47.010.079	526.800	9.109
	Totale Edili	46	54	4.563.550	58.000	711
	Totale Estetica	225	403	36.826.597	433.900	8.229
	Totale Vari	447	1.508	144.869.571	1.619.400	27.126
Totale complessivo		**718**	**1.965**	**186.259.718**	**2.111.300**	**36.066**

10.1.1 Risultati

Gli interventi sopra indicati sono stati analizzati relativamente al costo dichiarato a preventivo, facendo riferimento ai piani finanziari presentati dagli enti. Per ciascun intervento, quindi, è stato calcolato il costo orario depurato, come detto, dai costi riferiti ai servizi di sostegno all'utenza.

I costi orari così ricavati sono leggermente diversi da quanto ricavabile dalla tabella precedente in quanto tengono conto dei dati effettivi per intervento.

Tab. 2 – costi orari attività precedente (valori in Euro)

Anno	**Edili**	**Estetica**	**Vari**	**Media**
2008	81,45	83,94	88,88	86,94
2009	76,95	84,44	88,66	86,62
2010	77,34	86,14	89,55	87,56
Media	78,71	84,69	88,94	86,95

Allo scopo di individuare i valori corretti da applicare alle attività, i dati sono stati oggetto di analisi volte a determinare:

1. la ripartizione tra costi su base oraria e costi su base individuale, distinguendo le diverse tipologie di costo prese in esame; l'obiettivo dell'analisi è individuare un valore che compensi le differenze nel numero degli allievi tra i diversi interventi
2. la riduzione dei costi legata alla semplificazione introdotta dalle unità di costo standard
3. l'analisi storica delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa, che non troverebbe più applicazione in seguito all'introduzione delle unità di costo standard
4. l'adeguamento dei costi ai parametri inflattivi.

1. Individuazione dei costi su base oraria e su base individuale

Nell'analisi si è provveduto a scorporare i costi riferibili al singolo allievo (parametro individuale) da quelli riferibili al percorso formativo nella sua interezza (parametro orario), in modo da verificare in quale misura i costi individuali incidono sulla determinazione del costo complessivo; si è provveduto pertanto ad effettuare un'analisi delle voci di costo per l'attribuzione di ciascuna al parametro orario o al parametro individuale.

Per l'individuazione del parametro individuale sono stati presi in considerazione i costi riferiti a:

- Orientamento (voce di spesa B2.7 del piano finanziario)
- Servizi di supporto agli utenti – vitto e trasporti (voce di spesa B2.13)
- Viaggi di studio (voce di spesa B2.14)
- Materiali di consumo/materiali didattici (voce di spesa B2.18)
- Attrezzature (voci di spesa B2.21, B2.22 e B2.23)

Nell'analisi erano state classificate anche altre voci di spesa (quali ad esempio spese per la selezione dei partecipanti) che però non sono state attivate nei piani finanziari.

Il parametro individuale così rilevato è il seguente:

Tab. 3: parametro allievo (valori in Euro)

Anno	Edili	Estetica	Vari	Media
2008	806,10	431,06	382,31	423,87
2009	684,09	405,79	364,34	397,25
2010	775,28	455,08	361,86	421,62
Media	750,99	427,15	370,63	412,71

Come si può notare, esiste una notevole differenza tra i diversi comparti, per cui nel settore edile i costi riferiti agli allievi sono superiori rispetto a quelli degli altri comparti. Questo è causato principalmente dal fatto che i percorsi in edilizia hanno un numero medio di allievi inferiore rispetto agli altri comparti.

Si ritiene pertanto utile mantenere la distinzione dei comparti nel proseguimento della definizione dei parametri.

Il parametro orario è stato poi ridefinito per sottrazione dei costi riferibili all'allievo sopra individuati:

Tab. 4: parametro orario (valori in Euro)

Anno	Edili	Estetica	Vari	Media
2008	72,15	75,68	82,77	79,99
2009	68,74	76,91	82,92	80,17
2010	68,49	77,88	83,99	80,85
Media	69,94	76,72	83,10	80,26

2. Rideterminazione per gli effetti della semplificazione

Rispetto al costo orario determinato secondo le modalità sopra indicate l'analisi è stata rivolta all'effetto della semplificazione amministrativa.

La principale conseguenza dell'introduzione dei costi standard è rappresentata dal minor onere amministrativo legato alla cessata esigenza di presentare e verificare la documentazione giustificativa della spesa. L'effetto della semplificazione dovrebbe agire sia sugli oneri di amministrazione in senso stretto, che in una riduzione delle attività di coordinamento e monitoraggio.

Si ritiene pertanto che l'introduzione dei costi standard possa determinare una riduzione delle attività riferite ai costi di direzione e controllo così determinata:

- Costi amministrativi (voce di spesa B4.2 del piano finanziario): riduzione del 50%
- Costi di coordinamento (voce di spesa B4.1): riduzione del 20%
- Costi di monitoraggio (voce di spesa B4.3): riduzione del 20%

Le riduzioni sopra indicate sono stimate considerando i seguenti fattori:

- Eliminazione dei tempi necessari alla verifica rendicontale (è stimato un minore impegno di circa 20 ore per ciascun intervento, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio e di gestione documentale)
- Riduzione dei tempi necessari alla predisposizione delle richieste di rimborso intermedio e di saldo (schede SEM – è stimata una riduzione media di circa 8 ore per ciascun progetto, oltre al minor costo di gestione documentale)
- Riduzione dei tempi legati alle verifiche intermedie (è stimata una riduzione di circa 6 ore per progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio), dal momento che viene eliminata la verifica di tipo finanziario
- Riduzione dei tempi legati alla formazione del personale sugli adempimenti finanziari di cui sopra
- Riduzione proporzionale delle attività di coordinamento e monitoraggio finanziario

Le riduzioni sono state applicate esclusivamente al parametro orario, in quanto le voci di spesa interessate sono state considerate solamente nel calcolo di tale parametro.

Poiché i costi oggetto di rideterminazione (coordinamento, direzione, amministrazione e monitoraggio) incidono mediamente per circa il 17% sul costo totale del progetto, la riduzione complessiva oscilla tra il 5% e il 5,8% del parametro orario di partenza, e incide per circa il 5,6% sul costo complessivo delle attività.

I risultati sono i seguenti:

Tab. 5: riduzioni per semplificazione (valori in Euro)

Anno	Edili	Estetica	Vari	Media
2008	3,83	4,73	4,65	4,62
2009	3,37	4,34	4,61	4,45
2010	3,07	4,16	4,53	4,30
Media	3,47	4,43	4,61	4,48

Il parametro orario netto pertanto è il seguente:

Tab. 6: risultati della semplificazione (valori in Euro)

Anno	Edili	Estetica	Vari	Media
2008	68,32	70,95	78,12	75,37

2009	65,37	72,57	78,31	75,72
2010	65,42	73,71	79,47	76,54
Media	66,47	72,29	78,49	75,78

3. Applicazione valore medio decurtazioni

Il successivo elemento dell'analisi è rappresentato dalla valutazione delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa. Tali decurtazioni, nell'ipotesi di gestione delle attività ad unità di costo standard, non avrebbero infatti ragione di esistere.

Anche in questo caso, sono stati esclusi i valori "anomali", ossia le decurtazioni integrali del contributo per irregolarità nella gestione delle attività o per altri problemi.

I progetti che rientrano nell'analisi sono complessivamente 249, per un totale di 656 interventi.

Il valore medio ricavato è il seguente:

Tab. 7: Decurtazioni

Dati	**Edili**	**Estetica**	**Vari**	**Totale/media**
Progetti	16	74	159	249
Interventi	18	126	512	656
Decurtazione	1,50%	1,45%	0,85%	1,07%

Applicando le percentuali di decurtazione così calcolate i valori ricavati sono i seguenti:

Tab. 8: Parametri al netto delle decurtazioni (valori in Euro)

Parametro ora			**Parametro allievo**			**Par. ora totale**	**Par. allievo totale**
Edili	Estetica	Vari	Edili	Estetica	Vari		
65,47	71,24	77,82	739,71	420,95	367,48	71,51	509,38

4. Adeguamento inflazione

Dal momento che le attività erano riferite anche ad annualità precedenti, si è ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento dei valori ai parametri inflattivi. A questo fine si è optato per l'utilizzo dei coefficienti rivalutazione monetaria ISTAT ed in particolare l'indice FOI, ovvero l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Gli indici di rivalutazione ricavabili dalle tabelle ISTAT a settembre 2010 (periodo di analisi) indicavano un indice di rivalutazione pari a 1,02459 rispetto a maggio del 2008 e a 1,01776 rispetto a maggio 2009, periodi in cui sono stati predisposti i piani finanziari riferiti alle prime due annualità prese in esame.

L'attualizzazione all'anno 2010 è stata ottenuta applicando ai valori della tab. 8 la media dei due indici sopra indicati, ossia 1,01411826.

Il valore così ottenuto è stata poi ulteriormente rivalutato per tener conto del maggior costo del 2011 rispetto al 2010. Non disponendo, al momento dell'analisi, dei dati riferiti all'anno 2011 fu applicato l'indice riferito all'anno 2010 (dicembre 2010 su dicembre 2009), presumendo un'inflazione sostanzialmente invariata per l'anno successivo. Il dato di proiezione è stato pari a 1,01696165.

Applicando tali coefficienti di rivalutazione, il parametro individuale è il seguente:

Tab. 9a: rivalutazione – parametro orario (valori in Euro)

	Edili	**Estetica**	**Vari**
Prima rivalutazione (coeff. 1,01411826)	66,40	72,25	78,92
Seconda rivalutazione (coeff. 1,01696165)	**67,52**	**73,47**	**80,26**

Tab. 9b: rivalutazione – parametro allievo (valori in Euro)

	Edili	**Estetica**	**Vari**
Prima rivalutazione (coeff. 1,01411826)	750,15	426,89	372,66
Seconda rivalutazione (coeff. 1,01696165)	**762,88**	**434,13**	**378,98**

I nuovi parametri individuati sulla base delle analisi sopra condotte sono i seguenti:

Tab. 10: riepilogo (valori in Euro)

	costo ora			**costo allievo**		
	Edili	**Estetica**	**Vari**	**Edili**	**Estetica**	**Vari**
Valore iniziale	69,94	76,72	83,10	750,99	427,15	370,63
Effetto semplificazione	66,47	72,29	78,49	750,99	427,15	370,63
Decurtazioni	65,47	71,24	77,82	739,71	420,95	367,48
Rivalutazione ISTAT	67,52	73,47	80,26	762,88	434,13	378,98
Arrotondamenti - Valore finale	**67,50**	**73,50**	**80,50**	**763,00**	**434,00**	**379,00**

Allo scopo di determinare l'effetto della semplificazione, si è provveduto ad applicare i parametri così calcolati al campione su cui è stata effettuata l'analisi.

I costi così ricalcolati sono i seguenti:

Tab. 11: applicazione

	Comparto			**Totale**
	Edili	**Estetica**	**Vari**	
Nuovo parametro orario	67,50	73,50	80,50	
Nuovo costo orario	3.915.000,00	31.891.650,00	130.361.700,00	
Nuovo parametro allievo	763,00	434,00	379,00	

Nuovo costo allievo	542.493,00	3.571.386,00	10.280.754,00	
Costo totale	4.457.493,00	35.463.036,00	140.642.454,00	180.562.983,00
Costo attività precedente	4.694.111,64	36.938.063,22	147.000.563,49	188.632.738,35
Effetto della semplificazione	**5,04%**	**3,99%**	**4,33%**	**4,28%**

La semplificazione pertanto comporterebbe, pur in presenza di una rivalutazione dei parametri legata all'andamento dell'inflazione, un risparmio medio di circa il 4,3%, con punte del 5% nel settore edile.

L'ultimo passaggio dell'analisi consiste nel ricondurre il parametro di costo al parametro di contributo pubblico nei casi in cui è previsto il cofinanziamento privato.

Assumendo una percentuale di cofinanziamento pari al 27,9% (corrispondente alla media delle attività esaminate), e arrotondando i valori finali, il risultato per il comparto edile è il seguente:

Tab. 12: parametri comparto edile

Cofinanziamento	*27,90%*
Nuovo parametro orario arrotondato – edili	***49,00***
Nuovo parametro allievo arrotondato – edili	***550,00***

Simulazioni

L'applicazione dei nuovi parametri comporta, in continuità con la programmazione precedente, la rideterminazione dell'importo riconosciuto in funzione sia delle ore che del numero allievi.

Prima dell'introduzione delle semplificazioni amministrative basate sulle UCS, invece, il numero allievi influenzava la determinazione del contributo massimo riconoscibile solo qualora scendeva al di sotto del valore minimo definito dalle disposizioni di riferimento.

Nella tabella seguente viene esemplificato il risultato dell'applicazione dei parametri nel settore "comparti vari", effettuando il confronto con il "vecchio" parametro utilizzato nelle attività precedenti; il "vecchio" parametro è stato attualizzato ai risultati del presente studio, in modo che il valore di partenza (ossia un corso da 1.000 ore con 20 allievi) presenti lo stesso valore utilizzando i due parametri. Scopo della simulazione infatti è esclusivamente evidenziare le modifiche introdotte dall'utilizzo del doppio parametro rispetto al parametro unico precedente.

Per i calcoli è stato ipotizzato un numero massimo di 20 allievi riconoscibili ai fini della quota allievo e un numero minimo pari a 15 per i primi anni e a 12 per i secondi e terzi anni, salvo eventuali specifiche previste indicate nella direttiva di riferimento.

Tab. 13: confronto vecchio-nuovo parametro nel settore "comparti vari"

Allievi	Nuovi parametri			Vecchio parametro			Differenza		
	1^ anno	2^ anno	3^ anno	1^ anno	2^ anno	3^ anno	1^ anno	2^ anno	3^ anno
10	80,50	80,50	80,50	75,23	75,23	75,23	7,0%	7,0%	7,0%
11	80,50	80,50	80,50	77,80	77,80	77,80	3,5%	3,5%	3,5%

12	80,50	85,05	85,05	80,37	88,08	88,08	0,2%	-3,4%	-3,4%
13	80,50	85,43	85,43	82,94	88,08	88,08	-2,9%	-3,0%	-3,0%
14	80,50	85,81	85,81	85,51	88,08	88,08	-5,9%	-2,6%	-2,6%
15	86,19	86,19	86,19	88,08	88,08	88,08	-2,2%	-2,2%	-2,2%
16	86,56	86,56	86,56	88,08	88,08	88,08	-1,7%	-1,7%	-1,7%
17	86,94	86,94	86,94	88,08	88,08	88,08	-1,3%	-1,3%	-1,3%
18	87,32	87,32	87,32	88,08	88,08	88,08	-0,9%	-0,9%	-0,9%
19	87,70	87,70	87,70	88,08	88,08	88,08	-0,4%	-0,4%	-0,4%
20 o più	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	0,0%	0,0%	0,0%

** con il vecchio parametro era prevista una decurtazione per ogni allievo in meno rispetto al numero minimo previsto*

Successiva modifica/aggiornamento

Allo scopo di individuare le possibili modalità di applicazione delle UCS, rispettando le condizioni definite dalla regolamentazione comunitaria in materia, la Direzione Formazione ha effettuato uno studio preliminare per determinare i valori delle unità di costo standard e per simulare gli effetti dell'applicazione di tali valori. I risultati di tale studio sono stati approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 698 del 24.5.2011, e sono stati utilizzati per la realizzazione delle attività di formazione iniziale 2011/2012.

La citata Deliberazione 698/2011 prevedeva una revisione periodica dei valori individuati nello studio, allo scopo di verificare che i fabbisogni di risorse stimati per la realizzazione delle attività e i relativi costi siano il più possibile aderenti alla realtà, utilizzando a tal fine sia l'analisi dei volumi di spesa che indicatori economici e variazioni normative intervenute.

Secondo la previsione sopra riportata, con Deliberazione n. 1012 del 5.6.2012 è stata poi approvata una prima rivalutazione delle unità di costo standard, individuando i valori da utilizzare per la gestione delle attività formative relative all'annualità 2012/2013.I valori individuati sono i seguenti:

Comparto	UCS ora formazione	UCS allievo formato
Comparti vari	84,00	400,00
Benessere	77,00	458,00
Edilizia	51,50	580,50

In previsione dell'approvazione del Piano di formazione iniziale 2013/2014, è stata effettuata una nuova rivalutazione delle UCS approvate con la citata Deliberazione 698/2011. Per la rivalutazione è stato considerato il valore dell'inflazione, calcolato applicando come in precedenza l'indice FOI, ovvero l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, in quanto è quello utilizzato

come base per gli adeguamenti previsti da normativa (come ad esempio i canoni di affitto), ed è ritenuto il più idoneo alla misurazione degli effetti inflattivi per le tipologie di costi considerati.

Nel periodo maggio 2012-aprile 2013 (ultimi dati disponibili), l'indice FOI indicava un aumento pari all'1,8%. Poiché la precedente rivalutazione aggiornava i valori ad agosto del 2013, per il periodo settembre 2013 – agosto 2014, l'aumento sopra indicato è stato applicato nella percentuale del 50%.

I nuovi valori determinati sono stati i seguenti:

	Comparti vari		**Benessere**		**Edilizia**	
	UCS ora form.	UCS allievo	UCS ora form.	UCS allievo	UCS ora form.	UCS allievo
Valore iniziale	84,00	400,00	77,00	458,00	51,50	580,50
% incremento*	0,90		0,90		0,90	
Nuovo valore	84,76	403,60	77,69	462,12	51,96	585,72
UCS rideterminate**	**85,00**	**403,50**	**77,50**	**462,00**	**52,00**	**585,50**

** 50% dell'indice FOI per il periodo mag 2012-apr 2013*

*** valori arrotondati a 0,50 Euro*

Questi ultimi aggiornamenti dei valori – visto l'andamento sostanzialmente piatto del FOI nell'ultimo periodo, sono da ritenersi congrui anche per il nuovo periodo di programmazione.

10.2 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ADULTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI, ANCHE PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICA O SPECIALIZZAZIONE

Dalle attività realizzate nel triennio 2008-2010 del precedente periodo di programmazione, sono stati esclusi gli interventi che per errori formali nella compilazione del piano finanziario a preventivo oppure delle schede intervento fornivano risultati "anomali" rispetto alle previsioni delle Direttive di riferimento.

Complessivamente, a fronte di 399 progetti costituenti l'universo di riferimento, il campione estratto è rappresentato da 376 progetti, pari al 94% degli interventi realizzati.

Il costo complessivo del campione esaminato è pari a circa 46,6 milioni di Euro.

Dal punto di vista della distribuzione del campione fra le diverse delibere considerate, i dati sono i seguenti:

Tab. 1 – dati di riepilogo

Delibera	Progetti	Ore*	Allievi	Costo totale
1010/2008 (disoccupati)	129	104.793	1.682	18.925.115,42
2330/2008 (restauro)	34	30.600	424	5.466.001,35
2212/2009 (restauro)	27	24.300	358	3.809.975,00
2030/2010 (disoccupati)	51	20.913	660	3.584.128,04
2033/2010 (disoccupati)	97	52.306	1.392	9.952.906,04
2034/2010 (restauro)	38	34.320	488	4.906.815,69
Totale complessivo	376	267.232	5.004	46.644.941,54

** comprensive delle ore di stage*

Gli interventi sopra indicati sono stati analizzati relativamente al costo dichiarato a preventivo, facendo quindi riferimento ai piani finanziari presentati dagli enti. Per ciascun intervento, quindi, è stato calcolato il costo orario depurato, come detto, dalle indennità di frequenza e dai servizi di supporto all'utenza.

E' utile ricordare che per le delibere riferite alle attività per disoccupati il parametro massimo era definito in Euro 125,00/ora oltre ad IVA, altri oneri accessori collegati (voci di spesa B1.8a, B1.8b, B2.25a, B2.25b, B3.8a, B3.8b, B4.6a, B4.6b, C1.14a e C1.14b) ed eventuale indennità di frequenza (voce B2.12), mentre per il restauro il valore massimo omnicomprensivo di ciascun intervento era pari a Euro 100.000,00.

Tab. 2 – costi orari attività precedente e valore indicativo progetto (valori in Euro)

Delibera	Costo orario	Media di ore previste*	Costo indicativo progetto**
1010/2008	140,93	812,35	114.487,84
2030/2010	162,53	410,06	66.648,11
2033/2010	146,79	539,24	79.156,96
2034/2010	125,09	903,16	112.978,19
2212/2009	131,78	900,00	118.601,00
2330/2008	140,51	900,00	126.454,63

Valori medi	143,08	710,72	101.689,17

** comprensive delle ore di stage*

*** media ore previste X parametro orario*

Allo scopo di individuare i valori corretti da applicare alle attività, i dati sono stati oggetto di analisi volte a determinare:

1. la ripartizione tra costi influenzati esclusivamente dalla durata dei percorsi (costi orari) e costi influenzati sia dalla durata che dal numero di utenti (costi ora/allievo), distinguendo le diverse tipologie di costo prese in esame; l'obiettivo dell'analisi è individuare un valore che compensi le differenze nel numero degli allievi tra i diversi interventi
2. la differenziazione tra i costi per la realizzazione delle attività di aula e quelli per la realizzazione degli stage formativi
3. la riduzione dei costi legata alla semplificazione introdotta dalle UCS
4. l'analisi storica delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa, che non troverebbe più applicazione in seguito all'introduzione delle UCS
5. l'adeguamento dei valori così calcolati ai parametri inflattivi.

1. Individuazione dei costi su base oraria e su base ora/allievo

Per l'individuazione delle due tipologie di costi (costi riconducibili prevalentemente alla durata del percorso e costi riconducibili prevalentemente al numero di allievi) il piano finanziario è stato suddiviso come segue (alcune voci di spesa non sono state attivate):

Costi orari	Costi allievo
Progettazione Pubblicizzazione e promozione del progetto Studi/indagini/analisi preliminari Docenza e codocenza Assicurazioni per gli operatori Immobili: locazioni, utenze, ammortamenti e manutenzione Produzione materiali di diffusione Incontri e seminari Coordinamento/direzione progetto Garanzie fidejussorie Costi indiretti riferiti alla durata	Elaborazione testi didattici e dispense Selezione partecipanti Attività di sostegno all'utenza Attività di consulenza qualificata (interventi di sistema) Viaggi di studio dei partecipanti Viaggi e trasferte personale non amministrativo Assicurazioni per i partecipanti Materiali di consumo/materiali didattici Spese per la commissione d'esame Attrezzature: noleggi e leasing, manutenzioni e ammortamenti Tutoraggio

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 44/88

	Orientamento Attività amministrativa Monitoraggio Costi indiretti riferiti agli allievi

I dati sono i seguenti:

Tab. 3 – costo orario totale, costo allievo (valori in Euro) e media allievi per corso (valori assoluti)

Delibera	Costo orario totale	Costo orario ridefinito*	Costo allievo**	Allievi-corso
1010/2008	140,93	84,11	2.561,19	13,04
2030/2010	162,53	98,30	1.772,93	12,94
2033/2010	146,79	83,16	1.716,40	14,35
2034/2010	125,09	72,65	2.594,38	12,84
2212/2009	131,78	78,22	2.616,90	13,26
2330/2008	140,51	87,16	2.865,98	12,47
Valori medi	143,08	84,49	2.271,25	13,31

** somma dei costi orari / numero di ore del progetto*

*** somma dei costi allievo / numero di allievi*

L'analisi condotta ha portato alla conclusione che i costi su base individuale, pur essendo sempre riferiti all'allievo, sono comunque influenzati dalla notevole variabilità nella durata dei percorsi, che vanno da un minimo di 300 ore ad un massimo di 1.000 ore (l'utilizzo di un attrezzatura a disposizione del singolo allievo, ad esempio, è naturalmente influenzato dal numero di ore dell'attività formativa): ad esempio tra le delibere 2034/2010, 2212/2009 e 2330/2008, che hanno durate medie molto simili, i costi per allievo sono in linea, mentre per la delibera 2030/2010, i cui interventi hanno una durata media più bassa, pur a fronte di un parametro totale nettamente più alto il costo per allievo è inferiore.

Si è ritenuto, quindi, utile definire, anziché una UCS per allievo, una UCS per ora/allievo.

Gli stessi dati della tabella precedente vengono quindi utilizzati per la determinazione di questi costi:

Tab. 4 – Costo orario e costo ora/ allievo (valori in Euro)

Delibera	Costo orario*	Costo ora/allievo**	Costo totale***
1010/2008	93,11	3,72	141,62
2030/2010	106,33	4,85	169,12
2033/2010	91,74	3,88	147,36
2034/2010	82,84	3,55	128,41
2212/2009	87,95	3,54	134,88
2330/2008	95,75	3,70	141,86
Totale complessivo	93,38	3,88	145,04

** somma dei costi orari / numero di ore del progetto*

*** somma dei costi allievo / (numero di allievi * ore del progetto)*

*** somma di costo orario + (costo ora/allievo * numero medio allievi come da tab. 3)*

2. Costi attività di aula e costi attività di stage

I percorsi esaminati prevedono nella maggior parte dei casi un certo numero di ore di stage, che costituisce parte integrante del percorso formativo.

Durante la realizzazione delle attività di stage, il soggetto attuatore sostiene solamente una parte dei costi considerati nel costo complessivo sopra considerato.

Per questo motivo si è ritenuto utile individuare un valore da attribuire alle attività di stage, che è stato ottenuto considerando le voci di costo in quota parte; così, se ad esempio un intervento prevede 630 ore di aula e 270 ore di stage (per un totale di 900 ore), nel calcolo del costo dello stage viene considerato il 30% del valore a preventivo di ciascuna delle seguenti voci (270/900):

- Viaggi e trasferte personale non amministrativo
- Assicurazioni
- Tutoraggio
- Coordinamento/direzione progetto
- Attività amministrativa
- Costi di monitoraggio
- Garanzie fidejussorie
- Spese postali, telefoniche e valori bollati
- Costi indiretti su base forfetaria

Il totale di tali costi è poi stato utilizzato per la determinazione di un valore ora/allievo, secondo la seguente tabella:

Tab. 5 – Ore di stage, numero allievi coinvolti (valori assoluti), costi complessivi e costo ora/ allievo (valori in Euro)

Delibera	Ore stage	Allievi	Costi	Costo ora/allievo
1010/2008	44.075,00	1.682,00	6.474.860,23	4,83
2030/2010	6.492,00	660,00	1.270.602,26	5,33
2033/2010	21.704,00	1.392,00	3.258.157,87	4,45
2034/2010	12.626,00	488,00	1.707.531,47	4,20
2212/2009	8.710,00	358,00	1.342.846,41	4,49
2330/2008	11.752,00	424,00	1.725.284,26	4,69
Totale complessivo	105.359,00	5.004,00	15.779.282,50	4,70

3. Rideterminazione per gli effetti della semplificazione

Rispetto ai costi orari determinati per le attività di formazione in aula e per le attività di stage secondo le modalità sopra indicate l'analisi è stata rivolta all'effetto della semplificazione amministrativa.

La principale conseguenza dell'introduzione dei costi standard è rappresentata dal minor onere amministrativo legato alla cessata esigenza di presentare e verificare la documentazione giustificativa della spesa. L'effetto della semplificazione dovrebbe agire sia sugli oneri di amministrazione in senso stretto, che in una riduzione delle attività di coordinamento e monitoraggio.

Si ritiene pertanto che l'introduzione dei costi standard possa determinare una riduzione delle attività riferite ai costi di direzione e controllo così determinata:

- Costi amministrativi (voce di spesa B4.2 del piano finanziario): riduzione del 50%
- Costi di coordinamento (voce di spesa B4.1): riduzione del 20%
- Costi di monitoraggio (voce di spesa B4.3): riduzione del 20%
- Costi per IVA e oneri riferiti alla categoria B4 (voci B4.6a e B4.6b): riduzione del 20%

Le riduzioni sopra indicate sono state stimate considerando i seguenti fattori:

- Eliminazione dei tempi necessari alla verifica rendicontale (è stimato un minore impegno medio di circa 20 ore per ciascun progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio e di gestione documentale)
- Riduzione dei tempi necessari alla predisposizione delle richieste di rimborso intermedio e di saldo (schede SEM – è stimata una riduzione media di circa 8 ore per ciascun progetto, oltre al minor costo di gestione documentale)
- Riduzione dei tempi legati alle verifiche intermedie (è stimata una riduzione media di circa 6 ore per progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio), dal momento che viene eliminata la verifica di tipo finanziario
- Riduzione dei tempi legati alla formazione del personale sugli adempimenti finanziari di cui sopra
- Riduzione proporzionale delle attività di coordinamento e monitoraggio finanziario

I costi oggetto di rideterminazione (coordinamento, direzione, amministrazione, monitoraggio e IVA e oneri collegati) incidono mediamente per circa il 17% sul totale dei costi esaminati, secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Tab. 6: distribuzione voci cat. B4 (costi di coordinamento, direzione e amministrazione) su totale progetto (valori percentuali)

Delibera	Direzione	Amministr.	Monitoraggio	IVA/oneri	Totale
1010/2008	8%	7%	2%	3%	20%
2030/2010	4%	5%	1%	3%	13%
2033/2010	6%	5%	1%	3%	15%
2034/2010	5%	5%	0%	3%	12%
2212/2009	7%	7%	0%	4%	17%
2330/2008	8%	7%	1%	4%	20%
Valore medio	7%	6%	1%	3%	17%

L'effetto della semplificazione e il nuovo parametro orario sono i seguenti:

Tab. 7: riduzioni per semplificazione e nuovo parametro orario attività in aula (valori in Euro e percentuale)

Delibera	Parametro prec.	Nuovo parametro	Riduzione	% riduzione
1010/2008	93,11	87,85	5,26	5,65%
2030/2010	106,33	102,51	3,82	3,60%
2033/2010	91,74	88,03	3,72	4,05%
2034/2010	82,84	80,04	2,80	3,38%
2212/2009	87,95	83,70	4,26	4,84%
2330/2008	95,75	90,63	5,12	5,35%
Valore medio	93,38	89,05	4,33	4,64%

Le riduzioni per effetto della semplificazione ammontano indicativamente, come si vede dalla tab. 7, al 4,6% del costo orario dei progetti.

Per quanto riguarda le attività di stage, l'effetto della semplificazione e il nuovo valore ora/allievo sono i seguenti:

Tab. 8: riduzioni per semplificazione e nuovo parametro orario attività di stage (valori in Euro e percentuale)

Delibera	Parametro prec.	Nuovo parametro	Riduzione	% riduzione
1010/2008	4,83	4,55	0,28	5,75%
2030/2010	5,33	5,15	0,18	3,38%
2033/2010	4,45	4,27	0,18	4,05%
2034/2010	4,20	4,05	0,15	3,57%
2212/2009	4,49	4,25	0,24	5,39%
2330/2008	4,69	4,44	0,26	5,48%
Valore medio	4,70	4,48	0,22	4,72%

4. Applicazione valore medio decurtazioni

Il successivo elemento dell'analisi è rappresentato dalla valutazione delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa di spesa. Tali decurtazioni, nell'ipotesi di gestione delle attività ad unità di costo standard, non avrebbero infatti ragione di esistere.

L'analisi è stata condotta limitatamente ai progetti per i quali la verifica rendicontale è stata completata. I progetti che rientrano nell'analisi sono 215.

Il valore medio ricavato è il seguente:

Tab. 8: progetti esaminati e valore medio spesa non ammessa (valori assoluti e percentuale)

Delibera	Progetti	% spesa non ammessa
1010/2008	128	1,34%
2030/2010	2	0,00%
2033/2010	26	1,28%
2034/2010	1	0,06%
2212/2009	24	2,68%
2330/2008	34	2,86%
Valore medio	215	1,70%

Applicando il valore medio di decurtazione pari al 1,70% i valori ricavati sono i seguenti:

Tab. 9: riduzioni per decurtazioni e nuovo parametro orario (valori in Euro)

Dgr	Valori precedenti			Valori attuali		
	Costo orario	Costo ora/allievo	Costo ora/all. stage	Costo orario	Costo ora/allievo	Costo ora/all. stage
1010/2008	87,85	3,72	4,55	86,35	3,66	4,48
2030/2010	102,51	4,85	5,15	100,76	4,77	5,06
2033/2010	88,03	3,88	4,27	86,53	3,81	4,19
2034/2010	80,04	3,55	4,05	78,68	3,49	3,98
2212/2009	83,70	3,54	4,25	82,27	3,48	4,17
2330/2008	90,63	3,70	4,44	89,08	3,63	4,36
Valore medio	89,05	3,88	4,48	87,53	3,82	4,40

5. Adeguamento inflazione

Visto che le attività sono riferite al precedente periodo di programmazione, si ritiene opportuno provvedere all'adeguamento dei valori ai parametri inflattivi. A questo fine si è optato per l'utilizzo dei coefficienti rivalutazione monetaria ISTAT ed in particolare l'indice FOI, ovvero l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

I dati ricavabili dalle tabelle ISTAT a dicembre 2010 (periodo in cui è estata effettuata l'analisi) indicavano i seguenti indici di rivalutazione rispetto ai periodi di predisposizione dei piani finanziari:

- Sul 2008 (delibere 1010/2008 e 2330/2008): 1,023
- Sul 2009 (delibera 2212/2009): 1,007
- Sul luglio 2010 (delibere 2030/2010, 2033/2010 e 2034/2010): 1,005814

Il valore ottenuto è stata poi ulteriormente rivalutato per tener conto del maggior costo del 2011 rispetto al 2010. L'indice di rivalutazione a maggio 2012 su dicembre 2010 è stato pari a 1,056.

Applicando tali coefficienti di rivalutazione, le UCS sono state così rideterminate:

Tab. 10: rivalutazione UCS (valori in Euro)

Delibera	Valori precedenti			Rivalutazione 2010			Rivalutazione 2012		
	Ora	Ora/all.	Stage	Ora	Ora/all.	Stage	Ora	Ora/all.	Stage
1010/2008	86,35	3,66	4,48	88,34	3,74	4,58	93,28	3,95	4,84
2030/2010	100,76	4,77	5,06	101,35	4,80	5,09	107,02	5,07	5,37
2033/2010	86,53	3,81	4,19	87,03	3,83	4,21	91,91	4,05	4,45
2034/2010	78,68	3,49	3,98	79,14	3,51	4,00	83,57	3,71	4,23
2212/2009	82,27	3,48	4,17	82,85	3,50	4,20	87,49	3,70	4,43
2330/2008	89,08	3,63	4,36	91,13	3,71	4,46	96,23	3,92	4,71
Valori medi	87,53	3,82	4,40	88,30	3,85	4,42	93,25	4,07	4,67

10.2.1 I parametri

I parametri individuati sulla base delle analisi sopra condotte sono i seguenti:

Tab. 11: riepilogo (valori in Euro)

	UCS ora	UCS ora/allievo	UCS stage
Parametro iniziale	143,08		
Costo iniziale	93,38	3,88	4,70
Effetto semplificazione	89,05	3,88	4,48
Applicazione decurtazioni	87,53	3,82	4,40
Rivalutazioni	93,25	4,07	4,67
Arrotondamenti (valori UCS)	**93,30**	**4,10**	**4,70**

Questi ultimi aggiornamenti dei valori – visto l'andamento sostanzialmente piatto del FOI nell'ultimo periodo, sono da ritenersi congrui anche per il nuovo periodo di programmazione.

Allo scopo di determinare l'effetto della semplificazione, si è provveduto ad applicare i parametri così calcolati al campione su cui è stata effettuata l'analisi.

I costi così ricalcolati sono i seguenti:

Tab. 12: applicazione (valori in Euro e percentuale)

Delibera	Costo prec.	Costo nuovo	Costo ora prec.	Nuovo costo ora	Effetto
1010/2008	14.753.726,65	11.605.768,80	140,93	110,65	-20,70%
2030/2010	3.302.769,57	2.487.457,90	162,53	120,14	-24,28%
2033/2010	7.666.849,47	6.103.396,20	146,79	116,60	-20,15%
2034/2010	4.291.919,84	3.926.191,80	125,09	114,43	-5,55%
2212/2009	3.202.227,13	2.844.243,00	131,78	117,05	-8,67%
2330/2008	4.299.457,35	3.410.323,20	140,51	111,45	-19,07%

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 50/88

Valori medi	37.516.950,01	30.377.380,90	143,08	114,39	-18,50%

La semplificazione pertanto comporterebbe, pur in presenza di una rivalutazione dei parametri legata all'andamento dell'inflazione, un risparmio medio di circa il 18%.

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 51/88	

10.3 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTA A GRUPPI RIDOTTI DI DESTINATARI

La base di analisi è la medesima dello studio per la determinazione delle UCS per la formazione continua approvato con deliberazione 1672/2011, in quanto si tratta di attività analoghe per tipologia di destinatari, articolazione e durata.

I dati utilizzati sono i seguenti:

Tab. 1 – dati di riepilogo

Delibera	Progetti	Interventi	Edizioni	Costo	Cofinanziamento
1009/2008	186	959	1.239	8.649.407,61	4.334.071,86
1886/2008	53	313	1.364	8.261.889,88	3.559.405,35
2299/2009	83	481	882	7.806.544,17	-
1568/2010	67	460	770	7.839.210,70	-
Totale complessivo	389	2.213	4.255	32.557.052,36	7.893.477,21

10.3.1 Metodo di indagine

Il valore dell'UCS sopra richiamato (Euro 164,00/ora) è stato scomposto, prendendo a riferimento i piani finanziari dei progetti sopra evidenziati, in costi influenzati esclusivamente dalla durata dei percorsi (costi orari) e costi influenzati sia dalla durata che dal numero di utenti (costi ora/allievo), distinguendo le diverse tipologie di costo prese in esame; il metodo di indagine utilizzato è il medesimo già seguito nello studio per la determinazione delle UCS per attività di formazione per adulti disoccupati, approvato con deliberazione n. 2138/2012. Gli interventi sopra indicati sono stati quindi analizzati relativamente al costo dichiarato a preventivo, e per ciascun intervento è stato calcolato il costo orario depurato, come detto, dai costi riferiti alle attività rivolte all'utenza ma non strettamente formative. In seguito, i dati sono stati analizzati per individuare la ripartizione tra costi influenzati esclusivamente dalla durata dei percorsi (costi orari) e costi influenzati sia dalla durata che dal numero di utenti (costi ora/allievo).

Le diverse voci di spesa sono state così classificate:

Costi orari		Costi allievo	
Categoria	Voce di spesa	Categoria	Voce di spesa
B1. Preparazione	- Progettazione	B1. Preparazione	- Elaborazione testi didattici e dispense
	-Pubblicizzazione e promozione del progetto		- Selezione partecipanti
	- Studi/indagini/analisi preliminari	B2. Attuazione	- Attività di sostegno all'utenza
B2. Attuazione	- Docenza e codocenza		- Attività di consulenza qualificata (interventi di sistema)

	- Assicurazioni per gli operatori		- Viaggi di studio dei partecipanti
	- Immobili: locazioni, utenze, ammortamenti e manutenzione		- Viaggi e trasferte personale non amministrativo
B3. Diffusione	- Produzione materiali di diffusione		- Assicurazioni per i partecipanti
	- Incontri e seminari		- Materiali di consumo/materiali didattici
B4. Direzione	- Coordinamento/direzione progetto		- Spese per la commissione d'esame
	- Garanzie fideiussorie		- Attrezzature: noleggi e leasing, manutenzioni e ammortamenti
			- Tutoraggio
			- Orientamento
		B4. Direzione	- Attività amministrativa
			- Monitoraggio

I costi "trasversali" (IVA e altri oneri legati a ciascuna categoria di spesa) e i costi indiretti forfetari sono stati attribuiti in quota parte a ciascuna delle due tipologie, con lo stesso peso percentuale delle voci interessate.

I costi indiretti dichiarati a costi reali, invece, sono stati attribuiti con il medesimo criterio utilizzato per i costi diretti (ossia alcune voci sono attribuite al costo orario e altre al costo allievo).

Si ricorda che, secondo quanto previsto dai Regolamenti Comunitari e dalle specifiche Direttive di riferimento, le due tipologie di attribuzione dei costi indiretti (a costi reali o forfetari) sono alternative. Di conseguenza ciascun ente su ciascun avviso doveva selezionare una sola modalità di imputazione.

La distribuzione percentuale dei costi è la seguente (i dati sono stati raggruppati per semplicità di lettura):

Tab. 2 – distribuzione categorie di spesa (valori percentuali)

Delibera	Cat. B1 Preparazione	Cat. B2 Attuazione	Cat. B3 Diffusione	Cat. B4 Direzione	Cat. C1 Costi indiretti	IVA e oneri	Cat. C2 Indiretti forf.	Totali
1009/2008	7,0%	55,9%	0,2%	19,5%	0,2%	10,4%	6,9%	100,0%
1568/2010	5,8%	56,1%	1,9%	13,8%	0,0%	14,5%	7,7%	100,0%
1886/2008	4,9%	54,8%	5,3%	13,2%	0,1%	14,2%	7,5%	100,0%
2299/2009	6,6%	48,4%	0,5%	21,2%	0,1%	13,7%	9,4%	100,0%

Totale	6,4%	54,2%	1,3%	18,0%	0,1%	12,3%	7,6%	100,0%

10.3.2 Risultati

La distribuzione dei costi indicata nella tabella 2 è stata successivamente riaggregata per tipologia di costo nella tabella 3 sotto riportata: le percentuali di tutte le categoria attribuite al costo orario sono sommate nella colonna "a", le percentuali di tutte le categorie attribuite al costo allievo sono sommate nella colonna "b" e gli altri costi (IVA e oneri + costi indiretti forfetari), sommati nella colonna "c", sono ripartiti tra le due tipologie nella stessa proporzione.

Per semplicità di lettura della tabella nelle colonne "a" e "b" sono riportati solo i totali per tipologia: i dati di dettaglio sono disponibili nel file di analisi.

I risultati sono i seguenti:

Tab.3 – distribuzione tipologie di costi (valori percentuali)

Delibera	**a. Costi orari**	**b. Costi allievo**	**c. Altri costi**	***di cui***		**Totale costi orari (a+c1)**	**Totale costi allievo (b+c2)**	**Totale generale (a+b+c1+c2)**
				c1.orari (c/a*(a+b)	***c2.allievo (c/b*(a+b)***			
1009/2008	57,6%	25,2%	17,3%	*11,9%*	*5,4%*	69,5%	30,5%	100,0%
1568/2010	50,3%	27,5%	22,3%	*14,4%*	*7,9%*	64,6%	35,3%	100,0%
1886/2008	50,7%	27,7%	21,7%	*14,0%*	*7,7%*	64,6%	35,4%	100,0%
2299/2009	52,2%	24,7%	23,1%	*15,7%*	*7,5%*	67,8%	32,2%	100,0%
Totale	54,2%	25,8%	20,0%	*13,4%*	*6,6%*	67,6%	32,4%	100,0%

La distribuzione media, quindi, indica una quota di costi orari pari al 67,6% e una quota di costi allievo pari al 32,4%.

Le percentuali di distribuzione così ricavate sono state applicate al valore dell'UCS stabilito per le attività di formazione continua, ossia Euro 164,00.

La quota di costi orari ammonta di conseguenza a Euro 110,86, mentre la quota di costi allievo ammonta a Euro 53,14. Per semplificare i calcoli e l'applicazione delle UCS, i valori sono stati arrotondati rispettivamente ad Euro 110,00 ed Euro 54,00.

Poiché secondo quanto previsto dalla deliberazione 1672/2011 e dalle successive applicazioni, il valore di Euro 164,00 corrisponde all'UCS individuata per un'ora di formazione in presenza di almeno 6 allievi, e il valore "fisso" della stessa ora (ossia non influenzato dal numero di allievi) corrisponde a livello teorico ad Euro 110,00, si è determinata la quota ora/allievo mediante interpolazione lineare, secondo quanto segue:

Tab.4 –determinazione UCS ora e ora/allievo (valori assoluti e valori in Euro)

Allievi	**Costi orari**	**Costi allievo**	**Costi totali**	**UCS ora/allievo**

2	110,00	18,00	128,00	**€ 9,00**
3	110,00	27,00	137,00	
4	110,00	36,00	146,00	
5	110,00	45,00	155,00	
UCS ora corso	€ 110,00			

In conseguenza delle analisi di cui sopra, sono state determinate le UCS per le attività di formazione continua rivolte a gruppi ristretti di destinatari in Euro 110,00/ora + Euro 9,00 ora/allievo. Tali valori verranno applicati secondo quanto previsto dalle specifiche Direttive di riferimento, e in ogni caso per attività rivolte a gruppi compresi fra 2 e 5 destinatari.

10.4 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTA A GRUPPI DI DESTINATARI SUPERIORE A 5

10.4.1 Metodologia

La base di analisi per il presente studio è costituita dalle attività realizzate nel precedente periodo di programmazione, analogamente a quanto già realizzato per studi simili, in particolare sono stati considerati gli avvisi relativi alle delibere 1009/2008, 1886/2008, 2299/2009 e 1568/2010.

Allo scopo di garantire la maggiore omogeneità possibile dei dati esaminati, sono stati considerati solo gli interventi che presentano caratteristiche comuni: sono stati pertanto esclusi dallo studio gli interventi di supporto alle attività di formazione, quali interventi di sportello, di consulenza e ricerca e di investimenti. Naturalmente l'esclusione degli interventi ha comportato anche l'esclusione dai piani finanziari esaminati dei relativi costi.

Nello studio pertanto sono stati considerati solo i costi "ordinari" delle attività, intesi nel senso di costi che vengono sostenuti per tutti i percorsi, e che sono così classificabili:

- costi di preparazione
- costi di realizzazione
- costi di diffusione
- costi di direzione e monitoraggio
- costi indiretti di struttura

Per ciascun intervento pertanto sono stati presi in esame i seguenti elementi:

- piano finanziario preventivo con esclusione delle voci "collaterali" sopra citate
- edizioni previste ed edizioni realizzate
- ore previste e ore realizzate
- allievi previsti e allievi formati
- dove disponibile, importo rendicontato e importo riconosciuto (per l'individuazione di un "fattore di correzione" dei parametri legato all'andamento storico degli importi ammessi a verifica)

Si prevede che le attività finanziate nell'ambito della programmazione 2014-2020 comporteranno un fabbisogno di fattori produttivi quali-quantitativamente analogo rispetto a quanto già sperimentato nelle attività del precedente periodo di programmazione, e di conseguenza una sostanziale invarianza sia del costo complessivo che della ripartizione dello stesso tra le varie tipologie di spesa.

Per questo motivo si ritiene che i dati relativi ai progetti realizzati nel periodo di programmazione 2007-2013, opportunamente rettificati, costituiscano una base di studio corretta per l'individuazione di unità di costi standard da applicare alle attività.

La base dati utilizzata per le analisi è depositata presso la Direzione Formazione ed è consultabile in formato elettronico.

10.4.2 Dati esaminati

Dalle attività realizzate nel periodo considerato sono stati esclusi, come detto, gli interventi "collaterali" alle attività formative; sono altresì stati esclusi gli interventi che per errori formali nella compilazione del piano finanziario a preventivo oppure delle schede intervento fornivano risultati "anomali" rispetto alle previsioni delle Direttive di riferimento

Gli interventi esaminati sono raggruppati in progetti: complessivamente il campione estratto è rappresentato da 389 progetti, articolati in 2.213 interventi e 4.255 edizioni (corsi). Il campione rappresenta oltre il 98% delle attività finanziate nell'ambito delle delibere sopra elencate.

Il costo complessivo del campione esaminato è pari a circa 32,5 milioni di Euro, a cui sommare 7,9 milioni di costo del lavoro per le aziende che hanno messo in formazione il proprio personale. Il costo totale delle attività considerate pertanto è pari a circa 40,5 milioni di Euro.

Dal punto di vista della distribuzione del campione fra le diverse delibere considerate, i dati sono i seguenti:

Tab. 1 – dati di riepilogo

Delibera	Progetti	Interventi	Edizioni	Costo	Cofinanziamento
1009/2008	186	959	1.239	8.649.407,61	4.334.071,86
1886/2008	53	313	1.364	8.261.889,88	3.559.405,35
2299/2009	83	481	882	7.806.544,17	-
1568/2010	67	460	770	7.839.210,70	-
Totale complessivo	389	2.213	4.255	32.557.052,36	7.893.477,21

10.4.3 Risultati

Gli interventi sopra indicati sono stati analizzati relativamente al costo dichiarato a preventivo, facendo quindi riferimento ai piani finanziari presentati dagli enti/aziende. Per ciascun intervento, quindi, è stato calcolato il costo orario depurato, come detto, dai costi riferiti alle attività rivolte all'utenza ma non strettamente formative.

E' utile ricordare che per tutte le delibere esaminate il parametro massimo era definito in Euro 180,00/ora oltre ad IVA, altri oneri accessori collegati (voci di spesa B1.8a, B1.8b, B2.25a, B2.25b, B3.8a, B3.8b, B4.6a, B4.6b, C1.14a e C1.14b) e costo del lavoro del personale impegnato in formazione (voce B2.24).

Nella determinazione delle unità di costo standard non si è tenuto conto di quest'ultimo costo, in quanto, se previsto, viene utilizzato dalle aziende a copertura della quota di cofinanziamento privato obbligatorio ai sensi dei regolamenti in materia di aiuti di stato, e quindi rappresenta una voce di costo non ammissibile al contributo pubblico; in ogni caso non appare opportuno individuare unità standard per questa voce di spesa, data l'estrema variabilità del costo orario dipendente dal profilo di inquadramento e dalla tipologia di contratto applicato.

Tab. 2 – costi orari attività precedente e valore indicativo progetto (valori in Euro)

Delibera	Parametro orario	Media di ore previste	Costo indicativo progetto*

1009/2008	184,07	254	46.831,35
1886/2008	199,07	787	156.648,31
2299/2009	199,97	466	93.109,27
1568/2010	202,76	583	118.185,59
Totale complessivo	192,73	429	82.603,05

* media ore previste X parametro orario

Successivamente l'analisi è stata rivolta ai soggetti proponenti per individuare eventuali differenze tra i progetti presentati dagli Enti di formazione accreditati e quelli presentati dalle aziende. Il campione pertanto è stato suddiviso a seconda della tipologia di soggetto presentatore, con i seguenti risultati:

Tab. 3 – costi orari (valori in Euro) e numero progetti per tipologia di soggetto presentatore

Delibera	Parametro orario		Progetti		% progetti aziendali	Diff. parametro azienda/ente
	Enti	Aziende	Enti	Aziende		
1009/2008	186,35	177,70	137	49	26%	-5%
2299/2009	206,84	173,31	66	17	20%	-16%
1568/2010	208,80	172,01	56	11	16%	-18%
Totale complessivo	196,42	175,92	259	77	23%	-10%

Dall'analisi è stata esclusa la delibera 1886/2008 in quanto i progetti sono stati tutti presentati da Enti di formazione accreditati.

Come evidenziato dalla tab. 3, i progetti presentati dalle aziende hanno un costo orario medio notevolmente inferiore rispetto a quelli presentati dagli Organismi di formazione, e il valore medio subisce poche variazioni tra una delibera e l'altra.

Poiché tra gli obiettivi dello studio vi sono la semplificazione e la razionalizzazione della spesa, si è ritenuto utile utilizzare nel prosieguo delle analisi il parametro relativo ai progetti presentati dalle aziende. Per la delibera 1886/2008 viene utilizzato il parametro medio delle altre attività, pari a Euro 175,92.

I parametri utilizzati pertanto sono i seguenti:

Tab. 4 – costi orari (valori in Euro)

Delibera	Parametro orario
1009/2008	177,70
1886/2008	175,92
2299/2009	173,31
1568/2010	172,01
Totale complessivo	175,92

Come già realizzato in studi precedenti, allo scopo di individuare i valori corretti da applicare alle attività, i dati sono stati oggetto di analisi volte a determinare:

- La ripartizione tra costi su base oraria e costi su base individuale, distinguendo le diverse tipologie di costo prese in esame; l'obiettivo dell'analisi è individuare un valore che compensi le differenze nel numero degli allievi tra i diversi interventi
- La riduzione dei costi legata alla semplificazione introdotta dalle unità di costo standard
- L'analisi storica delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa, che non troverebbe più applicazione in seguito all'introduzione delle unità di costo standard
- L'adeguamento dei costi ai parametri inflattivi

1. Individuazione dei costi su base oraria e su base individuale

Per l'individuazione del parametro individuale sono stati presi in considerazione i costi riferiti a (alcune voci di spesa non sono state attivate):

- spese di selezione (voce di spesa B1.4 del piano finanziario)
- orientamento e sostegno all'utenza (voci di spesa B2.7, B2.8, B2.10, B2.13)
- indennità di frequenza (voce di spesa B2.12)
- viaggi di studio (voce di spesa B2.14)
- assicurazione per i partecipanti (voce di spesa B2.16)
- materiali di consumo/materiali didattici (voce di spesa B2.18)
- attrezzature (voci di spesa B2.21, B2.22 e B2.23)

I dati sono i seguenti:

Tab. 5 – parametro orario, parametro allievo (valori in Euro) e media allievi per corso (valori assoluti)

Delibera*	Parametro totale**	Parametro orario***	Parametro allievo****	Allievi-corso
1009/2008	184,07	177,21	31,99	10,28
1886/2008	199,07	188,36	44,58	9,03
2299/2009	199,97	194,18	54,45	7,76
Totale complessivo	190,64	183,42	39,85	9,43

** la delibera 1568/2010 è stata esclusa in quanto il basso numero di allievi formati finora porta ad un parametro allievo non attendibile*

*** somma di tutte le voci di spesa del piano finanziario / numero di ore del progetto*

**** somma delle voci di spesa su base oraria / numero di ore del progetto*

***** somma delle voci di spesa riferibili agli allievi / numero di allievi formati del progetto*

L'analisi condotta ha portato alle seguenti conclusioni:

- I costi su base individuale costituiscono in valore assoluto un importo molto ridotto

- Tali costi, pur essendo riferiti all'allievo, sono comunque influenzati dalla notevole variabilità nella durata dei percorsi, che vanno da un minimo di 24 ore ad un massimo di 500 ore (l'utilizzo di un attrezzatura a disposizione dell'allievo, ad esempio, è naturalmente influenzato dal numero di ore dell'attività formativa); sarebbe stato quindi eventualmente più utile definire un parametro ora/allievo
- Il numero medio di allievi per corso è più basso rispetto ad altre tipologie di attività (ad esempio la formazione iniziale), e di conseguenza i costi individuali rappresentano una percentuale molto ridotta rispetto al costo complessivo

Per i motivi sopra indicati si è ritenuto opportuno non proseguire nella scomposizione, e fare riferimento ai soli parametri orari indicati in tab. 4.

Si segnala inoltre che non sono emerse differenze significative nel numero medio di allievi per corso tra progetti presentati dagli Organismi di formazione e progetti presentati dalle aziende. Il dato medio delle attività infatti è pari a 9,3 allievi/corso per gli Organismi di formazione e 8,7 allievi/corso per le aziende.

2. Rideterminazione per gli effetti della semplificazione

Rispetto al costo orario determinato secondo le modalità sopra indicate l'analisi è stata rivolta all'effetto della semplificazione amministrativa.

La principale conseguenza dell'introduzione dei costi standard è rappresentata dal minor onere amministrativo legato alla cessata esigenza di presentare e verificare la documentazione giustificativa della spesa. L'effetto della semplificazione dovrebbe agire sia sugli oneri di amministrazione in senso stretto, che in una riduzione delle attività di coordinamento e monitoraggio.

Si ritiene pertanto che l'introduzione dei costi standard possa determinare una riduzione delle attività riferite ai costi di direzione e controllo così determinata:

- Costi amministrativi (voce di spesa B4.2 del piano finanziario): riduzione del 50%
- Costi di coordinamento (voce di spesa B4.1): riduzione del 20%
- Costi di monitoraggio (voce di spesa B4.3): riduzione del 20%
- Costi per IVA e oneri riferiti alla categoria B4 (voci B4.6a e B4.6b): riduzione del 20%

Le riduzioni sopra indicate sono stimate considerando i seguenti fattori:

- Eliminazione dei tempi necessari alla verifica rendicontale (è stimato un minore impegno medio di circa 20 ore per ciascun progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio e di gestione documentale)
- Riduzione dei tempi necessari alla predisposizione delle richieste di rimborso intermedio e di saldo (schede SEM – è stimata una riduzione media di circa 8 ore per ciascun progetto, oltre al minor costo di gestione documentale)

- Riduzione dei tempi legati alle verifiche intermedie (è stimata una riduzione media di circa 6 ore per progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio), dal momento che viene eliminata la verifica di tipo finanziario
- Riduzione dei tempi legati alla formazione del personale sugli adempimenti finanziari di cui sopra
- Riduzione proporzionale delle attività di coordinamento e monitoraggio finanziario.

I costi oggetto di rideterminazione (coordinamento, direzione, amministrazione e monitoraggio) incidono mediamente per circa il 19,5% sulle voci di costo del progetto esaminate, secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Tab. 6: distribuzione voci cat. B4 su totale progetto (valori percentuali)

Delibera	Direzione	Amministr.	Monitoraggio	IVA	Oneri	Totale
1009/2008	8,80%	7,76%	1,39%	0,49%	2,09%	20,54%
1886/2008	5,64%	4,72%	1,55%	0,48%	1,83%	14,22%
2299/2009	8,81%	7,49%	3,41%	0,51%	4,23%	24,44%
1568/2010	5,07%	4,52%	2,35%	0,38%	2,54%	14,86%
Totale complessivo	7,73%	6,73%	2,01%	0,47%	2,59%	19,53%

Come si può vedere dalla tab. 6 il valore dell'IVA è molto contenuto (complessivamente l'IVA sulle 5 categorie di spesa ammonta mediamente al 6% del valore del progetto). I dati sono stati rettificati in ragione degli aumenti di IVA decretate dall'amministrazione statale. (Vedi tab. 11).

L'effetto della semplificazione e il nuovo parametro orario sono i seguenti:

Tab. 7: riduzioni per semplificazione e nuovo parametro orario (valori in Euro e percentuale)

Delibera	Parametro prec.	Riduzione	Nuovo parametro	% riduzione
1009/2008	177,70	11,81	165,89	6,65%
1886/2008	175,92	8,50	167,42	4,83%
2299/2009	173,31	14,38	158,93	8,30%
1568/2010	172,01	8,80	163,21	5,12%
Totale complessivo	175,92	11,39	164,53	6,47%

Le riduzioni per effetto della semplificazione ammontano indicativamente, come si vede dalla tab. 7, al 6,5% del valore totale dei progetti.

3. Applicazione valore medio decurtazioni

Il successivo elemento dell'analisi è rappresentato dalla valutazione delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa. Tali decurtazioni, nell'ipotesi di gestione delle attività ad unità di costo standard, non avrebbero infatti ragione di esistere.

L'analisi è stata condotta sulle attività riferite alle DGR 1009/2008 e 1886/2008, i progetti che rientrano nell'analisi sono 197, per un totale di circa 1.000 interventi e quasi 2.000 edizioni.
Il valore medio ricavato è il seguente:

Tab. 8: progetti esaminati e valore medio spesa non ammessa (valori assoluti e percentuale)

Delibera	Progetti	Interventi	Edizioni	% spesa non ammessa
1009/2008	169	886	1.156	-2,97%
1886/2008	28	109	701	-0,91%
Totale complessivo	197	995	1.857	-2,67%

Applicando il valore medio di decurtazione pari al 2,67% i valori ricavati sono i seguenti:

Tab. 9: riduzioni per decurtazioni e nuovo parametro orario (valori in Euro e percentuale)

Delibera	Parametro prec.	Riduzione 2,67%	Nuovo parametro
1009/2008	165,89	- 4,44	161,45
1886/2008	167,42	- 4,48	162,94
2299/2009	158,93	- 4,25	154,68
1568/2010	163,21	- 4,37	158,84
Totale complessivo	164,53	- 4,40	160,13

4. Adeguamento inflazione

Dal momento che le attività sono riferite anche ad annualità precedenti, si ritiene opportuno provvedere all'adeguamento dei valori ai parametri inflattivi. A questo fine si è optato per l'utilizzo dei coefficienti rivalutazione monetaria ISTAT ed in particolare l'indice FOI, ovvero l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
Il parametro orario è il seguente:

Tab. 10: rivalutazione parametri (valori in Euro e percentuale)

Delibera	Parametro prec.	Rivalut. su 2010	Rivalut. su 2011	% incremento
1009/2008	161,45	165,16	167,01	3,44%
1886/2008	162,94	166,69	168,55	3,44%
2299/2009	154,68	155,76	157,50	1,82%
1568/2010	158,84	159,76	161,55	1,70%
Totale complessivo	160,13	161,84	163,65	2,20%

10.4.4 I parametri

I parametri individuati sulla base delle analisi sopra condotte sono i seguenti:

Tab. 11: riepilogo (valori in Euro)

	1009/2008	1886/2008	2299/2009	1568/2010	Media
Valore iniziale	184,07	199,07	199,97	202,76	192,73
Parametro az.le	177,70	175,92	173,31	172,01	175,92
Semplificazione	165,89	167,42	158,93	163,21	164,53
Decurtazioni	161,45	162,94	154,68	158,84	160,13
Rivalutazione	167,01	168,55	157,50	161,55	163,65
Incremento IVA	0,45	0,72	0,45	0,58	0,51
Nuovo parametro	167,46	169,27	157,95	162,13	164,20
Valore finale	164,20				
Arrotondamento	**164,00**				

Allo scopo di determinare l'effetto della semplificazione, si è provveduto ad applicare i parametri così calcolati al campione su cui è stata effettuata l'analisi.

I costi così ricalcolati sono i seguenti:

Tab. 12: applicazione (valori in Euro e percentuale)

Delibera	Progetti	Interventi	Edizioni	Ore totali	Costo precedente	Nuovo costo	Effetto
1009/2008	186	959	1.239	47.322	8.649.407,61	7.760.808,00	-11,45%
1886/2008	53	313	1.364	41.705	8.261.889,88	6.839.620,00	-20,79%
2299/2009	83	481	882	38.646	7.806.544,17	6.337.944,00	-23,17%
1568/2010	67	460	770	39.053	7.839.210,70	6.404.692,00	-22,40%
Totale complessivo	389	2.213	4.255	166.726	32.557.052,36	27.343.064,00	-19,07%

La semplificazione pertanto comporterebbe, pur in presenza di una rivalutazione dei parametri legata all'andamento dell'inflazione e all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, un risparmio medio di circa il 19%.

10.4.5 Conclusioni

Si segnala che in fase di applicazione dei nuovi parametri l'effetto di semplificazione potrebbe essere leggermente differente da quello riportato in tabella 12, in quanto i valori effettivi sono influenzati dalla distribuzione degli interventi e delle edizioni nei progetti.

In ogni caso le stime di semplificazione sono state mantenute volutamente prudenti, nel senso che il costo effettivo potrebbe risultare anche più basso.

Il parametro sopra individuato corrisponde ad una attività erogata in presenza di un numero di utenti medio che oscilla, per le delibere indicate, tra 7,8 e 10,3 per corso (vedi tab. 5). Potrebbe essere opportuno prevedere, in presenza di un numero utenti superiore alla media, un parametro aggiuntivo per compensare il prevedibile aumento di costi.

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

Le specifiche direttive che utilizzeranno le unità di costo standard basate sul presente studio individueranno gli standard minimi di erogazione del servizio utili ai fini del riconoscimento del contributo, compresa la definizione dei requisiti qualitativi richiesti, quali ad esempio la professionalità degli operatori, la presenza di determinate figure nel progetto ecc.

FLUSSI FINANZIARI

Ai fini dell'avanzamento finanziario del progetto, verrà mantenuto l'impianto generale che prevede una prima erogazione a titolo di anticipo, successive erogazioni intermedie legate all'avanzamento effettivo dell'attività ed erogazione a saldo dopo la verifica finale delle attività realizzate.

Le erogazioni intermedie saranno quindi subordinate alla verifica della quantità di attività effettivamente realizzata (numero di ore di formazione erogate), dichiarata dal beneficiario in fase di richiesta e controllata dagli uffici regionali sia in fase di verifica amministrativa che in fase di controllo in itinere, attraverso esame dei documenti di registrazione (registro presenze, fogli mobili ecc.) e delle informazioni presenti sul sistema gestionale (calendari, elenchi operatori ecc.).

MODALITA' DI CONTROLLO

Le modalità di controllo delle attività finanziate a costi standard e le modalità di revisione dei parametri individuati nel presente studio sono state già descritte nello studio realizzato per le attività di formazione iniziale, e mantengono la loro validità anche per le attività di formazione continua.

Poiché i controlli saranno focalizzati sull'effettiva realizzazione delle attività secondo standard qualitativi ritenuti accettabili, è previsto un significativo incremento dei controlli fisico-tecnici in itinere (attività ispettiva).

Durante le attività di controllo potranno essere effettuate azioni volte a misurare il livello qualitativo delle attività erogate, attraverso strumenti quali questionari di monitoraggio, rilevazione delle competenze e simili. Tali misurazioni potranno determinare, secondo modalità che verranno definite dalle specifiche direttive, la riconoscibilità o meno del contributo riferito alle attività esaminate.

Il parametro di spesa individuato potrà essere oggetto di revisione periodica al fine di valutare l'effettiva congruenza del contributo nel tempo. La revisione dei parametri avverrà attraverso l'utilizzo combinato di uno o più dei seguenti strumenti:

- indicatori economici e variazioni normative (indici di inflazione, contratti nazionali di lavoro ecc.)
- esame delle attività realizzate (indicatori fisico-tecnici)

- analisi dei volumi di spesa e dei sistemi di contabilità generale ed analitica dei soggetti attuatori (anche su base campionaria), ivi compresi i documenti di bilancio e la documentazione di spesa.

Considerando l'eterogeneità dei percorsi oggetto di analisi, per la revisione verranno utilizzati anche strumenti di rilevazione della qualità formativa, quali ad esempio questionari di monitoraggio, indagini, strumenti di valutazione delle competenze ecc.

Infine potranno essere considerate, sempre ai fini della revisione del parametro, indagini volte a verificare i costi di attività analoghe a libero mercato oppure finanziate con altre forme (quali ad esempio i Fondi Interprofessionali), con particolare riferimento a eventuali differenze legate alla durata dei percorsi oppure alle modalità e contesti di erogazione della formazione (formazione in presenza, a distanza oppure outdoor).

Si ribadisce comunque che l'utilizzo di unità di costo standard, superando il principio della rendicontazione a costi reali, introduce la necessità di nuove e diverse modalità di controllo da parte del soggetto erogatore, centrate sulla realizzazione delle attività invece che sul controllo della spesa con il contestuale adeguamento delle disposizioni per la gestione e la rendicontazione delle attività e le relative piste di controllo, con particolare riferimento a:

- definizione di standard minimi di attività e strumenti per il monitoraggio della qualità formativa
- modalità di presentazione e liquidazione delle erogazioni intermedie
- modalità di effettuazione dei controlli in loco
- modalità di presentazione del rendiconto
- modalità di verifica del rendiconto
- requisiti per il riconoscimento del contributo

10.5 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO AL LAVORO, ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ORIENTAMENTO E CONSULENZA

10.5.1 Ambito di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi

Con la Dgr n. 1757 del 16.06.2009 "Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica". P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 - "Obiettivo Competività regionale ed Occupazione" – Asse I "Adattabilità", categoria di intervento 64 – Asse II "Occupabilità", categoria di intervento 67, Anno 2009, nel precedente periodo di programmazione la Regione Veneto ha adottato preliminarmente e in via sperimentale le opzioni di semplificazione relativamente alla rendicontazione dei costi diretti sulla base di unità standard di costo.

Con questo provvedimento si intendeva confermare ed estendere l'adozione delle opzioni di semplificazione, per gli interventi di cui alle linee 1, 2 e 4 della Dgr n.1566 del 26.05.2009 di competenza della Direzione Regionale Lavoro.

Gli standard di costo unitario si applicavano agli interventi che prevedevano l'adozione della Dote Lavoro individuale erogati dalla rete dei Servizi accreditati per il lavoro (DGR n.1445 del 19.05.2009 "Art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3: istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro") e dagli organismi accreditati per la formazione che operano nell'ambito delle linee 1, 2 e 4 della citata deliberazione.

Lo strumento della Dote Lavoro

Nel precedente periodo di programmazione la Regione Veneto ha adottato la Dote Individuale come strumento per promuovere e realizzare gli obiettivi della programmazione stessa riferiti alla crescita del capitale umano. La Dote individuale è l'insieme di risorse finanziarie destinate alla persona per la realizzazione del proprio Piano di Azione Individuale (PAI) nell'ambito di percorsi di riqualificazione o di ricollocamento professionale e lavorativo. In particolare, il percorso di riqualificazione è finalizzato all'aggiornamento delle competenze coerentemente con i fabbisogni professionali ed è particolarmente rivolto a lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. Il percorso di ricollocamento è finalizzato a reinserire nel mercato del lavoro il lavoratore, attraverso azioni di miglioramento /adeguamento delle competenze; questo tipo di percorso è primariamente rivolto a lavoratori espulsi dai processi produttivi.

La Dote Individuale non è trasferibile ad altri soggetti e consente l'acquisizione di quei servizi che risultino funzionali al raggiungimento della sua occupazione o riqualificazione.

I servizi per il lavoro accreditati

I servizi di politica attiva del lavoro, erogati sulla base della Dote individuale lavoro, sono erogati dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro.

Con la legge regionale n. 3/2009 è stato istituito l'elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Con successive deliberazioni (Dgr n.1445 del 19.05.2009 e Dgr n. 2238 del 20.12.2011), sono state stabilite le modalità relative all'istituzione

dell'elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento per i servizi al lavoro nel territorio regionale.

Il repertorio dei servizi di politica attiva e le macro-tipologie di attività

Si riporta di seguito la tabella dei servizi attivabili nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro individuati con Dgr n.1566 del 26.05.2009 ed in riferimento ai quali vengono stabilite le Unità di Costo Standard (UCS). L'attivazione dei servizi avviene in riferimento agli specifici interventi regolati da apposite Direttive con riferimento alle specificità del target e al fabbisogno individuato.

Cod.	Servizi	Contenuto (Affiancamento/supporto al destinatario per)
	A1 - Elaborazione PAI	
A1.1	Colloquio accoglienza I livello e Patto di Servizio -	Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa individuale
A1.2	Colloquio II livello per analisi esperienze e attese	Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al reimpiego; sottoscrizione Patto di Servizio
A1.3	Colloquio di definizione del PAI	Rilevare il profilo professionale e formativo del lavoratore, i possibili fattori di criticità per l'inserimento lavorativo, gli ambiti di disponibilità e le preferenze relativamente sia ai percorsi formativi sia all'attività lavorativa; – formalizzazione e sottoscrizione del PAI
	A2 - Counselling	
A2.1	Colloquio di counselling individuale	Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per potenziare la capacità di scelta e di progettualità personale; definire la progettualità individuale; recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità; preparazione per il colloquio in azienda
A2.2	Colloquio di counselling di gruppo	Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro attraverso la presentazione degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro; acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di auto-promozione
A2.3	Bilancio di competenze	Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e della loro trasferibilità in vista della definizione di un progetto professionale individuale
	A3 - Tutorship inserimento lavorativo	

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 67/88	

A3.1	Scouting aziendale e ricerca attiva individuale	Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza nel contatto con l'azienda; raccolta e diffusione curriculum vitae; ricerca e segnalazione delle *vacancies*; preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto/visita in azienda
A3.2	Tutorato all'inserimento lavorativo e al tirocinio	Favorire un adattamento produttivo e realizzante nell'ambiente di lavoro
	A4 - Creazione di impresa	
A4.1	Consulenza individuale all'autoimprenditorialità	Elaborare il progetto imprenditoriale
A4.2	Laboratorio di impresa	Sostenere l'avvio di nuove imprese/sviluppo dell'autoimprenditorialità
	B - Percorsi di formazione (continua e permanente)	
B1.1	Percorsi brevi collettivi	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali
B1.2	Percorsi brevi individuali	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali
B1.5	Tutorato di Stage	Favorire un adattamento nell'ambiente di apprendimento
B2 - Tutorship formativa		
B2.1	Tutorato all'esperienza di tirocinio formativo	Acquisire e/o potenziare le competenze tecnicoprofessionali attraverso l'esperienza lavorativa diretta
		(Training on the job);
B2.2	Tutorato aula (riferito a soggetti con difficoltà)	Favorire un adattamento produttivo e realizzante nell'ambiente di apprendimento formativo
C - Componenti di sostegno		
C 1	Borsa lavoro (work experience)	Sostegno per la realizzazione di un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo.
C 2	Borsa di studio e/o ricerca	Risorse finalizzati a percorsi di studio o ricerca
C 3	Voucher di servizio	Risorse finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative e

		lavorative.

I servizi di cui alla tabella 1, ad eccezione dei servizi della categoria C, possono essere erogati sia a livello individuale sia a livello di gruppo.

10.5.2 Metodo di determinazione della tabella di Unità Costo Standard (UCS)

Sul periodo di programmazione 2014-2020 si prendono come riferimento le UCS di cui alla Dgr n. 1757 del 16.06.2009, in quanto ritenute ancora attuali.

Il dato storico

E' stata condotta un'indagine campionaria sui dati storici relativi agli interventi formativi realizzati nell'ambito delle precedenti programmazioni FSE afferenti alla Direzione Lavoro. Il campionamento ha riguardato le tipologie di intervento di cui alle misure D1 e Equal II fase realizzate a partire dal 6/8/2004. Gli interventi sono stati realizzati da organismi accreditati per la formazione continua, anche in partenariato con altri organismi accreditati per la formazione e l'orientamento e agenzie tra cui quelle autorizzate per le attività di intermediazione e per il supporto alla ricollocazione.

Per quanto riguarda gli interventi della Misura D1, Sviluppo della Formazione continua, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese pubbliche e private, con priorità alle PMI (lavoratori/imprenditori/categorie operative nel contesto privato), ai fini del campionamento sono stati considerati i progetti approvati con delibera n. 3999 del 2004 relativa a Progetti Strutturali – Azioni aziendali e interaziendali e con delibera n. 2581 del 07.08.2006 relativa a Grandi Imprese (incluse Federacciai) - Progetti Strutturali per Piccole Medie Imprese. Con la prima deliberazione sono stati approvati n. 1928 progetti e con la seconda n. 1143. Lo sviluppo dei progetti approvati è stato realizzato con riferimento all'allegato A alla Dgr n. 3756 del 6.12.2005 che definiva i parametri economici relativi alle azioni formative. L'analisi dei costi dei servizi formativi del campione considerato ha dimostrato i seguenti risultati.

Parametri economici (Dgr n. 3756/2005)

Corsi di Riqualificazione/aggiornamento da 24 a 50 ore	Costo (in €)
Categoria di spesa 2 (Preparazione corsi)	14
Voci di spesa 3.1- 3.2 (retribuzione docenti, coordinamento, …)	113
Voci di spesa 3.3 - 3.14 (personale amministrativo, manutenzione locali e attrezzature, materiali didattico e di consumo, spese di cancelleria, postali, assicurazione, telefoniche, ammortamenti)	53

Totale costo massimo ora attività formativa	180
Numero minimo allievi	8
Numero massimo allievi	25
Durata minima in ore	24
Durata massima in ore	50
N. medio allievi	12
Costo ora allievo	€ 15,00

Come si evince dalla tabella, il costo ora allievo è pari a euro 15,00. Il costo, preso a riferimento per gli interventi di politica attiva di cui alla Dgr n. 1757 del 16.06.2009, risulta essere coerente, tra l'altro, con il parametro costo/h adottato da FondImpresa per gli interventi anti crisi (Avviso 2/2009) definito anch'esso in 180,00 euro. Per quanto riguarda i servizi individuali, dall'analisi dei parametri di costo adottati per le attività di selezione e orientamento è emerso un costo medio di circa 37 euro. Tale valore non si discosta in modo significativo dal costo per i servizi forniti da consulenti di fascia media (B), già adottata in precedenti interventi (vedi Equal II fase) oltre che nelle direttive della precedente programmazione (Dgr n. 4124 del 30.12.2008). Il costo giornata definito per i consulenti di fascia B è di euro 300,00 die, che corrispondono a euro 38,00/h. Il costo a giornata per i consulenti di fascia A è di euro 500,00 die, che corrispondono a 62,50 euro e sono in linea con la direttiva regionale di cui sopra.

Analogamente le azioni di gruppo potranno essere svolte da consulenti di Fascia e pertanto viene valutato proporzionalmente un costo orario allievo pari ad euro € 25,00 coerentemente alle valorizzazioni previste con le azioni individuali.

Si rammenta come da DGR 4124/2008 che il consulente di Fascia ha deve possedere un esperienza nel settore specifico e di riferimento pari ad almeno 5 anni.

Il dato sperimentale

Ai fini della determinazione delle unità di costo standard, risulta di particolare rilievo la dinamica di costo sperimentata con la precedente Dgr n. 1757 del 16.06.2009.

Il rilievo è determinato da due fattori. Il primo è quello che considera che gli interventi fossero stati realizzati da un gruppo di soggetti accreditati per i servizi al lavoro. Tale accreditamento ha rappresentato uno degli elementi di innovazione nella organizzazione dei servizi per i lavoro sul territorio regionale. La platea dei nuovi soggetti accreditati, descritta nel precedente paragrafo 5, comprende un insieme eterogeneo di organismi che operano sul mercato dei servizi e che si sono confrontati con la struttura di costi adottata nella citata Deliberazione. Il secondo fattore, dunque, ha a che fare proprio con gli esiti dell'applicazione della nuova dinamica dei costi da parte dei soggetti accreditati sintetizzati come segue:

Progetti Asse		Sottoscrizione Patto di servizio	PAI avviati	Numero soggetti accreditati coinvolti	Costi fatturati
Progetti Asse 1	31	11797	11309	122	4.889.028,76
Progetti Asse 2	31	3310	3127	118	1.612.807,25

I servizi di politica attiva attivabili sulla Dgr n. 1757 del 16.06.2009 prevedevano due macrocategorie di attività: attività individuali e attività di gruppo. I partenariati coinvolti hanno realizzato complessivamente interventi relativi a 14.436 Piani di Azione Individuali (PAI), ognuno dei quali articolato in attività individuali e di gruppo. Riguardo all'omogeneità di comportamento da parte dei partenariati nei confronti dell'articolazione delle attività nelle due macrocategorie, considerando i progetti differenti tra loro sia in termini di dimensione (da 1 a oltre 100 sedi operative sul territorio, e dal progetto con un singolo ente a quello con oltre 30 partner) sia relativamente alla tipologia di soggetti (v. tabella degli enti accreditati al par.5), il riscontro sul 93% delle attività realizzate sta ad indicare un sostanziale equilibrio dei costi indicati, confermando i parametri di 15 euro/h per attività di gruppo e di 38 euro/h per attività individuali, denotando una ripartizione tra attività individuali e attività di gruppo che, nella maggior parte dei casi, si è mantenuta in prossimità dei valori medi senza eccessivi scostamenti.

	Progetto	Ore attività individuali	Ore attività di gruppo	% ore individ.	% ore gruppo
ASSE 1	Z001/1/1/1757/2009	15014	89685	14%	86%
	Z036/1/1/1757/2009	9582	30219	24%	76%
	E010/1/1/1757/2009	9318	16735	36%	64%
	P001/1/1/1757/2009	3692	21665	15%	85%
	P006/1/1/1757/2009	5728	16668	26%	74%
	P003/1/1/1757/2009	3417	12853	21%	79%
	R003/1/1/1757/2009	690	2364	23%	77%
	R005/1/1/1757/2009	208	676	24%	76%
	E024/1/1/1757/2009	176	228	44%	56%
ASSE 2	Z033/2/1/1757/2009	6158	30209	17%	83%
	P023/2/1/1757/2009	2285	7695	23%	77%
	E010/2/1/1757/2009	3110	4077	43%	57%

	P001/2/1/1757/2009	865	2577	25%	75%
	P006/2/1/1757/2009	1123	6079	16%	84%
	E004/2/1/1757/2009	589	1216	33%	67%
	R003/2/1/1757/2009	118	300	28%	72%
	R005/2/1/1757/2009	53	324	14%	86%
	E024/2/1/1757/2009	30	112	21%	79%
		62156	**243682**	**20%**	**80%**

Valorizzazione dei servizi/prestazioni

In considerazione delle analisi sopra riportate si è ritenuto opportuno adottare per i servizi erogati con modalità collettiva, siano essi di tipo formativo che di counseling, un "Costo standard ora/destinatario" che consideri l'esigenza di assicurare sia il rispetto di adeguati livelli qualitativi, sia la necessaria flessibilità organizzativa richiesta dall'elevata variabilità del numero dei partecipanti, dovuta ad assenza, abbandono, o semplicemente alla disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio. In virtù di detta esigenza, si ritiene di dover operare in modo che il parametro costo/h, risultante dall'applicazione del "Costo standard ora/destinatario" nelle diverse condizioni di frequenza delle attività collettive, mediamente non si discosti in misura eccessiva da un parametro costo/h prestabilito.

In considerazione dei valori citati è stata proposta l'adozione dei seguenti parametri:

- Costo standard ora/destinatario per i servizi erogati a gruppi composti da 2 a 15 allievi (Fascia Base) costo orario onnicomprensivo pari a euro 15,00;
- Costo standard ora/destinatario per i servizi individuali (Fascia Base), costo orario onnicomprensivo pari a euro 38,00;
- Costo standard ora/destinatario per i servizi erogati a gruppi composti da 2 a 15 allievi (Fascia Alta con almeno 5 anni di esperienza), costo orario onnicomprensivo pari a euro 25,00;
- Costo standard ora/destinatario per i servizi individuali (con esperto con almeno 5 anni di esperienza)
  costo orario onnicomprensivo pari a euro 62,50.

Il tasso orario applicato indica l'ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le ore lavorate moltiplicato per unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno una durata pari a 60 minuti. Ai fini del calcolo del contributo l'unità di costo non è frazionata ed è arrotondata sempre per difetto. Il soggetto beneficiario è tenuto a dimostrare l'esperienza di almeno 5 anni nel caso di scelta dell'opzione del costo unitario standard previsto per la Fascia Alta.

Principi generali per i costi fissi calcolati con tabelle standard per unità di costo

Nel caso di costi fissi calcolati applicando tabelle standard per unità di costo, l'operazione riceverà una sovvenzione pubblica sulla base delle attività quantificate, di output o risultati, moltiplicati per l'unità di costo standard. L'opzione può essere utilizzata per ogni tipo di sovvenzione, progetto o parte di un progetto, quando è possibile definire le quantità relative ad un'attività e le tabelle di costi unitari. Le modalità di pagamento possono anche prevedere pagamenti intermedi sulla base delle ore svolte dichiarate. In ogni caso la sovvenzione sarà pagata sulla base dei progressi fisici dell'operazione, senza giustificazione dei sottostanti costi reali. Per principio, una riduzione delle ore verificate corrisponde ad una riduzione dell'ammontare finale da pagare.

10.6 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER ATTIVITÀ DI ACTION RESEARCH NELL'AMBITO DI INTERVENTI INTEGRATI

Attività di action research nell'ambito di interventi integrati

Nella precedente programmazione la Regione del Veneto ha inteso caratterizzare gli interventi integrati a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo del sistema produttivo, anche attraverso percorsi di alta formazione e ricerca, con la previsione di attività di consulenza e affiancamento erogati con modalità di *action research*.

Visto l'innovatività introdotta con tali percorsi e la mancanza di una base statistica di riferimento, la Regione del Veneto al fine di calcolare le Tabelle di Unità di Costo standard ha preso come riferimento i costi rendicontati per attività di consulenza scientifica e docenza specialistica erogate nell'ambito del Progetto Challenge (DGR 389 del 26 febbraio 2008) e degli interventi formativi in Alto apprendistato (DGR 3459 del 18/11/2008).

Analisi storica dei dati dei rendiconti presentati per attività similari

Le attività sperimentali di formazione, previste nell'ambito del "Progetto Challenge" - La sfida delle risorse umane per lo sviluppo competitivo dei distretti veneti (DGR n. 1301 del 2 Maggio 2006 e successive modifiche approvate dal Ministero del Lavoro Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione con prot. 17/I/0020865/06.01.02 del 24/07/2007) sono rivolte ad accrescere la competitività del sistema sociale, economico ed occupazionale della Regione del Veneto, attraverso l'adozione di metodologie centrate sulla valorizzazione delle risorse umane e sull'innovazione.

In particolare la FASE 2 del progetto (Dgr n. 389 del 26 febbraio 2008) è rivolta alla creazione di nuove figure professionali, attraverso la formazione di base e tecnico superiore, così da coniugare l'adeguamento permanente del sistema produttivo ai processi di ristrutturazione in atto, con l'attenzione per lo sviluppo delle risorse umane.

Per la creazione di nuove figure professionali atte a supportare le aziende nell'implementazione di processi di ristrutturazione e nella gestione del cambiamento, sono state attivate diverse azioni a sostegno dell'innovazione rivolte a "*preparare il giovane laureato ad affrontare con competenza e con ampiezza di visione i sempre più delicati problemi legati alla innovazione ed allo sviluppo, quale indispensabile contributo al mantenimento della competitività delle Aziende. Fra gli obiettivi degli interventi va segnalato quello di far crescere ed approfondire l'interazione tra Università ed Impresa, nell'ottica dell'ottenimento, in tempi che diventano sempre più stretti, di una più diffusa capacità di innovare, specie per le aziende piccole e medio-piccole, quale possibile concreto rimedio ai problemi posti dal mercato. A tal fine gli interventi formativi dovranno necessariamente essere il frutto di una progettazione congiunta Università/impresa […]*".

I progetti si sono sviluppati a partire da novembre 2008 e hanno coinvolto 70 giovani neolaureati in 10 distretti del Veneto. I corsi post laurea, articolati in tre fasi, hanno avuto durata complessiva di 1.000 ore e si

sono caratterizzati per la significativa presenza di una fase di ricerca individuale finalizzata a definire il progetto da realizzare.

Ciascun intervento si è articolato in tre fasi:

a. Una fase di formazione di gruppo, che può prevedere sia momenti di docenza frontale, sia modelli formativi diversi se maggiormente rispondenti al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prestabiliti (per minimo 150 e massimo 300 ore);

b. Una fase individualizzata di attività di consulenza, distribuita come segue:
   - Almeno 20 ore di consulenza congiunta tra tutor formativo e tutor aziendale […];
   - Almeno 20 ore di consulenza tecnico scientifica al singolo allievo da parte del tutor formativo;

c. Una fase individualizzata di ***project work*** da realizzarsi in azienda e a stretto contatto con la realtà d'impresa con un impegno pari ad almeno il 40% del monte ore dell'intero percorso formativo.

Nella tabella seguente sono sinteticamente rappresentati gli elementi che hanno caratterizzato l'attuazione del progetto.

Il Progetto *Challenge* 2008

Denominazione dell'intervento	"Progetto Challenge" - La sfida delle risorse umane per lo sviluppo competitivo dei distretti veneti; FASE 2 - Creazione di nuove figure professionali, formazione di base e tecnico superiore (DGR n. 1301 del 2 maggio 2006).
Riferimenti normativi regionali	ALLEGATO A alla Dgr n. 389 del 26 febbraio 2008
Struttura dell'intervento	Formazione di gruppo (per minimo di 150 e massimo di 300 ore); Attività individualizzata di consulenza (40 ore), in forma di consulenza congiunta tra tutor formativo e tutor aziendale (20 ore) e di consulenza tecnico scientifica da parte del tutor formativo (20 ore); project work da realizzarsi in azienda per almeno il 40% del monte ore dell'intero percorso formativo.
Figure professionali coinvolte	Coordinatore tecnico-scientifico: esperto senior con esperienza professionale almeno quinquennale di profilo/materia oggetto del project work; Tutor formativo: docenti del sistema universitario impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; Tutor aziendale: esperti di settore senior e professionisti, operatori dell'azienda nella quale l'allievo maturerà parte delle competenze previste in esito al percorso.
Soggetti e ruoli	Atenei accreditati dalla Regione del Veneto nell'ambito della formazione superiore (azioni congiunte 2.1 e 2.2 e per l'azione 2.3).

	Soggetti accreditati per la formazione continua (per le altre azioni). Per l'attività di ricerca e di formazione è obbligatoria la presenza di qualificate partnership operative tra il sistema universitario, le organizzazioni a supporto del tessuto produttivo del sistema distrettuale scelto quale contesto di ricerca (associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni di distretto, camere di commercio, ecc…) e le parti sociali.
Durata intervento	Gli interventi, di durata pari a 1000 ore, dovevano concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2009.
Indennità di partecipazione	Indennità oraria di massimo € 8 per ora di presenza (solo per disoccupati)
Incentivo all'assunzione	Non previsto
Modalità di rendicontazione	A costi reali

Per ciascun intervento sono stati analizzati il progetto e il rendiconto conclusivo delle attività svolte. Il rendiconto è stato analizzato in tutti i suoi elementi, riepilogativi e di dettaglio. Tra le voci di spesa analizzate sono state individuate quelle connesse alle attività di docenza specialistica e consulenza tecnico scientifica, riferibili alla loro preparazione, realizzazione, direzione e monitoraggio[1]. Le attività di docenza specialistica e consulenza tecnico scientifica sono infatti caratterizzate da significative similarità rispetto alle attività di *action research* tanto rispetto a finalità/obiettivi operativi che a modalità di erogazione, come documentato dalle relazioni fornite dai soggetti attuatori. I dati analizzati sono tratti dalla documentazione di rendiconto indicata nella tabella seguente in relazione a ciascun intervento e attività.

Elementi dei rendiconti finali delle attività utilizzati per l'analisi

Codice	Titolo intervento	Elemento del rendiconto utilizzato
1695 nf 01 05	Professionisti per lo sviluppo del distretto calzaturiero e delle imprese	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente
1695 2 270	Professionisti per lo sviluppo del metadistretto alimentare veneto	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente
2105 nf 02 08	Azioni per lo sviluppo della competitività del distretto termale euganeo	Consuntivo dei costi e Descrizione analitica dei costi operata per la cat. 3.1.b
2105 nf 06-08	Addetti alla gestione del booking alberghiero	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo

[1] I costi per tale attività sono ricompresi nella voce "3.2.b. Spese per coordinamento e direzione" (B_41)

Codice	Titolo intervento	Elemento del rendiconto utilizzato
	e dei servizi di prenotazione telematica	personale dipendente
2105 nf 07 08	Addetto operativo all'accoglienza: la gestione diretta con l'ospite per un turismo di qualità	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente
2105 nf 08 08	Addetto ai servizi di cucina e preparazione pasti	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente
2120 nf 01 08	Innovazione e governance per il meta distretto calzaturiero veneto	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente
2120 nf 02 08	Innovazione e governance per il distretto del tessile abbigliamento	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente
2120 nf 03 08	Innovazione e governance per il distretto veneto dello sport-system	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente
2120 nf 05 08	Tecnico superiore per la promozione del turismo enogastronomico e del territorio rurale nel distretto termale	Consuntivo dei costi e Tabella di riepilogo personale dipendente

Per gli interventi sopra indicati sono stati pertanto analizzati tutti i costi esposti nel rendiconto e, relativamente al costo rendicontato per le voci di spesa indicate nella tabella seguente (con il codice utilizzato nell'ambito del rendiconto e il codice attribuito nella base dati informatizzata[2]) sono state operate le elaborazioni necessarie alla determinazione del costo orario medio.

Voci di costo dei rendiconti finali utilizzate per la determinazione del costo orario medio

Descrizione voce di costo	Codice rendiconto	Codice archivio informatizzato
Selezione partecipanti	4.1	B1_4
Docenza (dipendenti e collaboratori)	3.1°	B2_1
Docenza di supporto/codocenza (dipendenti e collaboratori)	3.2°	B2_3
Assicurazioni per i partecipanti	1.3	B2_16
Materiali di consumo/materiali didattici	3.6 - 3.7	B2_18
Coordinamento/direzione progetto	3.2b	B4_1
Attività amministrativa (dipendenti e collaboratori)	3.3	B4_2

[2] I rendiconti esaminati sono stati prodotti antecedentemente alla introduzione della codifica "Procom" oggi utilizzata per l'archiviazione informatizzata.

Nell'ambito delle voci di spesa "Docenza (dipendenti e collaboratori)" e "Docenza di supporto/codocenza (dipendenti e collaboratori)" sono stati considerati i soli costi relativi alle attività di docenza specialistica e consulenza tecnico scientifica afferenti la fase B. di ciascun intervento (fase individualizzata di attività di consulenza), in quanto similari, per modalità e finalità, alle attività di *action research*.

Per la determinazione del costo orario medio complessivo pertanto gli altri costi sono stati attribuiti proporzionalmente al peso percentuale rilevato per i costi relativi alle attività di docenza specialistica e consulenza tecnico scientifica in ciascun progetto.

L'analisi effettuata, i cui elementi di sintesi sono riportati nella tabella seguente, evidenzia una consistente variabilità di tutti i costi rendicontati, in particolare di quelli relativi al personale impegnato in attività di docenza specialistica e di consulenza scientifica che si ripercuote anche nei valori di costo medio orario calcolati per singolo intervento: da un massimo € 118,34 (Intervento "Professionisti per lo sviluppo del distretto calzaturiero e delle imprese", attuato dalla Università degli studi di Verona) ad un minimo di € 43,27 (Intervento "Azioni per lo sviluppo della competitività del distretto termale euganeo", attuato dall'Università degli studi di Padova).

L'analisi dei progetti ha evidenziato come tale variabilità sia fortemente connessa alle scelte e alla organizzazione di progetto più che a segmentazioni territoriali o settoriali. Nell'insieme, per tutte le attività analizzate, sono state erogate 1.704,50 ore di formazione / consulenza individualizzata, per un costo complessivo di € 121.102,20 e un costo orario medio di € 71,05.

Sintesi della dimensione e dei costi medi delle attività analizzate per intervento

Codice	Titolo intervento	Costo medio orario docenza (In Euro)	Altri costi (in Euro)	Totale ore erogate	Totale costo (In Euro)
		A	B	C	D
1695 nf 01 05	Professionisti per lo sviluppo del distretto calzaturiero e delle imprese	118,34	9,53	92	11.763,69
1695 2 270	Professionisti per lo sviluppo del metadistretto alimentare veneto	106,16	8,97	240	27.631,03
2105 nf 02 08	Azioni per lo sviluppo della competitività del distretto termale euganeo	43,27	5,24	56	2.716,63
2105 nf 06-08	Addetti alla gestione del booking alberghiero e dei servizi di prenotazione telematica	47,43	9,40	12	681,94
2105 nf 07 08	Addetto operativo all'accoglienza: la	47,43	9,50	12	683,19

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 78/88	

Codice	**Titolo intervento**	**Costo medio orario docenza (In Euro)**	**Altri costi (in Euro)**	**Totale ore erogate**	**Totale costo (In Euro)**
		A	**B**	**C**	**D**
	gestione diretta con l'ospite per un turismo di qualità				
2105 nf 08 08	Addetto ai servizi di cucina e preparazione pasti	47,43	9,89	12	687,87
2120 nf 01 08	Innovazione e governance per il meta distretto calzaturiero veneto	51,48	7,07	488,5	28.599,68
2120 nf 02 08	Innovazione e governance per il distretto del tessile abbigliamento	51,48	4,02	250	13.875,67
2120 nf 03 08	Innovazione e governance per il distretto veneto dello sport-system	51,48	6,83	490	28.573,83
2120 nf 05 08	Tecnico superiore per la promozione del turismo enogastronomico e del territorio rurale nel distretto termale	93,59	19,65	52,00	5.888,68
Totale		**63,72**	**7,33**	**1.704,50**	**121.102,20**

Progetto Formazione in Alto apprendistato (DGR 3459/2008)

Gli interventi formativi di Alto apprendistato per favorire l'inserimento organizzativo e professionale dei giovani, cofinanziati in esito alla DGR 3459 del 18/11/2008, sono stati rivolti a giovani laureati, di età compresa tra i 22 e 29 anni, assunti con contratto di alto apprendistato.

Gli interventi sono stati proposti ed attuati dalle Università accreditate nell'ambito della Formazione Superiore in partenariato con almeno un ente o organismo bilaterale e un'associazione di categoria in rappresentanza delle imprese venete.

Il percorso integrato è rivolto a due distinti indirizzi:

- **Organizzativo – strategico,** rivolto a formare "agenti di cambiamento" in grado di promuovere e governare processi di innovazione strategica e/o organizzativa nelle aziende;
- **Tecnologico,** rivolto a formare giovani che attraverso la ricerca-sviluppo del prodotto si occupino sia del miglioramento continuo dei manufatti già in produzione, per garantirne una sempre maggiore competitività, sia dell'ideazione e sviluppo di nuovi prodotti ad elevato valore aggiunto.

L'intervento, è stato attuato nell'arco massimo di 18 mesi, prevedendo:

- Un massimo di 400 ore di formazione suddivise in massimo 360 ore di formazione d'aula e almeno 40 ore di formazione specialistica;

- 600 ore di project work, da realizzarsi in azienda in orario di lavoro di cui 100 ore di assistenza individualizzata, in funzione della progettazione realizzazione e stesura del project work;
- 500 ore di studio individuale, gestito dallo studente in orario extra lavoro.

Figure professionali centrali per l'erogazione del percorso formativo sono:

- Il responsabile scientifico del project work (impegnato per almeno 100 ore per ciascun apprendista);
- Il tutor d'aula (impegnato per almeno 30% dell'intero percorso formativo);
- Il tutor aziendale.

Nella tabella seguente sono sinteticamente rappresentati gli elementi che hanno caratterizzato l'attuazione dell'intervento.

Il Progetto Formazione in Alto apprendistato 2008 – 2009

Denominazione dell'intervento	Interventi formativi di alto apprendistato per favorire l'inserimento organizzativo e professionale dei giovani
Riferimenti normativi regionali	ALLEGATO A alla Dgr n. 3459 del 18 novembre 2008
Struttura dell'intervento	Formazione d'aula (per non più di 360 ore) e specialistica (per almeno 40 ore); Project work di 600 ore (in orario lavorativo) comprensivo di almeno 100 ore di assistenza individualizzata per ciascun destinatario; Studio individuale (500 ore).
Figure professionali coinvolte	Responsabile scientifico del project work. Con ruolo di guida e supporto specializzato svolge i seguenti compiti: definire, in collaborazione con il tutor aziendale, il piano formativo individuale di dettaglio; monitorare l'andamento del percorso formativo tramite l'utilizzo degli spazi virtuali predisposti ad hoc e tramite incontri periodici; verificare la coerenza del percorso rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale; supportare lo sviluppo del project work d'intesa con il tutor aziendale; individuare i docenti per l'assistenza individualizzata d'intesa con il direttore del master; verificare sia lo stato di avanzamento del project work sia il livello di apprendimento dell'apprendista. Tutor d'aula. Con ruolo di intermediazione nelle attività amministrative connesse alla formazione finanziata cura il collegamento informativo-operativo tra i vari soggetti in campo (partecipanti, docenti, responsabili scientifici del project work e tutor aziendali); Tutor aziendale. Con ruolo di facilitatore nell'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale, funge da interfaccia per il responsabile scientifico del project work e ha il compito di: collaborare alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista; agevolare l'apprendimento e presidiare l'andamento del percorso formativo nelle sue diverse fasi con particolare riferimento

	alle attività formative finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi; assicurare la congruenza delle attività svolte in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale; facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze acquisite.
Soggetti e ruoli	I progetti possono essere presentati da Università accreditate nell'ambito della Formazione Superiore. E' obbligatoria la costituzione di un partenariato operativo composto da almeno un ente o organismo bilaterale avente sede nel territorio della regione Veneto ed un'associazione di categoria in rappresentanza delle imprese venete.
Durata intervento	L'arco temporale di svolgimento degli interventi integrati è indicato in 18 per e la durata complessiva in 1.500 ore.
Modalità di rendicontazione	A costi reali

In esito all'avviso è stato selezionato un unico Progetto, presentato da un partenariato promosso dalle Università venete, finalizzato alla erogazione di attività formativa nell'ambito di master e di attività individualizzata di formazione e consulenza, per ciascuno dei due indirizzi previsti (organizzativo e tecnologico). L'analisi effettuata su tutte le voci di spesa esposte nel rendiconto ha individuato quelle connesse alla preparazione, realizzazione, direzione e monitoraggio delle attività individualizzate di formazione e consulenza, indicate nella tabella seguente, utilizzabili per la determinazione del loro costo orario medio.

Voci di costo dei rendiconti finali utilizzate per la determinazione del costo orario medio

Descrizione voce di costo	Codice archivio informatizzato
Selezione partecipanti	B1.4
Docenza (dipendenti e collaboratori)	B2.1
Attività di consulenza qualificata (interventi di sistema)	B2.11
Assicurazioni per i partecipanti	B2.16
Elaborazione report e studi	B3.1
Produzione materiali di diffusione (pubblicazioni finali)	B3.2
Incontri e seminari	B3.3
Coordinamento/direzione progetto	B4.1
Attività amministrativa (dipendenti e collaboratori)	B4.2
Costi di monitoraggio (dipendenti e collaboratori)	B4.3

L'analisi effettuata, i cui elementi di sintesi sono riportati nella tabella seguente, evidenzia, per le 1.526 ore di attività erogate, un costo complessivo di circa € 170.807,93 e un costo medio orario di € 111,93.
Sintesi degli elementi evidenziati dall'analisi del rendiconto.

Ore totali	1.526,00
Destinatari totali	113
Spese presentate (in Euro)	170.807,93
Costo orario (in Euro)	111,93

Determinazione del costo orario medio

L'intero processo di analisi e determinazione del costo orario medio è riportato in un apposito archivio informatizzato costituito dai seguenti file:

- UCS_Action_research_2012_ Dati Challenge_DGR_389_2008.xls, in cui sono archiviati: i dati analitici dei rendiconti, il prospetto per la loro classificazione, i fogli di calcolo per la determinazione del costo orario per ciascun intervento, il foglio di calcolo per la determinazione del costo orario medio per tutti gli interventi analizzati;
- UCS_Action_research_2012_Dati Alto apprendistato_DGR_3459_2008.xls in cui sono archiviati: il piano finanziario dell'intervento, i dati analitici del rendiconto, l'elenco delle spese sostenute per l'attività di consulenza specialistica e individualizzata, la quantificazione delle attività realizzate, la classificazione del rendiconto e la determinazione del costo orario;
- UCS_Action_research_2012_Sintesi.xls in cui sono archiviati gli esiti del processo di determinazione del costo orario degli interventi analizzati e della loro comparazione.

Tali supporti informatici sono resi disponibili per l'AdA e gli altri organismi responsabili della sorveglianza del POR FSE 2014-2020.
Nella tabella seguente si riporta l'esito dell'analisi effettuata: essa ha evidenziato per l'insieme delle attività prese in considerazione un costo medio orario di € 90,36.
Elementi di sintesi e costi medi orari delle attività analizzate

Elementi di sintesi	**DGR 3459_2008**	**DGR 389_2008**	**Totale**
Ore di attività	1.526,00	1.704,50	3.230,50
Costi rendicontati (in Euro)	170.807,93	121.102,20	291.910
Costo per unità oraria (in Euro)	111,93	71,05	90,36

Rispetto a tali costi, al fine della determinazione di una UCS da applicare nel prossimo futuro alle attività di *action research*, è stata operata una riduzione legata alla semplificazione che ha determinato, in generale, una minor incidenza in particolare dei costi riferibili alle voci Coordinamento/direzione progetto (B4.1); Attività amministrativa (B4.2) e Monitoraggio (B4.3). In analogia con quanto già operato per la

determinazione delle UCS per le attività di Formazione continua (DGR 1672/2011) e sulla base delle considerazioni in tale sede svolte la riduzione è pari al 6,5%.

Il valore di costo orario così ottenuto è stato adeguato rispetto ai parametri inflattivi: tenendo conto che le attività sono state attuate in prevalenza nel corso del 2009 si è ritiene congruo, in analogia con quanto già operato per la determinazione delle UCS per le attività di Formazione continua (DGR 1672/2011), l'utilizzo dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) ad agosto 2012 (periodo in cui è stata svolta l'analisi), pari a 106,4 (su base 100 per dicembre 2010).

Definizione della unità di costo standard per le attività di *action research*

Costo base, detrazioni e adeguamenti	Parametro	Euro
Costo orario base 2010		90,3600
Riduzione per effetto della semplificazione	-6,50%	-5,8734
Costo orario ridotto per semplificazione		84,4866
Adeguamento inflattivo (indice FOI agosto 2012)	1,064	5,4071
Costo standard per unità oraria		89,8937

Tabella dei costi unitari standard

Per la determinazione del costo delle attività di *action research* nell'ambito di interventi integrati il costo unitario standard, per ciascuna ora di attività erogata da ciascun docente/esperto, è di € 90; tale valore è stato ottenuto come arrotondamento del valore di € 89,89 relativo al costo medio per attività similari desumibile dall'analisi dei dati storici dei rendiconti presentati in esito agli avvisi di cui alla DGR 389/2008 (Progetto Challenge 2008) e alla DGR 3459/2008 (Interventi formativi in alto apprendistato 2008 – 2009).

Definizione della unità di costo standard per le attività di action research

Contenuto dell'attività	Consulenza tecnico scientifica e formazione specialistica individualizzata, erogata nell'ambito di interventi integrati finalizzati al sostegno dell'occupazione e dello sviluppo del sistema produttivo e rivolti a occupati e disoccupati. L'attività deve essere: Rivolta al singolo destinatario dei percorsi integrati; Finalizzata a promuoverne la qualificazione e l'occupabilità attraverso il miglioramento e l'innovazione dei processi produttivi; Resa in presenza del singolo destinatario e di almeno un addetto/ referente della azienda /organizzazione coinvolta; nel caso in cui il destinatario ricopra anche il ruolo di referente aziendale la sua presenza soddisfa entrambe le predette

	condizioni; Supportata da materiale didattico; Attuata, monitorata, gestita e documentata, così come le altre attività costituenti l'intervento integrato, nel rispetto delle indicazioni del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2007/2013 della Regione del Veneto e delle direttive gestionali formulate in sede di avviso.
Destinatari	Utenti dei percorsi integrati (occupati e disoccupati) nell'ambito del POR FSE
Compresenza	E' ammessa la contemporanea presenza, nel setting formativo/consulenziale, di più figure professionali, anche con diverso inquadramento, ruolo e specializzazione. L'unità di costo standard si applica alla unità oraria erogata da ciascuna figura professionale coinvolta.
Durata	La durata minima e massima dell'attività di *action research* viene stabilita in sede di singolo Avviso con riferimento alle sue specifiche finalità ed articolazione.
Unità di costo orario	Euro 90 per ciascuna ora di attività erogata da ciascun componente il setting formativo/consulenziale in presenza del singolo destinatario (occupato o disoccupato) e di almeno un addetto / referente della azienda / organizzazione coinvolta; nel caso in cui il destinatario ricopra anche il ruolo di referente aziendale la sua presenza soddisfa entrambe le predette condizioni.

Elementi per la riconoscibilità dei costi e il controllo degli interventi

Le finalità, il contenuto, la durata e l'organizzazione operativa (compresenza) delle attività devono essere indicati in progetto e devono essere riscontrate nell'ambito delle relazioni conclusive allegate ai rendiconti.

Il risultato operativo per l'impresa, delle attività di *action research*, potrà essere oggetto di specifiche analisi valutative ex post.

Particolare attenzione, nell'ambito delle attività di verifica connesse alla gestione e alla erogazione del contributo pubblico sostenuto dal FSE, dovranno essere poste:

- Al numero di ore di attività di *action research* effettivamente erogate per ciascun destinatario, cui applicare il costo unitario standard;
- Al riscontro che le attività di *action research* cui applicare il costo unitario standard siano effettivamente svolte in presenza del singolo destinatario e di un addetto / referente dell'azienda / organizzazione coinvolta.

A tal fine sarà pertanto predisposta (anche in sede di Avviso) un'apposita modulistica per la dichiarazione che il soggetto attuatore dovrà rendere, ai fini della erogazione del contributo pubblico (avanzamento in itinere e rendiconto finale). La dichiarazione dovrà contenere i riferimenti espliciti alla documentazione

(fogli mobili, registri, ecc.) che sarà oggetto di controllo a campione (in itinere ed ex post); pertanto in essa dovranno essere chiaramente indicati:

- Il numero di ore di attività di *action research* effettivamente erogate (in totale e da ciascun docente esperto) alla presenza di ciascun destinatario e di almeno un addetto / referente dell'azienda/organizzazione coinvolta nel percorso integrato;
- Il nominativo del destinatario cui è rivolta l'attività;
- Il nominativo ed il ruolo di ciascun addetto / referente dell'azienda/organizzazione coinvolta che ha partecipato all'attività di *action research*;
- Il riferimento ai documenti di registrazione dell'attività (fogli mobili, registri, ecc.).

Le dichiarazioni rese saranno oggetto di controlli specifici a campione finalizzati a riscontrare la loro rispondenza alle informazioni registrate circa data e orario (di inizio e conclusione) dell'attività erogata da ciascuna figura professionale nonché la presenza del destinatario e del personale della azienda/organizzazione coinvolta. Tali controlli potranno essere eseguiti anche non contestualmente alle verifiche ordinarie.

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 85/88	

10.7 DEFINIZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD PER GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Dati e risultati

Nelle tabelle seguenti sono indicati gli importi dei vigenti CCNL per i diversi livelli retributivi e per i diversi settori di attività delle imprese, desumibili dall'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro gestito dall'Ufficio per la raccolta e l'elaborazione dati e reso disponibile sul sito del CNEL al seguente indirizzo: http://www.portalecnel.it/Portale/homepagesezioniweb.nsf/vwhp/ArchivioContratti?Opendocument[3]

Limite del 30% per i livelli retributivi minimi

Settore	Retribuzione mensile per il livello minimo	Retribuzione annua per il livello minimo	Limite 30%
Pulizia e multiservizi	832,39	10.821,07	**3.246,32**
Alimentaristi e panificatori	1.056,71	13.737,23	**4.121,17**
Chimica. Gomma, plastica, vetro	1.234,06	16.042,78	**4.812,83**
Bancari	1.676,47	21.794,11	**6.538,23**
Comunicazione	1.171,58	15.230,54	**4.569,16**
Tessile moda	1.128,07	14.664,85	**4.399,45**
Meccanica e installazione impianti	1.239,83	16.117,79	**4.835,34**
Orafi, argentieri e affini	1.193,07	15.509,85	**4.652,95**
Odototecnici	1.156,97	15.040,61	**4.512,18**
Energia	1.005,05	13.065,65	**3.919,70**

[3]Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro. La legge 30 dicembre 1986 n. 936 ha istituito presso il CNEL l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. L'Archivio è gestito dall'Ufficio per la raccolta e l'elaborazione dati sulla base delle direttive della Commissione speciale ex art.16 della legge 936 del 1986. L'Archivio, che raccoglie gli atti di contrattazione collettiva a livello nazionale nei settori privato e pubblico, gli Accordi fra Governo e Parti Sociali, gli Accordi interconfederali e i Contratti Collettivi Nazionali Quadro, ha subìto nel tempo adeguamenti che riflettono i mutamenti intervenuti negli assetti della contrattazione collettiva.
L'Accordo 23 luglio 1993, superando il sistema degli adeguamenti salariali automatici, aveva fissato in quattro anni la durata dei contratti e previsto una sessione intermedia ogni 2 anni per il rinnovo della parte economica.
Più recentemente, altri accordi fra Governo e Parti sociali hanno ridefinito il modello di contrattazione sia di primo che di secondo livello. Con l'Accordo 22 gennaio 2009, esteso al pubblico impiego con l'Accordo 30 aprile 2009, la vigenza dei contratti collettivi nazionali è stata portata a tre anni sia per la parte normativa che per quella economica, e sono state introdotte nuove regole per il calcolo degli adeguamenti retributivi in relazione all'andamento delle dinamiche inflazionistiche.
La sezione dell'Archivio denominata "Contrattazione nazionale - settori pubblico e privato" raccoglie i contratti collettivi nazionali vigenti nel settore pubblico e nel settore privato, sottoscritti secondo le regole dell'Accordo 23 luglio 1993.
Nella sezione, continuano ad essere raccolti i contratti collettivi nazionali vigenti nel settore privato sottoscritti secondo le regole dell'Accordo 22 gennaio 2009. Al rinnovo, i contratti collettivi nazionali di questa sezione confluiscono nell' "Archivio storico".
Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è stato recentemente oggetto di intervento da parte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15),che modifica parte del d.lgs. 165/2001.
Per quanto riguarda i contratti collettivi, la nuova disciplina ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di trasmettere al CNEL i contratti sottoscritti a livello nazionale e decentrato (co. 5 dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001).
La sezione dell'Archivio denominata "Contratti nazionali e integrativi del settore pubblico" cura la raccolta sistematica dei contratti collettivi sottoscritti secondo le regole dell'Accordo 30.4.2009 e/o trasmessi al CNEL ai sensi della citata normativa, classificandoli secondo il nuovo assetto dei comparti di contrattazione scaturito dall'applicazione del nuovo co. 2, art. 40.

Studi professionali	1.241,16	16.135,08	**4.840,52**
Legno e arredo	1.294,56	16.829,28	**5.048,78**
Commercio e turismo	845,26	10.988,38	**3.296,51**
Agricoltura	797,46	10.366,98	**3.110,09**

Limite del 30% per i livelli retributivi massimi

Settore	Retribuzione mensile per il livello massimo	Retribuzione annua per il livello massimo	Limite 30%
Pulizia e multiservizi	1.407,25	18.294,25	**5.488,28**
Alimentaristi e panificatori	1.895,49	24.641,37	**7.392,41**
Chimica. Gomma, plastica, vetro	1.947,78	25.321,14	**7.596,34**
Bancari	1.676,47	21.794,11	**6.538,23**
Comunicazione	1.998,48	25.980,24	**7.794,07**
Tessile moda	1.799,12	23.388,50	**7.016,55**
Meccanica e installazione impianti	1.963,13	25.520,69	**7.656,21**
Orafi, argentieri e affini	1.819,24	23.650,06	**7.095,02**
Odontotecnici	1.721,99	22.385,87	**6.715,76**
Energia	2.687,64	34.939,32	**10.481,80**
Studi professionali	2.013,33	26.173,29	**7.851,99**
Legno e arredo	2.133,77	27.739,01	**8.321,70**
Commercio e turismo	1.635,18	21.257,34	**6.377,20**
Agricoltura	1.250,07	16.250,91	**4.875,27**

Considerate quindi:

a. La **forte variabilità delle retribuzioni per i diversi settori di attività** in cui operano le aziende e per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori (come evidenziato dalle tabelle precedenti, in cui sono indicati: in verde il livello retributivo più basso ed in rosso quello più alto);

b. L'opportunità di calibrare il sostegno finanziario al fine di premiare la maggiore stabilità occupazionale.

Si è ritenuto di dover individuare un valore-soglia come dettagliato nella tabella che segue.

Criterio 1	Criterio 2	
	Assunzione a tempo indeterminato	Assunzione a tempo determinato
Assunzione senza altri incentivi	€ 6.000,000	€ 4.000,00

L'applicazione del metodo esposto consente pertanto:

- Di rapportare in modo congruo gli incentivi al costo della retribuzione annua del nuovo assunto attraverso il parametro del 30%, ovvero non più del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto;
- Di non favorire i livelli di inquadramento e i settori di attività con le retribuzioni migliori ma al contrario di rendere gli incentivi disponibili e di interesse anche per le imprese operanti in settori con livelli retributivi più bassi e per l'assunzione di personale inquadrabile ai livelli retributivi inferiori attraverso l'introduzione di un valore-soglia di € 6.000,00;
- Di ridurre la portata dell'incentivo in presenza di un assunzione a tempo determinato, attraverso la riduzione di tale valore soglia a € 4.000,00 ed eventualmente ragguagliato in funzione dei mesi di durata del contratto.

Qualora le imprese possano accedere ad ulteriori forme di incentivazione all'assunzione a carattere nazionale e/o regionale, gli specifici avvisi possono prevedere ipotesi di riduzione delle soglie sopra indicate.

L'efficace applicazione del metodo su esposto può essere esemplificata, come evidenziato nelle tabelle precedenti, in relazione ai due casi "limite" rappresentati ad un estremo dal settore di attività con la retribuzione più alta (Energia) per il livello di inquadramento massimo e, all'altro estremo, dal settore di attività con la retribuzione più bassa per il livello di inquadramento minimo (Agricoltura).

Infatti, per il settore Energia e per un addetto assunto per il livello retributivo più alto l'incentivo erogato per un'assunzione a tempo indeterminato, sarà pari all'importo massimo consentito dal valore-soglia di € 6.000,00, laddove, applicando invece il parametro del 30% della retribuzione annua, l'incentivo sarebbe stato di € 10.481,80.

Al contrario per il settore Agricoltura e per un addetto assunto per il livello retributivo più basso l'incentivo erogato, per un'assunzione a tempo indeterminato, sarà direttamente pari al 30% della retribuzione lorda annua, € 3.110,09, in quanto tale importo non eccede il valore soglia individuato per il caso di specie.

Senza l'introduzione del valore soglia il differenziale tra le due situazioni, entrambe relative ad una assunzione a tempo indeterminato, sarebbe di € 7.372 (237%); con l'introduzione del valore-soglia il differenziale si riduce a € 2.890 (93%).

Nel caso l'assunzione riguardasse un addetto a tempo determinato l'importo si ridurrebbe a € 4.000 per entrambi i settori di attività e senza distinzione tra i due diversi livelli retributivi.

L'applicazione di tale metodo di calcolo e attribuzione dell'agevolazione garantisce pertanto:

- In primo luogo la **congruità** rispetto al costo che sostiene l'impresa, nel rispetto degli obiettivi indicati dalle Linee guida;
- In secondo luogo la **modulazione** rispetto al grado di stabilità occupazionale connesso al tipo di assunzione;
- In terzo luogo la **chiarezza applicativa**, sulla base di parametri certi e riscontrabili.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 88/88	

Condizioni per la verifica

Al fine di poter determinare l'importo riconoscibile dell'incentivo all'assunzione si prevede di acquisire in sede di verifica, il codice della Comunicazione Obbligatoria di assunzione per il successivo controllo tramite COVeneto; nel caso in cui tale comunicazione non dovesse essere disponibili o da essa non risultino desumibili gli elementi utili, a tale verifica si provvederà a richiedendo copia del contratto e/o della busta paga.

(Codice interno: 297448)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 678 del 28 aprile 2015

Linee di indirizzo per l'attuazione di interventi necessari e urgenti in materia di sicurezza urbana.

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Vengono dettate le linee di indirizzo che gli uffici regionali debbono perseguire per la prosecuzione dell'azione amministrativa in materia di sicurezza urbana, nella fase di prima applicazione della legge di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 e nel periodo di rinnovo degli organi istituzionali della Regione.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

In questa fase di chiusura della legislatura e di prima applicazione della legge di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, è necessario garantire la continuità operativa dell'azione amministrativa regionale, fornendo agli uffici indirizzi operativi che consentano di avviare le procedure per la rapida attuazione, da parte del nuovo esecutivo regionale, degli interventi urgenti già programmati o comunque prospettabili sulla scorta delle priorità espresse con il bilancio approvato e, nello specifico, previste nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" del documento di programmazione economico finanziaria regionale.

In particolare, per quanto riguarda le politiche regionali in materia di sicurezza urbana vanno approntate le seguenti azioni e connessi provvedimenti:

1. Manutenzione rete comunicazione TETRA: trattasi di assicurare la copertura degli oneri di manutenzione del Sistema regionale dei radiocollegamenti dedicati all'emergenza sanitaria, alla protezione civile e sicurezza della Regione del Veneto, che garantisce le comunicazioni tra il personale che opera in questi servizi, compresi gli operatori di polizia locale. La gestione del sistema è affidata alla Sezione Sistemi Informativi, ma le singole strutture competenti nelle varie materie oggetto del servizio debbono verificare e, ove necessario, mettere a disposizione i fondi necessari per la manutenzione della rete, per la quota di rispettiva spettanza (il presupposto normativo è la Dgr n. 2847 del 30 novembre 2010 e la nota prot. n. 124.237 del 23.03.2015 della Sez. Sistemi informativi);
2. Verifica dei presupposti e avvio delle procedure finalizzate all'assegnazione di un contributo integrativo all'ATER di Vicenza per il completamento dei lavori di realizzazione di un immobile destinato a presidio della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore (il presupposto normativo è la Dgr n. 2028 dell'8 ottobre 2012 e la nota prot. n. 7381del 9 marzo 2015 del Comune di Montecchio Maggiore - VI);
3. Verifica dei presupposti e avvio delle procedure finalizzate all'assegnazione di un contributo integrativo alla Provincia di Venezia per il completamento dei lavori di potenziamento e adeguamento strutturale dell'immobile di proprietà della Provincia, destinato ad ospitare il Corpo della Polizia Stradale di Mestre (VE); lavori previsti nell'ambito del secondo accordo di programma siglato nel 2009 (da ratificare) tra la Regione del Veneto (Assessorato alle politiche della mobilità e infrastrutture), la Provincia di Venezia, il Ministero dell'Interno, Veneto Strade Spa e Società delle Autostrade di Venezia e Padova Spa (presupposti normativi: Dgr n. 4212 del 28 dicembre 2006 e nota prot. n. 68461 del 17/02/2015 della Provincia di Venezia);
4. Verifica dei presupposti e avvio delle procedure finalizzate all'attribuzione dell'incarico all'ATER di Vicenza, con relativo stanziamento del compenso stabilito, per gli interventi di ristrutturazione del complesso immobiliare denominato ex caserma "Monte Grappa", sito nel Comune di Bassano del Grappa, previsti nel quadro del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Interno e la Guardia di Finanza approvato conDgr. n. 2461 del 23/12/2014 (da siglare digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.15 comma 2 bis della L.n.241/2000), che prevede la permuta tra immobili dello Stato e interventi edilizi da parte della Regione del Veneto;
5. Verifica dei presupposti e avvio delle procedure finalizzate al sostegno a progetti di investimento, da parte degli enti locali singoli e associati, in materia di sicurezza urbana, volti ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, in linea con i criteri già validati lo scorso anno dalla competente commissione consiliare e fatti salvi i necessari adeguamenti formali (il riferimento normativo è la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 e la Dgr n. 1472 del 5 agosto 2014);
6. Verifica dei presupposti e avvio delle procedure finalizzate al sostegno a progetti, da parte delle Associazioni combattentistiche, d'Arma e delle Forze dell'ordine, per iniziative previste ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2007, n.35, in linea con i criteri già validati lo scorso anno dalla competente commissione consiliare e fatti salvi i necessari adeguamenti formali (il riferimento normativo è la Lr. n. 35/2012 e la Dgr n. 1473 del 5 agosto 2014);

7. Verifica dei presupposti e avvio delle procedure inerenti le azioni e le progettualità finalizzate agli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";
8. Verifica dei presupposti e avvio delle procedure inerenti l'attivazione di iniziative necessarie e urgenti che dovessero emergere ai sensi di legge o di fonti normative che prevedono l'adozione atti di competenza regionale inerenti la sicurezza urbana, la polizia locale, l'ordine pubblico e la legalità.

Agli adempimenti corrispondenti provvede il direttore della Sezione Lavori Pubblici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n.54, art.2, lettere a), o)

VISTA la legge regionale 7 maggio 2002,n.9

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2007, n.35

VISTA la legge regionale 9 agosto 1988, n.40

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n.48

VISTA la Dgr n.2847 del 30 novembre 2010

VISTA la Dgr n.2028 dell'8 ottobre 2012

VISTA la Dgr 4212 del 28 dicembre 2006

VISTA la Dgr. n. 2461 del 23 dicembre 2014

VISTA la documentazione agli atti

delibera

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare mandato al Direttore della Sezione Lavori Pubblici di porre in essere gli adempimenti inerenti e conseguenti agli indirizzi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati;

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, salvo avviarne la procedura, ove necessario;

4. Di pubblicare il solo oggetto del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 297524)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 680 del 28 aprile 2015

Autorizzazione all'assunzione di 14 operai forestali a tempo determinato - Parco Regionale dei Colli Euganei. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011; L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10; D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012; D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012; D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013; D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013; D.G.R. n. 2341 del 16 dicembre 2014; D.G.R. n. 233 del 3 marzo 2015.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza l'assunzione di 14 operai forestali a tempo determinato per realizzare i lavori agricolo-forestali, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 e s.m.i.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.

La D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 avente ad oggetto:"Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva", elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell'indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi il Parco Regionale dei Colli Euganei.

La citata D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, allo scopo di non vanificare la futura razionalizzazione degli Enti, aziende ed agenzie della Regione, dispone al punto 2 che gli Enti strumentali, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'atto (BUR n. 85 del 15 novembre 2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.

Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, sono state prorogate con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, con D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, con D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013, con D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013, con D.G.R. 2341 del 16 dicembre 2014 e, da ultimo, con D.G.R. n. 233 del 3 marzo 2015 confermando la necessità da parte degli Enti strumentali della Regione del Veneto di acquisire l'autorizzazione preventiva per determinate fattispecie di assunzioni, tra cui figurano anche le assunzioni di qualsiasi tipo a tempo determinato.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei con nota. prot. 12516 del 10 dicembre 2014, ha chiesto alla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, l'autorizzazione ad assumere n. 14 operai forestali a tempo determinato con contratto agricolo-forestale.

Tale richiesta deriva dalla opportunità di avere la maestranza necessaria per far fronte ai lavori agricolo-forestali necessari allo svolgimento della manutenzione naturalistica del Parco Regionale dei Colli Euganei, come previsto dalla normativa istitutiva del Parco, legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989.

Con nota ns. prot. 550648 del 24 dicembre 2014 è stato chiesto parere alla Sezione Risorse Umane, la quale, con nota prot. 556939 del 30 dicembre 2014 non esprime parere in quanto trattasi di materia non pertinente alla propria competenza.

Con nota prot. 1463 del 20 febbraio 2015 il Parco Regionale dei Colli Euganei, richiede nuovamente il rilascio dell'autorizzazione, precisando che le assunzioni sono finalizzate al completamento di lavori già finanziati dalla Regione Veneto da concludere e per iniziare i nuovo progetti finanziati con fondi PAR - FSC e PSR per svolgere attività di controllo della popolazione di cinghiali e altri lavori pertinenti alle competenze dell'ente.

Con nota prot. 152989 del 13 aprile 2015 la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori chiede al Parco Regionale dei Colli Euganei di meglio precisare l'onere complessivo della manodopera e dei lavori, nonché con quali fondi sarà effettuata la copertura dei costi.

Con nota prot. 3365 del 14 aprile 2015 il Parco Regionale dei Colli Euganei specifica che trattasi di assunzione di n. 14 operai forestali a tempo determinato da impiegare nell'ambito della realizzazione dei seguenti programmi:

- Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007 - 2013 - Asse 3 "Beni culturali e naturali" - Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale" il cui valore complessivo ammonta a Euro 1.2000.000,00;
- Progetto denominato "La Rocca", del valore di Euro 145.000,00;

- Progetto Parco ex INPS a Battaglia Terme, del valore di Euro 55.000,00;
- Progetto Biodiversità del valore di Euro 100.000,00.

Valore complessivo della manodopera Euro 745.000,00.

Considerata, pertanto, la motivazione meritevole di accoglimento, in relazione alla opportunità di assicurare le attività del Parco Regionale dei Colli Euganei, con riferimento alla manutenzione naturalistica, si propone di autorizzare l'assunzione di 14 operai forestali a tempo determinato per la realizzazione dei lavori, secondo la normativa contrattualistica di settore (contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 27.6.2012 recepito con D.G.R. n. 1537 del 31 luglio 2012), nonché secondo i progetti che l'Ente Parco ritiene di dover realizzare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale istitutiva e di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTA la legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 30 luglio 2010;

VISTI il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e il contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 27.6.2012 recepito con D.G.R. n. 1537 del 31 luglio 2012;

VISTE le note del Parco Regionale dei Colli Euganei ns. prot. n. 12516 del 10 dicembre 2014, prot. 1463 del 20 febbraio 2015 e n. 3365 del 14 aprile 2015;

VISTE la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre.2011, la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, la D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, la D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013,la D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013, la D.G.R. n. 2341 del 16 dicembre 2014 e la D.G.R. n. 233 del 3 marzo 2015.;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, nonché della D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, della D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, della D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013, della D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013, della D.G.R. n. 2341 del 16 dicembre 2014 e della D.G.R. n. 233 del 3 marzo 2015 l'assunzione da parte del Parco Regionale dei Colli Euganei di n. 14 operai forestali a tempo determinato con contratto agricolo-forestale e idraulico-agraria per la realizzazione dei lavori di manutenzione naturalistica, per l'anno 2015 così come descritto in premessa;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 297527)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 684 del 28 aprile 2015

Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) -nonché per la verifica di funzionamento delle stesse- e contestuale revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2225/2008, n. 2838/2009, n. 1432/2010, n. 1433/2010, n. 1891/2012 e n. 1977/2013. Articolo 44, comma 3, LR n. 40/2003. Deliberazione/Cr n. 29 del 18/03/2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i nuovi parametri per il riconoscimento delle OP/AOP del settore ortofrutticolo -nonché per la verifica del loro funzionamento- che tengono in considerazione gli obiettivi della nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014/2020, il conseguente innalzamento dei criteri avvenuto a livello nazionale con DM n. 12705/2013, le varie realtà produttive del territorio veneto e l'attuale livello aggregativo regionale.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014/2020 è stato rafforzato il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP) che consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide dovute all'aumento della concorrenza e alla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per la vendita dei loro prodotti, dal momento che alle stesse vengono riconosciute attività e funzioni utili ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, nonché degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori all'interno della filiera.

In tale contesto assume particolare rilievo l'individuazione di parametri per il riconoscimento delle OP in grado di far risaltare il loro ruolo centrale al fine di recuperare una parte importante del potere contrattuale nelle diverse filiere e quindi è del tutto evidente come un'adeguata dimensione sia uno tra gli elementi essenziali per la loro affermazione ed efficacia.

Con DM n. 12705 del 17/10/2013 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla revisione dei parametri di riconoscimento delle OP ortofrutticole per un opportuno adeguamento agli orientamenti comunitari.

Le suddette disposizioni nazionali stabiliscono, infatti, parametri dimensionali minimi di rappresentatività delle OP superiori rispetto all'analogo provvedimento precedente (DM n. 4672 del 9/08/2012) che sono stati confermati a seguito dell'ultimo aggiornamento intervenuto con DM n. 9084 del 28/08/2014, con la sola aggiunta della coltura del melograno.

Il summenzionato DM n. 9084/2014 concede alle Regioni la facoltà di definire dei parametri minimi di riconoscimento delle OP -in termini di numero di produttori associati e di valore della produzione commercializzata- più elevati di quelli fissati a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero.

A seguito delle recenti esigenze manifestate da alcune strutture locali del comparto ortofrutticolo ai fini del loro riconoscimento come OP, si ravvisa la necessità di rivedere i parametri di rappresentatività stabiliti con DGR n. 2225 dell'8/08/2008 di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP e delle loro forme associate (AOP) -e sue successive modifiche e integrazioni- sulla base dei nuovi criteri definiti a livello nazionale e dei dati economico-statistici aggiornati che collocano il Veneto tra le Regioni portanti per l'ampia gamma del valore della produzione ortofrutticola, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Nello specifico sono stati analizzati i dati relativi al fatturato e al numero di aziende venete coinvolte e gli stessi sono poi stati raffrontati con il livello aggregativo regionale e, in base a quest'ultimo, alle potenzialità del comparto e alle sue tipicità, sono stati individuati i nuovi parametri.

Si deve altresì considerare che la dimensione media delle OP ortofrutticole regionali è sensibilmente più elevata rispetto alla media nazionale e come risulti necessario stimolare ulteriormente la concentrazione dell'offerta, anche in considerazione dell'attuale livello di aggregazione di circa il 45%, in modo da favorire il riconoscimento di soggetti rappresentativi di un'elevata quantità di prodotto per poter garantire ai produttori un maggior peso contrattuale sui mercati.

Inoltre l'innalzamento dei parametri anzidetti determina per le OP un incremento della loro capacità di spesa e quindi la possibilità di raggiungere obiettivi strategici di carattere strutturale, inseriti in progetti di vasta portata come auspicato a livello comunitario.

Sentito anche il parere delle Organizzazioni professionali agricole, dei rappresentanti delle cooperative e delle OP già riconosciute ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, si ritiene di stabilire che i parametri di riconoscimento, ossia il numero minimo di produttori aderenti a un'OP e il valore minimo della produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotto, siano più elevati rispetto a quanto definito a livello nazionale -come da **Allegato A** al presente provvedimento- e che gli stessi dovranno pure essere considerati dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura per l'attività di verifica del funzionamento delle OP/AOP ad essa delegata con DGR n. 2560 dell'11/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Si ritiene infine:

- di demandare a successivi atti della competente Sezione competitività sistemi agroalimentari la definizione della modulistica e delle modalità tecniche per la presentazione della domanda e dell'istruttoria per la verifica dei parametri di riconoscimento;

- di rinviare a successivi appositi atti della citata Sezione regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;

- di stabilire che le OP già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della nuova riforma della PAC entro cui tutte le attuali OP venete sono state riconosciute, visto che l'ultimo riconoscimento risale al 7/08/2013), secondo quanto previsto dalla DGR n. 2225/2008 e successive modifiche e integrazioni, dovranno adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento stabiliti dal presente atto entro il 30/09/2017 e che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà loro di presentare un nuovo programma operativo comportando la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- di revocare la DGR n. 2225/2008 di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP/AOP e sue successive modifiche e integrazioni (DGR n. 2838/2009, n. 1432/2010, n. 1433/2010, n. 1891/2012 e n. 1977/2013).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli suddivisi nei vari settori, tra cui quello dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati;

VISTO il DM n. 12705 del 17/10/2013 di approvazione delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro forme associate (AOP) del settore ortofrutticolo a decorrere dal 1° gennaio 2014, con il quale sono stati tra l'altro aumentati i parametri dimensionali minimi di rappresentatività delle stesse, rispetto a quelli dell'analogo provvedimento precedente (DM n. 4672 del 9/08/2012);

VISTO il DM n. 9084 del 28/08/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP/AOP ortofrutticole con validità 1/01/2015;

VISTA la DGR n. 2225 dell'8/08/2008 -e successive modifiche e integrazioni- di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP/AOP ortofrutticole;

VISTA la DGR n. 2560 dell'11/12/2012 di trasferimento ad AVEPA dell'attività di verifica del funzionamento delle OP/AOP a decorrere dal 1° gennaio 2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della

Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'articolo 44, comma 3 della LR n. 40/2003;

VISTA la propria deliberazione/Cr n. 29 del 18/03/2015;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla IV^ Commissione consiliare nella seduta del 15/04/2015 e rilasciato in data 17/04/2015 con nota prot. n. 0007727;

delibera

1) di approvare -per le motivazioni di cui in premessa- l'**Allegato A** "Nuovi parametri per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura consideri i parametri di cui al citato **Allegato A** al fine dell'attività di verifica del funzionamento delle OP/AOP ad essa delegata con DGR n. 2560 dell'11/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

3) di demandare a successivi atti della competente Sezione competitività sistemi agroalimentari la definizione della modulistica e delle modalità tecniche per la presentazione della domanda e dell'istruttoria per la verifica dei parametri di riconoscimento;

4) di rinviare a successivi appositi atti della citata Sezione regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;

5) di stabilire che le OP già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014 -di entrata in vigore della nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC)- secondo quanto previsto dalla DGR n. 2225/2008 e successive modifiche e integrazioni, dovranno adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento stabiliti dal presente atto entro il 30/09/2017 e che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà loro di presentare un nuovo programma operativo comportando la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018;

6) di revocare la DGR n. 2225/2008 di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP/AOP e sue successive modifiche e integrazioni (DGR n. 2838/2009, n. 1432/2010, n. 1433/2010, n. 1891/2012 e n. 1977/2013);

7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'AVEPA, alle OP/AOP ortofrutticole riconosciute dalla Regione del Veneto e alle Organizzazioni professionali agricole;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 684 del 28 aprile 2015 pag. 1/4

NUOVI PARAMETRI PER IL RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP) E DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (AOP) DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

1. PREMESSA

Il presente documento interviene esclusivamente sugli aspetti per i quali la Regione ha facoltà di prendere autonome decisioni coerentemente con quanto stabilito dalla specifica legislazione e pertanto viene definita la dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticole e delle loro forme associate (AOP) in termini di numero di aderenti (produttori per le OP; OP per le AOP) e di valore della produzione commercializzata (VPC).

2. DIMENSIONE MINIMA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP)

Le OP per ottenere il riconoscimento devono dimostrare di soddisfare le condizioni previste dal Reg. UE di base n. 1308/2013, dal Reg. UE di applicazione n. 543/2011 e successive modifiche e integrazioni e possedere i sottostanti requisiti minimi.

Numero minimo di produttori aderenti
A) 5 (cinque) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:
- solo noci di cui al capitolo NC 08 “frutta” o
- solo fichi freschi di cui al capitolo NC 08 “frutta” o
- solo fichi d’india di cui al capitolo NC 08 “frutta” o
- uno o più prodotti appartenenti al capitolo NC 09 (zafferano, timo fresco o refrigerato) o
- uno o più prodotti appartenenti al capitolo NC 12 (basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia, freschi o refrigerati e carrube);

B) 7 (sette) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:
- solo funghi e tartufi di cui al capitolo NC 07 “ortaggi”;

C) 10 (dieci) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:
- l’intero capitolo NC 07 “ortaggi” o
- l’intero capitolo NC 08 “frutta” o
- più prodotti appartenenti al capitolo NC 07 “ortaggi” o
- più prodotti appartenenti al capitolo NC 08 “frutta” o
- per un solo prodotto appartenente al capitolo NC 07 “ortaggi” (fatta eccezione per funghi e tartufi per i quali vale la deroga a 7 produttori) o
- per un solo prodotto appartenente al capitolo NC 08 “frutta” (fatta eccezione per noci, fichi freschi e fichi d’india per i quali vale la deroga a 5 produttori);

D) 15 (quindici) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:
- più prodotti appartenenti a più capitoli NC (07 - 08 - 09 - 12).

Valore minimo di produzione commercializzata (VPC)
Nella tabella sotto riportata viene indicato il valore minimo di produzione commercializzata (VPC) per prodotto o gruppi di prodotto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 684 del 28 aprile 2015

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del gruppo		Codice NC	Prodotto
07	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	3.000.000,00	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei freschi o refrigerati	3.000.000,00	0703 10	Cipolle e scalogni
				0703 20 00 00	Aglio
				0703 90 00	Porri e altri ortaggi agliacei
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica freschi o refrigerati	3.000.000,00	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
				0704 20 00 00	Cavoletti di Bruxelles
				0704 90 10 00	Cavoli bianchi e cavoli rossi
				0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere *Brassica*
	0705	Lattughe *(Lactuca sativa)* e cicorie *(Cichorium spp.)* fresche o refrigerate	3.000.000,00	0705 11 00 00	Lattughe a cappuccio
				0705 19 00 00	Altre lattughe
				0705 21 00 00	Cicoria Witloof *(Cichorium intybus var. foliosum)*
				0705 29 00 00	Altre cicorie
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili freschi o refrigerati	3.000.000,00	0706 10 00	Carote e navoni
				0706 90	Altre radici commestibili
	0707 00	Cetrioli e cetriolini freschi o refrigerati	3.000.000,00	0707 00 05	Cetrioli
				0707 00 90 00	Cetriolini
	0708	Legumi da granella anche sgranati freschi o refrigerati	3.000.000,00	0708 10 00	Piselli *(Pisum sativum)*
				0708 20 00	Fagioli *(Vigna spp., Phaseolus spp.)*
				0708 90 00	Altri legumi
	ex 0709	Altri ortaggi freschi o refrigerati esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60	3.000.000,00	0709 20 00	Asparagi
				0709 30 00 00	Melanzane
				0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa
				0709 60 10 00	Peperoni
				0709 70 00 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
				0709 99 10 00	Insalate diverse dalle lattughe *(Lactuca sativa)* e dalle cicorie *(Cichorium spp.)*
				0709 99 20 00	Bietole da costa e cardi
				0709 99 40 00	Capperi
				0709 99 50 00	Finocchi
				0709 93 10 00	Zucchine
				0709 91 00 00	Carciofi
				0709 99 90	Altri ortaggi e legumi
		Funghi e tartufi	7.000.000,00	070951 070959	Funghi e tartufi

ALLEGATOA alla Dgr n. 684 del 28 aprile 2015

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del prodotto		Codice NC	Prodotto
08	ex 0802	Altra frutta a guscio fresca o secca anche sgusciata o decorticata, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	1.000.000,00	0802 11 (con guscio) 0802 12 (sgusciate)	Mandorle
				0802 21 00 00 (con guscio) 0802 22 00 00 (sgusciate)	Nocciole *(Corylus spp.)*
				0802 31 00 00 (con guscio) 0802 32 00 00 (sgusciate)	Noci comuni
				0802 41 00 00	Castagne e marroni *(Castanea spp.)*
				0802 51 00 00	Pistacchi
				ex 0802 90	Altra frutta a guscio escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00
	0804	Fichi freschi	1.000.000,00	0804 20 10	Fichi freschi
	0805	Agrumi freschi o secchi	3.000.000,00	0805 10	Arance
				0805 20	Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
				0805 40 00	Pompelmi e pomeli
				0805 50	Limoni *(Citrus limon, Citrus limonum)* e limette *(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)*
			500.000,00	0805 90 00	Altri agrumi tra cui cedro *(Citrus medica)* e bergamotto *(Citrus bergamia)*
	0806 10 10	Uve da tavola fresche	3.000.000,00	0806 10 10	Uve da tavola fresche
	0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie freschi	3.000.000,00	0807 11 00	Cocomeri
				0807 19 00	Altri meloni
	0808	Mele, pere e cotogne fresche	3.000.000,00	0808 10	Mele
				0808 30	Pere
				0808 40 00 00	Cotogne
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole fresche	3.000.000,00	0809 10 00 00	Albicocche
				0809 21 00 00 0809 29 00 00	Ciliegie acide *(Prunus cerasus)* Altre ciliegie
				0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
				0809 40	Prugne e prugnole
	0810	Altra frutta fresca	3.000.000,00	0810 10 00 00	Fragole
				0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi
				0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere *Vaccinium*
				0810 50 00 90	Kiwi *(Actinidia deliciosa)*
				0810 50 00 10	Kiwi *(Actinidia sinensis)*
				0810 90	Altra frutta fresca
			1.000.000,00	0810 90 75 30 0810 90 75 50	Melograno Fico d'india

ALLEGATOA alla Dgr n. 684 del 28 aprile 2015

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del gruppo		Codice NC	Prodotto
09	0910 20	Zafferano	200.000,00	0910 20	Zafferano
	ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato		ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del gruppo		Codice NC	Prodotto
12	ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica *(Origanum vulgare)*, rosmarino e salvia freschi o refrigerati	200.000,00	ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica *(Origanum vulgare)*, rosmarino e salvia freschi o refrigerati
	1212 92 00	Carrube	500.000,00	1212 92 00 00	Carrube

Per l'applicazione della tabella si tiene conto, inoltre, delle seguenti indicazioni:
A) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 07 "ortaggi" si applica il parametro complessivo di € 5.000.000,00 (cinque milioni);

B) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 08 "frutta" si applica il parametro complessivo di € 5.000.000,00 (cinque milioni);

C) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 09 (zafferano, timo fresco o refrigerato) si applica il parametro complessivo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila);

D) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 12 (basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia, freschi o refrigerati e carrube) si applica il parametro complessivo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila);

E) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti a più capitoli NC (07 - 08 - 09 - 12) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di € 8.000.000,00 (otto milioni) in caso di superamento di tale importo;

F) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. CE n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%;

G) in caso di richiesta di riconoscimento che verte su prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, si applicano gli stessi parametri di cui alle lettere precedenti.

3. DIMENSIONE MINIMA DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (AOP)

Ferme restando le condizioni previste dai regolamenti comunitari in vigore, le AOP per ottenere il riconoscimento devono dimostrare di possedere i sottostanti requisiti minimi.

Numero minimo di OP aderenti: 2

Valore minimo di produzione commercializzata (VPC)
Ciascuna OP aderente all'AOP dovrà rispettare il VPC minimo secondo quanto definito al precedente capitolo 2.

PARTE TERZA

SENTENZE ED ORDINANZE

(Codice interno: 298113)

N. 101 Reg. ordinanze 2015. Ordinanza del 24 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Garda Uno Spa c/Provincia di Verona.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

ORDINANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI

ALLA CORTE COSTITUZIONALE EX ARTT. 134 COST.

Il Tribunale di Verona nella persona del dott. Tiziano Veller, nel procedimento promosso da:

GARDA UNO SPA corrente in Padenghe del Garda (BS) - via Barbieri n. 1 in persona del suo legale rappresentane pro tempore, ivi domiciliata e difesa ex R.D. 1578/1933 dall'avv. Fabrizio Gatti;

contro

PROVINCIA DI VERONA con sede in Verona - via S. Maria Antica n. 1 in persona del Presidente pro tempore, difesa dall'avv. Flavio Leardini del Foro di Verona e domiciliata presso lo studio del medesimo in Verona - via Pomposa n. 20;

IN PUNTO: annullamento Ordinanza - Ingiunzione n. 276 emessa dalla Provincia di Verona in data 2 luglio 2012;

ha in data 28 gennaio 2014 a scioglimento della riserva pronunciato messo la seguente

ORDINANZA

Considerato che la decisione del ricorso, a parere dello scrivente, deve essere proceduta dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 2 della L.R. Veneto del 24 Febbraio 2012 n. 11 che ha sostituito il primo comma dell'art. 65 bis L.R. 33/1985 come segue: *"All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 provvede la provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune."*

Indi per cui, trattandosi di una impugnazione di una ordinanza ingiunzione si ripropone la questione relativa alla competenza delle province ordinarie ad emanare tali ordinanze.

Quindi trattasi di questione che, ictu oculi, è rilevante ai fini della definizione della causa ed anche non manifestamente infondata per le argomentazioni che seguono:

1. L'art. 117 co. 2 lettera s) Cost. dispone che lo Stato ha podestà esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; sarebbe quindi costituzionalmente illegittima una norma regionale che disciplini tali aspetti, specialmente nell'ambito sanzionatorio, che è la massima espressione di tutela sotto il profilo repressivo. L'incostituzionalità apparirebbe anche sotto altro aspetto, ossia quello di far rivivere con legge regionale una precedente norma regionale già abrogata dalla legge statale.
2. L'art. 117 co. 2 lettera l) Cost. Considerando che in materia di giurisdizione lo Stato ha materia esclusiva e che l'ordinanza ingiunzione appare possedere tutte le peculiarità di un titolo esecutivo, la norma con la quale si attribuisce ad un organo il potere di emettere un atto di simil portata deve forzatamente rientrare nell'ambito giurisdizionale. Ragion per cui una norma Regionale che attribuisca alle Province il potere di emettere un titolo esecutivo apparirebbe costituzionalmente illegittima.
3. L'art. 117 co. 3 Cost. Compete sempre alla legislazione Nazionale, anche nelle materie a legislazione concorrente (es. tutela della salute, territorio ecc.) spettanti alle Regioni, le determinazioni dei principi fondamentali delle materie.
   L'art. 9 L. 10 febb. 1953 n. 62 stabilisce che: "*L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'art. 117 della Cost. si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per singole materie".*
   L'art. 176 co. 1 D.lgs. 152/2006 dispone espressamente che "*Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che contengono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117*

co. 3 Cost."
Nella terza parte, rubricata "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", l'intero Titolo V è dedicato al sistema sanzionatorio. Pertanto risulterebbe costituzionalmente illegittima una norma regionale che intervenisse in un settore di legislazione concorrente nel quale tuttavia lo Stato ha posto la preclusione derivante dalla determinazione dei principi fondamentali.

Motivi per i quali ci si rimette al giudizio della Corte Costituzionale

P.Q.M

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal opponente, dell'art. 2 della L.R. Veneto del 24 febb. 2012, n. 11, che, al primo comma, ha sostituito il primo comma dell'art. 65 bis della L.R. 33/1985, come segue: *"All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 provvede la provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune."* In relazione gli artt. 117, co. 2 lettere l) e lettera s), Cost. e 117 co. 3 Cost. per quanto in motivazione.

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e alla Provincia di Verona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento.

Verona 28 gennaio 2014

Il Giudice Onorario
Dott. Tiziano Veller

CONCORSI

(Codice interno: 297457)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA

Avviso per titoli e prova pratica per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico disciplina Gastroenterologia per attività di Endoscopia Pancreatica.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e prova pratica per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico disciplina di Gastroenterologia per l'attività di Endoscopia Pancreatica.

Scadenza data presentazione domande il **15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Per i requisiti, il fac-simile della domanda, la prova e la convocazione vedere il bando integrale pubblicato nel sito aziendale www.ospedaleuniverona.it sezione "concorsi".

Il Direttore del Servizio Personale Dott. Igino Eleopra

(Codice interno: 297877)

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)

Avvisi pubblici per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza e di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e prove, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di:

· dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza (area medica e delle specialità mediche), per l'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso e Accettazione;

· dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi), per l'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dalla relativa documentazione, scade alle **ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto**.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586 -883693.

Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.ulssfeltre.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(Codice interno: 297927)

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO

Avviso pubblico Dirigente Medico - disciplina di Oncologia.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per predisposizione graduatoria per assunzione tempo determinato, nel profilo di Dirigente Medico - disciplina di Oncologia.

Le domande, redatte su carta semplice e corredate dalla prevista documentazione, devono pervenire entro il **20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.,** al Servizio Protocollo dell'Azienda Ulss n. 5 - Via Trento n. 4 - 36071 ARZIGNANO (VI).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane e Formazione dell'Azienda Ulss n. 5 - Via G. Galilei, 3 - VALDAGNO (VI) tel. 0445/423044-45. Il bando integrale sarà reperibile sul sito internet di questa Azienda: www.ulss5.it

IL DIRETTORE GENERALE

(Codice interno: 297928)

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 483/1997 si rendono noti i risultati del seguente concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato:

DIRIGENTE MEDICO

disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza

(graduatoria approvata con deliberazione n. 221 del 02.04.2015)

COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1) CAIELLI PAOLA	p. 89,459
2) IPPOLITO RENATO	p. 84,255
3) BENETTI ELISABETTA	p. 76,214
4) GOBBO ANNACHIARA	p. 73,443
5) SAMY SALAMA FAHMY ANTONIOUS	p. 71,220
6) PATERNO' VINCENZO MARIA	p. 68,909
7) RESTIVO MARGHERITA	p. 68,028

(Codice interno: 297873)

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di:
- n. 1 DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del **17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto**. Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale www.ulss7.it. - alla sezione concorsi - casella avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla sezione concorsi dell'u.o.c. risorse umane dell'U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. RISORSE UMANE (Dott.ssa Cristina Bortoluzzi)

(Codice interno: 297504)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Avviso Pubblico per l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA' OPERATIVA DI CHIRURGIA VASCOLARE del Presidio Ospedaliero di Treviso (SC2015-05).

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 30 aprile 2015, n. 427, viene indetto un Avviso Pubblico per l'attribuzione del seguente incarico di: **DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA' OPERATIVA DI CHIRURGIA VASCOLARE del Presidio Ospedaliero di Treviso ruolo: Sanitario profilo professionale: Medico posizione funzionale: Dirigente Medico area : Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche disciplina: Chirurgia Vascolare**

L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.

L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate nell'**allegato A)** al presente bando.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti Generali:**

a) cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.

- **Requisiti Specifici**:

c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Vascolare o discipline equipollenti, e specializzazione in Chirurgia Vascolare o equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Chirurgia Vascolare.

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali e ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;

qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e **gli estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea**.

le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;

e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);

f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso e compilata secondo lo schema di cui **all'allegato B)**, deve pervenire entro il perentorio termine del **trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.

La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:

1) **direttamente all'Ufficio Protocollo** dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:

1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido documento di identità.

2) **a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento** entro il termine di scadenza indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale, devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 entro la data di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.

3) **a mezzo di casella di posta elettronica certificata**, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso: **protocollo.ulss.tv@pecveneto.it** entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:

. la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;

. nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;

. tutti gli allegati devono pervenire in formato *PDF* ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);

. deve essere allegata copia di un valido documento di identità;

. la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:

- firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;

- firma digitale.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, **all'Ufficio Protocollo** dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla pec aziendale protocollo.ulss.tv@pecveneto.it.

Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il cognome, il nome, il codice fiscale;

2. la data, il luogo di nascita e la residenza;

3. il possesso della cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;

8. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;

10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);

11. l'indirizzo e-mail;

12. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:

1. un dettagliato **curriculum** formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema **di cui all'allegato C).** Il curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice.

2. la documentazione attestante la **tipologia delle istituzioni** in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la **tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime**, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la **casistica** deve essere riferita al **decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso** per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere **certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera**. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

4. la **produzione scientifica** strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea.

Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale o in copia cartacea.

5. un **elenco** in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;

6. la fotocopia (fronte e retro) di un **documento di identità** in corso di validità.

Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice **dovranno essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae** e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.

A titolo esemplificativo:

. le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:

- l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;

- la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario settimanale;

- la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;

- il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;

- nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;

. le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;

. le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;

. le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.

La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale operazione.

La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della D.G.R.V. 343/2013.

La Commissione dispone **complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio**.

La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);

c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);

d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);

e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);

f) produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere per una sola volta la procedura di selezione.

Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.

In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Servizio Gestione del Personale, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, titolare del trattamento.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato al Servizio Gestione del Personale e preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.

RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

DISPOSIZIONI FINALI

La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica veterinaria vigenti.

Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale www.ulss.tv.it, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale Dipendente - Unità Operativa Concorsi - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507/09/05/06 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE dott. Renato Andreazza

(seguono allegati)

(SC2015-05)

ALLEGATO B)

MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Ufficio Protocollo
Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO

Il/La sottoscritto/a ..... (codice fiscale .....)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa dell'U.O. di **Chirurgia Vascolare del P.O di Treviso**, indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ..... del .....

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- di essere nato/a a ..... il .....
- residente a ..... C.A.P. (.....) in Via/Piazza ..... n. ....
  (telefono n. ..... cellulare n. .....) (indirizzo e-mail .....)
- domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (**indicare unicamente se diverso dalla residenza**):
  Dott./Dott.ssa .....
  Via/Piazza ..... n. ..... Comune ..... (C.A.P. .....) Provincia .....(.....)
- di essere in possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza ..... (Stati membri dell'Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .....
  (scegliere l'opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

- di non avere/avere riportato condanne penali .....
  (scegliere l'opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

- di non avere/avere procedimenti penali in corso .....
  (scegliere l'opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

- di essere in possesso del diploma di Laurea in .....
  conseguito il ..... presso .....
  (qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato .....)

- di essere in possesso della Specializzazione in .....
  conseguito il ..... presso .....
  ai sensi del ..... della durata di n. anni: .....
  (specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato .....)
- di essere in possesso dell'anzianità di servizio, richiesta ai fini dell'ammissione, di anni ....., nella disciplina di ....., come analiticamente specificata nel curriculum vitae di cui all'allegato C);

- di essere iscritto all'Albo professionale dei .....
  della Provincia di ..... (.....) a far data dal ..... n. .....

- di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel .....

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .....

(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di ……)

- di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l'opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all'allegato C) tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

- di avere/non avere diritto all' applicazione dell'art. 20 della legge 104/1992, specificando l'ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame …….. ***(scegliere l'opzione e in caso affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai citati benefici)***

- di essere/non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni……..)

- di avere n. figli ….. a carico

ALLEGA:

1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum corrisponde al vero.

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Data …… Firma ……
(ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.

(SC2015-05)

ALLEGATO C)

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_____ _____

codice fiscale …..…… nato/a a ……..……..……
il ……..……..., residente in Via/Piazza ……..……..…. n ……, Località …… Prov. ……..... CAP ……..…… tel. …… email ……..

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

TITOLI DI STUDIO

Laurea in ……
conseguita presso ……..……..…….. ……
voto ……..…….. in data ……..…… ……..

Specializzazione in ……
conseguita presso ……..……..…….. ……
in data ……..…… ……
della durata di anni …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento (numero e data) di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato ……)
Ulteriori titoli di studio ……
conseguiti presso ……..……..…….. ……
in data ……..…… ……
della durata di anni …….

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ……
conseguito presso ……..……..…….. ……
in data ……..…… …… durata ……..

Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di ……
n. posizione …….. decorrenza iscrizione ……..……..

Abilitazione all'esercizio della professione nel ……..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)

Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……

Con contratto di lavoro **(lasciare solo la parte che interessa)**

- SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ……
  disciplina ……, n° ore settimanali …… ;
- SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO/ PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione……..……..……., n° ore sett.li …….
- LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di ……..……, n. ore sett.li/ mensili ……...
- CO.CO.CO., in qualità di ……..……., n° ore sett.li/mensili ……

- BORSISTA in qualità di ……-……., n° ore sett.li/mesili …….
- ALTRO ……

Durata:
dal ……(data inizio servizio – gg/mm/aa) al ……(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……..
altro: ……
eventuale causa di risoluzione del contratto: ……..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL'ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza lavorativa all'estero)

Per i servizi prestati all'estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell'Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): …….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE QUALI HA SVOLTO L'ATTIVITA' E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE MEDESIME

(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all'originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE

(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……

CASISTICA

(*Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale. L'attestazione deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera*)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all'originale.

ATTIVITA' DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività didattica/ insegnamento)

Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ……..
presso Ente ……. sede di ……. materia insegnata …… per tot. n° ore ……..dal ……(gg/mm/aa) al ……(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)

(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni – edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:

1) Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro *(LASCIARE SOLO L'IPOTESI CHE INTERESSA)*
Nazionale/ Internazionale……
Titolo: ……
Autori ……
Rivista scientifica / altro ……..

Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)

2) ….. *(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)*

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)

(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso ……(indicare esattamente la struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di ……
dal ……(gg/mm/aa) al ……(gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL'ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna attività)

1) Partecipazione in qualità di **relatore/uditore** al corso/congresso/convegno/seminario *(LASCIARE SOLO L'IPOTESI CHE INTERESSA*):
Titolo del Corso ……
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…..
Data/e di svolgimento…… Ore complessive n. ……con/senza esame finale, con/senza crediti ECM n°…….

2) …..(*ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)*

ULTERIORI ATTIVITÀ

…..

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Organizzative ……
Tecniche……..
Relazionali…….
Lingue straniere conosciute……..
Altre capacità e competenze ……..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_____

Firma per esteso

_____

Allegato A)

AZIENDA ULSS 9 TREVISO

Profilo di Ruolo

del Direttore di Struttura complessa

CHIRURGIA VASCOLARE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO

Titolo dell'incarico	Direttore di struttura complessa di Chirurgia Vascolare del P.O. di Treviso
Luogo di svolgimento dell'incarico	L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa Chirurgia Vascolare del PO di Treviso. Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.
Superiore gerarchico	Direttore Dipartimento e/o Direttore Sanitario di Ospedale
Principali relazioni operative	Direzione Sanitaria del PO di Treviso, Unità Operative del PO di Treviso, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento Materno Infantile, (Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia del PO di Oderzo), Dipartimento di Prevenzione, Distretti Socio-Sanitari

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ..... del .....

scadenza il .....

Principali responsabilità e comportamenti attesi	Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferiti a: - la gestione della leadership - l'esperienza gestionale - la gestione e l'esperienza tecnico-professionale
Caratteristiche attuali dell'Unità Operativa Complessa	*Aree di attività* La struttura complessa garantisce attività in regime di ricovero ospedaliero ordinario e di day hospital ed attività specialistica ambulatoriale con prenotazione tramite il Centro Ospedaliero di Prenotazione – COP. *Dati dell'UOC riferiti all'anno 2014* Posti letto ordinari 16 — Pazienti dimessi 468 Posti letto diurni 2 — Ricoveri diurni 85 Totale prestazioni erogate 3970 — Pazienti operati 609 *Dotazione organica* 1 Responsabile di UOC 6 Dirigenti medici 2 coordinatori (in condivisione nella degenza e nella sala operatoria) 25 infermieri (degenza omogenea di chirurgia vascolare e cardiochirurgia) 9.5 oss (degenza omogenea di chirurgia vascolare e cardiochirurgia) 13 infermieri, (in condivisione con la sala operatoria della chirurgia pediatrica) 2 OSS, (in condivisione con la sala operatoria della chirurgia pediatrica) 1 amministrativo
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa	
Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali	• Il Direttore deve conoscere i concetti di *Mission* e *Vision* dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda. • Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della *Mission* della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso. • Deve conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento. • Il Direttore deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e

	la realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda. • Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. • Il Direttore deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica. • Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali • Deve promuovere un clima collaborativo • Deve conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante • Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione. • Il Direttore deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti. • Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori. • Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla creazione e all'implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure. • Deve saper promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.
Governo clinico	• Il Direttore praticare e gestire l'attività di reparto e di sala operatoria (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione. Deve praticare tutte le attività chirurgiche elettive e d'urgenza proprie della specialità, con particolare riferimento alla chirurgia d'urgenza sia open che endovascolare, in modo che la struttura svolga il suo naturale ruolo di centro di riferimento del sistema Hub-Spoke, previsto a livello regionale. Per tale attività chirurgica il Direttore deve gestire l'attività di tutoraggio per l'acquisizione di competenze di tutti i professionisti dell'equipe a lui affidata. • Deve gestire in prima persona e coordinare le attività della U.O. • Deve possedere esperienza nella diagnosi e terapia chirurgica open ed endovascolare dell'aorta addominale, dei tronchi sovra-aortici e deve aver maturato particolare esperienza nella chirurgia ricostruttiva arteriosa per salvataggio arto, anche con utilizzo di tessuti omologhi. • Deve avere competenza ed esperienza sia nella chirurgia elettiva che in urgenza nella

Pratica clinica e gestionale specifica	patologia traumatica ed infettiva, con particolare riguardo alla esperienza nell'utilizzo dei tessuti omologhi. • Deve possedere le competenze e l'esperienza nella gestione della chirurgia d'urgenza sia open che endovascolare nell'ottica di approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento delle varie equipe (radiologi interventisti body e neuro, cardiochirurghi, ortopedici) stante il ruolo dell'U.O. nell'ambito del sistema regionale e la necessità di integrare la propria attività con gli specialisti radiologi. Tutto ciò con riferimento alle caratteristiche della U.O. che svolge la propria attività in integrazione con i radiologi anche per attività elettive (integrazione che andrà mantenuta) ed è centro di riferimento per l'area vasta Treviso-Belluno. Inoltre, dovrà garantire lo sviluppo delle competenze dei collaboratori sui temi di maggiore impatto. • Deve organizzare e gestire, utilizzando la Sua specifica esperienza e competenza, le attività in ambito vascolare; in particolare deve dimostrare capacità di gestione dei pazienti affetti da arteriopatie degli arti inferiori con particolare attenzione alla riabilitazione vascolare. Inoltre, deve poter dimostrare la capacità di creare "reti" di collaborazione con altre analoghe UU.OO. ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici per la malattia carotidea. • Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato. • Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che: - siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale; - garantiscano l'equità dell'assistenza, escludendo interessi personali, professionali e dell'Organizzazione; - adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di efficacia; - favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto

Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con adeguata casistica di chirurgia vascolare. Il candidato deve aver praticato tale attività chirurgica in prima persona. Il Candidato deve possedere comprovata pluriennale esperienza presso reparti ospedalieri con elevata complessità e con elevato numero di interventi chirurgici maggiori e di endovascolare, con particolare interesse per la traumatologia ricostruttiva e l'ischemia critica degli arti inferiori, anche con utilizzo di tessuti omologhi; inoltre, quale criterio preferenziale, il candidato deve possedere comprovata esperienza lavorativa presso UU.OO. di chirurgia vascolare con almeno 600 interventi chirurgici/anno e deve possedere esperienza di responsabilità diretta e completa di una U.O. di chirurgia vascolare.

(Codice interno: 297486)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA

Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa Radiologia del P.O. di Cittadella.

In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore Generale con Deliberazione n. 335 del 30.04.2015 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'Unità Operativa Complessa Radiologia del P.O. di Cittadella:

Categoria Proferssionale: Medica

Area: Area della Medicina Diagnostica e dei Serizi

Disciplina: Radiodiagnostica

L'incarico avrà durata di cinque anni. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e la durata del contratto (quinquennale), l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Radiologia, come specificato nell'allegato 1 al presente bando.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge 6.08.2013, n. 97;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS prima dell'immissione in servizio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97). L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda dovrà essere compilata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, con ordine - chiarezza e precisione, seguendo lo schema esemplificativo (modulo "A"), che si allega al presente bando.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma IN ORIGINALE, in calce alla stessa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata e non è soggetta all'imposta di bollo.

La mancata sottoscrizione della domanda stessa costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso.

L'istanza di ammissione, indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire al Protocollo dell'Azienda ULSS 15, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 30° giorno, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.** Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso.

Il termine per la presentazione dell'istanza e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la presentazione della domanda.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è fissato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle modalità seguenti:

a -consegnate direttamente:

- all'Unità Operativa "Risorse Umane" - Sezione Concorsi - dell'Azienda ULSS n.15 - Via P. Cosma, 1 - Camposampiero - orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - per eventuali informazioni;

- all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, 40 Cittadella - accesso da Borgo Musiletto - orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - esclusivamente per la consegna della domanda

b -spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

- L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 15 - Via Casa di Ricovero, n. 40 - 35013 Cittadella - PD.

c -Inoltrate, nel rispetto dei termini indicati nel presente bando, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 15 "Alta Padovana": concorsi@pec.ulss15.pd.it.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.

Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:

1. Tutti i documenti elettronici dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2. I documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: foto in bianco e nero - dimensioni originali - risoluzione max 200 dpi - formato PDF;
3. Tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa formato ZIP nominandolo con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. Per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF/A.

Per esempio utilizzando il software free Solid PDF Creator scaricabile dal sito http://www.freepdfcreator.org/it/ .

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di casella di posta certificata.

L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Amministrazione non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.

Pertanto i documenti allegati alla domanda sono i seguenti:

- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, compilando il MODULO B, datato e firmato dal concorrente, nel quale siano indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera, con particolare riferimento agli elementi indicati nel suddetto schema e che sono ripresi nel capitolo Criteri sul colloquio sulla valutazione dei titoli (pag. 5). Si precisa che il curriculum dovrà essere compilato seguendo lo schema e le modalità del modulo B in allegato, per permettere alla Commissione un adeguato esame comparativo dei curricula dei candidati.

Il curriculum potrà essere completato con le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000, di cui agli allegati C, D ed E.

- un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
- alla domanda di partecipazione il concorrente dovrà altresì allegare, in quanto oggetto di valutazione, come specificato a pag. 5 del presente bando:
- l'attestazione, rilasciata dalla struttura di riferimento/appartenenza, relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- l'attestazione relativa alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.

Si precisa che nel caso questa documentazione non fosse presente la Commissione non procederà all'attribuzione del relativo punteggio.

AUTOCERTIFICAZIONI

Il candidato può presentare, con riferimento al curriculum dichiarazioni sostitutive, come di seguito precisato:

1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo "C"), da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini e prestazioni occasionali;
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi modulo"D"), relative, ad esempio, a: titoli di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46;
3. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i. (vedi Modulo E), per autocertificare la conformità delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di pubblicazioni, etc.. Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modulo "E") che ne attesti la conformità all'originale. Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l'apporto del candidato.

- Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

- Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d'impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Il candidato deve produrre una singola fotocopia di un documento di identità valido.

In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Nelle more della costituzione dell'elenco nazionale dei direttori relativo alla disciplina interessata, su richiesta dell'Azienda, il suddetto elenco viene fornito dalla Segreteria Regionale per la Sanità - Direzione Personale SSR. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.u.ss15.pd.it almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto il 15° giorno successivo.

Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione scritta. I candidati ammessi saranno convocati con lettera raccomandata, non meno di 15 giorni prima della data fissata per il colloquio.

Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.

La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione 80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli). Per la valutazione del Curriculum, redatto secondo lo schema allegato modulo B, la Commissione dispone fino ad un massimo di 50 punti così ripartiti:

a)	tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:	massimo punti	5
b)	posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:	massimo punti	15
c)	alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza:	massimo punti	20
d)	alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento:	massimo punti	3
e)	ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del DPR n. 484/1997:	massimo punti	2
f)	produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:	massimo punti	5.

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.

I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.

La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.ulss15.pd.it, nell'home page a destra: Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono pubblicate nel sito aziendale www.ulss15.pd.it: Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali.

In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.

Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8.04.2013, n. 39.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.

All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 15 - Ufficio Concorsi , Via P.Cosma n. 1, Camposampiero (PD), per le finalità di gestione del avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.ulss15.pd.it : Concorsi - Avvisi di Struttura Complessa - Pubblicazioni finali, con la precisazione che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione del Direttore Generale.

DISPOSIZIONI FINALI

La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando, indicato a pag. 1 nel riquadro in alto a destra. Si intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula, come sopra precisato.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.

In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi all' U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi, dell'Azienda ULSS n. 15 - Tel. 049/9324272 - 4267 - e-mail: concorsi@ulss15.pd.it e segreteria.personale@ulss15.pd.it.

Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione, nonché il facsimile del curriculum sono inoltre disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Francesco Benazzi

(seguono allegati)

Azienda
U.L.S.S.15
ALTA PADOVANA
Regione del Veneto

Allegato 1 al bando struttura complessa 2/2015

DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA

(Ruolo: Sanitario; Profilo professionale: Medici; Disciplina Radiodiagnostica)

1. Profilo oggettivo della struttura:

L'Azienda Ulss n. 15 "Alta Padovana" di Cittadella ha un ambito territoriale di 582 Kmq, costituito dai territori di 28 Comuni. La popolazione residente è di circa 270.000 abitanti. Il territorio è organizzato in due distretti e due Presidi Ospedalieri.

I due distretti sono:

Distretto n. 1 Sud Est, che comprende i comuni di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza,Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Distretto n. 2 Nord Ovest, che comprende i comuni di: Campodoro, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Pietro in Gù, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Tombolo, Villafranca Padovana.

I due presidi ospedalieri sono:
Presidio Ospedaliero di Camposampiero;
Presidio Ospedaliero di Cittadella;
ognuno dei quali si sviluppa su un distinto complesso edilizio ospedaliero, per un totale complessivo di 690 posti letto di cui 345 per il presidio ospedaliero di Cittadella e 345 per il presidio ospedaliero di Camposampiero. Oltre all'assistenza ospedaliera propriamente detta, presso i presidi ospedalieri vengono erogate anche attività ambulatoriali specialistiche.

L'Azienda ULSS n. 15 articola la propria offerta diagnostica radiologica nei settori della radiologia tradizionale, della tomografia compurezzata (TC), della diagnostica senologica, dell'ecografia dei vari distretti corporei, della diagnostica vascolare non invasiva e della risonanza magnetica (RM). Per quest'ultima i settori di indagine sono: neuro-radiologico, comprese le RM neuropediatriche in sedazione-anestesia, la RM body, la RM mammaria, le RM addominali e toraciche comprese le colangio-RM, le angio-RM, le cardio-RM e la RM osteo-articolare.

L'U.O.C di Radiologia di Cittadella garantisce sia per gli utenti ricoverati che per quelli ambulatoriali l'effettuazione delle indagini radiologiche ed ecografiche a supporto dell'attività di diagnosi e cura.
L'attività dell'U.O.C. di Radiologia comprende:

a) 62.000 esami/anno di radiologia convenzionale espletato con l'utilizzo di diagnostiche digitali;
b) 27.000 esami TC/anno espletati con TC multistrato 64 banchi, di cui 11.600 RM di ricostruzione tridimensionale TC;
c) 6.200 esami RM/anno espletati con una RMN 1 T,;
d) 16.000 ecografie/anno;
e) 15.000 prestazioni/anno di senologia clinica articolata in esame clinico, ecografico, mammografico ed interventistico;

La dotazione organica dell'U.O.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Cittadella è costituita da:

- n. 10 medici;
- n. 19 tecnici di radiologia medica;
- n. 3 infermieri;
- n. 3 operatori socio sanitari;
- un nucleo amministrativo composto da 7 addetti.

2. Profilo soggettivo: competenze specifiche per ricoprire la funzione

Per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Radiologia, il candidato deve dimostrare di possedere in particolare:

- approfondite conoscenze delle tecniche di diagnostica radiologica generale e documentata esperienza nell'utilizzo delle grandi attrezzature radiologiche, in particolare della TC e della RM di tutti i settori, compreso quello neuroradiologico;
- documentata esperienza in ambito diagnostico con riferimento alle patologie neurologiche, in particolare l'ictus, le patologie cardiovascolari, le oncologiche, in particolare le onco-ginecologiche, l'ORL e le pneumologiche;
- significativa esperienza nell'attività di interventistica endovascolare ed oncologica.

L'incarico comporta funzioni di direzione e organizzazione del servizio, di gestione delle risorse umane afferenti al Servizio stesso, di monitoraggio e proposizione di interventi mirati al rispetto del budget ed all'adozione di tutte le azioni necessarie al corretto ed efficace espletamento dell'attività. In particolare le competenze specifiche richieste per la gestione della struttura sono le seguenti:

- capacità di gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito di un budget assegnato e ai relativi obiettivi annualmente assegnati;
- attitudine ad inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;
- capacità di programmare i fabbisogni delle risorse in relazione al budget assegnato e alle attività/volumi di prestazioni svolte;
- promuovere e gestire riunioni a carattere organizzativo e clinico, favorendo condivisione del lavoro in equipé e integrazione con le altre strutture aziendali;
- promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature;
- favorire l'informazione dell'utente;
- Favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, l'adozione di procedure innovative e corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche;
- capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo;
- promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, della normativa in ambito di anticorruzione e dei regolamenti aziendali;
- capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in termini di produttività che di contenimento dei costi (sistema di programmazione e budget).

U.O.C. RISORSE UMANE Direttore dott. Tullio Zampieri
Camposampiero Tel (+39) 049 9324270 – Fax (+39) 049 9324278 – risorse.umane@ulss15.pd.it
Cittadella Tel (+39) 049 9424211 – Fax (+39) 049 9424217 – risorse.umane@ulss15.pd.it

Sede Legale via Casa di Ricovero, 40 - 35013 Cittadella PD www.ulss15.pd.it protocollo@pec.ulss15.pd.it C.F. e P.I. IT 00347610289

(Codice interno: 297596)

AZIENDA ULSS N. 21, LEGNAGO (VERONA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 251 del 29/04/2015 è indetto il presente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di **DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (Area medica e delle specialità mediche).** *L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' ALL'ASSUNZIONE DEL VINCITORE COMPATIBILMENTE CON LE VIGENTI NORMATIVE NAZIONALI DI FINANZA PUBBLICA E LE CONSEGUENTI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE.* Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.L.gs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 165/2001, dal CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, dalla Legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 483/97. Come previsto dall'art. 7, comma 1 del D.L.gs. n. 165/2001 vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 68/1999, a favore di soggetti disabili, nonchè ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia. Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti:

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono fatte salve, altresì, le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i);
- idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto. L'accertamento della predetta idoneità, nel pieno rispetto delle norme in tema di categorie protette, verrà effettuato dall'Azienda ULSS 21 di Legnago prima dell'immissione in servizio, così come previsto dal D.lgs 81/2008;

- laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente (D.M. Sanità 30/01/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) o affine (D.M. Sanità 31/01/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1° febbraio 1998) presso altra Unità Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;

- iscrizione all'Albo dell'ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago - via Gianella n. 1 - 37045 Legnago (VR) - dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda **entro e non oltre il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale**. Qualora detto giorno coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.*Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:*

- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago (l'Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; il sabato è chiuso).
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità valido e sottoscrivere la domanda.Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:

1. tutti i documenti elettronici dovranno essere in formato PDF generando possibilimente un unico file per più documenti;
2. i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: foto in bianco e nero - dimensioni originali - risoluzione max 200 dpi - formato PDF;
3. tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. tutti i documenti firmati digitalmente dovranno essere convertiti prima della firma nel formato PDF/A.

L'Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero titolarità di una delle posizioni di cui al punto relativo alla cittadinanza ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il possesso dell'idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
- il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, con l'indicazione della data e della sede di acquisizione;
- l'iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale;
- il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, specificando se sia stata conseguita ai sensi del D.LGS n. 257/1991 o del D.Lgs. 368/1999 e la relativa durata del corso;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- il domicilio presso il quale, a qualsiasi effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e il recapito telefonico (in caso di mancata indicazione del domicilio vale, ad ogni effetto, la residenza indicata). Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito;
- il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze (allegando i relativi documenti/autocertificazioni probatori);
- l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
- di accettare tutte le indicazioni contenute nell bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni. Pertanto le dichiarazioni in ordine a quanto sopra riportato dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

Pertanto i documenti da allegare alla domanda di ammissione sono i seguenti:

1. elenco dettagliato, comprensivo della dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, dei documenti presentati, datato e firmato *(vedasi il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà")*;
2. fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido;
3. un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, compilando il modello allegato **"curriculum",** in cui siano documentati i titoli professionali o di studio acquisiti, l'iscrizione all'albo professionale, le attività professionali, di aggiornamento e formazione, ecc.. Il curriculum vitae viene redatto come autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
4. Le eventuali pubblicazioni che devono essere edite a stampa e presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.ù
5. ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della **tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro 10,33-** (dieci euro e 33 centesimi) da versare sul conto corrente postale n. 12317376 intestato a U.L.S.S. n. 21 - Servizio Tesoreria - 37045 Legnago (VR), ovvero mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT75T0503459540000000300000 presso Banco Popolare Società Cooperativa - filiale di Legnago, precisando in entrambi i casi come causale: "tassa concorso dm medicina fisica e riabilitazione".

Le dichiarazioni sostitutive rilasciate nel curriculum devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In particolare:

- le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito;
- le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale, se in qualità di auditore o relatore;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura giuridica del rapporto di lavoro (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale/disciplina; la tipologia del rapporto (a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore settimanali); la data di inizio e fine rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se a rapporto esclusivo o non esclusivo e se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
- le dichiarazioni relative all'eventuale diritto di riserva del posto, a precedenza o preferenza devono anche indicare le norme di legge o regolamentari che conferiscono il diritto stesso.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti:

- titoli di carriera punti 10;

- titoli accademici e di studio punti 3;

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;

- curriculum formativo e professionale punti 4.

Verranno valutati i soli titoli allegati alla domanda ovvero il cui possesso sia comprovato dall'interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/1997. Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, la prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse. Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data della prova pratica e della prova orale saranno comunicate ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 483/1997, il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **21/30** per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno **14/20** per la prova orale. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta; l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA

Al termine delle prove d'esame la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati idonei. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame. La suddetta graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Ai sensi della Legge 127/1997, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. La graduatoria rimane efficace per i termini stabiliti dalle vigenti legislazioni in materia, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine di validità, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie. Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 per il personale della dirigenza medica e veterinaria.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

Il vincitore del concorso sarà invitato dall'Amministrazione a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro, pena la decadenza dei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso. L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio servizio. L'assunzione diverrà definitiva dopo il superamento, con esito positivo, del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato.

NORME FINALI

Il presente concorso costituisce informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati legati ai concorrenti e relative conseguenze circa l'eventuale rifiuto al trattamento, che si ripercuoterebbe sulla possibilità di espletamento della procedura stessa. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Si rende noto sin d'ora che le **operazioni di sorteggio** per la composizione della Commissione esaminatrice (art. 6 del D.P.R. n. 483/1997) avranno luogo alle ore 9,00 dell'ottavo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande presso il Servizio Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago, sito in via Gianella n. 1, Legnago (VR). Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o ripetere il sorteggio, le operazioni saranno effettuate alla stessa ora e nello stesso giorno di ogni settimana successiva alla prima fino all'individuazione completa dei componenti della Commissione stessa. L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di riaprire, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente concorso. Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, nonchè il facsimile della domanda di partecipazione rivolgersi alla Sezione Gestione Giuridica del Servizio Risorse Umane di questa Azienda U.L.S.S., sito in Via Gianella n. 1, Legnago (VR) - tel. 0442/622316 - 0442/622402 - 0442/622564. Il bando è disponibile anche sul sito www.aulsslegnago.it.

RITIRO DEI DOCUMENTI

I documenti presentati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi. La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato. Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

Il Direttore Generale Dott. Massimo Piccoli

(seguono allegati)

facsimile di domanda di ammissione al concorso
(da compilare in carta semplice)

Al Direttore Generale della
Azienda U.L.S.S. n. 21
Via Gianella n. 1
37045 LEGNAGO (VR)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (Prov._____) il _____ ,
residente a _____(Prov._____), CAP _____
Via _____ n._____

C H I E D E

di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
indetto con deliberazione n. 251 del 29/04/2015
bando prot. n. 25499 del 05/05/2015

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

1) di essere in possesso della cittadinanza _____ ;
2) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
3) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ _____(A);
4) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso _____(B);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____;
6) di essere in possesso:
a) della **laurea** in Medicina e Chirurgia, conseguita in data _____ presso _____ ;
b) dell'**abilitazione** all'esercizio della professione, conseguita in data _____ presso _____ ;
c) dell'**iscrizione all'Albo** dell'Ordine professionale della provincia di _____ dal _____ ;
d) della **specializzazione** in _____ , conseguita in data _____ presso _____

- ❑ ai sensi del DLGS 257/91 per una durata di n° _____ anni di corso;
- ❑ ai sensi del DLGS 368/99 per la durata di n._____anni di corso;
- ❑ non ai sensi delle succitate normative;

(barrare la casella corrispondente);

7) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: _____;
10) di avere diritto, in quanto beneficiario della Legge n° 104/1992, dell'ausilio di _____ nonché di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove pari a _____ ;
11) che l'indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il seguente: _____ - tel. _____ - tel. cell. _____
e-mail _____ pec _____;
12) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data_____ **Firma**

_____

(la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

(A) in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(B) in caso affermativo, specificare quali;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di **n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione, di cui al bando prot. n. 25499 del 05/05/2015,**
il sottoscritto _____
nato a _____ il _____

Dichiara

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

- che le allegate copie dei sottoelencati documenti sono conformi agli originali in mio possesso:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____
26. _____
27. _____
28. _____
29. _____
30. _____
31. _____
32. _____
33. _____

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data _____ Firma _____

CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE
(redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione
di cui al bando prot. n° 25499 del 05/05/2015,

il sottoscritto _____
nato a _____ il _____

Dichiara

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

TITOLI DI STUDIO

Diploma di Laurea in _____

conseguita presso _____ in data _____

Abilitazione all'esercizio della professione conseguita il _____

Iscrizione all'albo dell'Ordine professionale della Provincia di _____

n. _____ decorrenza iscrizione _____

Specializzazione in _____ conseguita in data _____

presso _____ della durata di anni _____

Ulteriori titoli di studio *(altri diplomi di laurea, master, specializzazioni, ecc.)* _____

_____ conseguiti presso _____ in data _____

SERVIZI SVOLTI ***(da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)***

- di aver prestato servizio alle dipendenze di *(indicare la denominazione del datore di lavoro e l'indirizzo)* _____

_____

□ ente pubblico □ ente privato □ ente privato convenzionato

con la qualifica di _____

disciplina di _____

periodo lavorativo (g/m/a) inizio ____/_____/_____ fine ___/_____/_____

con la seguente tipologia di contratto:
□ rapporto di lavoro a tempo indeterminato □ a tempo determinato
□ a tempo pieno □ orario ridotto n. _____ ore settimanali
□ eventuale aspettativa senza assegni dal _____ al _____;
dal _____ al _____;
□ eventuale causa di risoluzione del contratto di lavoro _____
□ contratto libero prof.le/CO.CO.CO., ecc. per n° ore settimanali _____
dal _____ al _____
□ attività di continuità assistenziale/guardia medica/gettonista
per n° ore totali _____ dal _____ al _____
oppure

per n° _____ turni ciascuno di ore _____ dal _____ al _____

ALTRE ATTIVITA' SVOLTE ***(da compilare e ripetere per ciascuna tipologia)***

- di aver svolto la seguente attività:

□ borsa di studio presso _____

indirizzo completo _____

per attività di _____

periodo (g/m/a) inizio ...../...../..... fine ...../...../.....

per un totale complessivo di ore.....

□ frequenza volontaria presso _____

indirizzo completo _____

periodo (g/m/a) inizio ...../...../..... fine ...../...../.....

per un totale complessivo di ore.....

o tirocinio post laurea (ad esclusione di tirocini obbligatori per il conseguimento di titoli di studio o abilitazione) presso _____
indirizzo completo _____

periodo (g/m/a) inizio ...../...../..... fine ...../...../.....

per un totale complessivo di ore.....

o di aver svolto la seguente attività didattica presso *(indicare l'ente formativo, l'indirizzo, il corso di studi, la materia di insegnamento, le ore, il periodo):*

_____

ATTIVITA' FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO ***(da compilare e ripetere per ciascun evento)***

- di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari

corso di aggiornamento/convegno/seminario/meeting
dal titolo …….
Organizzato da ……
tenutosi a ……..…….. ……
Dal …….. al …… di n. ……. Giornate e n. ……. ore
□ con esame finale □ senza esame finale
□ in veste di Uditore ovvero □ Docente/Relatore.

ULTERIORI ATTIVITA'

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute "non valutabili".

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data _____ Firma _____

(Codice interno: 297629)

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)

Avviso di mobilità esterna n. 1 posto di istruttore direttivo - assistente sociale - cat. D.

Questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento attraverso la mobilità volontaria tra enti per la copertura dei seguenti posti: **n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Cat. D** da impiegare presso l'Area dei Servizi alla Persona. **L'assunzione avrà decorrenza non prima della acquisizione della liberatoria dagli enti di cui al comma 424 dell'art. 1 della L. 190/2014**. I dipendenti interessati, possono far pervenire apposita domanda in carta semplice, sull'allegato modello, al Comune di Cavallino - Treporti Piazza Papa Giovanni Paolo II n.1 - 30013 Cavallino Treporti (Ve) **perentoriamente entro le ore 13:00 del 5 giugno 2015** che potrà essere recapitata attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente (dal lun. al ven. 8:45 - 13:00, mar. anche 15:00 - 17:00); - raccomandata con avviso di ricevimento (le raccomandate pervenute successivamente alla scadenza, anche se spedite nei termini, non saranno prese in considerazione); - posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

La data sopra indicata equivale a quella di ricevimento in sede e non a quella di spedizione. Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito dell'Ente al seguente indirizzo: http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/

Il Segretario Generale dott. Fabio Olivi

(Codice interno: 297875)

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)

Avviso di mobilità profilo di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C) o profilo equiparabile.

E' indetta una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli Enti di area vasta per la copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale " (Cat. C) o profilo equiparabile.

Termine presentazione domande: **Lunedì 8 giugno 2015**

Il testo integrale dell'avviso e il modello della domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): *www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.*

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mira (VE) Servizio Risorse Umane tel. (041) 5628214 - 5628215.

Il Dirigente dott. Fabrizio G.D. Zordan

(Codice interno: 297876)

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)

Avviso di mobilità profilo di "Coordinatore di Polizia Locale" (Cat. D) o profilo equiparabile.

E' indetta una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli Enti di area vasta per la copertura di n. 1 posto di "Coordinatore di Polizia Locale " (Cat. D) o profilo equiparabile

Termine presentazione domande: **Lunedì 8 giugno 2015**

Il testo integrale dell'avviso e il modello della domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): *www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.*

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mira (VE) Servizio Risorse Umane tel. (041) 5628214 - 5628215.

Il Dirigente dott. Fabrizio G.D. Zordan

(Codice interno: 297966)

IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)

Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato.

E' indetta procedura selettiva per l'assunzione tramite l'istituto della mobilità ai sensi dell'art.30 del d.lgs.vo 165/01di n. 1 Istruttore Amministrativo categoria giuridica C a tempieno ed indeterminato.

La selezione , per titoli e colloquio, è rivolta ai dipendenti a tempo pieno ed indeterminato inquadrati nella medesima categoria giuridica delle amminstrazioni del comparto AA.LL o categoria equipollente per soggetti appartenenti a comparti dversi e con profilo pofessionale uguale o equivalente al posto da ricoprire in possess del titolo di sudio di Diploma di istruzione scondaria di secondo grado.

Data e ora del colloquio saranno publicati sul sito istituzionae dell'Ente ww.casaluigimariutto.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Sgreteria dll'IPAB Luigi Mariutto, Via Zinelli, 1 3035 Mirano (VE) entro **15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso su BUR Veneto**.

Il testo completo dell'Avviso ed il fac simile della domanda di partecipazione saranno visionabili sul sito dell'Ente sopra indicato.

Per qualsisi informazione è disponible l'Aea Risorse Umane dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle re 12,00 al num. tel. 041/5799411

Il Direttore Vittorino Bizzotto

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 297642)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al Lotto n. 5 - in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in territorio comunale di Villanova Marchesana (RO).

Si rende noto

Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. n. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al Lotto n. 5 - in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in territorio comunale di Villanova Marchesana (RO), mediante procedura ristretta (licitazione privata).

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:

- Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013);
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82)
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)

MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE

I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.

La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile **Allegato B**) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 10.06.2015**. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema **Allegato B)** al presente avviso, l'intenzione di esercitare **il diritto di preferenza** ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero **il diritto di prelazione quali concessionari uscenti** ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.

L'esercizio del **diritto di preferenza**, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE**,** sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto **(diritto di precedenza).**

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.

Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali **(Allegato B)** e che si insediano per la prima volta in un'azienda

agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il **diritto di precedenza** di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato. Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.

L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 **prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt.** 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex **comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i** e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita lettera di invito.

Alla richiesta e alle dichiarazione suddette **dovrà** essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati **(Allegato B)**:

- **Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto**:

iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.

- **Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982**:

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso.

- **Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:**

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

- **Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:**
  - iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
  - fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
  - autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio specificati nell'Allegato B).

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

CANONE

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,01 per ha, per un totale di **Euro 636,82** aggiornato annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.

CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI

Vedi foglio condizioni **Allegato A)**

PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Villanova Marchesana (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Allegati.

1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B).

Per informazioni:Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0425/397207

IL DIRETTORE - Dott. Ing. Umberto Anti

ALLEGATO A)

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO
SEZIONE DI ROVIGO
CONDIZIONI GENERALI

per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nell'area identificata nel Lotto n. 5 - in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in territorio comunale di Villanova Marchesana (RO).

DURATA

La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.

PERIODICITA' DELLO SFALCIO

Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione compresa tra il ciglio della sommità arginale lato campagna e l'unghia arginale a campagna, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza **almeno due volte l'anno** nell'arco dell'anno solare, nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno.

ONERI ECONOMICI

Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA

Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che deriveranno dal Disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita **Polizza Fidejussoria a favore dell'Autorità Idraulica A.I.PO** per tutta la durata della concessione e per l'importo di **€uro 10.000,00 (diecimila/00).** Detta Polizza verrà svincolata 90 (novanta) giorni dopo il termine naturale della concessione stessa qualora nulla-osti da parte dell'A.I.PO.)

DANNI A PERSONE O COSE

E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

INFORMATIVA

L'Autorità Idraulica A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo non potrà successivamente fornire l'elenco delle particelle catastali, in quanto la superficie produttiva delle pertinenze demaniali oggetto di concessione è ottenuta da misurazioni effettuate direttamente sul posto, tenendo conto delle effettive superfici sfalciabili senza riferimenti ai mappali.

RIMANDO

Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.

ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO n. 5 IN SX DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 400-426 DI HA 20.53.60 IN TERRITORIO COMUNALE DI VILLANOVA MARCHESANA (RO).

Alla Regione Veneto
Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione Di Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a _____ in data _____

residente/con sede _____ **Prov.** _____ **CAP** _____

in Via _____ **Civ.** ____

Codice Fiscale																

Partita IVA											

Tel. n._____ **fax n.**_____ **e-mail**_____
Cellulare _____ **pec** _____

In qualità di:

- ❑ **Proprietario;**
- ❑ **Legale rappresentante dell'Azienda Agricola** _____ **con sede in via** _____ **Tel.** _____ **Fax:** _____ **Cellulare** _____ **Pec** _____
- ❑ **Altro, specificare** _____

CHIEDE

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI LIBERAMENTE NASCENTI, LOTTO n. 5 IN SX DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 400-426 DI HA 20.53.60 IN TERRITORIO COMUNALE DI VILLANOVA MARCHESANA (RO).

ALLEGATO B)

Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

di essere:

❑ **GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C.** E DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1) **avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti)**; □

2) **possedere la licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti**:

possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura; □

3) **condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario**; □

4) essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola risultando alternativamente (vedi NOTA):

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata; □

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; □

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. (In società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria). □

NOTA: Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

❑ **IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L. 203/82**

nonché di voler esercitare:

❑ **IL DIRITTO DI PRECEDENZA** (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO

❑ **IL DIRITTO DI PREFERENZA** (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:

❑ PROPRIETARIO di fondi contigui ai:

mappali n._____ foglio_____

mappali n._____ foglio_____

❑ AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:

mappali n. _____ foglio_____

mappali n._____ foglio_____

❑ **IL DIRITTO DI PRELAZIONE** (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI CONCESSIONE (pratica n._____)

❑ **DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D. LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82**.

❑ **DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO**

Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.

ELENCO ALLEGATI

☐ fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
☐ fotocopia visura aggiornata CCIAA;
☐ fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
☐ in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
☐ in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di giovane imprenditore.

Data _____

Firma richiedente

_____

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.

A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.

Data _____

Firma richiedente

_____

D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(Codice interno: 296874)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (ATER), ROVIGO

Estratto avviso di asta pubblica immobiliare per l'alienazione degli immobili sfitti.

Si rende noto che il giorno 30 giugno 2015 alle ore 9,30, presso la sede aziendale, avrà luogo l'asta pubblica per l'alienazione dei seguenti immobili sfitti con prezzo a base d'asta, a fianco di ciascuno, indicato, IVA esclusa: Lotto n. 2 - Adria - Via Verdi, 8 - Euro 19.100,00; Lotto n. 3 - Adria - Via Verdi, 8 - Euro 22.400,00; Lotto n. 4 - Adria - Via Verdi, 8 - Euro 18.200,00; Lotto n. 5 - Adria - Via Verdi, 8 - Euro 21.200,00; Lotto n. 6 - Adria - Via Verdi, 6 - Euro 21.800,00; Lotto n. 7 - Adria - Via Verdi, 6 - Euro 20.700,00; Lotto n. 10 - Adria - Via dei Bersaglieri, 2 - Euro 28.900,00; Lotto n. 13 - Badia Polesine - Via Cà Mignola Nuova, 477- Euro 31.500,00; Lotto n. 14 - Badia Polesine - Via Cà Mignola Nuova, 477- Euro 28.000,00; Lotto n. 15 - Badia Polesine - Via Trivellin Ovest ,184 - Euro 42.900,00; Lotto n. 16 - Badia Polesine - Via Trivellin Ovest ,184 - Euro 42.900,00; Lotto n. 17 - Badia Polesine - Via Trivellin Ovest ,184 - Euro 40.700,00; Lotto n. 18 - Badia Polesine - Via Bronziero, 270 - Euro 29.900,00; Lotto n. 19 - Badia Polesine - Via Gramsci, 10 - Euro 53.000,00; Lotto n. 20 - Badia Polesine - Via Macchiavelli, 247/2 - Euro 25.600,00; Lotto n. 21 - Badia Polesine - Via Macchiavelli, 91/1 - Euro 25.600,00; Lotto n. 22 - Bosaro -P.za Madonna S. Luca, 213/B - Euro 21.700,00; Lotto n. 23 - Castelmassa - Via Amendola, 7/3 - Euro 33.400,00; Lotto n. 24 - Castelmassa - Via Amendola, 7/4 - Euro 33.400,00; Lotto n. 25 - Crespino - Via Marconi, 38 - Euro 55.000,00; Lotto n. 26 - Lendinara - Via A. De Gasperi, 26/3 - Euro 24.500,00; Lotto n. 27 - Lendinara - Via A. De Gasperi, 26/4 - Euro 25.900,00; Lotto n. 28 - Lendinara - Via A. De Gasperi, 34 - Euro 34.100,00; Lotto n. 29 - Lendinara - Via Dozza, 1/1 - Euro 25.100,00; Lotto n. 30 - Lendinara - Via Dozza, 1/4 - Euro 22.200,00; Lotto n. 31 - Lendinara - Via Caselle Rasa, 12/c -Euro 65.200,00; Lotto n. 32 - Loreo - Via 2 Giugno, 4/2 - Euro 18.400,00; Lotto n. 33 - Loreo - Via 2 Giugno, 4/4 - Euro 30.400,00; Lotto n. 34 - Loreo - Via 2 Giugno, 4/5 - Euro 17.200,00; Lotto n. 35 - Pettorazza - Via S.Girolamo, 11/b - Euro 27.500,00; Lotto n. 36 - Porto Viro - Via Contarini, 11/2 - Euro 21.420,00; Lotto n. 37 - Porto Viro - Via Contarini, 15/1 - Euro 25.200,00; Lotto n. 38 - Porto Viro - Via Corridoni, 11 - Euro 45.700,00; Lotto n. 39 - Rovigo - Via S. Pellico, 6 - Euro 26.000,00; Lotto n. 40 - Rovigo - Via S. Pellico, 6 - Euro 32.600,00; Lotto n. 42 - Rovigo - Via Volta, 16 - Euro 21.900,00; Lotto n. 43 - Rovigo - Via Radecchio, 15- Euro 19.400,00; Lotto n. 44 - Rovigo - Via Radecchio, 17- Euro 31.800,00; Lotto n. 45 - Rovigo - Via Modigliani, 40 - Euro 29.000,00; Lotto n. 46 - Rovigo - Via Machiavelli, 5 - Euro 39.600,00; Lotto n. 48 - Rovigo - Via Machiavelli, 5 - Euro 32.600,00; Lotto n. 51 - Rovigo - Via Degan, 17 - Euro 31.500,00; Lotto n. 52 - Rovigo - Via Ghirardini, 2- Euro 26.300,00; Lotto n. 53 - Rovigo - Via Ghirardini, 2- Euro 29.900,00; Lotto n. 54 - Rovigo - Via Nievo, 22- Euro 32.300,00; Lotto n. 55 - Rovigo - Via Puccini, 11 - Euro 25.800,00; Lotto n. 56 - Rovigo - Via Leopardi, 1 - Euro 34.600,00; Lotto n. 57 - Rovigo - Via Muratori, 4 - Euro 31.300,00; Lotto n. 58 - Rovigo - Via Muratori, 6 - Euro 27.900,00; Lotto n. 60 - Rovigo - Via W. Ferrari, 14 - Euro 50.800,00; Lotto n. 62 - Taglio di Po - Via Trieste, 6/A - Euro 29.800,00; Lotto n. 63 - Taglio di Po - Via Trieste, 6/D- Euro 29.000,00; Lotto n. 64 - Taglio di Po - Via San Basilio, 68/B - Euro 58.800,00; Lotto n. 65 - Taglio di Po - Via Marina, 225/B- Euro 29.700,00; Lotto n. 66 - Taglio di Po - Via Marina, 225/C- Euro 26.600,00.

L'Asta si terrà ad unico incanto, con offerte segrete, per ogni immobile.

Le offerte devono essere d'importo non inferiore al prezzo posto a base d'asta e presentate secondo le modalità previste nell'Avviso Integrale. Per partecipare all'asta, il plico relativo a ciascun immobile deve pervenire all'ATER di Rovigo - Piazza della Repubblica, 2 -45100 Rovigo- entro e non oltre le **ore 12 del giorno 29 giugno 2015**.

Avviso integrale e modulistica sono reperibili sul sito: www.ater.rovigo.it.

Per le visite di sopralluogo agli immobili, gli interessati, previo appuntamento, potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio dell'Azienda, tel. 0425/204924-204964-204946 . Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003.

IL DIRETTORE Ing. Franco Rossi

AVVISI

(Codice interno: 298310)

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 14 del 12 maggio 2015. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - ATER di Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza.

Il Presidente

Constatato che l'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, stabilisce che gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il 120° giorno successivo alla nomina della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione;

Rilevato che la Legge regionale n. 27/1997, all'art. 5, comma 3, prevede che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati;

Visto l'art. 11 bis della Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, modificata ed integrata dalle Leggi regionali 25 febbraio 2005, n. 6 e 28 giugno 2013, n. 13 relative al reclutamento del Direttore generale delle ATER del Veneto;

ATTESO che la succitata L.R. n. 10/1995 e s.m.i. stabilisce che il rapporto di lavoro del Direttore generale delle ATER è a tempo determinato ed ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 28 aprile 2015 di individuazione dei requisiti posseduti dai candidati alla carica di Direttori generali delle ATER del Veneto, ossia:

a) età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessantacinque anni,
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;

Visto il Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norme dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";

Viste le Leggi regionali 9 marzo 1995, n. 10, 25 febbraio 2005, n. 6 e 28 giugno 2013, n. 13;

Vista la Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 679 del 28 aprile 2015;

RENDE NOTO CHE

1. la Giunta regionale, come espresso in premessa, deve provvedere alla nomina dei Direttori Generali delle ATER delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
2. possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale del Veneto entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, e cioè **entro il 13 agosto 2015**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 27/1997;
3. le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con le seguenti modalità:
   a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
   b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, con identificazione dell'autore del documento con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;

c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore;
d) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 06/05/2009 recante "disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini", per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file ammessi (pdf, pdf/A .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo Sezione Affari Generali - Protocollo Generale - Dorsoduro 3494/a - 30123 Venezia:

- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;

4. le proposte di candidatura - unitamente a curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) - devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della Legge regionale n. 27/1997;
5. alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;
6. le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
7. possono presentare la candidatura coloro che hanno i seguenti requisiti:
   a) età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessantacinque anni,
   b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private,
   c) non versano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del Decreto legislativo 31/12/2012, n. 235;
8. il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla legge regionale n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
9. l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39;
10. eventuali informazioni possono essere richieste alla Sezione regionale Edilizia Abitativa - Ufficio Affari Generali e Legali Tel. 041/2792400 - Telefax 041/2792391.

Il presente avviso viene effettuato in applicazione dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

Il Presidente Dott. Luca Zaia

Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Proposta di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale – ATER delle Province di Belluno – Padova – Rovigo – Treviso – Venezia – Verona – Vicenza.

Al Presidente della Giunta Regionale
del Veneto

Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____, n. _____, n. telefono _____

propone

la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta Regionale, di Direttore Generale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale – ATER delle Province di Belluno – Padova – Rovigo – Treviso – Venezia – Verona – Vicenza.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n 445

dichiara

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (1);
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a seguito dei quali sia prevista la non eleggibilità ad incarichi di competenza regionale, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235;
4) di possedere il seguente titolo di studio: _____ ;
5) di svolgere la seguente professione od occupazione abituale: _____;
6) di aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private _____ ;
7) di avere ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica _____ ;
8) di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto _____ ;
9) di rientrare, al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto _____, oppure di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
10) di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici Regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla Legge Regionale n. 27/1997 e che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;

11) di essere informato/a che l'efficacia dell'eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Alla presente proposta allega:
- la dichiarazione sottoscritta di essere disponibile all'accettazione dell'incarico (2),
- curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae),
- copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data _____

Firma _____

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

2) La dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico non è necessaria in caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi dell'art. 6, comma 7, della LR n. 27/1997.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
da utilizzare solo in caso di presentazione di documentazione
a corredo della domanda

Io sottoscritto _____ nato a _____ (___) il _____ e residente a _____ (___) in Via/Piazza _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ DICHIARO

che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi all'originale:

_____

_____

_____

_____

_____

Allego infine fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

(luogo, data) (firma del dichiarante)

(Codice interno: 298311)

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 15 del 12 maggio 2015. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale di due esperti in materie tecniche e giuridiche del Comitato Tecnico delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - ATER delle Province di Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza.

Il Presidente

Constatato che l'art. 3 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27, stabilisce che gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il 120° giorno successivo alla nomina della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione;

Rilevato che la Legge Regionale n. 27/1997, all'art. 5, comma 3, prevede che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati;

Visto l'art. 13 della Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, modificata ed integrata dalla Legge regionale 28 giugno 2013, n. 13, secondo cui il comitato Tecnico è costituito, tra l'altro, di due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta regionale;

ATTESO che il settimo comma dell'art. 13 della succitata L.R. n. 10/1995 e s.m.i. stabilisce che il Comitato Tecnico è costituito con provvedimento del Direttore Generale e resta in carica per la durata dell'incarico del medesimo;

Visto l'art. 11 bis, comma 2, della succitata L.R. n. 10/1995 e s.m.i., il quale stabilisce che il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo determinato ed ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale;

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Viste le Leggi regionali 9 marzo 1995, n. 10 e 28 giugno 2013, n. 13;

Vista la Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27;

RENDE NOTO CHE

1. la Giunta regionale, come espresso in premessa, deve provvedere alla nomina di due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale del Comitato Tecnico delle ATER delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
2. possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale del Veneto entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, e cioè **entro il 13 agosto 2015**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 27/1997;
3. le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con le seguenti modalità:
   a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
   b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, con identificazione dell'autore del documento con l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
   c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore;
   d) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 06/05/2009 recante "disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini", per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

   I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file ammessi (pdf, pdf/A .odf, .txt, .jpg, .gif,

.tiff, .xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo Sezione Affari Generali - Protocollo Generale - Dorsoduro 3494/a - 30123 Venezia:

- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;

4. le proposte di candidatura - unitamente a curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) - devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della Legge regionale n. 27/1997;
5. alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;
6. possono presentare la candidatura coloro che non versano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo 31/12/2012, n. 235;
7. il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla legge regionale n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
8. eventuali informazioni possono essere richieste alla Sezione regionale Edilizia Abitativa - Ufficio Affari Generali e Legali Tel. 041/2792400 - Telefax 041/2792391.

Il presente avviso viene effettuato in applicazione dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

Il Presidente Dott. Luca Zaia

Facsimile di proposta di candidatura:

Oggetto: Proposta di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale di due esperti in materie tecniche e giuridiche del Comitato Tecnico delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale – ATER delle Province di Belluno – Padova – Rovigo – Treviso – Venezia – Verona – Vicenza.

Al Presidente della Giunta Regionale
del Veneto

Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____, n. _____, n. telefono _____

propone

la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta Regionale, di due esperti in materie tecniche e giuridiche del Comitato Tecnico delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale – ATER delle Province di Belluno – Padova – Rovigo – Treviso – Venezia – Verona – Vicenza.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

dichiara

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (1);
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a seguito dei quali sia prevista la non eleggibilità ad incarichi di competenza regionale, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235;
4) di possedere il seguente titolo di studio: _____;
5) di svolgere la seguente professione od occupazione abituale_____, nonché di avere ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica _____ ;
6) di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto _____ ;
7) di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici Regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla Legge Regionale n. 27/1997 e che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto.

Alla presente proposta allega:
- la dichiarazione sottoscritta di essere disponibile all'accettazione dell'incarico (2),
- curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae),
- copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data _____

Firma _____

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

2) La dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico non è necessaria in caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi dell'art. 6, comma 7, della LR n. 27/1997.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
da utilizzare solo in caso di presentazione di documentazione a corredo della domanda

Io sottoscritto _____ nato a _____ (___) il _____ e residente a _____ (___) in Via/Piazza _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ DICHIARO

che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi all'originale:

_____

_____

_____

_____

_____

Allego infine fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

(luogo, data) (firma del dichiarante)

(Codice interno: 297963)

REGIONE DEL VENETO

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Ditta Tabarelli Maria Rosa. Rif. pratica D/12529. Uso: irriguo di soccorso e antibrina - Comune di Villafranca di Verona.

In data 30.12.2014 (prot. G.C. 554522) la ditta Tabarelli Maria Rosa ha presentato, ai sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 13 mappale n. 93) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0033 ad uso irriguo di soccorso e antibrina in Comune di Villafranca di Verona.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica (BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti (obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Umberto Anti

(Codice interno: 297964)

REGIONE DEL VENETO

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Ditta Mion Valter. Rif. pratica D/12516. Uso: irriguo - Comune di Illasi.

In data 10.11.2015 (prot. n. 474075) - integrata in data 10.04.2015 (prot. n. 474075) la ditta Mion Valter ha presentato, ai sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 15 mappale n. 582) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0012 ad uso irriguo in Comune di Illasi.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica (BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti (obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Umberto Anti

(Codice interno: 297965)

REGIONE DEL VENETO

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Ditta Benati Giovanni. Rif. pratica D/12505. Uso: irriguo - Comune di Ronco all'Adige.

In data 24.09.2014 (prot. G.C. 398220) integrata in data 09.04.2015 (prot. n. 149932) la ditta Benati Giovanni ha presentato, ai sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 28 mappale n. 6) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0833 nel periodo di utilizzo - ragguagliati a 0,0023 sui 180 giorni del periodo irriguo- ad uso irriguo in Comune di Ronco all'Adige.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica (BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti (obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Umberto Anti

(Codice interno: 297648)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Istanza di sanatoria in data 15.04.2015 per derivazione di mod. 0,0217 max complessivi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 5 mapp. 118 e 104 in loc. San Gaetano del Comune di POLESELLA per uso irriguo e zootecnico presentata dalla ditta Ballani Marcello con sede in POLESELLA Via San Gaetano.

La ditta Ballani Marcello con sede in POLESELLA Via San Gaetano ha presentato in data 15.04.2015 istanza di concessione per derivazione di mod. 0,0217 max complessivi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 5 mapp. 118 e 104 in loc. San Gaetano del Comune di POLESELLA per uso irriguo e zootecnico e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR 2100 del 7/12/2011.

Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo entro e non oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.

Il Direttore Ing. Umberto Anti

(Codice interno: 297647)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Istanza di sanatoria in data 20.04.2015 per concessione di derivazione di mod. 0,10 medi di acqua pubblica dalla sponda dx del fiume Po di Pila attraverso una tubazione c/o st. 5 in loc. Polesine Camerini nel Comune di PORTO TOLLE per l'irrigazione di ha 16.00.00 di terreno coltivato a seminativi presentata dalla Società Agricola Laurenti Castiliano e Natale s.s. con sede in PORTO TOLLE Via Corridoni Nord n. 40.

La ditta Società Agricola Laurenti Castiliano e Natale s.s. con sede in PORTO TOLLE Via Corridoni Nord, 40 ha presentato in data 20.04.2015 istanza di sanatoria concessione per concessione di derivazione di mod. 0,10 medi di acqua pubblica dalla sponda dx del fiume Po di Pila attraverso una tubazione c/o st. 5 in loc. Polesine Camerini nel Comune di PORTO TOLLE per l'irrigazione di ha 16.00.00 di terreno coltivato a seminativi e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR 2100 del 7/12/2011.

Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo entro e non oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.

Il Direttore Ing. Umberto Anti

(Codice interno: 297491)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Comune di Sant'Urbano, di terebrazione pozzo in comune di Sant'Urbano polo scolastico comunale, ad uso scambio termico.

Il Comune di Sant'Urbano con sede in Sant'Urbano (PD), via Europa, 20 ha presentato domanda in data 23.03.2015, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da un pozzo, localizzato al foglio 29, mappali 95/142, in Comune di Sant'Urbano, per una portata max derivata di 3 l/s e media di 0.7 l/s, per uso scambio termico.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivate opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (*corso Milano 20 - Padova*), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

(Codice interno: 291452)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova Derivazioni. Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta Mafin Spa, in data 03.09.2014 per ottenere l'autorizzazione a terebrare pozzo e la concessione di derivazione da falda sotterranea ad uso scambio termico in comune di Galliera Veneta.

La Ditta Mafin Spa con sede in Galliera Veneta (Padova), strada degli Alberi, n° 7, ha presentato domanda in data 03.09.2014, per ottenere l'autorizzazione a terebrare pozzo la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di l/s 3,19 da n°3 pozzi, localizzati al foglio 5, mappale 463,482, in Comune di Galliera Veneta (Pd), strada degli Alberi,7 per Uso scambio termico.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (Corso Milano, 20 - Padova), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Prat. n. 14/049.

IL DIRETTORE MARCO DORIGO

(Codice interno: 297459)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda presentata dalla ditta Plastotecnica S.p.a. , di terebrazione pozzo in comune di Bagnoli di Sopra, ad uso scambio termico.

La ditta Plastotecnica S.p.a. con sede in Bagnoli di Sopra (PD), viale dell'Industria, 5°strada n 2/1, ha presentato domanda in data 26.03.2015, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da un pozzo, localizzato al foglio 13, mappale 660, in Comune di Bagnoli di Sopra, per una portata max derivata di 8,3 l/s e media di 7,9 l/s, per uso scambio termico.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivate opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (*corso Milano 20 - Padova*), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Il Dirigente Stefania Stella

(Codice interno: 297640)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Pubblicazione di Avviso domanda di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presentata dalla soc. IEIS IMPIANTI S.r.l. (prat. n.541/LE)

La soc. IEIS IMPIANTI S.r.l., con sede a Schio (VI) in via A. Fusinato, 1, ha presentato in data 02.04.2015, ns. prot. n.141113, domanda di concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia Maestra per una portata media di 600 l/s, ad uso idroelettrico, con scarico dell'acqua nel medesimo corso d'acqua.

L'opera di presa ed il luogo di restituzione si trovano in comune di Schio, località Vanzi.

Ai sensi e per gli effetti dell''art.7 del R.D. 11.12.1933, n.1775, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffciale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Padova, 05.06.2015

Il Direttore dott. ing. Marco Dorigo

(Codice interno: 297775)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle diposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". art. 8 del R.D. n. 1775/33; Istanza in data 30/10/2014 della Ditta Cazzaro Ivano per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla Roggia Maestra in Via Stazione in Comune di Marano Vicentino(VI), con restituzione della risorsa idrica nella medesima roggia, per uso idroelettrico, per mod. medi 6,08 (l/s 608) e massimi 8,86 (l/s 886), atto a produrre su un salto di m. 3,35 la potenza nominale media di kW 19,97 e massima 29,10 kW. Pratica n. 539/LE Ordinanza n. 188936 del 06/05/2015.

Il Direttore

Vista l'istanza in data 30/10/2014 della Ditta Cazzaro Ivano per concessione derivazione d'acqua pubblica dalla Roggia Maestra in Via Stazione in Comune di Marano Vicentino(VI), con restituzione della risorsa idrica nella medesima roggia, per uso idroelettrico, per mod. medi 6,08 (l/s 608) e massimi 8,86 (l/s 886), atto a produrre su un salto di m. 3,35 la potenza nominale media di kW 19,97 e massima 29,10 kW.

Vista la nota datata 19/01/2015 n. 3746/B.5/11/2-2014, acquisita al protocollo in data 20/01/2015 n. 24345 con cui l'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico, esprime parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152.

Vista la documentazione presente agli atti dell'Ufficio;

Visto il R.D. 11.12.1933, n.1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive disposizioni;

VISTI il D.Lgs.n. 112/1998, , la L.R. 27/2003, la DGR n. 2100 del 7/12/2011 e DGR n. 694 del 14/05/2013.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";

ordina

che la domanda in data 30/10/2014, della ditta Cazzaro Ivano, con sede in Trebaseleghe(PD) via Ramo Silvelle, 19, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione- Sezione di Vicenza per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal **giorno 15 maggio 2015 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, durante il seguente orario di apertura al pubblico:** martedì/giovedì/venerdì ore 8,30 - 12,30.

Nei termini indicati per il deposito, e quindi **entro il 15 giugno 2015** compreso, possono essere presentate eventuali opposizioni e/o osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione- Sezione di Vicenza, ovvero al Comune di Marano Vicentino(VI).

Copia della presente ordinanza viene inviata al Comune di Marano Vicentino(VI) affinché venga affissa all'Albo Comunale, nonché all'Albo della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione- Sezione di Vicenza e nel BURVET, nello stesso periodo di tempo sopraindicato ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni e trasmessa per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale d'istruttoria a:

- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;
- Provincia di Vicenza;
- Veneto Agricoltura - Legnaro (PD);
- A.R.P.A.V. - Area Tecnico Scientifica - Unità Operativa Idrologia e Idrometria - Belluno;
- Comune di Marano Vicentino(VI);
- Ditta Cazzaro Ivano - Trebaseleghe(PD)
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - Thiene (VI)

La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno **giovedì 25 giugno** con ritrovo alle **ore 10,00** presso la sede del Comune di Marano Vicentino(VI) in Piazza Silva, 1.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Marco Dorigo

(Codice interno: 297650)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno Avviso di pubblicazione istanza presentata dalla Società Hotel Evaldo di Lezuo Ewald & C Sas per la derivazione d'acqua dal torrente Cordevole in località Arabba in territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), a uso idroelettrico.

La Società Hotel Evaldo di Lezuo Ewald & C. Sas (C.F e P.IVA 00811390251) con sede in via Mesdì n. 3 - 32020 Arabba Livinallongo del Col di Lana (BL) ha presentato istanza in data 10.03.2015, acclarata in data 11.03.2015 al protocollo regionale n. 106003, intesa a ottenere la concessione a derivare dal torrente Cordevole in località Arabba in territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), a quota m 1.584,20 s.l.m., moduli massimi 4,00 (litri al secondo quattrocento) e medi 2,35 (litri al secondo duecentotrentacinque) di acqua, per produrre sul salto di m 71,92 la potenza nominale media di kW 165,70 a uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo torrente a quota m 1508,60 s.l.m..

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

IL DIRETTORE REGIONALE: ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 297649)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta CANTINA DE PRA S.A.S. di De Pra G. & C. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ORMELLE ad uso Igienico e assimilato-uso cantina. Pratica n. 4917.

Si rende noto che la Ditta CANTINA DE PRA S.A.S. di De Pra G. & C. con sede in Via Armantaressa, ORMELLE in data 17.12.2012 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0006 d'acqua per uso Igienico e assimilato-uso cantina dal falda sotterranea in località via Armentaressa, 75 foglio 10 mappale 457 nel Comune di ORMELLE. (pratica n. 4917)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 297644)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Cooperativa Vita Down per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN POLO DI PIAVE ad uso Igienico e assimilato-pompa di calore. Pratica n. 5191.

Si rende noto che la Ditta Cooperativa Vita Down con sede in Vicolo dei Salici, SAN POLO DI PIAVE in data 11.02.2015 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0096 d'acqua per uso Igienico e assimilato-pompa di calore dalla falda sotterranea foglio 6 mappale 114 nel Comune di SAN POLO DI PIAVE. (pratica n. 5191)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 297589)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso T.u. 1775/33, art. 7 - l.r. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Vivai Piante soc. agr. Emmedue s.s. di Maggiotto & Marchesan per concessione di derivazione d'acqua in comune di Loria ad uso irriguo. Pratica n. 5209.

Si rende noto che la ditta Vivai Piante Soc. Agr. Emmedue s.s. di Maggiotto & Marchesan con sede in via Baroni a Bessica di Loria, in data 23.04.2015 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0063 d'acqua per uso irriguo dal falda sotterranea in località Bessica foglio 4 mappale 34 nel Comune di Loria.

(pratica n. 5209)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

ING. ALVISE LUCHETTA

PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 298307)

COMUNE DI PORTO VIRO (ROVIGO)

Società Agricola Tiozzo Carlo s.s., Realizzazione di un nuovo centro avicolo per la produzione di polli da carne, comprensivo di fabbricati, impianti accessori ed impianto fotovoltaico. Provvedimento autorizzativo unico.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
(art.7 D.P.R. 07.09.2010 n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

VISTO la pratica Suap n. 01287490294-07072014-1848, presentata in data 11/07/2014 dalla Società Agricola Tiozzo Carlo s.s., con sede in Rosolina via dei Cesari 98, finalizzata alla realizzazione di un nuovo centro avicolo per la produzione di polli da carne, comprensivo di fabbricati, impianti accessori ed impianto fotovoltaico, contenente i seguenti procedimenti:

- effettuazione della procedura di Valutazione Impatto Ambientale di competenza provinciale;
- richiesta Autorizzazione Paesaggistica per interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico;
- nuova costruzione con Permesso di Costruire;
- domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- richiesta approvazione del Piano Aziendale per edificare in zona agricola (art. 44, comma 3 L.R. 11/2004);

VISTO:

- il D.P.R. n.160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";
- la L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli dal 14 al 14 ter;
- il D. Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO:

- del verbale conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi n.2 del 16.04.2015, che si allega come parte integrante del presente provvedimento autorizzativo unico;
- delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, pervenuti al Suap del Comune di Porto Viro in merito alla pratica in oggetto;

CONSIDERATO che vi sono tutti i presupposti per procedere, in qualità di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Porto Viro all'emanazione del provvedimento unico ai sensi dell'art.7 del DPR n.160/2010, rilascia

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

Alla ditta
Società Agricola Tiozzo Carlo s.s.
con sede in Rosolina (RO) via dei Cesari, 98
c.f. 01287490294

relativo alla pratica Suap n. 01287490294-07072014-1848, presentata in data 11/07/2014 dalla Società Agricola Tiozzo Carlo s.s., con sede in Rosolina via dei Cesari 98, finalizzata alla realizzazione di un nuovo centro avicolo per la produzione di polli da carne, comprensivo di fabbricati, impianti accessori ed impianto fotovoltaico.

Il presente provvedimento è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell'attività indicate nella suddetta pratica e comprende a tutti gli effetti le seguenti autorizzazioni, atti di assenso o nulla osta comunque denominati, condizionato alle prescrizioni e alle indicazioni espresse dalle singole amministrazioni coinvolte e recepite nel verbale della Conferenza di Servizi n.2 del 16.04.2015:

- Valutazione Impatto Ambientale di competenza provinciale;
- Autorizzazione Paesaggistica per interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico;
- Permesso di Costruire;
- Autorizzazione Integrata Ambientale;

- Approvazione del Piano Aziendale per edificare in zona agricola (art. 44, comma 3 L.R. 11/2004).

Per quanto attiene il permesso di costruire si ricorda che i termini per l'inizio lavori e per la conclusione degli stessi dovranno rispettare quanto indicato dal DPR n.380/2001. L'inizio dei lavori va comunicato al Suap ai sensi dell'art.10 comma 5 del DPR n.160/2010.

Ai fini della sicurezza antincendio la ditta dovrà presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prima dell'inizio attività, la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del DPR n.151/2011 per il deposito gpl, il gruppo elettrogeno e il deposito trucioli indicati nella pratica.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.14 ter comma 10 della L.241/1990, dovrà essere pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della VIA, nel Bollettino regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione sul bollettino regionale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n.1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni, ai sensi D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

Il Responsabile Dott.ssa Veronica Bonafè

(Codice interno: 296970)

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - impianto di autodemolizione. Ditta: Luca f.lli s.r.l. - localizzazione intervento:comune di Vicenza, strada del Pasubio n. 427. DETERMINAZIONE N. 229 DEL 21/04/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 18/11/14 , prot. n. 80365, da parte della ditta LUCA F.LLI S.R.L., con sede legale in Strada del Pasubio 427 in comune di VICENZA (VI), relativa al progetto di "Utilizzo di una porzione di 1.470 mq scoperta pavimentata (deposito a cielo libero già concessionato dal comune) per l'ampliamento dell'area di movimentazione e stoccaggio esterno dell'autodemolizione Luca F.lli (impianto esistente/autorizzato)", nel sito di Strada del Pasubio n. 427 , in Comune di VICENZA

omissis

DETERMINA

che il progetto della ditta Luca F.lli S.R.L.

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n.152/06 e alla L.R.10/99 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento

omissis

Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti

(Codice interno: 297641)

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - complesso alberghiero. Ditta: Giemme stile s.p.a. - localizzazione intervento: comune di Grisignano di Zocco, fr. Pojana di Granfion - via Riazzo. Determinazione n. 227 del 21/04/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 16/12/14 , (prot. n. 88160 del 17 dicembre 2014), da parte della ditta GIEMME STILE S.P.A., con sede legale in via Del Torrione n. 16 in comune di ROMANO D'EZZELINO (VI), relativa al progetto del "Complesso alberghiero Villa Bocchi", nel sito della frazione di Pojana di Granfion - via Riazzo , in Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO

omissis

DETERMINA

che il progetto della ditta GIEMME STILE S.P.A.

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. ;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento

omissis

(Codice interno: 296968)

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. -impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti da scavi e demolizioni non pericolosi. Ditta: Barbieri s.r.l. - localizzazione intervento: comune di Isola Vicentina- via Leogra. Determinazione n. 230 del 21/04/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 30/10/2014 , prot. n. 75713, da parte della ditta BARBIERI S.R.L., con sede legale in via San Marco 18/A in comune di ISOLA VICENTINA (VI), relativa al progetto di "progetto di ampliamento attività dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti da scavi e demolizione, non pericolosi", nel sito di via Leogra , in Comune di ISOLA VICENTINA (VI);

omissis

DETERMINA

che il progetto della ditta Barbieri S.R.L...

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento

omissis

Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 297967)

PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto di esproprio n. 189 del 7 maggio 2015

Lavori di costruzione e allargamento di alcuni tratti della strada provinciale n. 40 della "Val Senaiga"- I stralcio.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 DPR 327/2001, si rende noto che la Provincia di Belluno ha emesso il decreto n. 189/20444 del 07/05/2015, con il quale sono stati espropriati i terreni sottoelencati per la realizzazione dei lavori di costruzione e allargamento di alcuni tratti della strada provinciale n. 40 della "Val Senaiga"- I stralcio.

COMUNE DI LAMON:

1) C.T. - foglio n. 44 - p.lla n. 557 (ex 16/b) di are 01.70 - ditta CONTE Renato - indennità Euro 509,91.

2) C.T. - fg. n. 44 - p.lla n. 15 di are 04.40, C.T. - fg. n. 43 - p.lla n. 630 (ex 193/b) di are 02.20 - ditta FAORO Giancarlo prop. 1/2, TOLLARDO Mari prop. Per 1/2 - indennità Euro 1.704,36.

3) C.T. - fg. n. 44 - p.lla n. 12 di are 01.90, C.T. - fg. n. 43 - p.lla n. 626 (ex 190/b) di are 01.85, C.T. - fg. n. 43 - p.lla n. 628 (ex 191/b) di are 05.10 - ditta FAORO Giovanni - indennità Euro 2.269,69.

4) C.T. - fg. n. 44 - p.lla n. 69 di are 01.80 - ditta FIORENZA Lorenzo prop. ½, FORLIN Gabriella prop. 1/2 - indennità Euro 377,55.

5) C.T. - fg. n. 44 - p.lla n. 559 (ex 70/b) di are 01.80 - ditta BOLZON Gerardina prop. per 1/1 in comunione con TOMMASINI Stefano prop. 1/1 - indennità Euro 377,55.

6) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1020 (ex 762/b) di are 00.75, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1021 (ex 765/b) di are 00.30 corrispondente al C.F. al foglio n. 42 mappale n. 1021 area urbana di mq 30,00, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1018 (ex 760/b) di are 00.60, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1010 (ex 600/b) di are 01.10 - ditta BORZARO Maria comproprietaria, FIORENZA Franco comproprietario - indennità Euro 3.063,30.

7) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1016 (ex 753/b) di are 00.45, corrispondente al C.F. al foglio n. 42 mappale n. 1016 area urbana di mq 45,00 - ditta GAIO Narcisa prop. 4/6, MALACARNE Daniela Angela prop. 1/6, MALACARNE Diego prop. 1/6 - indennità Euro 1.327,30.

8) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1007 (ex 233/b) di are 02.40, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1005 (ex 232/b) di are 00.55, corrispondente al C.F. al foglio n. 42 mappale n. 1005 area urbana di mq 55,00 - ditta GAIO Narcisa prop. 2/4, MALACARNE Daniela Angela prop. 1/4, MALACARNE Diego prop. 1/4 - indennità Euro 1.516,67.

9) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1030 (ex 806/b) di are 01.10 - ditta FAORO Oliva prop. 1000/1000 - indennità Euro 430,50.

10) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 997 (ex 208/b) di are 01.50 - ditta FACEN Egidio prop. 1/2, FACEN Mariella prop. 1/2 - indennità Euro 614,62.

11) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1028 (ex 790/b) di are 00.40, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 791 di are 00.35 - ditta FAORO Rolando prop. 1/1 - indennità Euro 293,53.

12) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1025 (ex 788/b) di are 00.08, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1026 (ex 788/c) di are 00.10, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1023 (ex 786/b) di are 03.20, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 789 di are 02.90 - ditta FAORO Roberto Basilio prop. 1/1 - indennità Euro 1.859,93.

13) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1008 (ex 281/b) di are 01.10, corrispondente al C.F. al foglio n. 42 mappale n. 1008 area urbana di mq 110,00 - ditta FAORO Ermenegildo prop. 1/1 - indennità Euro 2.797,45.

14) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1002 (ex 230/b) di are 03.10 - ditta FAORO Assunta prop. 2/3, MALACARNE Loredana prop. 1/6, MALACARNE Luciana prop. 1/6 - indennità Euro 1.243,83.

15) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1014 (ex 740/b) di are 00.10, corrispondente al C.F. al foglio n. 42 mappale n. 1014 area urbana di mq 10,00, C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1015 (ex 740/c), E.U. di are 00.36, corrispondente al C.F. al foglio n. 42 mappale n. 1015 area urbana di mq 36,00 - ditta CAMPIGOTTO Angela prop. 1/6, CAMPIGOTTO Gelsomina prop. 1/6, TOMMASINI Maria prop. 4/6 - indennità Euro 1.816,40.

16) C.T. - fg. n. 42 - p.lla n. 1012 (ex 711/b) di are 00.50 - ditta GAIO Paolo prop. 1/3, GAIO Pietro prop. 1/3, PRIMOLAN Clementina prop. 1/3, indennità Euro 369,14.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il dirigente del Settore Tecnico ing. Luca Soppelsa

(Codice interno: 297639)

PROVINCIA DI PADOVA

Estratto decreto Rep. n. 30126 reg. int. n. 741 del 30 aprile 2015

"Realizzazione della nuova strada di collegamento della S.R. n. 308 "del Santo" con la S.P. 31 "del Muson Vecchio" in Comune di Camposampiero. ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23, comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art.23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il suddetto decreto è stata pronunciata, a favore di Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra SpA, l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:

1) A) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 687 di ha: 0.03.64 ZECCHIN EVARISTO nato a Camposampiero il 27/04/1960 residente a Camposampiero PD VIA STRAELLE S PIETRO 202 - C.F. ZCCVST60D27B563U PROPRIETA' per 1 / 1

2) A) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 692 di ha: 0.06.42 B) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 693 di ha: 0.00.01 LUCA ITALO nato a Trebaseleghe il 29/09/1940 residente a Trebaseleghe PD VIA BIGOLO 19/2 - C.F. LCUTLI40P29L349B PROPRIETA' per 14 / 30 BERNO NIVES nata a Riese Pio X il 08/04/1950 residente a Trebaseleghe PD VIA BIGOLO 19/1 - C.F. BRNNVS50D48H280M PROPRIETA' per 16 / 30

3) A) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 689 di ha: 0.08.30 B) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 699 di ha: 0.00.12 C) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 690 di ha: 0.02.64 D) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 695 di ha: 0.06.68 E) Camposampiero C.T. : foglio 21 particella 698 di ha: 0.00.04 SOCIETA' AGRICOLA ARIZONA DI MARCATO ENNIO & C. S.N.C. con sede a Resana TV VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 40/2 - P.I. 01680140264 PROPRIETA' per 1 / 1

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - PATRIMONIO COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI - GARE E CONTRATTI Ufficio Espropriazioni Dott.ssa Valeria Renaldin

(Codice interno: 297584)

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Delibera n. 2 del 04.05.2015 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0007\P\2015\0001769 del 04 maggio 2015

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR 327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i lavori di realizzazione di n. 2 sottopassi, necessari per la soppressione dei passaggi a livello posti ai km. 55+806 e 57+530 della linea ferroviaria Vicenza - Treviso, e dello scalo ferroviario denominato "Treviso Servizi", nel territorio dei Comuni di Treviso e Quinto di Treviso.

Il giorno 04.05.2015 è stata approvata la Delibera n. 2 avente per oggetto "Procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i lavori di realizzazione di n. 2 sottopassi, necessari per la soppressione dei passaggi a livello posti ai km. 55+806 e 57+530 della linea ferroviaria Vicenza - Treviso, e dello scalo ferroviario denominato "Treviso Servizi", nel territorio dei Comuni di Treviso e Quinto di Treviso. **Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR 327/2001 ss.mm.ii.)**" Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0007\P\2015\0001769 del 04.05.2015.

I terreni soggetti alla procedura espropriativa in oggetto sono identificati al Catasto Terreni del Comune di Treviso (TV), fogli 63 e 20, ed al Catasto Terreni del Comune di Quinto di Treviso (TV), foglio 8, ed appartengono ai seguenti proprietari, i quali hanno tutti accettato l'indennità pattuita:

Ditta n. 7 di Elenco: **BACCHIN Giacomo** nato a TREVISO il 17/12/1937, C.F. BCC GCM 37T17 L407J.

Esproprio Comune di Treviso, foglio 63: particella 1352 di mq. 17, particella 1358 di mq. 5, particella 1360 di mq. 265, particella 1362 di mq. 222, particella 28 di mq. 7.804. Esproprio Comune di Treviso, foglio 20: particella 586 di mq. 83.

Indennità totale accettata Euro. 248.722,59 a cui deve essere sottratto l'acconto già corrisposto di Euro. 240.630,72 per un totale a saldo da corrispondere di Euro. 8.091,87.

Ditta n. 6 (Comune di Treviso) e n. 1 (Comune di Quinto di Treviso) di Elenco: **AZIENDA U.L.S.S. 9** con sede in Treviso, C.F. 03084880263.

Esproprio Comune di Treviso, foglio 20: particella 607 di mq. 103, particella 608 di mq. 3.733, particella 609 di mq. 1.593, particella 611 di mq. 1.128, particella 612 di mq. 2.118. Esproprio Comune di Treviso, foglio 63: particella 1345 di mq. 48, particella 1346 di mq. 201, particella 1347 di mq. 1.128, particella 1348 di mq. 91, particella 1343 di mq. 50, particella 1356 di mq. 286. Esproprio Comune di Quinto di Treviso, foglio 8: particella 613 di mq. 202, particella 611 di mq. 140.

Indennità totale accettata Euro. 221.224,00 a cui deve essere sottratto l'acconto già corrisposto di Euro. 135.831,84 per un totale a saldo da corrispondere di Euro. 85.392,16.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma determinata.

Le opposizioni dovranno essere trasmesse a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione di Venezia - Struttura Organizzativa Ingegneria e Tecnologie - Reparto Patrimonio, Espropri e Attraversamenti con sede in Via Trento, 38 - 30171 Mestre (VE).

Carlo De Giuseppe (Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione di Venezia)

(Codice interno: 297576)

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto di asservimento 495/2015 del 27 aprile 2015

Asservimento immobili Opere complementari al Passante di Mestre - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Int. 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" - Int. 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11". Art. 22 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i.

Premesso:

- Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n. 29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.

- Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..

- Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a Veneto Strade S.p.A. la progettazione,esecuzione,manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale.

- Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.

- Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.

- Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i.

Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., è stato apposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n° 171 del 04/09/2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000, dell'art. 7 L. R. 11/2004 e, dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001, dell'Accordo di programma pubblicato sul B.U.R. n. 82 del 18.09.2007, delle varianti allo strumento urbanistico;

Visto l'atto, prot. n° 1856/09 del 27.01.2009, con il quale l'Amministratore Delegato della Società Veneto Strade S.p.A. ing. Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori: Opere complementari al Passante di Mestre - Interventi di Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Int. 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" - Int. 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11";

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 26/01/2014;

Visti gli atti di proroga della pubblica utilità adottati dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano Vernizzi in data 24 gennaio 2014 prot. n° 2437/2014 e in data 8 gennaio 2015 prot. VE 219/15;

Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 26/01/2016;

Considerato che la costituzione della servitù di passaggio ai mezzi riveste carattere di particolare urgenza, stante che i fondi espropriati dalla Regione del Veneto per l'opera in oggetto risultano interclusi per l'esecuzione della manutenzione viaria, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. n 327/2001, e che quindi sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.e i., in base al quale è consentita l'emanazione di un decreto che determini in via provvisoria l'indennità di asservimento senza particolari indagini o formalità e contestualmente disponga l'asservimento delle aree interessate;

Considerato inoltre che detta servitù coattiva viene istituita ai sensi del 1° comma dell'art. 1051 del C.C. e per quanto concerne la sua ubicazione, rispetto al progetto definitivo approvato, ai sensi del 2° comma dell'art. 1051 del C.C.;

omissis

Accertato quindi che esistono le condizioni per poter emanare il decreto di imposizione di servitù come in premessa descritto giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m. e i.;

DECRETA

Art. 1

E' costituita, a favore del fondo così identificato:

Catasto Terreni - Comune di MIRA - foglio 9 (fondo dominante):

- mappali 1801, 1810, 1813, 871, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, proprietario 1/1 REGIONE DEL VENETO - Sezione Demanio Strade C.F. 80007580279:

La servitù di passaggio permanente della larghezza media di mt. 4,00, da esercitarsi esclusivamente per la manutenzione della nuova strada con tutte le opere connesse (Int. 4 Collegamento Oriago SR.11), sarà a carico degli immobili di seguito descritti:

Catasto Terreni - Comune di MIRA - foglio 9 (fondi serventi):

a) mappale 1802: Proprietà iscritta in Catasto: SANTIN FERDINANDO nato a Porto Tolle (RO) 14.05.1931 - C.F. SNTFDN31E14G923X;

b) mappale 1812 - Proprietà iscritta in Catasto: CAUSIN GIORGIO nato a Mira (VE) 18.03.1926 - C.F. CSNGRG26C18F229C;

c) mappale 489 - Proprietà iscritta in Catasto: BETTIN MARIA TERESA nata a Mirano (Ve) 02/03/1960 - C.F. BTTMTR60C42F241P (1/3) - BETTIN STEFANO nato a Mirano (VE) il 28/5/1963 - CF. BTTSFN63E28F241J (1/3) - CASARIN CECILIA nata a Noale (VE) il 27/1/1932 - CF. CSRCCL32A67F904N (1/3);

d) mappale 1817 - Proprietà iscritta in Catasto: STIEVANO LUCIANO nato a Dolo (Ve) 11/12/1939 - C.F. STVLCN39T11D325W;

e) mappale 1819 - Proprietà iscritta in Catasto: MARCHIORI FIORELLA nata a Dolo (Ve) 27/5/1944 - C.F. MRCFLL44E67D325A (1/3) - PIZZATO ANDREA nato a Dolo (Ve) il 27/7/1972 - CF. PZZNDR72L27D325Z (1/3) - PIZZATO MONICA nata a Venezia il 18/11/1969 - CF. PZZMNC69S58L736J (1/3);

f) mappale 1821 - Proprietà iscritta in Catasto: MARCHIORI FIORELLA nata a Dolo (Ve) 27/5/1944 - C.F. MRCFLL44E67D325A (8/18) - PIZZATO ANDREA nato a Dolo (Ve) il 27/7/1972 - CF. PZZNDR72L27D325Z (5/18) - PIZZATO MONICA nata a Venezia il 18/11/1969 - CF. PZZMNC69S58L736J (5/18);

g) mappale 1823 - Proprietà iscritta in Catasto: MINTO GIOVANNA nato a Dolo (Ve) 23/7/1934 - CF. MNTGNN34L63D325H (1/3) - PIZZATO BRUNO nato a Mira (Ve) il 01/12/1931 - CF. PZZBRN31T01F229Y (2/3);

h) mappale 1825 - Proprietà iscritta in Catasto: BUSANA CLAUDIO nato a Venezia 06/6/1944 - CF. BSNCLD44H06L736I;

i) mappale 1827 - Proprietà iscritta in Catasto: NALIN IVANA nata a Mira (Ve) 24/2/1931 - C.F. NLNVNI31B64F229A.

L'ubicazione, il percorso e le dimensioni della servitù di passaggio carrabile e pedonale sono evidenziate, in colore blu, nelle allegate planimetrie (Tav. n° 1.1, n° 1.2 e n° 1.3) unitamente a allegato "A" che costituiscono parte integrante al presente atto.

Il mantenimento di dette opere (servitù) sono a totale carico del fondo dominante nella misura del 100%.

Art. 2

E' costituita, a favore dei fondi così identificati:

Catasto Terreni - Comune di MIRA - foglio 9 (fondi dominanti):

a) mappale 1802: Proprietà iscritta in Catasto: SANTIN FERDINANDO nato a Porto Tolle (RO) 14.05.1931 - C.F. SNTFDN31E14G923X;

b) mappale 489 - Proprietà iscritta in Catasto: BETTIN MARIA TERESA nata a Mirano (Ve) 02/03/1960 - C.F. BTTMTR60C42F241P (1/3) - BETTIN STEFANO nato a Mirano (VE) il 28/5/1963 - CF. BTTSFN63E28F241J (1/3) - CASARIN CECILIA nata a Noale (VE) il 27/1/1932 - CF. CSRCCL32A67F904N (1/3);

La servitù di passaggio permanente della larghezza di mt. 4,00, da esercitarsi esclusivamente per il passaggio dei mezzi meccanici atti alla coltivazione agricola dei fondi, sarà a carico dell' immobile di seguito descritto:

Catasto Terreni - Comune di MIRA - foglio 9 (fondo servente):

c) mappale 1812 - Proprietà iscritta in Catasto: CAUSIN GIORGIO nato a Mira il 18/3/1926 (VE) 18.03.1926 - C.F. CSNGRG26C18F229C

L'ubicazione, il percorso e le dimensioni della servitù di passaggio sopra citata è evidenziata, in colore verde, nella allegata planimetria (Tav. n° 2.1) unitamente a allegato "B" che costituiscono parte integrante al presente atto.

Il mantenimento di dette opere (servitù) sono a totale carico dei fondi dominanti nella misura del 100%.

Art. 3

E' costituita, a favore del fondo così identificato:

Catasto Terreni - Comune di MIRA - foglio 9 (fondo dominante):

a) mappale 1817 - Proprietà iscritta in Catasto: STIEVANO LUCIANO nato a Dolo (Ve) 11/12/1939 - C.F. STVLCN39T11D325W;

La servitù di passaggio permanente della larghezza di mt. 4,00, da esercitarsi esclusivamente per il passaggio dei mezzi meccanici atti alla coltivazione agricola dei fondi, sarà a carico degli immobili di seguito descritti:

Catasto Terreni - Comune di MIRA - foglio 9 (fondi serventi):

b) mappale 1812 - Proprietà iscritta in Catasto: CAUSIN GIORGIO nato a Mira il 18/3/1926 (VE) 18.03.1926 - C.F. CSNGRG26C18F229C

c) mappale 1802: Proprietà iscritta in Catasto: SANTIN FERDINANDO nato a Porto Tolle (RO) 14.05.1931 - C.F. SNTFDN31E14G923X;

d) mappale 489 - Proprietà iscritta in Catasto: BETTIN MARIA TERESA nata a Mirano (Ve) 02/03/1960 - C.F. BTTMTR60C42F241P (1/3) - BETTIN STEFANO nato a Mirano (VE) il 28/5/1963 - CF. BTTSFN63E28F241J (1/3) - CASARIN CECILIA nata a Noale (VE) il 27/1/1932 - CF. CSRCCL32A67F904N (1/3);

L'ubicazione, il percorso e le dimensioni della servitù di passaggio sopra citata è evidenziata, in colore giallo, nella allegata planimetria (Tav. n° 3.1) unitamente a allegato "C" che costituiscono parte integrante al presente atto.

Il mantenimento di dette opere (servitù) sono a totale carico del fondo dominante nella misura del 100%.

Art. 4

E' costituita, a favore del fondo così identificato:

Catasto Terreni - Comune di MIRA - foglio 22 (fondo dominante):

a) mappale 391 - Proprietà iscritta in Catasto: SANTELLO GIORGIO nato a Dolo (VE) il 16/08/1967 - C.F. SNTGRG67M16D325K - Prop. 1/1

La servitù di passaggio permanente della larghezza di mt. 4,00, da esercitarsi esclusivamente per il passaggio dei mezzi meccanici atti alla coltivazione agricola dei fondi, sarà a carico dell' immobile di seguito descritto:

Catasto Terreni - Comune di PIANIGA - foglio 14 (fondo servente):

b) mappale 1369 - Proprietà iscritta in Catasto: BELLO ANTONIO nato a Dolo (VE) il 22/05/1951 - C.F. BLLNTN51E22D325G - Prop. 1/1;

L'ubicazione, il percorso e le dimensioni della servitù di passaggio sopra citata è evidenziata, in colore rosso, nella allegata planimetria (Tav. n° 4.1) unitamente a allegato "D" che costituiscono parte integrante al presente atto.

Il mantenimento di dette opere (servitù) sono a totale carico del fondo dominante nella misura del 100%.

Art. 5

L'indennità di asservimento offerta ai fini dell'accordo volontario, ai proprietari dei fondi serventi unicamente per le servitù di cui all'Art.1 e Art. 4, come sopra indicati è in conformità a quanto previsto dagli artt. 44, comma 6 e 45, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i. è corrispondente all'importo indicato per ciascuna ditta nell'allegato "A" e "D" allegati al presente decreto da corrispondere agli aventi diritto, ai termini di legge, ovvero depositare alla Casa Depositi e Prestiti.

L'indennità di asservimento indicata negli allegati "B" e "C" relativi alle servitù di cui agli Art. 2 e Art. 3 viene indicata solamente ai fini fiscali, visto che la stessa è già ricompresa nell'indennità riconosciuta all'Art. 1.

Art. 6

Il presente decreto, con l'indicazione dell'indennità offerta a titolo provvisorio, sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili con l'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 7

Il presente decreto, a cura e spese dell'Autorità Espropriante, verrà trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell'art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i. , al Presidente della Regione del Veneto.

Art. 8

Entro trenta (30) giorni dalla data di immissione in possesso il proprietario asservendo è invitato a comunicare, mediante raccomandata A.R. alla società Veneto Strade S.p.A. - Settore Lavori 1 ed Espropri - Ufficio per le Espropriazioni - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre-Venezia - pec: venetostrade@pec.venetostrade.it, se condivide la determinazione urgente della indennità nella misura indicata all'Art. 5 del presente atto.

In caso di condivisione, il proprietario asservendo dovrà far pervenire la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene per il pagamento della somma ivi indicata entro i successivi 60 giorni.

Art. 9

In caso di silenzio, nei termini previsti dall'Art. 8 del presente decreto, l'indennità si intende rifiutata, e qualora nello stesso termine, ai sensi del 7° comma art. 20 del D.P.R. 327/2001, non pervenga la designazione del tecnico di propria fiducia ai fini della procedura ex art. 21 del D.P.R. 327/2001, sarà inviata alla competente Commissione Provinciale, prevista dall'art. 41 del citato D.P.R. 327/2001, la pratica per la determinazione dell'indennità definitiva.

Art. 10

Sia nel caso in cui la ditta proprietaria accede all'istituto previsto dall'art. 21, sia nel caso di silenzio, trascorso il termine di trenta (30) giorni dalla data di immissione nel possesso, verranno depositate le somme relative all'indennità nella misura sopra indicata.

Art. 11

Questa Autorità Espropriante indicherà in calce al presente atto la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmetterà copia del relativo verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari per la relativa annotazione.

Art. 12

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 13

Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 14

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 15

Contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per le aziende o per i cittadini - decreti di esproprio. ndr

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 298140)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 25 del 16 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di Forno di Zoldo (BL) per euro 43.932,60 per: "sgombero neve" (codice intervento 25024-1) di cui all'allegato C1 dell' OC 3/2014; TOTALE FINANZIATO EURO 43.932,60; CONFERMA FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 43.932,60.

.

(Codice interno: 298141)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 26 del 20 aprile 2015

OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di LA VALLE AGORDINA (BL) per euro 4.709,64 per: -"Acquisto carburanti (gasolio e benzina) per automezzi in dotazione al Comune utilizzati per lo sgombero neve di strade, piazze e parcheggi pubblici" (codice intervento: 25027-2) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Spese di noleggio di gruppo elettrogeno carellato per emergenza per black-out rete elettrica di ENEL Distribuzione" (codice intervento: 25027-3) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Spese per trasporto (e riconsegna) con autocarro gruppo elettrogeno carrellato preso a noleggio per fronteggiare emergenza per black-out rete elettrica di ENEL Distribuzione" (codice intervento: 25027-4) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Spese per intervento di predisposizione allacciamento ausiliario gruppo elettrogeno, comandato da apposito interruttore sezionatore, per la commutazione manuale (0-1-2) degli impianti elettrici del municipio e dell'ex ambulatorio, con relativi sistemi." (codice intervento: 25027-5) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; -"Noleggi e movimentazione mezzi; Opere provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità; Spese di prima assistenza alla popolazione (pasti e generi di conforto)" (codice intervento: 25027-spint1) di cui all'allegato C dell'OC 4/2014; - TOTALE FINANZIATO EURO 4.709,64. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 4.709,64.

.

(Codice interno: 298142)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 27 del 23 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL) per euro 227.000,00 di cui agli allegati C1 e D1 della OC 3/2014 per: -"RIMOZIONE NEVE TETTI EDIFICI PUBBLICI" (codice intervento: 25016-4); -"RIMOZIONE NEVE DA INFRASTRUTTURE VIARIE E DA AREE PUBBLICHE" (codice intervento: 25016-6); -"PASTI PER VOLONTARI (PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO ECC." (codice intervento: 25016-9); - "SPESE LAVORO STRAORDINARIO OPERAI COMUNALI" (codice intervento: 25016-10); -"SPESE MAGGIORE CONSUMO GASOLIO PER SGOMBERO NEVE" (codice intervento 25016-11); -"DANNI MEZZI COMUNALI PER ATTIVITA' SGOMBERO NEVE" (codice intervento 25016-13); - "INTERVENTI BOSCHIVI DOVUTI A CADUTA PIANTE" (codice intervento 25016-18); - TOTALE FINANZIATO EURO 227.000,00 - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 227.000,00.

.

(Codice interno: 298145)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 28 del 23 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di ZOLDO ALTO (BL) per euro 105.800,00 di cui all'allegato C1 della OC 3/2014 per: - "PASTI VOLONTARI SOCCORSO ALPINO PER RIMOZIONE NEVE DAI TETTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI" (codice intervento: 25068-1); - "OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE RETE VIARIA COMUNALE" (codice intervento: 25068-2); -"FORNITURA DI ATTREZZATURA E SOSTITUZIONE ACCESSORI PER MEZZI SGOMBRANEVE" (codice intervento: 25068-3) - "FORNITURA GASOLIO PER MOVIMENTAZIONE MEZZI" (codice intervento: 25068-4) - TOTALE FINANZIATO EURO 105.800,00 - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 80.141,67 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 25.658,33.

.

(Codice interno: 298146)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 29 del 23 aprile 2015

OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di MAROSTICA (VI) per euro 49.558,85 per: - "interventi di pulizia cunette, scarichi acque bianche rimozione inerti e relativo smaltimento, chiusura buche con conglomerato bituminoso invernale, spargimento di ghiaino e ghiaione, disposizione di adeguata segnaletica lungo le strade comunali" (codice intervento: 24057-1) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; - "chiusura fessurazioni presenti su varie vie (Via Marchetti, Via Piazzette, Via Sedea, Via Stroppari, ecc.....)" (codice intervento: 24057-3) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014; - "Crollo angolo nord- est edificio ex convento S. Sebastiano: realizzata barriera paramassi con altezza di cinque metri, collocata lungo il pendio collinare, al fine di evitare che ulteriori crolli possano creare pericoli nella sottostante Via Beato Lorenzi" (codice intervento: 24057-2) di cui all'allegato C2 dell'OC 3/2014; - "Opere provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità" (codice intervento: 24057-spint1) di cui all'allegato C dell'OC 4/2014; - TOTALE FINANZIATO EURO 49.558,85. - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 40.319,45 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 9.239,40.

.

(Codice interno: 298147)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 30 del 24 aprile 2015

OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di San Vito di Cadore (BL) per euro 68.698,90 di cui all'allegato C della OC 4/2014 per: - "Noleggi e movimentazione mezzi; opere provvisionali necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità; spese di prima assistenza alla popolazione (pasti e generi di conforto)" (codice intervento 25051-spint1); - TOTALE FINANZIATO EURO 68.698,90; - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 68.698,90.

.

(Codice interno: 298149)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 31 del 24 aprile 2015

OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV) per euro 4.000,00 per "escavazioni per far defluire l'acqua per evitare allagamenti stradali; opere previsionali: acquisto sabbia, riempimento sacchi, lavoro straordinario dipendenti etc.." (codice intervento: 26040-1) di cui all'allegato D1 dell'OC 3/2014; TOTALE FINANZIATO EURO 4.000,00. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 2.719,70 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 1.280,30.

.

(Codice interno: 298151)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 32 del 24 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di DANTA DI CADORE (BL) per euro 20.500,00 di cui all'allegato D1 della OC 3/2014 per: - "Sgombero ed allontanamento della neve, rifornimento combustibili ai mezzi di soccorso intervenuti, assunzione mediante voucher personale in aiuto all'emergenza" (codice intervento: 25017-2); - TOTALE FINANZIATO EURO 20.500,00 - CONFERMA FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 17.571,94 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 2.928,06.

.

(Codice interno: 298154)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 33 del 24 aprile 2015

OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di CREAZZO (VI) per euro 5.500,00 per "fornitura sabbia e sacchi vuoti e confezionamento" (codice intervento: 24036-1) di cui all'allegato C1 dell'OC 3/2014;TOTALE FINANZIATO EURO 5.500,00. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 4.723,58 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 776.42.

.

(Codice interno: 298156)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 34 del 24 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di BROGLIANO (VI) per euro 13.000,00 di cui all'allegato C1 della OC 3/2014 per: "Movimento di terreno verso valle in prossimità di abitazioni" (codice intervento: 24017-1); -"Movimento di terreno su strada comunale" (codice intervento: 24017-2); - "Supporto tecnico per esecuzione interventi prima emergenza e straordinario personale dipendente dell'Ente" (codice intervento: 24017-3); TOTALE FINANZIATO EURO 13.000,00 - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 9.444,06 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 3.555,94.

.

(Codice interno: 298157)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 35 del 24 aprile 2015

OC 3/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto" - Approvazione degli elenchi degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza, nonché delle attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, da parte degli Enti locali e dei soggetti gestori di servizi essenziali. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di VALLADA AGORDINA (BL) per EURO 40.000,00 di cui all' allegato C1 della OC 3/2014 per: - "sgombero neve da vie e piazze con mezzi a noleggio" (codice intervento: 25062-1); - TOTALE FINANZIATO EURO 40.000,00 - CONFERMA FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 29.958,27 - ECONOMIE ACCERTATE DELLA SOMMA DI EURO 10.041,73.

.

(Codice interno: 298158)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 36 del 24 aprile 2015

O.C.D.P.C. n. 170/2014 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto". OC 3/2014 e OC 4/2014: Attuazione dell'art. 1 comma 3, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di VELO VERONESE (VR) per euro 15.506,06 per "Noleggi e movimentazione mezzi" (codice intervento: 23090-spint1) di cui all'allegato C dell'OC 4/2014; - TOTALE FINANZIATO EURO 15.506,06. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 13.204,06 - ECONOMIE ACCERTATE PER LA SOMMA DI EURO 2.302,00.

.

(Codice interno: 298160)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 30 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO 2014

Decreto n. 37 del 24 aprile 2015

O.C.D.P.C. n. 170/2014 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto". OC 3/2015: Attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 170/2014. Attività/interventi finanziati a favore del Comune di AGORDO (BL) per euro 35.000,00 per "Sistemazione viabilità con taglio piante e ripristino superfici ed opere stradali" (codice intervento: 25001-2) di cui all'allegato C dell'OC 3/2015; TOTALE FINANZIATO EURO 35.000,00. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00.

.

Statuti

(Codice interno: 268541)

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO (VERONA)
Deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 28 novembre 2013
Adeguamento dello statuto comunale alla legge 215/12 e altre normative.

MODIFICHE STATUTO APPROVATE

con deliberazione di C.C. n. 31 del 28-11-2013

ART. 7 Bis Difensore Civico. Abrogato

(Art.2 comma 186 lett. a) L. 23-12-2009 n.191).
ART. 21- Presidenza.

Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco**.**
Art. 26- Commissioni -Costituzione.

Le Commissioni Consiliari sono istituite nel rispetto della normativa vigente, con criterio proporzionale e garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Possono essere istituite con le medesime modalità Commissioni speciali o integrate con riferimento a specifiche materie e competenza.

La Presidenza delle Commissioni Consiliari con funzioni di controllo e garanzia spetta, se costituite, alle minoranze.
Giunta Comunale.

Art. 30 Composizione

La Giunta è costituita dal Sindaco e dagli Assessori, in numero inferiore o pari a quello massimo consentito dalla Legge, nominati dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Non più di un Assessore potrà essere scelto fra cittadini non facente parte del Consiglio Comunale perché avente i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, previamente accertati dal Consiglio medesimo.

L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, per le quali deve ricevere formale convocazione, può intervenire, senza diritto di voto, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno esprimendo al riguardo il proprio avviso. Gli assessori non consiglieri non potranno presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Nella composizione degli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende e istituzioni da esse dipendenti si garantisce la presenza di entrambi i sessi.
Art. 35 Nomina Rappresentanti del Comune e Responsabili dei Servizi.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. ***In mancanza si provvede secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.***

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ***secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.***

Le nomine devono garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 43 Segretario Comunale

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è l'organo preposto alla direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi e, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ha le seguenti funzioni:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della giunta, del consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
- svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli stessi organi;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio, della giunta e ,se richiesto, delle commissioni consiliari e ne cura la verbalizzazione;
- roga i contratti del comune, autentica scritture private e atti in cui il Comune è parte;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- **ABROGATO**

Direttore Generale- Abrogato.

IL SINDACO DOTT. ANTONELLO PANUCCIO

Trasporti e viabilità

(Codice interno: 297582)

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TREVISO)

Delibera Consiglio comunale n. 7 del 18 marzo 2015

Avviso di declassificazione-sdemanializzazione di tratto di strada comunale.

Prot. n. 2209

Il Segretario del Comune di Portobuffolè rende noto che con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 18.03.2015, esecutivo, è stato deliberato di declassificare a patrimonio disponibile del Comune, come area non più soggetta al pubblico transito, un tratto di strada Via Bastie, per una superficie complessiva catastale di circa mq. 2.962, catastalmente identificata come segue: COMUNE DI PORTOBUFFOLE' - C.T. - Foglio n. 3, Mappale n. 112 (mq. 112), Mappale n. 271 (mq. 200), Mappale n. 730 (mq. 80), Mappale n. 732 (mq. 395), Mappale n. 762 (mq. 458), Mappale n. 764 (mq. 1.724), precisando che, conseguentemente, lo stesso è sdemanializzato al fine di futura alienazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992 e s. m. ed i., la suddetta declassificazione-sdemanilizzazione avrà effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R. Veneto.

Lì 04.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Fabio OLIVI

Urbanistica

(Codice interno: 296957)

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 139 del 20 aprile 2015

Comune di Susegana. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. n. 11/2004.

Premesso che:

- In data 07/10/2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Susegana e la Provincia di Treviso;
- Con deliberazione del Consiglio n. 12 in data 20/03/2012, il Comune ha adottato il PAT unitamente al Rapporto Ambientale di cui alla VAS;
- La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 13 osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria;
- In merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Compatibilità Idraulica Genio Civile di Treviso (prot. n. 127402/63.05 del 16/03/2012);
- Compatibilità sismica Genio Civile di Treviso (prot. n. 127428/63.05 del 16/03/2012);
- Commissione Regionale VAS (Provvedimento n. 178 del 23/09/2014);
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 13 del 10/03/2015;
- Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 25/02/2015, con parere n. 4.
- In data 26/03/2015, ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Provincia di Treviso la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 20/03/2012, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 25/02/2015 e gli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con la deliberazione sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004.

Considerato che ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;

Dato atto che, affinché il PAT del Comune di Susegana sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 26/03/2015 ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004;

Visto che il Comune di Susegana ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 26/03/2015, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi.

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 26/03/2015 il cui verbale è **Allegato A** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 15 c. 7 L.R. n.11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 150,00 che trova copertura al capitolo 530/2015 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3. di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della documentazione oggetto di istruttoria presso:

   - l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;

   - la Provincia di Treviso - Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;

   - la Regione Veneto - Unità di Progetto Coordinamento Commissioni; Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).

Allegato *(omissis)*

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it

(Codice interno: 296958)

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 del 20 aprile 2015

Comune di Cornuda. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. n. 11/2004.

Premesso che:

- In data 04/11/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Cornuda, la Provincia di Treviso e la Regione del Veneto;
- Con deliberazione del Consiglio n. 16 in data 29/09/2012, il Comune ha adottato il PAT unitamente al Rapporto Ambientale di cui alla VAS;
- La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 27 osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria;
- In merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Compatibilità Idraulica Genio Civile di Treviso (prot. n. 365814/63.05 del 07/08/2012);
- Compatibilità Sismica Genio Civile di Treviso (prot. n. 384424/63.05 del 23/08/2012);
- Commissione Regionale VAS (Provvedimento n. 102 del 12/05/2014);
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 6 del 21/01/2015.
- Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 11/02/2015, con parere n. 2.
- In data 25/02/2015, ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Provincia di Treviso la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cornuda, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/09/2012, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 2 del 11/02/2015 e gli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con la deliberazione sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004.

Considerato che ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;

Considerato che il Comune di Cornuda, con deliberazione della Giunta n. 10 del 02/02/2012, ha manifestato la volontà di procedere con l'Accordo di pianificazione con la Provincia di Treviso, a seguito del passaggio delle competenze urbanistiche;

Dato atto che, affinché il PAT del Comune di Cornuda sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 25/02/2015 ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004;

Visto che il Comune di Cornuda ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 25/02/2015, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi.

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cornuda a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 25/02/2015 il cui verbale è **Allegato A** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 15 c. 7 L.R. n.11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 150,00 che trova copertura al capitolo 530/2015 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3. di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della documentazione oggetto di istruttoria presso:

   - l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;

   - la Provincia di Treviso - Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;

   - la Regione Veneto - Unità di Progetto Coordinamento Commissioni; Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).

Allegato *(omissis)*

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 298327)

Errata corrige

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 21 aprile 2015 "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013". (Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 maggio 2015).

Nel Bollettino ufficiale n. 45 del 8 maggio 2015 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 21 aprile 2015 "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013".

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo della deliberazione è errato e, pertanto, qui di seguito viene riportato quello corretto; per quanto attiene al testo dell'Allegato A si fa riferimento alla pubblicazione del Bollettino ufficiale n. 74 del 29 luglio 2014:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 607 del 21 aprile 2015
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020.Apertura termini anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013.

Nota per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'apertura dei termini per il 2015 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, e 215 Benessere animale, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Gli impegni delle misure 214 e 215 e i relativi pagamenti sono stati sottoposti alla revisione periodica a fronte dell'evoluto quadro giuridico, come previsto dai Regolamenti UE di riferimento della nuova programmazione 2014-2020. Vengono inoltre aperti i termini di presentazione delle domande di conferma della misura 225 Pagamenti silvoambientali relative agli impegni pluriennali assunti negli anni 2010 e 2011.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10/06/2014.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Tra le misure del PSR 2007-2013, alcune prevedono l'erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali, silvoambientali, di imboschimento o per il benessere animale.

L'articolo 46 del Regolamento CE 1974/2006, prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori del medesimo regolamento, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. L'articolo 46 prevede altresì che se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. E' questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, ed alla misura 215 Benessere animale presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014.

Si precisa quindi che, per quanto riguarda le domande della misura 214 e 215 finanziate con i bandi del PSR 2007-2013 è stata introdotta la clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario debbano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico.

A tale riguardo, con la deliberazione del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006", vengono adottate le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei pagamenti.

Qualora tale adeguamento non sia accettato, il beneficiario deve presentare esplicita dichiarazione secondo le modalità definite da AVEPA. In questo caso, l'impegno cessa senza obbligo per il beneficiario di rimborso dei pagamenti percepiti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 all'articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 all'art. 16 disciplinano l'ammissibilità delle spesa per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020.

A tale proposito, il regolamento citato dispone che le spese derivanti da impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni sono ammissibili al beneficio del contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell'allegato I del regolamento n. 1310/2013 nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Tali condizioni sono state richiamate nel capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura del PSR 2014-2020, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di Programma è stata notificata alla Commissione europea in data 22/07/2014 e attualmente è in corso il negoziato per l'approvazione finale del PSR 2014-2020.

Per quanto riguarda invece le domande di aiuto relative alla misura 225 Pagamenti silvoambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentate a seguito dei bandi di cui alle DGR n. 745/2010 e n. 376/2011, rimangono invece confermate le disposizioni già emanate con i bandi di apertura dei termini.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2015 a conferma degli impegni pluriennali assunti nella programmazione 2007-2013.

Per le domande di pagamento delle misure 214 e 215 relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014, con le modifiche di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, rimane inoltre confermata l'applicazione del regolamento (UE) n. 640/2014, per la presentazione delle domande tardive.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo

rurale e alla condizionalità e al DM n. 180 del 23/01/2015 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

In relazione all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1659/2008 e successive modifiche e integrazioni, la quale verrà aggiornata per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità secondo quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015.

In particolare, AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui al regolamento (UE) n. 809/2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2015.

La presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano la dichiarazione di non accettazione dell'adeguamento per gli impegni assunti nelle misure 214 e 215, e per quelli con impegni nella misura 225, qualora non presentino la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e se viene verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

L'importo complessivo degli aiuti per gli anni residui d'impegno che deriva dal presente provvedimento in forza dell'accettazione dell'adeguamento dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening e della rideterminazione del livello dei pagamenti, risulta pari 37.946.475,00 euro. Pertanto, l'importo massimo a carico del bilancio di previsione per i tre esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017 potrà ammontare a 6.475.186,00 euro, nel caso non siano disponibili fondi residui nel piano finanziario del periodo di programmazione 2007-2013.

Con proprio atto il direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario provvederà all'assunzione dell'impegno a carico del capitolo 102197 Cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - contributi agli investimenti, a valere delle risorse stanziate dal bilancio di previsione 2015 e triennale 2015-2017 approvato dal Consiglio regionale in data 10 aprile 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

VISTO il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10/06/2014 n. 957, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 e in particolare il capitolo 5.2.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali e al primo imboschimento dei terreni agricoli;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 877/2009, n. 745/2010, n. 376/2011, n. 2470/2011, n. 519/2013 e n. 456/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

VISTO l'art. 46 del regolamento CE n. 1974/2006, che introduce una clausola di revisione che prevede che gli impegni assunti dal beneficiario possano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 - 2020;

VISTA la DGR del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006", la quale approva le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei premi agroambientali;

DATO ATTO che le modifiche al PSR 2007-2013 proposte con la DGR del 21 aprile 2015 sono condizionate alla conclusione positiva della procedura di negoziato con i servizi della Commissione europea;

VISTO il DM 23/01/2015 n. 180 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali della precedente programmazione rurale 2007-2013;

DATO ATTO che in forza della specifica previsione di cui al regolamento (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2015;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero la domanda di conferma annuale dei nuovi impegni o, in alternativa, dichiarazione di rinuncia, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

VISTO il "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017" approvato dal Consiglio regionale il 10 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'importo complessivo massimo per le restanti annualità di adesione dei beneficiari alle misure interessate dal presente provvedimento è pari 37.946.475,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 nel caso non siano disponibili fondi residui nel piano finanziario del periodo di programmazione 2007-2013;

PRECISATO quindi che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari e nazionali tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AVEPA, e che l'intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per le misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, e 215 Benessere animale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sottoposte a clausola di revisione, presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014;
3. di approvare il documento **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che definisce impegni ed importi degli aiuti relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, 215 Benessere animale di cui al precedente punto 2;
4. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per la misura 225 Pagamenti silvoambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 745/2010 e DGR n. 376/2011, confermando le disposizioni già emanate con i bandi di apertura dei termini;
5. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella programmazione 2007-2013, le disposizioni generali e specifiche di cui alle DGR 7 aprile 2009, n. 877 (sottomisura 214/f), del 29 marzo 2011, n. 376, del 29 dicembre 2011, n. 2470, del 16 aprile 2013, n. 519 e del 4 aprile 2014, n. 456, come contestualizzate nell'**allegato A** di cui al precedente punto 3), nonché, per le riduzioni ed esclusioni, i contenuti della DGR del 24 giugno 2008, n. 1659, aggiornata per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità secondo il DM n. 180 del 23/01/2015;
6. di stabilire che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione delle modifiche al PSR 2007-2013 da parte della Commissione europea, di cui alla DGR del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006";
7. di confermare che, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, il beneficiario può non accettare l'adeguamento degli impegni e che, in questo caso, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
8. di prevedere che, nel caso di non accettazione dell'adeguamento, il beneficiario debba presentare apposita dichiarazione di rinuncia all'impegno secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore Avepa;
9. di stabilire che all'atto della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione delle misure da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare alla misura e/o al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

10. di stabilire che all'atto della domanda, i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di accettare quanto sarà previsto nel provvedimento di cui al punto precedente;
11. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;
12. di precisare che le disposizioni delle schede di cui all'**Allegato A** saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento;
13. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;

14. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
15. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la dichiarazione di non accettazione dell'adeguamento per gli impegni assunti nelle misure 214 e 215, e per quelli con impegni nella misura 225, qualora non presentino la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

16. di determinare in euro 6.475.186,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102197 "Cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - contributi agli investimenti" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2017" approvato dal Consiglio regionale il 10 aprile 2015;
17. di incaricare il direttore della Sezione Piani e Programmi Settore primario all'assunzione dell'impegno a carico del capitolo 102197, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2017;
18. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
19. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
21. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.